

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 311

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

21/04/2024 - 03:38

Indice

1. DDL S. 311 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 311.....	4
1.2.2. Testo approvato 311 (Bozza provvisoria).....	80
1.2.3. Testo 1.....	91
1.2.4. Testo 1 (ANNESSO).....	185
1.3. Trattazione in Commissione.....	188
1.3.1. Sedute.....	189
1.3.2. Resoconti sommari.....	190
1.3.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio).....	191
1.3.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022.....	192
1.4. Trattazione in consultiva.....	265
1.4.1. Sedute.....	266
1.4.2. Resoconti sommari.....	267
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	268
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022.....	269
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia).....	272
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022.....	273
1.4.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).....	275
1.4.2.3.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 2 (ant.) del 16/11/2022.....	276
1.4.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio).....	279
1.4.2.4.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022.....	280
1.4.2.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).....	353
1.4.2.5.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022.....	354
1.4.2.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica).....	356
1.4.2.6.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022.....	357
1.4.2.7. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).....	361
1.4.2.7.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022.....	362
1.4.2.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).....	366

1.4.2.8.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022.....	367
1.4.2.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	371
1.4.2.9.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022.....	372
1.5. Trattazione in Assemblea.....	375
1.5.1. Sedute.....	376
1.5.2. Resoconti stenografici.....	377
1.5.2.1. Seduta n. 8 del 16/11/2022.....	378

1. DDL S. 311 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 311

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 311

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
dal **Ministro dello sviluppo economico** (GIORGETTI)
dal **Ministro della transizione ecologica** (CINGOLANI)
dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (PATUANELLI)
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)
dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
dal **Ministro della cultura** (FRANCESCHINI)
dal **Ministro dell'istruzione** (BIANCHI)
dal **Ministro dell'università e della ricerca** (MESSA)
e dal **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** (GIOVANNINI)

(V. Stampato Camera n. 5)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 novembre 2022

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 novembre 2022

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144

All'articolo 1:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Gestore del mercati energetici » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici » e, al secondo periodo, le parole: « del 8 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'8 gennaio 2022, »;

al comma 4, le parole: « Gestore dei mercati energetici » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « si rifornisca » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « è riportato » sono sostituite dalle seguenti: « sono riportati »;

al comma 7, quinto periodo, le parole: « sarebbe stato utilizzato » sono sostituite dalle seguenti: « sarebbero stati utilizzati »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle Entrate » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate » e, al secondo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 9, le parole: « euro l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno »;

al comma 11, lettera b), le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto periodo ».

All'articolo 2:

al comma 5, al primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle Entrate » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate » e, al secondo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. », le parole: « Comunicazione della Commissione Quadro » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro » e dopo le parole: « contro l'Ucraina » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al secondo periodo, le parole: « di richiesta, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « di richiesta nonché »;

al comma 2, le parole: « Comunicazione della Commissione Quadro » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro », le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. », dopo le parole: « dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « ai sensi del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto »;

al comma 3, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

alla lettera b), capoverso 5-bis:

al primo periodo, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. », le parole: « Comunicazione della Commissione Quadro » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro », dopo le parole: « contro l'Ucraina » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « di SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della SACE S.p.A. »;

al terzo periodo, le parole: « a SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla SACE S.p.A. »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « Alla copertura degli oneri, derivanti dalle » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle » e, al secondo periodo, le parole: « Alla copertura degli oneri derivanti dalle » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle ».

All'articolo 4:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « 31 ottobre 2022 » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022 »;

al comma 2, dopo le parole: « 31 ottobre 2022 » sono aggiunte le seguenti: « nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre » e le parole: « 30 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 18 novembre »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a) »;

al comma 6, le parole: « 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024 ».

All'articolo 5:

al comma 3, dopo le parole: « di contribuire » sono inserite le seguenti: « a far fronte » e le parole: « e al perdurare » sono sostituite dalle seguenti: « e dal perdurare »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », la parola: « Ministero », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Ministro », le parole: « previa intesa con la Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza » e le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano »;

al comma 5, dopo le parole: « richiamate nel comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « da parte della struttura interessata » sono sostituite dalle seguenti: « , da parte della struttura interessata, »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.

6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas »;

alla rubrica, le parole: « ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « e degli enti ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « di cui al medesimo articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, ».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità »;

al comma 2, le parole: « 45 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo », le parole: « 54 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo », le parole: « e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « , diversi dai soggetti di cui al comma 1, » e le parole: « in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 »;

al comma 3, le parole: « sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « si avvalgono » sono inserite le seguenti: « di società in house », le parole: « e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate » sono sostituite dalle seguenti: « previa stipulazione di apposite convenzioni » e le parole: « , di società in house » sono soppresse;

al comma 6, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di cui al decreto legislativo ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 14-bis, le parole: « prescrizioni, ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « prescrizioni ovvero ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « , il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari »;

al comma 2, dopo le parole: « il Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « , il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari » e le parole: « del medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal medesimo decreto legislativo »;

alla rubrica, dopo le parole: « del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « , del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari ».

All'articolo 11:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 101 del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al »;

al terzo periodo, le parole: « dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1 » e le parole: « n. 27 e, quanto » sono sostituite dalle seguenti: « n. 27, quanto »;

alla rubrica, le parole: « Contributo energia e gas per cinema » sono sostituite dalle seguenti: « Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « regionale e provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « regionale, provinciale »;

al comma 2, le parole: « è riconosciuto, previa » sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuto previa ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi » e le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto »;

alla rubrica, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi ».

All'articolo 18:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo »;

al comma 2, le parole: « con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto ».

All'articolo 19:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « che provvede » sono sostituite dalle seguenti: « , che provvede »;

al comma 8, dopo le parole: « L'INPS eroga » sono inserite le seguenti: « , nel mese di novembre 2022 », le parole: « di lavoro, alla data » sono sostituite dalle seguenti: « di lavoro alla data » e le parole: « nel mese di novembre 2022, » sono soppresse;

ai commi 9 e 10, le parole: « Per coloro » sono sostituite dalle seguenti: « A coloro »;

al comma 11, al primo periodo, le parole: « i cui contratti sono attivi » sono sostituite dalle seguenti: « i cui contratti sono in corso » e, al secondo periodo, dopo le parole: « I soggetti » è inserita la seguente: « richiedenti »;

al comma 12, al secondo e al quarto periodo, le parole: « da Sport e Salute S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Sport e Salute S.p.A. » e, al terzo periodo, le parole: « a Sport e Salute S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Sport e Salute S.p.A. »;

al comma 13, le parole: « ai lavoratori stagionali, » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro »;

al comma 14, dopo le parole: « lavoratori dello spettacolo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 15, dopo le parole: « commi 15 e 16 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 18, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 20, le parole: « saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite dall'INPS e dalla società Sport e Salute S.p.A. ».

All'articolo 21:

al comma 1, la parola: « correlate » è sostituita dalla seguente: « correlato »;

alla rubrica, le parole: « Recupero prestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Recupero delle prestazioni ».

All'articolo 22:

al comma 2, al primo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « venti » e, al secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 3, capoverso 4-bis, al secondo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti », al terzo periodo, le parole: « sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabiliti » e, al quarto periodo, le parole: « sono rese pubbliche sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « sono pubblicate nel sito internet istituzionale ».

All'articolo 23:

al comma 1, lettera a), le parole: « sul proprio sito istituzionale nonché sulla » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale e nella ».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: « aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, » e le parole: « al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso Art. 1-bis:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma »;

al comma 2, primo periodo, le parole da: « Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono » fino a: « o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge »;

al comma 4, le parole: « Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 è assicurato il corrispettivo » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo »;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « dall'imposta di registro » sono inserite le seguenti: « prevista dal testo unico ».

All'articolo 26:

al comma 2:

alla lettera a), numero 2), le parole: « e l'incremento degli spazi » sono sostituite dalle seguenti: « e incrementare gli spazi »;

alla lettera d), le parole: « modalità di conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « modalità di stipulazione » e le parole: « e del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro »;

alla lettera e), le parole: « o non adeguatamente sufficienti » sono sostituite dalle seguenti: « o erogati in misura non sufficiente »;

al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: « le competenze in uscita » è inserito il

segunte segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, le parole: « nel decreto » sono sostituite dalle seguenti: « nel regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 27:

al comma 1, lettere a) e d), le parole: « n. 205. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 205 ».

All'articolo 28:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « tra le organizzazioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra rappresentanti delle organizzazioni » e le parole: « compresa una rappresentanza » sono soppresse e, al quarto periodo, le parole: « o semi esonero » sono sostituite dalle seguenti: « totale o parziale »;

al comma 3, le parole: « e delle articolazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « , delle articolazioni » e le parole: « e l'area territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'area territoriale »;

al comma 6, le parole: « rimborso spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborso di spese ».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: « delle opere indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « di opere indifferibili, ».

All'articolo 30:

alla rubrica, le parole: « Utilizzo economie » sono sostituite dalle seguenti: « Utilizzo delle economie derivanti ».

All'articolo 31:

alla rubrica, le parole: « Realizzazione piattaforme » sono sostituite dalle seguenti: « Realizzazione delle piattaforme » e dopo le parole: « delle misure del PNRR » sono inserite le seguenti: « da parte ».

All'articolo 32:

al comma 1, capoverso 6-quater, primo periodo, le parole: « l'impiego » sono sostituite dalle seguenti: « l'applicazione », la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti », dopo la parola: « interessate, » sono inserite le seguenti: « la società » e la parola: « conclusione » è sostituita dalla seguente: « stipulazione ».

All'articolo 33:

al comma 2, le parole: « alla data » sono sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente la data ».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « territoriale, n. 305 » sono sostituite dalle seguenti: « territoriale n. 305 » e, al secondo periodo, la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti »;

alla rubrica, le parole: « della misura PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « della misura del PNRR ».

Nella sezione IV del capo III, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

« Art. 34-bis. - (Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR) - 1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35-bis. - (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione) - 1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le

condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis".

2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di richiesta della garanzia" sono inserite le seguenti: "nonché nel contratto di finanziamento stipulato" ».

All'articolo 37:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « al comma 227, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni" e, al secondo periodo, »;

alla lettera c), la parola: « innalzato » è sostituita dalla seguente: « , aumentato »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « commi 224 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 224 a 237 » e le parole: « nel registro aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro nazionale degli aiuti di Stato »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « La presente disposizione si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano »;

al secondo periodo, dopo la parola: « Qualora » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « il termine di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di cui al citato articolo » e le parole: « lo stesso deve essere discusso » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228 »;

alla rubrica, la parola: « cessione » è sostituita dalla seguente: « cessazione » e le parole: « non vertenti » sono sostituite dalle seguenti: « che non versano ».

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";

b) al comma 10, le parole: "entro il 16 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2023" e le parole: "entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023";

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023".

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9";

b) al terzo periodo, le parole: "La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta"

sono sostituite dalle seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste".

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 ».

All'articolo 39:

al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « all'articolo 117 del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al » e dopo le parole: « l'articolo 50 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al ».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: « salvo disdetta » sono sostituite dalle seguenti: « salva disdetta da parte »; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*« 1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale "Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST" - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni ».*

All'articolo 41:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, lettera f), le parole: « dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea »;

al numero 2):

al capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: « corredata dalla » sono sostituite dalle seguenti: « corredata della »;

al capoverso 1-quater, le parole: « in uno stato » sono sostituite dalle seguenti: « in uno Stato »;
alla lettera b):

al capoverso Art. 6-ter:

alla rubrica, le parole: « ovvero per le navi » sono sostituite dalle seguenti: « e alle navi »;

al comma 1, le parole: « e 9-quater, si » sono sostituite dalle seguenti: « e 9-quater si » e dopo le parole: « dell'articolo 162 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle imposte sui redditi, di cui al »;

al comma 4, dopo le parole: « e del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al capoverso Art. 6-quinquies, comma 1, lettera a), le parole: « trasporto merci » sono sostituite dalle seguenti: « trasporto di merci »;

al capoverso Art. 6-sexies:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni »;

alla lettera b), la parola: « stato » è sostituita dalla seguente: « Stato »;

alla lettera c), la parola: « battente » è sostituita dalla seguente: « batte »;

al comma 2, le parole: « battenti bandiera dello » sono sostituite dalle seguenti: « battenti bandiera di Stati appartenenti allo »;

al capoverso Art. 6-septies, comma 1, alinea, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni »;

al capoverso Art. 6-octies, comma 1, la parola: « comunitari » è sostituita dalle seguenti: « dell'Unione europea »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dal comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « del presente articolo, » e dopo le parole: « 19,1 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « Al decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo »;

alla lettera b), le parole: « di competenza nella conoscenza » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza ».

All'articolo 42:

al comma 2, le parole: « al comma 1, sono » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 sono »;

al comma 3, le parole: « a misure » sono sostituite dalle seguenti: « al finanziamento di misure ».

All'articolo 43:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

- d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;
- h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;
- i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;
- al comma 4, le parole: « alla fine » sono sostituite dalle seguenti: « , in fine, »;*

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023 ».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

« Art. 43-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,

recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante « Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia e in materia di politiche sociali;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare in materia di ambiente, energia, istruzione, università e giustizia, nonché per l'accelerazione degli investimenti;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della giustizia, della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA,
GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA
ELETTRICA, GAS NATURALE E
CARBURANTI

Articolo 1.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. *Identico.*

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa

ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo

sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. *Identico.*

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri

straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre

effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore **dei** mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale **sono riportati** il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. *Identico.*

agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;
b) al comma 7, terzo periodo, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».

Articolo 2.

(Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal

crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali **sarebbero stati utilizzati** dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle **entrate** un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586 milioni di euro **per** l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

10. *Identico.*

11. *Identico:*

a) *identica;*

b) al comma 7, **quinto** periodo, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».

Articolo 2.

(Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. *Identico.*

perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

2. *Identico.*

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. *Identico.*

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria

4. *Identico.*

e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel

5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle **entrate** un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.

6. *Identico.*

rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 3.

(Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime « *de minimis* » di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti « *de minimis* » o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Articolo 3.

(Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate **dalla società** SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime « *de minimis* » di cui alla **comunicazione** della Commissione **europea 2022/C 131 I/01, recante** Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti regolamenti « *de minimis* » o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta nonché

2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera *a*) della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.

3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per

nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla **comunicazione** della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate **dalla società** SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del **testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.

3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore **del presente decreto** e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari,

l'amministrazione del Fondo di garanzia allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, » sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis La garanzia di cui al comma 3 può altresì essere rilasciata da SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione. ».

5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in termini di contrazione della

indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.

4. *Identico:*

a) al comma 3 le parole: « che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021 » sono soppresse;

b) *identico:*

« 5-bis La garanzia di cui al comma 3 può altresì essere rilasciata **dalla società** SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla **comunicazione** della Commissione **europea 2022/C 131 I/01, recante** Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte **della** SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata **alla** SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione. ».

5. *Identico.*

produzione o della domanda » sono soppresse;
b) dopo le parole: « quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze. » è inserito, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia. ».

6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole: « a duecento » sono sostituite dalle seguenti: « a seicento ».

7. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:

- a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
 - 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 - 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 - 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per

7. *Identico.*

8. **All'attuazione delle** disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. **All'attuazione delle** disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 **nonché dal 4 novembre 2022**

fino al 18 novembre 2022:

- a) *identica;*

metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, **alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga** disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano

b) *identica*.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 **nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022**.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il **28** novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del **18 novembre 2022**. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui **sia** disposta la proroga dell'applicazione, **a decorrere dal 19 novembre 2022**, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).

4. *Identico*.

5. *Identico*.

applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 5.

(Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.

4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3, nonché delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in **957,34** milioni di euro per l'anno 2022 e in **43,8** milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 5.

(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Allo scopo di contribuire **a far fronte** ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e **dal** perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.

4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 **del presente articolo**, nonché delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del **Ministro** della salute, di concerto con il **Ministro** dell'economia e delle finanze, previa intesa **in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3, un contributo *una tantum*, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3 **del presente articolo**, un contributo *una tantum*, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

6. *Identico.*

6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.

6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo articolo 9 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Per finalità di semplificazione e uniformità, le procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziati nel fondo di cui al comma 1 per

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo articolo 9, **comma 1**, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.

4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

1. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

Identico.

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

1. **In considerazione** dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica **registrato** nel terzo trimestre **dell'anno 2022**, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento **al bilancio autonomo della** Presidenza del Consiglio dei Ministri **e, quindi, al conto di cui al comma 5**, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, **finalizzato al** riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione **all'incremento dei** costi sostenuti **rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021**, di un contributo straordinario **a favore degli** enti del Terzo settore **iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle**

2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.

associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.

2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del **codice del Terzo settore, di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del **medesimo codice di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, **diversi dai soggetti** di cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione **all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021** per la componente energia e il gas naturale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono **individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2**, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di **contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso**

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e previa stipula di apposite convenzioni **con le amministrazioni interessate** e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, **di società in house**. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

nonché le procedure di controllo.

4. *Identico.*

5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono **di società in house**, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa **stipulazione** di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del **codice di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto

Articolo 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *14-bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative. ».

Articolo 10.

(Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. *Identico*:

« *14-bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative. ».

Articolo 10.

(Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno, **il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano** in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso **ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari**, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, **il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari** e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno **previsti dal** medesimo decreto legislativo

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 11.

(Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura)

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

Articolo 12.

(Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione

anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. *Identico.*

Articolo 11.

(Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura)

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del **codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione **del Fondo di parte corrente** di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.

2. *Identico.*

Articolo 12.

(Rifinanziamento del Fondo destinato

del bonus trasporti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43. Articolo 13.

(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 14.

(Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della

all'erogazione del bonus trasporti)

Identico.

Articolo 13.

(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

Identico.

Articolo 14.

(Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del **testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. *Identico.*

normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 15.

(Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo *una tantum*, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

2. Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 16.

(Procedure di prevenzione incendi)

1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Articolo 17.

(Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole « 35.000

3. *Identico.*

Articolo 15.

(Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo *una tantum*, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

2. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. *Identico.*

Articolo 16.

*(Procedure di prevenzione **degli** incendi)*

1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione **degli** incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Articolo 17.

(Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)

Identico.

euro » sono sostituite dalle seguenti: « 62.000 euro ».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
POLITICHE SOCIALI
Articolo 18.

(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

4. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI POLITICHE SOCIALI
Articolo 18.

(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16. **Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.**

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi **che diano luogo a** copertura di contribuzione figurativa integrale **da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

prestazioni previdenziali ed assistenziali.

5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 19.

(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità *una tantum* che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 19.

(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità *una tantum*, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

6. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

8. L'INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **nel mese di novembre 2022**, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro.

9. Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall'INPS una indennità *una tantum* pari a 150 euro.

10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro.

11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. L'INPS eroga, **nel mese di novembre 2022**, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro.

9. **A** coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall'INPS una indennità *una tantum* pari a 150 euro.

10. **A** coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro.

11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono **in corso** alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma

comma 1 del presente articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.

13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti **richiedenti** non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata **dalla società** Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita **alla società** Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate **dalla società** Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.

13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali **con rapporti di lavoro** a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a

15. Ai beneficiari delle indennità *una tantum* di cui all'articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità *una tantum* di 150 euro.

16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

17. Le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18. Le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

20. Le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 20.

(Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

1. L'indennità *una tantum* prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

20.000 euro per l'anno 2021.

15. Ai beneficiari delle indennità *una tantum* di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità *una tantum* di 150 euro.

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. Le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. *Identico.*

20. Le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo **sono stabilite** dall'INPS e **dalla società** Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. *Identico.*

Articolo 20.

(Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

Identico.

Articolo 21.

(Recupero prestazioni indebite)

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023.

Capo III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Sezione I

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 22.

(Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto

Articolo 21.

(Recupero delle prestazioni indebite)

1. Il recupero delle prestazioni indebite **correlato** alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023.

Capo III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Sezione I

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 22.

(Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. *Identico.*

2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a **venti** giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina

2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente

un commissario *ad acta*, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del **testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al** decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. *Identico*:

« 4-*bis*. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono **stabiliti** le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono **pubblicate nel sito internet** istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

4. *Identico*.

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 23.

(Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori. »;

b) al comma 12, dopo le parole « misure tariffarie » sono inserite le seguenti: « riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema, ».

Articolo 24.

(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di dare attuazione agli

Articolo 23.

(Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici)

1. *Identico:*

a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione **nel** proprio sito **internet** istituzionale e **nella** Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori. »;

b) *identica.*

Articolo 24.

(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i

interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - *direct reduced iron*, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore. ».

seguenti periodi: « Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati **ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - *direct reduced iron*, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo.

L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al **codice di cui al** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti disposizioni di settore. ».

Sezione II
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
Articolo 25.

Sezione II
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
Articolo 25.

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - *(Nuovo housing universitario)* - 1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione,

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

1. *Identico:*

« Art. 1-bis. - *(Nuovo housing universitario)* - 1. **Le risorse** previste dalla **riforma 1.7** della **missione 4, componente 1**, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) **sono destinate, per un importo** pari a 660 milioni di euro, **all'acquisizione della** disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, **ai fini del** perseguimento delle finalità previste **dalla medesima riforma.**

2. **Le risorse destinate ai sensi del** comma 1 **sono assegnate**, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, **con** le istituzioni **dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con** gli enti regionali per il diritto allo studio, **alle imprese, agli** operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), **del codice dei contratti pubblici, di cui al** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **e agli** altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, **della presente legge** sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. *Identico.*

anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 è assicurato il corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.

7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

- a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;
- b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;
- c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento;
- d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;
- e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza

4. **Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del** corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;
f) gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito. *8. Identico.*

9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile. *9. Identico.*

10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma. *10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro **prevista dal testo unico** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.*

11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre

11. Identico.

2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca. ».

Sezione III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 26.

(Misure per la riforma degli istituti tecnici)

1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricula

12. *Identico.*

13. *Identico.* ».

Sezione III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 26.

(Misure per la riforma degli istituti tecnici)

1. *Identico.*

degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale « Industria 4.0 » in un'ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ridefinizione dei profili dei curricula vigenti, mirando a) *identico*:

a:

1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione;

2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e l'incremento degli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) *identico*;

b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS *Academy* dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

c) *identico*;

al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati « Patti educativi 4.0 », per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS *Academy*, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle modalità di conclusione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione

d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati « Patti educativi 4.0 », per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS *Academy*, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle modalità di **stipulazione** e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e **con il** Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o **erogati in misura non sufficiente** rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) *identica*.

3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita, corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio

tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 27.

(Misure per la riforma degli istituti professionali)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di favorire, altresì, la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. »;

b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e

2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita, corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.

4. *Identico.*

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

6. *Identico.*

Articolo 27.

(Misure per la riforma degli istituti professionali)

1. *Identico:*

a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di favorire, altresì, la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) *identica;*

competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale "Industria 4.0" e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). »;

c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole « nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio »;

d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. ».

2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)

1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università - Riforma 1.1 - Riforma degli Istituti tecnici e professionali », al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione

c) *identica*;

d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

Articolo 28.

(Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)

1. *Identico*.

nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.

2. L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, **compresa una rappresentanza** delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero o semi esonero dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

3. L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curricolo.

4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del

2. L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra **rappresentanti delle** organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero **totale o parziale** dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

3. L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio, delle articolazioni e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e **dell'**area territoriale del curricolo.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

lavoro e delle professioni.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Sezione IV

ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 29.

(Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziaria, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Sezione IV

L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 29.

(Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. *Identico.*

3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio *in itinere* da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

3. *Identico.*

4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

4. *Identico.*

Articolo 30.

(Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

Articolo 30.

*(Utilizzo **delle** economie **derivanti** da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)*
Identico.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:
« 1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia. ».

Articolo 31.

(Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico)

Articolo 31.

*(Realizzazione **delle** piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR **da parte** del Ministero dello sviluppo economico)*
Identico.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, è autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a

garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti *in house*.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

« 6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5. ».

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il

Articolo 32.

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

1. *Identico:*

« 6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'**applicazione** uniforme dei principi e delle priorità trasversali **previsti** dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, **la società** Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la **stipulazione** di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5. ».

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria)

1. *Identico.*

seguente periodo: « Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici. »;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni; »;

2) le lettere i) e l) sono abrogate.

c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole « cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, » sono soppresse.

2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attività didattica.

4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole « cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, » sono soppresse.

5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.

(Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione

2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente **il giorno antecedente la** data di entrata in vigore del presente decreto.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 34.

(Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del

territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 35.

(Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)

1. In adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 *final*), alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, il Ministero dell'economia e delle

direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità **previsti** dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.

2. *Identico.*

Articolo 34-bis.

(Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR)

1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 35.

(Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)

Identico.

finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 35-bis.

(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione)

1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis ».

2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-

Articolo 36.

(Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1-bis le parole « di euro 13 milioni » sono sostituite con le parole « di euro 28 milioni ».

2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 37.

(Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole « dello scadere del termine di novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233 »;

b) al comma 231 le parole « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni »;

c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: « In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 innalzato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. »;

d) il comma 236 è abrogato;

e) dopo il comma 237 è inserito il seguente:

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « in sede di richiesta della garanzia » sono inserite le seguenti: « nonché nel contratto di finanziamento stipulato ».

Articolo 36.

(Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

Identico.

Articolo 37.

(Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi)

1. *Identico:*

a) al comma 227, **al primo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni » e, al secondo periodo, le parole « dello scadere del termine di novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233 »;**

b) *identica;*

c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: « In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, **umentato** del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. »;

d) *identica;*

e) *identica.*

« 237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ».

2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo rimosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

3. La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, il termine di cui all'articolo 1, comma 231, entro il quale lo stesso deve essere discusso, è

2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, commi **da 224 a 237**, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel **Registro nazionale degli** aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo rimosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

3. **Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano** anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata

comunque pari a centoventi giorni.

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 le parole « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2022 ».

effettuata, il termine di cui **al citato** articolo 1, comma 231, entro il quale deve essere discusso **il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228**, è comunque pari a centoventi giorni.

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono **apportate le seguenti modificazioni:**
a) al comma 9, primo periodo, le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre **2023** »;
b) al comma 10, le parole: « entro il 16 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre **2023** » e le parole: « entro il 16 dicembre **2023** e il 16 dicembre **2024** » e « a decorrere dal 17 dicembre **2022** » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « entro il 16 dicembre **2024** e il 16 dicembre **2025** » e « a decorrere dal 17 dicembre **2023** »;
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre **2022** » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre **2023** ».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 »;

b) al terzo periodo, le parole: « La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste ».

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è

incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Articolo 39.

(Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società *in house* del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

Articolo 40.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

Articolo 39.

(Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

1. *Identico:*

« *2-bis.* Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società *in house* del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del **codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del **codice di cui al** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

Articolo 40.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, **salva disdetta da parte dell'interessato.**
1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale « Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST » - sub-misura

del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.

Articolo 41.

(Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un

Articolo 41.

(Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico:*

« 1. *Identico:*

porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme *a) identica;*
offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio,

di trasporto di materiali e personale tecnico;
b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di *b) identica;*
rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività *c) identica;*
di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che *d) identica;*
effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano *e) identica;*
anche attività di trasporto del materiale dragato;

f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale. »;

f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'**Unione** europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

»;

2) dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:
« 1-*ter*. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.

2) *identico*:
« 1-*ter*. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata **della** pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.

1-quater. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata. »;

1-quater. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno **Stato** dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata. »;

b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:
 « Art. 6-ter. - (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo) - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-*quater*, si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-*quater*, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento

b) *identico*:
 « Art. 6-ter. - (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo **e alle** navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo) - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-*quater* si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del **testo unico delle imposte sui redditi, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

5. *Identico*.

dell'elenco di cui al comma 2.

Art. 6-quater. - (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo) - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-*quater* si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.

Art. 6-quinquies. - (Proventi ammissibili) - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:

a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;

c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.

2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della

Art. 6-quater. - (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo) - Identico.

Art. 6-quinquies. - (Proventi ammissibili) - 1. *Identico:*

a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto **di** merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attività accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.

4. I redditi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.

5. Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6-sexies. - (Noleggio a tempo o a viaggio di navi) - 1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.

Art. 6-septies. - (Locazione di navi a scafo nudo) - 1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 6-sexies. - (Noleggio a tempo o a viaggio di navi) - 1. Le **disposizioni** dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) *identica*;

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno **Stato** appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario **batte** bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera **di Stati appartenenti allo** Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.

Art. 6-septies. - (Locazione di navi a scafo nudo) - 1. Le **disposizioni** dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto

- a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;
- b) l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;
- c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 6-*octies*. - (Conformità agli orientamenti marittimi) - 1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato. ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-*ter* a 6-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera b), valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 49-*quinquies*:
- 1) al comma 1, le parole « purché abitualmente e non occasionalmente » sono sostituite dalle seguenti: « anche su base temporanea o occasionale »;
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-*bis*. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.

delle seguenti condizioni:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*.

2. *Identico*.

Art. 6-*octies*. - (Conformità agli orientamenti marittimi) - 1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti **dell'Unione europea** in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

2. *Identico*. ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-*ter* a 6-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera b), **del presente articolo**, valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al **codice della nautica da diporto, di cui al** decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *identica*;

206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonché l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi. »;
b) all'articolo 49-*sexies*, comma 2, lettera *f)*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera *d)* o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre. ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42.

(Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da « , nonché le modalità » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro. ».

2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1, sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

b) all'articolo 49-*sexies*, comma 2, lettera *f)*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera *d)* o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito **della** conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre. ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42.

(Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. *Identico.*

2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1 sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti **al finanziamento di** misure volte a fronteggiare

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 36, determinati in 13.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, 1.347,70 milioni di euro per l'anno 2023 e 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 14.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 421,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 30 agosto 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

e) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e

gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 **nonché dal comma 4-bis del presente articolo**, determinati in **13.603,379** milioni di euro per l'anno 2022, **in 1.446,93** milioni di euro per l'anno 2023 e **in 43,8** milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a **14.603,379** milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle **missioni** e dei **programmi** per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a **621,5** milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data **del 17 ottobre 2022**, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

d) *identica*;

e) quanto a **44,26** milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) *identica*;

g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno

1.013,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno a 1.023,86 milioni di euro per l'anno 2023 e in termini indebitamento netto a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

h) quanto a 57,04 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera *i*).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e della legge 31 agosto 2022, n. 140.

4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « , anche in conto residui ».

2022 e a **1.053,18** milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a **1.072,79** milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

h) quanto a **116,86** milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

i) *identica* ;

***l)* quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;**

***m)* quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte, **in fine**, le seguenti parole: « , anche in conto residui ».
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2022

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Giorgetti, *Ministro dello sviluppo economico*
Cingolani, *Ministro della transizione ecologica*
Patuanelli, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
Orlando, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Lamorgese, *Ministro dell'interno*
Cartabia, *Ministro della giustizia*
Franceschini, *Ministro della cultura*
Bianchi, *Ministro dell'istruzione*
Messa, *Ministro dell'università e della ricerca*
Giovannini, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*
Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

5. *Identico.*

Articolo 43-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Allegato I (Articolo 43, comma 1, lettera a)	Allegato I (Articolo 43, comma 1, lettera a)
Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa (Stato di previsione/Missione/Programma)	Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa (Stato di previsione/Missione/Programma)

	2022	2023	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>			
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	620,0		
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	620,0		
1. POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	920,0		
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	870,0		<i>Identico</i>
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	50,0		
7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	1.651,2		
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	1.651,2		
<i>Ministero del</i>			

<i>lavoro e delle politiche sociali</i>			
2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25)	110,0		
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	110,0		
3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (24)	400,0		
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	400,0		
<i>Ministero della difesa</i>			
1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)		280,0	
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)		280,0	

TOTALE		3.701,2	280,0	
			Allegato 2 (articolo 43, comma 2)	Allegato 2 (articolo 43, comma 2)
			« Allegato 1 (articolo 1, comma 1)	« Allegato 1 (articolo 1, comma 1)
			(importi in milioni di euro)	(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI				
- COMPETENZA -				
<i>Descrizione e risultato differenziale</i>	2022	2023	2024	
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	241.900	184.748	119.970	
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	519.247	494.848	438.645	Identico »
- CASSA -				
<i>Descrizione e risultato differenziale</i>	2022	2023	2024	
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla	318.900	249.748	177.170	

presente legge				
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	596.272	559.848	495.845	
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.				
»				

1.2.2. Testo approvato 311 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 311

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 novembre 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144

All'articolo 1:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Gestore del mercati energetici » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici » e, al secondo periodo, le parole: « del 8 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'8 gennaio 2022, »;

al comma 4, le parole: « Gestore del mercati energetici » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « si rifornisca » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « è riportato » sono sostituite dalle seguenti: « sono riportati »;

al comma 7, quinto periodo, le parole: « sarebbe stato utilizzato » sono sostituite dalle seguenti: « sarebbero stati utilizzati »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle Entrate » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate » e, al secondo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 9, le parole: « euro l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno »;

al comma 11, lettera b), le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto periodo ».

All'articolo 2:

al comma 5, al primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle Entrate » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate » e, al secondo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. », le parole: « Comunicazione della Commissione Quadro » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro » e dopo le parole: « contro l'Ucraina » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al secondo periodo, le parole: « di richiesta, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « di richiesta nonché »;

al comma 2, le parole: « Comunicazione della Commissione Quadro » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro », le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. », dopo le parole: « dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 »;

al comma 3, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

alla lettera b), capoverso 5-bis:

al primo periodo, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. », le parole: « Comunicazione della Commissione Quadro » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro », dopo le parole: « contro l'Ucraina » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « di SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della SACE S.p.A. »;

al terzo periodo, le parole: « a SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla SACE S.p.A. »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « Alla copertura degli oneri, derivanti dalle » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle » e, al secondo periodo, le parole: « Alla copertura degli oneri derivanti dalle » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle ».

All'articolo 4:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « 31 ottobre 2022 » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022 »;

al comma 2, dopo le parole: « 31 ottobre 2022 » sono aggiunte le seguenti: « nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre » e le parole: « 30 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 18 novembre »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a) »;

al comma 6, le parole: « 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024 ».

All'articolo 5:

al comma 3, dopo le parole: « di contribuire » sono inserite le seguenti: « a far fronte » e le parole: « e al perdurare » sono sostituite dalle seguenti: « e dal perdurare »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », la parola: « Ministero », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Ministro », le parole: « previa intesa con la Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza » e le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano »;

al comma 5, dopo le parole: « richiamate nel comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « da parte della struttura interessata » sono sostituite dalle seguenti: « , da parte della struttura interessata, »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.

6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas »;

alla rubrica, le parole: « ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « e degli enti ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « di cui al medesimo articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, ».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità »;

al comma 2, le parole: « 45 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo », le parole: « 54 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo », le parole: « e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « , diversi dai soggetti di cui al comma 1, » e le parole: « in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo

periodo dell'anno 2021 »;

al comma 3, le parole: « sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « si avvalgono » *sono inserite le seguenti:* « di società in house », *le parole:* « e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate » *sono sostituite dalle seguenti:* « previa stipulazione di apposite convenzioni » *e le parole:* « , di società in house » *sono soppresse;*

al comma 6, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del codice di cui al decreto legislativo ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 14-bis, le parole: « prescrizioni, ovvero » *sono sostituite dalle seguenti:* « prescrizioni ovvero ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « , il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari »;

al comma 2, dopo le parole: « il Ministero dell'interno » *sono inserite le seguenti:* « , il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari » *e le parole:* « del medesimo decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « previsti dal medesimo decreto legislativo »;

alla rubrica, dopo le parole: « del Ministero dell'interno » *sono inserite le seguenti:* « , del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari ».

All'articolo 11:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 101 del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al »;

al terzo periodo, le parole: « dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1 » *e le parole:* « n. 27 e, quanto » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 27, quanto »;

alla rubrica, le parole: « Contributo energia e gas per cinema » *sono sostituite dalle seguenti:* « Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « regionale e provinciale » *sono sostituite dalle seguenti:* « regionale, provinciale »;

al comma 2, le parole: « è riconosciuto, previa » *sono sostituite dalle seguenti:* « è riconosciuto previa ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « prevenzione incendi » *sono sostituite dalle seguenti:* « prevenzione degli

incendi » e le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto »;

alla rubrica, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi ».

All'articolo 18:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo »;

al comma 2, le parole: « con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto ».

All'articolo 19:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « che provvede » sono sostituite dalle seguenti: « , che provvede »;

al comma 8, dopo le parole: « L'INPS eroga » sono inserite le seguenti: « , nel mese di novembre 2022 », le parole: « di lavoro, alla data » sono sostituite dalle seguenti: « di lavoro alla data » e le parole: « nel mese di novembre 2022, » sono soppresse;

ai commi 9 e 10, le parole: « Per coloro » sono sostituite dalle seguenti: « A coloro »;

al comma 11, al primo periodo, le parole: « i cui contratti sono attivi » sono sostituite dalle seguenti: « i cui contratti sono in corso » e, al secondo periodo, dopo le parole: « I soggetti » è inserita la seguente: « richiedenti »;

al comma 12, al secondo e al quarto periodo, le parole: « da Sport e Salute S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Sport e Salute S.p.A. » e, al terzo periodo, le parole: « a Sport e Salute S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Sport e Salute S.p.A. »;

al comma 13, le parole: « ai lavoratori stagionali, » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro »;

al comma 14, dopo le parole: « lavoratori dello spettacolo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 15, dopo le parole: « commi 15 e 16 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 18, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 20, le parole: « saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite dall'INPS e dalla società Sport e Salute S.p.A. ».

All'articolo 21:

al comma 1, la parola: « correlate » è sostituita dalla seguente: « correlato »;

alla rubrica, le parole: « Recupero prestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Recupero delle prestazioni ».

All'articolo 22:

al comma 2, al primo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « venti » e, al secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 3, capoverso 4-bis, al secondo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle

seguiti: « per energia, reti », *al terzo periodo, le parole*: « sono stabilite » *sono sostituite dalle seguenti*: « sono stabiliti » *e, al quarto periodo, le parole*: « sono rese pubbliche sul sito istituzionale » *sono sostituite dalle seguenti*: « sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale ».

All'articolo 23:

al comma 1, lettera a), le parole: « sul proprio sito istituzionale nonché sulla » *sono sostituite dalle seguenti*: « nel proprio sito *internet* istituzionale e nella ».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: « aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » *sono sostituite dalle seguenti*: « aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, » *e le parole*: « al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » *sono sostituite dalle seguenti*: « al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso Art. 1-bis:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma »;

al comma 2, primo periodo, le parole da: « Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono » *fino a*: « o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, » *sono sostituite dalle seguenti*: « Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge »;

al comma 4, le parole: « Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 è assicurato il corrispettivo » *sono sostituite dalle seguenti*: « Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo »;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « dall'imposta di registro » *sono inserite le seguenti*: « prevista dal testo unico ».

All'articolo 26:

al comma 2:

alla lettera a), numero 2), le parole: « e l'incremento degli spazi » *sono sostituite dalle seguenti*: « e incrementare gli spazi »;

alla lettera d), le parole: « modalità di conclusione » *sono sostituite dalle seguenti*: « modalità di stipulazione » *e le parole*: « e del Ministro » *sono sostituite dalle seguenti*: « e con il Ministro »;

alla lettera e), le parole: « o non adeguatamente sufficienti » *sono sostituite dalle seguenti*: « o erogati in misura non sufficiente »;

al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: « le competenze in uscita » *è inserito il seguente segno d'interpunzione*: « , »;

al comma 5, le parole: « nel decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « nel regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 27:

al comma 1, lettere a) e d), le parole: « n. 205. » *sono sostituite dalle seguenti*: « n. 205 ».

All'articolo 28:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « tra le organizzazioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « tra rappresentanti delle organizzazioni » *e le parole*: « compresa una rappresentanza » *sono soppresse*

e, al quarto periodo, le parole: « o semi esonero » sono sostituite dalle seguenti: « totale o parziale »;
al comma 3, le parole: « e delle articolazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « , delle articolazioni » e
le parole: « e l'area territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'area territoriale »;
al comma 6, le parole: « rimborso spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborso di spese ».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: « delle opere indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « di opere indifferibili, ».

All'articolo 30:

alla rubrica, le parole: « Utilizzo economie » sono sostituite dalle seguenti: « Utilizzo delle economie derivanti ».

All'articolo 31:

alla rubrica, le parole: « Realizzazione piattaforme » sono sostituite dalle seguenti: « Realizzazione delle piattaforme » e dopo le parole: « delle misure del PNRR » sono inserite le seguenti: « da parte ».

All'articolo 32:

al comma 1, capoverso 6-quater, primo periodo, le parole: « l'impiego » sono sostituite dalle seguenti: « l'applicazione », la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti », dopo la parola: « interessate, » sono inserite le seguenti: « la società » e la parola: « conclusione » è sostituita dalla seguente: « stipulazione ».

All'articolo 33:

al comma 2, le parole: « alla data » sono sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente la data ».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « territoriale, n. 305 » sono sostituite dalle seguenti: « territoriale n. 305 » e, al secondo periodo, la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti »;

alla rubrica, le parole: « della misura PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « della misura del PNRR ».

Nella sezione IV del capo III, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

« Art. 34-bis. - (Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR) - 1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

*« Art. 35-bis. - (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione) - 1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in*

vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-*bis*".

2. All'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di richiesta della garanzia" sono inserite le seguenti: "nonché nel contratto di finanziamento stipulato" ».

All'articolo 37:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « al comma 227, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni" e, al secondo periodo, »;

alla lettera c), la parola: « innalzato » è sostituita dalla seguente: « , aumentato »;

*al comma 2, primo periodo, le parole: « commi 224 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 224 a 237-*bis* » e le parole: « nel registro aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro nazionale degli aiuti di Stato »;*

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « La presente disposizione si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano »;

al secondo periodo, dopo la parola: « Qualora » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « il termine di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di cui al citato articolo » e le parole: « lo stesso deve essere discusso » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228 »;

alla rubrica, la parola: « cessione » è sostituita dalla seguente: « cessazione » e le parole: « non vertenti » sono sostituite dalle seguenti: « che non versano ».

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";

b) al comma 10, le parole: "entro il 16 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2023" e le parole: "entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023";

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023".

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9";

b) al terzo periodo, le parole: "La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste".

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 ».

All'articolo 39:

al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « all'articolo 117 del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al » e dopo le parole: « l'articolo 50 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al ».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: « salvo disdetta » sono sostituite dalle seguenti: « salva disdetta da parte »; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*« 1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale "Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST" - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni ».*

All'articolo 41:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, lettera f), le parole: « dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea »;

al numero 2):

al capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: « corredata dalla » sono sostituite dalle seguenti: « corredata della »;

al capoverso 1-quater, le parole: « in uno stato » sono sostituite dalle seguenti: « in uno Stato »;
alla lettera b):

al capoverso Art. 6-ter:

alla rubrica, le parole: « ovvero per le navi » sono sostituite dalle seguenti: « e alle navi »;

al comma 1, le parole: « e 9-quater, si » sono sostituite dalle seguenti: « e 9-quater si » e dopo le parole: « dell'articolo 162 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle imposte sui redditi, di cui al »;

al comma 4, dopo le parole: « e del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al capoverso Art. 6-quinquies, comma 1, lettera a), le parole: « trasporto merci » sono sostituite dalle

seguenti: « trasporto di merci »;

al capoverso Art. 6-sexies:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « previsioni » è *sostituita dalla seguente*: « disposizioni »;

alla lettera b), la parola: « stato » è *sostituita dalla seguente*: « Stato »;

alla lettera c), la parola: « battente » è *sostituita dalla seguente*: « batte »;

al comma 2, le parole: « battenti bandiera dello » sono *sostituite dalle seguenti*: « battenti bandiera di Stati appartenenti allo »;

al capoverso Art. 6-septies, comma 1, alinea, la parola: « previsioni » è *sostituita dalla seguente*: « disposizioni »;

al capoverso Art. 6-octies, comma 1, la parola: « comunitari » è *sostituita dalle seguenti*: « dell'Unione europea »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dal comma 1, lettera b), » sono *inserite le seguenti*: « del presente articolo, » e *dopo le parole*: « 19,1 milioni di euro » è *inserita la seguente*: « annui »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « Al decreto legislativo » sono *sostituite dalle seguenti*: « Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo »;

alla lettera b), le parole: « di competenza nella conoscenza » sono *sostituite dalle seguenti*: « della conoscenza ».

All'articolo 42:

al comma 2, le parole: « al comma 1, sono » sono *sostituite dalle seguenti*: « al comma 1 sono »;

al comma 3, le parole: « a misure » sono *sostituite dalle seguenti*: « al finanziamento di misure ».

All'articolo 43:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-*bis* del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

al comma 4, le parole: « alla fine » sono sostituite dalle seguenti: « , in fine, »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023 ».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

« Art. 43-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
15 novembre 2022
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (311)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

01.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento".

2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia

— 2 —

denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

01.2

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, dopo le parole "all'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive", inserire le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario".»

01.3

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito nella legge 20 maggio 2022 n.51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1".»

01.4

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21)

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, aggiungere, infine, le seguenti parole: "e dagli enti locali".»

1.1

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica»;

b) *al comma 11, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica".»

c) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ASTORRE, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

tenuto conto che:

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, o in alternativa la concessione di contributi in favore dei medesimi soggetti al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili su terreni e immobili del territorio;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a imprese e cittadini residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche o ad istituire un apposito fondo per favorire lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso la concessione di appositi contributi.

G1.2

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese,

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha da ultimo prorogato fino all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017;

in particolare, si tratta della sospensione degli oneri previsti dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), già prorogata all'anno 2021 dall'articolo 9-*vicies quater* del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123;

sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

i suddetti oneri dovrebbero essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, pertanto, si trovano a dover riprendere i pagamenti relativi ai citati mutui proprio nel momento i loro bilanci sono costretti a confrontarsi con le difficoltà derivanti dall'attuale crisi energetica, preceduta da quella sanitaria;

impegna il Governo

a prorogare per un ulteriore anno la misura di cui in premessa, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e ad estenderla a comuni che si trovino in condizioni analoghe a seguito di eventi calamitosi.

G1.3

MISIANI, FRANCESCHELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese,

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il decreto in esame, all'articolo 1, ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022- allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.;

si tratta in particolare:

- del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

- del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Considerato che,

il forte incremento dei costi energetici registrato nel corso degli ultimi mesi impone di estendere con urgenza tale intervento fino al 31 dicembre 2022 e richiede almeno l'innalzamento del credito d'imposta fino al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici, al fine di consentire la continuità operativa delle suddette imprese;

secondo i più dati disponibili, a politiche invariate pre-crisi, l'aumento dell'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l'economia italiana è stimato all'8,8 per cento nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese, pari a circa il 3,9 per cento, e quasi un terzo in più di quello tedesco, pari a circa il 6,8 per cento, fatto che potrebbe determinare una perdita di competitività per le imprese italiane rispetto a quelle dei partner europei;

per le suddette ragioni di competitività, nonché per garantire la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, appare opportu-

no estendere le suddette misure di sostegno per fronteggiare il forte aumento dei costi energetici anche alle imprese finora rimaste escluse da tali benefici;
tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile in materia di energia in via di adozione, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 dei suddetti contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, riferito alle spese sostenute per l'acquisto e l'effettivo utilizzo dell'energia o il consumo di gas naturale, nonché l'innalzamento del credito d'imposta al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici;

a prevedere, nella legge di bilancio per l'anno 2023, lo stanziamento delle risorse necessarie al sostegno delle imprese a fronte del caro energia e del caro materiali, prorogando ed estendendo le disposizioni già previste nei vari provvedimenti adottati nel 2022, al fine di consentire la continuità operativa delle medesime e il mantenimento dei livelli occupazionali.

G1.4

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni

con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR ri-

sorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese *extra* legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, finanziarie e professionali, per il funzionamento e il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, compresa la domiciliarità, la medicina territoriale, l'assistenza e la terapia domiciliare, il potenziamento, l'adeguamento e rinforzo delle strutture ospedaliere e per il rafforzamento della *governance* territoriale di prossimità con i relativi costi aggiuntivi;

a predisporre un nuovo Patto per la salute per riportare il livello della spesa sanitaria stabilmente al di sopra del 7 per cento del PIL;

a garantire la totale copertura delle spese legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 finora sostenuta dalle regioni;

a prevedere risorse necessarie a fronte alle maggiori spese sostenute per l'aumento dei prezzi dell'energia da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

G1.5

TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il passaggio dal profilo di Assistente Amministrativo a Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è previsto dall'attuale normativa, infatti

l'articolo 2 comma 6 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, stabilisce che: "L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012";

tale norma che prevede l'avvio di una fase concorsuale riservata, stabilisce un principio, ossia il passaggio da area B ad area D, già per altro

previsto nella sequenza contrattuale CCNI del 3 dicembre 2009, stante la perdurante e mancata attivazione della c.d. area C;

il c.d. "doppio salto" da B a D, è uno stato di fatto nel comparto Istruzione, dove, stante la mancata attivazione dell'area C, diversi lavoratori, e professionisti, da anni svolgono, pur essendo inquadrati in area B, mansioni proprie ed esclusive dell'area D;

il Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Della Funzione Pubblica-Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico-Servizio per il trattamento del personale pubblico (DFP-0066005-P-06/10/2021) in merito all'applicazione dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021 evidenzia come: "Appare chiaro, alla luce del quadro delineato, l'intento del legislatore di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l'excurus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell'assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli";

tale soluzione appare già tracciata anche dal CSPI, che con pareri del 3 gennaio 2019, del 7 ottobre 2021 e del 25 luglio 2022, evidenziando l' "attuale situazione problematica, conseguenza determinatasi in questi ventuno anni a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi con la cadenza triennale stabilita dalla legge, è opportuno che si prevedano norme a garanzia del giusto riconoscimento al ruolo di DSGA svolto per anni dagli assistenti amministrativi facenti funzione" auspica "una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare un apposito atto che possa consentire, già in questa fase di trattative del CCNL, piena attuazione al decreto-legge n. 80 del 2021 (legge 113/2021) anche per i facenti funzione DSGA, prevedendo, stante la mancata attivazione dell'area C, progressioni verticali da B a D, anche in assenza di titolo di studio.

G1.6

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese,

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata respinta una proposta che prevedeva l'aumento della soglia ISEE per consentire ad un numero più ampio di famiglie di poter beneficiare dei bonus sociali legati al pagamento delle bollette;

l'indicatore ISEE, per come disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, rappresenta i redditi del nucleo familiare riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ragion per cui i valori attualmente registrati rischiano di non riflettere l'aggravamento della condizione economica delle famiglie italiane dopo due anni di crisi, tra la pandemia da COVID-19 e gli effetti economici della guerra in Ucraina e, da ultimo, dal forte innalzamento dei prezzi che ha portato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) a registrare un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua;

un innalzamento della soglia ISEE per i bonus sociali per elettricità e gas avrebbe come effetto quello di includere una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata negli ultimi due anni e avrebbe bisogno con urgenza di tali iniziative di sostegno;

i dati sulla distribuzione dei valori ISEE forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferiti all'anno 2020, indicano come il 16,9

per cento della popolazione ISEE abbia presentato un valore tra i 12.000 e i 20.000 euro, laddove il 62,7 per cento abbia presentato un valore sotto i 12.000 euro;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'innalzamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas a 20.000 euro al fine di ricomprendervi una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del forte incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

G1.7

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che,

con il provvedimento in esame, emanato dal precedente Governo, è stato messo in campo un pacchetto di norme con l'obiettivo di contenere, per il terzo trimestre dell'anno in corso, gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e sostenere l'economia. Gli interventi spaziano dalla proroga e dal rafforzamento dei crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale alla riduzione di accisa e IVA sui carburanti per tutto il mese di ottobre, fino ai contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati;

alcune importanti misure del provvedimento riguardano l'attuazione del PNRR. In particolare, nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti", prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È stato altresì istituito l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Sono state estese le procedure per l'accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del "Piano Complementare" al PNRR ed è stabilito che le risorse

assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia;

rilevato che,

il costante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, verificatosi a partire dal 2020 ma con livelli sempre più accentuati nel corso degli ultimi mesi, rischia di bloccare le gare o compromettere l'apertura di numerosi cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

a fronte di tale situazione, negli scorsi mesi sono state approvate varie disposizioni volte a fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali con compensazioni volte a facilitare la prosecuzione delle opere. Le suddette difficoltà, tuttavia, continuano a persistere e richiedono ulteriori interventi per semplificare il pagamento e per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese;

considerato che,

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

nel 2022, per assicurarsi la seconda e la terza rata del PNRR, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro (al netto della quota da restituire sul prefinanziamento di agosto 2021), il precedente Governo si è impegnato ad approvare complessivamente 100 obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori;

per il primo semestre 2022 erano previsti 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti. In data 29 giugno 2022 il Governo Draghi, a seguito del conseguimento dei 45 traguardi e obiettivi del PNRR per il primo semestre, ha inviato la richiesta di pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. L'importo effettivo è pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), al netto di una quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia;

per il secondo semestre del 2022 devono essere conseguiti gli ulteriori 55 snodi obbligatori, di cui 39 traguardi e 16 obiettivi, a cui è legata la terza rata europea da 21,84 miliardi di euro;

nei giorni scorsi, oltre alla paventata revisione di alcuni obiettivi del PNRR da affrontare nelle sedi istituzionali europee si sono aggiunte voci di difficoltà nel conseguimento dei 55 obiettivi previsti per il secondo semestre dell'anno in corso, con ricadute sulla tempistica di attuazione del PNRR e sul versamento delle rate, a partire dalla terza rata;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia che nel 2023 rischia un forte rallentamento, come evidenziato dallo stesso Governo in carica nel documento d'integrazione alla Nota di aggiornamento al DEF;

impegna il Governo

a rispettare, fino al 2026, tutti gli obiettivi e le scadenze del PNRR già concordate con la Commissione europea, a partire dal conseguimento di quelli relativi al secondo semestre del corrente anno, a cui sono strettamente legate le rate di versamento delle risorse spettanti al nostro Paese, evitando di aprire nelle sedi istituzionali europee dibattiti sulla revisione dei suddetti obiettivi al fine di non compromettere l'effettivo conseguimento di tutti i risultati attesi;

ad adottare, a partire dalla legge di bilancio per il 2023, tutte le misure necessarie a garantire, a fronte dell'incremento dei costi dei materiali e delle materie prime, l'espletamento dei bandi di gara e la prosecuzione dei cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR; ad adottare, altresì, le necessarie misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti e delle modalità di pagamento delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere.

G1.8

FRANCESCHELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

le imprese del settore manifatturiero, accanto alle difficoltà legate al forte incremento dei prezzi energetici, si trovano ad affrontare le difficoltà legate alle forniture di materie prime e semilavorati emerse a seguito dello shock pandemico del 2020, con conseguente accumulo di ritardi nella fabbricazione e nella consegna dei prodotti;

per le suddette ragioni, numerose imprese lamentano il rischio di non potere accedere agli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente ed in particolare a quelli del Piano nazionale Transizione 4.0;

considerato che,

il Piano nazionale Transizione 4.0 - previsto dalla legge di bilancio 2021 e finanziato anche nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 1, del PNRR per 13,381 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo complementare - si compone di una serie di crediti d'imposta destinati agli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, e in formazione 4.0;

l'articolo 1, comma 1054, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017 - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il successivo comma 1055 riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 6 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il comma 1056 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

il comma 1057 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è rico-

nosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

l'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), come modificato dal comma 171 della legge di bilancio 2021, riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del mezzogiorno fino al 31 dicembre 2022 nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;

considerato che:

a fronte delle suddette difficoltà di approvvigionamento, produzione e consegna dei prodotti, undici tra le principali associazioni nazionali manifatturiere, hanno inviato una lettera ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, per evidenziare che tale situazione renderebbe impossibile o meno conveniente usufruire dei benefici fiscali previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0, in quanto i ritardi nelle consegne dei beni strumentali potrebbe avvenire oltre le varie scadenze previste per il 31 dicembre 2022 o il 30 giugno 2023;

le imprese coinvolte chiedono, pertanto, di prorogare al 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022 per la consegna dei beni strumentali acquistati nel 2021. Si tratta di un termine che era stato già prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma il perdurare dello *shortage* di componenti elettronici e altre materie prime sta rendendo impossibile completare le consegne degli ordini effettuati lo scorso anno a tale scadenza;

la mancata proroga comporterebbe ingenti costi imprevisi per le imprese - già duramente provate dall'incremento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, con la conseguente stretta creditizia - alcune delle quali potrebbero chiudere, mettendo a repentaglio la ripresa e la competitività del Paese sui mercati internazionali;

impegna il Governo

ad adottare, a partire dal primo provvedimento utile, apposite misure finalizzate ad assicurare che le imprese italiane possano beneficiare degli incentivi previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0 nonostante i ritardi nelle consegne dei beni strumentali materiali dovuti alla presente situazione economica, prorogando, a tal fine, di almeno sei mesi il termine per la consegna dei beni strumentali fissato al 31 dicembre 2022;

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, considerata l'incertezza che può derivare dall'applicazione di scadenze tassative in condizioni di crisi di approvvigionamento come quella attuale, apposite misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale Transizione 4.0.

G1.9

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

valutato che:

sulla base dei dati Istat, il livello raggiunto dalla povertà assoluta nel 2021 (7,5 per cento) è tra i più elevati dall'anno in cui si è iniziato a misurare questo indicatore; nel 2020 gli effetti economici della pandemia da Covid-19 hanno favorito la crescita della povertà assoluta, e nel 2021 sono in condizione di povertà assoluta circa di 1,9 milioni di famiglie e circa 5,6 milioni di individui; la povertà assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (dal 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020); sono circa 1,4 milioni i minori in povertà assoluta e l'incidenza di povertà assoluta delle famiglie dove sono presenti minori è più elevata per le famiglie che vivono in affitto, così come per le famiglie con un maggior numero di componenti (*Report sulla povertà per l'anno 2021*);

inoltre, sempre secondo i dati Istat, nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4%), ovvero, in numeri, circa 14 milioni 983 mila individui. La percentuale è sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3 per cento) ma pur sempre drammatica, anche considerando che è in peggioramento la disuguaglianza: il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere (5,7 nel 2019), e questo valore sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie;

la situazione è ancora più drammatico nel 2022: la crisi ucraina e la crisi energetica che ne è derivata, nonché la crescita dell'inflazione, in particolare per le spese obbligate come luce, benzina, gas e generi alimentari, impoverisce ulteriormente chi è già a rischio povertà;

considerato che:

secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di ottobre 2022, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) ha registrato un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua ("tendenziale"), portando l'inflazione acquisita per il 2022 all'8 per cento;

tali incrementi dei prezzi colpiscono in modo regressivo principalmente i lavoratori a reddito fisso, come gran parte del lavoro dipendente, compreso le fasce più deboli della popolazione, le famiglie a basso reddito e i lavoratori precari e i risparmiatori che hanno investito, direttamente o indirettamente, a tassi di interesse fissi, che sono spesso risparmiatori meno sofisticati e con importi di risparmio limitati;

l'Ufficio parlamentare di bilancio, in un lavoro pubblicato lo scorso 18 ottobre, ha evidenziato, infatti, che l'impatto della crescita dei prezzi, nel periodo tra giugno 2021 e settembre 2022, presenta un profilo fortemente regressivo in quanto l'impatto degli aumenti dei prezzi hanno riguardato beni di prima necessità (alimentari ed energia) che incidono molto sulla spesa dei soggetti più poveri. Ad attenuare la grave situazione emersa nel predetto periodo hanno contribuito le misure di mitigazione adottate dal precedente Governo;

considerato altresì che:

sulla base della stima della Coldiretti sulla base dell'ultimo rapporto di attuazione sugli aiuti alimentari distribuiti con il fondo di aiuto agli indigenti (Fead), con l'aumento dei prezzi dei generi alimentari sono sempre di più gli italiani costretti a far ricorso alle mense dei poveri o a richiedere pacchi alimentari: circa 2,6 milioni di italiani, di cui 538.423 bambini, 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora oltre i 65 anni e 31.846 disabili;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, e a tali fini è necessario ed urgente assumere iniziative su diversi fronti, dal salario minimo, alla riduzione del cuneo fiscale, dalla lotta alla precarietà, all'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, e in particolare garantire sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per risorse non inferiori a

500 milioni di euro, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, garantendo altresì che le risorse aggiuntive siano ripartite in tempi brevi.

G1.10

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

il sistema del teleriscaldamento consente, tramite un fluido termovettore, un ciclo di scambio termico tale da produrre calore o raffrescamento proveniente da centrali di cogenerazione alimentate da biomasse, termovalorizzatori o da gas naturali e impianti geotermici, solari o, in generale da impianti rinnovabili;

il teleriscaldamento consente un uso più efficiente dell'energia primaria, un'ampia possibilità di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, una maggiore sicurezza energetica e maggiori controlli sui gas di scarico attraverso un maggiormente efficace abbinamento delle sostanze inquinanti emesse complessivamente dall'unica centrale;

il sistema del teleriscaldamento consente anche, nelle case di nuova costruzione, una razionalizzazione e riduzione dei costi di investimento iniziali, abbattendo i normalmente lunghi tempi di ritorno degli stessi;

che il processo inflattivo sfiora, stando ai più recenti dati del mese di ottobre, il 12% su base annua, trainato, dall'aumento dei prodotti energetici;

negli interventi posti in essere dal Governo, non sono state messe in campo agevolazioni nel settore del teleriscaldamento, a fronte di una serie di interventi agevolativi e di abbattimento delle imposte indirette sulle bollette in generale;

l'articolo 1, comma 4 del decreto in fase di conversione, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa

sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

l'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5 per cento;

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, nuove misure agevolative dirette a sostenere il sistema del teleriscaldamento, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e/o di un'aliquota agevolata dell'IVA, tali da garantire, anche a tali sistemi, un contenimento dei costi delle bollette e comunque dei costi complessivi di utilizzo e di esercizio, anche in considerazione del considerevole aumento dell'inflazione e dei particolarmente lunghi tempi di assorbimento degli investimenti relativi alla progettazione e installazione di tali impianti.

G1.11

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame (*Aiuti-ter*) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto misure targeted);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre, nella prossima legge di bilancio, una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

EMENDAMENTI

1.0.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.

3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

- a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;
- b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;
- c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.»

1.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Modifiche ai canoni annui
per i permessi di prospezione e ricerca)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato".»

1.0.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024". »

Art. 2

2.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 3, quarto periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel territorio nazionale si è assistito ad una crescente incidenza di danni causati da orsi e lupi, i quali in alcune regioni hanno rappresentato una minaccia per la stessa sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi e che in taluni territori si sono manifestati episodi anche di aggressione all'uomo da parte di orsi;

le organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo e degli allevamenti hanno richiamato a più riprese l'attenzione delle istituzioni e del dibattito pubblico sul tema dei grandi predatori;

parimenti, anche in sede europea le principali sigle di rappresentanza agricola e degli allevatori hanno evidenziato come negli ultimi anni la popolazione dei lupi in tutti i Paesi membri dell'Unione europea sia cresciuta in modo esponenziale;

il costo economico e ambientale della organizzazione di forme di allevamento sottoposta a misure di protezione fisica appare incidere sul futuro stesso delle tradizionali forme di pastorizia con una potenziale caduta a catena sulla tutela del territorio montano svolta dalla agricoltura di alta quota che

mantiene intatto e curato un contesto che va considerato patrimonio morale collettivo e presidio di sicurezza idrogeologica;

la cosiddetta direttiva Habitat (92/43CEE) della Commissione europea regola con i suoi allegati lo stato di protezione degli animali selvatici e il mantenimento di condizioni naturali a livello europeo;

l'articolo 16 della citata direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali (disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b)) per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico (sanità, sicurezza, economia);

in base a quanto previsto dall'articolo 16 di cui sopra, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto, all'articolo 11, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti per quanto di competenza il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e l'ISPRA, possa autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b);

agricoltori ed allevatori sono stati inoltre duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta;

è opportuno intervenire in sede nazionale ed europea al fine di garantire le fondamentali condizioni di preservazione della fauna selvatica e dei grandi predatori, contemperando le esigenze di efficace tutela delle attività economiche agricole e di allevamento, anche a livello territoriale, in considerazione delle particolari specificità e forme di autonomia locali;

è infatti viepiù complesso garantire l'armonia e la coesistenza tra fauna selvatica, grandi predatori ed allevamenti, in un contesto dove il protrarsi delle aggressioni ai danni dei comparti produttivi rappresenta all'erario sempre maggiori costi, senza che vengano adottate soluzioni definitive alla problematica;

occorre altresì, per sostenere i comparti colpiti, istituire un comitato che raccordi gli enti territoriali interessati dai fenomeni citati nella presente premessa e l'ISPRA, sul modello di quelli già realizzati in altre nazioni europee, finalizzato all'adozione di un urgente piano di intervento a sostegno del comparto,

impegna il Governo a:

adottare ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto agricolo, che si affianchino a quelle contenute nel testo in esame, al fine di fornire ulteriori e concrete risposte agli agricoltori ed allevatori, già duramente colpiti dall'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto del gasolio, al fine di tenere conto degli ingenti danni alle colture e agli allevamenti dai medesimi subiti

ad opera dei grandi carnivori, in modo particolare sulle problematiche ed evidenze rappresentate in premessa.

G2.2

SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi economico-energetica internazionale in atto;

le organizzazioni territoriali di rappresentanza del settore agricolo e di allevamento hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni al tema dei danni da fauna selvatica;

come noto, l'eccessiva presenza di determinati animali su alcuni territori crea squilibri causando rischi per la salute pubblica e per alcuni settori produttivi strategici, oltre a vanificare un'azione di protezione di altre specie;

come evidenziato da varie organizzazioni di categoria del mondo agricolo, in dieci anni il numero dei cinghiali sarebbe passato da circa cinquecentomila capi a oltre due milioni e mezzo;

il decreto-legge di cui alla legge di conversione in esame reca importanti disposizioni a sostegno delle imprese agricole e degli allevamenti al fine di far fronte ai danni subiti a causa della spesa da esse sostenute per la spesa del gasolio;

tali imprese hanno subito pesanti danni economici non solo in ragione dei rincari energetici, ma anche dei danni causati dalla fauna selvatica, danni che impattano sulle colture, così come sulle strutture fisiche delle attività medesime;

il testo in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2022 è riconducibile, come indicato dalla sentenza n. 244/2016 della Corte Costituzionale, alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

secondo rielaborazioni di dati EURISPES, i danni causati dalla fauna selvatica, in Italia, ammontano ad una media di 70 milioni di euro l'anno,

come rivelato da varie associazioni di categoria, la quantificazione dei danni derivanti da specie invasive cresce anno dopo anno, con danni all'agricoltura ben superiori ai 200 milioni di euro negli ultimi 10 anni;

la quasi totalità di questi danni è imputabile a cinghiali, i quali danneggiano le colture e le coltivazioni;

i cinghiali rappresentano altresì un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini in quanto sono causa di incidenti stradali, con esiti spesso gravi o fatali;

nell'ambito del comparto ortofrutticolo, i prodotti oggetto di aggressioni di fauna selvatica, anche se non completamente divorati dagli animali, non possono essere considerati vendibili nei mercati ortofrutticoli e negli scaffali della grande distribuzione alimentare;

in tal senso, l'insistenza della fauna selvatica sul territorio così come il persistere della sua attività nelle aree medesime è fonte di ulteriori danni verso agricoltori ed allevatori, che si sommano alle ricadute economiche dovute al rincaro di materie prime e gasolio, quest'ultimo oggetto del presente decreto;

da ormai diversi anni i cinghiali si spingono nelle aree urbane, specialmente anche all'interno delle aree abitate di campagna e nei piccoli centri rurali, attaccando coltivazioni, piccoli orti e giardini, nonché - come attestato dai recenti casi di cronaca - anche persone;

la persistenza di questo fenomeno ha portato a danni sempre crescenti in capo agli operatori agricoli, i quali si trovano vittime non solo perdite economiche dovute ai danni materialmente provocati dalla fauna selvatica, ma anche ulteriori danni dovuti al prodotto distrutto o reso invendibile;

stante la crescente frequenza delle incursioni della fauna selvatica a danno del comparto agricolo gli indennizzi compensativi disposti dalla legge appaiono del tutto insufficienti, richiedendo l'adozione di misure preventive che vadano a ridurre l'intensità del fenomeno;

tra gli strumenti di contenimento più efficaci figura la possibilità per le regioni di poter disporre appositi piani di abbattimento e di strumenti di controllo straordinari dei cinghiali anche avvalendosi di operatori abilitati, nonché dei proprietari o conduttori di fondi rustici;

considerata la necessità di prevedere opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, tali da fornire gli idonei e congrui strumenti di contrasto e contenimento della fauna selvatica sul territorio quali la possibilità, in capo alle regioni, di poter introdurre, con leggi o regolamenti propri, il prelievo di determinate specie di fauna selvatica a seguito di importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, ai danni all'agricoltura, alla zootecnia e alla forestazione o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o sanitarie;

tra le necessità di modifica relative alla citata legge n. 157/1992, figura altresì il conferimento alle regioni di poter provvedere al controllo del cinghiale anche nelle aree o ambiti vietati alla caccia ed in contesti urbani anche attraverso piani adottati su parere consultivo di ISPRA o di istituti re-

gionali di analoga competenza ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza, mediante il coordinamento di ufficiali di polizia giudiziaria, agenti delle Polizie provinciali o regionali o con l'ausilio di altri operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

ad integrazione delle due modifiche delineate in precedenza, è altresì opportuno operare in modo tale da prevedere che il parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza sia reso in un termine che non possa superare i 15 giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve le ipotesi di particolare urgenza in cui le regioni e le province autonome possono motivare l'attuazione di interventi immediati, definendo condizioni e tempi;

sempre nell'ambito delle modifiche alla legge n. 157/1992, costituisce un idoneo strumento di sostegno al comparto agricolo ed agli allevatori a contrasto della fauna selvatica la partecipazione ai sopraccitati piani di abbattimento anche per i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, previa frequenza di appositi corsi abilitanti, nonché l'avvio della promozione di filiere per la commercializzazione delle carni degli animali abbattuti, contestualmente alle attività di controllo e prevenzione;

ad ultimo, in ottica sistemica è inoltre fondamentale prevedere l'ampliamento del periodo del di prelievo per quanto riguarda la specie cinghiale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157 del 1992;

i settori agricoli e dell'allevamento risultano altresì duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il provvedimento di cui alla legge di conversione di decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta,

impegna il Governo a:

ad adottare ulteriori iniziative normative, che si affianchino a quelle contenute all'articolo 2 del testo in esame, volte a sostenere il comparto agricolo, tenendo conto delle esigenze rappresentate in premessa.

G2.3

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 2 detta specifiche disposizioni a sostegno delle imprese agricole e dell'allevamento al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina;

i benefici sono estesi alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali;

il settore del *vertical farming* è tra quelli a maggior consumo di energia e per tale ragione i recenti rincari del gas hanno avuto un impatto importante sulle imprese di settore in termini di perdita di fatturato;

il decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. Decreto Sostegni, all'articolo 39, ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofruticoli coltivati nelle c.d. "*vertical farm*";

la norma in questione trova attuazione attraverso l'emanazione di un decreto interministeriale che non risulta ancora emanato, aggravando ulteriormente le difficoltà del settore;

l'incertezza normativa venutosi a creare ha infatti ricadute sul ciclo produttivo per il quale si rende quanto prima necessario stabilire i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, nonché le tecniche e le tecnologie da impiegare al fine di poter garantire al meglio il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

impegna il Governo

a valutare di adottare quanto prima i necessari provvedimenti per permettere al settore di poter raggiungere più alti livelli di prestazione, anche in riferimento alle tecniche di coltivazione impiegate, a garanzia del rispetto dei parametri di sicurezza alimentare attualmente in vigore.

G2.4

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento

della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca e di fornire risposte efficaci a contrastare, oltre ai rincari dell'energia e delle materie prime, anche i pesanti danni derivanti dalla profonda ondata di siccità che ha colpito il nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, volte a rafforzare gli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legge in esame, nonché a garantire alle imprese di potere disporre della liquidità necessaria per affrontare le emergenze in atto e proseguire nell'attività, anche attraverso la prosecuzione degli interventi di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui.

G2.5

ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022 sia ridotta al 5 per cento e che qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è stata respinta una proposta che prevedeva che la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA fosse applicata anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022;

impegna il Governo

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure tese a ridurre al 5 per cento l'aliquota IVA relativa al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022.

EMENDAMENTI

2.0.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d'imposta in favore delle imprese portuali per l'acquisto di energia elettrica)

1. Al fine di ridurre la pressione inflazionistica derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, alle imprese autorizzate allo svolgimento di dette attività ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della predetta legge n. 84 del 1994, nonché alle imprese concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, fino a un massimo di 2 milioni di euro per impresa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023, qualora abbia sostenuto costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.»

Art. 3

3.1

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, al comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, aggiungere in fine le seguenti parole: "Le imprese agricole sono escluse da tale disposizione".».

3.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25.000.000 di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per base imponibile s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25.000.000 di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore ed i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al caro vita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.»

3.0.2

FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dal rincaro dei prezzi dell'energia)

1. Al fine di sostenere le altre imprese colpite dall'aumento dei costi dell'energia, al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* sono considerati urbani esclusivamente ai fini statistici per il calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, come anche richiamato nel punto b-*quinquies* dell'articolo 183".»

Art. 4

4.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. All'allegato A Tabella A - Parte II-*bis* (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del DPR 633/1972 dopo il numero 1-*quinquies* aggiungere il seguente: "1-*sexies*) pellet".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

4.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A -Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

4.0.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e di legna da ardere)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il IV trimestre solare dell'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere» è ridotta al 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 5

5.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 3, dopo le parole: «determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche» inserire le seguenti: «, dalla revisione dei prezzi dei contratti pubblici per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dell'Accordo quadro per il Servizio sanitario nazionale del 20 settembre 2001».

5.2

SBROLLINI, LOMBARDO, VERSACE, SCALFAROTTO

Al comma 5, sopprimere le parole: «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,».

5.3

SBROLLINI, LOMBARDO, VERSACE, SCALFAROTTO

Al comma 5, sostituire le parole: «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,» con le seguenti: «non superiore al 5 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022».

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese,

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Alcune misure sono state altresì previste per sostenere gli enti territoriali a fronte del forte incremento dei costi energetici;

L'Anci ha recentemente evidenziato le enormi difficoltà di bilancio che stanno affrontando molti Comuni a fronte dell'aumento sia della bolletta dell'energia elettrica, in particolare per il servizio di illuminazione pubblica, sia per il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale. A queste difficoltà si aggiungono quelle relative al caro materiali che, di fatto, stanno bloccando l'iter di numerose opere e lavori messi a gara;

considerato che,

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Stante il suddetto rifinanziamento, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all'ammontare di 1.020 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 860 milioni destinati ai comuni e 160 milioni destinati a città metropolitane e province;

lo stesso articolo 5, al comma 6-*bis*, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

preso atto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state respinte diverse proposte finalizzate a sostenere gli enti locali a fronte delle suddette difficoltà di bilancio emerse nel corso degli ultimi mesi; in particolare, alla luce delle richieste degli enti locali, è stata respinta la richiesta di incremento della dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 750 milioni di euro per l'anno

2023 per far fronte ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

tenuto conto che,

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia fino alla fine del 2022;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi;

impegna il Governo

ad utilizzare una quota dei suddetti margini di bilancio per incrementare, nel primo provvedimento utile e nella legge di bilancio per il 2023, la dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nella misura necessaria a far fronte, per gli anni 2022 e 2023, ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, nonché ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

ad estendere anche agli enti locali, in linea con quanto già previsto per regioni e province autonome dall'articolo 5, comma 6-*bis* del presente provvedimento, la possibilità di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

Art. 6

G6.1

CAMUSSO, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

l'articolo 6 del provvedimento in esame contiene misure volte a sostenere gli operatori del trasporto a fronte dell'incremento esponenziale del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi a seguito del conflitto tra Russia ed Ucraina; più nello specifico, il comma 1 della disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge. cd. aiuti bis, di ulteriori 100 milioni di euro, destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante;

rilevato che,

il trasporto pubblico regionale e locale attraversa una una fase di profonda criticità, derivante dalla perdita di redditività e di ricavi da traffico causata dalla pandemia e aggravata dai ritardi nell'erogazione alle imprese di risorse già stanziata ed utilizzabili e dai mancati ristori per mancati ricavi del 2021 e del primo trimestre del 2022, che sta causando tagli ai servizi ed aumenti delle tariffe da parte degli enti locali a carico dei cittadini; dall'altra per l'aumento dei costi di esercizio, primo fra tutti l'aumento dei costi dei carburanti, nonostante i parziali interventi contenitivi sin qui messi in atto;

ritenuto che,

a fronte di queste criticità è necessario procedere al più presto con interventi strutturali finalizzati a prevedere risorse aggiuntive per sostenere e rilanciare il settore dei trasporti pubblici locali che rischia sempre più l'implosione finanziaria e occupazionale; nello specifico, appare prioritario prevedere l'indicizzazione del Fondo Nazionale dei Trasporti all'inflazione, anche al fine di erogare la seconda *tranche* dell'*una tantum* contrattuale concordata il 10 maggio 2022 per tutti gli autoferrotanvieri e in scadenza nel corrente mese di novembre:

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, siano in parte destinate all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

G6.2

ASTORRE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge in conversione prevede in particolare alcune disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale, volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia; a tali fini è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del

decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), al fine di riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante;

a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, tuttavia, risulterebbe necessario sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico; a tali fini, sarebbe opportuno prevedere che le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale siano prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, destinandovi i 75 milioni di euro di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a destinare prioritariamente le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

EMENDAMENTO

Art. 7

7.1

SBROLLINI, LOMBARDO, VERSACE, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le

parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2022" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel medesimo periodo d'imposta".

2-ter. Ai fini del comma *3-bis* è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, mentre agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 8

G8.1

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono state previste, fra le altre, misure per sostenere il servizio sanitario nazionale e contributi in favore delle strutture sanitarie private ac-

creditate, nonché per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi socio-sanitari e sociali alle persone disabili;

a tal fine, l'articolo 5, fra le altre misure, prevede: i) un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia; ii) la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo *una tantum* a favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario dello stesso ente territoriale. La misura massima del contributo, che è concesso in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per il 2022 in base al singolo accordo contrattuale;

l'articolo 8, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo e nel quarto trimestre del 2022, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2022 finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale, semiresidenziale per persone con disabilità;

tenuto conto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 ai Comitati della Croce Rossa Italiana e in particolare per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 del presente provvedimento anche ai Comitati della Croce Rossa Italiana e, in particolare, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali, messi a forte rischio a causa del caro dell'energia elettrica e per il forte incremento dei costi dei carburanti.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni Regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di Regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesag-

gistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario Straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario Straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.».

9.2

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105" sono sostituite dalle seguenti: "fatta esclusione per ogni atto, adempimento o autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di cui al presente decreto"».

9.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105" sono soppresse.»

9.4

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il terzo periodo è soppresso.»

9.5

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «dopo il comma 14» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il comma 3 è abrogato».

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

- il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni

energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

- l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede che i Ministeri dell'interno e della giustizia possano utilizzare direttamente o affidare in concessione beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri, per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo agli stessi di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

- l'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162/2019 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001, Direttiva RED II, poi recepita con il decreto legislativo n. 199/2021;

- il Decreto legislativo 199/2021 ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili demandando ad ARERA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero della transizione ecologica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021, destina circa 60 miliardi di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e di questi 2,2 miliardi proprio per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

- nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo 199/2021 indicasse, in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, ancora non risultano pubblicati i decreti attuativi, risultando quindi largamente superato il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;

- la mancanza dei decreti attuativi da parte del Ministero della transizione ecologica, il ritardo da parte di ARERA sull'emanazione delle regole attuative, unite alle difficoltà nel ricevere le informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, continuano a frenare il diffondersi nel nostro paese delle comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

- delle 100 comunità energetiche mappate su sito web comunirinnovabili.it sino a giugno del 2022, secondo il rapporto di Legambiente «I blocchi allo sviluppo delle comunità energetiche» 44 sono quelle in fase ancora embrionale, mentre delle 55 che si trovano in uno stadio più maturo dell'iter di realizzazione, soltanto 16 avrebbero dichiarato di essere riuscite ad arrivare a completare l'iter di attivazione presso il GSE e dunque operative, mentre solamente 3 avrebbero ricevuto tramite bonifico la prima tranche di incentivi statali;

- per permettere il pieno sviluppo di queste realtà, è necessario e urgente non solo accelerare il processo di pubblicazione delle regole attuative di ARERA, le cui consultazioni si sono chiuse lo scorso 29 settembre, ma occorre accelerare sulla determinazione degli incentivi attraverso i decreti attuativi previsti dall'articolo 8 del Decreto legislativo 199/2021 per superare i problemi e i ritardi sopra descritti, in modo da consentire la facile attivazione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo di energia, che rendono possibile lo scambio di energia rinnovabile, consentendo a cittadini, amministrazioni, piccole imprese e realtà locali di rendersi protagonisti dell'autonomia energetica, distribuendo vantaggi ambientali, economici e sociali sui territori;

- l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, essendo modalità di aggregazione di soggetti che condividono gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile auto-organizzando collettivamente produzione, consumo e gestione dell'energia, risponde perfettamente alle esigenze di favorire azioni per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica contribuendo a combattere la povertà energetica e a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra,

impegna il Governo:

- a emanare in tempi brevissimi, tenuto conto che il termine di 180 giorni risulta già abbondantemente superato, i decreti attuativi con le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- ad assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per escludere l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sulla determinazione del prezzo dell'energia prodotta dalle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dalle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficino di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione;

- a prevedere nel primo provvedimento utile del Governo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

G9.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

- il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

- l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede, al fine di aumentare la resilienza energetica nazionale, che i Ministeri dell'interno e della giustizia possano utilizzare direttamente o affidare in concessione beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri, per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo agli stessi di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

- al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici, per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione Russa, l'installazione diffusa di impianti di produzione di energia rinnovabile elettrica, costituisce un intervento strategico per far fronte all'emergenza in atto e per la progressiva indipendenza energetica del Paese, verso un nuovo modello energetico libero dalle fonti fossili;

- la rapida e massiccia diffusione delle energie rinnovabili, rappresenta peraltro un elemento di contrasto del fenomeno purtroppo sempre più diffuso della cosiddetta «povertà energetica» che colpisce milioni di esseri umani in tutto il mondo ed anche nel nostro Paese, ovvero l'impossibilità da parte di famiglie o individui di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici per il proprio fabbisogno;

- le maggiori aziende elettriche italiane che aderiscono a Eletticità Futura, che riunisce oltre 500 imprese che operano nel settore elettrico e che rappresentano il 70 per cento del nostro mercato elettrico, aveva chiesto al precedente Governo di autorizzare entro giugno 60 GW di nuovi impianti rinnovabili, pari a un terzo delle domande di allaccio già presentate a Terna,

da realizzare entro il 2024, che consentirebbe di risparmiare 15 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, ovvero il 20 per cento del gas importato;

- la nomina di un Commissario straordinario per l'emergenza energetica e l'eventuale nomina di subcommissari nella figura dei Presidenti di Regione (o loro delegati), per velocizzare e garantire l'autorizzazione dei 60 GW di impianti rinnovabili consentirebbe di ridurre i tempi di conclusione degli iter autorizzativi, ad oggi incompatibili con l'urgenza di risolvere l'attuale grave crisi energetica e la necessità di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici;

- lo sblocco in via d'urgenza delle autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti favorirebbe la rapida attuazione degli investimenti nel settore delle fonti rinnovabili (circa 85 miliardi di euro), con effetti ovviamente positivi anche a livello occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile la nomina di un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023 di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo, il cui incarico della durata di dodici mesi, può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

EMENDAMENTI

9.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45% dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili". Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti con-

cessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni per l'anno 2023 ed in 195 milioni per gli anni 2024-2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroe-

lettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

2. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196/2009.»

9.0.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazioni per l'installazione di impianti solari)

1. Nei centri, nuclei storici e negli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati direttamente - e cioè ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 -, ivi inclusi gli edifici costruiti ante 1945, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, numero 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.

2. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017, al punto A.6 è abrogata l'indicazione della lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.

3. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004, l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimenti autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017.»

9.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

9.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Dibattito pubblico - Modifiche all'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.)

1. All'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"Impianti energetici

Opere che superano la soglia di 10 MW di potenza o di 10 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti"

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627, per le opere energetiche. Il decreto di cui al primo periodo del presente comma stabilisce inoltre le risorse per il finanziamento, i criteri per la designazione dei componenti, il regolamento di funzionamento per le opere energetiche ed eventuali altri atti di indirizzo con l'obiettivo di coordinare il lavoro con quello delle opere infrastrutturali.»

9.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5.»

Art. 10

10.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari» *con le seguenti:* «le amministrazioni centrali, locali, compresi gli ospedali e le scuole, e regionali, nonché gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica possono utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni a qualunque titolo in uso alle citate amministrazioni.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali» *con le seguenti:* «i soggetti ivi citati possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali»;

b) *alla rubrica, sostituire le parole:* «del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari» *con le seguenti:* «delle amministrazioni centrali, locali e regionali».

10.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole «il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari» inserire le seguenti «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione»;*

2) *al comma 2, dopo le parole «il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari» inserire le seguenti «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione».*

10.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Qualora successivamente all'utilizzo delle quote di energia rinnovabile prodotta dalle comunità energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, si rendesse disponibile ulteriore energia residuale immessa nel GSE, della ulteriore produzione di energia rinnovabile, d'intesa con le amministrazioni pubbliche locali interessate, ne potranno beneficiare, abitanti, esercenti commerciali, scuole pubbliche, centri anziani, presidi sanitari, che insistono nelle aree ove saranno realizzati gli impianti di energia rinnovabili di cui al presente articolo.»

10.0.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane e/o falde";

b) al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti: "ovvero che i manti delle coperture abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale."».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 12

G12.1

ASTORRE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 12 del decreto-legge in conversione prevede il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2022 del fondo destinato all'erogazione del *bonus* trasporti, istituito dall'articolo 35 del cosiddetto "decreto aiuti" - decreto-legge n. 50 del 2022 - e già incrementato 180 milioni, dal cosiddetto "decreto aiuti-*bis*", per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale;

l'articolo 35 del decreto aiuti stabilisce che il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60; tali risorse sono tuttavia insufficienti a sostenere la spesa per gli abbonamenti annuali; a tali fini, sarebbe necessario prevedere che il valore di 60 euro sia riferito agli abbonamenti mensili o plurimensili, mentre per gli abbonamenti annuali, che possono essere richiesti una sola volta entro il 31 dicembre 2022, esso sia elevato a 350 euro;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'incremento del valore del buono trasporti per gli abbonamenti annuali, mantenendone inalterato il valore per gli abbonamenti mensili o plurimensili.

EMENDAMENTI

Art. 13

13.0.1

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la gestione della emergenza energetica per ITS Academy e Istituzioni formative dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale)

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, alle fondazioni ITS *Academy* e alle istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari ai maggiori costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel secondo semestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

13.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lett. b), aggiungere: "3-septies: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"»

Art. 14

14.1

FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «al sostegno del settore dell'auto-transporto di merci di cui all'art. 24-ter, comma 2, lettera a)» *con le seguenti:* «alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art 24 ter comma 2, lettera a)»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La somma di 85 milioni di euro di cui al precedente comma, è utilizzabile sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto di cui al precedente comma in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre

2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.»

ORDINI DEL GIORNO

G14.1

ASTORRE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga

della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 14 del decreto-legge in conversione, per il sostegno del settore del trasporto, autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada; di questi, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato da parte di persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, o munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito e da imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

per definire criteri di determinazione, modalità di assegnazione, procedure di erogazione delle risorse, si rimanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

per garantire un effettivo utilizzo delle risorse, sarebbe necessario prevedere che le risorse destinate al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci siano utilizzabili sotto forma di credito d'imposta, anche cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi sempre che ciò non porti al superamento del costo sostenuto, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

impegna il Governo

a garantire che nel primo provvedimento utile siano stabilite misure che permettano l'utilizzo nella forma del credito d'imposta degli 85 milioni di euro stanziati all'articolo 14 del decreto-legge in esame destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci.

Art. 17

G17.1

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizione volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi in atto;

in presenza dell'attuale difficoltà in cui versa il sistema produttivo nazionale, numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini", ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, sono ostacolate ad ultimare, entro i prescritti termini dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;

questa situazione è dovuta principalmente ai forti ritardi che si registrano nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati. Sarebbe pertanto auspicabile un'ulteriore proroga del termine previsto per la realizzazione dell'investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, un'ulteriore proroga dei termini prescritti dalla legge, entro i quali realizzare gli investimenti pianificati.

EMENDAMENTO

17.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. Al fine di mitigare il consumo di energia elettrica, in via sperimentale e per valutare l'effettivo impatto sul consumo energetico di famiglie e imprese, fino al 31 dicembre 2022 è prorogata l'ora legale.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 18

G18.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

- il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- gli articoli 18 e 19, sulla base di quanto già previsto dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedono il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

- l'indennità di 150 euro prevista dall'articolo 18 sarà erogata ai lavoratori dipendenti tra novembre e dicembre direttamente in busta paga, come

per i 200 euro previsti dal decreto-legge Aiuti. Questo secondo bonus, tuttavia, oltre ad essere di importo inferiore è anche erogato ad una platea di beneficiari più ridotta rispetto all'erogazione di luglio, infatti mentre quest'ultima spettava ai lavoratori con una retribuzione mensile pari a 2.692 euro, di fatto 35.000 euro annui, i 150 euro saranno ricevuti solo dai lavoratori la cui retribuzione mensile, nel mese di novembre, non superi i 1.538 euro, quindi 20.000 euro annui; l'articolo 19 prevede che la nuova indennità sia prevista anche per i pensionati e, anche in questo caso, la platea dei beneficiari è stata ridotta abbassando la soglia massima di reddito da 35.000 a 20.000. I 150 euro sono previsti anche per i lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui al decreto-legge n. 50 del 2022; per i soggetti che nel mese di novembre 2022 risultano essere percettori di Naspi e Dis-Coll; per i lavoratori agricoli che percepiscono, nel corso del 2022, l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021; per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022; per i lavoratori stagionali, intermittenti, in somministrazione o autonomi e dello spettacolo che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19; per i collaboratori sportivi individuati dal decreto-legge Aiuti; per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto almeno 50 giornate e percepito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro; per i lavoratori autonomi, senza partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e per i lavoratori incaricati delle vendite a domicilio che hanno già ricevuto l'indennità da 200 euro; ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a meno che nel nucleo sia presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18;

- l'indennità prevista dal decreto-legge n. 144 del 2022 mantiene, purtroppo, gran parte delle iniquità che si erano manifestate in relazione all'indennità prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022. In particolare, non sono inclusi i precari con meno di 50 giornate lavorative, rimane il divieto di cumulo familiare nei nuclei percettori di reddito di cittadinanza e il meccanismo di erogazione, che prevede requisiti diversi per ogni categoria, tende ad escludere le figure ibride,

impegna il Governo,

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, con il primo provvedimento utile:

che il diritto alla *una tantum* sia esteso a tutti i lavoratori stagionali, precari, intermittenti, anche con pochissime giornate versate nel 2021, fatto salvo il limite di reddito;

che l'indennità sia estesa anche a coloro per i quali la Naspi sia terminata prima del novembre 2022; l'eliminazione dell'incompatibilità dell'in-

dennità che, per i soli percettori di reddito di cittadinanza, viene esteso a tutto il nucleo familiare.

EMENDAMENTI

Art. 19

19.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 9, sostituire le parole: «per il mese di novembre 2022» con le seguenti: «per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022».

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,40 per cento"».

19.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo sostituire le parole: «la prestazione per almeno 50 giornate» con le seguenti: «prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,»;*

2) *al secondo periodo dopo le parole: «L'indennità è corrisposta» aggiungere le seguenti: «, nel limite di spesa per l'anno 2022 pari a 50 milioni di euro».*

Consequentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,15 per cento".»

19.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 14 sostituire le parole: «almeno 50 contributi giornalieri versati» con le seguenti: «almeno un contributo giornaliero versato,».

19.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 16 sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo

dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,35 per cento".»

Art. 21

21.0.1

PAITA, GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Rivalutazione dell'importo dell'Assegno Unico Universale per l'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in via eccezionale, con riferimento al riconoscimento del beneficio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, è riconosciuto un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che ai fini della rivalutazione degli importi dell'assegno per l'anno 2023, il beneficio è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 71 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

Art. 22

22.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 1.

22.2

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «necessari ai fabbisogni impiantistici», inserire le seguenti: «in materia di preparazione al riutilizzo, riutilizzo e riciclo dei rifiuti».

22.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «necessari ai fabbisogni impiantistici,» inserire le seguenti: «in materia di smaltimento rifiuti».

22.4

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale, avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai*

procedimenti avviati precedentemente che abbiano superato una durata complessiva di un anno».

22.5

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 2, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «sessanta».

22.6

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani le regioni devono tenere conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA.».

22.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "approva i progetti di nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,";

b) dopo le parole: "la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,"».

Art. 23

23.0.1

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, le disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 2 agosto 2022, n. 297 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la realizzazione degli impianti di cui al periodo precedente è subordinata alla sola presentazione al proprio gestore, da parte del proprietario dell'immobile collegato alla rete elettrica, del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione, il gestore di rete provvede alla connessione dell'impianto. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, nei confronti del gestore è applicata una sanzione di euro 500 per ciascun giorno di ritardo. Solo per gli impianti di potenza compresa tra 51 e 200 kW, ove gli edifici siano ubicati in centri storici e aree tutelate, oltre al modello unico è inviata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i predetti impianti non siano visibili dagli spazi pubblici limitrofi.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

1-quater. Al fine di valutare la corretta implementazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, e in generale il progresso negli allacciamenti alla rete di tutti gli impianti a fonte rinnovabile, Terna S.p.A. effettua un monitoraggio mensile sugli allacciamenti di rete effettivamente completati, inclusi quelli sulla rete di distribuzione, i cui dati devono essere forniti dai distributori e ne pubblica i risultati sul proprio sito internet entro il giorno 15 del mese successivo."»

23.0.2

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

*(Ulteriori misure di semplificazione
per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto legge 7 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "con moduli collocati a terra" sono inserite le seguenti: ", ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture";

b) le parole "fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28," sono soppresse.»

23.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 24

24.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concre-

te modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in amministrazione straordinaria e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.

1-quater. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

"*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)".

1-quinquies. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS."

1-sexies. All'articolo 29-*duodecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,".»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.»

Art. 25

25.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia residenze per studenti universitari)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - *(Piano residenze universitarie)* - 1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato tra loro le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, che di intesa con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche presentano proposte, basate prioritariamente sul recupero di immobili pubblici inutilizzati, che saranno selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 5. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti nelle residenze in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione,

anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 si intende aumentare la disponibilità di posti letto presso residenze universitarie al fine di attuare l'obiettivo di dotare le università di un numero di residenze con riferimento alla media dei Paesi europei.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze delle associazioni di studenti universitari, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto nelle residenze per ciascun intervento;

f) gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi nelle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

6. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio."».

25.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 5.

25.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 8 sopprimere le parole: «, ovvero di quelle di merito».

Art. 26

26.1

LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente: «, con particolare attenzione alla collaborazione tra istituti tecnici, fondazioni ITS Academy e istituti professionali nella creazione di percorsi comuni di alternanza scuola lavoro, avendo particolare riguardo alla sicurezza dei tirocini nelle aziende».

ORDINE DEL GIORNO

G26.1

LOMBARDO, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

il provvedimento in esame all'articolo 26 prevede misure per la riforma degli istituti tecnici, intervenendo sull'istruzione professionale con misure ispirate, tra l'altro, all'esigenza di rafforzare la filiera professionalizzante fino agli ITS Academy e una sempre maggiore sinergia tra la scuola e il mondo del lavoro;

l'Inail ha ricevuto tra gennaio e agosto di quest'anno 484.561 denunce di infortunio sul lavoro, con un incremento del 38,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, 677 delle quali con esito mortale, che, seppur in diminuzione del 12,7 per cento, rappresentano comunque un persistente dramma del nostro Paese;

i percorsi attivati dalle scuole e dagli enti di formazione, in sinergia con le aziende, sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle competenze degli studenti, ma portano i nostri ragazzi in ambienti che possono risultare pericolosi, in alcuni casi più che per gli adulti, in considerazione della

minore età degli studenti e della loro minore dimestichezza con gli ambienti di lavoro che frequentano per un periodo limitato;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative urgenti volte a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare con riferimento a quelle aziende cui viene affidato il delicato compito di accompagnare il processo di crescita professionale di ragazze e ragazzi, la cui incolumità deve essere salvaguardata costantemente, in tutte le fasi e con un surplus di precauzione che tenga conto delle peculiari finalità di detti percorsi.

EMENDAMENTO

Art. 30

30.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5."».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 34

G34.1

PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 311, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport;

le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei "progetti in essere" confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni;

ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis;

impegna il Governo

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per richiedere una dilazione dei termini per gli adempimenti degli enti locali individuando soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del PNRR.

EMENDAMENTI

Art. 35-bis

35-bis.1

PAITA, GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 64, commi 2, 6 e 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "trentasei anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantuno anni".».

Art. 37

37.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) al comma 224 sopprimere le seguenti parole: "e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50", ed in fine aggiungere i seguenti periodi: "Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'azienda è tenuta a fornire alle organizzazioni sindacali su loro richiesta la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. La comunicazione di cui al presente comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.";

00a) al comma 225 le parole: "che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti." sono sostituite dalle seguenti: "che occupano almeno cinquanta lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa.", ed in fine è aggiunto il seguente periodo: " La medesima disciplina si applica alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al

presente comma per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge."»;

2) *La lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) i commi 226 e 227 sono abrogati»;

3) *Alla lettera b) premettere la seguente:*

«0b) il comma 228 è sostituito dai seguenti:

"228. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e nel quale vengono indicati:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

228-bis. Per l'elaborazione del piano di cui al precedente comma 228, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.»

4) *La lettera b) è sostituita dalla presente:*

«b) il comma 231 è sostituito dai seguenti:

"231. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 228, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali interessate.

231-bis. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224.

231-ter. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.

231-quater. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

231-quinquies. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

231-sexies. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5. I licenziamenti eventualmente intimati prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

231-septies. Il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il grup-

po di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

5) *La lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti:

"237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

237-ter. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 228 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

237-quater. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

237-quinques. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 237-ter può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.»

Art. 41

41.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 6-octies», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 6-novies.

(Disposizioni per lo svolgimento dei servizi di bordo in regime di appalto)

1. I benefici fiscali di cui all'articolo 4 e i benefici contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche alle imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle quali l'armatore, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha appaltato servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché, per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, servizi di officina, cantiere e assimilati e ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.

2. Le imprese residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fruiscono dei benefici contributivi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per gli appalti autorizzati sulle navi:

a) iscritte nel registro internazionale italiano;

b) iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per i soli lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e degli Stati parti dello Spazio economico europeo residenti in Italia.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell'equipaggio.

4. Per l'accesso ai benefici, le navi di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6-novies, come introdotte dal comma 1, lettera b), pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,3 milioni di euro a partire dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

41.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Modifiche alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi")

1. Alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Inconferibilità)

1. A coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, o analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero abbiano svolto incarichi di

consulenza o incarichi arbitrali di qualsiasi natura o attività professionali, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica ovvero in enti e società di diritto privato, con capitale sociale al di sopra di 500 mila euro, non possono essere conferite cariche di governo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui l'esercizio delle funzioni dei titolari delle cariche possa rilevare influenza nei settori di attività economica, quando queste risultino oggetto delle prevalenti attività imprenditoriali delle imprese o società di cui al comma 1."»

Art. 42

42.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."».

ORDINI DEL GIORNO

G42.1

PAITA, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di "compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofiti generati da impianti rinnovabili in "conto energia" posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

impegna il Governo

a prevedere espressamente, nel primo provvedimento utile, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G42.2

GELMINI, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche e sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in discussione, l'ultimo di iniziativa del Governo presieduto da Mario Draghi, reca alcune importanti misure di tutela e sostegno in favore di imprese e famiglie, finalizzate a ridurre quando più possibile gli effetti, economici e sociali, della crisi energetica. Al fine di finanziare tali sostegni, il precedente Esecutivo, all'articolo 42, ha individuato come parte delle coperture degli interventi i proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. *Sostegni-ter*);

la disposizione in questione, nello specifico, ha previsto che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il GSE applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti - di potenza superiore a 20 kW - sia fotovoltaici che alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedano a meccanismi di incentivazione;

il meccanismo, di carattere evidentemente solidaristico, contempla in buona sostanza un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi praticati siano superiori ad un ammontare predeterminato dal legislatore;

pur nella necessità di apprestare tempestivamente ogni possibile tutela nei confronti di famiglie ed imprese e stante la legittimità dell'intervento, oltreché la coerenza dello stesso con i principi di eguaglianza, straordinarietà e tutela della concorrenza, alcuni importanti operatori hanno sottolineato i possibili effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti di un settore che, al contrario, dovrebbe essere incentivato e sostenuto;

a ben vedere, la disposizione - così come attualmente articolata - non sembrerebbe essere in grado di garantire che l'ingente onere economico, all'esito dei passaggi all'interno della filiera energetica, non venga alla fine sopportato dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi, anche in ragione di una prevedibile diminuzione di produzione di energia da fonti rinnovabili;

sembrerebbe, dunque, che la norma presenti profili di scarsa efficacia, non riuscendo, da un lato, a conseguire pienamente l'effetto redistributivo e solidaristico al quale era finalizzata; dall'altro, producendo significativi scompensi nei confronti degli operatori del settore;

impegna il Governo

ad effettuare una verifica di carattere ricognitivo sugli effetti applicativi ingenerati dall'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, al fine di valutare la possibilità di riconfigurarla in termini meno onerosi per gli operatori del settore ma egualmente efficaci sotto il profilo redistributivo, economico e solidaristico.

EMENDAMENTI

42.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*
(Extraprofiti)

1. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".»

42.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette)

1. A decorrere dalla data del 1° dicembre 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023, sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

42.0.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021";

b) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento";

c) le parole: "inferiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 15 per cento".».

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
15 novembre 2022
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (311)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 34

G34.2

TOSATO, PIROVANO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

esaminato l'A.S. 311 recante "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", premesso che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclu-

sione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;

sulla base delle risorse disponibili per il 2022, pari a 300 milioni di euro, è possibile finanziare n. 201 progetti, riportati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2022, a fronte delle circa 5.000 istanze presentate che ammontano complessivamente ad euro 5.616.696.186,17;

in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537 della Legge n. 234 del 2021, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'Istat;

l'attribuzione basata esclusivamente sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), senza alcun bilanciamento, si è dimostrato alquanto inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, producendo al contrario un'evidente disparità nell'assegnazione dei contributi previsti, tra Comuni del Centro-Nord e Comuni del Mezzogiorno, anche rispetto alle indicazioni del PNRR che prevede l'assegnazione alle regioni meridionali del 40 per cento dei fondi dell'intera programmazione (valore superiore alla percentuale di popolazione residente e al PIL generato dal Mezzogiorno);

la creazione di opportunità di investimento su territorio per gli enti locali deve necessariamente passare per uno schema normativo basato su criteri idonei a garantire l'uguaglianza sostanziale dei soggetti coinvolti, pur coesistendo aspetti di relativa diversità, tenuto conto dell'obiettivo finale rappresentato dalla crescita e dallo sviluppo di tutto il nostro Paese e, quindi, dall'interesse nazionale;

pertanto, occorre scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti per i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni del Centro-Nord Italia, finisca col precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali;

a tal fine occorre quindi ridelineare il quadro normativo regolatorio descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati, anche da future occasioni di investimento in ambito PNRR,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili;

a stabilire criteri differenti rispetto all'utilizzo del solo indice di vulnerabilità sociale e materiale per la formazione delle graduatorie di ripartizione dei finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, garantendo opportunità di sviluppo a tutti i Comuni italiani.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé concluso, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo alle ore 16 di oggi.

La Commissione prende atto.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, innanzitutto, che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, oltre alla conversione in legge del decreto-legge n. 144, anche l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto-legge n. 153 del 2022, che ha applicato la riduzione di accisa sui carburanti e dell'IVA sul gas naturale per autotrazione dal 4 al 18 novembre.

A seguito dell'esame della Camera, il provvedimento in esame si compone di 47 articoli, articolati in cinque Capi, i cui contenuti sono di seguito illustrati.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 17, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

L'articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese - e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni. Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, del credito d'imposta per imprese gasivore, del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore.

L'articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

L'articolo 3, ai commi 1, 2 e 5 interviene sulle garanzie che SACE è autorizzata a concedere - ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 50/2022 - su finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti economici negativi conseguenti all'aggressione russa

all'Ucraina.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, proroga, dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022, la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati è trasfuso nella norma in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022), che viene abrogato, con salvezza dei relativi effetti prodottisi nel frattempo, dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione.

L'articolo 5, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 5 definiscono un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia.

Il comma 5 dell'articolo 5 prevede la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle regioni e delle province autonome, di un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario del medesimo ente territoriale.

L'articolo 5, comma 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

L'articolo 5, comma 6-*ter*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, esonera per l'anno 2022 gli enti locali dall'obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ricevuti per disposizioni di legge per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti *bis*), aggiungendo, ai 40 milioni già stanziati, ulteriori 100 milioni di euro destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante.

L'articolo 7 dispone, per il 2022, un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità. Nel testo riformulato dalla Camera, il beneficio concerne, nel suddetto ambito di settore, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il comma 2 prevede un contributo straordinario per i soggetti, appartenenti alle categorie summenzionate, i quali non rientrino nella fattispecie (di svolgimento di servizi) di cui al comma 1.

L'articolo 9 estende la disciplina agevolativa e semplificatoria – prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture – alle istanze di autorizzazione presentate

dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, qualora, in sede di autorizzazione "unica", siano imposte prescrizioni, ovvero qualora sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

L'articolo 10, al comma 1, prevede che il Ministero dell'interno - nonché, secondo quanto introdotto dalla Camera dei deputati - il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari, utilizzino direttamente o affidino in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e agli uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, a date condizioni, alle risorse del PNRR per la copertura dei relativi oneri. Il comma 2 consente al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia agli uffici giudiziari, e ai terzi concessionari dei beni demaniali di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW. Infine, il comma 3 qualifica i beni di cui al comma 1 come superfici e aree idonee *ex lege* alla realizzazione di impianti a fonti di energia rinnovabile. La competenza ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica spetta alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

L'articolo 11 stanziava, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (cioè, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali). L'articolo 12 incrementa di 10 milioni di euro il Fondo destinato all'erogazione del Bonus trasporti per il 2022.

L'articolo 13, per il 2022, incrementa di 30 milioni di euro il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici.

L'articolo 14 autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada.

L'articolo 15 attribuisce un contributo *una tantum* di 100 euro a ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale degli Istituti di patronato - purché riconosciuta alla data del 24 settembre 2022 - a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas e nel limite di spesa di 769.000 euro per il 2022.

L'articolo 16 prevede il dimezzamento dei termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante il Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

L'articolo 17 innalza da 35.000 euro a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Il Capo II (articoli 18-21) reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali.

L'articolo 18 prevede la corresponsione di un'indennità *una tantum* di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.

L'articolo 19 prevede il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità *una tantum*, ai pensionati con reddito fino a 20 mila euro, nonché a percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'articolo 20 prevede, in via subordinata al possesso di uno specifico requisito inerente al reddito, un incremento, nella misura di 150 euro, dell'indennità *una tantum* già prevista per il 2022, nella misura di 200 euro, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

L'articolo 21 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che

emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2020, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2019, limitatamente - per quest'ultimo periodo - alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Capo III va dall'articolo 22 all'articolo 34-*bis* e reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e dal PNRR, nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

L'articolo 23 introduce l'obbligo, per il comune destinatario della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed eventuale gestione di un'infrastruttura di ricarica su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, di dare pubblicità dell'avvenuto ricevimento delle domande in parola e, nel caso di più istanze concorrenti, di concedere l'autorizzazione all'esito di una procedura valutativa trasparente.

L'articolo 24, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR, individua la società DRI d'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili - aggiudicati ai sensi del Codice degli appalti e delle altre vigenti disposizioni di settore.

L'articolo 25 - modificato dalla Camera dei deputati - dispone che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

L'articolo 26 prevede un riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, finalizzato in particolare ad allineare i *curricula* e i percorsi di apprendimento agli obiettivi di innovazione digitale del Piano nazionale "Industria 4.0" e alla domanda di competenze proveniente dal tessuto socio-economico, nonché a promuovere la continuità con il percorso degli ITS Academy.

L'articolo 27 prevede modifiche puntuali alla disciplina del sistema di istruzione professionale finalizzate - in coerenza con la riforma dell'istruzione tecnica e professionale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - a rafforzarne la connessione con gli obiettivi tecnologici di cui al Piano nazionale "Industria 4.0", a semplificare le procedure per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e a favorire i processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale.

L'articolo 28 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale come struttura deputata a rafforzare la connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento, con funzioni consultive e di proposta. All'Osservatorio nazionale è associata l'istituzione - con decreto del Ministero dell'istruzione - di osservatori locali operanti su base regionale presso gli uffici scolastici regionali.

L'articolo 29, in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie, per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15 per cento dell'importo già assegnato.

L'articolo 30 reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell'ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

L'articolo 31 autorizza il MISE, quale amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, ad

affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei dati e processi relativi a società ed enti *in house*, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 32 attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l'avvio degli investimenti del PNRR.

L'articolo 33 prevede modifiche alla disciplina relativa alla procedura di accesso alla magistratura consentendo l'accesso al concorso ai neolaureati, e prevedendo la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per l'espletamento delle prove. La disposizione modifica inoltre la disciplina relativa alle commissioni di concorso, prevedendo che i professori universitari che ne sono membri possano chiedere direttamente al proprio ateneo, e senza necessità di un decreto ministeriale, l'esonero parziale o totale dall'attività didattica.

L'articolo 34 estende anche alle farmacie rurali sussidiate che si trovano al di fuori delle Aree interne del Paese la possibilità di accedere ai finanziamenti stanziati nell'ambito del PNRR.

L'articolo 34-*bis* - inserito dalla Camera - dispone che al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Il Capo IV - articoli da 35 a 41 - reca ulteriori disposizioni urgenti.

L'articolo 35 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'UE.

L'articolo 35-*bis*, inserito dalla Camera, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 36 prevede, per il 2022, un ulteriore incremento, nella misura di 15 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF).

L'articolo 37 reca alcune modifiche alla disciplina sui vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale.

L'articolo 38, interamente sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 39 sancisce l'applicabilità delle "clausole sociali", previste dal Codice dei contratti pubblici al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel caso in cui il Ministero della cultura affidi a società *in house* a esso collegate i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati.

L'articolo 40 proroga al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l'esonero, inizialmente non oltre il 31 dicembre 2021, dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

L'articolo 40, comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che, per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale del PNRR "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/1981 gestito da SIMEST (M1.C2.I5)", eccedenti il limite di spesa

autorizzato (dall'articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2022), si provvede nei limiti e alle condizioni di cui agli aiuti di stato "*de minimis*", a valere sulle risorse attualmente disponibili del medesimo Fondo, fino ad un ammontare massimo di 700 milioni e sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni.

L'articolo 41 apporta modifiche al decreto-legge n. 457 del 1997 sulle navi destinate alla navigazione internazionale. La novella è dovuta alla necessità di adeguare l'ordinamento interno a una decisione della Commissione europea.

Il Capo V (articoli da 42 a 44), reca le disposizioni finanziarie e finali.

L'articolo 42, comma 1, modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposto Fondo istituito presso la CSEA) e che restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.

L'articolo 43 reca, al comma 1, la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e ne indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Il comma 2 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022 e già più volte modificati nel corso dell'anno.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, riproduce il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 153 del 2022, il quale prevede il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) nell'importo di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 43-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 44, il decreto-legge è vigente dal 24 settembre 2022.

Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 1/2.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) rinuncia a intervenire in replica.

La sottosegretaria SAVINO, nel rinunciare al proprio intervento, deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa della presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, sospende la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 18,40.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 42 emendamenti e 43 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Dichiara quindi inammissibile l'emendamento 9.0.5, in quanto diretto a modificare una fonte di rango non primario, e improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia l'emendamento 41.0.1.

Dopo aver constatato l'assenza di richieste di intervento per l'illustrazione degli emendamenti, dà la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) e la sottosegretaria SAVINO esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ritira gli emendamenti 10.0.1 e 42.1, per trasformarli, rispettivamente, negli ordini del giorno G/311/44/5 e G/311/45/5, pubblicati in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 01.1, che risulta respinto.

Sono distintamente posti in votazione e respinti tutti i restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

Dichiara quindi improponibile, per estraneità di materia, l'ordine del giorno G/311/31/5.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo e al relatore per la formulazione dei rispettivi pareri.

Previa espressione del parere favorevole da parte della sottosegretaria SAVINO e del relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), risultano accolti gli ordini del giorno G/311/5/5, G/311/12/5, G/311/13/5, G/311/14/5 e G/311/23/5.

Previa riformulazione richiesta dal GOVERNO e accettata dai rispettivi presentatori, risultano accolti gli ordini del giorno G/311/4/5 (testo 2) e G/311/25/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sono accolti come raccomandazione, previa espressione del parere conforme da parte della rappresentante del GOVERNO e del relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), accettato dai rispettivi presentatori, gli ordini del giorno G/311/2/5, G/311/10/5, G/311/16/5, G/311/20/5, G/311/24/5, G/311/27/5, G/311/30/5, G/311/33/5, G/311/34/5, G/311/35/5, G/311/36/5, G/311/37/5, G/311/38/5, G/311/40/5, G/311/42/5 e G/311/45/5.

Previa riformulazione richiesta dal GOVERNO e accettata dai rispettivi presentatori, risultano accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G/311/11/5 (testo 2), G/311/17/5 (testo 2), G/311/26/5 (testo 2) e G/311/32/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere contrario sugli ordini del giorno G/311/1/5, G/311/3/5, G/311/6/5, G/311/7/5, G/311/8/5, G/311/9/5, G/311/18/5, G/311/19/5, G/311/21/5, G/311/22/5, G/311/28/5, G/311/29/5, G/311/39/5, G/311/43/5 e G/311/44/5.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G/311/15/5 e G/311/41/5.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa ai pareri espressi dalla rappresentante dal Governo.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/311/15/5, mentre in relazione all'ordine del giorno G/311/41/5 invita il Governo a riconsiderare la valutazione espressa, al fine di dare una prima risposta ai numerosi enti locali esclusi, per ragioni meramente geografiche, dai finanziamenti per il recupero e la rigenerazione urbana.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli ordini del giorno G/311/1/5, G/311/3/5, G/311/6/5, G/311/7/5, G/311/8/5, G/311/9/5, G/311/18/5, G/311/19/5, G/311/21/5, G/311/22/5, G/311/28/5, G/311/29/5, G/311/39/5, G/311/43/5 e G/311/44/5.

La sottosegretaria SAVINO, a seguito di un breve approfondimento, con l'avviso conforme del relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/311/41/5.

Con l'assenso dei presentatori, l'ordine del giorno è accolto come raccomandazione.

Essendosi esaurito l'esame degli ordini del giorno, si passa alla votazione del mandato al relatore.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), ricorda che il provvedimento in esame è stato adottato dal precedente Esecutivo, e anche in questo caso, come accaduto molto di frequente nella scorsa Legislatura, si registra di fatto l'impossibilità per il Senato di intervenire in seconda lettura sul testo: al riguardo, appare necessario definire forme e modi per restituire capacità di incidere a entrambi i rami del Parlamento nell'esame dei decreti-legge.

Osserva comunque che già questo provvedimento ha offerto l'occasione al nuovo Governo di prendere posizione sulle proprie priorità politiche, che a quanto risulta non corrispondono alle priorità del Partito democratico.

Dichiara quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) fa presente che, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, il Movimento 5 Stelle ha chiesto al Governo maggiore coraggio per reperire le risorse necessarie a far fronte alle emergenze in corso, anche aumentando il prelievo sugli *extra* profitti, e ha proposto più ampie semplificazioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tuttavia, a fronte di tali richieste, l'Esecutivo non ha fornito le risposte attese, e quindi il provvedimento in esame costituisce l'ennesima occasione mancata.

Dichiara in conclusione, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sul provvedimento.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, esprimendo un giudizio critico sul provvedimento, anche per il mancato accoglimento delle proposte volte a contrastare le diseguaglianze con l'incremento della tassazione sugli *extra* profitti e il ricorso all'imposizione patrimoniale *una tantum*.

Richiama inoltre l'attenzione sul carattere modesto dei *bonus* previsti per fronteggiare l'aumento del costo della vita, la mancanza di coraggio sulle energie rinnovabili, anche l'inadeguatezza degli interventi in tema di delocalizzazioni.

Interviene il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), per dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi di esame, che tuttavia non deve diventare un alibi nell'esame dei prossimi provvedimenti.

Esprime comunque l'auspicio che l'Esecutivo dia seguito alle raccomandazioni accolte in alcuni ordini del giorno, richiamando in particolare quanto richiesto in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, anche alla luce dei tragici incidenti riportati dalla cronaca.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), nel ribadire che il provvedimento in esame costituisce un decreto di passaggio varato dal precedente Governo, prende atto con favore dell'astensione dei maggiori Gruppi di opposizione, che costituisce un segnale positivo in vista dell'esame dei prossimi provvedimenti, per i quali auspica un proficuo lavoro di confronto tra maggioranza e opposizione, ispirato al senso di responsabilità, pur nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che la Lega ha sostenuto, pur criticamente, le misure prese dal precedente Governo a sostegno delle famiglie e delle imprese contro l'aumento dei costi energetici, esprime soddisfazione per il lavoro fatto, augurandosi che la speditezza dell'esame del presente decreto prelude a un ruolo incisivo del Parlamento nei prossimi provvedimenti. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) ricorda che il Gruppo di Fratelli d'Italia, quando è stato adottato il provvedimento in esame, era ancora all'opposizione; tuttavia, dopo l'esito elettorale, con senso di responsabilità ha assunto il compito di portare a termine la conversione del decreto, nell'interesse del Paese, manifestando anche in questo la forza della politica quando affronta con concretezza i problemi. Dichiarando quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in titolo. Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con l'autorizzazione a richieste di svolgere la relazione oralmente.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte relative all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 01.2, 01.3 e 01.4.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.1. Occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla proposta 1.0.1, con particolare riguardo alle restituzioni degli importi ivi previste. Occorre verificare i profili finanziari relativi all'emendamento 1.0.2, al fine di determinare eventuali minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1 e 2.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 4, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.2 e 5.3. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 5.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 7, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura della proposta 7.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 9.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.0.2, 9.0.4 e 9.0.5. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 9.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 13.0.1. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 14.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 17, occorre valutare i profili finanziari della proposta 17.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 19, comportano maggiori oneri le proposte 19.1 e 19.3. Sulle proposte 19.2 e 19.4, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 21, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura della proposta 21.0.1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 23.0.1 e 23.0.3. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 24.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari relativi alla proposta 25.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 26.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 30.1.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 35-bis, comporta maggiori oneri la proposta 35-bis .1.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 37.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 41, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura riferita alla proposta 41.1. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 41.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 42, comportano maggiori oneri le proposte 42.0.1 e 42.0.3. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 42.0.2. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 42.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, che necessiterebbero della verifica dei relativi effetti finanziari, sulle proposte 01.2, 01.3, 01.4, 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.2, 5.3, 7.1, 9.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 13.0.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.3, 25.1, 30.1, 35-bis.1, 41.1, 42.0.1, 42.0.2 e 42.0.3.

Non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.0.2 e 17.0.1, segnalati dal relatore, nonché su tutte le restanti proposte non segnalate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 01.3, 01.4, 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.2, 5.3, 7.1, 9.1, 9.0.1, 9.0.2,

9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 13.0.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.3, 25.1, 30.1, 35-bis.1, 41.1, 42.0.1, 42.0.2 e 42.0.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 20,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [311](#)

G/311/1/5

[Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

tenuto conto che:

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, o in alternativa la concessione di contributi in favore dei medesimi soggetti al fine di promuovere lo sviluppo di impianti

alimentati da fonti rinnovabili su terreni e immobili del territorio;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a imprese e cittadini residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche o ad istituire un apposito fondo per favorire lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso la concessione di appositi contributi.

G/311/2/5

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha da ultimo prorogato fino all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017;

in particolare, si tratta della sospensione degli oneri previsti dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), già prorogata all'anno 2021 dall'articolo 9-*vicies quater* del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123;

sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

i suddetti oneri dovrebbero essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, pertanto, si trovano a dover riprendere i pagamenti relativi ai citati mutui proprio nel momento i loro bilanci sono costretti a confrontarsi con le difficoltà derivanti dall'attuale crisi energetica, preceduta da quella sanitaria;

impegna il Governo

a prorogare per un ulteriore anno la misura di cui in premessa, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e ad estenderla a comuni che si trovino in condizioni analoghe a seguito di eventi calamitosi.

G/311/3/5

[Misiani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il decreto in esame, all'articolo 1, ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica

e del gas in capo alle imprese- e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022- allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.;

si tratta in particolare:

- del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Considerato che,

il forte incremento dei costi energetici registrato nel corso degli ultimi mesi impone di estendere con urgenza tale intervento fino al 31 dicembre 2022 e richiede almeno l'innalzamento del credito d'imposta fino al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici, al fine di consentire la continuità operativa delle suddette imprese;

secondo i più dati disponibili, a politiche invariate pre-crisi, l'aumento dell'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l'economia italiana è stimato all'8,8 per cento nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese, pari a circa il 3,9 per cento, e quasi un terzo in più di quello tedesco, pari a circa il 6,8 per cento, fatto che potrebbe determinare una perdita di competitività per le imprese italiane rispetto a quelle dei partner europei;

per le suddette ragioni di competitività, nonché per garantire la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, appare opportuno estendere le suddette misure di sostegno per fronteggiare il forte aumento dei costi energetici anche alle imprese finora rimaste escluse da tali benefici;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile in materia di energia in via di adozione, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 dei suddetti contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, riferito alle spese sostenute per l'acquisto e l'effettivo utilizzo dell'energia o il consumo di gas naturale, nonché l'innalzamento del credito d'imposta al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici;

a prevedere, nella legge di bilancio per l'anno 2023, lo stanziamento delle risorse necessarie al sostegno delle imprese a fronte del caro energia e del caro materiali, prorogando ed estendendo le disposizioni già previste nei vari provvedimenti adottati nel 2022, al fine di consentire la continuità operativa delle medesime e il mantenimento dei livelli occupazionali.

G/311/4/5 (testo 2)

[Manca](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR);

premessi che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto

al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR risorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese extra legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

impegna il Governo:

ad assicurare le risorse, finanziarie e professionali, per il funzionamento del Sistema sanitario nazionale.

G/311/4/5

[Manca](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni

con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR risorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese extra legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, finanziarie e professionali, per il funzionamento e il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, compresa la domiciliarità, la medicina territoriale, l'assistenza e la terapia domiciliare, il potenziamento, l'adeguamento e rinforzo delle strutture ospedaliere e per il rafforzamento della *governance* territoriale di prossimità con i relativi costi aggiuntivi;

a predisporre un nuovo Patto per la salute per riportare il livello della spesa sanitaria

stabilmente al di sopra del 7 per cento del PIL;

a garantire la totale copertura delle spese legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 finora sostenuta dalle regioni;

a prevedere risorse necessarie a fronte alle maggiori spese sostenute per l'aumento dei prezzi dell'energia da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

G/311/5/5

[Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il passaggio dal profilo di Assistente Amministrativo a Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è previsto dall'attuale normativa, infatti

l'articolo 2 comma 6 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, stabilisce che: "L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012";

tale norma che prevede l'avvio di una fase concorsuale riservata, stabilisce un principio, ossia il passaggio da area B ad area D, già per altro previsto nella sequenza contrattuale CCNI del 3 dicembre 2009, stante la perdurante e mancata attivazione della c.d. area C;

il c.d. "doppio salto" da B a D, è uno stato di fatto nel comparto Istruzione, dove, stante la mancata attivazione dell'area C, diversi lavoratori, e professionisti, da anni svolgono, pur essendo inquadrati in area B, mansioni proprie ed esclusive dell'area D;

il Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Della Funzione Pubblica-Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico-Servizio per il trattamento del personale pubblico (DFP-0066005-P-06/10/2021) in merito all'applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021 evidenzia come: "Appare chiaro, alla luce del quadro delineato, l'intento del legislatore di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l'excurus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell'assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli";

tale soluzione appare già tracciata anche dal CSPI, che con pareri del 3 gennaio 2019, del 7 ottobre 2021 e del 25 luglio 2022, evidenziando l' "attuale situazione problematica, conseguenza determinatasi in questi ventuno anni a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi con la cadenza triennale stabilita dalla legge, è opportuno che si prevedano norme a garanzia del giusto riconoscimento al ruolo di DSGA svolto per anni dagli assistenti amministrativi facenti funzione" auspica "una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare un apposito atto che possa consentire, già in questa fase di trattative del CCNL, piena attuazione al decreto-legge n. 80 del 2021 (legge 113/2021) anche per i facenti funzione DSGA, prevedendo, stante la mancata attivazione dell'area C, progressioni verticali da B a D, anche in assenza di titolo di studio.

G/311/6/5

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata respinta una proposta che prevedeva l'aumento della soglia ISEE per consentire ad un numero più ampio di famiglie di poter beneficiare dei bonus sociali legati al pagamento delle bollette;

l'indicatore ISEE, per come disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, rappresenta i redditi del nucleo familiare riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ragion per cui i valori attualmente registrati rischiano di non riflettere l'aggravamento della condizione economica delle famiglie italiane dopo due anni di crisi, tra la pandemia da COVID-19 e gli effetti economici della guerra in Ucraina e, da ultimo, dal forte innalzamento dei prezzi che ha portato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) a registrare un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua;

un innalzamento della soglia ISEE per i bonus sociali per elettricità e gas avrebbe come effetto quello di includere una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata negli ultimi due anni e avrebbe bisogno con urgenza di tali iniziative di sostegno;

i dati sulla distribuzione dei valori ISEE forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferiti all'anno 2020, indicano come il 16,9 per cento della popolazione ISEE abbia presentato un valore tra i 12.000 e i 20.000 euro, laddove il 62,7 per cento abbia presentato un valore sotto i 12.000 euro;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'innalzamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas a 20.000 euro al fine di ricomprendervi una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del forte incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

G/311/7/5

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che,

con il provvedimento in esame, emanato dal precedente Governo, è stato messo in campo un pacchetto di norme con l'obiettivo di contenere, per il terzo trimestre dell'anno in corso, gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e sostenere l'economia. Gli interventi spaziano dalla proroga e dal rafforzamento dei crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale alla riduzione di accisa e IVA sui carburanti per tutto il mese di ottobre, fino ai contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati;

alcune importanti misure del provvedimento riguardano l'attuazione del PNRR. In particolare, nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti", prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È stato altresì istituito l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Sono state estese le procedure per l'accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del "Piano Complementare" al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia;

rilevato che,

il costante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, verificatosi a partire dal 2020 ma con livelli sempre più accentuati nel corso degli ultimi mesi, rischia di bloccare le gare o compromettere l'apertura di numerosi cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

a fronte di tale situazione, negli scorsi mesi sono state approvate varie disposizioni volte a fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali con compensazioni volte a facilitare la prosecuzione delle opere. Le suddette difficoltà, tuttavia, continuano a persistere e richiedono ulteriori interventi per semplificare il pagamento e per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese;

considerato che,

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

nel 2022, per assicurarsi la seconda e la terza rata del PNRR, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro (al netto della quota da restituire sul prefinanziamento di agosto 2021), il precedente Governo si è impegnato ad approvare complessivamente 100 obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori;

per il primo semestre 2022 erano previsti 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti. In data 29 giugno 2022 il Governo Draghi, a seguito del conseguimento dei 45 traguardi e obiettivi del PNRR per il primo semestre, ha inviato la richiesta di pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. L'importo effettivo è pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), al netto di una quota che la Commissione trattiene su

ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia;

per il secondo semestre del 2022 devono essere conseguiti gli ulteriori 55 snodi obbligatori, di cui 39 traguardi e 16 obiettivi, a cui è legata la terza rata europea da 21,84 miliardi di euro;

nei giorni scorsi, oltre alla paventata revisione di alcuni obiettivi del PNRR da affrontare nelle sedi istituzionali europee si sono aggiunte voci di difficoltà nel conseguimento dei 55 obiettivi previsti per il secondo semestre dell'anno in corso, con ricadute sulla tempistica di attuazione del PNRR e sul versamento delle rate, a partire dalla terza rata;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia che nel 2023 rischia un forte rallentamento, come evidenziato dallo stesso Governo in carica nel documento d'integrazione alla Nota di aggiornamento al DEF;

impegna il Governo

a rispettare, fino al 2026, tutti gli obiettivi e le scadenze del PNRR già concordate con la Commissione europea, a partire dal conseguimento di quelli relativi al secondo semestre del corrente anno, a cui sono strettamente legate le rate di versamento delle risorse spettanti al nostro Paese, evitando di aprire nelle sedi istituzionali europee dibattiti sulla revisione dei suddetti obiettivi al fine di non compromettere l'effettivo conseguimento di tutti i risultati attesi;

ad adottare, a partire dalla legge di bilancio per il 2023, tutte le misure necessarie a garantire, a fronte dell'incremento dei costi dei materiali e delle materie prime, l'espletamento dei bandi di gara e la prosecuzione dei cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR; ad adottare, altresì, le necessarie misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti e delle modalità di pagamento delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere.

G/311/8/5

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

le imprese del settore manifatturiero, accanto alle difficoltà legate al forte incremento dei prezzi energetici, si trovano ad affrontare le difficoltà legate alle forniture di materie prime e semilavorati emerse a seguito dello shock pandemico del 2020, con conseguente accumulo di ritardi nella fabbricazione e nella consegna dei prodotti;

per le suddette ragioni, numerose imprese lamentano il rischio di non potere accedere agli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente ed in particolare a quelli del Piano nazionale Transizione 4.0;

considerato che,

il Piano nazionale Transizione 4.0 - previsto dalla legge di bilancio 2021 e finanziato anche nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 1, del PNRR per 13,381 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo complementare - si compone di una serie di crediti d'imposta destinati agli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, e in formazione 4.0;

l'articolo 1, comma 1054, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre

2016, n. 232 (legge di bilancio 2017 - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il successivo comma 1055 riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 6 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il comma 1056 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

il comma 1057 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

l'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), come modificato dal comma 171 della legge di bilancio 2021, riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del mezzogiorno fino al 31 dicembre 2022 nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;

considerato che:

a fronte delle suddette difficoltà di approvvigionamento, produzione e consegna dei prodotti, undici tra le principali associazioni nazionali manifatturiere, hanno inviato una lettera ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, per evidenziare che tale situazione renderebbe impossibile o meno conveniente usufruire dei benefici fiscali previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0, in quanto i ritardi nelle consegne dei beni strumentali potrebbe avvenire oltre le varie scadenze previste per il 31 dicembre 2022 o il 30 giugno 2023;

le imprese coinvolte chiedono, pertanto, di prorogare al 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022 per la consegna dei beni strumentali acquistati nel 2021. Si tratta di un termine che era stato già prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma il perdurare dello *shortage* di componenti elettronici e altre materie prime sta rendendo impossibile completare le consegne degli ordini effettuati lo scorso anno a tale scadenza;

la mancata proroga comporterebbe ingenti costi imprevisti per le imprese - già duramente provate dall'incremento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, con la conseguente stretta creditizia - alcune delle quali potrebbero chiudere, mettendo a repentaglio la ripresa e la competitività del Paese sui mercati internazionali;

impegna il Governo

ad adottare, a partire dal primo provvedimento utile, apposite misure finalizzate ad assicurare che le imprese italiane possano beneficiare degli incentivi previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0 nonostante i ritardi nelle consegne dei beni strumentali materiali dovuti alla presente situazione economica, prorogando, a tal fine, di almeno sei mesi il termine per la consegna dei beni strumentali fissato al 31 dicembre 2022;

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, considerata l'incertezza che può derivare dall'applicazione di scadenze tassative in condizioni di crisi di approvvigionamento come quella attuale, apposite misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale Transizione 4.0.

G/311/9/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

valutato che:

sulla base dei dati Istat, il livello raggiunto dalla povertà assoluta nel 2021 (7,5 per cento) è tra i più elevati dall'anno in cui si è iniziato a misurare questo indicatore; nel 2020 gli effetti economici della pandemia da Covid-19 hanno favorito la crescita della povertà assoluta, e nel 2021 sono in condizione di povertà assoluta circa di 1,9 milioni di famiglie e circa 5,6 milioni di individui; la povertà assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (dal 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020); sono circa 1,4 milioni i minori in povertà assoluta e l'incidenza di povertà assoluta delle famiglie dove sono presenti minori è più elevata per le famiglie che vivono in affitto, così come per le famiglie con un maggior numero di componenti (*Report sulla povertà per l'anno 2021*);

inoltre, sempre secondo i dati Istat, nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4%), ovvero, in numeri, circa 14 milioni 983 mila individui. La percentuale è sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3 per cento) ma pur sempre drammatica, anche considerando che è in peggioramento la disuguaglianza: il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere (5,7 nel 2019), e questo valore sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie;

la situazione è ancora più drammatica nel 2022: la crisi ucraina e la crisi energetica che ne è derivata, nonché la crescita dell'inflazione, in particolare per le spese obbligate come luce, benzina, gas e generi alimentari, impoverisce ulteriormente chi è già a rischio povertà;

considerato che:

secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di ottobre 2022, l'indice nazionale dei prezzi al

consumo per l'intera collettività (NIC) ha registrato un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua ("tendenziale"), portando l'inflazione acquisita per il 2022 all'8 per cento;

tali incrementi dei prezzi colpiscono in modo regressivo principalmente i lavoratori a reddito fisso, come gran parte del lavoro dipendente, compreso le fasce più deboli della popolazione, le famiglie a basso reddito e i lavoratori precari e i risparmiatori che hanno investito, direttamente o indirettamente, a tassi di interesse fissi, che sono spesso risparmiatori meno sofisticati e con importi di risparmio limitati;

l'Ufficio parlamentare di bilancio, in un lavoro pubblicato lo scorso 18 ottobre, ha evidenziato, infatti, che l'impatto della crescita dei prezzi, nel periodo tra giugno 2021 e settembre 2022, presenta un profilo fortemente regressivo in quanto l'impatto degli aumenti dei prezzi hanno riguardato beni di prima necessità (alimentari ed energia) che incidono molto sulla spesa dei soggetti più poveri. Ad attenuare la grave situazione emersa nel predetto periodo hanno contribuito le misure di mitigazione adottate dal precedente Governo;

considerato altresì che:

sulla base della stima della Coldiretti sulla base dell'ultimo rapporto di attuazione sugli aiuti alimentari distribuiti con il fondo di aiuto agli indigenti (Fead), con l'aumento dei prezzi dei generi alimentari sono sempre di più gli italiani costretti a far ricorso alle mense dei poveri o a richiedere pacchi alimentari: circa 2,6 milioni di italiani, di cui 538.423 bambini, 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora oltre i 65 anni e 31.846 disabili;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, e a tali fini è necessario ed urgente assumere iniziative su diversi fronti, dal salario minimo, alla riduzione del cuneo fiscale, dalla lotta alla precarietà, all'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, e in particolare garantire sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per risorse non inferiori a 500 milioni di euro, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, garantendo altresì che le risorse aggiuntive siano ripartite in tempi brevi.

G/311/10/5

[Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

il sistema del teleriscaldamento consente, tramite un fluido termovettore, un ciclo di scambio termico tale da produrre calore o raffrescamento proveniente da centrali di cogenerazione alimentate da biomasse, termovalorizzatori o da gas naturali e impianti geotermici, solari o, in generale da impianti rinnovabili;

il teleriscaldamento consente un uso più efficiente dell'energia primaria, un'ampia possibilità di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, una maggiore sicurezza energetica e maggiori controlli sui gas di scarico attraverso un maggiormente efficace abbinamento delle sostanze inquinanti emesse complessivamente dall'unica centrale;

il sistema del teleriscaldamento consente anche, nelle case di nuova costruzione, una razionalizzazione e riduzione dei costi di investimento iniziali, abbattendo i normalmente lunghi tempi di ritorno degli stessi;

che il processo inflattivo sfiora, stando ai più recenti dati del mese di ottobre, il 12% su base annua, trainato, dall'aumento dei prodotti energetici;

negli interventi posti in essere dal Governo, non sono state messe in campo agevolazioni nel settore del teleriscaldamento, a fronte di una serie di interventi agevolativi e di abbattimento delle imposte indirette sulle bollette in generale;

l'articolo 1, comma 4 del decreto in fase di conversione, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

l'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5 per cento;

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, nuove misure agevolative dirette a sostenere il sistema del teleriscaldamento, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e/o di un'aliquota agevolata dell'IVA, tali da garantire, anche a tali sistemi, un contenimento dei costi delle bollette e comunque dei costi complessivi di utilizzo e di esercizio, anche in considerazione del considerevole aumento dell'inflazione e dei particolarmente lunghi tempi di assorbimento degli investimenti relativi alla progettazione e installazione di tali impianti.

G/311/11/5 (testo 2)

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame (*Aiuti-ter*) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto misure *targeted*);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «*aiuti-quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di

circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/311/11/5

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame (*Aiuti-ter*) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto misure targeted);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «*aiuti-quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre, nella prossima legge di bilancio, una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/311/12/5

[De Carlo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel territorio nazionale si è assistito ad una crescente incidenza di danni causati da orsi e lupi, i quali in alcune regioni hanno rappresentato una minaccia per la stessa sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi e che in taluni territori si sono manifestati episodi anche di aggressione all'uomo da parte di orsi;

le organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo e degli allevamenti hanno richiamato a più riprese l'attenzione delle istituzioni e del dibattito pubblico sul tema dei grandi predatori;

parimenti, anche in sede europea le principali sigle di rappresentanza agricola e degli allevatori hanno evidenziato come negli ultimi anni la popolazione dei lupi in tutti i Paesi membri dell'Unione europea sia cresciuta in modo esponenziale;

il costo economico e ambientale della organizzazione di forme di allevamento sottoposta a misure di protezione fisica appare incidere sul futuro stesso delle tradizionali forme di pastorizia con una potenziale caduta a catena sulla tutela del territorio montano svolta dalla agricoltura di alta quota che mantiene intatto e curato un contesto che va considerato patrimonio morale collettivo e presidio di sicurezza idrogeologica;

la cosiddetta direttiva Habitat (92/43CEE) della Commissione europea regola con i suoi allegati lo stato di protezione degli animali selvatici e il mantenimento di condizioni naturali a livello europeo;

l'articolo 16 della citata direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali (disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b)) per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico (sanità, sicurezza, economia);

in base a quanto previsto dall'articolo 16 di cui sopra, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto, all'articolo 11, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti per quanto di competenza il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e l'ISPRA, possa autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b);

agricoltori ed allevatori sono stati inoltre duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta;

è opportuno intervenire in sede nazionale ed europea al fine di garantire le fondamentali condizioni di preservazione della fauna selvatica e dei grandi predatori, temperando le esigenze di efficace tutela delle attività economiche agricole e di allevamento, anche a livello territoriale, in considerazione delle particolari specificità e forme di autonomia locali;

è infatti viepiù complesso garantire l'armonia e la coesistenza tra fauna selvatica, grandi predatori ed allevamenti, in un contesto dove il protrarsi delle aggressioni ai danni dei comparti produttivi rappresenta all'erario sempre maggiori costi, senza che vengano adottate soluzioni definitive alla problematica;

occorre altresì, per sostenere i comparti colpiti, istituire un comitato che raccordi gli enti territoriali interessati dai fenomeni citati nella presente premessa e l'ISPRA, sul modello di quelli già realizzati in altre nazioni europee, finalizzato all'adozione di un urgente piano di intervento a sostegno del comparto,

impegna il Governo a:

adottare ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto agricolo, che si affianchino a quelle contenute nel testo in esame, al fine di fornire ulteriori e concrete risposte agli agricoltori ed allevatori, già duramente colpiti dall'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto del gasolio, al fine di tenere conto degli ingenti danni alle colture e agli allevamenti dai medesimi subiti ad opera dei grandi carnivori, in modo particolare sulle problematiche ed evidenze rappresentate in premessa.

G/311/13/5

[Silvestroni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesse che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi economico-energetica internazionale in atto;

le organizzazioni territoriali di rappresentanza del settore agricolo e di allevamento hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni al tema dei danni da fauna selvatica;

come noto, l'eccessiva presenza di determinati animali su alcuni territori crea squilibri causando rischi per la salute pubblica e per alcuni settori produttivi strategici, oltre a vanificare un'azione di protezione di altre specie;

come evidenziato da varie organizzazioni di categoria del mondo agricolo, in dieci anni il numero dei cinghiali sarebbe passato da circa cinquecentomila capi a oltre due milioni e mezzo;

il decreto-legge di cui alla legge di conversione in esame reca importanti disposizioni a sostegno delle imprese agricole e degli allevamenti al fine di far fronte ai danni subiti a causa della spesa da esse sostenute per la spesa del gasolio;

tali imprese hanno subito pesanti danni economici non solo in ragione dei rincari energetici, ma anche dei danni causati dalla fauna selvatica, danni che impattano sulle colture, così come sulle strutture fisiche delle attività medesime;

il testo in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2022 è riconducibile, come indicato dalla sentenza n. 244/2016 della Corte Costituzionale, alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

secondo rielaborazioni di dati EURISPES, i danni causati dalla fauna selvatica, in Italia, ammontano ad una media di 70 milioni di euro l'anno, come rivelato da varie associazioni di categoria, la quantificazione dei danni derivanti da specie invasive cresce anno dopo anno, con danni all'agricoltura ben superiori ai 200 milioni di euro negli ultimi 10 anni;

la quasi totalità di questi danni è imputabile a cinghiali, i quali danneggiano le colture e le coltivazioni;

i cinghiali rappresentano altresì un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini in quanto sono causa di incidenti stradali, con esiti spesso gravi o fatali;

nell'ambito del comparto ortofrutticolo, i prodotti oggetto di aggressioni di fauna selvatica, anche se non completamente divorati dagli animali, non possono essere considerati vendibili nei mercati ortofrutticoli e negli scaffali della grande distribuzione alimentare;

in tal senso, l'insistenza della fauna selvatica sul territorio così come il persistere della sua attività nelle aree medesime è fonte di ulteriori danni verso agricoltori ed allevatori, che si sommano alle ricadute economiche dovute al rincaro di materie prime e gasolio, quest'ultimo oggetto del presente decreto;

da ormai diversi anni i cinghiali si spingono nelle aree urbane, specialmente anche all'interno delle aree abitate di campagna e nei piccoli centri rurali, attaccando coltivazioni, piccoli orti e giardini, nonché - come attestato dai recenti casi di cronaca - anche persone;

la persistenza di questo fenomeno ha portato a danni sempre crescenti in capo agli operatori agricoli, i quali si trovano vittime non solo perdite economiche dovute ai danni materialmente provocati dalla fauna selvatica, ma anche ulteriori danni dovuti al prodotto distrutto o reso invendibile;

stante la crescente frequenza delle incursioni della fauna selvatica a danno del comparto agricolo gli indennizzi compensativi disposti dalla legge appaiono del tutto insufficienti, richiedendo l'adozione di misure preventive che vadano a ridurre l'intensità del fenomeno;

tra gli strumenti di contenimento più efficaci figura la possibilità per le regioni di poter disporre appositi piani di abbattimento e di strumenti di controllo straordinari dei cinghiali anche avvalendosi di operatori abilitati, nonché dei proprietari o conduttori di fondi rustici;

considerata la necessità di prevedere opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, tali da fornire gli idonei e congrui strumenti di contrasto e contenimento della fauna selvatica sul territorio quali la possibilità, in capo alle regioni, di poter introdurre, con leggi o regolamenti propri, il prelievo di determinate specie di fauna selvatica a seguito di importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, ai danni all'agricoltura, alla zootecnia e alla forestazione o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o sanitarie;

tra le necessità di modifica relative alla citata legge n. 157/1992, figura altresì il conferimento alle regioni di poter provvedere al controllo del cinghiale anche nelle aree o ambiti vietati alla caccia ed in contesti urbani anche attraverso piani adottati su parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali

di analogo competenza ISPRA o di istituti regionali di analogo competenza, mediante il coordinamento di ufficiali di polizia giudiziaria, agenti delle Polizie provinciali o regionali o con l'ausilio di altri operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

ad integrazione delle due modifiche delineate in precedenza, è altresì opportuno operare in modo tale da prevedere che il parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analogo competenza sia reso in un termine che non possa superare i 15 giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve le ipotesi di particolare urgenza in cui le regioni e le province autonome possono motivare l'attuazione di interventi immediati, definendo condizioni e tempi;

sempre nell'ambito delle modifiche alla legge n. 157/1992, costituisce un idoneo strumento di sostegno al comparto agricolo ed agli allevatori a contrasto della fauna selvatica la partecipazione ai sopraccitati piani di abbattimento anche per i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, previa frequenza di appositi corsi abilitanti, nonché l'avvio della promozione di filiere per la commercializzazione delle carni degli animali abbattuti, contestualmente alle attività di controllo e prevenzione;

ad ultimo, in ottica sistemica è inoltre fondamentale prevedere l'ampliamento del periodo del di prelievo per quanto riguarda la specie cinghiale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157 del 1992;

i settori agricoli e dell'allevamento risultano altresì duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il provvedimento di cui alla legge di conversione di decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta, impegna il Governo a:

ad adottare ulteriori iniziative normative, che si affianchino a quelle contenute all'articolo 2 del testo in esame, volte a sostenere il comparto agricolo, tenendo conto delle esigenze rappresentate in premessa.

G/311/14/5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 2 detta specifiche disposizioni a sostegno delle imprese agricole e dell'allevamento al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina;

i benefici sono estesi alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali;

il settore del *vertical farming* è tra quelli a maggior consumo di energia e per tale ragione i recenti rincari del gas hanno avuto un impatto importante sulle imprese di settore in termini di perdita di fatturato;

il decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. Decreto Sostegni, all'articolo 39, ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle c.d. "*vertical farm*";

la norma in questione trova attuazione attraverso l'emanazione di un decreto interministeriale che non risulta ancora emanato, aggravando ulteriormente le difficoltà del settore;

l'incertezza normativa venutosi a creare ha infatti ricadute sul ciclo produttivo per il quale si rende quanto prima necessario stabilire i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, nonché le

tecniche e le tecnologie da impiegare al fine di poter garantire al meglio il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

impegna il Governo

a valutare di adottare quanto prima i necessari provvedimenti per permettere al settore di poter raggiungere più alti livelli di prestazione, anche in riferimento alle tecniche di coltivazione impiegate, a garanzia del rispetto dei parametri di sicurezza alimentare attualmente in vigore.

G/311/15/5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca e di fornire risposte efficaci a contrastare, oltre ai rincari dell'energia e delle materie prime, anche i pesanti danni derivanti dalla profonda ondata di siccità che ha colpito il nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, volte a rafforzare gli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legge in esame, nonché a garantire alle imprese di potere disporre della liquidità necessaria per affrontare le emergenze in atto e proseguire nell'attività, anche attraverso la prosecuzione degli interventi di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui.

G/311/16/5

[Rossomando](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti

locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022 sia ridotta al 5 per cento e che qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è stata respinta una proposta che prevedeva che la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA fosse applicata anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022;

impegna il Governo

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure tese a ridurre al 5 per cento l'aliquota IVA relativa al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022.

G/311/17/5 (testo 2)

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Alcune misure sono state altresì previste per sostenere gli enti territoriali a fronte del forte incremento dei costi energetici;

l'Anci ha recentemente evidenziato le enormi difficoltà di bilancio che stanno affrontando molti Comuni a fronte dell'aumento sia della bolletta dell'energia elettrica, in particolare per il servizio di illuminazione pubblica, sia per il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale. A queste difficoltà si aggiungono quelle relative al caro materiali che, di fatto, stanno bloccando l'iter di numerose opere e lavori messi a gara;

considerato che,

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Stante il suddetto rifinanziamento, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti

locali è arrivato all'ammontare di 1.020 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 860 milioni destinati ai comuni e 160 milioni destinati a città metropolitane e province;

lo stesso articolo 5, al comma 6-*bis*, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

preso atto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state respinte diverse proposte finalizzate a sostenere gli enti locali a fronte delle suddette difficoltà di bilancio emerse nel corso degli ultimi mesi;

in particolare, alla luce delle richieste degli enti locali, è stata respinta la richiesta di incremento della dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 750 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

tenuto conto che,

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia fino alla fine del 2022;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi;

impegna il Governo

ad estendere anche agli enti locali, in linea con quanto già previsto per regioni e province autonome dall'articolo 5, comma 6-*bis* del presente provvedimento, la possibilità di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

G/311/17/5

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Alcune misure sono state altresì previste per sostenere gli enti territoriali a fronte del forte incremento dei costi energetici;

l'Anci ha recentemente evidenziato le enormi difficoltà di bilancio che stanno affrontando molti Comuni a fronte dell'aumento sia della bolletta dell'energia elettrica, in particolare per il servizio di illuminazione pubblica, sia per il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà lo svolgimento del

servizio di trasporto pubblico locale. A queste difficoltà si aggiungono quelle relative al caro materiali che, di fatto, stanno bloccando l'iter di numerose opere e lavori messi a gara;

considerato che,

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Stante il suddetto rifinanziamento, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all'ammontare di 1.020 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 860 milioni destinati ai comuni e 160 milioni destinati a città metropolitane e province;

lo stesso articolo 5, al comma 6-*bis*, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

preso atto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state respinte diverse proposte finalizzate a sostenere gli enti locali a fronte delle suddette difficoltà di bilancio emerse nel corso degli ultimi mesi;

in particolare, alla luce delle richieste degli enti locali, è stata respinta la richiesta di incremento della dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 750 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

tenuto conto che,

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia fino alla fine del 2022;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi;

impegna il Governo

ad utilizzare una quota dei suddetti margini di bilancio per incrementare, nel primo provvedimento utile e nella legge di bilancio per il 2023, la dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nella misura necessaria a far fronte, per gli anni 2022 e 2023, ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, nonché ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

ad estendere anche agli enti locali, in linea con quanto già previsto per regioni e province autonome dall'articolo 5, comma 6-*bis* del presente provvedimento, la possibilità di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

G/311/18/5

[Camusso](#), [Misiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

l'articolo 6 del provvedimento in esame contiene misure volte a sostenere gli operatori del trasporto a fronte dell'incremento esponenziale del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi a seguito del conflitto tra Russia ed Ucraina; più nello specifico, il comma 1 della disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge. cd. aiuti bis, di ulteriori 100 milioni di euro, destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante;

rilevato che,

il trasporto pubblico regionale e locale attraversa una una fase di profonda criticità, derivante dalla perdita di redditività e di ricavi da traffico causata dalla pandemia e aggravata dai ritardi nell'erogazione alle imprese di risorse già stanziata ed utilizzabili e dai mancati ricavi del 2021 e del primo trimestre del 2022, che sta causando tagli ai servizi ed aumenti delle tariffe da parte degli enti locali a carico dei cittadini; dall'altra per l'aumento dei costi di esercizio, primo fra tutti l'aumento dei costi dei carburanti, nonostante i parziali interventi contenitivi sin qui messi in atto;

ritenuto che,

a fronte di queste criticità è necessario procedere al più presto con interventi strutturali finalizzati a prevedere risorse aggiuntive per sostenere e rilanciare il settore dei trasporti pubblici locali che rischia sempre più l'implosione finanziaria e occupazionale; nello specifico, appare prioritario prevedere l'indicizzazione del Fondo Nazionale dei Trasporti all'inflazione, anche al fine di erogare la seconda *tranche* dell'*una tantum* contrattuale concordata il 10 maggio 2022 per tutti gli autoferrotranvieri e in scadenza nel corrente mese di novembre:

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le risorse incrementalmente disponibili stanziata per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, siano in parte destinate all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

G/311/19/5

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022

con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge in conversione prevede in particolare alcune disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale, volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia; a tali fini è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), al fine di riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante;

a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, tuttavia, risulterebbe necessario sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico; a tali fini, sarebbe opportuno prevedere che le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale siano prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, destinandovi i 75 milioni di euro di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a destinare prioritariamente le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

G/311/20/5

[Parrini](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono state previste, fra le altre, misure per sostenere il servizio sanitario nazionale e contributi in favore delle strutture sanitarie private accreditate, nonché per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi socio-sanitari e sociali alle persone disabili;

a tal fine, l'articolo 5, fra le altre misure, prevede: i) un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia; ii) la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo *una tantum* a favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario dello stesso ente territoriale. La misura massima del contributo, che è concesso in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per il 2022 in base al singolo accordo contrattuale;

l'articolo 8, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo e nel quarto trimestre del 2022, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2022 finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale, semiresidenziale per persone con disabilità;

tenuto conto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 ai Comitati della Croce Rossa Italiana e in particolare per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 del presente provvedimento anche ai Comitati della Croce Rossa Italiana e, in particolare, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali, messi a forte rischio a causa del caro dell'energia elettrica e per il forte incremento dei costi dei carburanti.

G/311/21/5

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 12 del decreto-legge in conversione prevede il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2022 del fondo destinato all'erogazione del *bonus* trasporti, istituito dall'articolo 35 del cosiddetto "decreto aiuti" - decreto-legge n. 50 del 2022 - e già incrementato 180 milioni, dal cosiddetto "decreto aiuti-*bis*", per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale;

l'articolo 35 del decreto aiuti stabilisce che il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60; tali risorse sono tuttavia insufficienti a sostenere la spesa per gli abbonamenti annuali; a tali fini, sarebbe necessario prevedere che il valore di 60 euro sia riferito agli abbonamenti mensili o plurimensili, mentre per gli abbonamenti annuali, che possono essere richiesti una sola volta entro il 31 dicembre 2022, esso sia elevato a 350 euro;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'incremento del valore del buono trasporti per gli abbonamenti annuali, mantenendone inalterato il valore per gli abbonamenti mensili o plurimensili.

G/311/22/5

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 14 del decreto-legge in conversione, per il sostegno del settore del trasporto, autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada; di questi, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato da parte di persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, o munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito e da imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

per definire criteri di determinazione, modalità di assegnazione, procedure di erogazione delle risorse, si rimanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

per garantire un effettivo utilizzo delle risorse, sarebbe necessario prevedere che le risorse destinate al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci siano utilizzabili sotto forma di credito d'imposta, anche cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi sempre che ciò non porti al superamento del costo sostenuto, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

impegna il Governo

a garantire che nel primo provvedimento utile siano stabilite misure che permettano l'utilizzo nella forma del credito d'imposta degli 85 milioni di euro stanziati all'articolo 14 del decreto-legge in esame destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci.

G/311/23/5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizione volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi in atto;

in presenza dell'attuale difficoltà in cui versa il sistema produttivo nazionale, numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini", ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, sono ostacolate ad ultimare, entro i prescritti termini dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;

questa situazione è dovuta principalmente ai forti ritardi che si registrano nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati. Sarebbe pertanto auspicabile un'ulteriore proroga del termine previsto per la realizzazione dell'investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, un'ulteriore proroga dei termini prescritti dalla legge, entro i quali realizzare gli investimenti pianificati.

G/311/24/5

[Lombardo](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 26 prevede misure per la riforma degli istituti tecnici, intervenendo sull'istruzione professionale con misure ispirate, tra l'altro, all'esigenza di rafforzare la filiera professionalizzante fino agli ITS Academy e una sempre maggiore sinergia tra la scuola e il mondo del lavoro;

l'Inail ha ricevuto tra gennaio e agosto di quest'anno 484.561 denunce di infortunio sul lavoro, con un incremento del 38,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, 677 delle quali con esito

mortale, che, seppur in diminuzione del 12,7 per cento, rappresentano comunque un persistente dramma del nostro Paese;

i percorsi attivati dalle scuole e dagli enti di formazione, in sinergia con le aziende, sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle competenze degli studenti, ma portano i nostri ragazzi in ambienti che possono risultare pericolosi, in alcuni casi più che per gli adulti, in considerazione della minore età degli studenti e della loro minore dimestichezza con gli ambienti di lavoro che frequentano per un periodo limitato;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative urgenti volte a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare con riferimento a quelle aziende cui viene affidato il delicato compito di accompagnare il processo di crescita professionale di ragazze e ragazzi, la cui incolumità deve essere salvaguardata costantemente, in tutte le fasi e con un surplus di precauzione che tenga conto delle peculiari finalità di detti percorsi.

G/311/25/5 (testo 2)

[Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 311, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), premesso che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano

essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport; le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei "progetti in essere" confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni; ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento

esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis;

impegna il Governo

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per individuare soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del PNRR.

G/311/25/5

[Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 311, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport;

le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei "progetti in essere" confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni;

ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis;

impegna il Governo

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per richiedere una dilazione dei termini per gli adempimenti degli enti locali individuando soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del PNRR.

G/311/26/5 (testo 2)

[Paita](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di "compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in "conto energia" posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

impegna il Governo

a prevedere espressamente che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G/311/26/5

[Paita](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di "compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofiti generati da impianti rinnovabili in "conto energia" posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

impegna il Governo

a prevedere espressamente, nel primo provvedimento utile, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G/311/27/5

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche e sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in discussione, l'ultimo di iniziativa del Governo presieduto da Mario Draghi, reca alcune importanti misure di tutela e sostegno in favore di imprese e famiglie, finalizzate a ridurre quando più possibile gli effetti, economici e sociali, della crisi energetica. Al fine di finanziare tali sostegni, il precedente Esecutivo, all'articolo 42, ha individuato come parte delle coperture degli interventi i proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni-*ter*);

la disposizione in questione, nello specifico, ha previsto che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il GSE applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti - di potenza superiore a 20 kW - sia fotovoltaici che alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedano a meccanismi di incentivazione;

il meccanismo, di carattere evidentemente solidaristico, contempla in buona sostanza un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi praticati siano superiori ad un ammontare predeterminato dal legislatore;

pur nella necessità di apprestare tempestivamente ogni possibile tutela nei confronti di famiglie ed imprese e stante la legittimità dell'intervento, oltretutto la coerenza dello stesso con i principi di eguaglianza, straordinarietà e tutela della concorrenza, alcuni importanti operatori hanno sottolineato i possibili effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti di un settore che, al contrario, dovrebbe essere incentivato e sostenuto;

a ben vedere, la disposizione - così come attualmente articolata - non sembrerebbe essere in grado di garantire che l'ingente onere economico, all'esito dei passaggi all'interno della filiera energetica, non venga alla fine sopportato dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi, anche in ragione di una prevedibile diminuzione di produzione di energia da fonti rinnovabili;

sembrerebbe, dunque, che la norma presenti profili di scarsa efficacia, non riuscendo, da un lato, a conseguire pienamente l'effetto redistributivo e solidaristico al quale era finalizzata; dall'altro, producendo significativi scompensi nei confronti degli operatori del settore;

impegna il Governo

ad effettuare una verifica di carattere ricognitivo sugli effetti applicativi ingenerati dall'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, al fine di valutare la possibilità di riconfigurarla in termini meno onerosi per gli operatori del settore ma egualmente efficaci sotto il profilo redistributivo, economico e solidaristico.

G/311/28/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

il comma 1 dell'articolo 8, prevede un contributo straordinario in favore degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità;

la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 120 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021;

il comma 2, del medesimo articolo, prevede un contributo straordinario per gli enti iscritti nel suddetto Registro unico e non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, nonché per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe;

in tale secondo caso, la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021;

considerato che:

nelle ultime settimane, nelle sedi istituzionali e sui media, grande rilevanza ha avuto il caso dell'Associazione «Crescere Insieme», L'associazione, attiva da 37 anni nel quartiere Mirafiori Sud, a Torino, rientra tra quelle beneficiarie delle disposizioni richiamate ed opera nell'ambito del settore sociosanitario, con progetti finalizzati al benessere delle persone, al raggiungimento di un'autonomia individuale e alla maturazione di una responsabilità propria del soggetto cui si rivolge di modo che non

ricada nel circuito assistenziale;

nonostante fino ad ora l'associazione sia riuscita sostenere lo svolgimento delle sue attività, risulta evidente che, al momento, le previsioni di spesa superino di gran lunga quelle di entrata, mettendo il centro in forte difficoltà economica e a rischio di chiusura. La situazione descritta non è un caso isolato, accomuna migliaia di associazioni del terzo settore che svolgono nel nostro Paese una funzione di estrema importanza per la tenuta sociale. Si tratta di realtà che hanno sottoscritto progetti in tempi in cui non era possibile prevedere i rincari di materie prime, segnatamente quelle energetiche;

valutato che:

il provvedimento in esame, all'articolo 8, comma 2, dispone un contributo straordinario di 120 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di ristorare parzialmente i costi sostenuti per l'energia elettrica e termica, nel terzo e quarto trimestre 2022, dagli enti del terzo settore, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo del 2021;

secondo quanto disposto dal comma 3, del medesimo articolo 8, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo sono individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in conversione ossia il 24 ottobre 2022,

impegna il Governo

a fronte del perdurante rincaro delle materie energetiche, in un contesto di elevata inflazione, ad adottare nel più breve tempo possibile il decreto citato in premessa affinché i soggetti di cui all'articolo 8, del provvedimento in esame possano presentare le richieste e beneficiare del contributo ivi previsto, nonché a prevedere un intervento di sostegno a carattere strutturale, alla luce del ruolo fondamentale che gli stessi soggetti esercitano.

G/311/29/5

[Damante](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con c.d. Navigator, ovvero il personale che opera presso le sedi territoriali delle Regioni e delle Province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a decorrere dal 2021, il citato decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 1, comma 3-*bis*), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle Province e alle Città metropolitane (se delegate all'esercizio-delle funzioni con legge regionale), di assumere ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna Regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;

considerato che:

la nuova figura professionale del cosiddetto Navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone - delle 3.000 inizialmente assunte - perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i Navigator hanno svolto un'attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già evidenti, sono ben lungi dall'essere stati realmente stimati;

secondo la più recente nota pubblicata da ANPAL ad ottobre u.s., alla data del 30 giugno 2022, i beneficiari del RdC indirizzati ai servizi per il lavoro e ancora in misura sono 920 mila, di cui il 71,8 per cento (660 mila) è soggetto alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e il 18,8 per cento (173 mila) è occupato;

dal rapporto Istat sul mercato del lavoro pubblicato il 13 settembre 2022, nonostante nella ricerca di lavoro continui a prevalere l'uso del canale informale, l'utilizzo di azioni di ricerca più formali risulta in aumento e, in particolare, la percentuale di persone che si rivolgono al Centro pubblico per l'impiego è pari al 21,3 per cento del totale, registrandosi un incremento di 3,3 punti rispetto all'anno precedente;

valutato che:

il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego e in ANPAL;

in particolare, a fronte della necessità di personale qualificato all'interno della PA, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNNR - ed in particolare per l'attuazione del Programma GOL - sarebbe sia paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si è ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità;

ad oggi risulta incerta la collocazione di circa 1500 Navigator (538 con collaborazioni cessate tra maggio e agosto, mentre 958 scaduti il 31 ottobre 2022),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, una ulteriore proroga per i contratti dei Navigator, nonché ad istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico che, con la partecipazione delle associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, definisca una strategia occupazionale per la figura dei Navigator sì da garantire la continuità lavorativa di tali figure professionali e, al contempo, non sprecare l'investimento effettuato negli anni per professionalità ormai acquisite e certamente valorizzabili all'interno del sistema di servizi per il lavoro e l'inclusione sociale che il nostro Paese necessita.

G/311/30/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

la qualità dell'aria costituisce un tema di grande importanza ed attualità, in quanto influenza in modo diretto la qualità della vita di chi risiede in aree interessate da fenomeni di inquinamento atmosferico, quali ad esempio le grandi aree urbane metropolitane;

le attività di controllo e di gestione di tale fenomeno, causato da emissioni di diversa origine, costituiscono un impegno di notevole responsabilità sia per gli enti competenti che per gli operatori di settore impegnati sul nostro territorio;

è quindi di fondamentale importanza che gli stessi soggetti possano disporre di metodologie e tecniche affidabili, al fine di garantire un controllo attento e costante delle problematiche legate all'inquinamento, nonché di ottenere informazioni complete sulla qualità dell'aria e di rispondere così a quanto richiesto dalla legislazione vigente;

poter disporre di informazioni sulla qualità dell'aria come base per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dello stesso sulla salute umana e sull'ambiente, nonché monitorare le tendenze a lungo termine, risulta ad oggi vitale ed imprescindibile per la tutela collettiva, ed in particolare per contenere il più possibile il fenomeno delle discariche abusive, delle aree SIN (siti di interesse nazionale) considerate come pericolose, del livello di inquinanti negli impianti di depurazione e deodorizzazione nelle lavorazioni industriali;

considerato che:

in base alla normativa vigente (in particolare il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, nonché il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) sono previste metodiche di valutazione della qualità dell'aria e dell'ambiente che, in considerazione del periodo storico in cui sono venute alla luce, non possono tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Di conseguenza, allo stato attuale, l'unico strumento di rilievo utilizzato per il monitoraggio della qualità dell'aria è rappresentato dalla sola stazione di misura, disponibile sia in versione fissa che mobile;

si rende quindi necessario introdurre una nuova metodica, più tecnologicamente avanzata, per il monitoraggio della qualità dell'aria, oggi possibile mediante l'impiego di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati droni, che renderebbe il quadro normativo in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Green New Deal 2050, aventi entrambi come obiettivo precipuo quello di migliorare sensibilmente il sistema di raccolta e condivisione dei dati ai fini di un migliore accesso alle conoscenze sugli impatti climatici;

d'altronde, nel contesto attuale, la specie umana coabita l'odierno ecosistema con l'intelligenza artificiale, la quale ormai riesce ad influenzare proficuamente la quasi totalità dei settori del vivere sociale, ivi compresi quelli dell'industria e della ricerca scientifica, con importanti risultati che hanno condotto ad un generale miglioramento della qualità della vita e ad un potenziamento delle attività umane svolte sul territorio. Tra questi, davvero significativi sono i risultati ottenuti per il tramite della tecnologia drone based, applicata e diffusa ormai in numerosi contesti, tra cui anche - seppur in modo sperimentale - quello del monitoraggio ambientale e della qualità dell'aria;

negli ultimi anni i droni - grazie ai notevoli progressi della tecnologia aerospaziale, dell'avionica e della sensoristica a immagine - sono diventati strumenti affidabili ed efficienti e rappresentano una nuova soluzione per l'Earth observatum che si colloca in maniera complementare tra le piattaforme tradizionali di telerilevamento e gli strumenti di rilevamento a terra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sancire l'introduzione dell'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», nelle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse nelle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, quale strumento integrativo rispetto alla metodica tradizionale prevista dai citati decreti legislativi.

G/311/31/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23

settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 35 del provvedimento autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana ad iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea;

la rapida erogazione dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina rappresenta una prima fase dell'intera assistenza macrofinanziaria - come ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 - ed è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata al fabbisogno di finanziamento immediato e più urgente dell'Ucraina ed ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria del Paese, a seguito dell'aggressione russa del 24 febbraio scorso;

considerato che:

successivamente all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio scorso il Governo ha autorizzato, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

il 1° marzo 2022 il Parlamento ha approvato la risoluzione 6-00207 che impegnava il Governo ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché - tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

nel giugno 2022, con altra risoluzione parlamentare si impegnava, tra l'altro, il Governo a continuare a garantire, secondo quanto precisato da decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario ed ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle Istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari;

valutato che:

dal febbraio 2022, ovvero dal principio del conflitto bellico, il Governo italiano ha emanato 5 decreti interministeriali concernenti la cessione delle attrezzature militari alle autorità governative dell'Ucraina. Tali decreti sono stati illustrati dal Governo in seno al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), peculiare organismo che opera nell'ambito di una completa riservatezza funzionale;

considerato, altresì, che:

dopo oltre 250 giorni di perdurante conflitto bellico, in un contesto di crescente e preoccupante clima di irrigidimento delle posizioni e di escalation militare, appare allontanarsi il primario obiettivo da raggiungere: la pace;

il Governo Italiano ha annunciato l'emanazione di un sesto decreto interministeriale per la cessione di mezzi militari, con particolare riferimento ai sistemi di artiglieria per la difesa aerea;

non pare più sostenibile, sotto un profilo istituzionale, l'esame di un nuovo decreto interministeriale esclusivamente in una sede «riservata», quale quella del Copasir. È necessario un coinvolgimento formale delle Aule parlamentari, in cui - in piena trasparenza dinanzi al Paese - le forze politiche propongano una prospettiva di pace al conflitto bellico nel cuore dell'Europa,

impegna il Governo

a voler illustrare preventivamente alle Aule parlamentari l'indirizzo politico da assumere in occasione di consessi di carattere internazionale riguardanti il conflitto Russia - Ucraina, compreso quello concernente l'eventuale invio di forniture militari, al fine di tenere conto degli indirizzi dalle stesse - formulati, anche alla luce del necessario e ampio coinvolgimento del Parlamento in materia previsto con atti di indirizzo del giugno 2022.

G/311/32/5 (testo 2)

[Damante](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, di competenza, al fine di garantire che vengano pienamente rispettati i principi dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, in modo da garantire che l'installazione e l'esercizio di impianti industriali avvenga senza mettere a repentaglio l'ambiente e la salute della popolazione.

G/311/32/5

[Damante](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 9 del provvedimento in esame estende la disciplina agevolativa e semplificatoria (prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture) alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, nel caso in cui siano imposte prescrizioni in sede di autorizzazione unica e nel caso in cui sopravvengano esigenze di modifiche sostanziali o localizzazioni alternative;

la disciplina a cui si fa riferimento è quella approvata in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e sostituire le forniture russe, attraverso la quale si è stabilito che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, vengono qualificate come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022, si è proceduto alla nomina di due strutture Commissariali, individuate nel Presidente pro-tempore della Regione Toscana per la realizzazione del rigassificatore di Piombino e nel Presidente della regione Emilia Romagna per la realizzazione del rigassificatore di Ravenna;

la disciplina introdotta con l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto che l'autorizzazione unica ricomprenda inoltre l'autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

giova sottolineare che l'esigenza di adottare una disciplina per prevenire possibili conseguenze derivanti dall'esercizio di alcune tipologie di attività industriali è nata a seguito del drammatico incidente avvenuto nel 1976 presso l'impianto dell'Icmesa di Seveso; in tale circostanza l'Unione europea adottò la prima Direttiva in materia, cosiddetta Seveso I, che si pose in tutto il panorama normativo allora vigente come la prima disciplina in materia di rischi industriali. La ratio della nuova disciplina, oggetto di successivi interventi di adeguamento, è quella di imporre ai gestori, nonché ai proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo a incidenti rilevanti, l'obbligo di adottare idonee precauzioni al fine di prevenire il verificarsi di incidenti: tale prevenzione del rischio industriale deve essere attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla normativa stessa,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, di competenza, al fine di garantire che vengano pienamente rispettati i principi dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, in modo da garantire che l'installazione e l'esercizio di impianti industriali avvenga senza mettere a repentaglio l'ambiente e la salute della popolazione.

G/311/33/5

[Damante](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

questo elevato aumento dei prezzi delle materie prime sta mettendo a rischio i cantieri in corso e in generale sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi;

un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il Superbonus del 110 per cento;

considerato che:

per cercare di dare una risposta a questa emergenza rincari ed evitare una paralisi che avrebbe potuto seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state varate misure volte a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti, eccezionali dei prezzi di alcuni materiali;

da ultimo, l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, venga adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del

prezzario aggiornato dalle Regioni in deroga al Codice dei contratti pubblici e limitatamente all'anno 2022;

in particolare, si è stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse, tra l'altro, trasferite alla stazione appaltante a valere sui Fondi di cui al successivo comma 4, del citato articolo 26, ossia il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020. n. 76) ed il Fondo per l'adeguamento dei prezzi (articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);

valutato che:

facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, consentirebbe di pagare più velocemente le imprese, che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione;

le difficoltà riscontrate dalle piccole e medie imprese a fronte dell'aumento dei prezzi delle materie prime continuano a determinare la necessità di una maggiore semplificazione nel pagamento alle stesse degli oneri derivanti da rincari delle materie prime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nelle more dell'approvazione delle istanze di accesso ai Fondi citati, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possano essere utilizzate dai soggetti beneficiari a titolo di acconto.

G/311/34/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

il pellet, materiale la cui aliquota IVA è stata innalzata dal 10 al 22 per cento con il comma 711, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine e, di conseguenza, durante il suo utilizzo, non aumenta l'anidride carbonica nell'aria;

il consumo di tale combustibile nel 2019, a livello nazionale, da fonti ISTAT, è stato stimato in circa 3,4 milioni di tonnellate, rispetto alle 1,5 milioni di tonnellate nel 2010, portando così l'Italia tra i Paesi europei con il più alto consumo domestico di pellet di legno. Sono, infatti, oltre due milioni le famiglie che usano questo biocombustibile per riscaldarsi e la metà di loro - circa il 4 per cento del totale delle famiglie italiane - lo impiega come fonte di riscaldamento unica o prevalente;

in un momento così delicato dal punto di vista economico, mantenere l'IVA al 22 per cento su un bene considerato ormai necessario per le famiglie italiane, significherebbe dover affrontare un effetto depressivo sui consumi, disincentivando l'utilizzo di un biocombustibile che in molte zone d'Italia rappresenta l'unica alternativa alle più costose fonti energetiche fossili;

inoltre, vi è da evidenziare come gli effetti negativi del mantenimento dell'IVA all'aliquota del 22 per cento, si siano riscontrati non solo per i consumatori finali, ma anche per l'industria, e sia sul fronte della produzione e della distribuzione del pellet, che su quello di produzione dei sistemi di riscaldamento. Infatti, i produttori italiani di apparecchi domestici alimentati a pellet contribuiscono al prestigio del Made in Italy e sono oggi leader a scala internazionale, esportando oltre il 35 per cento in tutto il mondo e rappresentando più del 90 per cento delle vendite in Europa. Le pesanti e negative ripercussioni che subirebbe questo settore manifatturiero, sarebbero un grave danno se si considera che il comparto del pellet è particolarmente significativo per l'industria italiana, con oltre 42.000

unità lavorative impiegate stabilmente, di cui oltre 20.000 direttamente nella produzione e distribuzione del biocombustibile;

si rendono pertanto necessari interventi che mirino a calmierare i prezzi del combustibile derivato dai pellet al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane ed, in particolare, delle famiglie che risiedono in regioni di montagna, caratterizzata da inverni rigidi e freddi in cui il consumo di pellet è notevole, diventando così un costo aggiuntivo al bilancio familiare;

tale necessità appare altresì coerente con la ratio che ha mosso la più recente politica di contrasto alla crisi energetica e ai relativi aumentati costi di approvvigionamento energetico e che ha disposto la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas a metano per combustione per uso civile e industriale (articolo 5, del decreto-legge n. 115 del 2022, cosiddetto «aiuti-bis»),

impegna il Governo

a ridurre l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere», nel IV trimestre 2022, del 5 per cento, nonché a valutare l'opportunità di ripristinare l'IVA agevolata al 10 per cento per il pellet, al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane, oltre che evitare pesanti ripercussioni economiche sull'intero comparto manifatturiero derivante da tale biocombustibile.

G/311/35/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l'articolo 11, del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a consentire al Ministero dell'interno di fornire un contributo alla resilienza energetica nazionale, mediante la possibilità di affidare i propri beni demaniali per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

in particolare, il comma 2, dell'articolo 11, dispone che il Ministero dell'interno ed eventuali concessionari dei beni di cui al comma 1 sopra citato, possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche in associazione con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

il medesimo comma 2, dispone altresì una deroga che consente l'installazione di impianti superiori ad 1 MW di potenza, limite stabilito dal comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

analoga disposizione è stata già resa possibile per il Ministero della difesa, attraverso il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha previsto, all'articolo 20, la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche per tale Ministero e i relativi beni demaniali o in uso;

considerata la disponibilità di poter destinare alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche aree afferenti al demanio aeronautico civile, è auspicabile la predisposizione di interventi normativi atti a consentire l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile affinché anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa fornire il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sui beni, a qualunque titolo, in uso al medesimo Ministero e del demanio aeronautico civile, con la possibilità di costituire comunità energetiche nazionali per potenze anche superiori ad 1 MW.

G/311/36/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 10 del provvedimento in esame interviene nel complesso delle misure volte a consentire l'insediamento degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, definendo, inter alia, una nuova categoria di beni - in aggiunta a quelle individuate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva RED II - utilizzabili come superfici e aree idonee alla localizzazione degli impianti;

ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, l'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 estende le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, a condizione che, se situate in centri storici o in aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi;

considerato che:

a seguito delle recenti modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici è consentita con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in regime di attività edilizia libera. In presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali tale disposizione si applica ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;

sono oggi disponibili, e in fase di continua evoluzione, materiali e soluzioni tecnologiche innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico che consentono di rispondere alle esigenze di carattere estetico connaturate al vincolo paesaggistico. Peraltro, come rilevato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, la produzione di energia elettrica da fonte solare «è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici»,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, di competenza volta ad estendere il regime amministrativo semplificato previsto per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici, integrati nelle coperture dei tetti degli edifici, ad ulteriori modalità di intervento che prevedono l'applicazione di soluzioni tecnologiche innovative compatibili con i vincoli di tutela paesaggistica, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'autosufficienza energetica.

G/311/37/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 22 del decreto-legge 23-settembre 2022 n. 144 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR (commi 1 e 2), nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (commi 3 e 4);

in particolare il comma 2 del succitato articolo disciplina il caso di inerzia dell'autorità competente nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati, disponendo che, in tali procedimenti, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a 15 giorni per provvedere;

considerato che:

in tema di valutazione del fabbisogno impiantistico relativo alla gestione dei rifiuti urbani, allo stato attuale, si registra uno scarso coordinamento tra la normativa prevista dal Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e la qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA;

nel dettaglio, la regolazione introdotta dall'Arera prende in considerazione il fabbisogno degli impianti di gestione dei rifiuti urbani rispetto alle singole regioni, il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) prevede l'individuazione di macroaree, nel rispetto del principio di prossimità, per razionalizzare la gestione dei flussi di rifiuti da trattare; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), invece, prevede delle risorse finanziarie destinate a rafforzare l'infrastruttura impiantistica pubblica, ma non è chiaro se siano stati tenuti in debita considerazione i criteri di ammissibilità per gli impianti di nuova costruzione o da ampliare, rispetto alla effettiva necessità, calcolata in base alle prospettive di crescita delle quantità di rifiuti organici, in quel contesto geografico;

lo scarso coordinamento tra le normative in esame, e nello specifico, tra le ingenti risorse pubbliche assicurate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti, unito alla pianificazione di cui al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) finalizzato a superare il divario impiantistico tra regioni, e la regolazione di ARERA basata sull'assunto della rigidità dell'offerta impiantistica a fronte di una ampia domanda di trattamento dei rifiuti, potrebbe determinare un eccesso impiantistico rispetto al suo reale fabbisogno;

rilevato che:

l'aumento delle iniziative progettuali potrebbe provocare una sovrapposizione degli impianti di gestione dei rifiuti a livello territoriale con la conseguente perdita di molti impianti già esistenti e perfettamente funzionanti in caso di assenza di conferimenti di rifiuti adeguati e regolari, anche in considerazione della mancata o limitata crescita delle raccolte registrata negli ultimi due anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani, le Regioni debbano tenere conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza nonché di scelte compatibili con criteri e principi di sostenibilità ambientale.

G/311/38/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al +660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

considerato che:

le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, in particolare sui clienti finali più vulnerabili, l'articolo 2 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetto decreto energia), ha disposto la modifica dell'articolo 22, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare prevedendo una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale da un lato, e la proroga, al 1° gennaio 2023, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato retail del gas naturale dall'altro;

si rammenta, a tal proposito, che l'individuazione della summenzionata categoria di utenti, meritevoli di particolari condizioni di tutela, è richiesta dalla Direttiva n. 2009/73/CE nel contesto delle misure da adottare per il contrasto alla povertà energetica, nonché ai fini dell'applicazione del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici;

valutato che:

a differenza del settore dell'energia elettrica - per il quale, ex articolo 11 del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, sono state introdotte ampie tutele e garanzie per le fasce di utenti finali in disagio economico o sociale attraverso la predisposizione di una tariffa cosiddetta «Vulnerabili» -, per il settore del gas naturale la cessazione del regime di maggior tutela nella vendita retail vorrebbe dire poter usufruire unicamente del bonus gas senza che sia prevista alcuna tutela di prezzo o di condizioni economiche;

di conseguenza, data la perdurante situazione di crisi, si ritiene necessario apportare una particolare forma di tutela per le forniture di gas ai clienti vulnerabili e quindi prorogare, almeno al 1° gennaio 2024, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» (ossia dei servizi di fornitura con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA che i clienti attualmente possono preferire alle condizioni proposte sul mercato libero). Solo da tale data si dovrebbe prevedere quindi l'obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (che intervengono nei casi in cui gli utenti si vengano a trovare senza fornitore nel mercato libero) di fornire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con propri provvedimenti da aggiornare periodicamente,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2023, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» per i clienti domestici nel mercato retail del gas

naturale.

G/311/39/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

all'articolo 13 del decreto-legge in 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è stata introdotta una disposizione, con riferimento al territorio di Roma, volta a trasferire al commissario straordinario per il Giubileo 2025, per il periodo del relativo mandato, le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal codice dell'ambiente, quali l'adozione del piano rifiuti, la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, nonché l'eventuale approvazione di progetti di nuovi impianti, non esclusi quelli di incenerimento dei rifiuti;

il Regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852 entrato in vigore il 12 luglio 2020, in tema di attività eco-compatibili, alla luce del principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), definisce le attività che rispondono ai criteri di sostenibilità. Con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, vengono escluse quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

in attuazione dei principi generali che regolano la gestione dei rifiuti e che indicano i relativi criteri di priorità (gerarchia dei rifiuti) contenuti negli articoli 178 e 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della legge regionale 9 luglio 1998 n. 27, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio, alla luce della ricognizione e verifica dei fabbisogni, ritiene che non vi sia necessità di ulteriori impianti di incenerimento dei rifiuti ed anzi evidenzia che nei prossimi anni la quantità destinata all'incenerimento sarà addirittura inferiore all'attuale, spingendosi quindi a prevedere la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio regionale e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti, in applicazione dell'articolo 15, comma 1-*bis*, della citata legge regionale e della «Strategia Rifiuti Zero» che costituisce il riferimento programmatico del Piano,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti del territorio di Roma in regime commissariale ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge, vengano assunte scelte compatibili con i criteri e i principi di sostenibilità ambientale indicati in premessa escludendo soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento dei rifiuti o comunque tali da incidere negativamente sulla qualità dell'aria e dei suoli.

G/311/40/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al + 660 per cento rispetto al periodo pre-COVID, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti «significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori»;

la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

considerato che:

le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è stato istituito, per l'anno 2022, il cosiddetto extraprofitto. La misura, istituita con l'articolo 37, del decreto-legge Ucraina (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51), ha introdotto una tassazione degli extraprofiti nel settore energetico, al fine di redistribuire le eccedenze di guadagno realizzate in una specifica situazione eccezionale, cioè la guerra in Ucraina, che ha premiato alcune aziende a discapito di famiglie e imprese. Le società energetiche hanno realizzato, sfruttando l'aumento dei prezzi di petrolio e gas, utili enormi (secondo alcune stime fornite da Europa Verde, solo per l'Eni, società il cui azionista maggioritario è lo Stato, si parla di 20 miliardi di euro tra 2021 e 2022);

le ragioni di tale circostanza sono dipese non solo dall'aumento della domanda rispetto all'offerta come conseguenza della guerra in Ucraina - che ha fatto salire alle stelle il prezzo del gas -, ma anche dal fatto che le compagnie energetiche hanno venduto a prezzi salatissimi materie prime che erano state acquistate ben prima dell'invasione dell'Ucraina ed è stato questo a consentir loro guadagni abnormi;

non stupisce quindi che, in data 13 giugno 2022, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nel «Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento del gas naturale», abbia ritenuto «opportuno che una parte del gettito derivante dai provvedimenti fiscali a carico delle aziende del settore sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l'onere»;

valutato che:

le incertezze legate agli sviluppi del conflitto russo-ucraino continuano ad alimentare le tensioni e la conseguente volatilità dei prezzi nei mercati delle materie prime energetiche (petrolio, carbone e gas naturale);

per quanto riguarda il gas naturale, in particolare, in Europa permangono i rischi di scarsità di offerta: i timori di un blocco totale delle forniture russe verso l'Europa, come conseguenza della riduzione dei flussi del gasdotto Nord Stream 1 a metà giugno, hanno riportato i prezzi europei ben oltre i 100 euro/MWh;

complessivamente, i flussi di gas russo verso l'Europa, attraverso i tre principali gasdotti (Nord Stream, Yamal e via Ucraina), si sono ridotti di circa il 70 per cento rispetto ad un anno fa;

il calo delle forniture russe è stato in parte compensato dalle maggiori importazioni di GNL che, nei primi cinque mesi del 2022, sono aumentate del 55 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ad una minore pressione della domanda asiatica e a prezzi europei più alti di quelli asiatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un ulteriore contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale.

G/311/41/5

[Tosato](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;

sulla base delle risorse disponibili per il 2022, pari a 300 milioni di euro, è possibile finanziare n. 201 progetti, riportati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2022, a fronte delle circa 5.000 istanze presentate che ammontano complessivamente ad euro 5.616.696.186,17;

in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537 della Legge n. 234 del 2021, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'Istat;

l'attribuzione basata esclusivamente sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), senza alcun bilanciamento, si è dimostrato alquanto inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, producendo al contrario un'evidente disparità nell'assegnazione dei contributi previsti, tra Comuni del Centro-Nord e Comuni del Mezzogiorno, anche rispetto alle indicazioni del PNRR che prevede l'assegnazione alle regioni meridionali del 40 per cento dei fondi dell'intera programmazione (valore superiore alla percentuale di popolazione residente e al PIL generato dal Mezzogiorno);

la creazione di opportunità di investimento su territorio per gli enti locali deve necessariamente passare per uno schema normativo basato su criteri idonei a garantire l'uguaglianza sostanziale dei soggetti coinvolti, pur coesistendo aspetti di relativa diversità, tenuto conto dell'obiettivo finale rappresentato dalla crescita e dallo sviluppo di tutto il nostro Paese e, quindi, dall'interesse nazionale;

pertanto, occorre scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti per i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni del Centro-Nord Italia, finisca col precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali;

a tal fine occorre quindi ridelineare il quadro normativo regolatorio descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati, anche da future occasioni di investimento in ambito PNRR,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti

ammissibili;

2) a stabilire criteri differenti rispetto all'utilizzo del solo indice di vulnerabilità sociale e materiale per la formazione delle graduatorie di ripartizione dei finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, garantendo opportunità di sviluppo a tutti i Comuni italiani.

G/311/42/5

[Basso, Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Premesso che,

la diga foranea a parete verticale costruita per proteggere il Porto di Genova è composta da tre tratti principali, di cui il primo della lunghezza di 1,55 Km fu costruito tra il 1916 e il 1926, il secondo tratto, di 1,85 km fu concluso nel 1929 e il terzo di altri 400 metri fu realizzato per proteggere l'entrata del porto a levante. Nel complesso, i lavori della diga foranea furono ultimati nel 1933;

nel corso degli anni, la suddetta diga ha sofferto diversi problemi e richiesto numerosi interventi di sistemazione. Nell'aprile del 2018, proprio per risolvere i numerosi problemi che si sono accumulati nel corso del tempo, è stato approvato un progetto per spostare la diga foranea circa 500 metri più al largo, con nuova struttura di imponenti dimensioni e nuove funzionalità;

la nuova diga foranea, secondo quanto previsto nella progettazione, permetterà di riqualificare il Porto di Genova dando una nuova configurazione agli accessi portuali, maggiori garanzie ai transiti e alle manovre delle navi, ivi comprese le navi portacontainer, in totale sicurezza, una migliore protezione dei bacini interni dalle mareggiate e una più razionale separazione fra il traffico commerciale e quello passeggeri, nonché alle aree destinate alle riparazioni navali e area nautica da diporto;

il progetto ha forte valenza europea e, insieme con il Terzo Valico dei Giovi, rafforzerà il sistema portuale di Genova e del Nord Italia nell'ambito del corridoio Reno-Alpi della Rete TEN-T. Si tratta dell'opera più importante contenuta nel PNRR, finanziata con il fondo complementare legato al Pnrr e con risorse della Bei, e trasformerà Genova in uno degli hub commerciali più importanti d'Europa, in grado di superare il target dei 5 milioni di Teu di capacità;

il costo stimato complessivo per la realizzazione del progetto è di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro (950 milioni di euro per la fase A); l'inizio lavori è stato inizialmente previsto per il gennaio del 2023 e il termine per il mese di dicembre 2026. Per la realizzazione dell'opera è prevista una procedura accelerata di approvazione ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021;

Considerato che,

grande preoccupazione desta la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso del consorzio Eteria, guidato dalle imprese Gavio e Caltagirone e accolta dal Tar della Liguria, sull'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso al consorzio di imprese guidate da Webuild e Fincantieri per la costruzione della Nuova Diga Foranea davanti al porto vecchio di Sampierdarena;

sul futuro dell'opera gravano, inoltre, anche altre difficoltà legate ad altre azioni legali che, nel complesso, creano un vero e proprio percorso ad ostacoli che rischia di mettere in pericolo un'opera fondamentale per la Liguria e per tutto il Paese;

oltre alla richiesta di sospensiva, il Tar ha precedentemente annullato la gara da 20 milioni di euro per il coordinamento progettuale e direzione lavori aggiudicata dalla società Rina Consulting che ha impugnato la sentenza, mentre si profila un ulteriore ricorso sulla decisione dell'Autorità portuale di revocare parte degli spazi oggi concessi a Nuovo Borgo Terminal per dare spazio alla fabbricazione dei cassonetti per la diga;

anche i sindacati non nascondono i propri timori perché con il blocco dell'opera si rischia, nel prossimo quinquennio, di far perdere l'occasione di occupare circa mille posti di lavoro l'anno nel solo settore edile; in generale la realizzazione della diga è destinata a cambiare la prospettiva della città dando nuove possibilità di occupazione ai giovani ed invertendo la dinamica che oggi vede andare via dal proprio territorio tanti giovani in cerca di lavoro lasciando una città che invecchia sempre più;

ora c'è grande attesa per l'udienza del Tar fissata il prossimo 18 novembre e speranza che già in quella sede si possa avere una pronuncia vista l'urgenza che riveste l'opera. In caso contrario i lavori che dovevano partire ad inizio 2023 potrebbero subire un rinvio anche se la nuova diga fa parte delle dieci opere prioritarie per cui è prevista una procedura accelerata di approvazione di cui al decreto-legge n. 77 del 2021; in particolare, il Commissario designato alla realizzazione dell'opera, Paolo Emilio Signorini, attuale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ha indicato una norma specifica che consente la prosecuzione dei cantieri, previa votazione del collegio dei giudici;

appare evidente che le criticità che stanno emergendo sul progetto rischiano di compromettere la realizzazione dell'opera nei tempi stabiliti e, conseguentemente, l'utilizzo dei fondi comunitari del PNRR;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, di propria competenza, necessarie a garantire che la nuova diga foranea del porto di Genova venga realizzata nei tempi previsti e che gli eventuali ritardi nella realizzazione della diga non compromettano il pieno utilizzo dei fondi già stanziati del PNRR.

G/311/43/5

[Misiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Premesso che,

a fronte dell'accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia del 10 dicembre 2020, lo Stato ha fatto ingresso nella società produttrice di acciaio che conta tra i suoi stabilimenti anche quello ex Ilva di Taranto. Ad oggi lo stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto conta circa 8200 dipendenti di cui, a causa della produzione attualmente ridotta, circa 3000 in cassa integrazione a rotazione;

la Confindustria di Taranto nelle scorse settimane ha reso noti gli importi arretrati nei pagamenti alle ditte dell'indotto e dell'appalto da parte di Acciaierie d'Italia che ammonterebbero circa a 100 milioni di euro;

come noto, molte di queste aziende stanno per terminare gli ammortizzatori sociali, cosa che comporterà la cessazione di attività e, quindi, procedure di licenziamento per i lavoratori qualora non vengano pagate le fatture con gli ordini di lavoro che non partiranno;

in data 11 e 12 novembre, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, Acciaierie d'Italia avrebbe sospeso, a decorrere da lunedì 14 novembre 2022, le attività di 145 aziende appaltatrici. Trattandosi di un numero elevato di imprese, come rilevato dalle parti sociali, le conseguenze sull'intero indotto potrebbe essere molto serio, con inevitabili ricadute anche sul fronte occupazionale;

Acciaierie d'Italia non ha precisato le motivazioni della sospensione, tuttavia riconducibili alla forte crisi di liquidità che da molti mesi investe l'azienda dell'acciaio e che si è già tradotta in una serie di mancati o ritardati pagamenti a imprese e fornitori;

nel comunicato stampa rilasciato in occasione della suddetta sospensione, l'azienda ha affermato che «sopraggiunte e superiori circostanze ci inducono a comunicarvi, con particolare rammarico, la necessità di sospendere le attività oggetto degli ordini, nella rispettiva interezza,

prevedibilmente fino al 16 gennaio 2023, oppure fino all'antecedente data prevista dagli ordini quale termine di consegna»;

impegna il Governo

ad adottare, con urgenza tutte le iniziative necessarie per scongiurare la sospensione delle attività delle imprese dell'indotto di Acciaierie d'Italia, per tutelare tali aziende, anche in merito ai ritardi nel pagamento di attività già eseguite, fatturate ma non pagate e per salvaguardare i posti di lavoro diretti e indiretti relativamente allo stabilimento di Taranto;

ad intraprendere le opportune iniziative, per quanto di competenza, nei confronti di Arcelor Mittal per il mancato rispetto degli accordi assunti con lo Stato, segnatamente riguardo alle innovazioni tecnologiche degli impianti, alla tutela occupazionale, alla salvaguardia dell'ambiente.

G/311/44/5 (già em. 10.0.1)

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (A.S. 311),

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di gas naturale e carburanti;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire che possano essere realizzati, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, anche impianti fotovoltaici, di potenza fino a 1 MW, collocati su coperture piane e/o falde.

G/311/45/5 (già em. 42.1)

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (A.S. 311),

premesso che:

l'articolo 42 modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-*bis* del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposto Fondo istituito presso la CSEA). In particolare, si prevede ora che i proventi prima indicati siano versati dal GSE, entro il 30

novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo predetto;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del dl 4/2022 (meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energie) non si applichino agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.

Art. 01

01.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento".

2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

Art. 1

1.0.1

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente

versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.

3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

- a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;
- b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;
- c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.»

1.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione:

10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato".»

1.0.3

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024". »

Art. 2

2.1

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";*

2) *al comma 3, quarto periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»*

Art. 3

3.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25.000.000 di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per base imponibile s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25.000.000 di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore ed i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.»

Art. 4

4.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. All'allegato A Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del DPR 633/1972 dopo il numero 1-*quinquies* aggiungere il seguente: "1-*sexies*) pellet".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

4.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A -Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

Art. 9

9.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni Regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di Regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il

termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario Straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario Straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.».

9.4

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il terzo periodo è soppresso.»

9.5

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «dopo il comma 14» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il comma 3 è abrogato».

9.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45% dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili". Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni per l'anno 2023 ed in 195 milioni per gli anni 2024-2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

2. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196/2009.»

9.0.3

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazioni per l'installazione di impianti solari)

1. Nei centri, nuclei storici e negli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati direttamente - e cioè ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 -, ivi inclusi gli edifici costruiti ante 1945, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, numero 31,

purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.

2. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017, al punto A.6 è abrogata l'indicazione della lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.

3. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004, l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimenti autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017.»

9.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

9.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Dibattito pubblico - Modifiche all'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.)

1. All'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"Impianti energetici

Opere che superano la soglia di 10 MW di potenza o di 10 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti"

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627, per le opere energetiche. Il decreto di cui al primo periodo del presente comma

stabilisce inoltre le risorse per il finanziamento, i criteri per la designazione dei componenti, il regolamento di funzionamento per le opere energetiche ed eventuali altri atti di indirizzo con l'obiettivo di coordinare il lavoro con quello delle opere infrastrutturali.»

9.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5.»

Art. 10

10.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari» *con le seguenti:* «le amministrazioni centrali, locali, compresi gli ospedali e le scuole, e regionali, nonché gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica possono utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni a qualunque titolo in uso alle citate amministrazioni.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali» *con le seguenti:* «i soggetti ivi citati possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali»;

b) *alla rubrica, sostituire le parole:* «del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari» *con le seguenti:* «delle amministrazioni centrali, locali e regionali».

10.2

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole* «il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari» *inserire le seguenti* «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione»;

2) *al comma 2, dopo le parole* «il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari» *inserire le seguenti* «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione».

10.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Qualora successivamente all'utilizzo delle quote di energia rinnovabile prodotta dalle comunità energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, si rendesse disponibile ulteriore energia residuale immessa nel GSE, della ulteriore produzione di energia rinnovabile, d'intesa con le amministrazioni pubbliche locali interessate, ne potranno beneficiare, abitanti, esercenti commerciali, scuole pubbliche, centri anziani, presidi sanitari, che insistono nelle aree ove saranno realizzati gli impianti di energia rinnovabili di cui al presente articolo.»

10.0.1

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane e/o falde";

b) al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti: "ovvero che i manti delle coperture abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale."».

Art. 13

13.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lett. b), aggiungere: "3-septies: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"»

Art. 17

17.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. Al fine di mitigare il consumo di energia elettrica, in via sperimentale e per valutare l'effettivo impatto sul consumo energetico di famiglie e imprese, fino al 31 dicembre 2022 è prorogata l'ora legale.»

Art. 19

19.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «per il mese di novembre 2022» con le seguenti: «per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022».

Consequentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,40 per cento»».

19.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo sostituire le parole: «la prestazione per almeno 50 giornate» con le seguenti: «prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,»;*

2) *al secondo periodo dopo le parole: «L'indennità è corrisposta» aggiungere le seguenti: «, nel limite di spesa per l'anno 2022 pari a 50 milioni di euro».*

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,15 per cento".»

19.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 14 sostituire le parole: «almeno 50 contributi giornalieri versati» con le seguenti: «almeno un contributo giornaliero versato,».

19.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 16 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,35 per cento".»

Art. 22

22.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 1.

22.4

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale, avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti avviati precedentemente che abbiano superato una durata complessiva di un anno».*

22.5

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «sessanta».

22.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "approva i progetti di nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,";*

b) *dopo le parole: "la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,"».*

Art. 23

23.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 24

24.1

[Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di

Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in amministrazione straordinaria e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.

1-quater. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

"b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)".

1-quinquies. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS."

1-sexies. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.»

Art. 25

25.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia residenze per studenti universitari)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - *(Piano residenze universitarie)* - 1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato tra loro le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, che di intesa con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche presentano proposte, basate prioritariamente sul recupero di immobili pubblici inutilizzati, che saranno selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 5. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti nelle residenze in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 si intende aumentare la disponibilità di posti letto presso residenze universitarie al fine di attuare l'obiettivo di dotare le università di un numero di residenze con riferimento alla media dei Paesi europei.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze delle associazioni di studenti universitari, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

- a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;
- b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;
- c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto nelle residenze per ciascun intervento;
- f) gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi nelle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

6. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio."».

25.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 5.

25.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 8 sopprimere le parole: «, ovvero di quelle di merito».

Art. 37

37.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) al comma 224 sopprimere le seguenti parole: "e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50", ed in fine aggiungere i seguenti periodi: "Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'azienda è tenuta a fornire alle organizzazioni sindacali su loro richiesta la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. La comunicazione di cui al presente comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.";

00a) al comma 225 le parole: "che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti." sono sostituite dalle seguenti: "che occupano almeno cinquanta lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa.", ed in fine è aggiunto il seguente periodo: "La medesima disciplina si applica alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al presente comma per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge."»;

2) *La lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) i commi 226 e 227 sono abrogati»;

3) *Alla lettera b) premettere la seguente:*

«0b) il comma 228 è sostituito dai seguenti:

"228. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e nel quale vengono indicati:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

228-bis. Per l'elaborazione del piano di cui al precedente comma 228, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle

predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.»

4) *La lettera b) è sostituita dalla presente:*

«b) il comma 231 è sostituito dai seguenti:

"231. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 228, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali interessate.

231-bis. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224.

231-ter. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compensi aziendali.

231-quater. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

231-quinquies. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compensi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

231-sexies. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5. I licenziamenti eventualmente intimati prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

231-septies. Il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

5) *La lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti:

"237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

237-ter. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 228 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

237-quater. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

237-quinques. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 237-ter può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.»

Art. 41

41.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Modifiche alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi")

1. Alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Inconferibilità)

1. A coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, o analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero abbiano svolto incarichi di consulenza o incarichi arbitrali di qualsiasi natura o attività professionali, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica ovvero in enti e società di diritto privato, con capitale sociale al di sopra di 500 mila euro, non possono essere conferite cariche di governo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui l'esercizio delle funzioni dei titolari delle cariche possa rilevare influenza nei settori di attività economica, quando queste risultino oggetto delle prevalenti attività imprenditoriali delle imprese o società di cui al comma 1.»

Art. 42

42.1

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."».

42.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Extraprofiti)

1. L'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".»

42.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette)

1. A decorrere dalla data del 1° dicembre 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023, sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

42.0.3

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021";

b) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento";

c) le parole: "inferiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 15 per cento".».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è concordato di costituire una Sottocommissione per i pareri, ai fini dell'esame, in sede consultiva, per i profili di competenza, di disegni di legge e atti del Governo iscritti all'ordine del giorno di altre Commissioni e dell'Assemblea. La Sottocommissione sarà composta da un senatore per ciascun Gruppo e presieduta dal vice presidente Tosato. Si è convenuto altresì di fissare per le ore 19 di oggi, martedì 15 novembre, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi del proprio rappresentante nella predetta Sottocommissione.

Si è deciso di procedere all'audizione dei Ministri e dei rappresentanti del Governo di settore sulle linee programmatiche dei relativi Dicasteri, a cominciare dall'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, che potrebbe avere luogo insieme alla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità e lavoro); potrebbero poi seguire le audizioni del Ministro per le riforme istituzionali, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; successivamente, si valuterà di procedere alle audizioni del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, presumibilmente insieme alla 10ª Commissione, e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'editoria.

Si è concordato quindi che i Gruppi segnalino, per le prossime riunioni dell'Ufficio di Presidenza, un numero ristretto di disegni di legge a cui assegnare la priorità, per una successiva valutazione ai fini dell'avvio dell'esame. In particolare, già dal prossimo Ufficio di Presidenza, sarà discussa la calendarizzazione dei provvedimenti riguardanti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale o bicamerale sul femminicidio, dei quali si auspica una sollecita assegnazione, anche in vista del dibattito in Assemblea, previsto il 24 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere.

Si è dato conto della richiesta, da parte del Gruppo Forza Italia, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 170 (Ripristino della festività nazionale del 4 novembre), a firma del senatore Gasparri, già assegnato in sede redigente.

Nella settimana dal 21 al 25 novembre, saranno esaminati i seguenti provvedimenti: A.S. 274 (di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022 - benefici penitenziari, Covid e contrasto raduni

illegali), per il parere alla 2ª Commissione; A.S. 299 (di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022 - potenziamento Nato e Servizio sanitario nazionale Calabria), per il parere alle Commissioni riunite 3ª e 10ª; Atto del Governo n. 3 (schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), su cui svolgerà la funzione di relatore il senatore Lisei. Infine, è stato dato conto della programmazione di tre incontri interparlamentari organizzati dal Parlamento europeo, di interesse della 1ª Commissione: incontro sulla resilienza legislativa rispetto alle interferenze nelle campagne elettorali (giovedì 1º dicembre); incontro sullo stato di diritto (giovedì 1º dicembre); incontro sul *mainstreaming* di genere (giovedì 8 dicembre).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il Presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione dello schema di parere.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) annuncia l'astensione del Gruppo PD.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della Lega.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) annuncia il voto favorevole del Gruppo FdI.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, risulta approvata la proposta di parere avanzata dal relatore.

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo e emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il Presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, risulta approvata la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 17.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 311 (Parere alla 5a Commissione)

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 311, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, che individua le modalità e i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 1, recante l'incremento della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, stante la competenza legislativa concorrente costituzionalmente riconosciuta alla materia "ordinamento sportivo";
- all'articolo 27, comma 1, lettera c), si richiama la necessità che le linee guida ministeriali sulla semplificazione amministrativa degli adempimenti di passaggio tra i sistemi professionali risultino

compatibili con la competenza legislativa regionale in materia, tenuto peraltro conto che, in base alla normativa vigente, le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 311 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI (Parere all'Assemblea)

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 311, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, che individua le modalità e i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 1, recante l'incremento della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, stante la competenza legislativa concorrente costituzionalmente riconosciuta alla materia "ordinamento sportivo";
- all'articolo 27, comma 1, lettera c), si richiama la necessità che le linee guida ministeriali sulla semplificazione amministrativa degli adempimenti di passaggio tra i sistemi professionali risultino compatibili con la competenza legislativa regionale in materia, tenuto peraltro conto che, in base alla normativa vigente, le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022
2ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BERRINO (FdI) illustra il disegno di legge di conversione in titolo per le parti di competenza.

Di primario interesse della Commissione Giustizia, è l'articolo 33 del decreto-legge, che prevede modifiche alla disciplina relativa alla procedura di accesso alla magistratura consentendo la partecipazione al concorso ai neolaureati, e prevedendo la possibilità di utilizzare strumenti informatici per l'espletamento delle prove. La disposizione modifica inoltre la disciplina relativa alle commissioni di concorso, prevedendo che i professori universitari che ne sono membri possano chiedere direttamente al proprio ateneo, e senza necessità di un decreto ministeriale, l'esonero parziale o totale dall'attività didattica.

Come è noto, alla magistratura professionale si accede per concorso pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 106, primo comma, della Costituzione. L'accesso alla magistratura ordinaria prevede due snodi fondamentali: il superamento del concorso pubblico per esami; l'espletamento, con esito positivo, di un periodo di tirocinio.

In base alla normativa precedente all'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, il concorso per l'accesso alla magistratura professionale, disciplinato dal capo I del decreto legislativo n. 160 del 2006, risultava strutturato sulla falsariga di un concorso di secondo grado: alle prove scritte risultavano ammessi, infatti, coloro che già avevano accumulato esperienze professionali - magistrati amministrativi e contabili, avvocati, pubblici dipendenti con specifiche funzioni o qualifiche, professori universitari, magistrati onorari - o formative - come diplomi postuniversitari di perfezionamento, dottorati di ricerca in materia giuridiche, o anche il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

Segnala altresì come di rilievo per le competenze della Commissione l'articolo 10 e l'articolo 35-bis. L'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, ha esteso anche al Ministero della Giustizia e agli uffici giudiziari la possibilità di utilizzare direttamente o di affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso del medesimo Ministero per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, a date condizioni, alle risorse del PNRR per la copertura dei relativi oneri; si prevede inoltre che lo stesso Ministero e gli uffici giudiziari

possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a un megawatt.

L'articolo 35-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene invece sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il tasso effettivo globale sia superiore al tasso effettivo globale medio, nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, il comma 2 dell'articolo in esame obbliga i soggetti finanziatori ad indicare, in sede di richiesta della garanzia ed anche nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) in relazione all'articolo 33 riguardante i concorsi in magistratura, ritiene soltanto di ricordare che quando nel 2006 si decise di rendere il concorso di secondo livello, lo si fece per evitare il fenomeno dei cosiddetti "giudici ragazzini", ovvero evitare che l'azione giurisdizionale fosse esercitata da persone con poca esperienza. Prendendo atto delle ragioni che hanno portato alla modifica normativa in esame, ritiene tuttavia che la problematica rilevata all'epoca rimanga attuale.

Non essendovi altri interventi in discussione generale, il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 2 (ant.) del 16/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordatagli, evidenzia alcune priorità che potranno orientare i futuri lavori della Commissione.

Ricorda preliminarmente che, con l'avvio della XIX Legislatura e la conseguente entrata in vigore della riforma del Regolamento del Senato del 2022, la 4ª Commissione si è sostituita alla 14ª Commissione permanente, la quale a sua volta era succeduta, nel 2003, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, istituita sin dal 1968.

Ritiene anzitutto opportuno instaurare un rapporto sinergico di collaborazione con l'omologa Commissione XIV della Camera dei deputati e con tutte le Commissioni del Senato, relativamente alle quali la 4ª Commissione svolge un ruolo di cooperazione orizzontale sia per la fase ascendente che discendente.

Per semplicità, suddivide le attività della Commissione nei tre settori della fase ascendente, della fase discendente e della cooperazione interparlamentare.

Per quanto riguarda la fase ascendente, la Commissione svolge un ruolo primario nello scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità dei progetti legislativi europei. Evidenzia come negli ultimi mesi si sono accumulate una serie di proposte legislative che la Commissione europea ha trasmesso ai Parlamenti nazionali e per alcune di queste non è ancora scaduto il termine di otto settimane previsto dai Trattati. Sugli stessi atti svolge inoltre un ruolo consultivo, esprimendo il proprio parere alle altre Commissioni competenti per materia. La 4ª Commissione ha inoltre due rilevanti possibilità: può azionare, in caso di inerzia delle Commissioni di merito, il potere sostitutivo; e può attivare il nuovo potere della riserva di esame parlamentare, che obbliga il Governo ad attendere la posizione espressa dal Senato prima di procedere in seno al Consiglio UE.

Per quanto riguarda il settore della fase discendente, la 4ª Commissione occupa una posizione di assoluta rilevanza, in quanto è chiamata a svolgere la funzione di "filtro" di tutti i provvedimenti normativi nazionali, allo scopo di verificarne i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Si tratta di una funzione estremamente delicata in cui è necessario richiamare i principi e le regole del diritto europeo. La Commissione ha, poi, il compito primario di esaminare la legge di delegazione europea, la legge europea e, i decreti-legge *omnibus* che vertono su analoghe materie europee, per assicurare l'attuazione della normativa dell'Unione in Italia.

Tutti questi compiti e funzioni sono regolati a livello legislativo dalla legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Un importante settore di attività è inoltre costituito dalla partecipazione ai lavori della COSAC, organismo europeo composto dalle Commissioni affari europei dei Parlamenti/Camere dell'Unione e da alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, nonché alle altre sedi della cooperazione interparlamentare.

Ricorda, sul punto, che lunedì e martedì scorsi si è svolta a Praga la LXVIII riunione plenaria della COSAC. Nel riservarsi di presentare una relazione più estesa, ricorda che la COSAC di Praga ha visto la partecipazione della presidente Von der Leyen e ha discusso i temi delle priorità politiche della Presidenza ceca, dell'aggressione russa all'Ucraina, dell'approvvigionamento energetico, della sicurezza alimentare, della trasformazione digitale e dei rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali.

Nei suoi interventi, il presidente Terzi di Sant'Agata ha tenuto conto delle linee già espresse dalla Commissione nelle precedenti occasioni, ma evidenziando anche posizioni coerenti con i nuovi equilibri politici. Ha supportato gli emendamenti al documento di contributo finale della COSAC, presentati da parte greca e cipriota, sulla condanna delle modifiche territoriali raggiunte con l'utilizzo della forza. Ha quindi condiviso la necessità di esplicitare che la giustizia internazionale faccia il suo corso nei confronti degli atti commessi dalla Russia e che vi sia l'affermazione del principio della giurisdizione universale.

Considerando i precedenti specifici delle scorse legislature (affari n. 440 e n. 40, rispettivamente della XVII e XVIII legislatura) ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione la richiesta di deferimento di un affare assegnato sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea. Propone inoltre, proseguendo l'attività già avviata nella passata legislatura (affare assegnato n. 426), di richiedere il deferimento di un affare assegnato su "L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei". Ricorda infine che è stata trasmessa al Parlamento la seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 4 ottobre 2022 (CCLXIII, n. 2). Anche in questo caso si potrebbe procedere al suo esame, sulla base della più appropriata procedura parlamentare.

Per quanto riguarda, infine, le linee operative da intraprendersi si potrebbe procedere, concordando la tempistica, all'audizione del ministro Fitto sulle linee programmatiche del suo Ministero.

La Commissione conviene.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), dopo aver ringraziato il Presidente per l'eshaustivo programma di lavoro presentato, che evidenzia la centralità della Commissione politiche dell'UE, ritiene importante dare attuazione al disposto dei nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 23 del Regolamento, che prevede un raccordo diretto tra i membri del Parlamento europeo eletti in Italia e la 4ª Commissione. Ritiene altresì importante dare continuità al lavoro già impostato nella precedente legislatura sul PNRR, garantendo un adeguato controllo parlamentare sulla verifica dell'attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal Piano.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl) rileva l'importanza del controllo parlamentare sul PNRR anche in fase preventiva e programmatica, tale da permettere anche di intervenire con adeguati correttivi, ove occorra, sui progetti e sulle misure concordate che presentano dei ritardi nella loro attuazione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e propone di anticipare l'Ufficio di Presidenza alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME "IN SEDE CONSULTIVA" DEL DISEGNO DI LEGGE N. 311 (AIUTI-TER)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), in riferimento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144, cosiddetto "aiuti-ter" (A.S. 311), ringrazia per la fiducia espressa nella sua nomina a relatore sul provvedimento. Pur essendo questo già concluso in sede referente dalla 5ª Commissione, ritiene importante soffermarsi, tra le numerose disposizioni attinenti alle competenze della Commissione, su un aspetto specifico, inerente all'articolo 17 del decreto.

Ricorda quindi che l'articolo 17 innalza da 35.000 euro a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Tale innalzamento dell'importo finanziabile con garanzia corrisponde all'aumento della soglia europea degli aiuti "di importo limitato", stabilita dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato introdotto per far fronte alle conseguenze per l'economia derivanti dalla guerra di invasione della Russia contro l'Ucraina, che, per quanto riguarda le imprese agricole, è passata appunto da 35.000 euro a 62.000 euro.

Tuttavia, tale soglia è stata di recente ulteriormente aumentata ad un massimo di 250.000 euro. Infatti, con il perdurare della guerra e le pesanti conseguenze sull'economia, il 28 ottobre scorso è stata pubblicata una seconda modifica al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, con cui esso viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre del 2023, e con cui sono stati aumentati i massimali per gli aiuti "di importo limitato", che sono passati a 250.000 euro e a 300.000 euro per le imprese che operano, rispettivamente, nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, e a 2 milioni di euro per le imprese di tutti gli altri settori. Anche il sostegno alla liquidità delle imprese del settore energetico è stato reso più flessibile, con la possibilità di fornire garanzie pubbliche con copertura superiore al 90 per cento se sono fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti.

Ritiene, pertanto, che dovrebbe essere valutata l'opportunità - nell'ambito di un futuro provvedimento come per esempio il decreto "aiuti-*quater*" che è in fase di elaborazione - di aumentare l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili a garanzia dell'ISMEA, di cui all'articolo 17 in questione, fino a 250.000 euro per le imprese agricole e a 300.000 euro per le imprese della pesca e acquacoltura, in linea con il Quadro temporaneo vigente.

La Commissione prende atto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ringrazia il senatore Scurria per il lavoro svolto e ricorda che come il provvedimento sia nato nella precedente Legislatura. Auspica che la Commissione prosegua nello spirito di pacata collaborazione tra le forze politiche, vissuto nella precedente Legislatura. Esprime quindi l'avviso che poteva essere fatto di più, per esempio con riguardo agli extraprofiti delle società del settore energetico. Con il decreto, infatti, si usano soldi pubblici per compensare dai danni derivanti dall'eccessivo uso di energie fossili, mentre le società energetiche continuano a guadagnare miliardi di profitti aggiuntivi.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) ricorda che il suo Gruppo di appartenenza non ha presentato emendamenti ma solo ordini del giorno nella sede referente, riservandosi di intervenire in sede di legge di bilancio.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), similmente, ricorda che il suo Gruppo non ha presentato emendamenti, per i ristretti tempi di conversione del decreto. Condivide la necessità di intervenire sul tema energetico con misure ulteriori rispetto ai soli crediti d'imposta e ritiene opportuno che si arrivi con coraggio ad adottare un *price cap* sul prezzo dell'energia a livello nazionale. Ricorda infine che gli aiuti sono misure emergenziali e che presto si dovrà tornare alla normale disciplina sulla concorrenza.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di tenere vivo il tema energetico, anche a fronte degli sviluppi in alcuni paesi europei, come per esempio la recente nazionalizzazione tedesca di una società energetica.

I senatori [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e [MATERA](#) (*FdI*) esprimono la posizione favorevole dei rispettivi Gruppi sul provvedimento.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) concorda sull'importanza di sfruttare maggiormente gli extraprofiti delle società energetiche ed esprime la posizione di astensione del suo Gruppo sul provvedimento.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) condivide l'auspicio alla pacatezza espresso dal senatore Lorefice e ricorda che nel prossimo provvedimento di aiuti, attualmente in fase di elaborazione, dovrebbe essere adeguatamente affrontato il tema energetico, anche per la parte relativa allo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale in Italia.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé concluso, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo alle ore 16 di oggi.

La Commissione prende atto.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, innanzitutto, che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, oltre alla conversione in legge del decreto-legge n. 144, anche l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto-legge n. 153 del 2022, che ha applicato la riduzione di accisa sui carburanti e dell'IVA sul gas naturale per autotrazione dal 4 al 18 novembre.

A seguito dell'esame della Camera, il provvedimento in esame si compone di 47 articoli, articolati in cinque Capi, i cui contenuti sono di seguito illustrati.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 17, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

L'articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese - e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni. Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, del credito d'imposta per imprese gasivore, del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore.

L'articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

L'articolo 3, ai commi 1, 2 e 5 interviene sulle garanzie che SACE è autorizzata a concedere - ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 50/2022 - su finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti economici negativi conseguenti all'aggressione russa

all'Ucraina.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, proroga, dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022, la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati è trasfuso nella norma in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022), che viene abrogato, con salvezza dei relativi effetti prodottisi nel frattempo, dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione.

L'articolo 5, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 5 definiscono un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia.

Il comma 5 dell'articolo 5 prevede la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle regioni e delle province autonome, di un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario del medesimo ente territoriale.

L'articolo 5, comma 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

L'articolo 5, comma 6-*ter*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, esonera per l'anno 2022 gli enti locali dall'obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ricevuti per disposizioni di legge per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti *bis*), aggiungendo, ai 40 milioni già stanziati, ulteriori 100 milioni di euro destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante.

L'articolo 7 dispone, per il 2022, un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità. Nel testo riformulato dalla Camera, il beneficio concerne, nel suddetto ambito di settore, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il comma 2 prevede un contributo straordinario per i soggetti, appartenenti alle categorie summenzionate, i quali non rientrino nella fattispecie (di svolgimento di servizi) di cui al comma 1.

L'articolo 9 estende la disciplina agevolativa e semplificatoria – prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture – alle istanze di autorizzazione presentate

dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, qualora, in sede di autorizzazione "unica", siano imposte prescrizioni, ovvero qualora sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

L'articolo 10, al comma 1, prevede che il Ministero dell'interno - nonché, secondo quanto introdotto dalla Camera dei deputati - il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari, utilizzino direttamente o affidino in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e agli uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, a date condizioni, alle risorse del PNRR per la copertura dei relativi oneri. Il comma 2 consente al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia agli uffici giudiziari, e ai terzi concessionari dei beni demaniali di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW. Infine, il comma 3 qualifica i beni di cui al comma 1 come superfici e aree idonee *ex lege* alla realizzazione di impianti a fonti di energia rinnovabile. La competenza ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica spetta alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

L'articolo 11 stanziava, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (cioè, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali). L'articolo 12 incrementa di 10 milioni di euro il Fondo destinato all'erogazione del Bonus trasporti per il 2022.

L'articolo 13, per il 2022, incrementa di 30 milioni di euro il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici.

L'articolo 14 autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada.

L'articolo 15 attribuisce un contributo *una tantum* di 100 euro a ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale degli Istituti di patronato - purché riconosciuta alla data del 24 settembre 2022 - a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas e nel limite di spesa di 769.000 euro per il 2022.

L'articolo 16 prevede il dimezzamento dei termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante il Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

L'articolo 17 innalza da 35.000 euro a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Il Capo II (articoli 18-21) reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali.

L'articolo 18 prevede la corresponsione di un'indennità *una tantum* di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.

L'articolo 19 prevede il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità *una tantum*, ai pensionati con reddito fino a 20 mila euro, nonché a percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'articolo 20 prevede, in via subordinata al possesso di uno specifico requisito inerente al reddito, un incremento, nella misura di 150 euro, dell'indennità *una tantum* già prevista per il 2022, nella misura di 200 euro, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

L'articolo 21 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che

emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2020, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2019, limitatamente - per quest'ultimo periodo - alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Capo III va dall'articolo 22 all'articolo 34-*bis* e reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e dal PNRR, nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

L'articolo 23 introduce l'obbligo, per il comune destinatario della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed eventuale gestione di un'infrastruttura di ricarica su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, di dare pubblicità dell'avvenuto ricevimento delle domande in parola e, nel caso di più istanze concorrenti, di concedere l'autorizzazione all'esito di una procedura valutativa trasparente.

L'articolo 24, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR, individua la società DRI d'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del peridotto - con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili - aggiudicati ai sensi del Codice degli appalti e delle altre vigenti disposizioni di settore.

L'articolo 25 - modificato dalla Camera dei deputati - dispone che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

L'articolo 26 prevede un riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, finalizzato in particolare ad allineare i *curricula* e i percorsi di apprendimento agli obiettivi di innovazione digitale del Piano nazionale "Industria 4.0" e alla domanda di competenze proveniente dal tessuto socio-economico, nonché a promuovere la continuità con il percorso degli ITS Academy.

L'articolo 27 prevede modifiche puntuali alla disciplina del sistema di istruzione professionale finalizzate - in coerenza con la riforma dell'istruzione tecnica e professionale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - a rafforzarne la connessione con gli obiettivi tecnologici di cui al Piano nazionale "Industria 4.0", a semplificare le procedure per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e a favorire i processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale.

L'articolo 28 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale come struttura deputata a rafforzare la connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento, con funzioni consultive e di proposta. All'Osservatorio nazionale è associata l'istituzione - con decreto del Ministero dell'istruzione - di osservatori locali operanti su base regionale presso gli uffici scolastici regionali.

L'articolo 29, in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie, per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15 per cento dell'importo già assegnato.

L'articolo 30 reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell'ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

L'articolo 31 autorizza il MISE, quale amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, ad

affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei dati e processi relativi a società ed enti *in house*, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 32 attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l'avvio degli investimenti del PNRR.

L'articolo 33 prevede modifiche alla disciplina relativa alla procedura di accesso alla magistratura consentendo l'accesso al concorso ai neolaureati, e prevedendo la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per l'espletamento delle prove. La disposizione modifica inoltre la disciplina relativa alle commissioni di concorso, prevedendo che i professori universitari che ne sono membri possano chiedere direttamente al proprio ateneo, e senza necessità di un decreto ministeriale, l'esonero parziale o totale dall'attività didattica.

L'articolo 34 estende anche alle farmacie rurali sussidiate che si trovano al di fuori delle Aree interne del Paese la possibilità di accedere ai finanziamenti stanziati nell'ambito del PNRR.

L'articolo 34-*bis* - inserito dalla Camera - dispone che al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Il Capo IV - articoli da 35 a 41 - reca ulteriori disposizioni urgenti.

L'articolo 35 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'UE.

L'articolo 35-*bis*, inserito dalla Camera, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 36 prevede, per il 2022, un ulteriore incremento, nella misura di 15 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF).

L'articolo 37 reca alcune modifiche alla disciplina sui vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale.

L'articolo 38, interamente sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 39 sancisce l'applicabilità delle "clausole sociali", previste dal Codice dei contratti pubblici al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel caso in cui il Ministero della cultura affidi a società *in house* a esso collegate i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati.

L'articolo 40 proroga al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l'esonero, inizialmente non oltre il 31 dicembre 2021, dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

L'articolo 40, comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che, per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale del PNRR "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/1981 gestito da SIMEST (M1.C2.I5)", eccedenti il limite di spesa

autorizzato (dall'articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2022), si provvede nei limiti e alle condizioni di cui agli aiuti di stato "*de minimis*", a valere sulle risorse attualmente disponibili del medesimo Fondo, fino ad un ammontare massimo di 700 milioni e sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni.

L'articolo 41 apporta modifiche al decreto-legge n. 457 del 1997 sulle navi destinate alla navigazione internazionale. La novella è dovuta alla necessità di adeguare l'ordinamento interno a una decisione della Commissione europea.

Il Capo V (articoli da 42 a 44), reca le disposizioni finanziarie e finali.

L'articolo 42, comma 1, modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposto Fondo istituito presso la CSEA) e che restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.

L'articolo 43 reca, al comma 1, la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e ne indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Il comma 2 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022 e già più volte modificati nel corso dell'anno.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, riproduce il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 153 del 2022, il quale prevede il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) nell'importo di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 43-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 44, il decreto-legge è vigente dal 24 settembre 2022.

Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 1/2.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) rinuncia a intervenire in replica.

La sottosegretaria SAVINO, nel rinunciare al proprio intervento, deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa della presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, sospende la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 18,40.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 42 emendamenti e 43 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Dichiara quindi inammissibile l'emendamento 9.0.5, in quanto diretto a modificare una fonte di rango non primario, e improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia l'emendamento 41.0.1.

Dopo aver constatato l'assenza di richieste di intervento per l'illustrazione degli emendamenti, dà la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) e la sottosegretaria SAVINO esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ritira gli emendamenti 10.0.1 e 42.1, per trasformarli, rispettivamente, negli ordini del giorno G/311/44/5 e G/311/45/5, pubblicati in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 01.1, che risulta respinto.

Sono distintamente posti in votazione e respinti tutti i restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

Dichiara quindi improponibile, per estraneità di materia, l'ordine del giorno G/311/31/5.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo e al relatore per la formulazione dei rispettivi pareri.

Previa espressione del parere favorevole da parte della sottosegretaria SAVINO e del relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), risultano accolti gli ordini del giorno G/311/5/5, G/311/12/5, G/311/13/5, G/311/14/5 e G/311/23/5.

Previa riformulazione richiesta dal GOVERNO e accettata dai rispettivi presentatori, risultano accolti gli ordini del giorno G/311/4/5 (testo 2) e G/311/25/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sono accolti come raccomandazione, previa espressione del parere conforme da parte della rappresentante del GOVERNO e del relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), accettato dai rispettivi presentatori, gli ordini del giorno G/311/2/5, G/311/10/5, G/311/16/5, G/311/20/5, G/311/24/5, G/311/27/5, G/311/30/5, G/311/33/5, G/311/34/5, G/311/35/5, G/311/36/5, G/311/37/5, G/311/38/5, G/311/40/5, G/311/42/5 e G/311/45/5.

Previa riformulazione richiesta dal GOVERNO e accettata dai rispettivi presentatori, risultano accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G/311/11/5 (testo 2), G/311/17/5 (testo 2), G/311/26/5 (testo 2) e G/311/32/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere contrario sugli ordini del giorno G/311/1/5, G/311/3/5, G/311/6/5, G/311/7/5, G/311/8/5, G/311/9/5, G/311/18/5, G/311/19/5, G/311/21/5, G/311/22/5, G/311/28/5, G/311/29/5, G/311/39/5, G/311/43/5 e G/311/44/5.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G/311/15/5 e G/311/41/5.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa ai pareri espressi dalla rappresentante dal Governo.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/311/15/5, mentre in relazione all'ordine del giorno G/311/41/5 invita il Governo a riconsiderare la valutazione espressa, al fine di dare una prima risposta ai numerosi enti locali esclusi, per ragioni meramente geografiche, dai finanziamenti per il recupero e la rigenerazione urbana.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli ordini del giorno G/311/1/5, G/311/3/5, G/311/6/5, G/311/7/5, G/311/8/5, G/311/9/5, G/311/18/5, G/311/19/5, G/311/21/5, G/311/22/5, G/311/28/5, G/311/29/5, G/311/39/5, G/311/43/5 e G/311/44/5.

La sottosegretaria SAVINO, a seguito di un breve approfondimento, con l'avviso conforme del relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/311/41/5.

Con l'assenso dei presentatori, l'ordine del giorno è accolto come raccomandazione.

Essendosi esaurito l'esame degli ordini del giorno, si passa alla votazione del mandato al relatore.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), ricorda che il provvedimento in esame è stato adottato dal precedente Esecutivo, e anche in questo caso, come accaduto molto di frequente nella scorsa Legislatura, si registra di fatto l'impossibilità per il Senato di intervenire in seconda lettura sul testo: al riguardo, appare necessario definire forme e modi per restituire capacità di incidere a entrambi i rami del Parlamento nell'esame dei decreti-legge.

Osserva comunque che già questo provvedimento ha offerto l'occasione al nuovo Governo di prendere posizione sulle proprie priorità politiche, che a quanto risulta non corrispondono alle priorità del Partito democratico.

Dichiara quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) fa presente che, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, il Movimento 5 Stelle ha chiesto al Governo maggiore coraggio per reperire le risorse necessarie a far fronte alle emergenze in corso, anche aumentando il prelievo sugli *extra* profitti, e ha proposto più ampie semplificazioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tuttavia, a fronte di tali richieste, l'Esecutivo non ha fornito le risposte attese, e quindi il provvedimento in esame costituisce l'ennesima occasione mancata.

Dichiara in conclusione, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sul provvedimento.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, esprimendo un giudizio critico sul provvedimento, anche per il mancato accoglimento delle proposte volte a contrastare le diseguaglianze con l'incremento della tassazione sugli *extra* profitti e il ricorso all'imposizione patrimoniale *una tantum*.

Richiama inoltre l'attenzione sul carattere modesto dei *bonus* previsti per fronteggiare l'aumento del costo della vita, la mancanza di coraggio sulle energie rinnovabili, anche l'inadeguatezza degli interventi in tema di delocalizzazioni.

Interviene il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), per dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi di esame, che tuttavia non deve diventare un alibi nell'esame dei prossimi provvedimenti.

Esprime comunque l'auspicio che l'Esecutivo dia seguito alle raccomandazioni accolte in alcuni ordini del giorno, richiamando in particolare quanto richiesto in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, anche alla luce dei tragici incidenti riportati dalla cronaca.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), nel ribadire che il provvedimento in esame costituisce un decreto di passaggio varato dal precedente Governo, prende atto con favore dell'astensione dei maggiori Gruppi di opposizione, che costituisce un segnale positivo in vista dell'esame dei prossimi provvedimenti, per i quali auspica un proficuo lavoro di confronto tra maggioranza e opposizione, ispirato al senso di responsabilità, pur nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che la Lega ha sostenuto, pur criticamente, le misure prese dal precedente Governo a sostegno delle famiglie e delle imprese contro l'aumento dei costi energetici, esprime soddisfazione per il lavoro fatto, augurandosi che la speditezza dell'esame del presente decreto prelude a un ruolo incisivo del Parlamento nei prossimi provvedimenti. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) ricorda che il Gruppo di Fratelli d'Italia, quando è stato adottato il provvedimento in esame, era ancora all'opposizione; tuttavia, dopo l'esito elettorale, con senso di responsabilità ha assunto il compito di portare a termine la conversione del decreto, nell'interesse del Paese, manifestando anche in questo la forza della politica quando affronta con concretezza i problemi. Dichiarando quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in titolo. Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con l'autorizzazione a richieste di svolgere la relazione oralmente.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte relative all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 01.2, 01.3 e 01.4.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.1. Occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla proposta 1.0.1, con particolare riguardo alle restituzioni degli importi ivi previste. Occorre verificare i profili finanziari relativi all'emendamento 1.0.2, al fine di determinare eventuali minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1 e 2.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 4, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.2 e 5.3.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 5.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 7, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura della proposta 7.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 9.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.0.2, 9.0.4 e 9.0.5. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 9.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 13.0.1. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 14.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 17, occorre valutare i profili finanziari della proposta 17.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 19, comportano maggiori oneri le proposte 19.1 e 19.3. Sulle proposte 19.2 e 19.4, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 21, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura della proposta 21.0.1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 23.0.1 e 23.0.3. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 24.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari relativi alla proposta 25.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 26.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 30.1.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 35-bis, comporta maggiori oneri la proposta 35-bis .1.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 37.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 41, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura riferita alla proposta 41.1. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 41.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 42, comportano maggiori oneri le proposte 42.0.1 e 42.0.3. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 42.0.2. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 42.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, che necessiterebbero della verifica dei relativi effetti finanziari, sulle proposte 01.2, 01.3, 01.4, 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.2, 5.3, 7.1, 9.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 13.0.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.3, 25.1, 30.1, 35-bis.1, 41.1, 42.0.1, 42.0.2 e 42.0.3.

Non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.0.2 e 17.0.1, segnalati dal relatore, nonché su tutte le restanti proposte non segnalate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 01.3, 01.4, 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.2, 5.3, 7.1, 9.1, 9.0.1, 9.0.2,

9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 13.0.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.3, 25.1, 30.1, 35-bis.1, 41.1, 42.0.1, 42.0.2 e 42.0.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 20,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [311](#)

G/311/1/5

[Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

tenuto conto che:

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, o in alternativa la concessione di contributi in favore dei medesimi soggetti al fine di promuovere lo sviluppo di impianti

alimentati da fonti rinnovabili su terreni e immobili del territorio;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a imprese e cittadini residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche o ad istituire un apposito fondo per favorire lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso la concessione di appositi contributi.

G/311/2/5

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha da ultimo prorogato fino all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017;

in particolare, si tratta della sospensione degli oneri previsti dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), già prorogata all'anno 2021 dall'articolo 9-*vicies quater* del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123;

sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

i suddetti oneri dovrebbero essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, pertanto, si trovano a dover riprendere i pagamenti relativi ai citati mutui proprio nel momento i loro bilanci sono costretti a confrontarsi con le difficoltà derivanti dall'attuale crisi energetica, preceduta da quella sanitaria;

impegna il Governo

a prorogare per un ulteriore anno la misura di cui in premessa, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e ad estenderla a comuni che si trovino in condizioni analoghe a seguito di eventi calamitosi.

G/311/3/5

[Misiani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il decreto in esame, all'articolo 1, ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica

e del gas in capo alle imprese- e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022- allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.;

si tratta in particolare:

- del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Considerato che,

il forte incremento dei costi energetici registrato nel corso degli ultimi mesi impone di estendere con urgenza tale intervento fino al 31 dicembre 2022 e richiede almeno l'innalzamento del credito d'imposta fino al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici, al fine di consentire la continuità operativa delle suddette imprese;

secondo i più dati disponibili, a politiche invariate pre-crisi, l'aumento dell'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l'economia italiana è stimato all'8,8 per cento nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese, pari a circa il 3,9 per cento, e quasi un terzo in più di quello tedesco, pari a circa il 6,8 per cento, fatto che potrebbe determinare una perdita di competitività per le imprese italiane rispetto a quelle dei partner europei;

per le suddette ragioni di competitività, nonché per garantire la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, appare opportuno estendere le suddette misure di sostegno per fronteggiare il forte aumento dei costi energetici anche alle imprese finora rimaste escluse da tali benefici;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile in materia di energia in via di adozione, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 dei suddetti contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, riferito alle spese sostenute per l'acquisto e l'effettivo utilizzo dell'energia o il consumo di gas naturale, nonché l'innalzamento del credito d'imposta al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici;

a prevedere, nella legge di bilancio per l'anno 2023, lo stanziamento delle risorse necessarie al sostegno delle imprese a fronte del caro energia e del caro materiali, prorogando ed estendendo le disposizioni già previste nei vari provvedimenti adottati nel 2022, al fine di consentire la continuità operativa delle medesime e il mantenimento dei livelli occupazionali.

G/311/4/5 (testo 2)

[Manca](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR);

premessi che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto

al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR risorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese extra legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

impegna il Governo:

ad assicurare le risorse, finanziarie e professionali, per il funzionamento del Sistema sanitario nazionale.

G/311/4/5

[Manca](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni

con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR risorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese *extra* legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, finanziarie e professionali, per il funzionamento e il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, compresa la domiciliarità, la medicina territoriale, l'assistenza e la terapia domiciliare, il potenziamento, l'adeguamento e rinforzo delle strutture ospedaliere e per il rafforzamento della *governance* territoriale di prossimità con i relativi costi aggiuntivi;

a predisporre un nuovo Patto per la salute per riportare il livello della spesa sanitaria

stabilmente al di sopra del 7 per cento del PIL;

a garantire la totale copertura delle spese legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 finora sostenuta dalle regioni;

a prevedere risorse necessarie a fronte alle maggiori spese sostenute per l'aumento dei prezzi dell'energia da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

G/311/5/5

[Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il passaggio dal profilo di Assistente Amministrativo a Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è previsto dall'attuale normativa, infatti

l'articolo 2 comma 6 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, stabilisce che: "L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012";

tale norma che prevede l'avvio di una fase concorsuale riservata, stabilisce un principio, ossia il passaggio da area B ad area D, già per altro previsto nella sequenza contrattuale CCNI del 3 dicembre 2009, stante la perdurante e mancata attivazione della c.d. area C;

il c.d. "doppio salto" da B a D, è uno stato di fatto nel comparto Istruzione, dove, stante la mancata attivazione dell'area C, diversi lavoratori, e professionisti, da anni svolgono, pur essendo inquadrati in area B, mansioni proprie ed esclusive dell'area D;

il Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Della Funzione Pubblica-Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico-Servizio per il trattamento del personale pubblico (DFP-0066005-P-06/10/2021) in merito all'applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021 evidenzia come: "Appare chiaro, alla luce del quadro delineato, l'intento del legislatore di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l'excurus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell'assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli";

tale soluzione appare già tracciata anche dal CSPI, che con pareri del 3 gennaio 2019, del 7 ottobre 2021 e del 25 luglio 2022, evidenziando l' "attuale situazione problematica, conseguenza determinatasi in questi ventuno anni a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi con la cadenza triennale stabilita dalla legge, è opportuno che si prevedano norme a garanzia del giusto riconoscimento al ruolo di DSGA svolto per anni dagli assistenti amministrativi facenti funzione" auspica "una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare un apposito atto che possa consentire, già in questa fase di trattative del CCNL, piena attuazione al decreto-legge n. 80 del 2021 (legge 113/2021) anche per i facenti funzione DSGA, prevedendo, stante la mancata attivazione dell'area C, progressioni verticali da B a D, anche in assenza di titolo di studio.

G/311/6/5

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata respinta una proposta che prevedeva l'aumento della soglia ISEE per consentire ad un numero più ampio di famiglie di poter beneficiare dei bonus sociali legati al pagamento delle bollette;

l'indicatore ISEE, per come disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, rappresenta i redditi del nucleo familiare riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ragion per cui i valori attualmente registrati rischiano di non riflettere l'aggravamento della condizione economica delle famiglie italiane dopo due anni di crisi, tra la pandemia da COVID-19 e gli effetti economici della guerra in Ucraina e, da ultimo, dal forte innalzamento dei prezzi che ha portato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) a registrare un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua;

un innalzamento della soglia ISEE per i bonus sociali per elettricità e gas avrebbe come effetto quello di includere una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata negli ultimi due anni e avrebbe bisogno con urgenza di tali iniziative di sostegno;

i dati sulla distribuzione dei valori ISEE forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferiti all'anno 2020, indicano come il 16,9 per cento della popolazione ISEE abbia presentato un valore tra i 12.000 e i 20.000 euro, laddove il 62,7 per cento abbia presentato un valore sotto i 12.000 euro;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'innalzamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas a 20.000 euro al fine di ricomprendervi una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del forte incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

G/311/7/5

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che,

con il provvedimento in esame, emanato dal precedente Governo, è stato messo in campo un pacchetto di norme con l'obiettivo di contenere, per il terzo trimestre dell'anno in corso, gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e sostenere l'economia. Gli interventi spaziano dalla proroga e dal rafforzamento dei crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale alla riduzione di accisa e IVA sui carburanti per tutto il mese di ottobre, fino ai contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati;

alcune importanti misure del provvedimento riguardano l'attuazione del PNRR. In particolare, nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti", prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È stato altresì istituito l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Sono state estese le procedure per l'accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del "Piano Complementare" al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia;

rilevato che,

il costante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, verificatosi a partire dal 2020 ma con livelli sempre più accentuati nel corso degli ultimi mesi, rischia di bloccare le gare o compromettere l'apertura di numerosi cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

a fronte di tale situazione, negli scorsi mesi sono state approvate varie disposizioni volte a fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali con compensazioni volte a facilitare la prosecuzione delle opere. Le suddette difficoltà, tuttavia, continuano a persistere e richiedono ulteriori interventi per semplificare il pagamento e per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese;

considerato che,

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

nel 2022, per assicurarsi la seconda e la terza rata del PNRR, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro (al netto della quota da restituire sul prefinanziamento di agosto 2021), il precedente Governo si è impegnato ad approvare complessivamente 100 obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori;

per il primo semestre 2022 erano previsti 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti. In data 29 giugno 2022 il Governo Draghi, a seguito del conseguimento dei 45 traguardi e obiettivi del PNRR per il primo semestre, ha inviato la richiesta di pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. L'importo effettivo è pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), al netto di una quota che la Commissione trattiene su

ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia;

per il secondo semestre del 2022 devono essere conseguiti gli ulteriori 55 snodi obbligatori, di cui 39 traguardi e 16 obiettivi, a cui è legata la terza rata europea da 21,84 miliardi di euro;

nei giorni scorsi, oltre alla paventata revisione di alcuni obiettivi del PNRR da affrontare nelle sedi istituzionali europee si sono aggiunte voci di difficoltà nel conseguimento dei 55 obiettivi previsti per il secondo semestre dell'anno in corso, con ricadute sulla tempistica di attuazione del PNRR e sul versamento delle rate, a partire dalla terza rata;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia che nel 2023 rischia un forte rallentamento, come evidenziato dallo stesso Governo in carica nel documento d'integrazione alla Nota di aggiornamento al DEF;

impegna il Governo

a rispettare, fino al 2026, tutti gli obiettivi e le scadenze del PNRR già concordate con la Commissione europea, a partire dal conseguimento di quelli relativi al secondo semestre del corrente anno, a cui sono strettamente legate le rate di versamento delle risorse spettanti al nostro Paese, evitando di aprire nelle sedi istituzionali europee dibattiti sulla revisione dei suddetti obiettivi al fine di non compromettere l'effettivo conseguimento di tutti i risultati attesi;

ad adottare, a partire dalla legge di bilancio per il 2023, tutte le misure necessarie a garantire, a fronte dell'incremento dei costi dei materiali e delle materie prime, l'espletamento dei bandi di gara e la prosecuzione dei cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR; ad adottare, altresì, le necessarie misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti e delle modalità di pagamento delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere.

G/311/8/5

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premessi che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

le imprese del settore manifatturiero, accanto alle difficoltà legate al forte incremento dei prezzi energetici, si trovano ad affrontare le difficoltà legate alle forniture di materie prime e semilavorati emerse a seguito dello shock pandemico del 2020, con conseguente accumulo di ritardi nella fabbricazione e nella consegna dei prodotti;

per le suddette ragioni, numerose imprese lamentano il rischio di non potere accedere agli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente ed in particolare a quelli del Piano nazionale Transizione 4.0;

considerato che,

il Piano nazionale Transizione 4.0 - previsto dalla legge di bilancio 2021 e finanziato anche nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 1, del PNRR per 13,381 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo complementare - si compone di una serie di crediti d'imposta destinati agli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, e in formazione 4.0;

l'articolo 1, comma 1054, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre

2016, n. 232 (legge di bilancio 2017 - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il successivo comma 1055 riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 6 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il comma 1056 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

il comma 1057 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

l'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), come modificato dal comma 171 della legge di bilancio 2021, riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del mezzogiorno fino al 31 dicembre 2022 nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;

considerato che:

a fronte delle suddette difficoltà di approvvigionamento, produzione e consegna dei prodotti, undici tra le principali associazioni nazionali manifatturiere, hanno inviato una lettera ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, per evidenziare che tale situazione renderebbe impossibile o meno conveniente usufruire dei benefici fiscali previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0, in quanto i ritardi nelle consegne dei beni strumentali potrebbe avvenire oltre le varie scadenze previste per il 31 dicembre 2022 o il 30 giugno 2023;

le imprese coinvolte chiedono, pertanto, di prorogare al 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022 per la consegna dei beni strumentali acquistati nel 2021. Si tratta di un termine che era stato già prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma il perdurare dello *shortage* di componenti elettronici e altre materie prime sta rendendo impossibile completare le consegne degli ordini effettuati lo scorso anno a tale scadenza;

la mancata proroga comporterebbe ingenti costi imprevisi per le imprese - già duramente provate dall'incremento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, con la conseguente stretta creditizia - alcune delle quali potrebbero chiudere, mettendo a repentaglio la ripresa e la competitività del Paese sui mercati internazionali;

impegna il Governo

ad adottare, a partire dal primo provvedimento utile, apposite misure finalizzate ad assicurare che le imprese italiane possano beneficiare degli incentivi previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0 nonostante i ritardi nelle consegne dei beni strumentali materiali dovuti alla presente situazione economica, prorogando, a tal fine, di almeno sei mesi il termine per la consegna dei beni strumentali fissato al 31 dicembre 2022;

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, considerata l'incertezza che può derivare dall'applicazione di scadenze tassative in condizioni di crisi di approvvigionamento come quella attuale, apposite misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale Transizione 4.0.

G/311/9/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

valutato che:

sulla base dei dati Istat, il livello raggiunto dalla povertà assoluta nel 2021 (7,5 per cento) è tra i più elevati dall'anno in cui si è iniziato a misurare questo indicatore; nel 2020 gli effetti economici della pandemia da Covid-19 hanno favorito la crescita della povertà assoluta, e nel 2021 sono in condizione di povertà assoluta circa di 1,9 milioni di famiglie e circa 5,6 milioni di individui; la povertà assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (dal 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020); sono circa 1,4 milioni i minori in povertà assoluta e l'incidenza di povertà assoluta delle famiglie dove sono presenti minori è più elevata per le famiglie che vivono in affitto, così come per le famiglie con un maggior numero di componenti (*Report sulla povertà per l'anno 2021*);

inoltre, sempre secondo i dati Istat, nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4%), ovvero, in numeri, circa 14 milioni 983 mila individui. La percentuale è sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3 per cento) ma pur sempre drammatica, anche considerando che è in peggioramento la disuguaglianza: il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere (5,7 nel 2019), e questo valore sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie;

la situazione è ancora più drammatica nel 2022: la crisi ucraina e la crisi energetica che ne è derivata, nonché la crescita dell'inflazione, in particolare per le spese obbligate come luce, benzina, gas e generi alimentari, impoverisce ulteriormente chi è già a rischio povertà;

considerato che:

secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di ottobre 2022, l'indice nazionale dei prezzi al

consumo per l'intera collettività (NIC) ha registrato un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua ("tendenziale"), portando l'inflazione acquisita per il 2022 all'8 per cento;

tali incrementi dei prezzi colpiscono in modo regressivo principalmente i lavoratori a reddito fisso, come gran parte del lavoro dipendente, compreso le fasce più deboli della popolazione, le famiglie a basso reddito e i lavoratori precari e i risparmiatori che hanno investito, direttamente o indirettamente, a tassi di interesse fissi, che sono spesso risparmiatori meno sofisticati e con importi di risparmio limitati;

l'Ufficio parlamentare di bilancio, in un lavoro pubblicato lo scorso 18 ottobre, ha evidenziato, infatti, che l'impatto della crescita dei prezzi, nel periodo tra giugno 2021 e settembre 2022, presenta un profilo fortemente regressivo in quanto l'impatto degli aumenti dei prezzi hanno riguardato beni di prima necessità (alimentari ed energia) che incidono molto sulla spesa dei soggetti più poveri. Ad attenuare la grave situazione emersa nel predetto periodo hanno contribuito le misure di mitigazione adottate dal precedente Governo;

considerato altresì che:

sulla base della stima della Coldiretti sulla base dell'ultimo rapporto di attuazione sugli aiuti alimentari distribuiti con il fondo di aiuto agli indigenti (Fead), con l'aumento dei prezzi dei generi alimentari sono sempre di più gli italiani costretti a far ricorso alle mense dei poveri o a richiedere pacchi alimentari: circa 2,6 milioni di italiani, di cui 538.423 bambini, 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora oltre i 65 anni e 31.846 disabili;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, e a tali fini è necessario ed urgente assumere iniziative su diversi fronti, dal salario minimo, alla riduzione del cuneo fiscale, dalla lotta alla precarietà, all'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, e in particolare garantire sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per risorse non inferiori a 500 milioni di euro, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, garantendo altresì che le risorse aggiuntive siano ripartite in tempi brevi.

G/311/10/5

[Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

il sistema del teleriscaldamento consente, tramite un fluido termovettore, un ciclo di scambio termico tale da produrre calore o raffrescamento proveniente da centrali di cogenerazione alimentate da biomasse, termovalorizzatori o da gas naturali e impianti geotermici, solari o, in generale da impianti rinnovabili;

il teleriscaldamento consente un uso più efficiente dell'energia primaria, un'ampia possibilità di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, una maggiore sicurezza energetica e maggiori controlli sui gas di scarico attraverso un maggiormente efficace abbinamento delle sostanze inquinanti emesse complessivamente dall'unica centrale;

il sistema del teleriscaldamento consente anche, nelle case di nuova costruzione, una razionalizzazione e riduzione dei costi di investimento iniziali, abbattendo i normalmente lunghi tempi di ritorno degli stessi;

che il processo inflattivo sfiora, stando ai più recenti dati del mese di ottobre, il 12% su base annua, trainato, dall'aumento dei prodotti energetici;

negli interventi posti in essere dal Governo, non sono state messe in campo agevolazioni nel settore del teleriscaldamento, a fronte di una serie di interventi agevolativi e di abbattimento delle imposte indirette sulle bollette in generale;

l'articolo 1, comma 4 del decreto in fase di conversione, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

l'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5 per cento;

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, nuove misure agevolative dirette a sostenere il sistema del teleriscaldamento, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e/o di un'aliquota agevolata dell'IVA, tali da garantire, anche a tali sistemi, un contenimento dei costi delle bollette e comunque dei costi complessivi di utilizzo e di esercizio, anche in considerazione del considerevole aumento dell'inflazione e dei particolarmente lunghi tempi di assorbimento degli investimenti relativi alla progettazione e installazione di tali impianti.

G/311/11/5 (testo 2)

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame (*Aiuti-ter*) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto misure *targeted*);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «*aiuti-quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di

circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/311/11/5

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame (*Aiuti-ter*) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto misure targeted);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «*aiuti-quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre, nella prossima legge di bilancio, una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/311/12/5

[De Carlo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel territorio nazionale si è assistito ad una crescente incidenza di danni causati da orsi e lupi, i quali in alcune regioni hanno rappresentato una minaccia per la stessa sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi e che in taluni territori si sono manifestati episodi anche di aggressione all'uomo da parte di orsi;

le organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo e degli allevamenti hanno richiamato a più riprese l'attenzione delle istituzioni e del dibattito pubblico sul tema dei grandi predatori;

parimenti, anche in sede europea le principali sigle di rappresentanza agricola e degli allevatori hanno evidenziato come negli ultimi anni la popolazione dei lupi in tutti i Paesi membri dell'Unione europea sia cresciuta in modo esponenziale;

il costo economico e ambientale della organizzazione di forme di allevamento sottoposta a misure di protezione fisica appare incidere sul futuro stesso delle tradizionali forme di pastorizia con una potenziale caduta a catena sulla tutela del territorio montano svolta dalla agricoltura di alta quota che mantiene intatto e curato un contesto che va considerato patrimonio morale collettivo e presidio di sicurezza idrogeologica;

la cosiddetta direttiva Habitat (92/43CEE) della Commissione europea regola con i suoi allegati lo stato di protezione degli animali selvatici e il mantenimento di condizioni naturali a livello europeo;

l'articolo 16 della citata direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali (disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b)) per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico (sanità, sicurezza, economia);

in base a quanto previsto dall'articolo 16 di cui sopra, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto, all'articolo 11, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti per quanto di competenza il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e l'ISPRA, possa autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b);

agricoltori ed allevatori sono stati inoltre duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta;

è opportuno intervenire in sede nazionale ed europea al fine di garantire le fondamentali condizioni di preservazione della fauna selvatica e dei grandi predatori, temperando le esigenze di efficace tutela delle attività economiche agricole e di allevamento, anche a livello territoriale, in considerazione delle particolari specificità e forme di autonomia locali;

è infatti viepiù complesso garantire l'armonia e la coesistenza tra fauna selvatica, grandi predatori ed allevamenti, in un contesto dove il protrarsi delle aggressioni ai danni dei comparti produttivi rappresenta all'erario sempre maggiori costi, senza che vengano adottate soluzioni definitive alla problematica;

occorre altresì, per sostenere i comparti colpiti, istituire un comitato che raccordi gli enti territoriali interessati dai fenomeni citati nella presente premessa e l'ISPRA, sul modello di quelli già realizzati in altre nazioni europee, finalizzato all'adozione di un urgente piano di intervento a sostegno del comparto,

impegna il Governo a:

adottare ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto agricolo, che si affianchino a quelle contenute nel testo in esame, al fine di fornire ulteriori e concrete risposte agli agricoltori ed allevatori, già duramente colpiti dall'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto del gasolio, al fine di tenere conto degli ingenti danni alle colture e agli allevamenti dai medesimi subiti ad opera dei grandi carnivori, in modo particolare sulle problematiche ed evidenze rappresentate in premessa.

G/311/13/5

[Silvestroni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi economico-energetica internazionale in atto;

le organizzazioni territoriali di rappresentanza del settore agricolo e di allevamento hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni al tema dei danni da fauna selvatica;

come noto, l'eccessiva presenza di determinati animali su alcuni territori crea squilibri causando rischi per la salute pubblica e per alcuni settori produttivi strategici, oltre a vanificare un'azione di protezione di altre specie;

come evidenziato da varie organizzazioni di categoria del mondo agricolo, in dieci anni il numero dei cinghiali sarebbe passato da circa cinquecentomila capi a oltre due milioni e mezzo;

il decreto-legge di cui alla legge di conversione in esame reca importanti disposizioni a sostegno delle imprese agricole e degli allevamenti al fine di far fronte ai danni subiti a causa della spesa da esse sostenute per la spesa del gasolio;

tali imprese hanno subito pesanti danni economici non solo in ragione dei rincari energetici, ma anche dei danni causati dalla fauna selvatica, danni che impattano sulle colture, così come sulle strutture fisiche delle attività medesime;

il testo in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2022 è riconducibile, come indicato dalla sentenza n. 244/2016 della Corte Costituzionale, alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

secondo rielaborazioni di dati EURISPES, i danni causati dalla fauna selvatica, in Italia, ammontano ad una media di 70 milioni di euro l'anno, come rivelato da varie associazioni di categoria, la quantificazione dei danni derivanti da specie invasive cresce anno dopo anno, con danni all'agricoltura ben superiori ai 200 milioni di euro negli ultimi 10 anni;

la quasi totalità di questi danni è imputabile a cinghiali, i quali danneggiano le colture e le coltivazioni;

i cinghiali rappresentano altresì un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini in quanto sono causa di incidenti stradali, con esiti spesso gravi o fatali;

nell'ambito del comparto ortofrutticolo, i prodotti oggetto di aggressioni di fauna selvatica, anche se non completamente divorati dagli animali, non possono essere considerati vendibili nei mercati ortofrutticoli e negli scaffali della grande distribuzione alimentare;

in tal senso, l'insistenza della fauna selvatica sul territorio così come il persistere della sua attività nelle aree medesime è fonte di ulteriori danni verso agricoltori ed allevatori, che si sommano alle ricadute economiche dovute al rincaro di materie prime e gasolio, quest'ultimo oggetto del presente decreto;

da ormai diversi anni i cinghiali si spingono nelle aree urbane, specialmente anche all'interno delle aree abitate di campagna e nei piccoli centri rurali, attaccando coltivazioni, piccoli orti e giardini, nonché - come attestato dai recenti casi di cronaca - anche persone;

la persistenza di questo fenomeno ha portato a danni sempre crescenti in capo agli operatori agricoli, i quali si trovano vittime non solo perdite economiche dovute ai danni materialmente provocati dalla fauna selvatica, ma anche ulteriori danni dovuti al prodotto distrutto o reso invendibile;

stante la crescente frequenza delle incursioni della fauna selvatica a danno del comparto agricolo gli indennizzi compensativi disposti dalla legge appaiono del tutto insufficienti, richiedendo l'adozione di misure preventive che vadano a ridurre l'intensità del fenomeno;

tra gli strumenti di contenimento più efficaci figura la possibilità per le regioni di poter disporre appositi piani di abbattimento e di strumenti di controllo straordinari dei cinghiali anche avvalendosi di operatori abilitati, nonché dei proprietari o conduttori di fondi rustici;

considerata la necessità di prevedere opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, tali da fornire gli idonei e congrui strumenti di contrasto e contenimento della fauna selvatica sul territorio quali la possibilità, in capo alle regioni, di poter introdurre, con leggi o regolamenti propri, il prelievo di determinate specie di fauna selvatica a seguito di importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, ai danni all'agricoltura, alla zootecnia e alla forestazione o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o sanitarie;

tra le necessità di modifica relative alla citata legge n. 157/1992, figura altresì il conferimento alle regioni di poter provvedere al controllo del cinghiale anche nelle aree o ambiti vietati alla caccia ed in contesti urbani anche attraverso piani adottati su parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali

di analogo competenza ISPRA o di istituti regionali di analogo competenza, mediante il coordinamento di ufficiali di polizia giudiziaria, agenti delle Polizie provinciali o regionali o con l'ausilio di altri operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

ad integrazione delle due modifiche delineate in precedenza, è altresì opportuno operare in modo tale da prevedere che il parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analogo competenza sia reso in un termine che non possa superare i 15 giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve le ipotesi di particolare urgenza in cui le regioni e le province autonome possono motivare l'attuazione di interventi immediati, definendo condizioni e tempi;

sempre nell'ambito delle modifiche alla legge n. 157/1992, costituisce un idoneo strumento di sostegno al comparto agricolo ed agli allevatori a contrasto della fauna selvatica la partecipazione ai sopraccitati piani di abbattimento anche per i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, previa frequenza di appositi corsi abilitanti, nonché l'avvio della promozione di filiere per la commercializzazione delle carni degli animali abbattuti, contestualmente alle attività di controllo e prevenzione;

ad ultimo, in ottica sistemica è inoltre fondamentale prevedere l'ampliamento del periodo del di prelievo per quanto riguarda la specie cinghiale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157 del 1992;

i settori agricoli e dell'allevamento risultano altresì duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il provvedimento di cui alla legge di conversione di decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta, impegna il Governo a:

ad adottare ulteriori iniziative normative, che si affianchino a quelle contenute all'articolo 2 del testo in esame, volte a sostenere il comparto agricolo, tenendo conto delle esigenze rappresentate in premessa.

G/311/14/5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 2 detta specifiche disposizioni a sostegno delle imprese agricole e dell'allevamento al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina;

i benefici sono estesi alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali;

il settore del *vertical farming* è tra quelli a maggior consumo di energia e per tale ragione i recenti rincari del gas hanno avuto un impatto importante sulle imprese di settore in termini di perdita di fatturato;

il decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. Decreto Sostegni, all'articolo 39, ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle c.d. "*vertical farm*";

la norma in questione trova attuazione attraverso l'emanazione di un decreto interministeriale che non risulta ancora emanato, aggravando ulteriormente le difficoltà del settore;

l'incertezza normativa venutosi a creare ha infatti ricadute sul ciclo produttivo per il quale si rende quanto prima necessario stabilire i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, nonché le

tecniche e le tecnologie da impiegare al fine di poter garantire al meglio il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

impegna il Governo

a valutare di adottare quanto prima i necessari provvedimenti per permettere al settore di poter raggiungere più alti livelli di prestazione, anche in riferimento alle tecniche di coltivazione impiegate, a garanzia del rispetto dei parametri di sicurezza alimentare attualmente in vigore.

G/311/15/5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca e di fornire risposte efficaci a contrastare, oltre ai rincari dell'energia e delle materie prime, anche i pesanti danni derivanti dalla profonda ondata di siccità che ha colpito il nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, volte a rafforzare gli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legge in esame, nonché a garantire alle imprese di potere disporre della liquidità necessaria per affrontare le emergenze in atto e proseguire nell'attività, anche attraverso la prosecuzione degli interventi di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui.

G/311/16/5

[Rossomando](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti

locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022 sia ridotta al 5 per cento e che qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è stata respinta una proposta che prevedeva che la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA fosse applicata anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022;

impegna il Governo

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure tese a ridurre al 5 per cento l'aliquota IVA relativa al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022.

G/311/17/5 (testo 2)

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Alcune misure sono state altresì previste per sostenere gli enti territoriali a fronte del forte incremento dei costi energetici;

l'Anci ha recentemente evidenziato le enormi difficoltà di bilancio che stanno affrontando molti Comuni a fronte dell'aumento sia della bolletta dell'energia elettrica, in particolare per il servizio di illuminazione pubblica, sia per il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale. A queste difficoltà si aggiungono quelle relative al caro materiali che, di fatto, stanno bloccando l'iter di numerose opere e lavori messi a gara;

considerato che,

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Stante il suddetto rifinanziamento, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti

locali è arrivato all'ammontare di 1.020 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 860 milioni destinati ai comuni e 160 milioni destinati a città metropolitane e province;

lo stesso articolo 5, al comma 6-*bis*, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

preso atto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state respinte diverse proposte finalizzate a sostenere gli enti locali a fronte delle suddette difficoltà di bilancio emerse nel corso degli ultimi mesi;

in particolare, alla luce delle richieste degli enti locali, è stata respinta la richiesta di incremento della dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 750 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

tenuto conto che,

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia fino alla fine del 2022;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi;

impegna il Governo

ad estendere anche agli enti locali, in linea con quanto già previsto per regioni e province autonome dall'articolo 5, comma 6-*bis* del presente provvedimento, la possibilità di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

G/311/17/5

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Alcune misure sono state altresì previste per sostenere gli enti territoriali a fronte del forte incremento dei costi energetici;

l'Anci ha recentemente evidenziato le enormi difficoltà di bilancio che stanno affrontando molti Comuni a fronte dell'aumento sia della bolletta dell'energia elettrica, in particolare per il servizio di illuminazione pubblica, sia per il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà lo svolgimento del

servizio di trasporto pubblico locale. A queste difficoltà si aggiungono quelle relative al caro materiali che, di fatto, stanno bloccando l'iter di numerose opere e lavori messi a gara;

considerato che,

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Stante il suddetto rifinanziamento, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all'ammontare di 1.020 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 860 milioni destinati ai comuni e 160 milioni destinati a città metropolitane e province;

lo stesso articolo 5, al comma 6-*bis*, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

preso atto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state respinte diverse proposte finalizzate a sostenere gli enti locali a fronte delle suddette difficoltà di bilancio emerse nel corso degli ultimi mesi;

in particolare, alla luce delle richieste degli enti locali, è stata respinta la richiesta di incremento della dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 750 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

tenuto conto che,

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia fino alla fine del 2022;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi;

impegna il Governo

ad utilizzare una quota dei suddetti margini di bilancio per incrementare, nel primo provvedimento utile e nella legge di bilancio per il 2023, la dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nella misura necessaria a far fronte, per gli anni 2022 e 2023, ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, nonché ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

ad estendere anche agli enti locali, in linea con quanto già previsto per regioni e province autonome dall'articolo 5, comma 6-*bis* del presente provvedimento, la possibilità di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

G/311/18/5

[Camusso](#), [Misiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

l'articolo 6 del provvedimento in esame contiene misure volte a sostenere gli operatori del trasporto a fronte dell'incremento esponenziale del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi a seguito del conflitto tra Russia ed Ucraina; più nello specifico, il comma 1 della disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge. cd. aiuti bis, di ulteriori 100 milioni di euro, destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante;

rilevato che,

il trasporto pubblico regionale e locale attraversa una una fase di profonda criticità, derivante dalla perdita di redditività e di ricavi da traffico causata dalla pandemia e aggravata dai ritardi nell'erogazione alle imprese di risorse già stanziata ed utilizzabili e dai mancati ricavi del 2021 e del primo trimestre del 2022, che sta causando tagli ai servizi ed aumenti delle tariffe da parte degli enti locali a carico dei cittadini; dall'altra per l'aumento dei costi di esercizio, primo fra tutti l'aumento dei costi dei carburanti, nonostante i parziali interventi contenitivi sin qui messi in atto;

ritenuto che,

a fronte di queste criticità è necessario procedere al più presto con interventi strutturali finalizzati a prevedere risorse aggiuntive per sostenere e rilanciare il settore dei trasporti pubblici locali che rischia sempre più l'implosione finanziaria e occupazionale; nello specifico, appare prioritario prevedere l'indicizzazione del Fondo Nazionale dei Trasporti all'inflazione, anche al fine di erogare la seconda *tranche* dell'*una tantum* contrattuale concordata il 10 maggio 2022 per tutti gli autoferrotranvieri e in scadenza nel corrente mese di novembre:

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le risorse incrementalmente disponibili stanziata per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, siano in parte destinate all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

G/311/19/5

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022

con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge in conversione prevede in particolare alcune disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale, volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia; a tali fini è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), al fine di riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante;

a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, tuttavia, risulterebbe necessario sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico; a tali fini, sarebbe opportuno prevedere che le risorse incrementalmente disponibili stanziata per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale siano prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, destinandovi i 75 milioni di euro di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a destinare prioritariamente le risorse incrementalmente disponibili stanziata per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

G/311/20/5

[Parrini](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono state previste, fra le altre, misure per sostenere il servizio sanitario nazionale e contributi in favore delle strutture sanitarie private accreditate, nonché per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi socio-sanitari e sociali alle persone disabili;

a tal fine, l'articolo 5, fra le altre misure, prevede: i) un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia; ii) la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo *una tantum* a favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario dello stesso ente territoriale. La misura massima del contributo, che è concesso in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per il 2022 in base al singolo accordo contrattuale;

l'articolo 8, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo e nel quarto trimestre del 2022, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2022 finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale, semiresidenziale per persone con disabilità;

tenuto conto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 ai Comitati della Croce Rossa Italiana e in particolare per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 del presente provvedimento anche ai Comitati della Croce Rossa Italiana e, in particolare, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali, messi a forte rischio a causa del caro dell'energia elettrica e per il forte incremento dei costi dei carburanti.

G/311/21/5

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 12 del decreto-legge in conversione prevede il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2022 del fondo destinato all'erogazione del *bonus* trasporti, istituito dall'articolo 35 del cosiddetto "decreto aiuti" - decreto-legge n. 50 del 2022 - e già incrementato 180 milioni, dal cosiddetto "decreto aiuti-*bis*", per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale;

l'articolo 35 del decreto aiuti stabilisce che il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60; tali risorse sono tuttavia insufficienti a sostenere la spesa per gli abbonamenti annuali; a tali fini, sarebbe necessario prevedere che il valore di 60 euro sia riferito agli abbonamenti mensili o plurimensili, mentre per gli abbonamenti annuali, che possono essere richiesti una sola volta entro il 31 dicembre 2022, esso sia elevato a 350 euro;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'incremento del valore del buono trasporti per gli abbonamenti annuali, mantenendone inalterato il valore per gli abbonamenti mensili o plurimensili.

G/311/22/5

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 14 del decreto-legge in conversione, per il sostegno del settore del trasporto, autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada; di questi, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato da parte di persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, o munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito e da imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

per definire criteri di determinazione, modalità di assegnazione, procedure di erogazione delle risorse, si rimanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

per garantire un effettivo utilizzo delle risorse, sarebbe necessario prevedere che le risorse destinate al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci siano utilizzabili sotto forma di credito d'imposta, anche cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi sempre che ciò non porti al superamento del costo sostenuto, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

impegna il Governo

a garantire che nel primo provvedimento utile siano stabilite misure che permettano l'utilizzo nella forma del credito d'imposta degli 85 milioni di euro stanziati all'articolo 14 del decreto-legge in esame destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci.

G/311/23/5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizione volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi in atto;

in presenza dell'attuale difficoltà in cui versa il sistema produttivo nazionale, numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini", ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, sono ostacolate ad ultimare, entro i prescritti termini dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;

questa situazione è dovuta principalmente ai forti ritardi che si registrano nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati. Sarebbe pertanto auspicabile un'ulteriore proroga del termine previsto per la realizzazione dell'investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, un'ulteriore proroga dei termini prescritti dalla legge, entro i quali realizzare gli investimenti pianificati.

G/311/24/5

[Lombardo](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 26 prevede misure per la riforma degli istituti tecnici, intervenendo sull'istruzione professionale con misure ispirate, tra l'altro, all'esigenza di rafforzare la filiera professionalizzante fino agli ITS Academy e una sempre maggiore sinergia tra la scuola e il mondo del lavoro;

l'Inail ha ricevuto tra gennaio e agosto di quest'anno 484.561 denunce di infortunio sul lavoro, con un incremento del 38,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, 677 delle quali con esito

mortale, che, seppur in diminuzione del 12,7 per cento, rappresentano comunque un persistente dramma del nostro Paese;

i percorsi attivati dalle scuole e dagli enti di formazione, in sinergia con le aziende, sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle competenze degli studenti, ma portano i nostri ragazzi in ambienti che possono risultare pericolosi, in alcuni casi più che per gli adulti, in considerazione della minore età degli studenti e della loro minore dimestichezza con gli ambienti di lavoro che frequentano per un periodo limitato;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative urgenti volte a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare con riferimento a quelle aziende cui viene affidato il delicato compito di accompagnare il processo di crescita professionale di ragazze e ragazzi, la cui incolumità deve essere salvaguardata costantemente, in tutte le fasi e con un surplus di precauzione che tenga conto delle peculiari finalità di detti percorsi.

G/311/25/5 (testo 2)

[Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 311, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
premessi che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano

essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport; le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei "progetti in essere" confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni; ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento

esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis;

impegna il Governo

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per individuare soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del PNRR.

G/311/25/5

[Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 311, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
premessi che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport;

le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei "progetti in essere" confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni;

ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis;

impegna il Governo

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per richiedere una dilazione dei termini per gli adempimenti degli enti locali individuando soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del PNRR.

G/311/26/5 (testo 2)

[Paita](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di "compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in "conto energia" posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

impegna il Governo

a prevedere espressamente che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G/311/26/5

[Paita](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di "compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofiti generati da impianti rinnovabili in "conto energia" posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

impegna il Governo

a prevedere espressamente, nel primo provvedimento utile, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G/311/27/5

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche e sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

il provvedimento in discussione, l'ultimo di iniziativa del Governo presieduto da Mario Draghi, reca alcune importanti misure di tutela e sostegno in favore di imprese e famiglie, finalizzate a ridurre quando più possibile gli effetti, economici e sociali, della crisi energetica. Al fine di finanziare tali sostegni, il precedente Esecutivo, all'articolo 42, ha individuato come parte delle coperture degli interventi i proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni-*ter*);

la disposizione in questione, nello specifico, ha previsto che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il GSE applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti - di potenza superiore a 20 kW - sia fotovoltaici che alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedano a meccanismi di incentivazione;

il meccanismo, di carattere evidentemente solidaristico, contempla in buona sostanza un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi praticati siano superiori ad un ammontare predeterminato dal legislatore;

pur nella necessità di apprestare tempestivamente ogni possibile tutela nei confronti di famiglie ed imprese e stante la legittimità dell'intervento, oltretutto la coerenza dello stesso con i principi di eguaglianza, straordinarietà e tutela della concorrenza, alcuni importanti operatori hanno sottolineato i possibili effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti di un settore che, al contrario, dovrebbe essere incentivato e sostenuto;

a ben vedere, la disposizione - così come attualmente articolata - non sembrerebbe essere in grado di garantire che l'ingente onere economico, all'esito dei passaggi all'interno della filiera energetica, non venga alla fine sopportato dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi, anche in ragione di una prevedibile diminuzione di produzione di energia da fonti rinnovabili;

sembrerebbe, dunque, che la norma presenti profili di scarsa efficacia, non riuscendo, da un lato, a conseguire pienamente l'effetto redistributivo e solidaristico al quale era finalizzata; dall'altro, producendo significativi scompensi nei confronti degli operatori del settore;

impegna il Governo

ad effettuare una verifica di carattere ricognitivo sugli effetti applicativi ingenerati dall'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, al fine di valutare la possibilità di riconfigurarla in termini meno onerosi per gli operatori del settore ma egualmente efficaci sotto il profilo redistributivo, economico e solidaristico.

G/311/28/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

il comma 1 dell'articolo 8, prevede un contributo straordinario in favore degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità;

la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 120 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021;

il comma 2, del medesimo articolo, prevede un contributo straordinario per gli enti iscritti nel suddetto Registro unico e non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, nonché per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe;

in tale secondo caso, la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021;

considerato che:

nelle ultime settimane, nelle sedi istituzionali e sui media, grande rilevanza ha avuto il caso dell'Associazione «Crescere Insieme», L'associazione, attiva da 37 anni nel quartiere Mirafiori Sud, a Torino, rientra tra quelle beneficiarie delle disposizioni richiamate ed opera nell'ambito del settore sociosanitario, con progetti finalizzati al benessere delle persone, al raggiungimento di un'autonomia individuale e alla maturazione di una responsabilità propria del soggetto cui si rivolge di modo che non

ricada nel circuito assistenziale;

nonostante fino ad ora l'associazione sia riuscita sostenere lo svolgimento delle sue attività, risulta evidente che, al momento, le previsioni di spesa superino di gran lunga quelle di entrata, mettendo il centro in forte difficoltà economica e a rischio di chiusura. La situazione descritta non è un caso isolato, accomuna migliaia di associazioni del terzo settore che svolgono nel nostro Paese una funzione di estrema importanza per la tenuta sociale. Si tratta di realtà che hanno sottoscritto progetti in tempi in cui non era possibile prevedere i rincari di materie prime, segnatamente quelle energetiche;

valutato che:

il provvedimento in esame, all'articolo 8, comma 2, dispone un contributo straordinario di 120 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di ristorare parzialmente i costi sostenuti per l'energia elettrica e termica, nel terzo e quarto trimestre 2022, dagli enti del terzo settore, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo del 2021;

secondo quanto disposto dal comma 3, del medesimo articolo 8, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo sono individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in conversione ossia il 24 ottobre 2022,

impegna il Governo

a fronte del perdurante rincaro delle materie energetiche, in un contesto di elevata inflazione, ad adottare nel più breve tempo possibile il decreto citato in premessa affinché i soggetti di cui all'articolo 8, del provvedimento in esame possano presentare le richieste e beneficiare del contributo ivi previsto, nonché a prevedere un intervento di sostegno a carattere strutturale, alla luce del ruolo fondamentale che gli stessi soggetti esercitano.

G/311/29/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con c.d. Navigator, ovvero il personale che opera presso le sedi territoriali delle Regioni e delle Province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a decorrere dal 2021, il citato decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 1, comma 3-*bis*), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle Province e alle Città metropolitane (se delegate all'esercizio-delle funzioni con legge regionale), di assumere ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna Regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;

considerato che:

la nuova figura professionale del cosiddetto Navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone - delle 3.000 inizialmente assunte - perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i Navigator hanno svolto un'attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già evidenti, sono ben lungi dall'essere stati realmente stimati;

secondo la più recente nota pubblicata da ANPAL ad ottobre u.s., alla data del 30 giugno 2022, i beneficiari del RdC indirizzati ai servizi per il lavoro e ancora in misura sono 920 mila, di cui il 71,8 per cento (660 mila) è soggetto alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e il 18,8 per cento (173 mila) è occupato;

dal rapporto Istat sul mercato del lavoro pubblicato il 13 settembre 2022, nonostante nella ricerca di lavoro continui a prevalere l'uso del canale informale, l'utilizzo di azioni di ricerca più formali risulta in aumento e, in particolare, la percentuale di persone che si rivolgono al Centro pubblico per l'impiego è pari al 21,3 per cento del totale, registrandosi un incremento di 3,3 punti rispetto all'anno precedente;

valutato che:

il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego e in ANPAL;

in particolare, a fronte della necessità di personale qualificato all'interno della PA, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNNR - ed in particolare per l'attuazione del Programma GOL - sarebbe sia paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si è ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità;

ad oggi risulta incerta la collocazione di circa 1500 Navigator (538 con collaborazioni cessate tra maggio e agosto, mentre 958 scaduti il 31 ottobre 2022),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, una ulteriore proroga per i contratti dei Navigator, nonché ad istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico che, con la partecipazione delle associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, definisca una strategia occupazionale per la figura dei Navigator sì da garantire la continuità lavorativa di tali figure professionali e, al contempo, non sprecare l'investimento effettuato negli anni per professionalità ormai acquisite e certamente valorizzabili all'interno del sistema di servizi per il lavoro e l'inclusione sociale che il nostro Paese necessita.

G/311/30/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

la qualità dell'aria costituisce un tema di grande importanza ed attualità, in quanto influenza in modo diretto la qualità della vita di chi risiede in aree interessate da fenomeni di inquinamento atmosferico, quali ad esempio le grandi aree urbane metropolitane;

le attività di controllo e di gestione di tale fenomeno, causato da emissioni di diversa origine, costituiscono un impegno di notevole responsabilità sia per gli enti competenti che per gli operatori di settore impegnati sul nostro territorio;

è quindi di fondamentale importanza che gli stessi soggetti possano disporre di metodologie e tecniche affidabili, al fine di garantire un controllo attento e costante delle problematiche legate all'inquinamento, nonché di ottenere informazioni complete sulla qualità dell'aria e di rispondere così a quanto richiesto dalla legislazione vigente;

poter disporre di informazioni sulla qualità dell'aria come base per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dello stesso sulla salute umana e sull'ambiente, nonché monitorare le tendenze a lungo termine, risulta ad oggi vitale ed imprescindibile per la tutela collettiva, ed in particolare per contenere il più possibile il fenomeno delle discariche abusive, delle aree SIN (siti di interesse nazionale) considerate come pericolose, del livello di inquinanti negli impianti di depurazione e deodorizzazione nelle lavorazioni industriali;

considerato che:

in base alla normativa vigente (in particolare il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, nonché il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) sono previste metodiche di valutazione della qualità dell'aria e dell'ambiente che, in considerazione del periodo storico in cui sono venute alla luce, non possono tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Di conseguenza, allo stato attuale, l'unico strumento di rilievo utilizzato per il monitoraggio della qualità dell'aria è rappresentato dalla sola stazione di misura, disponibile sia in versione fissa che mobile;

si rende quindi necessario introdurre una nuova metodica, più tecnologicamente avanzata, per il monitoraggio della qualità dell'aria, oggi possibile mediante l'impiego di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati droni, che renderebbe il quadro normativo in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Green New Deal 2050, aventi entrambi come obiettivo precipuo quello di migliorare sensibilmente il sistema di raccolta e condivisione dei dati ai fini di un migliore accesso alle conoscenze sugli impatti climatici;

d'altronde, nel contesto attuale, la specie umana coabita l'odierno ecosistema con l'intelligenza artificiale, la quale ormai riesce ad influenzare proficuamente la quasi totalità dei settori del vivere sociale, ivi compresi quelli dell'industria e della ricerca scientifica, con importanti risultati che hanno condotto ad un generale miglioramento della qualità della vita e ad un potenziamento delle attività umane svolte sul territorio. Tra questi, davvero significativi sono i risultati ottenuti per il tramite della tecnologia drone based, applicata e diffusa ormai in numerosi contesti, tra cui anche - seppur in modo sperimentale - quello del monitoraggio ambientale e della qualità dell'aria;

negli ultimi anni i droni - grazie ai notevoli progressi della tecnologia aerospaziale, dell'avionica e della sensoristica a immagine - sono diventati strumenti affidabili ed efficienti e rappresentano una nuova soluzione per l'Earth observatum che si colloca in maniera complementare tra le piattaforme tradizionali di telerilevamento e gli strumenti di rilevamento a terra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sancire l'introduzione dell'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», nelle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse nelle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, quale strumento integrativo rispetto alla metodica tradizionale prevista dai citati decreti legislativi.

G/311/31/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23

settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 35 del provvedimento autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana ad iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea;

la rapida erogazione dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina rappresenta una prima fase dell'intera assistenza macrofinanziaria - come ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 - ed è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata al fabbisogno di finanziamento immediato e più urgente dell'Ucraina ed ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria del Paese, a seguito dell'aggressione russa del 24 febbraio scorso;

considerato che:

successivamente all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio scorso il Governo ha autorizzato, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

il 1° marzo 2022 il Parlamento ha approvato la risoluzione 6-00207 che impegnava il Governo ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché - tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

nel giugno 2022, con altra risoluzione parlamentare si impegnava, tra l'altro, il Governo a continuare a garantire, secondo quanto precisato da decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario ed ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle Istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari;

valutato che:

dal febbraio 2022, ovvero dal principio del conflitto bellico, il Governo italiano ha emanato 5 decreti interministeriali concernenti la cessione delle attrezzature militari alle autorità governative dell'Ucraina. Tali decreti sono stati illustrati dal Governo in seno al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), peculiare organismo che opera nell'ambito di una completa riservatezza funzionale;

considerato, altresì, che:

dopo oltre 250 giorni di perdurante conflitto bellico, in un contesto di crescente e preoccupante clima di irrigidimento delle posizioni e di escalation militare, appare allontanarsi il primario obiettivo da raggiungere: la pace;

il Governo Italiano ha annunciato l'emanazione di un sesto decreto interministeriale per la cessione di mezzi militari, con particolare riferimento ai sistemi di artiglieria per la difesa aerea;

non pare più sostenibile, sotto un profilo istituzionale, l'esame di un nuovo decreto interministeriale esclusivamente in una sede «riservata», quale quella del Copasir. È necessario un coinvolgimento formale delle Aule parlamentari, in cui - in piena trasparenza dinanzi al Paese - le forze politiche propongano una prospettiva di pace al conflitto bellico nel cuore dell'Europa,

impegna il Governo

a voler illustrare preventivamente alle Aule parlamentari l'indirizzo politico da assumere in occasione di consessi di carattere internazionale riguardanti il conflitto Russia - Ucraina, compreso quello concernente l'eventuale invio di forniture militari, al fine di tenere conto degli indirizzi dalle stesse - formulati, anche alla luce del necessario e ampio coinvolgimento del Parlamento in materia previsto con atti di indirizzo del giugno 2022.

G/311/32/5 (testo 2)

[Damante](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, di competenza, al fine di garantire che vengano pienamente rispettati i principi dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, in modo da garantire che l'installazione e l'esercizio di impianti industriali avvenga senza mettere a repentaglio l'ambiente e la salute della popolazione.

G/311/32/5

[Damante](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 9 del provvedimento in esame estende la disciplina agevolativa e semplificatoria (prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture) alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, nel caso in cui siano imposte prescrizioni in sede di autorizzazione unica e nel caso in cui sopravvengano esigenze di modifiche sostanziali o localizzazioni alternative;

la disciplina a cui si fa riferimento è quella approvata in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e sostituire le forniture russe, attraverso la quale si è stabilito che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, vengono qualificate come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022, si è proceduto alla nomina di due strutture Commissariali, individuate nel Presidente pro-tempore della Regione Toscana per la realizzazione del rigassificatore di Piombino e nel Presidente della regione Emilia Romagna per la realizzazione del rigassificatore di Ravenna;

la disciplina introdotta con l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto che l'autorizzazione unica ricomprenda inoltre l'autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

giova sottolineare che l'esigenza di adottare una disciplina per prevenire possibili conseguenze derivanti dall'esercizio di alcune tipologie di attività industriali è nata a seguito del drammatico incidente avvenuto nel 1976 presso l'impianto dell'Icmesa di Seveso; in tale circostanza l'Unione europea adottò la prima Direttiva in materia, cosiddetta Seveso I, che si pose in tutto il panorama normativo allora vigente come la prima disciplina in materia di rischi industriali. La ratio della nuova disciplina, oggetto di successivi interventi di adeguamento, è quella di imporre ai gestori, nonché ai proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo a incidenti rilevanti, l'obbligo di adottare idonee precauzioni al fine di prevenire il verificarsi di incidenti: tale prevenzione del rischio industriale deve essere attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla normativa stessa,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, di competenza, al fine di garantire che vengano pienamente rispettati i principi dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, in modo da garantire che l'installazione e l'esercizio di impianti industriali avvenga senza mettere a repentaglio l'ambiente e la salute della popolazione.

G/311/33/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

questo elevato aumento dei prezzi delle materie prime sta mettendo a rischio i cantieri in corso e in generale sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi;

un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il Superbonus del 110 per cento;

considerato che:

per cercare di dare una risposta a questa emergenza rincari ed evitare una paralisi che avrebbe potuto seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state varate misure volte a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti, eccezionali dei prezzi di alcuni materiali;

da ultimo, l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, venga adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del

prezzario aggiornato dalle Regioni in deroga al Codice dei contratti pubblici e limitatamente all'anno 2022;

in particolare, si è stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse, tra l'altro, trasferite alla stazione appaltante a valere sui Fondi di cui al successivo comma 4, del citato articolo 26, ossia il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020. n. 76) ed il Fondo per l'adeguamento dei prezzi (articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);

valutato che:

facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, consentirebbe di pagare più velocemente le imprese, che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione;

le difficoltà riscontrate dalle piccole e medie imprese a fronte dell'aumento dei prezzi delle materie prime continuano a determinare la necessità di una maggiore semplificazione nel pagamento alle stesse degli oneri derivanti da rincari delle materie prime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nelle more dell'approvazione delle istanze di accesso ai Fondi citati, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possano essere utilizzate dai soggetti beneficiari a titolo di acconto.

G/311/34/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

il pellet, materiale la cui aliquota IVA è stata innalzata dal 10 al 22 per cento con il comma 711, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine e, di conseguenza, durante il suo utilizzo, non aumenta l'anidride carbonica nell'aria;

il consumo di tale combustibile nel 2019, a livello nazionale, da fonti ISTAT, è stato stimato in circa 3,4 milioni di tonnellate, rispetto alle 1,5 milioni di tonnellate nel 2010, portando così l'Italia tra i Paesi europei con il più alto consumo domestico di pellet di legno. Sono, infatti, oltre due milioni le famiglie che usano questo biocombustibile per riscaldarsi e la metà di loro - circa il 4 per cento del totale delle famiglie italiane - lo impiega come fonte di riscaldamento unica o prevalente;

in un momento così delicato dal punto di vista economico, mantenere l'IVA al 22 per cento su un bene considerato ormai necessario per le famiglie italiane, significherebbe dover affrontare un effetto depressivo sui consumi, disincentivando l'utilizzo di un biocombustibile che in molte zone d'Italia rappresenta l'unica alternativa alle più costose fonti energetiche fossili;

inoltre, vi è da evidenziare come gli effetti negativi del mantenimento dell'IVA all'aliquota del 22 per cento, si siano riscontrati non solo per i consumatori finali, ma anche per l'industria, e sia sul fronte della produzione e della distribuzione del pellet, che su quello di produzione dei sistemi di riscaldamento. Infatti, i produttori italiani di apparecchi domestici alimentati a pellet contribuiscono al prestigio del Made in Italy e sono oggi leader a scala internazionale, esportando oltre il 35 per cento in tutto il mondo e rappresentando più del 90 per cento delle vendite in Europa. Le pesanti e negative ripercussioni che subirebbe questo settore manifatturiero, sarebbero un grave danno se si considera che il comparto del pellet è particolarmente significativo per l'industria italiana, con oltre 42.000

unità lavorative impiegate stabilmente, di cui oltre 20.000 direttamente nella produzione e distribuzione del biocombustibile;

si rendono pertanto necessari interventi che mirino a calmierare i prezzi del combustibile derivato dai pellet al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane ed, in particolare, delle famiglie che risiedono in regioni di montagna, caratterizzata da inverni rigidi e freddi in cui il consumo di pellet è notevole, diventando così un costo aggiuntivo al bilancio familiare;

tale necessità appare altresì coerente con la ratio che ha mosso la più recente politica di contrasto alla crisi energetica e ai relativi aumentati costi di approvvigionamento energetico e che ha disposto la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas a metano per combustione per uso civile e industriale (articolo 5, del decreto-legge n. 115 del 2022, cosiddetto «aiuti-bis»),

impegna il Governo

a ridurre l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere», nel IV trimestre 2022, del 5 per cento, nonché a valutare l'opportunità di ripristinare l'IVA agevolata al 10 per cento per il pellet, al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane, oltre che evitare pesanti ripercussioni economiche sull'intero comparto manifatturiero derivante da tale biocombustibile.

G/311/35/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l'articolo 11, del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a consentire al Ministero dell'interno di fornire un contributo alla resilienza energetica nazionale, mediante la possibilità di affidare i propri beni demaniali per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

in particolare, il comma 2, dell'articolo 11, dispone che il Ministero dell'interno ed eventuali concessionari dei beni di cui al comma 1 sopra citato, possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche in associazione con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

il medesimo comma 2, dispone altresì una deroga che consente l'installazione di impianti superiori ad 1 MW di potenza, limite stabilito dal comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

analoga disposizione è stata già resa possibile per il Ministero della difesa, attraverso il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha previsto, all'articolo 20, la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche per tale Ministero e i relativi beni demaniali o in uso;

considerata la disponibilità di poter destinare alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche aree afferenti al demanio aeronautico civile, è auspicabile la predisposizione di interventi normativi atti a consentire l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile affinché anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa fornire il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sui beni, a qualunque titolo, in uso al medesimo Ministero e del demanio aeronautico civile, con la possibilità di costituire comunità energetiche nazionali per potenze anche superiori ad 1 MW.

G/311/36/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 10 del provvedimento in esame interviene nel complesso delle misure volte a consentire l'insediamento degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, definendo, inter alia, una nuova categoria di beni - in aggiunta a quelle individuate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva RED II - utilizzabili come superfici e aree idonee alla localizzazione degli impianti;

ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, l'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 estende le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, a condizione che, se situate in centri storici o in aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi;

considerato che:

a seguito delle recenti modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici è consentita con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in regime di attività edilizia libera. In presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali tale disposizione si applica ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;

sono oggi disponibili, e in fase di continua evoluzione, materiali e soluzioni tecnologiche innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico che consentono di rispondere alle esigenze di carattere estetico connaturate al vincolo paesaggistico. Peraltro, come rilevato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, la produzione di energia elettrica da fonte solare «è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici»,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, di competenza volta ad estendere il regime amministrativo semplificato previsto per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici, integrati nelle coperture dei tetti degli edifici, ad ulteriori modalità di intervento che prevedono l'applicazione di soluzioni tecnologiche innovative compatibili con i vincoli di tutela paesaggistica, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'autosufficienza energetica.

G/311/37/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 22 del decreto-legge 23-settembre 2022 n. 144 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR (commi 1 e 2), nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (commi 3 e 4);

in particolare il comma 2 del suddetto articolo disciplina il caso di inerzia dell'autorità competente nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati, disponendo che, in tali procedimenti, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a 15 giorni per provvedere;

considerato che:

in tema di valutazione del fabbisogno impiantistico relativo alla gestione dei rifiuti urbani, allo stato attuale, si registra uno scarso coordinamento tra la normativa prevista dal Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e la qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA;

nel dettaglio, la regolazione introdotta dall'Arera prende in considerazione il fabbisogno degli impianti di gestione dei rifiuti urbani rispetto alle singole regioni, il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) prevede l'individuazione di macroaree, nel rispetto del principio di prossimità, per razionalizzare la gestione dei flussi di rifiuti da trattare; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), invece, prevede delle risorse finanziarie destinate a rafforzare l'infrastruttura impiantistica pubblica, ma non è chiaro se siano stati tenuti in debita considerazione i criteri di ammissibilità per gli impianti di nuova costruzione o da ampliare, rispetto alla effettiva necessità, calcolata in base alle prospettive di crescita delle quantità di rifiuti organici, in quel contesto geografico;

lo scarso coordinamento tra le normative in esame, e nello specifico, tra le ingenti risorse pubbliche assicurate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti, unito alla pianificazione di cui al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) finalizzato a superare il divario impiantistico tra regioni, e la regolazione di ARERA basata sull'assunto della rigidità dell'offerta impiantistica a fronte di una ampia domanda di trattamento dei rifiuti, potrebbe determinare un eccesso impiantistico rispetto al suo reale fabbisogno;

rilevato che:

l'aumento delle iniziative progettuali potrebbe provocare una sovrapposizione degli impianti di gestione dei rifiuti a livello territoriale con la conseguente perdita di molti impianti già esistenti e perfettamente funzionanti in caso di assenza di conferimenti di rifiuti adeguati e regolari, anche in considerazione della mancata o limitata crescita delle raccolte registrata negli ultimi due anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani, le Regioni debbano tenere conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza nonché di scelte compatibili con criteri e principi di sostenibilità ambientale.

G/311/38/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al +660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

considerato che:

le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, in particolare sui clienti finali più vulnerabili, l'articolo 2 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetto decreto energia), ha disposto la modifica dell'articolo 22, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare prevedendo una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale da un lato, e la proroga, al 1° gennaio 2023, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato retail del gas naturale dall'altro;

si rammenta, a tal proposito, che l'individuazione della summenzionata categoria di utenti, meritevoli di particolari condizioni di tutela, è richiesta dalla Direttiva n. 2009/73/CE nel contesto delle misure da adottare per il contrasto alla povertà energetica, nonché ai fini dell'applicazione del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici;

valutato che:

a differenza del settore dell'energia elettrica - per il quale, ex articolo 11 del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, sono state introdotte ampie tutele e garanzie per le fasce di utenti finali in disagio economico o sociale attraverso la predisposizione di una tariffa cosiddetta «Vulnerabili» -, per il settore del gas naturale la cessazione del regime di maggior tutela nella vendita retail vorrebbe dire poter usufruire unicamente del bonus gas senza che sia prevista alcuna tutela di prezzo o di condizioni economiche;

di conseguenza, data la perdurante situazione di crisi, si ritiene necessario apportare una particolare forma di tutela per le forniture di gas ai clienti vulnerabili e quindi prorogare, almeno al 1° gennaio 2024, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» (ossia dei servizi di fornitura con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA che i clienti attualmente possono preferire alle condizioni proposte sul mercato libero). Solo da tale data si dovrebbe prevedere quindi l'obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (che intervengono nei casi in cui gli utenti si vengano a trovare senza fornitore nel mercato libero) di fornire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con propri provvedimenti da aggiornare periodicamente,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2023, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» per i clienti domestici nel mercato retail del gas

naturale.

G/311/39/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

all'articolo 13 del decreto-legge in 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è stata introdotta una disposizione, con riferimento al territorio di Roma, volta a trasferire al commissario straordinario per il Giubileo 2025, per il periodo del relativo mandato, le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal codice dell'ambiente, quali l'adozione del piano rifiuti, la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, nonché l'eventuale approvazione di progetti di nuovi impianti, non esclusi quelli di incenerimento dei rifiuti;

il Regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852 entrato in vigore il 12 luglio 2020, in tema di attività eco-compatibili, alla luce del principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), definisce le attività che rispondono ai criteri di sostenibilità. Con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, vengono escluse quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

in attuazione dei principi generali che regolano la gestione dei rifiuti e che indicano i relativi criteri di priorità (gerarchia dei rifiuti) contenuti negli articoli 178 e 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della legge regionale 9 luglio 1998 n. 27, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio, alla luce della ricognizione e verifica dei fabbisogni, ritiene che non vi sia necessità di ulteriori impianti di incenerimento dei rifiuti ed anzi evidenzia che nei prossimi anni la quantità destinata all'incenerimento sarà addirittura inferiore all'attuale, spingendosi quindi a prevedere la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio regionale e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti, in applicazione dell'articolo 15, comma 1-*bis*, della citata legge regionale e della «Strategia Rifiuti Zero» che costituisce il riferimento programmatico del Piano,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti del territorio di Roma in regime commissariale ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge, vengano assunte scelte compatibili con i criteri e i principi di sostenibilità ambientale indicati in premessa escludendo soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento dei rifiuti o comunque tali da incidere negativamente sulla qualità dell'aria e dei suoli.

G/311/40/5

[Damante, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al + 660 per cento rispetto al periodo pre-COVID, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti «significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori»;

la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

considerato che:

le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è stato istituito, per l'anno 2022, il cosiddetto extraprofitto. La misura, istituita con l'articolo 37, del decreto-legge Ucraina (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51), ha introdotto una tassazione degli extraprofiti nel settore energetico, al fine di redistribuire le eccedenze di guadagno realizzate in una specifica situazione eccezionale, cioè la guerra in Ucraina, che ha premiato alcune aziende a discapito di famiglie e imprese. Le società energetiche hanno realizzato, sfruttando l'aumento dei prezzi di petrolio e gas, utili enormi (secondo alcune stime fornite da Europa Verde, solo per l'Eni, società il cui azionista maggioritario è lo Stato, si parla di 20 miliardi di euro tra 2021 e 2022);

le ragioni di tale circostanza sono dipese non solo dall'aumento della domanda rispetto all'offerta come conseguenza della guerra in Ucraina - che ha fatto salire alle stelle il prezzo del gas -, ma anche dal fatto che le compagnie energetiche hanno venduto a prezzi salatissimi materie prime che erano state acquistate ben prima dell'invasione dell'Ucraina ed è stato questo a consentir loro guadagni abnormi;

non stupisce quindi che, in data 13 giugno 2022, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nel «Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento del gas naturale», abbia ritenuto «opportuno che una parte del gettito derivante dai provvedimenti fiscali a carico delle aziende del settore sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l'onere»;

valutato che:

le incertezze legate agli sviluppi del conflitto russo-ucraino continuano ad alimentare le tensioni e la conseguente volatilità dei prezzi nei mercati delle materie prime energetiche (petrolio, carbone e gas naturale);

per quanto riguarda il gas naturale, in particolare, in Europa permangono i rischi di scarsità di offerta: i timori di un blocco totale delle forniture russe verso l'Europa, come conseguenza della riduzione dei flussi del gasdotto Nord Stream 1 a metà giugno, hanno riportato i prezzi europei ben oltre i 100 euro/MWh;

complessivamente, i flussi di gas russo verso l'Europa, attraverso i tre principali gasdotti (Nord Stream, Yamal e via Ucraina), si sono ridotti di circa il 70 per cento rispetto ad un anno fa;

il calo delle forniture russe è stato in parte compensato dalle maggiori importazioni di GNL che, nei primi cinque mesi del 2022, sono aumentate del 55 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ad una minore pressione della domanda asiatica e a prezzi europei più alti di quelli asiatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un ulteriore contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale.

G/311/41/5

[Tosato](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;

sulla base delle risorse disponibili per il 2022, pari a 300 milioni di euro, è possibile finanziare n. 201 progetti, riportati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2022, a fronte delle circa 5.000 istanze presentate che ammontano complessivamente ad euro 5.616.696.186,17;

in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537 della Legge n. 234 del 2021, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'Istat;

l'attribuzione basata esclusivamente sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), senza alcun bilanciamento, si è dimostrato alquanto inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, producendo al contrario un'evidente disparità nell'assegnazione dei contributi previsti, tra Comuni del Centro-Nord e Comuni del Mezzogiorno, anche rispetto alle indicazioni del PNRR che prevede l'assegnazione alle regioni meridionali del 40 per cento dei fondi dell'intera programmazione (valore superiore alla percentuale di popolazione residente e al PIL generato dal Mezzogiorno);

la creazione di opportunità di investimento su territorio per gli enti locali deve necessariamente passare per uno schema normativo basato su criteri idonei a garantire l'uguaglianza sostanziale dei soggetti coinvolti, pur coesistendo aspetti di relativa diversità, tenuto conto dell'obiettivo finale rappresentato dalla crescita e dallo sviluppo di tutto il nostro Paese e, quindi, dall'interesse nazionale;

pertanto, occorre scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti per i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni del Centro-Nord Italia, finisca col precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali;

a tal fine occorre quindi ridelineare il quadro normativo regolatorio descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati, anche da future occasioni di investimento in ambito PNRR,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti

ammissibili;

2) a stabilire criteri differenti rispetto all'utilizzo del solo indice di vulnerabilità sociale e materiale per la formazione delle graduatorie di ripartizione dei finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, garantendo opportunità di sviluppo a tutti i Comuni italiani.

G/311/42/5

[Basso, Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Premesso che,

la diga foranea a parete verticale costruita per proteggere il Porto di Genova è composta da tre tratti principali, di cui il primo della lunghezza di 1,55 Km fu costruito tra il 1916 e il 1926, il secondo tratto, di 1,85 km fu concluso nel 1929 e il terzo di altri 400 metri fu realizzato per proteggere l'entrata del porto a levante. Nel complesso, i lavori della diga foranea furono ultimati nel 1933;

nel corso degli anni, la suddetta diga ha sofferto diversi problemi e richiesto numerosi interventi di sistemazione. Nell'aprile del 2018, proprio per risolvere i numerosi problemi che si sono accumulati nel corso del tempo, è stato approvato un progetto per spostare la diga foranea circa 500 metri più al largo, con nuova struttura di imponenti dimensioni e nuove funzionalità;

la nuova diga foranea, secondo quanto previsto nella progettazione, permetterà di riqualificare il Porto di Genova dando una nuova configurazione agli accessi portuali, maggiori garanzie ai transiti e alle manovre delle navi, ivi comprese le navi portacontainer, in totale sicurezza, una migliore protezione dei bacini interni dalle mareggiate e una più razionale separazione fra il traffico commerciale e quello passeggeri, nonché alle aree destinate alle riparazioni navali e area nautica da diporto;

il progetto ha forte valenza europea e, insieme con il Terzo Valico dei Giovi, rafforzerà il sistema portuale di Genova e del Nord Italia nell'ambito del corridoio Reno-Alpi della Rete TEN-T. Si tratta dell'opera più importante contenuta nel PNRR, finanziata con il fondo complementare legato al Pnrr e con risorse della Bei, e trasformerà Genova in uno degli hub commerciali più importanti d'Europa, in grado di superare il target dei 5 milioni di Teu di capacità;

il costo stimato complessivo per la realizzazione del progetto è di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro (950 milioni di euro per la fase A); l'inizio lavori è stato inizialmente previsto per il gennaio del 2023 e il termine per il mese di dicembre 2026. Per la realizzazione dell'opera è prevista una procedura accelerata di approvazione ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021;

Considerato che,

grande preoccupazione desta la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso del consorzio Eteria, guidato dalle imprese Gavio e Caltagirone e accolta dal Tar della Liguria, sull'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso al consorzio di imprese guidate da Webuild e Fincantieri per la costruzione della Nuova Diga Foranea davanti al porto vecchio di Sampierdarena;

sul futuro dell'opera gravano, inoltre, anche altre difficoltà legate ad altre azioni legali che, nel complesso, creano un vero e proprio percorso ad ostacoli che rischia di mettere in pericolo un'opera fondamentale per la Liguria e per tutto il Paese;

oltre alla richiesta di sospensiva, il Tar ha precedentemente annullato la gara da 20 milioni di euro per il coordinamento progettuale e direzione lavori aggiudicata dalla società Rina Consulting che ha impugnato la sentenza, mentre si profila un ulteriore ricorso sulla decisione dell'Autorità portuale di revocare parte degli spazi oggi concessi a Nuovo Borgo Terminal per dare spazio alla fabbricazione dei cassonetti per la diga;

anche i sindacati non nascondono i propri timori perché con il blocco dell'opera si rischia, nel prossimo quinquennio, di far perdere l'occasione di occupare circa mille posti di lavoro l'anno nel solo settore edile; in generale la realizzazione della diga è destinata a cambiare la prospettiva della città dando nuove possibilità di occupazione ai giovani ed invertendo la dinamica che oggi vede andare via dal proprio territorio tanti giovani in cerca di lavoro lasciando una città che invecchia sempre più;

ora c'è grande attesa per l'udienza del Tar fissata il prossimo 18 novembre e speranza che già in quella sede si possa avere una pronuncia vista l'urgenza che riveste l'opera. In caso contrario i lavori che dovevano partire ad inizio 2023 potrebbero subire un rinvio anche se la nuova diga fa parte delle dieci opere prioritarie per cui è prevista una procedura accelerata di approvazione di cui al decreto-legge n. 77 del 2021; in particolare, il Commissario designato alla realizzazione dell'opera, Paolo Emilio Signorini, attuale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ha indicato una norma specifica che consente la prosecuzione dei cantieri, previa votazione del collegio dei giudici;

appare evidente che le criticità che stanno emergendo sul progetto rischiano di compromettere la realizzazione dell'opera nei tempi stabiliti e, conseguentemente, l'utilizzo dei fondi comunitari del PNRR;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, di propria competenza, necessarie a garantire che la nuova diga foranea del porto di Genova venga realizzata nei tempi previsti e che gli eventuali ritardi nella realizzazione della diga non compromettano il pieno utilizzo dei fondi già stanziati del PNRR.

G/311/43/5

Misiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Premesso che,

a fronte dell'accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia del 10 dicembre 2020, lo Stato ha fatto ingresso nella società produttrice di acciaio che conta tra i suoi stabilimenti anche quello ex Ilva di Taranto. Ad oggi lo stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto conta circa 8200 dipendenti di cui, a causa della produzione attualmente ridotta, circa 3000 in cassa integrazione a rotazione;

la Confindustria di Taranto nelle scorse settimane ha reso noti gli importi arretrati nei pagamenti alle ditte dell'indotto e dell'appalto da parte di Acciaierie d'Italia che ammonterebbero circa a 100 milioni di euro;

come noto, molte di queste aziende stanno per terminare gli ammortizzatori sociali, cosa che comporterà la cessazione di attività e, quindi, procedure di licenziamento per i lavoratori qualora non vengano pagate le fatture con gli ordini di lavoro che non partiranno;

in data 11 e 12 novembre, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, Acciaierie d'Italia avrebbe sospeso, a decorrere da lunedì 14 novembre 2022, le attività di 145 aziende appaltatrici. Trattandosi di un numero elevato di imprese, come rilevato dalle parti sociali, le conseguenze sull'intero indotto potrebbe essere molto serio, con inevitabili ricadute anche sul fronte occupazionale;

Acciaierie d'Italia non ha precisato le motivazioni della sospensione, tuttavia riconducibili alla forte crisi di liquidità che da molti mesi investe l'azienda dell'acciaio e che si è già tradotta in una serie di mancati o ritardati pagamenti a imprese e fornitori;

nel comunicato stampa rilasciato in occasione della suddetta sospensione, l'azienda ha affermato che «sopraggiunte e superiori circostanze ci inducono a comunicarvi, con particolare rammarico, la necessità di sospendere le attività oggetto degli ordini, nella rispettiva interezza,

prevedibilmente fino al 16 gennaio 2023, oppure fino all'antecedente data prevista dagli ordini quale termine di consegna»;

impegna il Governo

ad adottare, con urgenza tutte le iniziative necessarie per scongiurare la sospensione delle attività delle imprese dell'indotto di Acciaierie d'Italia, per tutelare tali aziende, anche in merito ai ritardi nel pagamento di attività già eseguite, fatturate ma non pagate e per salvaguardare i posti di lavoro diretti e indiretti relativamente allo stabilimento di Taranto;

ad intraprendere le opportune iniziative, per quanto di competenza, nei confronti di Arcelor Mittal per il mancato rispetto degli accordi assunti con lo Stato, segnatamente riguardo alle innovazioni tecnologiche degli impianti, alla tutela occupazionale, alla salvaguardia dell'ambiente.

G/311/44/5 (già em. 10.0.1)

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (A.S. 311),

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di gas naturale e carburanti;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire che possano essere realizzati, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, anche impianti fotovoltaici, di potenza fino a 1 MW, collocati su coperture piane e/o falde.

G/311/45/5 (già em. 42.1)

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (A.S. 311),

premessi che:

l'articolo 42 modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-*bis* del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposto Fondo istituito presso la CSEA). In particolare, si prevede ora che i proventi prima indicati siano versati dal GSE, entro il 30

novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo predetto;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del dl 4/2022 (meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energie) non si applichino agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.

Art. 01

01.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento".

2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

Art. 1

1.0.1

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente

versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.

3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

- a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;
- b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;
- c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.»

1.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione:

10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato".»

1.0.3

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024". »

Art. 2

2.1

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";*

2) *al comma 3, quarto periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»*

Art. 3

3.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25.000.000 di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per base imponibile s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25.000.000 di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore ed i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.»

Art. 4

4.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. All'allegato A Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del DPR 633/1972 dopo il numero 1-*quinquies* aggiungere il seguente: "1-*sexies*) pellet".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

4.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A -Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

Art. 9

9.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni Regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di Regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il

termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario Straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario Straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.».

9.4

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il terzo periodo è soppresso.»

9.5

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «dopo il comma 14» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il comma 3 è abrogato».

9.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45% dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili". Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni per l'anno 2023 ed in 195 milioni per gli anni 2024-2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

2. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196/2009.»

9.0.3

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazioni per l'installazione di impianti solari)

1. Nei centri, nuclei storici e negli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati direttamente - e cioè ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 -, ivi inclusi gli edifici costruiti ante 1945, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, numero 31,

purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.

2. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017, al punto A.6 è abrogata l'indicazione della lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.

3. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004, l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimenti autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017.»

9.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

9.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Dibattito pubblico - Modifiche all'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.)

1. All'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"Impianti energetici

Opere che superano la soglia di 10 MW di potenza o di 10 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti"

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627, per le opere energetiche. Il decreto di cui al primo periodo del presente comma

stabilisce inoltre le risorse per il finanziamento, i criteri per la designazione dei componenti, il regolamento di funzionamento per le opere energetiche ed eventuali altri atti di indirizzo con l'obiettivo di coordinare il lavoro con quello delle opere infrastrutturali.»

9.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5.»

Art. 10

10.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari» *con le seguenti:* «le amministrazioni centrali, locali, compresi gli ospedali e le scuole, e regionali, nonché gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica possono utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni a qualunque titolo in uso alle citate amministrazioni.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali» *con le seguenti:* «i soggetti ivi citati possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali»;

b) *alla rubrica, sostituire le parole:* «del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari» *con le seguenti:* «delle amministrazioni centrali, locali e regionali».

10.2

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole* «il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari» *inserire le seguenti* «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione»;

2) *al comma 2, dopo le parole* «il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari» *inserire le seguenti* «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione».

10.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Qualora successivamente all'utilizzo delle quote di energia rinnovabile prodotta dalle comunità energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, si rendesse disponibile ulteriore energia residuale immessa nel GSE, della ulteriore produzione di energia rinnovabile, d'intesa con le amministrazioni pubbliche locali interessate, ne potranno beneficiare, abitanti, esercenti commerciali, scuole pubbliche, centri anziani, presidi sanitari, che insistono nelle aree ove saranno realizzati gli impianti di energia rinnovabili di cui al presente articolo.»

10.0.1

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane e/o falde";

b) al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti: "ovvero che i manti delle coperture abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale."».

Art. 13

13.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lett. b), aggiungere: "3-septies: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"»

Art. 17

17.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. Al fine di mitigare il consumo di energia elettrica, in via sperimentale e per valutare l'effettivo impatto sul consumo energetico di famiglie e imprese, fino al 31 dicembre 2022 è prorogata l'ora legale.»

Art. 19

19.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «per il mese di novembre 2022» con le seguenti: «per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022».

Consequentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,40 per cento".».

19.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo sostituire le parole: «la prestazione per almeno 50 giornate» con le seguenti: «prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,»;*

2) *al secondo periodo dopo le parole: «L'indennità è corrisposta» aggiungere le seguenti: «, nel limite di spesa per l'anno 2022 pari a 50 milioni di euro».*

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,15 per cento".»

19.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 14 sostituire le parole: «almeno 50 contributi giornalieri versati» con le seguenti: «almeno un contributo giornaliero versato,».

19.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 16 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,35 per cento".»

Art. 22

22.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 1.

22.4

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale, avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti avviati precedentemente che abbiano superato una durata complessiva di un anno».*

22.5

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «sessanta».

22.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "approva i progetti di nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,";*

b) *dopo le parole: "la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,"».*

Art. 23

23.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 24

24.1

[Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di

Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in amministrazione straordinaria e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.

1-quater. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

"b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)".

1-quinquies. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS."

1-sexies. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.»

Art. 25

25.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia residenze per studenti universitari)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - *(Piano residenze universitarie)* - 1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato tra loro le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, che di intesa con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche presentano proposte, basate prioritariamente sul recupero di immobili pubblici inutilizzati, che saranno selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 5. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti nelle residenze in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 si intende aumentare la disponibilità di posti letto presso residenze universitarie al fine di attuare l'obiettivo di dotare le università di un numero di residenze con riferimento alla media dei Paesi europei.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze delle associazioni di studenti universitari, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

- a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;
- b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;
- c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto nelle residenze per ciascun intervento;
- f) gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi nelle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

6. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio."».

25.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 5.

25.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 8 sopprimere le parole: «, ovvero di quelle di merito».

Art. 37

37.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) al comma 224 sopprimere le seguenti parole: "e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50", ed in fine aggiungere i seguenti periodi: "Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'azienda è tenuta a fornire alle organizzazioni sindacali su loro richiesta la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. La comunicazione di cui al presente comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.";

00a) al comma 225 le parole: "che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti." sono sostituite dalle seguenti: "che occupano almeno cinquanta lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa.", ed in fine è aggiunto il seguente periodo: " La medesima disciplina si applica alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al presente comma per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge."»;

2) *La lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) i commi 226 e 227 sono abrogati»;

3) *Alla lettera b) premettere la seguente:*

«0b) il comma 228 è sostituito dai seguenti:

"228. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e nel quale vengono indicati:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

228-bis. Per l'elaborazione del piano di cui al precedente comma 228, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle

predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.»

4) *La lettera b) è sostituita dalla presente:*

«b) il comma 231 è sostituito dai seguenti:

"231. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 228, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali interessate.

231-bis. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224.

231-ter. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compensi aziendali.

231-quater. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

231-quinquies. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compensi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

231-sexies. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5. I licenziamenti eventualmente intimati prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

231-septies. Il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

5) *La lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti:

"237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

237-ter. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 228 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

237-quater. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

237-quinques. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 237-ter può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.»

Art. 41

41.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Modifiche alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi")

1. Alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Inconferibilità)

1. A coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, o analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero abbiano svolto incarichi di consulenza o incarichi arbitrali di qualsiasi natura o attività professionali, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica ovvero in enti e società di diritto privato, con capitale sociale al di sopra di 500 mila euro, non possono essere conferite cariche di governo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui l'esercizio delle funzioni dei titolari delle cariche possa rilevare influenza nei settori di attività economica, quando queste risultino oggetto delle prevalenti attività imprenditoriali delle imprese o società di cui al comma 1.»

Art. 42

42.1

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."».

42.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Extraprofiti)

1. L'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".»

42.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette)

1. A decorrere dalla data del 1° dicembre 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023, sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

42.0.3

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021";

b) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento";

c) le parole: "inferiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 15 per cento" .».

1.4.2.5. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022
2^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CASTELLI (*FdI*) introduce per le parti di competenza il provvedimento, soffermandosi sull'articolo 1, che ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti-legge nn. 4, 17, 21, 50 e 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese - in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e di innalzarne la misura. Si tratta, in particolare, del credito d'imposta per le imprese energivore, del credito d'imposta per imprese gasivore, del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore.

Il successivo articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

L'articolo 4 proroga dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022 la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati è trasfuso nella norma in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022), che viene abrogato, con salvezza dei relativi effetti prodottisi nel frattempo, dall'articolo 1, comma 2 della legge di conversione.

L'articolo 21 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento ai casi che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2020, nonché a quelli che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2019, limitatamente - per quest'ultimo periodo - alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'articolo 35-*bis* interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle

categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni. L'articolo 36 prevede, per il 2022, un ulteriore incremento, nella misura di 15 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF). Infine, l'articolo 38 proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome della propria parte politica, del senatore [CROATTI](#) (M5S), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.6. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.6.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

2^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena concluso, informando che la prossima settimana si svolgeranno le comunicazioni dei Ministri dell'università e della ricerca, per lo sport e i giovani e della cultura. In particolare, l'audizione del ministro Anna Maria Bernini è programmata per il 22 novembre, quella del ministro Andrea Abodi per il 23 e quella del ministro Gennaro Sangiuliano per il 24. Le comunicazioni del Ministro dell'istruzione e del merito saranno rese nella settimana successiva, presumibilmente nella giornata del 30 novembre.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame. Parere alla 5^a Commissione. Parere favorevole con una osservazione)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), il quale si sofferma, anzitutto, sull'articolo 7, relativo a contributi a fondo perduto per enti sportivi che gestiscono impianti sportivi e piscine con la finalità di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. Nello specifico, l'articolo dispone, per il 2022, un incremento di 50 milioni di euro del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Richiama indi i contenuti dell'articolo 11, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, che introduce un contributo per il 2022, pari a 40 milioni di euro, al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali (ovvero i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali). Il Presidente relatore dà indi conto dell'articolo 13, che reca un contributo, pari a 30 milioni di euro, alle scuole paritarie per fronteggiare l'aumento dei costi energetici, nonché dell'articolo 19, che

introduce un'indennità *una tantum* (pari a 150 euro) per alcune categorie di soggetti, tra cui dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione separata dell'INPS, i cui contratti siano attivi al 18 maggio 2022 i lavoratori dello spettacolo, nonché i collaboratori sportivi.

L'articolo 25 reca misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, disponendo che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Quanto all'articolo 26, prosegue il Presidente relatore, esso contiene misure per la riforma degli istituti tecnici. Si prevede, in particolare, un riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica superiore, finalizzato ad allineare i curricula e i percorsi di apprendimento agli obiettivi di innovazione digitale del Piano Nazionale "Industria 4.0." e alla domanda di competenze proveniente dal tessuto socio-economico, nonché a promuovere la continuità con il percorso degli ITS Academy. L'articolo prevede l'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di uno o più regolamenti, aventi ad oggetto la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.

L'articolo 27 novella la disciplina del sistema di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017, in coerenza con la riforma dell'istruzione tecnica e professionale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le novelle mirano alle seguenti finalità: rafforzarne la connessione con gli obiettivi tecnologici di cui al Piano Nazionale Industria 4.0.; specificare che il profilo educativo, culturale e professionale degli istituti professionali è ispirato ai modelli promossi dall'Unione europea che intendono contribuire alla promozione e sviluppo dell'innovazione digitale; far sì che le istituzioni scolastiche provvedano all'aggiornamento del Progetto formativo individuale in coerenza con tali criteri; semplificare le procedure per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, definite con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e favorire i processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale.

Il Presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 28, che istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, nel quadro di attuazione della riforma M4C1-R1.1. del PNRR. Tale struttura ha il compito di rafforzare la connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento. All'Osservatorio è affidato il compito di formulare proposte al Ministro dell'istruzione sull'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, sulle linee guida, nonché ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze, attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curriculum.

Infine, l'articolo 39 sancisce l'applicabilità delle "clausole sociali", previste dal Codice dei contratti pubblici al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato, anche nel caso in cui il Ministero della cultura affidi a società *in house* a esso collegate i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico erogati negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) evidenzia che il provvedimento reca norme rilevanti, tra le quali quelle relative agli istituti tecnici, volte a dare attuazione al PNRR, la cui realizzazione esige un adeguato sostegno economico. Chiede pertanto che nello schema di parere che il Presidente relatore sottoporrà alla Commissione si tenga conto della necessità di promuovere l'istituzione di un Fondo specifico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, destinato a sostenere la riforma degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, nonché dell'opportunità di estendere il contributo mirato a mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas anche agli organizzatori di spettacoli di

musica dal vivo, che non siano già destinatari di sostegno pubblico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si passa alle repliche.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), pur evidenziando che il provvedimento in esame è stato adottato nel corso della precedente legislatura e che i tempi di conversione non consentono di incidere su di esso in sede di seconda lettura, si dichiara disponibile a presentare uno schema di parere che tenga conto delle richieste della senatrice D'Elia.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara di condividere la posizione del Presidente, sottolineando che si tratta di un provvedimento del precedente Governo, nel quale sono presenti alcune rilevanti riforme, quali quella degli istituti tecnici.

Il [PRESIDENTE](#) propone una breve sospensione della seduta al fine di formulare uno schema di parere favorevole che tenga conto delle indicazioni emerse nel dibattito.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16.30, riprende alle ore 16.35.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere favorevole sullo schema di parere testè illustrato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene condivisibile lo schema di parere illustrato, ed in particolare la precisazione, in esso contenuta, secondo la quale i maggiori stanziamenti da destinare ad alcune finalità del provvedimento in esame devono essere inquadrati nei limiti delle risorse disponibili.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sullo schema di parere, segnalando che alcune possibili criticità potranno essere opportunamente affrontate negli imminenti provvedimenti che il Governo in carica si accinge ad assumere.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, dichiara di condividere l'intervento del senatore Romeo e ritiene opportuna la scelta del Presidente relatore di valorizzare, nel parere, le indicazioni emerse nel dibattito.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) auspica che le questioni, che non trovano soluzione nel provvedimento in esame, possano essere affrontate, con priorità, dal Governo in carica.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la disponibilità del Presidente relatore ad accogliere, seppure non integralmente, le proposte del proprio Gruppo e preannuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una osservazione proposto dal Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 311

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il decreto-legge n.144 del 2022 reca misure volte a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti conseguente alla grave crisi internazionale e, al contempo, a dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in alcuni ambiti fra cui l'istruzione e l'università;

condivise le finalità delle misure riguardanti:

la previsione di contributi per l'incremento del costo dell'energia a favore dei settori di competenza della Commissione, ed in particolare quelli destinati agli enti che gestiscono impianti sportivi e piscine (articolo 7), alle sale teatrali, alle sale da concerto, alle sale cinematografiche, agli istituti e ai luoghi della cultura (articolo 11), nonché alle scuole paritarie (articolo 13);

l'introduzione di un'indennità *una tantum* per alcune categorie di soggetti, tra cui dottorandi e assegnisti di ricerca, lavoratori dello spettacolo, nonché collaboratori sportivi (articolo 19);

considerati altresì gli interventi volti a dare attuazione al PNRR, ed in particolare l'articolo 25, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, gli articoli 26 e 27, relativi alla riforma, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché l'articolo 28, che istituisce l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale;

preso atto con favore dell'estensione anche agli affidamenti del Ministero della cultura in favore di società *in house* della clausola sociale volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'ambito dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità (articolo 39),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a rappresentare al Governo l'opportunità di tener conto, in sede di definizione della prossima manovra economica, dell'esigenza di prevedere l'estensione del contributo di cui all'articolo 11, diretto a mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas, anche agli organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, non destinatari di pubblico sostegno, nonché dell'esigenza di prevedere che per la riforma degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché per l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente decreto-legge, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione siano allocati maggiori stanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili.

**1.4.2.7. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.
La seduta inizia alle ore 15,15.*

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi prima della seduta plenaria, ha convenuto di prendere contatto con i Ministeri di riferimento, al fine di calendarizzare le comunicazioni dei Ministri sulle linee programmatiche dei loro dicasteri già a partire dalla prossima settimana.

È stato inoltre stabilito che la Commissione avvierà l'esame dell'atto del Governo n. 1, recante "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, soffermandosi sulle parti di interesse per la 8ª Commissione, a partire dal Capo I, contenente le disposizioni in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

In particolare, l'articolo 1 proroga e rafforza i crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale già previsti nei decreti-legge precedentemente adottati.

L'articolo 2 riconosce un credito d'imposta alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.

L'articolo 3 prevede la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche per esigenze relative al pagamento da parte delle imprese delle

bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Con l'articolo 4 viene prorogata fino al prossimo 18 novembre la riduzione delle aliquote delle accise sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburante nonché confermata l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione. Con riferimento a quest'ultimo, l'aliquota IVA rimane fissata al 5 per cento. Sempre fino al 18 novembre viene sospesa l'applicazione delle aliquote di accise per il gasolio commerciale usato come carburante previste dalla normativa vigente.

L'articolo 5, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per le utenze di energia elettrica e gas, incrementa il contributo straordinario in favore di regioni ed enti locali; innalza il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato; prevede la possibilità di riconoscere un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario; autorizza le regioni e le province autonome ad utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera di avanzo dell'amministrazione dell'anno precedente e prevede che per il 2022, in relazione alle risorse trasferite agli enti locali sia per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas che per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applichino gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 6 incrementa di ulteriori 100 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto aiuti-*bis*, per il riconoscimento, agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di un contributo finalizzato a far fronte all'incremento dei costi sostenuti nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante.

Gli articoli 7 e 8 stanziavano risorse per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni, società e federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché a favore degli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi sociosanitari rivolti a persone con disabilità, a fronte dei maggiori costi energetici sostenuti.

L'articolo 9 stabilisce che la disciplina agevolativa e semplificatoria, prevista dal decreto aiuti per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, possa essere estesa alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture, anche qualora, in sede di autorizzazione "unica", siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

L'articolo 10 stabilisce che il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzino direttamente o affidino in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in loro uso, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo per la copertura degli oneri alle risorse del PNRR, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ve ne siano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi del Piano e di conformità ai relativi principi.

L'articolo 11 contiene un'autorizzazione di spesa volta a mitigare il caro-energia per sale teatrali, da concerto e cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.

L'articolo 12 incrementa di 10 milioni di euro per il 2022 le risorse del Fondo per l'erogazione del "bonus trasporti".

L'articolo 13, al fine di fronteggiare l'emergenza energetica nelle scuole paritarie, dispone l'aumento dei contributi previsti dalla legge n. 62 del 2000.

L'articolo 14 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2022 finalizzati a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo dei carburanti nel settore dell'autotrasporto merci e del trasporto di persone su strada.

L'articolo 15 riconosce un contributo *una tantum* in favore dei patronati, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

L'articolo 16, al fine di facilitare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici, riduce da sessanta a trenta giorni i termini entro i quali il Comando provinciale

dei vigili del fuoco competente si pronuncia sulla conformità dell'intervento alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Con l'articolo 17 viene innalzato l'importo massimo dei finanziamenti garantibili dall'ISMEA in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.

Il Capo III reca misure per l'attuazione del PNRR che incidono su varie materie, tra le quali quella ambientale. In particolare, l'articolo 22 introduce disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati nel "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti".

L'articolo 23 apporta alcune precisazioni alla disciplina delle autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

L'articolo 24, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*, individua la società DRI d'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Tra gli articoli da 29 a 34-*bis*, che introducono ulteriori misure per l'attuazione del PNRR, l'articolo 29 interviene sulla disciplina dell'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

L'articolo 30 stabilisce che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

L'articolo 32, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori.

L'articolo 34-*bis*, al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, prevede che al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali, in deroga a ogni altra disposizione, possano essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del codice dei contratti pubblici.

Il Capo IV contiene ulteriori disposizioni urgenti, tra le quali l'articolo 35-*bis*, che integra la normativa sulle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, dei nuclei monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi di proprietà degli IACP e dei giovani sotto i 36 anni con un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro lordi annui.

L'articolo 40, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni che hanno esonerato dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande.

L'articolo 41, comma 1, apporta alcune modifiche al regime fiscale agevolato previsto dal decreto-legge n. 457 del 1997 per le navi iscritte nel registro internazionale, al fine di adeguarne la disciplina alla decisione della Commissione europea C(2020)3667 *final* dell'11 giugno 2020. Il comma 3 interviene, a seguito di talune contestazioni avanzate dalla Commissione europea, sugli articoli del codice della nautica da diporto che disciplinano la figura dell'istruttore professionale di vela.

Tra le disposizioni del Capo V, recanti le norme finanziarie e finali, l'articolo 42 modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula già nella seduta di domani, dovendo essere convertito in legge entro il 22 novembre, e che le Commissioni sono dunque chiamate a rendere il parere di competenza alla Commissione di bilancio in tempo utile affinché essa possa riferire all'Assemblea nella suddetta seduta di domani, propone fin d'ora l'approvazione di un parere favorevole.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se in questa tempistica stringente dettata dalla maggioranza vi sia spazio per gli interventi dell'opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura la senatrice Di Girolamo sul fatto che chiunque intenda intervenire avrà ovviamente l'opportunità di farlo, sia in Commissione sia in Aula.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) osserva che non si può certo essere soddisfatti per una tempistica così stringente, ma che non si può che prendere atto dell'approssimarsi del termine entro il quale il decreto-legge deve essere convertito.

Entrando nel merito, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso e su alcune delle misure in esso contenute, considerato che è stato adottato dal governo Draghi per sostenere famiglie, consumatori e imprese a fronte dell'aumento dei costi dell'energia e dell'inflazione.

Tuttavia, dopo l'emanazione del decreto-legge la situazione è ulteriormente peggiorata e sarebbe stato quindi necessario apportare modifiche significative. L'attuale maggioranza si è però dimostrata sorda alle proposte migliorative formulate dal Gruppo del Partito democratico durante l'esame alla Camera dei deputati.

Per tale motivo, quello del Partito democratico sarà un voto di astensione.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si associa a quanto dichiarato dal senatore Basso e afferma che il suo Gruppo non è soddisfatto del testo prodotto dalla Camera dei deputati. Lamenta la totale mancanza di risposte da parte dell'attuale Governo in merito alla proposta formulata dal MoVimento 5 Stelle di detassazione del *pellet*. Ricorda inoltre che il termine del tutto inadeguato di soli quindici giorni previsto originariamente dall'articolo 22, comma 2, solo grazie ad un emendamento del MoVimento 5 Stelle è stato portato a venti giorni. In conclusione, dichiara che anche il suo Gruppo si asterrà.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) esprime il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che siano troppe le cose che si dovevano fare - ad esempio in termini di investimenti in rinnovabili o riduzione degli extra-profitti - e che invece non sono state fatte.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) prende atto del fatto che le opposizioni hanno iniziato a fare le opposizioni. Ricorda che il provvedimento in esame è frutto del precedente Governo ed è prossimo alla scadenza. Tante sono le annotazioni critiche che si potrebbero fare sul suo contenuto, ma l'attuale maggioranza ritiene giusto convertirlo in legge ed essere poi giudicata sul contenuto del prossimo decreto-legge. Per tale motivo, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) afferma che l'attuale maggioranza non può certo dirsi soddisfatta del contenuto del decreto-legge in esame, visto che esso è stato impostato da un altro Governo. Perciò non le appare corretto che ora chi ha fatto parte del precedente esecutivo sollevi polemiche e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, consapevole del fatto che le richieste dei cittadini troveranno risposte adeguate nei provvedimenti predisposti dal Governo Meloni.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.8. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che l'articolo 1 ripropone una serie di crediti di imposta introdotti dai decreti-legge nn. 4, 17, 21, 50 e 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas sostenuti dalle imprese. Tali agevolazioni fiscali, applicabili in origine alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022, vengono estese anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e ne viene al contempo aumentata la misura.

Illustra poi l'articolo 2, che riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuati nel quarto trimestre dell'anno 2022. Tale agevolazione è estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Rileva altresì che l'articolo 3, ai commi 1, 2 e 5, interviene sulle garanzie che SACE è autorizzata a concedere su finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma accordati alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti economici negativi conseguenti all'aggressione russa all'Ucraina. Riferisce in particolare che tali garanzie sono prestate a titolo gratuito qualora il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non risulti superiore, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del tesoro poliennali (BTP). L'ammontare garantito del finanziamento può essere elevato, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro. La disposizione interviene inoltre sulle condizioni di accesso alla garanzia e sopprime il requisito

per cui le imprese beneficiarie devono aver subito una contrazione della produzione o della domanda; contestualmente, nelle esigenze di liquidità delle imprese, esplicita che sono comprese quelle relative agli obblighi di fornire attività finanziarie come garanzia, cosiddette collaterali, per le attività di commercio sul mercato dell'energia.

Il relatore prosegue dando conto delle ulteriori disposizioni dell'articolo 3 che, al comma 4, modifica le condizioni per il rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica, abrogando l'inciso che limitava l'operatività della misura alle sole imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. La norma consente che la garanzia SACE possa essere rilasciata a titolo gratuito nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non risulti superiore alla componente di rendimento applicabile dei buoni del tesoro poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi. Ai sensi del comma 3, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, su finanziamenti individuali, successivi al 24 settembre 2022 e destinati alla copertura del pagamento delle fatture energetiche, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa a titolo gratuito, laddove siano rispettate le medesime condizioni previste dal comma 1 per la gratuità delle garanzie SACE. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento dell'importo del finanziamento a favore di tutte le imprese, a prescindere dalla classe di merito di credito di appartenenza delle stesse. Fa notare poi che il comma 6 interviene sulla procedura di rilascio delle garanzie SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al *Green new deal*. La disposizione, in particolare, aumenta da 200 a 600 milioni di euro il limite dell'ammontare garantito previsto, oltre il quale il rilascio della garanzia SACE è subordinato alla decisione ministeriale.

L'articolo 17 - precisa poi il relatore - aumenta da 35.000 euro a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Passando all'articolo 24, rileva che - al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* (MIC2) e all'allocazione delle relative risorse finanziarie pubbliche - esso individua la società DRI d'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto (*direct reduced iron*), con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice degli appalti e delle altre vigenti disposizioni di settore. Le risorse finanziarie preordinate alla realizzazione dell'impianto sono assegnate al soggetto attuatore entro il limite di 1 miliardo di euro. L'impianto per la produzione del preridotto è gestito dalla stessa società DRI d'Italia S.p.A. A tale fine, Invitalia S.p.A. assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica.

Si sofferma brevemente sugli articoli 26 e 27, relativi al processo di attuazione della riforma degli istituti tecnici e professionali del PNRR, sottolineandone il collegamento con il Piano nazionale "Industria 4.0". Il successivo articolo 28 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale come struttura deputata a rafforzare la connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento, con funzioni consultive e di proposta. Di tale Osservatorio fanno parte, tra gli altri, anche rappresentanti del sistema camerale.

Illustra indi l'articolo 31, comma 1, che autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei dati e processi relativi a società ed enti *in house*, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal PNRR. Il comma 2 rinvia all'articolo 43 del decreto per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di 1 milione e mezzo di euro per il 2022.

Sottolinea poi che l'articolo 32 attribuisce a Invitalia S.p.A. la conclusione di appositi accordi-quadro

per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l'avvio degli investimenti del PNRR, mentre l'articolo 37 reca alcune modifiche alla disciplina sui vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura di imprese operanti sul territorio nazionale. Dà quindi conto dell'articolo 38, che proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché dell'articolo 40, che proroga al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l'esonero, inizialmente non oltre il 31 dicembre 2021, dalle autorizzazioni per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili, purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande.

Fa notare peraltro che, secondo il comma 1-bis dell'articolo 40, per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale del PNRR "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/1981 gestito da SIMEST (M1.C2.I5)", eccedenti il limite di spesa, si provvede nei limiti e alle condizioni di cui agli aiuti di stato "de minimis", a valere sulle risorse attualmente disponibili del medesimo Fondo, fino ad un ammontare di 700 milioni e, sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni.

Avviandosi alla conclusione, dettaglia i contenuti dell'articolo 43 sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e sulle corrispondenti fonti di copertura finanziaria, per le parti di interesse.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver constatato che non vi sono interventi in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Prende la parola, in dichiarazione di voto a nome del rispettivo Gruppo, il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), precisando che il provvedimento in esame è stato elaborato dal precedente Esecutivo con l'obiettivo di contenere gli effetti dell'incremento del costo dell'energia. Manifesta pertanto un giudizio complessivamente positivo, considerato che ciò ha permesso di dare continuità a misure già assunte in passato.

Nel dichiarare quindi il voto di astensione della propria parte politica, coglie l'occasione per esprimere perplessità rispetto alla bocciatura, presso la Camera dei deputati, di alcuni emendamenti relativi al caro energia e al *bonus* sociale, nonché in materia di enti locali, terzo settore e strutture sanitarie e sociosanitarie. Si augura peraltro che possano trovare spazio in seconda lettura ordini del giorno già presentati presso l'altro ramo del Parlamento per la proroga del Piano nazionale transizione 4.0 e sul credito d'imposta, sempre al fine di mitigare i costi dell'energia.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) condivide le intenzioni e lo sforzo sottesi al provvedimento in titolo, giudicando tuttavia non sufficienti le azioni intraprese. Rileva infatti che il cosiddetto "caro energia" non ha trovato ancora adeguate soluzioni, con il rischio di una ulteriore impennata dei costi per le imprese e le famiglie. Dichiarò infine il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice [PAITA](#) (Az-IV-RE) premette che la propria parte politica ha sostenuto convintamente il Governo Draghi e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che si aspetterebbe analogo atteggiamento di coerenza anche da altre forze politiche presenti nel precedente Esecutivo. Riconosce comunque che alcuni emendamenti avrebbero potuto migliorare il testo, la cui struttura portante deriva dall'operato del passato Governo.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, condividendo le affermazioni della senatrice Paita.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) dichiara a sua volta il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [POGLIESE](#) (Fdi) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo, nella consapevolezza del difficile periodo che il sistema produttivo sta attraversando.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere

favorevole del relatore, che viene approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.9. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SATTA](#) (FdI) segnala innanzitutto, per quanto di competenza, i commi da 3 a 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 144, volto a incrementare il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022 e a disciplinare il riparto delle relative risorse.

Nota quindi, in particolare, riguardo al comma 5, la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte di regioni e province autonome, di un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario, in relazione all'incremento del costo di energia elettrica e gas.

Dà successivamente conto dell'articolo 8, che prevede un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità, in ragione dei maggiori costi dell'energia, e dell'articolo 12, volto a incrementare le risorse per la concessione di buoni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico in favore delle persone fisiche a basso reddito.

Dopo aver specificato che l'articolo 15 prevede il riconoscimento di un contributo *una tantum* in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale in conseguenza dell'incremento dei costi di energia elettrica e gas, illustra gli articoli 18, 19 e 20, finalizzati al riconoscimento di un'indennità *una tantum* per molteplici categorie di soggetti, in genere già beneficiarie, nel 2022, di un'indennità analoga.

Prosegue richiamando l'attenzione sull'articolo 21, che differisce il termine per la trasmissione della richiesta di recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, l'articolo 26, che prevede un riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, l'articolo 27, recante modifiche della disciplina del sistema di istruzione professionale, nonché l'articolo 28, il quale prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale e di analoghi osservatori locali.

Dopo aver segnalato l'articolo 34, teso ad ampliare l'ambito delle farmacie rurali sussidiate che possono rientrare nel programma di consolidamento già oggetto di avviso pubblico, rileva l'incremento del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i CAF disposto dall'articolo 36.

Si sofferma quindi sull'articolo 37, recante modifiche alla disciplina sui vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), pur riconoscendo l'opportunità di talune disposizioni, esprime perplessità sul complesso dei contenuti del decreto-legge in esame, notando in particolare l'assenza di previsioni volte a reperire risorse a valere sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico. Rileva inoltre criticamente l'atteggiamento del Governo volto alla revisione del *superbonus* per le ristrutturazioni edilizie. Preannuncia infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) rammenta l'impianto positivo del provvedimento licenziato dal precedente Governo, teso ad aumentare il finanziamento del sistema sanitario senza ricorrere a ulteriore indebitamento. Lamenta quindi la chiusura delle forze di maggioranza in sede di trattazione presso l'altro ramo del Parlamento rispetto alle proposte della sua parte politica, volte particolarmente al controllo della spesa per dispositivi medici, al sostegno a favore delle famiglie più deboli a fronte degli aumentati costi dell'energia, nonché alla necessaria tenuta del livello delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Osserva altresì la complessiva penalizzazione del terzo settore e, in conclusione, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) sottolinea il mancato accoglimento presso la Camera dei deputati delle proposte della propria parte politica, con particolare riguardo a quelle volte a contrastare le disegualianze tramite una opportuna tassazione degli extraprofitti e il ricorso all'imposizione patrimoniale *una tantum*. Richiama successivamente l'attenzione sulla mancanza di misure idonee a incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili, nonché di misure realmente efficaci sul piano della prevenzione delle delocalizzazioni. Dichiara pertanto il voto contrario a nome del Gruppo.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore, esprimendo peraltro l'auspicio che nel corso della legislatura possano essere attuate idonee strategie riguardo la disabilità ed esprimendo preoccupazione per le conseguenze di eventuali riduzioni del finanziamento del sistema sanitario che comporterebbero ripercussioni gravi sulla situazione delle persone fragili e sulla dotazione delle strutture.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo osservando l'opportunità delle misure volte al sostegno delle famiglie e delle imprese e relativamente alla politica energetica.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) giudica favorevolmente le semplificazioni apportate al provvedimento in esame ed esprime fiducia riguardo alle ulteriori misure preannunciate dal Governo relativamente alle questioni degli extraprofitti e delle forniture energetiche. Prosegue notando la rilevanza delle disposizioni volte a sostenere le famiglie, le imprese, le istituzioni pubbliche, quali gli enti locali, e il sistema scolastico.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

La senatrice [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) ritiene largamente insufficienti le misure relative al sostegno alle famiglie, quali il contributo relativo alla fruizione dei servizi di trasporto pubblico, e al Servizio sanitario nazionale, notando a tale riguardo la mancanza di un'attenzione specifica alle esigenze delle regioni meridionali. Dopo aver altresì posto in evidenza l'inadeguatezza delle disposizioni riguardanti le delocalizzazioni, ribadisce la necessità di politiche mirate alle esigenze del Sud, in quanto fattore strategico di sviluppo dell'intero sistema nazionale. Dichiara quindi il voto contrario della propria parte politica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata.

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che

non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sugli aspetti di competenza della Commissione, il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) esprime preliminarmente alcune considerazioni sul quadro epidemiologico determinato dall'attuale andamento dei contagi da COVID-19. Nota quindi, in particolare, che l'articolo 7 del decreto-legge n. 162 sposta dal 31 dicembre al 2 novembre 2022 la cessazione degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 già previsti per i lavoratori dei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, nonché per il personale delle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale e gli studenti impegnati in tirocini volti all'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie, recanti a carico degli inadempienti la sospensione dall'esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell'attività e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Riepiloga successivamente il contenuto dell'articolo 5, che introduce nel codice penale il delitto di "invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica", consistente nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, da parte di oltre cinquanta persone, allo scopo di organizzare un raduno, qualora da quest'ultimo possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Anticipa infine una proposta di parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute già convocate alle ore 8,45 e 12 di domani, mercoledì 16 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 8 del 16/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

8a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CENTINAIO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 9, 10, 14, 17 e 20 del 17 e 22 novembre, 1°, 13 e 20 dicembre 2022

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunico che in data 10 novembre il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

La informo che con miei decreti in data odierna, sentito il Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo

9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ho conferito al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro senza portafoglio onorevole Raffaele Fitto, l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro senza portafoglio senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'incarico per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

F.to Giorgia Meloni».

Comunico che in data 11 novembre 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

La informo che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero onorevole Maurizio Leo.

F.to Giorgia Meloni».

Comunico che in data 14 novembre 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

informo la Signoria Vostra che a seguito della emanazione del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha nominato il senatore Adolfo Urso Ministro delle imprese e del *made in Italy*, l'onorevole Francesco Lollobrigida Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'onorevole Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il senatore Matteo Salvini Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il professor Giuseppe Valditara Ministro dell'istruzione e del merito.

F.to Giorgia Meloni».

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 11 novembre 2022 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (311).

Informativa del Ministro dell'interno sulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale e conseguente discussione (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro dell'interno sulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione dieci minuti.

Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi.

PIANTEDOSI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con piacere ho accolto l'invito a riferire in Parlamento sulla gestione dei flussi migratori e in particolare sui recenti interventi svolti da assetti navali privati gestiti da organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale, in aree SAR non di competenza italiana. L'occasione di oggi mi consente di illustrare i fatti, gli atti adottati e le scelte assunte in attuazione di indirizzi in materia di politiche migratorie, che il Governo ha ben chiari e che sono stati illustrati dai partiti della coalizione in maniera compiuta anche durante la campagna elettorale; atti e scelte alla base dei quali vi è una priorità assoluta: la tutela della dignità umana, della dignità della persona. Vale la pena di ricordarlo al principio di questo mio intervento, affinché il tema della dignità della persona sia la lente attraverso cui si possano mettere a fuoco le decisioni di questo Esecutivo, a cui spetta, tra gli altri, anche il delicatissimo compito di governare i flussi migratori.

L'Italia conosce bene il significato di dignità: non più solo valore fondamentale, ma anche parametro di condotta per i cittadini e per chiunque eserciti un potere pubblico. E ne conosce bene il significato soprattutto il Governo, questo Governo, che lo intende come dovere delle istituzioni di assicurare condizioni di vita adeguate e dignitose a tutti, a chi è accolto e a chi accoglie. L'attenzione alla dignità e la sua declinazione non possono infatti fermarsi alle soglie dei centri di accoglienza. Rispetto all'ingresso in Italia è prioritario valutare dove e come trovino alloggio i richiedenti asilo e se siano praticabili, allo stato, i processi di integrazione presso le comunità locali che li ospitano.

Prima di entrare nel merito dell'informativa, sento il dovere di ringraziare tutti coloro (gli appartenenti alle Forze di polizia e alla Guardia costiera, il personale sanitario, i prefetti, i sindaci, le donne e gli uomini della Croce rossa e del volontariato) che hanno prestato la loro opera in occasione dei fatti in questione. (*Applausi*). Vorrei anche rivolgere un ringraziamento, a nome del Governo e mio personale, a quanti concorrono ogni giorno alla gestione dell'accoglienza e all'enorme sforzo che da anni va conducendo l'Italia per assicurare ai migranti condizioni dignitose di ospitalità in una cornice di legalità.

In uno scenario internazionale già saturo di tensioni e conflitti - basti pensare all'aggressione della Russia all'Ucraina - la forte ripresa dei flussi migratori diretti in Europa attraverso il Mediterraneo risente di cause geopolitiche ed economiche, a partire dai persistenti squilibri strutturali tra Paesi avanzati e Paesi in via di sviluppo. Tale situazione è ulteriormente aggravata dalla debolezza delle istituzioni statali e dalle crisi economiche che affliggono alcuni Paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente, in particolare dalla forte instabilità politica in Libia. Si tratta - come ha affermato il presidente Meloni nelle dichiarazioni programmatiche del Governo - di una di quelle sfide epocali che non possono essere affrontate dai singoli Stati e sulle quali è arrivato il tempo che l'Unione europea sviluppi una grande politica per le migrazioni.

L'azione del Governo è e resterà sempre ispirata a umanità e fermezza. Non abbiamo alcuna intenzione di venire meno ai doveri di accoglienza e solidarietà nei confronti di persone in fuga da guerre e persecuzioni. Al contempo, affermiamo con determinazione il principio che in Italia non si entra illegalmente e che la selezione degli ingressi in Italia non la faranno i trafficanti di esseri umani. (*Applausi*). Svilupperò più avanti questi impegni programmatici, ma non c'è dubbio che il percorso da seguire sia quello di governare le migrazioni, anziché subirle. Anticipo soltanto, adesso, che la necessità di governare i flussi migratori e di fermare le partenze illegali trova conferma anche nelle difficoltà che sta incontrando il sistema nazionale di accoglienza rispetto all'andamento in crescita dei flussi di ingresso. Sono difficoltà che ben conoscono i prefetti e i sindaci e che mettono a dura prova la sostenibilità dell'intero sistema, con evidenti ricadute in termini di inefficienza dei servizi offerti, di lievitazione dei costi e, non ultimo, di capacità di assicurare un'effettiva integrazione delle persone.

D'altronde, quanto il tema della pianificazione e di un'efficace azione di governo dei flussi sia decisivo per consentire un'autentica integrazione è argomento risalente e condiviso, che spesso ha tuttavia messo a dura prova la coerenza anche di alcune posizioni ideologiche.

Basti pensare alle voci ricorrenti di chi, anche da posizioni oggi critiche nei confronti dell'azione del Governo, ha sostenuto in passato la necessità di una razionale regolamentazione degli ingressi per favorire l'occupazione nei settori lavorativi trascurati dagli italiani; oppure alla posizione di chi sosteneva che aprire i porti fosse da irresponsabili, che rischiava di indurre a partire migliaia di persone difficilmente integrabili e che non saremmo stati in grado di accogliere: affermazione che proveniva anche da chi - se non vado errato - ha definito in questi giorni la nostra posizione un disastro e una sceneggiata.

Comprendo che per qualcuno cambiare opinione possa essere anche sempre possibile, ma mi permetto di osservare che temi così delicati vanno affrontati con maggiore ispirazione alla coesione tra le istituzioni.

Come Ministro dell'interno devo poi sempre considerare che la sostenibilità dell'accoglienza si misura anche in termini di impatto sulla sicurezza delle nostre comunità (*Applausi*).

Intendo preliminarmente osservare che i numeri delle operazioni in mare, per oltre 90.000 ingressi di migranti solo nel 2022, mostrano un aumento del 60 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021,

incidendo pesantemente sul sistema di accoglienza nazionale già provato dagli arrivi dall'Ucraina, oltre 172.000 persone accolte in Italia.

Nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 9 novembre 2022 le ONG, nell'ambito di 91 eventi di sbarco, hanno portato sulle coste italiane 21.046 migranti, di cui 9.956 nel 2021 e 11.090 nel 2022. Secondo i dati Frontex sul totale degli ingressi irregolari nel territorio dell'Unione nel 2022, gli attraversamenti lungo il canale di Sicilia rappresentano la rotta principale degli ingressi illegali diretti in Europa via mare. Tali ingressi sono incomparabili ai flussi via terra per oneri, modalità tecnico-operative e complessità degli scenari di intervento.

Allo stato sono presenti circa 100.000 migranti nei centri di accoglienza nazionale e le prefetture stanno sempre più segnalando una tendenza alla saturazione dei posti disponibili e criticità nel reperimento di nuove soluzioni alloggiative, anche a causa della particolare congiuntura economica. Un dato che mostra tale tendenza è quello delle gare indette e concluse nel 2022 per reperire questi posti. Nell'anno in corso sono state concluse 570 procedure di gara per la contrattualizzazione di oltre 66.000 posti; ma, poiché ben 76 gare sono andate deserte, i posti messi a contratto sono stati soltanto poco più di 37.000, pari al 57 per cento del totale programmato.

Un altro dato significativo aggiornato e utile per documentare la crescita della pressione migratoria è fornito dalle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Alla data del 10 novembre sono state presentate 69.078 richieste di protezione internazionale, vale a dire ben il 56 per cento in più rispetto al 2021, e sono state emesse 50.048 decisioni, pari a circa il 27 per cento in più rispetto al 2021. Il 57 per cento di queste decisioni ha avuto come esito un diniego, mentre il 43 per cento si è concluso positivamente con l'attribuzione delle seguenti forme di protezione: il 13 per cento è stato riconosciuto come rifugiato, il 12 per cento ha ottenuto la protezione sussidiaria, il 18 per cento quella speciale.

Dal raffronto tra i dati degli arrivi, quelli di presentazione delle domande di asilo e del loro limitato accoglimento, si desume che la maggior parte delle persone che giungono in Italia è spinta da motivazioni di carattere economico e che quindi non ha titolo a rimanere sul territorio nazionale. (*Applausi*).

Questa rappresentazione mostra plasticamente che la specificità italiana è costituita dagli sbarchi che vedono il nostro Paese nella posizione di gran lunga più sfavorita circa gli ingressi via mare rispetto a qualunque altro Stato europeo, con ciò rendendo del tutto inconferente qualsiasi comparazione che non ricomprenda gli sbarchi.

Sotto il profilo delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare la complessa attività di monitoraggio degli sbarchi di migranti richiede un particolare sforzo operativo, attraverso azioni immediate al momento dello sbarco e con approfondimenti investigativi coordinati dalle procure della Repubblica per individuare le reti criminali transnazionali che gestiscono il traffico illecito.

Solo in relazione agli sbarchi delle navi ONG nei porti di Catania e Reggio Calabria, oggetto dell'odierna informativa, cioè quelle di cui stiamo parlando, le locali autorità provinciali di pubblica sicurezza hanno dovuto mettere in campo un imponente dispositivo, costituito da misure di vigilanza e di sicurezza pubblica, che ha richiesto il concorso di ben 330 unità a Catania e di una aliquota di 60 uomini dei reparti inquadrati a Reggio Calabria. Un incremento incontrollato dei flussi migratori rischierebbe di porre ancor più sotto *stress* tale sistema.

Ma veniamo ora ai fatti dei giorni scorsi. Gli interventi oggetto della presente informativa sono stati condotti dalle navi ONG Humanity 1, Geo Barents, Rise Above e Ocean Viking. È importante sottolineare che la totalità degli interventi è avvenuta in acque SAR (Search and Rescue) non italiane, precisamente maltese e libiche, e che nessuno di essi è stato coordinato dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo italiano, né di altri Paesi.

Queste sono le singole vicende delle navi coinvolte. Cominciamo con la nave Humanity 1, battente bandiera tedesca, della ONG SOS Humanity, che ha eseguito tre interventi di recupero nel periodo dal 22 al 24 ottobre scorso, per un totale di 180 migranti, tutti in acque SAR libiche e maltesi.

A partire dal 23 ottobre, la Humanity 1 ha inoltrato alle autorità italiane, oltre che a quelle italiane e libiche e, per conoscenza, allo Stato di bandiera, la Germania, numerose richieste di *place of safety*,

definizione contenuta nell'acronimo POS. Il 24 ottobre, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una nota verbale indirizzata alla Repubblica Federale Tedesca, Stato di bandiera, ha sottolineato che gli interventi di recupero dei migranti erano stati svolti dalla nave in piena autonomia e in modo sistematico in area SAR libica e maltese, senza ricevere indicazioni delle autorità statali responsabili delle predette aree, informate, al pari dell'Italia, solo ad operazioni avvenute.

La nota verbale del nostro Ministero degli affari esteri ha altresì rilevato che la condotta della nave non era in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale, sollecitando, pertanto, lo Stato di bandiera a compiere ogni azione necessaria per l'individuazione di un *place of safety* per i migranti, nell'esercizio dei propri poteri sulle navi.

Lo stesso giorno, sulla base della predetta nota verbale, ho emanato una direttiva alle Forze di polizia, al Comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto, con la quale ho chiesto di informare il Dipartimento della pubblica sicurezza sulle possibili evoluzioni della situazione, anche ai fini della valutazione dei presupposti per l'applicazione del divieto di transito e sosta della nave ONG nel mare territoriale italiano, come previsto dalle leggi vigenti.

Il 2 novembre ho rappresentato al nostro Ministro degli affari esteri l'esigenza di mantenere aperte le interlocuzioni con la Germania, al fine di sollecitare l'esercizio della sua giurisdizione sulla stessa nave e di acquisire informazioni sulle persone a bordo.

In pari data, l'ambasciata tedesca, negando ogni responsabilità dello Stato di bandiera, ha chiesto al nostro Ministero degli affari esteri di fornire un sollecito supporto allo sbarco in un porto italiano delle persone a bordo delle navi della ONG, invocando il rispetto delle convenzioni internazionali in materia.

Sempre il 2 novembre la Farnesina ha inviato una ulteriore nota verbale all'ambasciata tedesca, chiedendo informazioni sulle persone presenti a bordo, anche con riguardo ai profili di identificazione e a eventuali casi di vulnerabilità, nonché sulle aree marine in cui la stessa aveva operato e sulle eventuali richieste di protezione internazionale.

Nella serata del 4 novembre, a seguito dell'ingresso della Humanity 1 in acque territoriali nazionali, sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, di concerto con i colleghi Ministro della difesa e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avendone preventivamente informato il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei ministri, ho adottato il divieto di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti autorità nazionali.

Il provvedimento specificava, altresì, che a tutte le persone rimaste a bordo dell'imbarcazione sarebbe stata comunque assicurata l'assistenza occorrente per uscire dalle acque territoriali. Sottolineo che l'adozione del provvedimento appena evocato non ha imposto un divieto di ingresso assoluto, ma ha stabilito un divieto di sosta nelle acque territoriali oltre il tempo necessario a consentire la presa in carico delle situazioni di vulnerabilità a bordo.

Il 5 novembre alla nave Humanity 1 è stato indicato il porto di Catania per le operazioni di soccorso e di assistenza alle persone in precarie condizioni di salute. Nella serata, il locale ufficio di sanità marittima ha autorizzato lo sbarco di 143 dei 179 migranti a bordo.

Il 6 novembre il comandante della Humanity 1, nonostante gli fosse stato intimato, in ottemperanza al decreto interministeriale, di lasciare il porto di Catania, dichiarava di non volersi allontanare fino a che non fossero sbarcati anche i rimanenti 36 migranti. Dopo tre giorni, l'8 novembre, a seguito di una valutazione psichiatrica dell'*equipe* medica dell'azienda sanitaria locale salita a bordo della nave, tutti i migranti sono poi sbarcati.

Quanto alla seconda nave, la Geo Barents, battente bandiera norvegese, della ONG Medici senza frontiere, informo che tra il 27 e il 29 ottobre ha eseguito sette interventi in area Search and Rescue (SAR) maltese, recuperando 572 migranti. Dal 27 ottobre al 5 novembre, la nave ha inoltrato alle autorità maltesi e italiane per conoscenza e a quelle norvegesi ripetute richieste di *place of safety*. Il 29

ottobre la Farnesina, con una nota verbale alle autorità norvegesi, formulava rilievi analoghi a quelli espressi per la nave Humanity 1, con riguardo alle modalità di svolgimento degli interventi, al mancato coordinamento da parte delle autorità italiane, sollecitando la Norvegia a svolgere ogni azione necessaria per l'individuazione di un *place of safety* per i migranti.

Il 3 novembre l'ambasciata norvegese declinava ogni responsabilità come Stato di bandiera, affermando di contro la competenza dello Stato responsabile dell'area SAR, cioè Malta, e in subordine degli Stati costieri limitrofi. Anche in questo caso, il nostro Ministero degli affari esteri inviava un'ulteriore nota verbale all'ambasciata norvegese con le medesime richieste formulate alla Germania per la Humanity 1.

A seguito dell'ingresso della nave nelle acque territoriali nazionali il 5 novembre, ho adottato il medesimo provvedimento di divieto nei confronti della Geo Barents, analogo a quello della Humanity 1. Il 6 novembre alla nave è stato comunicato il porto di Catania quale luogo designato per le operazioni di soccorso e di assistenza e nella serata le autorità sanitarie competenti hanno autorizzato lo sbarco di 357 delle 572 persone che erano a bordo.

Il 7 novembre è stato intimato al comandante della Geo Barents di lasciare il porto di Catania in ottemperanza al decreto interministeriale, ma lo stesso giorno la nave, con comunicazione telematica indirizzata alle autorità italiane, contestando il provvedimento di divieto, ha segnalato il progressivo deterioramento delle situazioni a bordo e la sussistenza di condizioni di pericolo per la vita e l'incolumità fisica dei migranti, soggiungendo che tre di essi, immediatamente soccorsi, si erano gettati in mare dal ponte e che altri minacciavano di farlo. Anche qui, dopo tre giorni, l'8 novembre, a seguito di valutazione psichiatrica dell'*équipe* medica della locale ASL salita a bordo della nave, tutti i migranti sono sbarcati.

Una vicenda del tutto diversa riguarda la nave Rise Above, battente bandiera tedesca, della ONG Mission Lifeline, che ha tratto a bordo 95 persone a seguito di tre interventi operati il 3 novembre sempre in acque SAR di Malta.

A partire dal 3 e fino al 7 novembre, la nave ha inoltrato alle autorità italiane, oltre che maltesi, libiche, tedesche e tunisine, diverse richieste di *place of safety*. Il 7 novembre, data la criticità delle condizioni descritte dal comando di bordo, con particolare riferimento alla scarsità di viveri e di carburante che avrebbe permesso la navigazione per non oltre 24-48 ore (si trattava effettivamente di un vascello di dimensioni molto più limitate), il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza a bordo e pertanto, d'intesa con il Ministero dell'interno, ha comunicato alla nave di dirigersi verso il porto di Reggio Calabria, dove tutte le persone sono sbarcate il giorno seguente.

Riferisco ora volentieri in merito alla nave Ocean Viking, battente bandiera norvegese, della ONG SOS Méditerranée, che ha operato dal 22 al 26 ottobre ben sei interventi per un totale di 234 migranti in area SAR libica e maltese.

A partire dal 22 ottobre, la Ocean Viking ha inviato richieste di *place of safety* alle autorità italiane, maltesi, libiche, francesi, greche e spagnole e per conoscenza alla Norvegia, Stato di bandiera. Nei confronti della Ocean Viking è stata adottata il 24 ottobre una nota verbale - quindi siamo solo alla nota verbale - del nostro Ministero degli affari esteri con rilievi analoghi a quelli formulati per la Humanity 1 e per la Geo Barents.

Si è sollecitata la Norvegia, in quanto Stato di bandiera anche in questo caso, a compiere ogni azione necessaria per l'individuazione di un *place of safety* per i migranti nell'esercizio dei propri poteri sulle navi.

Lo stesso giorno, sulla base della predetta nota verbale, anche nei confronti dell'Ocean Viking ho segnalato, con la stessa già citata direttiva, alle Forze di polizia e al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto la necessità di informare il Dipartimento della pubblica sicurezza sulle possibili evoluzioni della situazione, anche ai fini della valutazione di presupposti per l'applicazione del divieto di transito e sosta nel mare territoriale italiano.

Il 2 novembre ho rappresentato al nostro Ministro degli affari esteri l'esigenza di mantenere aperte le interlocuzioni con la Norvegia, di sollecitare l'esercizio della sua giurisdizione sulla nave ONG e

acquisire informazioni sulle persone a bordo, che - lo dico a margine - ci sono state sempre negate.

Il 3 novembre l'ambasciata del Regno di Norvegia ha negato qualunque responsabilità in ordine alle attività di *search and rescue* effettuate al di fuori della propria area SAR. In proposito, è il caso di evidenziare che l'intervento in questione non era avvenuto neppure in area SAR italiana. Anche nel caso di specie, il nostro Ministro degli affari esteri ha inviato un'ulteriore nota verbale all'ambasciata norvegese chiedendo informazioni sulle persone presenti a bordo della nave, sulle aree marine in cui la stessa ha operato e sulle eventuali manifestazioni da parte delle persone a bordo della richiesta di protezione internazionale.

Tuttavia, sulla vicenda dell'Ocean Viking ci sono dei passaggi che credo meritino di essere sottolineati. Anzitutto, l'Ocean Viking non è mai entrata in acque territoriali italiane e di conseguenza - lo sottolineo - alla nave in questione le autorità italiane non hanno mai notificato alcun provvedimento di divieto, al contrario di quanto era avvenuto per la Humanity 1 e per la Geo Barents. Inoltre, nel primo pomeriggio dell'8 novembre i sistemi di rilevazione della posizione indicavano che l'Ocean Viking, dopo aver sostato diversi giorni davanti alle coste della Sicilia sud-orientale, aveva iniziato la navigazione in direzione ovest, di sua spontanea volontà e senza fornire alcuna comunicazione alle autorità italiane, né a Malta (Paese assegnatario dell'area SAR e molto più vicino dell'Italia ai luoghi dell'intervento). La decisione dell'Ocean Viking di allontanarsi dalle coste italiane risulta essere stata presa dopo che i *media*, come coincidenza temporale, avevano già diffuso la notizia che tutte le persone soccorse a bordo delle altre navi ONG erano sbarcate.

I fatti evidenziano, quindi, come l'Ocean Viking si sia diretta autonomamente verso le coste francesi; una decisione, questa, non solo mai auspicata dall'Italia, ma che ha di fatto creato attriti sul piano internazionale, anch'essi assolutamente non voluti dal Governo, con il rischio di produrre ripercussioni sulle politiche migratorie a livello europeo.

È un dato certo che le convenzioni internazionali vigenti non stabiliscono a priori quale debba essere il *place of safety*, né che esso debba coincidere - come talvolta si dice frettolosamente - con il porto più vicino e, conseguentemente, che l'Italia debba farsi carico di tutti i migranti che vengono portati nelle nostre acque territoriali da assetti navali privati perfettamente funzionanti e ben attrezzati e, quindi, senza problemi sotto il profilo della sicurezza della navigazione.

Segnalo che, allo stato, la gran parte delle navi ONG che operano in quel quadrante del Mediterraneo presenta caratteristiche simili di struttura. Sebbene sia indubitabile che l'operazione di salvataggio si concluda solo quando l'incolumità dei naufraghi non è più in pericolo e le loro esigenze di base sono soddisfatte e che la normativa internazionale non individui la nave intervenuta, di per sé, come luogo sicuro, le linee guida dell'Organizzazione internazionale marittima onusiana (IMO) affermano che le navi «possono essere considerati luoghi sicuri temporanei qualora esse siano in grado di ospitare in sicurezza i sopravvissuti».

Lo sottolineo solo perché molte delle navi ONG presentano le caratteristiche appena richiamate, ma soprattutto perché viene in questione, in base alla nota Convenzione UNCLOS e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la responsabilità degli Stati di bandiera ai fini sia della tutela dei diritti fondamentali delle persone salvate, sia dell'individuazione di un appropriato *place of safety*. Sono queste le basi giuridiche delle interlocuzioni avvenute con le autorità tedesche e norvegesi, tenute a esercitare le proprie responsabilità di coordinamento delle operazioni SAR svolte da navi battenti la propria bandiera, impartendo loro le istruzioni necessarie.

Gli Stati di bandiera, quindi, avrebbero dovuto operare in stretto raccordo con i comandanti delle navi ONG, effettuando tutte le valutazioni preliminari della situazione esistente sulle navi e azionando, solo all'esito delle stesse e in mancanza di altre soluzioni, i meccanismi della cooperazione internazionale.

Pertanto nelle circostanze che hanno visto protagoniste le navi ONG in questione, l'individuazione del *place of safety* avrebbe dovuto essere effettuata in prima battuta dallo Stato competente per l'area SAR in cui sono avvenuti gli eventi, quindi Malta e Libia, in cooperazione con lo Stato di bandiera delle navi, ovvero, in assenza di coordinamento quantomeno da parte di Malta, dallo Stato di bandiera in cooperazione con gli Stati costieri limitrofi. Conseguentemente, la richiesta di un POS (*place of safety*

) in territorio italiano avrebbe dovuto essere inviata alle autorità italiane dallo Stato di bandiera delle navi ONG, e non da queste ultime, come invece è avvenuto. Ebbene, nonostante ciò, l'Italia ha adottato una linea d'azione ispirata a criteri di salvaguardia della vita umana, intervenendo anche in situazioni che andavano molto al di là dei suoi obblighi di diritto del mare ed europeo. E qui assume rilievo la questione del comportamento delle navi dell'ONG, a proposito delle quali vale osservare che, proprio perché intervengono in contesti difficili, esse devono e dovrebbero coordinarsi con le autorità competenti scambiando flussi informativi tempestivi e completi.

È evidente che, se le ONG agiscono sistematicamente in modo autonomo, diminuisce la capacità dello Stato di area SAR di dirigere e condurre a buon fine l'operazione di salvataggio. Se poi - come avvenuto nei casi di specie - le navi ONG si dirigono verso i porti di uno Stato diverso da quello responsabile del coordinamento nell'area SAR, senza osservare le procedure previste e in violazione delle leggi nazionali dello Stato costiero in materia di immigrazione, è legittimo considerare il transito di tali navi quale passaggio non inoffensivo, proprio ai sensi di quell'articolo 19 della Convenzione UNCLOS molto spesso invocata.

Vengo ora ad alcune considerazioni che attengono al ruolo delle imbarcazioni delle ONG nelle dinamiche dei flussi delle immigrazioni irregolari nel Mediterraneo centrale.

Sulla base delle più recenti analisi degli scenari di rischio periodicamente elaborate da Frontex, l'Agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne, emerge che la presenza di assetti navali delle ONG in prossimità delle coste libiche continua a rappresentare un fattore di attrazione.

Il cosiddetto *pull factor*, secondo Frontex, va riferito sia ai migranti che si sentono rassicurati dalla presenza in mare di tali assetti, sia alle organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, le quali plasmano il loro *modus operandi* in rapporto alla presenza di assetti ONG nell'area. Questa constatazione prescinde dalle intenzioni umanitarie che muovono le ONG.

Sul piano più generale, l'Italia ha sempre sottolineato la necessità che gli arrivi dei migranti, conseguenti a interventi di recupero in mare, non possano pesare per i soli Paesi che rappresentano la frontiera esterna dell'Europa e che geograficamente sono più esposti ai flussi.

Queste considerazioni valgono ancor più nel caso in cui gli interventi conseguano a operazioni non coordinate dagli Stati e condotte da navi facenti capo a ONG e spesso in acque SAR non italiane, come avvenuto nei casi oggetto di questa informativa. Per questo abbiamo sostenuto e sosterremo l'esigenza di un maggior coinvolgimento dello Stato di bandiera nell'imbarcazione, nel garantire che i propri comandanti rispettino le norme di diritto nel mare e che assumano la responsabilità della gestione dei migranti.

Non può essere un soggetto privato a scegliere in modo più o meno preordinato il Paese dove sbarcare i migranti, determinando con ciò stesso l'applicazione delle regole di Dublino sugli Stati di primo ingresso.

Aggiungo che gli stessi Stati che esortano l'Italia ad accollarsi gli oneri dell'accoglienza sono tra i fautori più intransigenti in sede europea del contrasto ai cosiddetti movimenti secondari e tra i principali oppositori al mutamento del regime di asilo di Dublino, come se fosse possibile bloccare i cosiddetti movimenti secondari e trascurare del tutto quelli primari, che ne sono alla base. È come se la solidarietà intraeuropea fosse dovuta rispetto ai movimenti secondari e fosse invece facoltativa per quelli primari. (*Applausi*).

Lo scorso 12 novembre, con la dichiarazione congiunta dei Ministri dell'interno d'Italia, Malta e Cipro, e del Ministro dell'immigrazione e dell'asilo della Grecia, abbiamo convenuto sulla necessità e l'urgenza di una discussione seria su come coordinare meglio gli interventi nel Mediterraneo, garantendo che tutte le navi ONG rispettino le convenzioni internazionali e le altre norme applicabili, e che tutti gli Stati di bandiera si assumano la loro responsabilità in conformità alle stesse.

Quanto alle ulteriori iniziative intraprese sul piano politico a livello internazionale dal Governo, esse segnano sicuramente una discontinuità rispetto al recente passato. Nei prossimi mesi entreranno nel vivo i negoziati su alcune delle principali proposte normative previste nel pacchetto di iniziative unionali, come il Patto europeo su migrazione e asilo, ma tale insieme di strumenti al momento non è

soddisfacente. La già ricordata dichiarazione congiunta dei quattro Stati membri più esposti ai flussi via mare, in linea con le finalità del patto europeo, ha sostenuto la necessità di sviluppare una nuova politica europea in materia di migrazione e di asilo, realmente ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità e che sia equamente condivisa tra tutti gli Stati membri. Come Ministri dell'interno abbiamo richiamato l'approvazione, lo scorso giugno, di una dichiarazione politica che istituisce un meccanismo di *relocation* temporaneo e volontario, nonostante i Paesi Med5, (Italia, Grecia, Cipro, Malta e Spagna) sostenessero uno schema di *relocation* obbligatoria. Come è noto, questa forma volontaristica di ricollocazione non riesce a decollare, sia perché il numero di impegni di *relocation* assunti dagli Stati membri partecipanti rappresenta solamente una frazione molto esigua del numero effettivo di arrivi irregolari in Italia nel corso di quest'anno, sia perché il numero dei trasferimenti finora effettuati è decisamente molto basso. Ad oggi, infatti, a fronte di una disponibilità manifestata da 13 Stati europei per oltre 8.000 ricollocamenti, sono state effettivamente trasferite dall'Italia solo 117 persone, di cui 74 in Germania, 38 in Francia e cinque in Lussemburgo. Aggiungo che l'attuale meccanismo di ricollocazione, per come è strutturato, finisce per selezionare soltanto i potenziali aventi diritto alla protezione internazionale, lasciando quindi ai Paesi di primo ingresso (cioè all'Italia) tutti coloro che migrano per ragioni economiche.

Segnalo che tale sistema non è la prima esperienza di redistribuzione dei migranti che ha mancato gli obiettivi: anche con il famoso accordo di Malta i trasferimenti effettuati sono stati circa 1.000 in un arco temporale di quasi quattro anni. Si tratta, come è evidente, di risultati del tutto insoddisfacenti e che ci rafforzano nella convinzione di dover superare le criticità registrate attraverso un sensibile miglioramento del patto europeo, lavorando insieme per politiche europee realmente efficaci.

In questa prospettiva, nel solco dei recenti contatti con i Paesi del Mediterraneo (il famoso formato Med5), ho condiviso l'intenzione di presentare un piano volto a rilanciare l'impegno europeo in favore dei principali Paesi terzi di origine e di transito dei flussi migratori. L'Italia è favorevole ad un piano complessivo di sostegno allo sviluppo del Nord Africa che coniughi le misure per la crescita con quelle per la sicurezza e il contrasto al traffico degli esseri umani e che soprattutto sia condizionato ad una maggiore collaborazione per la prevenzione delle partenze e per l'attuazione dei rimpatri.

Come efficacemente indicato dal Presidente del Consiglio, serve un piano Mattei per l'Africa, cioè programmi di investimento di ampio respiro verso i Paesi destinatari, che hanno dinamiche demografiche esplosive e che devono essere coinvolti nella gestione delle risorse messe a disposizione affinché si realizzino processi di crescita duraturi e sostenibili. Questa è una scelta strategica per il futuro delle istituzioni e dei cittadini europei, ma anche per assicurare la realizzazione delle speranze delle giovani generazioni africane.

Sempre in coerenza con gli impegni programmatici del Governo, stiamo affrontando il tema della migrazione legale sia per proseguire e incrementare le diverse iniziative di corridoi di ingresso umanitario in Italia di persone vulnerabili, sia per verificare possibili strategie per utilizzare percorsi di migrazione legale come leva nei confronti dei Paesi terzi di origine e transito dei flussi. In una prospettiva globale di approccio ai temi migratori si inserisce, infatti, lo strumento collaudato dei corridoi umanitari, che - ci tengo a evidenziarlo - ha subito un percorso di accoglienza capace di coniugare sicurezza, tutela dell'incolumità delle persone e legalità, essendo imperniato su una logica diametralmente antitetica a quella del traffico dei migranti.

Nella stessa direzione dei recenti contatti con i Paesi del cosiddetto gruppo Med5, ho anticipato l'idea di un possibile intervento normativo nazionale per creare percorsi di ingresso legale in favore di quei Paesi terzi che garantiscano concretamente la loro collaborazione e la prevenzione delle partenze e soprattutto nell'attuazione dei rimpatri.

Si tratta di un'iniziativa, da portare avanti d'intesa anche con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che mira a rivedere gli attuali meccanismi previsti dal Testo unico per l'immigrazione, a partire da quelli applicati per i cosiddetti decreti flussi, inserendo uno strumento premiale per i Paesi più impegnati nella lotta all'immigrazione illegale, con l'obiettivo di contrastare il traffico dei migranti e, al contempo, rafforzare i canali di ingresso legale.

Queste sono le linee di azione del Governo, per invertire una rotta che per anni non ha tenuto adeguatamente in conto l'interesse nazionale. (*Applausi*). È infatti indispensabile che la gestione dei flussi non sia abbandonata allo spontaneismo, né tantomeno alle organizzazioni criminali dei trafficanti di esseri umani. (*Applausi*). Abdicare al controllo delle frontiere equivale a favorire le reti criminali e a mettere a repentaglio l'incolumità dei migranti e la sicurezza dei cittadini dei Paesi di destinazione dei flussi. È bene sottolinearlo: non ci resta altro tempo per dare una risposta seria e decisa alla necessità di ricondurre il fenomeno migratorio ad una rigorosa cornice di legalità. A testimoniarlo non ci sono soltanto i morti in mare, ma anche chi, sopravvissuto, si ritrova schiavo, costretto a vivere nei ghetti, vittima di tratta o anche, nella migliore delle ipotesi, di sedicenti cooperative che impiegano manodopera senza alcuna tutela.

L'Italia continuerà, come ha sempre fatto, a rispettare i suoi impegni internazionali e pretenderà, a buon diritto, che gli altri Stati facciano lo stesso. L'Italia non è mai venuta meno, e certo non lo farà con questo Governo, alle sue tradizioni di solidarietà e di accoglienza. Bisogna però riconoscere, senza ipocrisia, che l'accoglienza ha un limite (*Applausi*), invalicabile, nella capacità dello Stato di ingresso di assicurare percorsi di integrazione concreti ed efficaci. In questo senso, il controllo dei flussi migratori è condizione indispensabile per coniugare sicurezza, legalità e coesione sociale.

In sostanza, dunque, il nostro approccio a questi temi fondamentali per la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini sarà basato su pragmatismo e concretezza, nella continua ricerca di un dialogo costruttivo e di una piena collaborazione, sia in ambito bilaterale che europeo, come autorevolmente affermato dal nostro Presidente della Repubblica. Non smetteremo di costruire condizioni e strumenti sul piano interno, europeo e internazionale, affinché, accanto al diritto di emigrare, sia assicurata ad ogni persona la libertà di restare nel proprio Paese, ovvero la possibilità di condurre una vita sicura e dignitosa nella propria terra. Il Governo perseguirà questa linea con determinazione e coraggio e sono sicuro che l'Unione europea saprà essere all'altezza delle sue radici di civiltà, dei suoi valori unificanti e delle sfide globali che abbiamo di fronte, mettendo in campo una grande politica comune per le migrazioni, a beneficio degli Stati e delle persone. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro dell'interno.

È iscritta a parlare la senatrice Petrenga. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Aula abbiamo appena ascoltato con attenzione l'informativa del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, che ringrazio per la sua attenta e dettagliata analisi. In apertura di questo mio intervento, consentitemi di ringraziare gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine, a partire dalla Guardia costiera, dalla Guardia di finanza, dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato, i quali ogni giorno lavorano concretamente alle operazioni di salvataggio dei migranti, che in una situazione di disperazione raggiungono le nostre coste o attraversano i nostri confini. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento, perché con il loro impegno e i loro sforzi quotidiani onorano la bandiera dell'Italia.

Onorevoli colleghi, nessuno nella maggioranza ha mai messo in discussione, nemmeno per un attimo, il valore della solidarietà e il rispetto dei diritti umani, che assumono un particolare significato soprattutto quando parliamo di situazioni di fragilità: penso alle donne, ai bambini, agli anziani e ai malati.

La salvaguardia della vita per noi ha un valore al di sopra di ogni cosa. Il soccorso di una vita in mare è e sarà sempre assicurato dall'Italia - dobbiamo dirlo ad alta voce - ma questo non può tradursi in un'accoglienza indiscriminata. Chi sbarca in Italia, sbarca in Europa. Colleghi, ci auguriamo pertanto che l'informativa del Ministro oggi in Assemblea sia l'occasione per avviare un dibattito serio e costruttivo sulla questione migranti. Lasciamo fuori da quest'Aula le strumentalizzazioni politiche.

Entrando nel merito di quanto è avvenuto sulla nave Humanity, com'è noto il ministro Piantedosi ha garantito il tempo di sosta nelle acque territoriali necessario per l'operazione di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che si trovavano in condizioni di salute precarie e di bisogno. Quanto alla nave Ocean Viking, invece, il Ministro ha precisato che dal Governo non è stato posto nessun divieto, essendo l'imbarcazione rimasta in acque internazionali. Come ben sappiamo, questa nave a un certo punto ha cambiato rotta andando verso la Francia. A dimostrazione dell'impegno dell'Italia nei

soccorsi in mare e nell'assistenza umanitaria, la Rise Above con l'avallo del Ministero è approdata nel porto di Reggio Calabria, dove sono sbarcate tutte le persone a bordo, in quanto si trattava di un'imbarcazione che aveva problemi di sicurezza.

L'Italia è sottoposta da anni a una forte pressione migratoria, quindi può e deve beneficiare del meccanismo di ricollocazione in Europa. Ma c'è un problema di fondo: si tratta di un meccanismo di solidarietà volontario e a dimostrarci l'inefficacia di questo strumento sono i numeri: nel 2022 finora l'Italia ha dovuto farsi carico di ben 90.000 migranti, e tra di essi solo 117 migranti sono stati ricollocati. La domanda nasce spontanea: c'è un problema di accoglienza? La risposta è: certamente sì. L'accoglienza è doverosa, ma va detto chiaramente che il nostro sistema di accoglienza è in crisi. I centri, i cosiddetti *hotspot*, sono in netta difficoltà. Cito solo i numeri eloquenti di Lampedusa, con 1.372 migranti presenti a fronte di 400 posti previsti, e di Isola di Capo Rizzuto, con oltre 1.500 persone a fronte di 641 posti previsti.

Quando le imbarcazioni vanno in difficoltà, anche al di fuori delle nostre acque territoriali, la nostra Guardia costiera si fa carico di interventi di soccorso per salvare e fornire assistenza ai migranti (*Applausi*), quindi è assolutamente sbagliato dipingere l'Italia come un Paese che non ha adempiuto ai propri doveri di solidarietà. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. La solidarietà è un valore e direi che forse è il valore più bello che abbiamo anche imparato a conoscere durante l'emergenza Covid. Ma è un valore che in Europa deve riguardare tutti e non può avere confini. Mi vengono in mente le parole di Sua santità Papa Francesco: «La vita va salvata» - ha detto il pontefice - e l'Unione europea «non può lasciare a Cipro, Grecia, Italia e Spagna la responsabilità di tutti i migranti che arrivano». (*Applausi*).

Cito un solo episodio che probabilmente molto di voi avranno letto sulla stampa ed è quello che riguarda la denuncia di Christian Papini; alla base comunque c'è sempre un problema di coordinamento. L'Italia fa la propria parte per la solidarietà nei confronti dei migranti, ma non può sobbarcarsi da sola questo carico. L'Europa deve prenderne atto e comprendere che l'immigrazione deve essere oggetto di condivisione, e non più un problema da scaricare sulle spalle solo del nostro Paese.

Un'altra questione, non di minore importanza, è che se vogliamo affrontare il tema migranti con un approccio serio e scevro da ideologismi di sorta bisogna distinguere tra soccorsi in mare e accoglienza immigrazione illegale. Sui soccorsi in mare, come dicevo prima, non c'è alcuna marcia indietro; sull'accoglienza serve una risposta europea, distinguendo chiaramente tra profughi, coloro che fuggono da persecuzioni e guerre, e migranti economici, persone che vivono in una situazione, drammatica e di grande difficoltà, ma che andrebbero inserite nei cosiddetti flussi migratori programmati dalle Nazioni. Sull'immigrazione illegale, invece, noi diciamo con fermezza «no». A causa dei numeri assolutamente insufficienti sui ricollocamenti in Europa, sembra imporsi di fatto il principio per cui l'Italia è l'unico approdo possibile per gli immigrati illegali. Una cosa è accogliere chi ha bisogno, ben altro è facilitare i canali di immigrazione illegale. Come ben sappiamo, fra i tanti disperati che attraversano il Mediterraneo rischiando la vita, ci sono rifugiati e richiedenti asilo, persone che scappano da drammatiche situazioni di conflitto, migranti economici che fuggono dalla povertà e da Paesi in una situazione di grande deprivazione materiale. Purtroppo, dobbiamo prendere atto che in fase di *pre-screening*, cioè quando si attribuisce lo *status* al migrante, mentre gli altri Paesi ricevono nella maggior parte dei casi i profughi e i richiedenti asilo, l'Italia al contrario si trova ad accogliere in prevalenza i cosiddetti migranti economici.

Una cosa sono i soccorsi in mare, su cui l'Italia non si tira e non si è mai tirata indietro, ben altra è la gestione dell'emergenza umanitaria, che va pensata in sede europea fin dall'inizio, dalla fase di *pre-screening* a quella di accoglienza vera e propria, in maniera sinergica e coordinata. I Paesi di primo ingresso, come l'Italia, non possono e non debbono da soli sopportare l'onere di una responsabilità esclusiva nella gestione dei flussi migratori. Per questo noi continueremo a sostenere la tesi per cui la soluzione più seria è lavorare insieme per fermare le partenze dal Nord Africa, analogamente a quanto è stato fatto dall'Europa, ad esempio, lungo la rotta balcanica, dove sono stati investiti oltre 6 miliardi. Sosteniamo l'iniziativa del Governo e del ministro Piantedosi di proporre in sede europea un piano per

il Nord Africa, di intensificare i rapporti con quei Paesi per collaborare insieme allo scopo di arrestare i traffici di esseri umani, sostenendoli nel loro sviluppo economico. (*Applausi*).

Sono episodi che non possono e non debbono più ripetersi. Quanto è avvenuto dimostra che c'è una responsabilità condivisa fra tutti. Serve un'alleanza tra i Paesi europei per andare a limitare e fermare l'immigrazione illegale, sia lungo la rotta mediterranea che lunga quella balcanica. Per tale ragione giudichiamo positivamente la linea oggi espressa dal Governo e in modo particolare salutiamo con favore l'intenzione di procedere alla definizione di un codice di condotta. Il codice di condotta per le ONG fu proposto dall'ex ministro dell'interno del Partito Democratico Marco Minniti. Spero che tutto il Parlamento, opposizione compresa, sia d'accordo ad approvarlo per individuare delle regole condivise sul soccorso in mare. Il nostro criterio, come dicevo prima, è chiaro: salvare vite umane. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, signor Ministro, lei qualche giorno fa ha affermato, come è stato riportato da diversi organi di stampa che chi ha i requisiti può scendere, ma gli altri devono andare fuori dalle acque territoriali italiane. Si dà il caso, però, che i requisiti non li stabilisce lei e nemmeno qualche altro esponente momentaneamente al Governo. I requisiti sono stabiliti dalla Convenzione internazionale di Ginevra, che l'Italia ha sottoscritto e che in questo momento sta palesemente violando, venendo meno al principio di non respingimento stabilito dall'articolo 33. Proprio come nel 2018, con un'operazione di propaganda che serve a coprire tutte le vostre inadeguatezze sul terreno sociale, avete dichiarato guerra alle ONG.

Ma la verità che cercate di nascondere è una sola: quelle ONG che oggi operano nel Mediterraneo centrale sono lì perché voi non ci siete. Da tanti, troppi anni lo Stato non c'è più, per l'esattezza da quando fu cancellata colpevolmente Mare Nostrum (*Applausi*), la missione di salvataggio in mare che per un anno tenne alto l'onore del nostro Paese, subito dopo la drammatica vicenda del naufragio di Lampedusa, quando circa 400 persone morirono e trasformarono il mare nostro nel più grande e desolato cimitero di migranti che la storia recente ricorda. Quelle ONG che voi oggi volete punire, reprimere e confiscare dovrete invece ringraziarle (*Applausi*), perché fanno in mezzo al mare quello che va fatto, cioè ricerca e soccorso, e perché si fanno carico di un'assenza, la vostra, ipocrita e colpevole. Siete voi, non le ONG, a violare il diritto internazionale, perché il soccorso si conclude quando i naufraghi vengono condotti nel porto più vicino, come è stato mille volte ricordato, che non è soltanto, però, quello nel quale si arriva in sicurezza dal punto di vista della navigazione, ma è anche quello nel quale sono garantiti i diritti umani fondamentali. Per questo, nonostante i vostri *desiderata*, vi voglio ricordare che la Libia non ha certo porti sicuri, ma centri di detenzione nei quali le persone vengono torturate e poste in condizioni inaccettabili di privazione dei più elementari diritti.

Voi accusate le ONG di favorire i trafficanti, ma ad aiutare i trafficanti sono invece le vostre politiche, sono i Governi che in questi anni hanno siglato e rinnovato il *memorandum* e la missione di cooperazione con la cosiddetta guardia costiera libica. Voi chiedete oggi cooperazione all'Europa e certamente su questo avete ragione; ma dimenticate o fingete di dimenticare che tanti Paesi europei accolgono molto più di noi. Dimenticate che, quando in questi anni si è cercato di cambiare il Trattato di Dublino, siete stati voi e i vostri amici delle destre europee a impedirlo. Dimenticate di dire al Paese anche la verità sui numeri: parlate di 90.000 persone, ma non dite quanti di quei migranti poi restano effettivamente nel territorio nazionale e nemmeno quanti sono i rifugiati che risiedono nel nostro Paese. Raccontate una bugia, perché non è certo l'Italia lo Stato europeo che regge il peso più grande dei flussi migratori. E non dite nemmeno che, dei 5 milioni di stranieri residenti in Italia, quasi la metà di queste persone sono europei, oltre il 20 per cento sono asiatici, il 7 per cento sono americani e solo il 20 per cento sono africani. Nulla a che vedere, pertanto, con le persone che scendono dalle navi umanitarie e dai barconi.

Avete parlato di invasione, vi riempite la bocca di parole vergognose, parlando addirittura di sbarchi selettivi e di residui; il contrario di quella dignità a cui lei ha fatto riferimento stamattina in Aula. (*Applausi*). E questo perché investite sul "disgoverno" del sistema di fronte alle migrazioni. Chiamate emergenza quello che emergenza non è, ma che è invece un grande fenomeno globale e strutturale, che

solo un dibattito fondato sulla fabbrica della paura può ridurre a una mera questione di ordine pubblico. L'unica vera emergenza del Paese è la disegualianza sociale, altro che l'immigrazione.

E le misure che ci aiuteranno a far fronte a questo disagio crescente sono quelle che rispondono contemporaneamente ai bisogno di tutti, italiani e stranieri, senza creare invece quella guerra tra poveri che alimentate quotidianamente attraverso il vostro interesse di parte.

I partiti che oggi governano l'Italia ci hanno detto per anni: «Aiutiamoli a casa loro». Ma come si fa a non vedere tutta l'ipocrisia dell'Occidente in questa frase? Come si fa a dire questo, mentre il Nord del mondo vende armamenti (*Applausi*) e alimenta le guerre da cui quella gente fugge? Come si fa a non vedere il nesso tra le migrazioni e il disastro ambientale, quei cambiamenti climatici che le destre nazionaliste di ogni Paese del mondo hanno minimizzato e negato per anni e per decenni?

Basta ipocrisie, basta bandierine ideologiche, basta campagna elettorale permanente, basta propaganda. Venga abrogata invece definitivamente la Bossi-Fini. Si provi ad attrezzare una risposta all'altezza di una sfida epocale, che cerchi di ripensare l'intero paradigma ideologico costruito sulle politiche migratorie, da sempre vengono affrontate come una minaccia è mai come una possibile opportunità.

Un'ultima considerazione. Sono ben consapevole che questi ragionamenti, che pure stamattina ho provato a fare e che l'Alleanza Verdi e Sinistra fa da sempre, non necessariamente si traducono in un immediato consenso, a maggior ragione in un tempo come questo segnato da una crisi sociale così dirompente.

La propaganda becera di tutti questi anni ha scavato un solco e voi continuate in questa operazione, anche perché non avete risposte reali da dare ai cittadini sui bisogni del Paese, utilizzando i migranti come una vera e propria arma di distrazione di massa, come del resto avete sempre fatto. Le stesse forze democratiche e progressiste per troppi anni non hanno avuto la forza e il coraggio di opporre a questa narrazione un'altra visione di fondo del mondo e delle grandi questioni aperte del nostro tempo. Ma noi restiamo dell'idea che ci sono momenti in cui chi fa politica non deve limitarsi semplicemente a inseguire il senso comune e il facile consenso, ma deve provare piuttosto a costruire un senso comune, anche sfidando i pregiudizi, perché questo è il dovere più alto della politica e senza questa ambizione la politica muore.

Ci sono dei momenti della storia in cui la posta in gioco vale molto di più di qualche voto e ci sarà sempre - ricordatelo - chi sarà ricoperto dalla storia di disonore e chi, invece, avrà provato almeno a restare umano. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra differentemente da voi vogliamo stare tra quelli che restano umani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Unterberger. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, le ultime due settimane - mi rivolgo al ministro Piantedosi - sono state segnate da due immagini: le navi dei migranti bloccate in mare e le richieste di risarcimento dei Paesi di provenienza di questi migranti per i danni climatici dei Paesi industrializzati.

Difficile non vedere una relazione tra i due fatti, difficile non giudicare il comportamento dell'Italia nella gestione dei migranti anche sotto questa luce.

Con i primissimi giorni del nuovo Governo siamo tornati al periodo dei decreti sicurezza, vivendo il *dejavù* del Ministro dell'interno che mostra i muscoli impedendo lo sbarco di persone disperate. Eppure, i migranti soccorsi in mare dalle ONG sono appena l'11 per cento, ma a una certa politica tutto questo poco importa. C'è uno spettacolo da mandare in onda, quello di una politica che ha bisogno di mostrarsi forte, anche se dall'altra parte ci sono soltanto persone deboli e indifese.

Anche se voi lo volete far credere, in questo momento non c'è nessuna invasione. Come dicono i dati dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), l'Italia non è tra i Paesi con il maggior numero di richiedenti asilo, non è tra i Paesi con il maggior numero di rifugiati e non è neppure quello con il maggior numero di irregolari. Sui rifugiati la percentuale italiana è lo 0,2 contro l'1,5 della Germania e il 2,3 della Svezia.

Sulle richieste d'asilo, l'Italia è dietro altri sei Paesi europei, con un numero di domande che è un terzo rispetto alla Grecia e meno della metà rispetto alla Germania. Questi numeri, poi, non tengono

nemmeno in considerazione i profughi ucraini. L'Italia ne ospita la metà rispetto alla Francia, un quinto rispetto alla Germania, un settimo rispetto alla Polonia.

Anche sugli immigrati irregolari, tutti i dati dicono che l'Italia è solo un Paese di transito. Ma c'è di più; battere i pugni in Europa sulla ricollocazione dei migranti soccorsi dalle ONG, cioè dell'11 per cento degli arrivi, non è una grande pensata. Fornisce, ai Paesi che non vogliono aiutare, un'ottima scappatoia per evitare il tema della ricollocazione degli altri migranti che arrivano via terra e via mare. Non a caso, la prima reazione francese è stata esattamente su questo punto.

Poi ci sono gli effetti collaterali. Come pensate di farvi ascoltare in Europa sulle nuove regole del Patto di stabilità e sul PNRR, se vi comportate in questo modo? Questo Governo, alla prima prova della realtà, ha scoperto l'inganno del sovranismo: chiedere solidarietà ad altri senza essere disposti a concederla; chiederla a Governi che devono fare i conti in casa con Marine Le Pen e con gli altri amici di voi sovranisti. (*Applausi*).

Ministro Piantedosi, annunciate in queste ore il nuovo provvedimento che colpisce le ONG. Vorrei ricordarvi che da inizio anno sono morte in mare 1300 persone e sarebbero state molte di più senza le ONG. La verità è che volete affrontare la questione migratoria con uno schema vecchio, inefficace e controproducente. Viviamo in un Paese che invecchia di anno in anno, che già oggi non riesce a mandare in pensione chi ha lavorato una vita intera e dove c'è carenza di manodopera. La strada è quella dell'integrazione, di una *governance* del fenomeno migratorio che porti vantaggio anche all'Italia, esattamente come accade in tanti altri Paesi.

Mentre lei e tutti i suoi colleghi parlavate della Ocean Viking e di Macron, a Sharm el-Sheikh si discuteva di cambiamento climatico, del fatto che questo fenomeno porterà a flussi migratori simili a esodi biblici, a causa di territori desertificati o divenuti inabitabili per calamità atmosferiche. È di questo che dovremmo parlare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calenda. Ne ha facoltà.

[CALENDA](#) (*Az-IV-RE*). Signor Ministro, ci avrebbe fatto piacere poter discutere delle sue linee di politica sull'immigrazione. Devo dirle, però, con franchezza, che la sua è stata una relazione prefettizia: poche idee e confuse.

La realtà è che siamo bloccati sempre lì, alla discussione sulle navi delle ONG, ripetendo lo stesso identico e, io aggiungo, incivile spettacolo del Governo Conte 1, con Matteo Salvini al Viminale: navi bloccate in rada, un aberrante *triage* della disperazione, critiche assurde ai medici che fanno il loro lavoro in situazioni disperate. (*Applausi*). Il tutto condito, signor Ministro, con un triste linguaggio burocratico, che diventa un poco disgustoso se applicato a poveri sventurati. Un giorno ci spiegherà, signor Ministro, la genesi della geniale espressione "carico residuo" rispetto ai migranti restati a bordo delle navi. (*Applausi*).

Intendiamoci: l'attività delle ONG va regolamentata. Ma va regolamentata non a spese delle persone che stanno sulle navi, bloccate in rada o nei porti, ma con delle sanzioni, magari scritte un po' meglio di quelle che avete scritto nel decreto *sicurezza-bis*, che sono state poi impugnate in varie misure.

Ciò che è accaduto è indegno di un Paese civile, ma il fatto ancora più grave è il risultato concreto dell'azione del Governo. Quali sono questi risultati?

Cerchiamo di analizzarli freddamente: quelli positivi, che voi state sbandierando come un'epocale vittoria, sono rappresentati da 234 persone sbarcate in Francia su 90.000 arrivi in Italia. Davvero una rivoluzione, signor Ministro, abbiamo cambiato lo scenario dell'immigrazione. Di contro, partendo dalla vostra spicciola contabilità, abbiamo 800 persone sbarcate in Italia, cioè l'80 per cento del totale delle navi bloccate, dopo tutta questa cagnara mediatica a beneficio dei *talk show*. Ma questo è nulla, infatti con le vostre azioni avete messo in discussione un accordo che prevede il ricollocamento annuale di 10.000 migranti salvati in mare, firmato a giugno da 18 Stati membri che non comprendono i Governi dei Paesi retti dai vostri alleati sovranisti, è bene ricordarlo. (*Applausi*). Il sovranismo è una cosa pericolosa, perché ognuno ha il suo. Questo accordo copre - o per meglio dire avrebbe coperto - il totale dei migranti salvati dalle ONG e sbarcati in Italia, che rappresenta comunque non più del 10 per cento del totale degli arrivi. A ciò si aggiunge il danno provocato dal rafforzamento dei controlli alle frontiere francesi. Ora, è bene che i cittadini ricordino che in Italia il numero di migranti irregolari è da

anni costantemente intorno alle 500.000 unità, nonostante gli arrivi annuali. Com'è possibile? Parliamo continuamente di arrivi di centinaia di migliaia di persone e dove vanno a finire queste centinaia di migliaia di persone? Vanno a finire negli altri Paesi europei, signor Ministro, perché i movimenti secondari coprono quasi per intero gli arrivi di nuovi migranti e quindi con controlli più severi alle frontiere avremmo decine di migliaia di migranti in più, un fantastico risultato della sua gestione.

Infine, cosa certamente non meno grave, avete compromesso i rapporti con la Francia. (*Applausi*). Noi abbiamo stigmatizzato le affermazioni francesi come esagerate e determinate da ragioni di politica interna, tuttavia la Francia è il nostro principale *partner* europeo, alleato su tutte le discussioni, dal PNRR alla revisione del Patto di stabilità, tutto questo per 234 migranti, signor Ministro: non avete chiaro l'ordine delle priorità. (*Applausi*).

In sostanza, il risultato delle vostre azioni è stato un grande affare per l'Italia, signor Ministro, non c'è che dire, una lungimirante linea politica e una altrettanto perfetta esecuzione che hanno prodotto migliaia di migranti in più in Italia, l'immagine del Paese danneggiata e meno alleati in Europa. La verità è che voi non siete interessati al governo del fenomeno dell'immigrazione: volete solo rispondere ai fatti di cronaca in modo avventato e precipitoso. Avete commesso lo stesso identico errore con la ridicola norma sui *rave party*. Sono tutte armi di distrazione di massa, ma un grande Paese europeo non si governa in questo modo. (*Applausi*). A tutto ciò - perché ognuno ha le sue sventure - si aggiunge il ministro Salvini, che ritenendo evidentemente di essere ancora in giro per sagre e spiagge, ha pensato bene di postare un *tweet* per cercare di umiliare la Francia, che è un'idea davvero geniale.

Signor Ministro, siete partiti con il pugno duro e vi siete ritrovati con un pugno di mosche e per fortuna il Presidente della Repubblica ha messo una pezza ai vostri disastri. (*Applausi*). Ho l'impressione, signor Ministro, che purtroppo questa diventerà la sua principale occupazione. Ad oggi non è dato sapere qual è la politica del Governo sull'immigrazione, a meno di non pensare - e spero davvero che così non sia - che il suo compito si limiti a fare la faccia feroce a qualche centinaio di naufraghi disperati. Per quanto ci riguarda, abbiamo idee chiare: i confini vanno presidiati, opporre alla retorica dei porti chiusi quella dei porti aperti non conduce da nessuna parte. (*Applausi*). I porti non sono mai stati - né potevano d'altro canto essere - né completamente chiusi, né completamente aperti. Le persone salvate in mare vanno fatte sbarcare seguendo le regole del diritto internazionale, mentre occorre intensificare il lavoro di pattugliamento della Guardia costiera libica nelle loro acque territoriali, ma accanto a ciò dobbiamo migliorare il lavoro di monitoraggio delle condizioni dei migranti nei campi di detenzione della Libia, spesso trasformati in veri e propri mattatoi. (*Applausi*).

Le rotte illegali vanno chiuse per evitare morti in mare e detenuti nei campi di prigionia, ma per chiuderle davvero occorre lavorare con i Paesi di partenza e transito, sul modello dell'accordo fatto con la Turchia per contenere i flussi di rifugiati siriani. Ciò vuol dire destinare all'Africa la maggior parte dei fondi della cooperazione europea e siglare accordi di investimento in cambio di presidio delle frontiere.

In questo modo ci siamo mossi durante la crisi migratoria del 2016, portando l'Unione europea sulla nostra linea e siglando accordi con il Niger e altri Paesi africani. Questo lavoro va ripreso e potenziato. È un pochino più complesso che bloccare in rada una nave delle ONG.

Il vero problema dell'immigrazione è poi rappresentato da quei 500.000 immigrati irregolari presenti sul territorio italiano (quelli - per intenderci, Ministro - che nella gestione sua e di Matteo Salvini avevate promesso di rimpatriare tutti a casa immediatamente). Risultato? L'anno di picco dei migranti irregolari è stato proprio quello della vostra gestione. (*Applausi*). Siccome i numeri non sono né di destra, né di sinistra, ricordo che a gennaio 2019 erano presenti sul territorio italiano 562.000 migranti, un *record* assoluto che trova un precedente solo nel 2006. La risposta non può essere quella delle costosissime espulsioni coatte come, anche in questo caso, è dimostrato dal suo operato, signor Ministro. Sapete quanti migranti avete rimpatriato durante la vostra gestione? Diciotto al giorno, esattamente come Alfano, Minniti e i Ministri successivi.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 10,52)

(*Segue CALEND*A). Occorre dunque, da un lato, procedere con un programma di rimpatri volontari

incentivati e, dall'altro, regolarizzare i migranti che trovano lavoro in Italia. Insomma, va implementata una politica opposta rispetto a quella fatta da Salvini. Gli SPRAR non vanno chiusi, ma vanno aumentati se non vogliamo migranti irregolari in giro per il Paese a fare non si sa cosa. (*Applausi*). Dobbiamo anzi creare un'agenzia per l'immigrazione che trasformi quest'emergenza in una risorsa. Signor Ministro, deve comprendere che l'integrazione è la più importante politica di sicurezza che un Paese possa fare. (*Applausi*). Insieme alla cooperazione internazionale, è fondamentale per chiudere le rotte illegali.

Ci sarebbero molte altre cose di cui parlare - dalla necessità dello *ius scholae* al ripristino di rotte di immigrazione legale controllate - ma prima lei deve decidere se agisce ancora come Capo di Gabinetto del ministro Salvini, oppure come Ministro della Repubblica che fa politica per gestire l'immigrazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

*GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la puntuale ricostruzione dei fatti per l'equilibrio e il realismo, che evidentemente però non portano tutti a considerazioni sagge, ma la dialettica è fatta di interventi di varia natura.

Desidero anzitutto ricordare ai colleghi che il problema principale è dato dal fatto che l'Accordo di Malta raggiunto da precedenti Governi (al Viminale c'era il ministro Lamorgese), che avrebbe dovuto comportare una redistribuzione, non ha funzionato e siamo quindi di fronte a una solidarietà teorica non praticata dagli altri Paesi. Questo è il tema. Noi siamo europeisti (il Gruppo Forza Italia fa di questa scelta una sua priorità), però vogliamo anche rispetto nel contesto europeo. Ripeto: la redistribuzione di Malta non ha funzionato per niente.

Ieri ha rilasciato un'intervista al «Corriere della Sera» un nostro *leader* (nostro nel senso che è *leader* del Partito Popolare Europeo), l'onorevole Weber. Egli è Presidente del PPE, di cui Forza Italia fa parte e di cui l'onorevole Tajani, Vice presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri dell'attuale Governo, è Vice segretario. Ieri Weber ha detto: «penso che sia necessario prima di tutto proteggere le frontiere e uno Stato deve poter decidere chi arriva e chi non è il benvenuto nella UE». Sta parlando non un pericoloso estremista, ma il moderatissimo e saggio Weber. Cito ancora Weber: «se non si riesce a distinguere tra migranti illegali, richiedenti asilo e rifugiati, allora non si riesce ad aiutare chi ha davvero bisogno». «Questa crisi - aggiunge - tra Italia, Francia e Germania deve essere un campanello (...) per finalizzare l'accordo sul patto per la migrazione e l'asilo».

«Bisogna trovare una soluzione comune». E, continua sempre Weber, tedesco, ieri al «Corriere della sera»: «Paesi come la Francia e la Germania hanno promesso ai Paesi del Sud un programma di ricollocazione volontario» - (l'Accordo di Malta che ho già citato) - «Hanno promesso che avrebbero preso in carico 8.000 rifugiati dall'Italia e da altri Paesi per aiutarli, perché sono sotto pressione (...) Ma solo 117 persone» - quello che ripetiamo tutti da giorni - «sono state ricollocate e di queste la Francia solo 38».

Queste sono le cifre, quindi, quelle della Francia di cui siamo amici e per la quale vogliamo la massima serenità; siamo favorevoli al Trattato del Quirinale, al rapporto che la geografia e la storia - prima ancora che le contingenze politiche - descrivono tra noi e la Francia.

Dice ancora Weber, tedesco del Partito popolare: «Dovremmo mantenere le nostre promesse: questo è il punto di partenza di tutte le soluzioni europee. Invece l'Italia è stata lasciata sola negli ultimi anni e anche quest'anno. Invito Francia e Germania a mantenere la promessa».

Ora, non mi pare che Weber sia un nemico della Germania né che stia dichiarando guerra a qualcuno; dice cose sensate, che noi confermiamo, non solo per disciplina di appartenenza al PPE, ma perché sono cose giuste e ragionevoli.

Rispondendo alla domanda se serva un codice di condotta per quanto riguarda le Organizzazioni non governative, Weber risponde così: «Mi piace molto, sono favorevole a un approccio comune su come gestire i meccanismi di salvataggio e l'approccio al salvataggio nel Mediterraneo. Potrebbe aiutarci a organizzare le cose in modo migliore. Ed è chiaro che lo Stato membro deve avere il comando».

Quindi, che servano delle regole per le ONG è ovvio. Sappiamo che le ONG sono organizzazioni meritevoli, che assolvono a compiti umanitari, che salvano persone, le soccorrono nel Mediterraneo, in

Africa, in Italia. Tuttavia, esistono delle regole; non sto qui a perdere tempo a ripetere le zone di soccorso e ricerca (SAR), le competenze, il concetto di POS, il porto vicino. Insomma, il soccorso ha delle regole, non è che uno fa quello che vuole. Quindi, dato alle ONG il loro merito, faccio un'altra citazione: cito il Santo Padre con deferenza e rispetto.

Alcuni hanno criticato l'accordo con Malta, Grecia e Cipro perché "non contano niente" e invece dobbiamo andare d'accordo con i Paesi forti. Noi dobbiamo andare d'accordo con tutti, pure con la Libia, come con i Paesi subsahariani, con tutto il mondo. Ebbene, il 6 novembre scorso, prima che si facesse questo accordo, il Papa ha detto che sono quattro le Nazioni più esposte nel Mediterraneo e ha citato Cipro, Grecia, Italia e poi ha messo la Spagna. Non ha ricordato Malta, ma se glielo avessero detto, avrebbe aggiunto Malta. Giusto, quindi, secondo sua Santità, da parte dell'Europa raggiungere un accordo con Cipro, Grecia, Italia e Malta (che poi aggiunge). «Ogni Governo europeo» - secondo il Papa - «potrebbe mettersi d'accordo su quanti migranti può ricevere». E ancora: «la politica dei migranti dovrebbe essere consensuale tra i Paesi europei secondo il principio di collaborazione; non è possibile abbandonare a se stesse le quattro Nazioni più esposte geograficamente con tutti i migranti che arrivano sulle loro spiagge».

Cosa dobbiamo dire, che non va bene il Santo Padre quando dice cose così ragionevoli e sensate? (*Applausi*). O lo si cita solo in alcuni casi e in altri no? Quindi, continua il Pontefice: «ma l'Italia, questo Governo o un altro, non può fare nulla senza l'accordo con l'Europa; la responsabilità è europea. E poi c'è un'altra responsabilità europea, come ha detto Merkel, aggiunge Francesco: «Il problema dei migranti va risolto in Africa (...). L'Europa deve cercare di fare dei piani di sviluppo per l'Africa. (...) È un'ipocrisia risolvere il problema dei migranti in Europa». Siamo quindi d'accordo con Weber, con il Papa e con noi stessi, ovviamente, con Forza Italia e anche con il Governo, che mi pare si muova in questa direzione.

Non cito altre affermazioni di Papa Francesco. Dico che questo Accordo del 22 novembre tra Grecia, Cipro, Malta e Italia è dovuto a un fatto geografico: è ovvio che la Germania conta più di Malta (questo lo abbiamo imparato a scuola); tuttavia, Malta sta in mezzo al Mediterraneo e spesso fa fatica - voglio essere educato nei termini - a gestire le SAR di sua competenza. Non aggiungo altro; questa è la realtà.

Frontex ha detto, giorni fa, che alcune ONG (non tutte) hanno fatto da *pull factor*: hanno, cioè, facilitato la partenza dei clandestini. Non lo dicono degli estremisti; lo dice Frontex, che è un'organizzazione per la sicurezza nel mare di Europa, e hanno detto che nel periodo 1° gennaio-18 maggio 2021 ci sono stati numerosi episodi.

Gli stessi immigrati che pagano i trafficanti - ricordiamo che sono nelle mani di autentici criminali, perché questi trafficanti prendono soldi dai disperati - si informano e si imbarcano se c'è la speranza che ci sia qualche imbarcazione di ONG al largo, altrimenti non vanno a buttare i loro soldi nella probabile sventura dei disastri del mare. Lo dice Frontex.

Quindi, lo afferma Frontex, poi si può parlare di "taxi del mare", con un'espressione bella o brutta, però questa è la realtà. Oggi anche il ministro Piantedosi ha detto - non sto a citare le cose che ha detto e che condividiamo - che le navi ONG vanno in una zona SAR di un Paese, però poi vanno da un'altra parte, non rispettano alcune regole. Minniti fece un codice per le ONG. Non vi va bene Weber, non mi va bene il Papa, non vi va bene nemmeno Minniti, che da Ministro dell'interno fece una regolamentazione delle attività delle ONG. (*Applausi*). Io ero in Parlamento, non ero un sostenitore di quel Governo, ma mi confrontavo con l'allora Ministro dell'interno, come ho fatto con tutti i Ministri dell'interno di tutti i Governi, seguendo materie di interesse nazionale, al di là delle appartenenze. Minniti è andato in Libia ed è intervenuto, quindi dobbiamo fare questa politica.

Riguardo alla bandiera che sventola, dico a tutti i Paesi del mondo che concedono la bandiera a una imbarcazione di una ONG di farsi carico di quella bandiera che sventola e che comporta dei doveri da parte degli Stati. (*Applausi*). Noi alla bandiera ci crediamo e non pensiamo che si sventoli solo allo stadio. La bandiera si deve onorare con tutta una serie di conseguenze giuridiche.

Avviandomi verso la conclusione del mio intervento, devo dire che il signor Ministro è stato anche prudente nell'indicare le linee future. Capisco la prudenza, c'è un confronto europeo. Il Gruppo

parlamentare cui appartengo è anche onorato di svolgere un ruolo importante; quanto agli altri Paesi, Berlino vuole finanziare Sea Watch, però allora si faccia carico di cosa fa quell'organizzazione: non è accettabile che si dia un finanziamento e poi i guai che produce Sea Watch vengano scaricati sull'Italia. Come si suol dire, onori ed oneri. Ci sono state imbarcazioni col famoso Casarini dei centri sociali: non ho mai capito - e glielo chiedo, signor Ministro - se ebbero dei soldi per caricare delle persone su quell'imbarcazione, perché poi alcuni sono umanitari però poi emettono anche fattura qualche volta.

Prima il senatore Calenda ha parlato di dati e di cifre, ma considerate che il numero dei morti nel Mediterraneo era diminuito durante alcune fasi in cui le regole erano più severe, perché c'erano meno partenze di sventurati e c'erano meno morti. Incoraggiare le partenze moltiplica le tragedie del mare e non c'è nulla di umanitario in tutto questo. *(Applausi)*. Al riguardo vi potrei citare le statistiche dal 2014. Quando ci sono state le operazioni in mare il numero dei morti era molto più elevato: furono 3.126 del 2014.

La Francia, di cui vogliamo essere amici, predica bene ma a volte razzola male. Lo dico perché la Francia, che si arrabbia con noi, si fa dare 72 milioni di euro dal Regno Unito per fare i centri a Calais o altrove per non far partire i clandestini dalla Francia (sono i cosiddetti movimenti secondari di cui parlava il ministro Piantedosi) verso il Regno Unito, quindi il presidente Macron i soldi se li fa dare. Vorrei fare anche una considerazione politica: Macron ha un problema politico. Il nostro è un Governo con una maggioranza diversa, vogliamo fare una politica non xenofoba, non razzista, ma più severa nei confronti dell'immigrazione. Noi siamo quelli che con Berlusconi hanno fatto i piani per la Libia e per l'Africa, portando soldi, speranze e messaggi. *(Applausi)*. Siamo i più pacifisti dei pacifisti: vogliamo quel piano per l'Africa, quel piano Mattei (o chiamatelo come volete) di cui ha riparlato il ministro degli esteri Tajani nel corso del vertice dei Ministri degli esteri l'altro giorno. Macron ha vinto le elezioni presidenziali, ma non quelle politiche, quindi quando non ha la maggioranza in Parlamento e ha qualche problema perché Le Pen o altri alzano la voce, deve fare la voce dura con noi: ha un problema di voti in Parlamento. Noi rispettiamo la Francia, ma diciamoci anche la verità: è un problema politico suo. Noi abbiamo il problema politico di fare una politica di solidarietà possibile, ma di sicurezza necessaria nel nostro Paese. Per questo gli italiani hanno votato questa coalizione. *(Applausi)*.

Nel 2050 avremo un miliardo di africani in più, quindi dobbiamo occuparci di questo piano; servono risorse ingenti, però, come ha detto il ministro Piantedosi, non dobbiamo abdicare di fronte alla questione del controllo delle frontiere. Pertanto, nel segno delle parole di Weber, del Partito popolare europeo, del Santo Padre, di Forza Italia, dell'azione che ha condotto Berlusconi quando ha guidato i suoi Governi, da Pratica di Mare a Tripoli, sempre parlando di pace e di coesistenza con i popoli, noi vogliamo la solidarietà possibile, ma anche la sicurezza necessaria. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della scuola secondaria di primo grado «Guglielmo Marconi» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sull'informativa del Ministro dell'interno (ore 11,04)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Barbara Floridia. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, credo che dobbiamo iniziare con un'operazione verità, almeno per i cittadini che vi hanno dato tanto consenso. È evidente che quello dei migranti è il primo tema sul quale il Governo si scontra con la realtà dei fatti, o forse è la realtà dei fatti che si presenta a voi così, nuda com'è, senza infingimento. Bisogna infatti dire, in premessa, che il blocco navale, tanto sbandierato dalla presidente Meloni, in campagna elettorale e in questi ultimi anni, non è soltanto umanamente inaccettabile, ma proprio non è attuabile, perché vietato da tutti i Trattati internazionali. *(Applausi)*. D'altronde è stato l'attuale ministro della giustizia, Nordio, a definirlo impraticabile e quindi ne eravate ben consapevoli.

Signor Ministro, come si evince anche dalla sua informativa, non ci sono risposte semplici per problemi complessi e quindi avete sbagliato, in campagna elettorale, a fornire risposte semplici. È importante dire anche che non ci sono soluzioni non praticabili, per problemi che invece bisogna

praticare e affrontare. Fatta questa premessa necessaria, perché bisogna mettersi di fronte alla verità, rispetto a ciò che viene detto in campagna elettorale, dobbiamo anche sottolineare che il rispetto della dignità della persona deve essere assicurato in ogni situazione e questa è una frase evidente, ovvia, logica, su cui siamo tutti d'accordo. Mi raccomando, signor Ministro, visto che lei ha citato più volte il termine «dignità», cerchiamo di considerare davvero la dignità come un principio fondamentale e, soprattutto, si utilizzi il termine «persona» e non «carico residuale». *(Applausi)*.

Fatte queste premesse, è importante che ci diciamo su cosa possiamo essere d'accordo. Siamo assolutamente d'accordo sul fatto che i confini italiani certamente sono e devono essere considerati come confini dell'Unione europea. Questa elementare verità è stata affermata per la prima volta - facciamone memoria, per favore - nel giugno 2018, all'esito di un faticosissimo Consiglio europeo, che vide l'Italia protagonista con l'allora presidente, Giuseppe Conte. *(Applausi)*. Quindi è stato già fatto un primo passo in quella direzione, che condividiamo. È evidente che la gestione dei flussi migratori non può essere demandata ai singoli Stati. Questi fenomeni, che sono ormai ordinari, necessitano di una nuova politica europea sull'immigrazione, che passi dalla modifica del Trattato di Dublino. Vorrei ricordare al senatore Gasparri che anche questo Trattato è stato firmato dalla destra e sicuramente non rappresenta una soluzione ideale per l'Italia.

L'unica prospettiva possibile è quindi un accordo europeo di redistribuzione, generalizzata e immediata, secondo criteri sostenibili di ripartizione. Bene: è giusto e lo condividiamo. Visto però ciò che recentemente è accaduto con la Francia, non mi sembra che siamo sulla strada giusta per intrattenere queste relazioni diplomatiche di cui abbiamo bisogno. Si tratta di quelle doti che seppe dimostrare il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, quando era Presidente del Consiglio. Ricordiamo infatti che ottenne una redistribuzione, sebbene su base volontaria, da parte degli Stati europei, che, se anche non sufficiente, è stato un primo passo importante. Queste stesse doti le ha la vostra presidente, Giorgia Meloni? Non sembra. Viste le prime azioni, compiute nei pochi minuti trascorsi da quando siete al Governo, sembra che i movimenti siano quelli di un elefante in una cristalleria: permettetemi di dirlo. *(Applausi)*.

Signor Ministro, adesso siete alla prova dei fatti e non delle parole, e questo Governo ha un'occasione davvero irripetibile; non soltanto questo Governo, poiché ce l'abbiamo noi come Paese, visto che Giorgia Meloni vanta un rapporto personale e politico con i *leader* che si sono opposti al meccanismo automatico europeo di redistribuzione. Siamo certi - io in realtà no, però mi piace dirlo - che Giorgia Meloni sarà in grado di convincere gli amici della Polonia e dell'Ungheria a superare le proprie storiche rigidità e a ritenere che la questione dei flussi migratori non sia esclusiva dei Paesi di primo approdo. Confidiamo davvero in questa sua capacità diplomatica, almeno con i suoi amici. *(Applausi)*. Se dovesse riuscirci, se dovesse convincerli, non solo ne prenderemmo atto, ma glielo riconosceremmo pubblicamente, come è giusto che sia.

Signor Ministro, colleghi, una grande Nazione come l'Italia merita di presentarsi nei consessi internazionali a testa alta e con dignità: questo lo sappiamo noi e lo sapete voi. Apparire nei telegiornali europei e internazionali per il fatto che il nostro Governo trattiene qualche giorno in più dei migranti in condizioni davvero disperate non fa onore all'Italia. Quella di non far scendere i migranti è una strada che - anche con dolore, devo dire - il Movimento 5 Stelle ha sperimentato con l'allora ministro Matteo Salvini e - mi creda, signor Ministro - non porta da nessuna parte. Non imiti l'ex ministro Salvini, faccia una strada autonoma, che forse sarà più giusta e migliore. *(Applausi)*. Dobbiamo incrementare le iniziative di cooperazione ed essere capaci di elaborare una strategia non solo di breve, ma anche di medio e lungo periodo, capace di essere efficace sia a valle che a monte della questione migratoria.

Visto che il mondo è cambiato, sta cambiando e continuerà a cambiare, e che la geopolitica è in continuo movimento, comprendo e capisco che vanno definiti i diversi flussi di persone: noi distinguiamo, come è corretto che sia, fra aventi diritto, migranti economici e profughi (poi parleremo anche dei migranti climatici, di cui si parla poco, mentre invece è un fenomeno che sta per esplodere). Ma se, nonostante la consapevolezza della differenza dei vari migranti, non consideriamo che quello della migrazione è un evento epocale, non potremo mai affrontarlo seriamente in maniera sistemica ed

efficace. Non possiamo stare nel dettaglio a distinguere tra persona e persona, perché c'è un flusso migratorio mondiale che sta spostando gli equilibri, i confini, i limiti, le relazioni del mondo (non solo dell'Italia), e bisogna vederlo in questa prospettiva.

Qui per noi nasce l'inghippo, il problema di questo Governo, perché se ne avete consapevolezza - e immagino di sì - è impossibile che questa consapevolezza possa trovare voce - e infatti cozza - con il vostro arroccarsi nei nazionalismi, che sono arroganti e non sono la soluzione. I nazionalismi in questo momento cozzano con quei principi di solidarietà verso i quali vogliamo andare; cozzano con quella realtà e verità del mondo che cambia, che è fluido e che deve affrontare flussi migratori davvero epocali. Questo arroccarsi in posizioni nazionaliste non possiamo permetterlo e non ce lo possiamo permettere come Italia. Il Movimento 5 Stelle crede che il tema dei flussi migratori vada veramente affrontato in maniera non solo sistemica, ma anche complessa, mantenendo sempre quella dignità delle persone che spesso la destra, ahimè, per *slogan* invece omette. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la Lega dice al Governo che deve andare avanti, deve tirare dritto e non deve assolutamente indietreggiare, lasciando perdere e non facendosi condizionare da quello che dice l'opposizione. Noi rispettiamo le idee di tutti, ma bisogna assolutamente andare avanti, perché i cittadini sono con noi: questa è la ragione principale. (*Applausi*).

Un'opposizione, devo dire, un po' troppo ossessionata dalla figura di Matteo Salvini. Noi lo possiamo capire e i dati parlano chiaro: con il ministro Salvini nel 2018 e 2019, con 23.000 e 11.000 sbarchi, abbiamo registrato i dati più bassi della storia repubblicana. Fatevene una ragione prima o poi, lo diciamo per la vostra salute e soprattutto per il vostro fegato. Dopo qualche anno sarebbe forse meglio fare qualche passo in avanti. (*Applausi*). L'Italia non può certo farsi condizionare o dettare l'agenda, in termini di politiche dell'immigrazione, da organizzazioni private (questo è fuori discussione), tra l'altro finanziate da multinazionali che hanno un solo grande obiettivo, perché ormai sono apparsi diversi articoli, cioè quello di far entrare un gran numero di persone che poi diventa manodopera a basso costo per fare solo i loro interessi (*Applausi*), disinteressandosi in realtà del futuro di queste persone.

Sono le stesse multinazionali che, tra l'altro, finanziano anche - come abbiamo visto di recente - i movimenti ambientalisti *green*: anche in questo caso l'interesse economico guida questi signori, questi magnati, questi paperoni, come li volete chiamare. Le ONG con le loro navi, come abbiamo verificato, fanno un traffico assolutamente illegale di esseri umani, non coordinandosi con le autorità SAR competenti e, soprattutto, violando lo spirito delle norme comunitarie. Lo ha sostanzialmente ribadito Frontex, l'agenzia europea, mettendo in evidenza che la presenza di queste navi nelle acque territoriali africane, incentiva queste pericolose partenze, incoraggia il traffico di esseri umani, naturalmente con la conseguenza che possa anche esserci un numero maggiore di morti. Lo dice un rapporto di un'agenzia europea: anche di questo prima o poi dovrete prendere atto.

Non è finita qui, perché qualcuno ci ha parlato di crisi diplomatica, di quello che è successo in Europa e del nostro ruolo. Possiamo essere sinceri: abbiamo ottenuto dei risultati importanti ed è giusto metterli in evidenza. Innanzitutto, finalmente a livello europeo torna il tema dell'immigrazione sui tavoli comunitari, dopo che per più di tre anni non se ne era assolutamente più parlato. Questo è già un grande successo, perché fino a ieri era un argomento quasi dimenticato. È stato affermato il principio di responsabilità dello Stato di bandiera della nave e, dall'altra parte, si è finalmente aperto un precedente interessante, un portogio: per la prima volta i porti di sbarco non sono solo quelli italiani, ma sono anche quelli di altre Nazioni europee. (*Applausi*).

Capiamo un po' di nervosismo, capiamo il nervosismo che c'è in generale, non solo in casa nostra, ma anche da altre parti, anche perché si può benissimo stare in Europa con la postura giusta, pretendendo rispetto, non in posizione da vassalli, come piace tanto agli "eurolirici" progressisti di casa nostra. (*Applausi*).

Poi possiamo trarre le giuste conclusioni, signor Ministro, da quello che è successo. L'esperienza ci aiuta da questo punto di vista: abbiamo verificato che in questa circostanza, come in altre, succede che l'Unione europea e gli altri Paesi europei, che parlano di ricollocamenti e redistribuzione, pretendono

una redistribuzione su base volontaria, neanche dettata da accordi specifici, ma da semplici dichiarazioni di intenti (abbiamo visto il numero bassissimo: solo 117 sugli 8.000 che dovevano essere ricollocati). Non solo: pretendono pure di prendere, nella redistribuzione, quegli immigrati che hanno davvero diritto di asilo e hanno tutte le carte in regola per richiedere lo *status* di rifugiato, scaricando sull'Italia tutto il peso dei migranti economici.

Questa è la ragione vera che dobbiamo capire e su cui dobbiamo interrogarci. È inutile che continuiamo a dire che gli altri si fanno maggiormente carico dei rifugiati. Certo, sappiamo anche bene, però, che l'80 per cento di chi sbarca in Italia non sono rifugiati politici, ma sono migranti economici. Piantiamola di prenderci in giro, piantiamola di parlare solo del regolamento di Dublino (*Applausi*), senza sapere che Dublino regola solo chi ha diritto a presentare la richiesta di protezione per ottenere lo *status* di rifugiato, chi davvero scappa dalla guerra, non i migranti economici.

A proposito di chi fa una selezione dei disperati: loro si prendono i rifugiati, magari quelli che vengono da certi Paesi e che hanno anche determinate caratteristiche, magari quelli che arrivano dalla Siria, e scaricano invece a noi tutti i migranti economici, che sono disperati e che certamente hanno bisogno di un aiuto e di un sostegno, ma di cui non possiamo farci carico solo noi. Quindi ricordiamoci bene, quando si parla di selezione dei disperati, chi la fa questa selezione dei disperati: non l'Ungheria, non la Polonia, ma i Paesi che voi avete sempre decantato fino a ieri. (*Applausi*).

E non è finita. È molto interessante - e a tal proposito glielo chiediamo e glielo diciamo, signor Ministro - questa zona di attesa internazionale, di cui ho letto con molto interesse, che ha messo in campo la Francia prima di far sbarcare i migranti. Una zona che viene considerata non territorio francese, ma un territorio o una zona franca. Da lì, quelli che hanno diritto di essere rifugiati li prendono e giustamente li portano sul territorio francese, mentre quelli che non hanno diritto di protezione internazionale li rimpatriano. Zona di attesa internazionale? Cos'è questa cosa dei vostri amici francesi? Lo dico così, tanto per fare una battuta, visto che Letta ha passato un po' di anni in Francia. Cos'è questa cosa? Approfondiamola, perché siamo molto interessati a capire che non ci sia magari qualche tentativo, in qualche modo, di non tenere conto delle regole europee, che molti altri Paesi, quando è il caso (e abbiamo visto che lo fanno non sono solo la Francia e la Germania), violano senza nessun problema, con l'accordo e il benessere da parte delle autorità europee, che fanno finta di nulla. A noi invece viene sempre chiesto un rigoroso rispetto di tutte le norme.

In conclusione vorrei dare qualche consiglio, negli ultimi tre minuti. È giusto - almeno questo è il consiglio che diamo per il futuro - ed è un'ottima idea quella del codice di condotta per le ONG, prendendo spunto da quello che aveva già fatto Minniti. Speriamo che almeno su questo la sinistra sia d'accordo. È vero che non ne avete poi tenuto molto conto di Minniti; era una bella mente, ma l'avete un po' messa da parte. Uno buono che avevate, caspita, l'avete messo da parte; è una cosa davvero drammatica per questo Paese. (*Applausi*). Sanzioni e sequestro delle navi per coloro che non rispettano le regole, perché salvataggi sì, ma appuntamenti con i trafficanti no. Salvataggi sì, appuntamenti con i trafficanti no. È inoltre importante il potenziamento dei corridoi umanitari, signor Ministro, così come una gestione corretta e valutata insieme alle associazioni di categoria dei flussi migratori. Noi vogliamo un'immigrazione legale e regolare, perché questo è importante e fondamentale per il nostro Paese. (*Applausi*).

È poi necessario un piano di aiuti per l'Africa, sostanzialmente. Diamo 6 miliardi alla Turchia, per gestire il fenomeno, e stanziamo solo 500 milioni per la questione dell'Africa. L'Europa si dovrebbe dare una svegliata, anche perché, proprio come dice Minniti, dobbiamo fare attenzione: se si incendia il Nord Africa, l'Europa sarebbe stretta, da est a sud, da una pericolosa tenaglia energetica e umanitaria. Quando si sveglierà l'Europa? Quando si sveglierà la grande Unione europea di cui abbiamo sentito tessere le lodi tante volte? Si può essere assolutamente europeisti e magari anche spiegare bene come bisogna gestire le cose e come bisogna intervenire.

Una nostra ulteriore richiesta, in conclusione, è di attuare una vera integrazione sul nostro territorio. Io sono stanco di sentire e di vedere che a sinistra si preoccupano del fatto che sbarcano e poi, una volta che sono sbarcati, si disinteressano completamente di quello che vanno a fare queste persone, della loro sorte, del loro destino, se vengono abbandonati alla criminalità organizzata e quant'altro.

(Applausi).

Mettiamo un punto su questo. *(Applausi)*. Noi che davvero siamo accoglienti, noi che davvero vogliamo il futuro di queste persone, mettiamole nelle condizioni - secondo i principi che abbiamo detto - di poter avere una vita e di poter avere un futuro, perché senza futuro è inevitabile che poi si finisca nelle mani della criminalità organizzata.

Buon lavoro, avanti così, senza indietreggiare di un millimetro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signor Ministro colleghi e colleghe, ho sentito parlare molte volte il ministro Piantedosi di dignità.

A proposito di dignità, senatore Romeo, la dignità si può anche offendere con milioni di *tweet* fatti sulle risorse, che rappresentano persone migranti in vari contesti non necessariamente di difficoltà e non necessariamente criminali. Costruire una campagna elettorale o più campagne elettorali - come sappiamo, ormai ci sono dei testi di studio - sulla natura di nemico del migrante in sé e sul concetto di invasione è l'elemento caratterizzante di questa maggioranza.

A me dispiace, signor Ministro, che lei abbia citato molte volte la parola dignità, sorvolando su due questioni sulle quali invece vorrei soffermarmi.

La prima riguarda Catania e la seconda Tolone, in Francia.

Su Catania lei ha detto che sono stati impegnati - è vero - 300 uomini delle Forze dell'ordine. Io sono stato in quei giorni a Catania, sono arrivato sul molo quando è arrivata la nave Humanity 1 e sono andato via quando è scesa dalla nave l'ultima persona della Geo Barents. Sono stati quattro giorni in cui quello che di positivo è accaduto in termini di sostegno è dovuto a tutte le forze della protezione civile, oltre che ovviamente alle Forze dell'ordine e ai medici. Le assicuro, tuttavia, che si è registrato un evento fatto di momenti, di persone, di parole, di sguardi che con tutto ha a che fare tranne che con il rispetto della dignità. *(Applausi)*.

Dignità significa capacità di nobilitare gli altri e se stessi, è un dovere anche nei confronti di se stessi. Come si può nobilitare una persona quando quella persona non può parlare, quando quella persona non può dire come sta, quando quella persona non ha un traduttore, non ha un mediatore, non viene messa nelle condizioni di esprimersi come persona e di poter essere valutata dai medici per quello che è?

La sua proposta innovativa e tragica dei porti socchiusi, signor Ministro, per la quale abbiamo introdotto un concetto di selettività nella fragilità, dimentica due cose fondamentali. La prima è che il principio di selettività, oltre ad essere anticostituzionale, come ha detto il professor Flick, individua un concetto di respingimento collettivo vietato dai trattati internazionali. La seconda cosa che dimentica è che, quando parliamo di selettività nei confronti di queste persone, stiamo introducendo un elemento ulteriore di cui lei soltanto è responsabile, vale a dire un elemento di fragilità e di vulnerabilità indotta e le spiego perché.

Noi siamo in quest'Aula 200 e 200 più o meno sono le persone che io ho trovato a bordo della Geo Barents, che ci guardavano e ci chiedevano una sola cosa, che è la stessa che adesso io chiedo a lei per conto loro, signor Ministro: perché? Perché io devo restare a bordo e le persone che erano con me nel naufragio devono scendere giù? Che cosa ho fatto per meritarmi questo? Dove nasce questa discriminazione? *(Applausi)*. Nasce nel principio del carico residuale, nel principio che bisogna vincere una battaglia mediatica per cui qualcuno deve restare a bordo comunque, indipendentemente da come sta. *(Applausi)*.

Le voglio dire, signor Ministro, che ho chiamato personalmente un'ambulanza, perché uno di quelli che stavano bene è caduto sul molo alle 6 di mattina, ha avuto un attacco cardiaco ed è stato portato in ospedale. Un'altra persona di notte ha avuto lo stesso problema sull'altra nave.

E lei ha dimenticato e ha omesso di spiegare perché ci sono state due visite mediche: perché le abbiamo chieste noi; siamo saliti su quella nave e ci siamo resi conto che c'era la scabbia e c'erano minori, persone mutilate e che si stavano mutilando o che si sono buttate in mare. *(Applausi)*.

A proposito di dignità, una delle due persone che si sono buttate in mare, signor ministro, si chiama Milad, è un siriano di quarantatré anni. Ci ho parlato, l'ho intervistato e c'è anche un video: è stato tenuto in molo per due giorni; a un certo punto, ho scoperto che doveva fare dei bisogni (doveva

urinare), signor Ministro, e i poliziotti gli hanno detto che, per farlo, doveva risalire sulla nave. Naturalmente, si è rifiutato di farlo e, quando mi sono accorto che erano passate ben dodici ore senza che avesse espletato i suoi bisogni, ho chiesto alla Protezione civile, che gentilmente lo ha fatto, di accompagnarci a un *camper*.

Quando parliamo di dignità, dobbiamo capire quali sono gli effetti delle nostre regole. Quando introduciamo certe regole, signor Ministro, dobbiamo anche rispettare non solo le opinioni degli altri, ovviamente, ma il diritto. C'è una sentenza che certifica, al massimo grado del nostro ordinamento giuridico, che tutta la costruzione logico-giuridica su cui lei si basa è stata giudicata inapplicabile, erronea, errata e contraria ai trattati internazionali.

Si tratta della sentenza *Rackete*, nella quale si ribadisce sostanzialmente che la vostra interpretazione di posto sicuro non è completa. Lei ha citato il paragrafo 6.12 delle linee guida, nel quale si dice che una nave può essere temporaneamente un posto sicuro, un *place of safety*. Il paragrafo successivo, però, signor Ministro, dice che, sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative. (*Applausi*).

Lei costruisce giuridicamente tutta una serie di cascate interpretative che non hanno alcun fondamento. Non sappiamo più come risponderle. Lei ipotizza che una nave sia un'isola: potremmo parafrasare John Donne, nessun uomo è un'isola, ma nemmeno una nave. Per lei, invece, una nave è un'isola che, per il semplice fatto di battere la bandiera di un Paese, diventa uno Stato, da un punto di vista amministrativo e giuridico, identico a un luogo come un'ambasciata.

Non è così, per tante ragioni, ma ne cito una sola: le persone devono essere portate al sicuro e salvate anche per rispetto dei loro diritti e delle loro prerogative, come la richiesta di un diritto d'asilo o di protezione. Questo su una nave non si può fare, perché ci vogliono anche terzietà, uno strumento d'appello e circostanze che una nave non può presentare, semplicemente perché batte la bandiera di uno Stato; magari può trattarsi anche di una nave che vende pesce, che non si può attrezzare per svolgere questo sistema.

Si tratta quindi di una costruzione giuridica sbagliata sotto il profilo internazionale, e questo si è già verificato. Così com'è sbagliato ironizzare sul concetto di migrante *versus* profugo, *versus* naufrago e *versus* trasbordato. Ho visto che c'è un atteggiamento filosofico al riguardo, ce lo ha illustrato il presidente Meloni.

Sul concetto di trasbordo, mi dispiace dirlo, ma le persone - che abbiano uno *yacht* o siano dei disperati in mare - si devono salvare semplicemente quando c'è un *distress* nautico. Questo dice la *law of the sea*, la legge del mare delle Nazioni Unite. Non è necessariamente vero che una persona debba essere tirata per i capelli perché sta morendo, per essere qualificata come in pericolo. Questo atteggiamento nei confronti delle ONG perché fanno dei trasbordi, quindi, rivela invece un'attitudine a non considerare le persone salvate come meritevoli di dignità.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,34)

(*Segue NICITA*). Peraltro, visto che sono stato a bordo anche della *Humanity 1*, a me risulta che tale nave abbia fatto ben tre salvataggi di tre naufragi, dal giorno 22 al 24 ottobre. Quindi, questa ironia sui trasbordi, sinceramente, non credo che le persone se la meritino.

In conclusione, signor Presidente e signor Ministro, è chiaro che la questione del soccorso dev'essere distinta da tutto il resto e che ci vuole una cooperazione europea, ma anche evidente che, finché si insiste nell'inseguire i sovranismi della solitudine nazionale, come diceva il presidente Draghi, non è da quei Paesi sovranisti che potete aspettarvi la solidarietà, né da coloro che inseguono le vostre stesse idee su ciò che è la solidarietà europea dobbiamo aspettarcelo, ma da un'altra idea di Europa, che è quella che noi cerchiamo e che vogliamo realizzare. (*Applausi*). Su questo ci siamo e ci troverete sempre dalla stessa parte; se invece cercate la criminalizzazione di chi salva vite, allora noi non ci saremo e non solo saremo contro, ma ci faremo trovare ancora su quelle navi. Non lo facciamo perché siamo buoni o buonisti o perché vogliamo salvare gli altri, ma lo facciamo perché vogliamo salvare noi stessi e la nostra Europa (*Applausi*); se smetteremo di riconoscere l'umanità agli altri, avremo perso anche la nostra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Ministro, la ringrazio per la sua informativa precisa e dettagliata, che ha chiarito in modo inequivocabile - per chi vuole intendere, ovviamente, poi c'è sempre chi si rifiuta di capire - quanto l'Italia abbia rispettato le regole e come non sia certo l'Italia a non rispettare le regole in materia di soccorso dei migranti. (*Applausi*).

C'è chi dice che i 93.000 sbarchi dal 1° gennaio, che, se sommati ai 67.000 del 2021, arrivano a 160.000, non sono un problema. È vero, cari colleghi: non sono un problema, ma veramente un grosso problema e questo è l'effetto dei decreti Lamorgese e del decreto che ha cancellato i decreti sicurezza, perché l'immigrazione clandestina in Italia non è un destino inevitabile. Il confronto è presto fatto: nel 2019 gli sbarchi sono stati meno di 10.000 e, per effetto della politica del ministro Lamorgese, in Italia non solo è molto facile arrivare illegalmente, ma è ancora più facile rimanerci. I rifugiati sono il 10 per cento o poco più e i migranti economici sono quasi il 90 per cento, il 50 per cento dei quali arriva da tre Paesi, Tunisia, Egitto e Bangladesh, dove non ci sono guerre in corso.

Il problema, caro Ministro, non è soltanto l'accoglienza, ma l'integrazione. È un fatto che in Italia un terzo dei reati sono commessi da stranieri. Il senatore Calenda dice che non c'è problema, perché sono in transito. Ebbene, senatore Calenda, il problema è che durante quel transito commettono un terzo di tutti i reati che vengono commessi in Italia: il 43 per cento dei reati predatori, il 42 per cento di quelli sessuali e il 42 per cento di quelli relativi agli stupefacenti e - care femministe della sinistra - il 70 per cento di quelli legati allo sfruttamento della prostituzione. (*Applausi*). Eppure, non viene spesa mai una sola parola da parte vostra su questo. Tra l'altro, la percentuale di reati commessi dagli stranieri che hanno un regolare permesso è quasi uguale a quella dei reati commessi dagli italiani. È questo, cari colleghi, il problema che comporta il transito, ma questo alla sinistra non interessa. La filiera dell'immigrazione è un grande affare per molti, ma non certo per gli italiani onesti e le ONG in questa filiera hanno un ruolo fondamentale, è inutile nascondere. Parliamo di una flotta di 18 navi e di tre aerei e dieci di queste navi battono bandiera tedesca, tre battono bandiera spagnola, due battono bandiera norvegese e una soltanto batte bandiera italiana.

Non rispettano le regole, rifiutano il coordinamento con le autorità *search and rescue* (SAR) competenti, incrociano a poche miglia dalle acque libiche e costituiscono quell'effetto calamita o *pull factor* che induce alle partenze. Infatti, al di là del fatto che le navi delle ONG soccorrono - o, meglio, traghettano - soltanto il 15 per cento di tutti coloro che sbarcano in Italia, non vi è dubbio che sono un sostegno e un incoraggiamento a tutti quelli che partono, i quali sanno che a poca distanza c'è una nave pronta a soccorrerli in caso di necessità e a trasbordarli.

Come ha sottolineato il Ministro, queste ONG mandano le richieste di porto sicuro verso l'Italia quando ancora si trovano in acque SAR di competenza libica o maltese. Cari colleghi, pretendono di sbarcare in Italia perché sanno benissimo che le leggi italiane, per come voi avete voluto modificarle, sono le più accoglienti del mondo e consentono di non andare più via, una volta arrivati. Andate a leggerle! (*Applausi*). Si può chiedere la protezione persino se si ritiene di essere discriminati per la propria identità sessuale (infilate il *gender* dappertutto), se nel Paese di origine non c'è la stessa assistenza sanitaria garantita in Italia, oppure se c'è stata una siccità. Pensate: con un po' una siccità, si può pretendere di essere accolti in Italia e avere la protezione. Altro che transito!

La Tunisia non è forse un porto sicuro? Partecipa al piano di redistribuzione e, insieme al Portogallo, è il primo Paese straniero in cui si trasferiscono i nostri pensionati. Non è sicura la Tunisia? Richiamiamo allora i nostri pensionati. Per non parlare dei milioni di turisti che tutti gli anni vanno in Tunisia. Ripeto: non è sicura la Tunisia secondo i colleghi della sinistra e le ONG.

Si dice che le ONG salvano vite in mare e naufraghi. Si tratta però di strani naufraghi, perché sono naufraghi senza naufragio. È come dire alluvionati senza alluvione o terremotati senza terremoto. I naufraghi che le ONG salvano, tranne casi rarissimi, sono passeggeri paganti, che partono e salgono a bordo grazie ai moderni schiavisti, cioè gli scafisti, che pretendono 3.000 euro a persona. (*Applausi*). Questi passeggeri paganti prendono la nave degli scafisti e arrivano. Sappiamo benissimo che è soltanto casuale il fatto che incontrino una nave delle ONG (per carità, è un caso che la nave sia proprio lì ad aspettare gli scafisti) e trasbordano. Dov'è il naufragio? Questo è un passaggio, un

traghettamento. Nel 99 per cento dei casi, le ONG sono "taxi del mare" (*copyright* MoVimento 5 Stelle). (*Applausi*).

Ma gli Stati di cui queste navi battono bandiera proprio non hanno responsabilità? Non abbiamo studiato che, quando una nave è in acque internazionali, è territorio dello Stato di cui batte bandiera? (*Applausi*). E allora perché le ambasciate di Germania, Norvegia e altri Paesi di cui queste navi battono bandiera se ne disinteressano? Cari colleghi, a non rispettare le regole non è l'Italia, ma le ONG, con il sostegno degli Stati dell'Unione europea che le finanziano generosamente, ma poi non vogliono accogliere i migranti che salgono sulle navi, che sono territorio dello Stato di quei Paesi.

Poi, è successo un fatto incredibile: per la prima volta nella storia, una nave ha deciso autonomamente - l'ha spiegato il Ministro - di andare in Francia. È riuscita a sbarcare 234 persone, per la prima volta, in quella Francia che è l'esempio a cui molti dei colleghi della sinistra si riferiscono.

Senatore Nicita, se vuol vedere un esempio di come vengono trattati con umanità i migranti, vada al confine di Ventimiglia. (*Applausi*). Vada a vedere i minori respinti, dopo aver falsificato il loro certificato di nascita. Vada a vedere quello che denuncia anche la Caritas: i migranti vengono privati anche dei pochi averi e dei pochi soldi che hanno in tasca, persino delle scarpe, e rimandati indietro.

È arrivata una nave in Francia e - dice il senatore Calenda - abbiamo combinato un guaio. Ma come, scusate, l'Italia ha combinato un guaio? Voi ritenete che la reazione della Francia sia accettabile? La Francia, cioè, che si era impegnata ad accogliere 3.500 migranti, ha una reazione spropositata, perché ne arrivano 234. Uno prende il pallottoliere e dice: va bene, dovevo prenderne 3.500, meno 234, al limite, e ne rimane ancora un numero abbastanza alto. E invece no. Cosa fa la Francia? Per aiutare i migranti, caro senatore Nicita, manda 500 poliziotti in più al confine con Ventimiglia per rimandarli indietro con ancora maggiore brutalità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione, senatore.

BALBONI (*FdI*). Ma l'Italia è disumana, e invece la Francia, che, giusto un anno fa ha fatto annegare in mezzo al Canale della Manica 27 migranti, quelli, sì, naufraghi, che chiedevano soccorso, rispondendo di chiamare i britannici (*Applausi*), non ci interessa? Quello non è disumano, cari colleghi.

Diciamo, allora, che il tema non è il ricollocamento, ma impedire le partenze: questo è l'unico modo di salvare le vite (*Applausi*) e di garantire che ad arrivare in Italia non siano coloro che vengono selezionati dagli scafisti, ma coloro che hanno veramente diritto di arrivarci.

Andate avanti così, caro Ministro. Fratelli d'Italia sarà sempre al vostro fianco. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro dell'interno, che ringraziamo e salutiamo.

A questo punto, essendo prevista la Conferenza dei Capigruppo, approfitto per fare una sospensione dei lavori di un paio d'ore, fino alle ore 14, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno. (*La seduta, sospesa alle ore 11,48, è ripresa alle ore 14,04*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(311\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)* (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (ore 14,04**)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 311, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Damiani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Savino e soprattutto la Commissione bilancio, il presidente Calandrini e tutti i componenti che nella giornata di ieri hanno esaminato questo primo provvedimento della nuova legislatura, ufficialmente il primo decreto-legge dopo l'istituzione, avvenuta la settimana scorsa, delle Commissioni permanenti. Li ringrazio anche per

l'anomalia stessa del passaggio in Assemblea della misura che entra in due legislature, nella XVIII, perché varata dal Governo Draghi, e nell'attuale, perché viene oggi convertita in seconda lettura al Senato, dopo essere stata approvata in prima lettura alla Camera ed esaminata dalla Commissione speciale. Siamo quindi al primo provvedimento della nuova legislatura. Ringrazio maggioranza e opposizione e tutti i componenti della Commissione che ieri hanno lavorato in maniera spedita e veloce per buttare le basi del percorso futuro degli altri provvedimenti che vedranno a breve impegnate la Commissione bilancio e quindi l'Assemblea. Parlo cioè dei prossimi provvedimenti, dalla manovra finanziaria al decreto aiuti-*quater*.

Si tratta di un decreto che passa due legislature e due Governi diversi, con una portata di 14 miliardi di euro, che, aggiunti agli altri decreti approvati nel corso del 2020, consentono di arrivare a 66 miliardi di aiuti distribuiti nel 2022 per fronteggiare la crisi economica generale che il Paese ha dovuto fronteggiare sia a causa del Covid, sia, quest'anno, alla guerra russo-ucraina.

In maniera veloce e sintetica, esporrò all'Assemblea l'articolato. Vorrei ricordare come in questo testo è stato portato dentro il decreto-legge n. 153 del 2022, che applicava la riduzione dell'accisa sui carburanti e dell'IVA. Siamo in seconda lettura. La misura comprende 47 articoli e 5 capi, dei quali vorrei enunciare alcuni, per dare anche l'importanza del decreto stesso, del sostegno e degli aiuti, che oggi andiamo anche ad approvare nei confronti di famiglie e imprese.

All'articolo 1 vengono prorogati i crediti d'imposta, disciplinati per l'aumento dei costi di energia elettrica e di gas in capo alle imprese.

Per quanto riguarda l'articolo 2, abbiamo i crediti d'imposta in favore delle imprese per attività di agricoltura, pesca e agromeccanica e l'acquisto del carburante per la trazione.

L'articolo 3 interviene sulle garanzie Sace e su tutti i finanziamenti bancari che hanno riguardato i prestiti erogati in seguito alla guerra.

L'articolo 4 prevede l'IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale, che è impiegato nell'autotrazione.

L'articolo 5 incrementa di 200 milioni per l'anno 2022 un sostegno agli aiuti agli enti locali, come abbiamo già fatto in tanti altri passaggi e decreti, visto l'attuale momento difficile e i maggiori costi dell'energia elettrica, le utenze e le spese che i Comuni e i nostri enti locali sostengono. Il comma 6-*bis* dell'articolo 5 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome per il 2023 la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza energetica. Anche questo è un articolato importante per quanto riguarda gli enti locali, perché anch'essi stanno vivendo un momento di grande difficoltà.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del fondo già istituito: da 40 passa a 100 milioni di euro il servizio di trasporto pubblico locale. Anche in questo caso, si tratta di un aiuto al territorio.

L'articolo 7 dispone un incremento di 50 milioni di euro per il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

L'articolo 8, al comma 1, prevede un contributo in favore di alcuni enti che gestiscono servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

L'articolo 9 estende la possibilità di una disciplina agevolativa e semplificatoria per le capacità di rigassificazione nazionale.

Passo all'articolo 11, che prevede 40 milioni di euro per il 2022 a sostegno delle sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche, istituti e luoghi di cultura: è un sostegno anche a questi luoghi importanti che stanno soffrendo il momento particolare.

Abbiamo un incremento di 10 milioni di euro, all'articolo 12, per il *bonus* trasporti 2022. Sempre per il 2022, abbiamo 30 milioni per le scuole elementari parificate e un'autorizzazione di spesa di 100 milioni da destinare al settore dell'autotrasporto. È previsto altresì un contributo *una tantum* anche per quanto riguarda l'attività dei patronati.

L'articolo 17 porta da 35.000 a 62.000 euro l'importo massimo di finanziamento in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, garantiti da Ismea. Quindi anche qui c'è un sostegno per il settore. Abbiamo anche le indennità di 150 euro per i lavoratori dipendenti, le indennità per i pensionati e per tutta una serie di categorie fino a un reddito di 20.000 euro.

L'articolo 20 dispone per i lavoratori autonomi un *bonus una tantum* di 200 euro, sempre per quanto riguarda i costi.

Il Capo III, molto importante, è quello che disciplina tutta una serie di misure per quanto riguarda l'attuazione del PNRR. Vorrei ricordare, in particolar modo, anche l'articolo 30, una norma che riguarda l'utilizzo delle economie risultanti dai contratti pubblici o concessione di contributi pubblici relativamente a interventi del PNRR, prevedendo che queste risorse non utilizzate possano far fronte ai maggiori oneri per quanto riguarda l'incremento dei prezzi delle materie prime. Si tratta pertanto di un aiuto anche a proposito del caro materiali, che è molto importante.

Il Capo IV contiene altre disposizioni come, ad esempio, il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. Abbiamo fatto interventi al riguardo anche in passato ed è utile continuare, anche per la garanzia all'80 per cento della quota capitale dei mutui per l'acquisto della prima casa.

L'articolo 40 proroga al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda anche i *dehors*, nel 2022 abbiamo deliberato tanti provvedimenti per aiutare le attività commerciali a occupare suolo pubblico, quindi proroghiamo le norme di semplificazione, che abbiamo già adottato, fino al 31 dicembre 2022.

Questo è sommariamente il contenuto, articolo per articolo, delle parti più importanti del decreto-legge aiuti tre. Come dicevo, la Camera l'ha affrontato in prima lettura e oggi qui l'abbiamo confezionato in questo modo. Ecco perché il mio ringraziamento iniziale va anche all'opposizione, su un decreto-legge che coinvolge due legislature. Ciò non toglie che sicuramente tante altre proposte, che sono già emerse alla Camera, ma anche qui in Senato nel dibattito in Commissione - e mi rivolgo a tale proposito anche al Governo - possano trovare allocazione in successivi provvedimenti nel confronto che ci dovrà essere tra Parlamento e Governo in sede di manovra finanziaria e col decreto aiuti-*quater*.

Ci sono tanti altri argomenti e tanti altri settori del nostro Paese che oggi sono in grande sofferenza e ritengo che, con un lavoro di squadra tra Parlamento e Governo, si possa riuscire sicuramente a migliorarli.

Questi sono gli auspici: non soltanto l'approvazione dell'attuale decreto, che sappiamo tutti avere una scadenza imminente nei prossimi giorni, per cui dobbiamo necessariamente convertire, ma anche un imminente confronto sui temi citati per risolvere quanto prima le difficoltà che il nostro Paese sta vivendo in questo momento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Guidi. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, mi viene da dire dove eravamo rimasti, perché è passato qualche decennio di sospensione della mia attività diretta negli emicicli di Camera e Senato e devo dire che, da un certo punto di vista, siamo rimasti un pochino male, tra Covid e guerra. Ma si tratta soprattutto dell'exasperazione dei pregiudizi che fa vedere, a seconda dell'appartenenza - senza offesa alla sinistra - da una parte tutto il bene e dall'altra tutto il male del mondo. A me sembra che queste estremizzazioni non facciano bene a nessuno, né alla realtà, né alla cosiddetta carissima democrazia.

Prima di entrare velocissimamente nell'argomento, voglio ringraziare i meravigliosi funzionari del Senato, la dottoressa Serafin, il dottor Toniato, il dottor Croce e altri che non nomino - me ne scuso - nonché il collega De Poli, perché mi hanno reso la vita molto più semplice, abbattendo tante barriere architettoniche. (*Applausi*). L'applauso, al quale mi unisco, va anche agli assistenti del Senato, perché il sorriso nel dare un aiuto a persone con disabilità è tra i prerequisiti per agevolare non solo la mia vita al Senato, ma anche la vita delle persone - spero tante - che verranno dopo di me, facendo gli scongiuri su me stesso (non voglio portarmi sfiga). È qualcosa di accessibile, anche a livello psicologico, che agevola la democrazia della Camera alta del nostro Paese, così colpito e ammaccato, ma così orgoglioso. C'è sempre la voglia di ricominciare. Noi tentiamo di farlo con tanta passione, sperando in una collaborazione non acrimoniosa dell'opposizione. L'opposizione dà un contributo essenziale e un impulso alla democrazia, ma forse tutti noi, cominciando da me stesso, dovremmo essere meno sicuri e meno faziosi.

Per quanto riguarda quello di cui discutiamo oggi, certamente è un provvedimento che ereditiamo e quindi nelle fasi successive dovremo apporre i dovuti correttivi. Credo però che bisogna fare due

richiami per il futuro, anche se voterò favorevolmente. Su cosa? Intanto, sulla riduzione delle spese nel settore sanitario, perché mai come adesso bisogna aumentare l'efficienza, ma anche la spesa; per fare un esempio, mancherà l'energia per due ospedali. Occorrono poi maggiori spese mirate per le persone con disabilità.

Chiedo scusa, Presidente, ma ricordo che il 3 dicembre sarà la Giornata internazionale della disabilità. Io non sono un fissato per la disabilità, tanto che mi occupo soprattutto di infanzia. Credo tuttavia che dovremmo dare un impulso maggiore in favore di quasi 5 milioni di persone che forse hanno il solo torto, di essere italiane. Pare che solo chi viene da lontano abbia diritto a tutto, e anche alla ragionevolezza quando non c'è. La ringrazio e saluto tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, Governo, colleghe e colleghi, relatore senatore Damiani, questo è un provvedimento - come è stato già detto da chi mi ha preceduto - che sicuramente ha un'importanza veramente notevole, fondamentale rispetto alla grave crisi economica dovuta soprattutto al caro bollette che stiamo vivendo negli ultimi mesi oramai e che soprattutto stanno pagando le famiglie e le imprese.

È un provvedimento importantissimo, dove - come è stato già ribadito prima - sono stati allocati più di 14 miliardi di euro, in aggiunta agli oltre 50 già precedentemente stanziati dal decreto aiuti e dal decreto aiuti-*bis*, con l'obiettivo proprio di andare ad aiutare i vari settori che sono maggiormente in difficoltà: energia, lavoro, imprese, attuazione del PNRR. Si tratta di un provvedimento che prevede non solo interventi di carattere generale a favore della collettività, ma anche alcuni assolutamente specifici e settoriali: penso all'agricoltura, alla sanità, ai trasporti, al mondo dello sport (è stato spesso trascurato), alla cultura, all'istruzione, al terzo settore, alle scuole paritarie; solo per citarne alcuni.

È un provvedimento su cui voteremo favorevolmente, perché parte da un'azione incisiva fatta dal Governo Draghi (*Applausi*), che ringraziamo anche oggi in questa Aula per il lavoro che è stato compiuto. Ci auguriamo - lo dico fin da subito - che questo Governo possa, anche con una visione diversa, continuare nella direzione intrapresa dal Governo Draghi; questo per il bene del Paese, e non per favorire qualche forza politica. Soprattutto è un provvedimento che non soltanto tampona le emergenze, ma ha anche una visione di sistema su alcuni temi. Penso, per esempio, alla realizzazione dei rigassificatori. Finalmente, dopo una serie di interventi politici un po' confusi espressi dal Governo fin dall'inizio, dal suo insediamento, abbiamo forse individuato la rotta giusta e (noi chiaramente ce lo auguriamo). È un provvedimento che intende intervenire in merito alle politiche sociali, prevedendo un contributo a favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei pensionati. È un provvedimento che guarda al PNRR come occasione di crescita e sviluppo, anche qui con misure finalmente strutturali e non *una tantum*. Io credo - questa è un'altra cosa che vorremmo si continuasse a fare e mi rivolgo in modo particolare al Governo - che sarà necessario rispettare i tempi, che saranno fondamentali.

Qui oggi infatti, colleghe e colleghi, paghiamo già dei ritardi, visto che avremmo avuto a disposizione altri 10 miliardi, che erano già pronti con il Governo Draghi (*Applausi*), che oggi purtroppo non sono ancora pienamente utilizzabili per questo motivo.

Le risposte al Paese, alle famiglie e alle imprese non possono più attendere e anche su questo come Azione-Italia Viva-RenewEurope saremo molto fermi e monitoreremo il rispetto dei tempi, perché è fondamentale per la vita di ogni cittadino.

Fatemi dire poi che non c'è solo una questione di tempi. Vi misureremo sull'azione programmatica, perché questo provvedimento porterà ad altri provvedimenti importanti, tra cui l'aiuti-*quater*. Questi sono i temi di cui dobbiamo parlare e non di altri, come purtroppo è stato fatto invece subito dopo l'intervento programmatico della presidente del Consiglio Meloni.

Abbiamo visto poi un'altra agenda di priorità di questo Governo su cui assolutamente non siamo d'accordo. Invece di parlare di come contrastare subito il caro bollette e di come intervenire con azioni mirate su energia e gas - solo per citare alcuni temi - si è parlato di altro, tra cui il reintegro dei medici no vax nelle strutture socio-sanitarie (*Applausi*), della norma sui *rave party*, insomma di altri azioni che sicuramente non andavano in quella direzione. Analogo discorso, signori rappresentanti del

Governo, può farsi sull'assegno unico universale: ma stiamo parlando di politiche per le famiglie ed è fondamentale. Anche da questo punto di vista ci sono stati dei ritardi e non si è adottato il sistema che era stato scelto dalla ministra Elena Bonetti per le politiche della famiglia, alla quale va anche oggi il nostro ringraziamento. (*Applausi*).

Esprimeremo un voto certamente favorevole su questo provvedimento, che nasce dal Governo Draghi, ma mi auguro - e concludo - che, dopo questo inizio confuso e forse anche un po' sbagliato - per usare un eufemismo - si possa intraprendere la direzione corretta per il bene del Paese. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 14,27)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la discussione di oggi consente di confrontarci sui provvedimenti più recenti e su quelli che ci aspettano di qui a breve.

Dico subito che le misure ideate dal Governo rappresentano una risposta ragionevole e intellettualmente onesta alle esigenze degli italiani dinanzi a una crisi strutturale dell'economia globale. Spesso dimentichiamo, infatti, che la crisi che abbiamo di fronte è molto più complessa delle singole criticità nazionali. Noi oggi subiamo l'inflazione e, dinanzi a tale aumento dei prezzi, esistono non aiuti infiniti, ma piuttosto politiche di spesa che mettono al centro la crescita economica, l'unico vero mezzo per aumentare i consumi, la forza lavoro e la ricchezza dei cittadini e per abbassare il rapporto tra debito e PIL.

Non bastano più le misure eccezionali e straordinarie. Occorre invertire la polarità delle azioni di Governo, che devono diventare strategiche, evitando il più possibile di gestire con provvedimenti congiunturali crisi che sono strutturali. Il Sud oggi, con le tante risorse non sfruttate, può costituire in questo senso una grande opportunità per la crescita del Paese.

Il Governo ha individuato un percorso, non solo ragionevole, ma anche coraggioso, che è rappresentato, per esempio, dal tentativo in materia energetica di approcciare strutturalmente la questione della nostra dipendenza attraverso la ripresa dell'estrazione del gas, ovviamente con tutte le tutele del caso.

E se, da un lato, si può definire necessaria, quindi anche coraggiosa, l'operazione di verità sul 110, perché in questo modo non si illudono più le imprese e le famiglie sulla credibilità del credito di imposta, per poi tenere bloccati i cassetti fiscali con pretesti e continue modifiche alla normativa; dall'altro lato del campo, non si può dimenticare che ci sono delle imprese, ci sono dei professionisti, ci sono degli operatori della filiera delle costruzioni che riponevano fiducia nella legge e che hanno investito somme ingenti per rispondere adeguatamente alla domanda di riqualificazione edilizia stimolata dal superbonus.

Ci sono famiglie, ci sono persone. Non possiamo lasciarle in mezzo alla strada. Per questi motivi, Forza Italia chiede di assicurare un tempo di transizione adeguato e la costituzione di un tavolo di interlocuzione continua con gli operatori, oltre ovviamente lo sblocco immediato dei crediti maturati. Le imprese e i professionisti devono essere convintamente sostenuti, perché è solo attraverso la loro coraggiosa azione, iniziativa e la capacità di resistenza alle crisi che possiamo creare ricchezza e lavoro.

Occorre garantire stabilità al quadro delle regole e rimodulare anche alcune tipologie di spese pubbliche per favorire maggiormente le spese produttive, quelle che supportano e favoriscono la crescita economica.

Auspichiamo, quindi, una prossima legge finanziaria che, sulla scia di questi decreti aiuti, possa incidere significativamente sulla creazione di nuove opportunità per le imprese e professionisti, con particolare attenzione al Sud dell'Italia, che incida sulla riduzione del cuneo fiscale e sul recupero oggettivo delle condizioni di competitività.

Bisogna puntare sull'innovazione, perché solo così si può favorire il miglioramento della produttività. Le nostre imprese sono quelle meno produttive perché non hanno investito molto sulla innovazione e neanche sulla nascita, attraverso l'innovazione, di attività e di lavori nell'economia circolare e sostenibile.

Noi di Forza Italia siamo sempre stati a favore della *flat tax* e siamo stati fra i primi fautori della sua

introduzione tra i lavoratori autonomi, una categoria con poche tutele, spesso dimenticata, additati come evasori, quando, in realtà, è quella che più soffre del carico fiscale del Paese. Ci auguriamo che la *flat tax* possa essere ulteriormente valorizzata, sia per quanto riguarda l'innalzamento dell'attuale soglia per gli autonomi sia per la sua estensione a una platea ancora maggiore di imprenditori e lavoratori.

Noi di Forza Italia siamo impegnati molto in questo senso. Creare nuove opportunità vuol dire valorizzare il ruolo che le imprese e le professioni possono svolgere all'interno di ogni nuova azione politica che si intraprende. Vuol dire incentivare le iniziative di privati che hanno anche un interesse generale, come previsto dall'articolo 118 della Costituzione, e promuovere un coordinamento tra i corpi intermedi in modo da generare buone pratiche e norme che possano consolidare lo spirito di cooperazione, secondo un principio democratico di sussidiarietà orizzontale.

Faccio degli esempi. Sul 110, se si intende privilegiare le famiglie con redditi medio-bassi - come sottolineato dal presidente Meloni e dal ministro Giorgetti - credo sia utile e necessario mantenere inalterata l'aliquota al 110 fino al 31 dicembre 2023 per tutti i condomini realizzati con i benefici dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, perché, come tale, destinata a soggetti che non hanno risorse economiche e non possono contribuire a rendere efficienti edifici spesso realizzati molti anni fa. In questo modo, si dà lavoro alle imprese e si rendono efficienti vecchi edifici, rafforzando la coesione sociale in aree che sono spesso degradate e abbandonate.

Un altro esempio: se si vogliono accelerare gli investimenti di impianti produttivi in energie rinnovabili, si potrebbe istituire un fondo rotativo per garantire una quota parte dei finanziamenti richiesti dalle imprese per realizzare nuovi impianti, per esempio tramite il micro credito centrale. Ciò non comporterebbe oneri effettivi e diretti per l'erario pubblico, trattandosi di una mera funzione di garanzia di firma, ma sarebbe quanto mai opportuna per le crescenti esigenze di *equity*, che ormai sono al pari di quelle della semplificazione.

La tempistica della disponibilità delle risorse finanziarie è un fattore essenziale per realizzare un diffuso sistema di produzione energetica alternativa, che oggi per noi è essenziale.

Ancora un altro esempio per quanto riguarda i flussi migratori. Come da grande intuizione del nostro presidente Berlusconi, noi italiani potremmo fare da apripista in Europa di un nuovo progetto politico, incentrato su un nuovo piano Marshall o piano Mattei - a seconda di come vogliamo chiamarlo - di grandi investimenti per i Paesi del Nord Africa, finalizzati alla loro crescita sociale e alla loro stabilizzazione amministrativa; investimenti in cui potremmo negoziare e ritagliarci, per mille motivi, un importante ruolo per le nostre imprese. Rilanceremmo, così, anche quella idea di economia di Papa Francesco: una nuova economia ispirata a Francesco d'Assisi, un'economia amica della terra, un'economia di pace. Si tratta di trasformare un'economia che uccide in un'economia della vita in tutte le sue dimensioni, come dice il Papa.

Sono pochi esempi per dire che si tratta di cogliere, nella sostanza, ogni occasione per mettere al centro dell'azione politica, nei vari campi di impresa, le professioni intellettuali; per consentire il ritorno sul mercato per il risanamento finanziario per chi non ha potuto pagare in passato, pur avendo dichiarato al fisco, secondo un principio di *ratio* temporale, cioè una agevolazione che potrebbe essere riconosciuta al contribuente rapportandola all'età del debito tributario.

C'è la questione dei versamenti sospesi, per esempio, delle associazioni sportive che non hanno pagato durante il periodo del Covid e che adesso devono rateizzare quei versamenti che non possono altrimenti pagare. È per questo che non ci può essere una vera pace, neanche quella fiscale, se non c'è una chiusura netta con il passato; un passato pieno di ostacoli per le imprese, di emergenze imprevedibili, di eventi inaspettati e di crisi.

Investire oggi sulle professioni intellettuali messe a dura prova in questi anni dalle continue crisi deve essere un imperativo categorico, ma diventa anche un'azione autenticamente liberale e una sfida culturale importante, direi cruciale per il futuro del nostro Paese.

È necessario, anzi, fare anche molto di più da un punto di vista etico, cioè lavorare per rimuovere quei pregiudizi che aleggiano sulla figura dell'imprenditore e che impediscono di costruire un'immagine positiva del suo ruolo, che è soprattutto sociale, in quanto figura principale di un sistema che riguarda

la produzione di occupazione e la difesa della dignità del lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

DAMANTE (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, è stato più volte ripetuto che il decreto aiuti-*ter* non è un atto di questo Governo, ma un'eredità dal precedente Esecutivo che doveva essere archiviato nel minor tempo possibile. Eppure, questo dato di partenza non esenta, dal punto di vista del MoVimento 5 Stelle, il Governo dalla responsabilità di aver confermato scelte profondamente sbagliate e di aver voltato le spalle a proposte migliorative di buonsenso anche quando esse non avevano particolari oneri. Al netto dei 14 miliardi di aiuti a famiglie e imprese più fragili contro il caro energia, certo non risolutivi, il decreto ha passaggi a dir poco allarmanti, soprattutto se li si valuta in proiezione del prossimo decreto aiuti-*quater*, rispetto alle cui scelte il MoVimento 5 Stelle intende fare una opposizione dura e senza sconti.

Riguardo proprio al decreto aiuti-*ter* e alla sua conversione in legge, questo primo passaggio importante della legislatura ha rivelato la natura di questo Governo. Il mantra della celerità, del passaggio o del trapasso, ripetuto anche ieri in Commissione da parte di esponenti della maggioranza, non ci convince, non lo comprendiamo. La celerità serve ad affrontare meglio la crisi o serve a sbloccare qualche intervento in deroga alla tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza? In questo decreto aiuti-*ter* c'è un passaggio sui rigassificatori che poteva e doveva essere corretto. Il Governo ha detto no a nostri emendamenti che chiedevano di inserire la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidente rilevante per gli impianti di rigassificazione. Si tratta, tra l'altro, di procedure ormai veloci, che si ottengono dai tre ai sei mesi. Ci sarebbe stato quindi tutto il tempo per farle e non ostacolarne la realizzazione. Il tema qui non è nemmeno se fare o no i rigassificatori, ma farli in modo sicuro, perché i cittadini non sapranno mai se un rigassificatore, che sia fatto a Piombino o a Porto Empedocle o da qualsiasi altra parte d'Italia, comporterà danni all'ambiente o se rischieranno la vita per un incidente. La bocciatura di questi emendamenti è stato un atto non contro di noi, contro il MoVimento 5 Stelle, ma contro la sicurezza delle persone e la tutela dell'ambiente. A nulla vale dire - come ha fatto qualche esponente della maggioranza - che il Governatore commissario della Toscana, limitandoci al solo caso di Piombino, ha già avviato la procedura.

Nel prossimo decreto aiuti-*quater*, poi, si riaprono le frontiere alle trivellazioni in mare per avere gas aggiuntivo. A parte il fatto che sempre si tratta di fonti fossili, ma di quanto gas aggiuntivo parliamo? Il ministro Pichetto Fratin ha testualmente parlato di una stima di 15 miliardi di metri cubi sfruttabili in dieci anni.

Considerando che oggi l'Italia ha un consumo annuo di 76 miliardi di metri cubi, parliamo di appena il 2 per cento l'anno. Stime accreditate ci dicono che tra giacimenti certi, probabili e possibili, in Italia ci sono 110 miliardi di metri cubi, ovvero poco più del fabbisogno di un solo anno. Ma ne vale veramente la pena? (*Applausi*). Vale la pena questo nuovo - per così dire - furore trivellatore quando allarmi evidenti (la subsidenza di vaste aree) sono stati dati proprio da un Governatore di Regione che grillino non è?

Un Governo accorto - e noi ci auguriamo che questo Esecutivo lo sia - dovrebbe prediligere una decisa accelerazione verso forme di produzione energetica sostenibile e soprattutto diffusa nel territorio che riducano la dipendenza energetica, ma senza costruire impianti così tragicamente paganti anche in caso di atti terroristici.

Durante l'*iter* di esame del decreto aiuti-*ter*, soprattutto alla Camera, il Governo ha detto no a tutti i nostri emendamenti. Ha detto alla detassazione del *pellet*, che è usato da tantissimi italiani per riscaldarsi e che ha visto schizzare i suoi prezzi. Ha detto no alla semplificazione delle procedure di installazione di impianti fotovoltaici sopra le coperture degli impianti degli immobili delle strutture turistiche. Ha detto no alla possibilità di sviluppare comunità energetiche all'interno delle aree demaniali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ha detto no a qualsiasi emendamento, anche a quelli non onerosi. Ha detto no ai nostri emendamenti che puntavano ad aumentare la tassa sugli extra profitti delle società energetiche dal 25 al 40 per cento. (*Applausi*). Oggi apprendiamo dai giornali che il Governo starebbe ragionando su una tassa del 33 per cento sugli extra profitti energetici. È solo un primo passo, in attesa che venga confermato, ma soprattutto un passo che deve essere esteso

e rafforzato. Noi ci batteremo per farlo.

Tra decreto aiuti-*ter* e *quater* e legge di bilancio, al momento non si intravede alcun disegno né alcuna visione di questo Governo. Non è con 11 miliardi di scostamento di bilancio che si possono affrontare la recessione e la stagnazione del 2023. E non lo si fa neanche sottraendo qualche miliardo di fondi strutturali che dovrebbero essere riprogrammati, in quanto non spesi, per coprire buchi che il Governo non sa come coprire. Vanno destinate al Sud anche quelle somme riprogrammate. (*Applausi*).

Prima o poi questo Governo dovrà pianificare azioni e provvedimenti che intervengano nel medio e lungo periodo. Occorre capire meglio cosa e come questo Governo intende attuare il contenimento dell'inflazione.

Sul superbonus, signor Presidente e colleghi, siamo oggi chiamati a mettere a fuoco gli ennesimi dati riportati dalla stampa sull'impatto della misura e contenuti in due *dossier* che invito l'Esecutivo a leggere attentamente. Riporto alcuni dati. Il CENSIS sostiene che la misura ha contribuito ad attivare 900.000 posti di lavoro e ha generato, soltanto di entrate fiscali, un ritorno del 70 per cento del costo dell'investimento. Il CRESME ha invece stimato nel 22 per cento il contributo della misura sulla crescita del PIL 2022. Il Governo faccia tesoro di questi dati, si liberi da posizioni ideologiche e di austerità e, soprattutto, sblocchi la circolazione dei crediti fiscali, vero motore dell'agevolazione. (*Applausi*). Non sottragga a famiglie e imprese il beneficio di una misura oggettivamente di successo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, oggi in Aula discutiamo il decreto-legge aiuti-*ter*, un provvedimento nato dal precedente Governo e che di fatto ha il compito di supportare famiglie e imprese in questo difficile momento, in cui il caro energia sta mettendo in crisi le imprese che si sono viste triplicate le bollette e anche le famiglie che, con l'aumento dei costi fissi e l'aumento del carrello della spesa, si trovano in forte difficoltà ad arrivare a fine mese; criticità che, sommate a quelle già derivanti dalla crisi sanitaria affrontata negli ultimi anni, mettono a dura prova la resilienza dei cittadini.

Per questo provvedimento sono stati stanziati 14 miliardi, che derivano dalle maggiori entrate dello Stato in merito all'IVA e in parte dalla tassazione sugli extra profitti: risorse autorizzate dallo scorso Parlamento per essere utilizzate in questo periodo emergenziale.

Sono evidenti i motivi che spingono il Governo ad attivare misure tampone per calmierare i prezzi, salvare le imprese e tutelare le famiglie. Questo significa garantire il futuro ai nostri giovani. Significa salvare i sacrifici di chi ci ha preceduto e ha creduto di costruire nel nostro Paese.

Certo, non possiamo limitarci a pensare a misure tampone, e questo è quanto accaduto anche durante l'emergenza sanitaria. Bisogna risolvere il problema della dipendenza energetica rendendoci indipendenti, chiaramente con un progetto a medio e lungo termine. Ma nell'immediato serve che l'Unione europea intervenga istituendo il *price cap*. Certo, sarebbe importante che questa misura fosse attuata il prima possibile.

Con l'arrivo dell'inverno, la domanda del gas e dell'energia sarà in aumento e, se non si interviene in modo unitario, si rischia la chiusura di imprese, con l'inevitabile licenziamento o messa in cassa integrazione dei dipendenti; da qui la recessione, con la conseguente diminuzione delle risorse che lo Stato utilizza per erogare i servizi.

Ecco, in questa fase credo sia importantissimo il tempo. Prima ho sentito parlare di celerità: se non rispondiamo in maniera celere dando risposte concrete ai nostri cittadini, molto probabilmente avremo persone che busseranno alla nostra porta per dire che non arrivano a fine mese. Quindi, il tempo è importante e più siamo celeri più riusciamo a dare risposte concrete ai cittadini.

Il provvedimento è stato assegnato in prima lettura alla Commissione speciale alla Camera dei deputati e poi approvato in Senato in seconda lettura e blindato in quanto la scadenza è prossima; quindi, oltre ad alcuni ordini del giorno, null'altro si è potuto fare. Nel frattempo, il Governo ha già emanato il decreto-legge aiuti-*quater* per gli ulteriori 9 miliardi che serviranno soprattutto a prorogare le misure di sostegno.

Mi preme sottolineare con soddisfazione che l'attenzione di questo Governo si è soffermata sul punto

cruciale del momento, ossia il caro energia, da cui - ribadisco - dipende il futuro del nostro Paese. Entrando nel merito del provvedimento, voglio ricordare la proroga e il potenziamento dei crediti d'imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas delle imprese.

Sono stati stanziati 190 milioni per il sostegno alle aziende agricole, 100 milioni per il trasporto pubblico locale, 1,4 miliardi per la sanità, 200 milioni per Regioni e Comuni. È stato rinnovato lo sconto sui carburanti per evitare che si sfiorino i 2 euro per i rifornimenti; una misura *una tantum* di 150 euro per le famiglie e i pensionati. È stato sbloccato il fondo di garanzia dell'80 per cento per i mutui relativi alla prima casa: un aiuto importante per le giovani coppie, che in questo periodo di difficoltà possono essere veramente scoraggiate a fare quel passo importante verso la loro autonomia e decidere di costruire una famiglia, e, visto l'andamento demografico del nostro Paese, è un investimento davvero importante.

Questo provvedimento si è occupato non solo della questione energetica, ma anche di un altro tema molto importante, ossia il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un tema importantissimo, che dobbiamo attenzionare nel rispetto dei tempi previsti per la sua attuazione.

Certo, non possiamo non tenere conto che quando il Piano di ripresa e resilienza è stato redatto non vi era ancora la crisi energetica, sommata al caro materie prime e alla difficoltà di reperimento delle stesse. È chiaro che, se questo ha portato a un incremento dei costi del 30 per cento, avrà un impatto anche sulle opere previste all'interno del Piano. È inutile nasconderselo.

Mi avvio verso la conclusione dicendo che noi tutti conosciamo bene le difficoltà che stiamo attraversando in questo momento. Credo che soprattutto chi ha un continuo confronto con le categorie economiche, rappresentanti del terzo settore, enti locali e Regioni o Province nel mio caso, comprende che deve impegnarsi in maniera celere - e ribadisco la parola celere - a dare supporto e sostegno a famiglie e imprese e che bisogna armarsi di coraggio e dare una svolta a questo Paese che, a fronte di tanti no e di troppa austerità, è diventato fragile e vulnerabile.

Noi della Lega non abbiamo paura e non ci sottrarremo a questo impegno. I cittadini hanno riposto in questo Governo la loro fiducia e noi non abbiamo intenzione di deluderli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, senatrici e senatori, come già veniva osservato, oggi è in discussione il terzo decreto-legge aiuti, che è già stato discusso e approvato dalla Commissione speciale della Camera e poi dall'Assemblea di quel ramo del Parlamento ed è arrivato all'esame del Senato in prossimità della sua scadenza. Ciò ha impedito che ci fosse un'effettiva discussione, ma non possiamo non tener conto dei giudizi che il Governo e la maggioranza hanno dato nella discussione alla Camera e soprattutto dei tanti dinieghi che hanno pronunciato agli emendamenti che venivano proposti. Tali proposte emendative, al di là dell'appartenenza o meno al precedente Governo, sono anche in parte dettate dalla necessità di sapere che nel nostro Paese l'inflazione continua a crescere, continuano ad aumentare di vari, in particolare nei confronti dei lavoratori e dei lavoratori nelle condizioni più difficili, e che le condizioni delle famiglie continuano ad aggravarsi.

Dal giugno del 2021, con quest'ultimo decreto-legge sono stati attribuiti 62,8 miliardi di risorse per provare a risollevarne la condizione delle imprese e delle famiglie. Indubbiamente il provvedimento in esame prevede, per le imprese, una serie di soluzioni che vanno apprezzate, e non solo perché non riguardano solo le aziende energivore, ma anche perché provano a misurarsi con l'insieme delle difficoltà dal punto di vista delle bollette dell'intero settore produttivo, in tutte le sue caratteristiche.

Tuttavia, c'è un'evidente distanza per cui le risorse dedicate alle famiglie non bastano. Tra i tanti punti del decreto-legge in esame che il Governo ha vietato di modificare vorrei rammentare le disposizioni riguardanti in particolare i lavoratori poveri e le loro condizioni, provando a sottolineare - anche vista la discussione che abbiamo fatto in quest'Aula stamattina - che la condizione di lavoratore povero è esattamente quella che toglie dignità alle persone, che non permette loro di condurre una vita dignitosa. Pertanto, distinguere tra lavoratori precari, stagionali, discontinui e intermittenti, se hanno fatto 50 giornate o se ne hanno fatta qualcuna in meno, se sono stati e hanno finito la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) un giorno prima o un giorno dopo, è un modo di respingere platee e quindi di continuare a mettere in maggiore difficoltà quella che è già la fascia più

debole della popolazione lavorativa. Sarebbe bastato allargare leggermente questa platea e - come è stato già ricordato in questa sede - accedere a quell'aumento dell'aliquota rispetto alla voce degli extra profitti e magari anche ampliare l'area delle imprese che hanno costruito extra profitti sulla speculazione sul prezzo dell'energia. Allargare le platee oltre che le aliquote avrebbe permesso di dire alle famiglie e ai lavoratori che si interveniva per risolvere la loro difficoltà.

Il problema non è solo quello di dare una risposta a chi non riesce a pagare le bollette o non riesce a mantenersi. Il tema riguarda come immaginiamo che l'economia del Paese possa contrastare gli elementi di recessione sempre più evidenti, perché tutti noi - non ve lo devo certo spiegare in quest'Aula - sappiamo che quanto più i redditi sono bassi, tanto più quei redditi andranno in consumi obbligati e favoriranno la circolazione dell'economia.

Nel decreto-legge in esame notiamo una tendenza a penalizzare le persone che nel nostro Paese usufruiscono del reddito di cittadinanza, giocando sulle differenze all'interno delle loro famiglie. Ciò mi fa dire che continua a esserci l'idea sostenuta da questo Governo che la povertà sia una colpa e non sia invece una condizione che si è determinata socialmente. *(Applausi)*.

Credo che questo sia dimostrato anche dalle tante cose che si vanno annunciando, non so se nel decreto aiuti-*quater* o nella legge di bilancio, perché non siamo ancora in possesso del testo del quarto intervento in materia. Si dice, ad esempio, che tra le urgenze del Paese ci sarebbe quella dell'aumento del tetto al contante. Vorrei dirvi che i lavoratori precari, intermittenti e stagionali o quelli che stanno cercando lavoro non chiedono di aumentare la possibilità di avere contante in tasca, anzi sono molto preoccupati del fatto che si possa aumentare la circolazione del contante, perché per loro vorrà dire essere sottoposti al lavoro nero e alla ricattabilità che ne deriva. *(Applausi)*. Allo stesso modo, non chiedono la possibilità di avere maggiore contante in tasca le lavoratrici a *part time* involontario, che invece vorrebbero avere più ore di lavoro, una vita dignitosa e una retribuzione che permetta loro di vivere positivamente. Non ci si può girare intorno: c'è nel nostro Paese una grande questione salariale, che riguarda anche il lavoro pubblico e tanta parte del lavoro privato. Riguarda tanta parte del lavoro pubblico, perché è figlia delle esternalizzazioni, dei processi di appalto e di tutti quei luoghi in cui i lavoratori e le lavoratrici hanno poche ore di lavoro, retribuzioni insufficienti e condizioni di lavoro non positive.

Se ho colto quel che si dice nell'informazione, perché non abbiamo testi da parte del Governo, e se dunque l'intenzione è di agire sul terreno dell'aumento dei salari attraverso i *fringe benefit* e il *welfare* aziendale, vorrei dirvi, oggi per allora, che state pensando a una platea che è circa il 12 per cento della popolazione dei lavoratori occupati. *(Applausi)*. Si tratta del 12 per cento di quelli che, giustamente e per fortuna, applicano i contratti nazionali e la contrattazione di secondo livello. Questo vuol dire però emarginare ancora una volta tutto quel lavoro povero, precario, discontinuo e intermittente, che invece è quello che avrebbe bisogno di risposte. Ancora vorrei dirvi, ora per allora, che l'idea di aumentare l'applicabilità della *flat tax* o di continuare a introdurre elementi di *flat tax* è uno schiaffo al lavoro dipendente, perché già ora i lavoratori dipendenti pagano tasse molto più alte di coloro che, a pari retribuzione, utilizzano la *flat tax*. Questo è esattamente l'opposto dell'utilizzo del prelievo fiscale e delle norme fiscali come elemento di equità, di giustizia e di progressività e tutto ciò non determinerà degli elementi positivi.

Infine, su alcuni ordini del giorno, presentati in Commissione qui in Senato, avete dato un parere positivo, anche se con riformulazione, ma avete insistito a bocciare quelli sul tema del trasporto pubblico locale. Vorrei tornarvi, perché in tal modo si affronta esattamente l'idea che tutto sia emergenza oppure che si può programmare. In tal modo si affronta un tema non solo nelle sue immediate conseguenze, ma prendendo in considerazione cosa può determinare intervenire o meno sul finanziamento del trasporto pubblico locale. Si tratta di un settore che sappiamo da tempo essere in difficoltà e sappiamo da tempo che ogni difficoltà viene risolta attraverso riduzioni occupazionali e riduzione dei servizi. Si tratta inoltre di un settore nel quale, se non si interviene finanziandolo adeguatamente, aumentano i costi per i lavoratori e i cittadini. *(Richiami del Presidente)*. Signor Presidente, mi avvio a concludere.

Ci troviamo quindi di fronte a risposte negative che, come accade anche su altri aspetti, ci dicono di un

uso del fisco, di un'assenza di lotta all'evasione e di un'intenzione di utilizzare la *flat tax*, che sono tutto tranne che equità e che quindi lasciano una parte fondamentale del nostro Paese, quella del lavoro, nelle condizioni di essere discriminata e di non avere risposte. Credo che avete ancora qualche tempo, da qui alla presentazione del decreto e della legge di bilancio, per affrontare invece il tema del lavoro povero nel nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringraziare il nostro relatore e tutti i colleghi che hanno collaborato nel percorso in seno alla Commissione bilancio ma anche in tutte le altre Commissioni parlamentari, insieme ai rappresentanti del Governo.

Come già detto da altri colleghi, voglio ribadire che si tratta di un provvedimento, ereditato dal nuovo Governo, che dà alcune risposte a imprese e famiglie. Il motivo per il quale abbiamo cercato di inserire all'interno del testo semplicemente delle modifiche di carattere tecnico, determinate dall'urgenza, è che sapevamo bene che le risorse economiche messe a disposizione dal decreto aiuti-*ter* erano già interamente utilizzate dal testo base e non c'era la possibilità di ampliare le suddette risorse. Ciò che è stato trovato, come abbiamo discusso qualche giorno fa a proposito della NADEF, è stato incentrato sulla necessità energetica nell'ambito dei provvedimenti che arriveranno e che il Consiglio dei ministri si è già impegnato a verificare nel decreto aiuti-*quater*.

L'azione del Governo è stata volta ad evitare una stangata sui prezzi. In due settimane abbiamo trovato 30 miliardi per calmierare e coprire i costi, mettendo in sicurezza il tessuto produttivo con 9 miliardi da spendere subito. Qualche collega ha detto che il Governo ha avuto un inizio confuso. Se questa è la confusione del Governo, mi auguro di continuare ad essere confuso per lungo tempo (*Applausi*) e trovare le risorse che permetteranno di aiutare famiglie ed imprese.

Oggi diventa legge il credito d'imposta in favore delle imprese per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas; diventa legge il credito d'imposta in favore delle imprese agricole e della pesca per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi e il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi. Oggi istituiamo la garanzia Sace sui finanziamenti bancari concessi alle imprese per il pagamento delle fatture relative ai consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e una copertura pari all'80 per cento dell'importo finanziario a favore di tutte le imprese.

Oggi riduciamo l'accisa sui carburanti, prevedendo l'azzeramento della stessa per il gas naturale usato per autotrazione (metano, come definito più facilmente); per il gas naturale si prevede inoltre una riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento.

Vorrei soffermarmi però con particolare attenzione sull'articolo 17, del quale abbiamo discusso anche stamane nella Commissione politiche dell'Unione europea. Tale articolo innalza da 35.000 a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili a determinate condizioni alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). L'innalzamento dell'importo finanziabile con garanzia corrisponde all'aumento della soglia europea degli aiuti di importo limitato, stabilito dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, introdotto per far fronte alle conseguenze per l'economia derivanti dalla guerra di invasione della Russia sull'Ucraina. Tuttavia questa soglia è stata di recente ulteriormente aumentata ad un massimo di 250.000 euro. Infatti, con il perdurare della guerra e le pesanti conseguenze sull'economia, il 28 ottobre scorso è stata pubblicata una seconda modifica al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, con cui esso viene prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2023 e con cui sono stati ulteriormente aumentati i massimali per gli aiuti di importo limitato, che sono passati a 250.000 e 300.000 euro per le imprese rispettivamente agricole e quelle che operano nell'attività di pesca e acquacoltura, più 2 milioni di euro per le imprese di tutti gli altri settori. Anche il sostegno alla liquidità delle imprese del settore energetico è stato reso più flessibile con la possibilità di fornire garanzie pubbliche con copertura superiore al 90 per cento se sono fornite con garanzia finanziaria alle controparti centrali e ai partecipanti diretti.

Penso che dovremmo lavorare sul punto in quanto vi è necessità di valutare l'opportunità di rendere

operativo, con successivo provvedimento, l'innalzamento del tetto fino a 250.000 euro per le imprese agricole e 300.000 per le imprese del settore della pesca in linea con quanto ci concede il quadro temporaneo.

Cari colleghi, tutto questo basta? No, non basta e lo sappiamo bene perché abbiamo dovuto già mettere mano attraverso il Governo ad un altro provvedimento, il cosiddetto aiuti-*quater*.

Famiglie e imprese si aspettavano e si aspettano molto più da noi rispetto a quanto questo decreto-legge prevede; si aspettano soprattutto non più solo crediti d'imposta o interventi di necessità. Abbiamo bisogno di una visione che ci permetta di arrivare a delineare una strada che ci porti fino all'indipendenza energetica. Di tanti argomenti oggi ho sentito parlare, ma voglio fare solo un esempio. Abbiamo sentito parlare del discorso delle trivellazioni, ma noi non abbiamo mai posto in essere questo ragionamento fino a quando non abbiamo avuto la necessità di avere più gas, altrimenti non saremmo qui a fare decreti aiuti *ter* e successivi per trovare miliardi di euro e aiutare famiglie e imprese. Vi sembra normale che abbiamo giacimenti di gas nel mar Adriatico, davanti casa nostra, e che per qualche motivo assolutamente ideologico abbiamo deciso di non toccare, mentre la Croazia quei giacimenti li va a prendere, prende il gas da quel mare? E sapete a chi lo chiede? Alle imprese italiane: alle nostre imprese viene richiesto dalla Croazia di fare quello che noi non vorremmo fare e che invece spero e mi auguro che nei prossimi provvedimenti faremo in maniera molto approfondita (*Applausi*), sempre rispettando l'ambiente, ma ricordando che la necessità che oggi abbiamo è aiutare le nostre famiglie e le nostre imprese.

Oggi mi auguro che, con il voto che esprimeremo, inaugureremo anche un nuovo modo di stare in quest'Assemblea, lasciando da parte le ideologie, le questioni artificiali e di pensare solamente ai nostri cittadini, alle imprese, alle famiglie e al bene degli italiani. Questo è l'auspicio che esprimo su questa e sulle prossime votazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Florida Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, sappiamo benissimo che il decreto-legge aiuti *ter* non è figlio di questo Governo e che il suo operato va misurato sui prossimi provvedimenti. Eppure, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra Italiana non ci possiamo considerare per niente tranquilli. Il Consiglio dei ministri ha infatti appena licenziato il quarto decreto-legge aiuti, che agirà sostanzialmente in linea con l'attuale impostazione e che avrà, anzi, alcune note peggiorative. Nessuna traccia di un cambio di passo, nessun coraggio e nessuna innovazione, che tanto stanno chiedendo a gran voce le cittadine e i cittadini italiani per uscire dai pesantissimi anni della pandemia e della crisi energetica. Sia con il terzo che con il quarto decreto-legge aiuti ci si limita a una proroga perenne delle medesime misure, incapaci di aggredire le cause della situazione attuale e di proporre soluzioni efficaci, ma anche lungimiranti, oggi più che mai necessarie.

Esattamente quattro settimane fa, la neoeletta presidente del Consiglio Meloni, parlando proprio in quest'Aula dell'acuta crisi energetica, affermò che per aiutare nell'immediato le imprese e le famiglie occorre «lavorare con molta puntualità e interventi ben calibrati», recuperando le risorse «principalmente dagli extra profitti (con una norma che io credo vada riscritta) e dall'extragettito che lo Stato ricava dall'aumento dei costi dell'energia. Queste sono tutte misure immediate». Nel frattempo, sono passate quattro settimane e nelle misure immediate del decreto-legge aiuti *ter* del nuovo Governo e che oggi stiamo discutendo in quest'Aula non c'è la minima traccia di maggiori risorse recuperate nell'immediato dagli extra profitti. È una svista o un'interpretazione inedita rispetto al significato del termine "immediato"? Ebbene, non è una svista, perché un emendamento proposto dalla nostra Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, riguardante la necessità di un prelievo del cento per cento degli extra profitti delle aziende energetiche che hanno contribuito a costruire questa crisi è stato bocciato alla Camera e probabilmente avrà la stessa sorte qui in Senato; è stato bocciato e il Governo, nonostante la linea tracciata anche in questa sede dalla presidente Meloni, non ha ancora ritenuto di aumentare l'attuale aliquota del 25 per cento. Si tratta di un vero controsenso rispetto alle sue parole.

Ricordo che l'aumento percentuale di un solo punto di aliquota genera circa 400 milioni di maggior gettito erariale; portandolo al cento per cento, avremmo maggior gettito pari a 39,8 miliardi di euro da destinarsi a serie misure di compensazione al caro vita per lavoratori, giovani e pensionati, e a misure

di sostegno alle fonte rinnovabili. Sono cifre da capogiro che si preferisce tuttavia bypassare per ragioni a noi sconosciute.

Ciò che si può alternativamente fare - e cito ancora la presidente del Consiglio Meloni - è recuperare le risorse nelle pieghe del bilancio. Quali saranno allora queste pieghe del bilancio? I soliti tagli a scapito di cittadine e cittadini italiani, a cui ormai siamo abituati da anni? A noi sembra che le pieghe non ci siano più, non ci devono essere più.

Diciamo allora come stanno le cose: nella prassi politica, da un lato è ancora un tabù enorme osare affrontare nuove strade che portino a nuove soluzioni; dall'altro, non ci si pone quasi più neanche il problema di togliere progressivamente agevolazioni, risorse, investimenti e servizi a coloro a cui è già stato tolto troppo negli ultimi anni, alle cittadine e ai cittadini italiani, alle piccole e medie imprese ormai esasperate dall'attuale situazione. Perché, quindi, in presenza di gravi e profondi periodi di emergenza e crisi non c'è il coraggio di interpellare anche la solidarietà di chi detiene grandi patrimoni e ricchezze finanziarie in Italia? Perché si dà invece quasi per scontato lo spirito di sacrificio di tutti gli altri italiani e di tutte le altre imprese che da anni fanno sacrifici su sacrifici per arrivare a fine mese, con il rischio di innescare una bomba sociale poi difficile da gestire? Non vi sembra che in fondo gli italiani stiano regalando, ormai da anni, il loro extraprofitto?

Noi dell'Alleanza Verdi-Sinistra italiana consideriamo prioritario scardinare immediatamente la granitica resistenza a bussare alla porta di chi proprio su questa crisi ha lucrato, coloro che hanno contribuito a costruire questa crisi, ossia le aziende energetiche, ma non solo, che negli ultimi decenni, con la complicità della classe politica, hanno cristallizzato la nostra economia nella sua dipendenza dalle fonti fossili. Ebbene, le soluzioni prospettate non ci convincono, non delineano quel coraggio che ora tanto serve. Sono tutte concentrate sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas, mentre invece sono proprio le fonti fossili che hanno generato e generano crisi in ogni ambito: climatico, energetico, economico, sanitario e sociale.

Ancora peggio: da brividi è quanto annunciato, appena adesso, nel prossimo decreto aiuti, che propone un ritorno al passato, alle trivellazioni in mare, dannose e inutili sul fronte dell'approvvigionamento. L'ha già detto la collega, ma ripetiamolo: il Governo stima che l'incremento atteso con la norma sblocca-trivelle sarà di 15 miliardi di metri cubi in dieci anni, cioè 1,5 miliardi di metri cubi l'anno, equivalente solo al 5 per cento del fabbisogno nazionale annuale di gas, che si aggira intorno a 76 miliardi di metri cubi. Queste fonti fossili, quando poi termineranno, saranno definitivamente non disponibili. E intanto cosa si farà? Intanto si intende chiedere altri contributi agli italiani e al territorio italiano, già fragile di suo, con i Presidenti delle Regioni già in subbuglio e preoccupati per le sorti dei loro territori. Si continua imperterriti ad agevolare le società energetiche e ad elargire alle imprese i famosi sussidi ambientalmente dannosi (si parla di più di 20 miliardi di euro), invece che premiare le aziende virtuose con sussidi ambientalmente favorevoli.

Noi dell'Alleanza Verdi-Sinistra italiana chiediamo coraggio: coraggio di esplorare strade nuove. Chiediamo che la crisi non sia la scusa per abbandonare le grandi sfide che l'Europa intera si è posta: decarbonizzazione, neutralità climatica, risparmio energetico, potenziamento delle fonti rinnovabili. Chiediamo di velocizzare e sbloccare i meccanismi della burocrazia, di deliberare i decreti attuativi: questo deve essere fatto per consentire un pieno sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, che per il nostro Paese rappresentano un'opportunità assoluta. Ricordiamo che ci sono centinaia di aziende, migliaia di lavoratori autonomi e associazioni che aspettano lo sblocco dei decreti attuativi. Per questo abbiamo chiesto un commissario straordinario che sia in grado di rintracciare le attuali criticità e superarle subito. Non c'è più tempo da perdere. Chiediamo di investire con decisione sulle comunità energetiche, con un fondo per l'accesso al credito ed escludendo l'energia elettrica autoprodotta ed immessa in rete dalle stesse dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, introdotto quest'anno.

Nei nostri emendamenti abbiamo inoltre chiesto che gli edifici pubblici e gli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia siano dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile: tutto bocciato. Il decreto è blindato, i tempi sono compressi, pure un semplice emendamento come quello di abbassare l'aliquota IVA al 10 per cento per il pellet è stato bocciato.

C'è veramente da augurarsi che questo non sia l'inizio di una bocciatura *a priori* e a tappeto di tutte le nostre proposte.

Concludo appellandomi a voi, colleghe e colleghi della maggioranza, a non rincorrere emergenze inesistenti, come quella dei *rave* e dei migranti, ma a concentrarvi invece con la massima incisività sulla grande emergenza di oggi, che è la crisi energetica, climatica e sociale, ascoltando e accogliendo anche le proposte delle opposizioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, onorevoli senatori, Governo, senatore relatore, intervengo nell'odierno dibattito per esprimere lo scontento del Sud Italia, e della Sicilia in particolar modo, di fronte alle misure adottate dal Governo Draghi e riproposte da questo Governo, in parte modificate dopo la discussione alla Camera, che si è conclusa con l'approvazione del decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto aiuti-*ter*, oggi in discussione. Apprezziamo chiaramente il tentativo del Governo, che ha ripreso un provvedimento già predisposto dal Governo Draghi, di intervenire per mitigare gli effetti della crisi energetica, adottando misure urgenti in favore delle imprese e per le politiche sociali. Ma ancora una volta non possiamo dirci soddisfatti delle misure proposte e anzi denunciare l'assoluta mancanza di specifiche misure in favore del Meridione.

Rammentiamo che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva posto la questione del Meridione tra i punti fondamentali delle linee programmatiche del Governo in occasione del dibattito sul voto di fiducia e che aveva enunciato, tra le macro aree di intervento, la carenza di infrastrutture, l'occupazione e il lavoro. Ebbene, ora come allora, quando abbiamo invitato il Presidente a misure concrete, è il momento di dimostrare concretamente l'impegno di questo Governo per il Meridione; tuttavia questo impegno, nelle misure proposte con il decreto-legge aiuti-*ter*, francamente non riusciamo a vederlo.

Al Sud il tessuto economico è caratterizzato dalla presenza di piccole imprese, artigiani, imprenditori individuali, attività spesso a conduzione familiare che scontano maggiormente il problema della crisi energetica e che si sono trovate a fare i conti con un costo dell'energia fuori da ogni controllo, che ha obbligato questi imprenditori e questi datori di lavoro ad attingere alla scarsa liquidità disponibile pur di pagare le bollette e di tenere le saracinesche alzate, in un contesto economico così gravemente compromesso. Le misure approntate dal Governo e consistenti nell'aumento del credito di imposta dal 15 al 30 per cento per le imprese non energivore, riferito ai consumi di ottobre e novembre 2022, francamente non ci appaiono una soluzione soddisfacente. Il credito di imposta non consentirà alle piccole e piccolissime imprese del Sud e della Sicilia, che costituiscono il tessuto economico-sociale, di pagare le bollette di novembre, né quelle di dicembre, né quelle dei mesi successivi; non consentirà di far andare avanti le attività, di tenere le saracinesche alzate e di pagare i dipendenti. Ci aspettiamo di più da questo Governo.

Sul fronte delle politiche sociali apprezziamo certamente l'indennità *una tantum* dell'importo di 150 euro in favore di una platea particolarmente estesa di beneficiari: dipendenti pubblici e privati, pensionati, lavoratori domestici e titolari di trattamento a NASpI e Dis-Coll, titolari dell'indennità di disoccupazione agricola, stagionali, dottorandi, assegnisti di ricerca, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, nuclei familiari percettori del reddito cittadinanza. Bene, ma anche in questo caso si tratta di una misura di tipo assistenziale, di un beneficio economico che certamente aiuterà coloro che lo percepiranno, ma che non si inserisce in una strategia di rilancio economico, anzi contribuisce all'indebitamento netto dello Stato in modo significativo, data la platea dei beneficiari (si tenga conto che 8,3 milioni sono stimati i pensionati, 4 milioni le altre categorie, 2,75 milioni i lavoratori autonomi), senza aver creato ricchezza, né occupazione. Anche in questo caso, non sono questi gli aiuti che consentiranno all'economia di ripartire.

Ben vengano - esprimo un apprezzamento sincero - le misure del decreto-legge aiuti *ter* sul licenziamento collettivo e sulle maggiori garanzie a favore dei lavoratori, per le procedure che sono state innovate, prevedendo termini più lunghi per la risoluzione delle crisi. Ma, attenzione, sul tema delle delocalizzazioni la misura approntata risulta assolutamente insoddisfacente.

Prevedere che il datore di lavoro che chiude l'attività o che cessa parte della stessa in misura

significativa, anche per effetto di delocalizzazioni, sia tenuto alla restituzione degli aiuti pubblici ricevuti nei dieci anni precedenti, è una misura di scarsa attuazione pratica.

Mi avvio a concludere. Chi delocalizza, chi chiude ha già detto che non ha i soldi, men che mai per restituire quello che ha preso nei dieci anni precedenti. Chi delocalizza e va all'estero non aspetta di avere altri contributi dallo Stato italiano; sta andando altrove, non si è trovato bene in Italia e ha fatto una scelta strategica.

All'attuale Governo chiediamo più coraggio, chiediamo una visione programmatica e, soprattutto, chiediamo misure strategiche e concrete per il rilancio del Sud. Fra queste, in tema di delocalizzazioni, ben potrebbe trovare posto la previsione di benefici specifici fiscali in favore dei datori di lavoro che decidono di aprire stabilimenti produttivi nel Sud Italia.

Per queste ragioni, signor Presidente, pur apprezzando il tentativo, non possiamo dichiararci soddisfatti; mancano specifiche misure in favore del Meridione; manca quella visione programmatica che ci faccia sperare che le prossime iniziative non si risolvano in elargizioni *una tantum* di somme che contribuiranno a indebitare ancora di più lo Stato italiano; manca, soprattutto, la consapevolezza che il tessuto economico e sociale al Sud ha bisogno di misure specifiche che facciano ripartire tutto il sistema Italia. Senza un Mezzogiorno forte, l'Italia resterà sempre debole.

Per questo motivo, come Movimento Sud Chiama Nord il nostro voto sul decreto-legge aiuti-*ter* non può essere un voto favorevole, perché ben poco questo decreto aiuterà il Sud, mentre noi continuiamo a rivendicare misure concrete. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,22)

PRESIDENTE. Colleghi, visto che siamo all'inizio della legislatura, ricordo che la Presidenza avvisa con lo scampanello quando manca ancora un minuto alla fine dell'intervento, salvo poi consentire sempre doverosamente di concludere.

È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, signora Sottosegretario, oggi siamo chiamati a discutere in Aula un provvedimento importante, il decreto aiuti-*ter*, che stanziava più di 14 miliardi di euro per sostenere le imprese e le famiglie nel contrastare l'aumento dei costi dell'energia e dell'inflazione.

È un provvedimento che si inserisce nel quadro più ampio degli interventi già previsti dal decreto aiuti e dal decreto aiuti-*bis* per un totale di 66 miliardi di euro di risorse pubbliche; un provvedimento che porta la firma del Governo Draghi e che rappresenta l'ultimo lascito positivo del precedente Esecutivo e mi sia consentito qui un doveroso ringraziamento al ministro dell'economia Franco e al presidente del Consiglio Mario Draghi per il grande lavoro svolto. (*Applausi*).

È paradossale che l'unica forza di opposizione al Governo Draghi si sia ritrovata a beneficiare degli effetti positivi ereditati dal Governo precedente.

Voglio ringraziare il presidente della Commissione bilancio Calandrini, il relatore in Aula, senatore Damiani, e la signora Sottosegretario per la disponibilità al dialogo che c'è stata ieri in Commissione bilancio e per aver lasciato aperto un canale di collaborazione con l'opposizione anche con l'accoglimento di diversi ordini del giorno, pur derubricati nella loro cogenza da impegni rivolti al Governo a semplici raccomandazioni.

Tutto ciò, però, non ci esime dal porre una questione politica che noi del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope consideriamo dirimente.

Per tutta la campagna elettorale avete detto di essere pronti a ereditare la sfida del governo del Paese in un momento così difficile e complesso della nostra storia. Lasciatemi dubitare su questo. Siete davvero pronti? Io non credo che lo siate.

Se foste stati pronti, avreste accolto la nostra proposta di un aumento del 2 per cento dell'importo del beneficiario dell'assegno unico universale per l'ultimo trimestre (*Applausi*), che altro non è se non l'anticipazione di tre mesi di quanto previsto dalla legge per l'anno prossimo.

Se foste stati davvero pronti, avreste accolto la nostra proposta di interpretare correttamente il tema degli extra profitti, non includendo le operazioni di acquisto e di vendita di azioni che non sono extra profitti caratteristici dell'aumento dei prezzi e delle tariffe di settore. (*Applausi*).

Se foste stati davvero pronti, avreste esonerato gli enti pubblici locali, i Comuni e le Città metropolitane, che si trovano in grande difficoltà, dal pagamento degli extra profitti (*Applausi*), considerando correttamente questi ricavi per la loro natura pubblica e non privata, ignorando le istanze di tante pubbliche amministrazioni, governate tanto dal centrodestra quanto dal centrosinistra.

Se foste stati pronti, avreste accolto anche la nostra richiesta di estendere la procedura di semplificazione agli impianti di produzione di energia con potenza inferiore ai 50 kilowatt (*Applausi*), introducendo l'obbligo per il gestore di connettere gli impianti entro sessanta giorni dalla realizzazione, perché sapete benissimo che nella realtà dei fatti l'incapacità del gestore di connettere alla rete sta disincentivando gli operatori privati nell'investimento nell'autoconsumo.

Se fosse stati pronti, avreste esteso il credito di imposta anche agli ETS e alle istituzioni di istruzione e formazione professionali, che, come le imprese, utilizzando dei laboratori, soffrono l'aumento del costo dell'energia.

Come vedete, vi faccio esempi concreti, perché gli italiani sappiano che noi non intendiamo fare un'opposizione ideologica, né ostruzionismo, ma stiamo mantenendo fede alla parola data agli elettori, presentando proposte concrete per migliorare l'impianto del decreto aiuti-ter. (*Applausi*).

Noi siamo per investire nella sanità, nell'istruzione, nel lavoro. Conosco già la vostra obiezione: non potete chiederci di risolvere in poche settimane tanti problemi degli italiani, quando voi siete stati al Governo fino a ieri. Bene. Ma se è così è, è giusto che gli italiani sappiano che le uniche misure a sostegno di imprese e famiglia portano la firma del Governo precedente, non di questo Governo. Se così è, di fronte all'urgenza delle proposte che il Paese si aspetta, non può essere l'attesa la cifra caratteristica dell'attività dell'attuale Governo.

Noi non vorremmo, infatti, che il prendere tempo diventasse un comodo alibi. In questo momento, con grande senso di responsabilità, abbiamo deciso di non presentare emendamenti e, come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, intendiamo ritirare gli emendamenti, chiedendo al Governo di poterli trasformare in ordini del giorno.

Tutti gli argomenti che abbiamo presentato, come vedete, sono proposte migliorative che presenteremo in questa discussione; e ci auguriamo che, nella discussione del decreto aiuti-*quater*, ci sia lo spazio per un confronto ed un miglioramento che coinvolga davvero l'Assemblea.

Cito solo uno di questi ordini al giorno, che porta la firma mia e degli altri colleghi del mio Gruppo. All'articolo 26 abbiamo inserito che il Governo voglia adottare misure urgenti volte a garantire la sicurezza negli ambiti di lavoro, in particolare in quelle aziende a cui viene affidato il delicato compito di accompagnare il processo di crescita umana e professionale dei nostri ragazzi, degli studenti, la cui incolumità deve essere salvaguardata prioritariamente, per non piangere morti sul lavoro. (*Applausi*).

Ricordo che, negli ultimi sei mesi, sono stati 677 i casi di morte sul lavoro, che rappresentano un dramma persistente del nostro Paese. Intervenire prima e non piangere dopo.

Con lo spirito di un'opposizione costruttiva e di una leale collaborazione col Governo, siamo pronti a presentare queste proposte al primo banco di prova di azione del Governo. La domanda è per voi, membri del Governo: siete davvero pronti? Non ve lo chiede solo l'opposizione del mio Gruppo, che qui mi onoro di rappresentare. Ve lo chiede il Paese che non ha più tempo da perdere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il decreto aiuti-ter è la plastica dimostrazione di come gran parte dell'attività normativa dell'ultimo anno sia stata improntata alla risoluzione delle emergenze. Con esso vengono prorogate gran parte delle misure che erano state previste dai decreti aiuti e aiuti-bis, sostenute ora da oltre 14 miliardi.

All'interno del decreto in esame è stato trasfuso anche il successivo decreto-legge, che proroga le agevolazioni in tema di accise e IVA sui carburanti, e che apporta quasi mezzo miliardo aggiuntivo. Sappiamo che è stato approvato anche un nuovo decreto aiuti, il *quater*, che dovrebbe essere pubblicato a breve e di cui attendiamo il testo qui in Senato per l'esame, con altri 9 miliardi di aiuti.

In sostanza, una legislazione di emergenza volta a tamponare le ferite del nostro tessuto produttivo e imprenditoriale. Senza gli aiuti e i sostegni messi in campo nel 2022, che fino a questo decreto superano i 66 miliardi e saranno 75 a fine anno, molte imprese e famiglie non ce l'avrebbero fatta a

sopravvivere. Il solo settore che in questo periodo riesce a rispondere in modo positivo è quello del turismo, visto il grande afflusso di turisti che hanno messo in atto una sorta di *revenge spending*, stanno cioè spendendo quello che non avevano speso nei due anni di pandemia. Il turismo, quindi, marca un segno positivo a due cifre negli arrivi di turisti e nei ricavi, ma anch'esso dovrà fare i conti con gli aumentati costi di gestione e con le bollette energetiche triplicate o in alcuni casi quadruplicate. La valutazione andrà fatta, quindi, sulla tenuta dei posti di lavoro del settore e sugli utili a fine esercizio. Penso che la notizia buona sarà se le chiusure di esercizi non aumenteranno. La crisi ormai ha colpito in modo evidente anche il settore del commercio. Pensate che si è passati dai negozi con la serranda abbassata e con la scritta "affittasi" ai negozi chiusi con i cartelli "vendesi".

È il segnale evidente che non sta soffrendo solo il settore dei pubblici esercizi, ma anche quello della proprietà immobiliare, costretti a ridurre in parte il proprio portafoglio di immobili per sostituire le entrate da affitti con entrate derivate dalla vendita del loro patrimonio immobiliare, quindi un'iniezione di immobili commerciali sul mercato che purtroppo, sommata all'iniezione in corso di alloggi derivati da pignoramenti e messi all'asta per insolvenza legata anche al rincaro delle bollette, crea il problema da una parte delle persone che vengono messe in mezzo ad una strada, ma dall'altra parte questa enorme offerta di alloggi e immobili porta a una svalutazione del mercato immobiliare e voglio ricordare che il mattone è il risparmio degli italiani. Mi riferisco a chi, con i sacrifici di una vita, ha risparmiato per acquistare magari un appartamento camera e cucina che vuole lasciare come eredità ai propri figli e noi dobbiamo anche intervenire nei prossimi decreti e nei prossimi atti per tutelare questo valore.

È per questo che dobbiamo poi aprire un *focus* su tutto il sistema casa e dobbiamo affrontare il caro bollette. Abbiamo cominciato ad occuparcene, ma ricordiamoci che ci sono le aziende ma ci sono anche le famiglie, che siano in affitto o che siano proprietarie e sono ormai tutte insieme in un disperato grido di aiuto. Pensate che nella sola mia città, Torino, sono già 200 i condomini distaccati dalla fornitura di luce e gas. Allo stesso modo dobbiamo sostenere il settore dell'edilizia in forte difficoltà soprattutto a causa dei crediti derivati dal superbonus rimasti incagliati, più di 5 miliardi che le imprese non riescono a cedere dopo aver svolto correttamente i lavori o addirittura i lavori rimangono bloccati a metà dell'opera con i ponteggi montati e senza la possibilità di terminare le opere. Questa situazione rischia di far implodere un settore che interessa le imprese e i loro lavoratori, ma anche artigiani, professionisti del mondo della casa e gli stessi condomini. È ugualmente indispensabile dare più tempo a chi ha iniziato il lungo percorso burocratico del *bonus* del 110 per completarlo prima della riduzione al 90 per cento, che dovrebbe essere applicata solo a chi non ha ancora iniziato questo tortuoso percorso. Colleghi senatori, c'è molto tra la prima delibera condominiale che comincia il percorso del superbonus del 110 e la presentazione da parte del professionista delle cosiddette CILAS.

I virtuosi sono coloro che hanno fatto un passo per volta, dando l'incarico a un professionista per verificare se nel proprio condominio era possibile raggiungere e superare abbondantemente le due classi energetiche e facendo verificare alle ditte coinvolte che avessero la possibilità e gli appoggi per poter poi cedere il credito. Per chi, in maniera virtuosa, ha seguito questo percorso, tra la prima delibera assembleare e la presentazione della CILAS sono passati anche dodici mesi. Cambiare le regole in corso lascia nel limbo soprattutto i privati e i condomini che avevano già affrontato delle spese, che però (perché così diceva la legge, con riferimento alla progettazione e alle verifiche da parte i professionisti) nella loro testa venivano traghettate nel 110 (leggasi: non venivano pagate dai condomini).

In questo caso, invece, se non diamo maggiore spazio e tempo a chi il percorso lo ha iniziato, condanniamo i condomini a doversi pagare tutte le spese perché, comunque sia, il 90 per cento non è il 110 e, soprattutto, chi conosce bene la materia sa che il 90 per cento si ridurrà, in fase di cessione, nella trattativa con la banca, a un 70 per cento e, quindi, costringerà i condomini e i privati ad affrontare il 30 per cento della spesa, che in questo momento, per i rincari energetici, non è cosa da poco.

Sono sicuro che il Governo che sosteniamo convintamente saprà affrontare questi problemi e risolvere

queste gravi situazioni, anche perché cambiare le regole in corsa allontana la fiducia nel Paese e riduce la propensione a investire in Italia. Colleghi di centrodestra, non c'è nulla più di centrodestra che stabilire regole certe, chiare, durature e non retroattive.

Concludo dicendo che oggi stiamo esaminando il decreto aiuti-*ter*, ma in realtà la nostra testa è già al decreto aiuti-*quater* in cui, infatti, è contenuta una proroga di molte delle misure che stiamo per approvare sino alla fine dell'anno. Sappiamo anche che il Governo sta lavorando a una legge di bilancio che dovrà dedicare gran parte delle risorse economiche al sostegno immediato del Paese reale anche nel 2023. Sono confortanti i segnali che arrivano dal G20 verso un ritorno a un'economia di mercato globalizzata che non sconti le speculazioni sulle materie prime e sulle energie fossili.

C'è uno scenario in cui i nostri imprenditori, che sono tra i migliori pionieri nel mondo, sono bravissimi a esportare e vendere il nostro *made in Italy*. Forza Italia è ben conscia che l'Italia cresce se crescono le imprese. Noi dobbiamo continuare a sostenerle, perché sostenere le imprese e i loro lavoratori vuol dire sostenere l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, in quest'Aula stiamo discutendo il decreto aiuti-*ter* che da più parti viene sottolineato essere una norma emanata dal Governo precedente, forse - un po' tutti - per prenderne le distanze. Tuttavia, se non le prendiamo del tutto noi, che adesso siamo all'opposizione, perché in quel Governo comunque sedevamo, non dovrebbe farlo neanche la maggioranza, che è costituita per i due terzi da forze politiche che facevano parte anche del Governo Draghi.

Dovremmo quindi tutti quanti ammettere un briciolo di paternità di questo provvedimento, anche se è stato emanato a fine legislatura, quando alcune delle forze che sostenevano quel Governo se ne erano allontanate, tra cui di sicuro quella di cui faccio parte. Per quale motivo? Non vedevamo una spinta per affrontare in maniera strutturale alcuni problemi, come ad esempio quello del caro energia, di cui discutiamo da oltre un anno.

Non è una novità intercorsa da febbraio in avanti, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. Abbiamo iniziato a discutere del problema nell'autunno del 2021, quando è cominciato il caro energia e quando l'allora Governo Draghi aveva già messo in atto misure di supporto ai cittadini e alle imprese. Tali misure erano, però, considerate da noi *spot*, transitorie, *bonus una tantum*; non vedevamo interventi strutturali e non li vediamo neanche oggi. Vediamo aiuti fini a se stessi, che oltretutto hanno dimenticato alcuni settori, perché, negli sgravi previsti per le varie bollette, ci dimentichiamo di tutta quella fascia di popolazione che si riscalda, ad esempio, con il pellet; ce li siamo dimenticati per un anno e ce li dimentichiamo anche in questa circostanza, perché il nostro emendamento in Commissione è stato bocciato sia alla Camera che in Senato.

Allo stesso modo, non ci sono interventi - tranne uno al fotofinish e solo per alcuni mesi - su quei contratti di vendita dei servizi energia, tra i quali anche il teleriscaldamento, su cui si è corsi ai ripari solo da ottobre, senza guardare al pregresso di tutte quelle forniture e bollette che ci si ritrova a dover pagare maggiorate anche per l'anno precedente, proprio perché la crisi non è iniziata adesso.

Che cosa non si è fatto? Non vediamo semplificazioni per gli impianti fotovoltaici.

Se siamo di fronte a un caro energia, siamo di fronte a una riduzione delle forniture da parte della Russia, siamo di fronte a una diversificazione, e noi pensiamo di riaccendere le centrali a carbone; pensiamo addirittura di costruire centrali nucleari per cui ci vorranno decenni, come dimostrano gli ultimi casi in Europa, e poi non operiamo con quelle semplificazioni per la costruzione di impianti fotovoltaici che, nel giro di pochi mesi, potrebbero essere realizzati e apportare benefici *in primis* a chi li effettua, ma poi anche all'ambiente e alle future generazioni. Ciò garantirebbe anche un po' di indipendenza dell'Italia dalle grandi *lobby* energetiche, che evidentemente hanno talmente tanto potere da affossare ogni nostra proposta che vada a ridurre la loro incidenza sull'economia del nostro Paese.

Cos'altro non abbiamo fatto? Non abbiamo voluto intervenire a ridurre o esentare dalla norma degli extra profitti quegli impianti, posseduti da piccole e medie imprese, per l'autoconsumo, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia; anche in questo caso non siamo andati in loro aiuto, non abbiamo fatto niente per soccorrere quegli imprenditori lungimiranti che hanno costruito impianti e che adesso tassiamo maggiormente invece di fargli un plauso per aver contribuito

a ridurre la nostra dipendenza dai fornitori di energia che arrivano da fuori. (*Applausi*).

Ovviamente non è tutto da buttare, per fortuna, altrimenti ci sarebbe davvero da fare una rivoluzione. Ci sono aiuti per i soggetti più in difficoltà, per le imprese; ci sono stanziamenti e rinnovi - di nuovo - di *bonus* per le categorie più fragili, come è stato sottolineato già in interventi precedenti. Ci sono interventi a sostegno del nostro Servizio sanitario nazionale, con un ulteriore incremento di risorse sul fondo per le nostre strutture affinché possano far fronte al caro energia, cosa che non è stata fatta, anche in questo caso con un po' di miopia, nella passata legge di bilancio. Ripeto, il caro energia arriva da lontano; avevamo pensato forse che fosse una questione di pochi mesi e invece vediamo che si trascina. Quindi, finalmente c'è un ulteriore intervento per aiutare le nostre ASL e i nostri ospedali a far fronte ai rincari delle bollette. Anche in quel caso abbiamo guardato una parte del problema. Non ci rendiamo conto che le nostre strutture sanitarie si trovano a far fronte anche ad un aumento dei costi per altri servizi che sono rincarati a valle a causa degli aumenti delle bollette per i prestatori di quei servizi: penso ad esempio ai servizi di lavanderia dei nostri ospedali, che sono fondamentali per garantire l'igiene. Occorrerebbero pertanto ulteriori incrementi anche da quel punto di vista. La senatrice Castellone era prima firmataria di un emendamento in tal senso, che ovviamente è stato anch'esso bocciato sempre per la solita miopia.

L'azione di questo Governo si pone in un *continuum* con l'agenda Draghi. Speriamo di vedere un po' di discontinuità su alcuni aspetti almeno nei prossimi provvedimenti, ma temo che le nostre speranze siano malriposte (se effettivamente lo sono), anche perché le forze che appoggiano questa maggioranza sono per due terzi le stesse che appoggiavano il Governo Draghi. Speriamo di vedere degli interventi strutturali per il futuro, perché staccarci dalla dipendenza dalle fonti fossili è l'unica possibilità che abbiamo per migliorare sia la nostra sovranità, che dovrebbe stare tanto a cuore anche ad alcune forze di maggioranza, sia l'ambiente. Non dimentichiamoci, infatti, che abbiamo un solo pianeta e se lo distruggiamo con le nostre mani non ne abbiamo uno di riserva. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, quella che stiamo vivendo tra crisi energetica e guerra alle porte dell'Europa non è certamente un'epoca ordinaria e, come per tutti i momenti straordinari, è necessario mettere in campo interventi e strumenti eccezionali. Sin da subito, molto prima di altri, noi della Lega avevamo lanciato un grido di allarme sull'aumento dei prezzi dell'energia e sulla necessità di mettere in atto tutta una serie di misure importanti per evitare che imprese e famiglie pagassero più di tutti i costi delle speculazioni e di una guerra di cui assolutamente non avevano colpe.

Collegli, io sono un leghista del Friuli-Venezia Giulia, come i collegli mi sento una sentinella del territorio che rappresento e come tale già prima di quel maledetto 24 febbraio ricevevo segnalazioni che qualcosa nel mercato dei prezzi dell'energia non stava più quadrando. (*Applausi*). Ad esempio, imprenditori delle industrie dei mosaici di Spilimbergo, la città da cui provengo, denunciavano già un aumento esorbitante dei prezzi; imprenditori di altri settori fondamentali per il tessuto sociale ed economico della mia Regione, soprattutto in quello industriale, quello dell'arredo, quello del legno, quello della siderurgia, segnalavano che non avrebbero più potuto permettersi di pagare certe bollette astronomiche e ciò purtroppo avrebbe avuto ricadute inevitabili sia sul livello occupazionale che su quello produttivo. È quindi necessario intervenire subito.

Noi non dimentichiamo chi invece in quei momenti sghignazzava quando la Lega chiedeva interventi urgenti e magari proprio in queste Aule portava avanti iniziative come il disegno di legge Zan o quello sullo *ius soli*. (*Applausi*). Stando sul territorio (dove bisogna stare), parlando con gli imprenditori, con i lavoratori autonomi, con le partite IVA, con i padri di famiglia che ogni mattina si svegliano per aprire le serrande e con chi ha la responsabilità di mandare avanti la propria azienda si riescono a capire molte cose e le vere priorità. È a loro, ai lavoratori, a chi ha fatto della propria impresa un'attività che crea ricchezza, benessere, lavoro che dobbiamo dare risposte concrete e immediate. Collegli, io penso che la credibilità della politica passi anche da qui.

Inoltre, un altro aspetto che vorrei sottolineare e sul quale in questo caso spererei davvero che non ci fosse divisione politica, è che un aiuto concreto è dovuto agli imprenditori e ai lavoratori che rischiano

di essere licenziati e messi in cassa integrazione, alle famiglie che alla fine del mese devono fare sacrifici e molte volte rinunce.

Secondo me un aiuto concreto lo dobbiamo anche all'Italia. Lo dobbiamo al Paese, che vede nel sistema industriale e nella produzione strategica un fiore all'occhiello e un asse strategico da tutelare, per la salvaguardia e la difesa dei nostri interessi nazionali e per aumentare anche il nostro peso specifico nei consessi internazionali. Non possiamo permetterci che un'eventuale calo di queste produzioni, dato da una risposta tardiva o poco incisiva della politica, possa avvantaggiare imprese concorrenti di Paesi *competitor* o, ancora peggio, ostili. (*Applausi*).

Pertanto non possiamo che sostenere con forza il decreto-legge che stiamo per approvare e sostenere gli investimenti su economia e lavoro che esso introduce, per fare in modo che il nostro Paese esca effettivamente da questa crisi. Più di 14 miliardi di euro sono destinati ad agevolazioni fiscali per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, soprattutto per le imprese, ma anche per le famiglie. Sono previste la proroga del taglio delle accise e dell'IVA sui carburanti e l'estensione dei crediti di imposta, introdotti nel corso del 2022, di cui viene nel contempo aumentata la misura, e le agevolazioni fiscali per l'acquisto del carburante anche per le imprese agricole, della pesca e agro-meccaniche, che sono settori particolarmente colpiti e in difficoltà. Potrei citare anche i 200 milioni di euro aggiuntivi per l'anno 2022 per gli enti locali, affinché, nonostante la maggiore spesa per utenze di energia e di gas, possano continuare a garantire l'erogazione dei servizi, i 40 milioni di euro a supporto del trasporto pubblico locale, i 50 milioni di euro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche o i 40 milioni di euro per teatri, sale concerti e cinema. Cito anche il supporto ai pensionati, che prossimamente, grazie al Governo, riceveranno un aumento strutturale delle pensioni del 7,3 per cento, per far fronte all'inflazione. (*Applausi*).

È di fondamentale importanza anche la semplificazione e l'accelerazione per finalizzare le opere per l'incremento della capacità di rigassificazione nazionale e per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture strategiche, individuate dal PNRR. Cito anche il sostegno alle attività di formazione tecnico-professionale, rafforzando tra l'altro la connessione tra gli istituti e il mondo del lavoro, l'agevolazione sull'acquisto della prima casa e quant'altro.

Onorevoli colleghi, sottosegretario Savino, una norma che mi sta davvero molto a cuore è quella che vuole dire basta alla delocalizzazione selvaggia (*Applausi*): alle aziende che delocalizzano e licenziano bisogna revocare ogni beneficio statale. Si prevedono procedure più lunghe per individuare il futuro delle aziende dismesse e si introducono anche sanzioni più severe.

Il mio pensiero, in questo momento, non può non andare ai 450 lavoratori della Wartsila di Trieste e alle loro famiglie, che da settimane, mesi ormai, stanno lottando per i loro diritti e per la loro dignità di lavoratori. Si tratta di lavoratori instancabili, come hanno dimostrato negli anni, che stanno lottando contro la decisione della multinazionale finlandese, che con un gesto sprezzante ha deciso di lasciarli per strada, incuranti dei loro diritti e del tessuto sociale ed economico del territorio, il Friuli-Venezia Giulia, che li ha ospitati e ha dato loro tante opportunità in questi anni.

Signor Presidente mi avvio alla conclusione del mio intervento. Siamo convinti che il decreto-legge in esame vada nella giusta direzione e metta in atto strumenti concreti, che possono aiutare le imprese, i lavoratori e le famiglie. Siamo però altrettanto consapevoli che questi sono solamente i primi passi. Con i prossimi interventi si intende incrementare gli aiuti e le misure di supporto economico, come promesso anche durante la campagna elettorale, per i pensionati, con l'aumento delle pensioni che ho già citato, per gli autonomi, con l'estensione del tetto per la *flat tax* e poi con la pace fiscale e l'avvio dei grandi cantieri. Il Governo si sta già dimostrando pronto e reattivo alle enormi sfide che è chiamato ad affrontare. Noi del Gruppo Lega daremo tutto il nostro supporto a chi può finalmente passare dalle parole ai fatti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

[*FINA \(PD-IDP\)](#). Signora Presidente, Sottosegretaria, onorevoli senatrici e senatori, in questo mio primo intervento in un'Aula parlamentare sento naturalmente tutto l'onore per il compito che siamo chiamati insieme a svolgere, la responsabilità che ne deriva, il rispetto per questo luogo. Per molti motivi l'onore, lo confesso, anche perché della terra e delle condizioni sociali da cui provengo Ignazio

Silone scrisse: «In capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della Terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi, nulla. Poi, ancora nulla. Poi, ancora nulla. Poi vengono i cafoni. E si può dire ch'è finito». A conti fatti, almeno un paio di gradini sotto l'*underdog* della presidente Meloni. (*Applausi*).

La responsabilità soprattutto per l'alto grado di preoccupazione che sentono le cittadine e cittadini del nostro Paese, le famiglie, le imprese, le lavoratrici, e i lavoratori, gli enti locali, tutti reduci dal dramma della pandemia e piombati in un tempo di guerra che torna nel nostro continente. Entrambi fenomeni generati da squilibri ambientali e politici che vengono da lontano e che, a loro volta, producono gravissimi squilibri economici e sociali, con decine di migliaia di attività spinte verso la chiusura e milioni di persone spinte verso la povertà, le une e le altre aggredite dall'inflazione ed impossibilitate a corrispondere insostenibili bollette energetiche. Tutto ciò in un quadro di diseguaglianze crescenti. Anche in questo infatti la storia tende a ripetersi; a fronte di tante e tanti che ci rimettono, c'è sempre qualcuno che ci extra guadagna. (*Applausi*).

Questa responsabilità, più delle convinzioni e delle appartenenze, ci guiderà e ci guida anche oggi nel valutare questo terzo provvedimento, pensato per aiutare l'Italia in particolare di fronte al cosiddetto caro bollette, con ulteriori 14 miliardi che si aggiungono agli oltre 50 dei precedenti due decreti. Anche io ringrazio il relatore e la Commissione per il lavoro che hanno svolto. Quest'ultimo decreto è figlio del Governo Draghi e del Governo Meloni; a dire la verità, figlio molto del Governo Draghi e pochissimo del Governo Meloni (*Applausi*), che non ha sentito il bisogno di apportare significative modifiche al provvedimento originario. Potrebbe essere che alla fine riusciate a raggiungere un nuovo primato: il Governo più gattopardesco della storia repubblicana. Vedremo naturalmente nei prossimi atti.

Non avete nemmeno voluto prendere in considerazione le nostre più che ragionevoli proposte integrative, niente di radicale, che rispondono ad un'unica e semplice esigenza dopo quasi due mesi dalla nascita di questo decreto, mesi in cui purtroppo i problemi non ci hanno usato la cortesia di restare fermi in attesa che il nuovo Governo si accomodasse nelle stanze dei Ministeri; parlo dell'esigenza di estendere, rafforzare e prorogare le misure di contrasto al caro energia. Chiedo perché non sia possibile aumentare la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per allargare la platea delle famiglie che possono accedere ai *bonus* sociali per il pagamento delle bollette. Perché essere sordi alle più che comprensibili richieste degli enti locali, ancora oggi Legautonomie, o a quelle del terzo settore, dello sport o a quelle del Sistema sanitario, al quale era rivolto la norma del *payback*? Ho il sospetto che la nostra sanità abbia più bisogno di questo tipo di aiuti e non dei medici "no vax" (*Applausi*), i quali invece avrebbero bisogno, loro, più che di tornare al lavoro, di tornare all'università. Accompagnati magari anche da qualche maldestro Sottosegretario. (*Applausi*). Comunque così è.

Consola almeno il fatto che si inizia a far giustizia del recente passato. Si inizia ad abbandonare la poesia un po' futurista, quei «Pronti! Credo!» della campagna elettorale, per attestarsi sulla prosa del tipo: «scusate, stiamo ancora cercando di capire che dobbiamo fare qua» (*Applausi*). Archiviando abbastanza rapidamente la naturale propaganda tipica di ogni Governo e amministrazione che arriva, i quali tendono sempre a mettere un po' le mani avanti, attribuendo al Governo e all'amministrazione andati tutte le colpe e i disastri. Un riflesso condizionato che però in questo caso ha almeno due limiti: il primo è un limite che possiamo definire "oculare"; quando parlate, colleghi di Fratelli d'Italia, del Governo precedente, non affaticate la vostra vista per guardare fin qua. Vi basta guardare i banchi più vicini ai vostri, quelli di parte consistente della maggioranza (per chi è al Governo, vi basta guardare le sedie intorno), per trovare decine e decine di ex Ministri, Sottosegretari e parlamentari della maggioranza del Governo Draghi. Ma questo, prima di noi, dovrebbero avere la dignità politica di ricordarlo ai colleghi di Fratelli d'Italia proprio i colleghi della Lega e di Forza Italia (*Applausi*), anche se, come è noto, la dignità politica è come il coraggio di don Abbondio.

Il secondo lo definirei semplicemente "umano". La crisi energetica è la priorità tra le priorità, e lo avete detto anche voi. Per segnare la vostra discontinuità, infatti, portate l'ex Ministro della transizione ecologica come consigliere direttamente a Palazzo Chigi.

Signora Presidente, il rispetto per questa Assemblea passa anche attraverso la consapevolezza che alcuni nostri predecessori sono giganti, sulle cui spalle dovremmo avere la capacità di salire. Prenderò in prestito le parole di uno di essi, Benedetto Croce, del quale quest'anno ricorrono settant'anni dalla morte. Diceva Croce che rendere giustizia al passato non significa recriminazione o rimpianto, ma semplicemente intelligenza di quel passato e, mercé di essa, intelligenza del presente e dei problemi del presente.

Il presente richiede, sul fronte della crisi energetica, oltre che di produrre giusti decreti aiuti per tamponare l'emergenza, di provare a capire qual è la strategia del nostro Paese. Sarebbero molti i temi su cui soffermarsi, ma ci sarà occasione; è utile oggi ricordare almeno i principali. Quanto al nucleare, il ministro Salvini ne parla in continuazione, ma la presidente Meloni mi sembra non ne abbia fatto cenno nel discorso per la fiducia e nelle repliche. Quali sono di preciso le intenzioni del Governo? Qualora l'opinione prevalente fosse quella del ministro Salvini, è troppo chiedere di sapere quante centrali nucleari saranno realizzate nel nostro Paese? Dove, in che tempi e con che costi? (*Applausi*). O almeno fateci sapere quando ce lo direte.

Parliamo delle trivelle. Le dichiarazioni della presidente Meloni, ma anche del senatore Scurria quest'oggi e quelle del presidente Zaia sono del tutto divergenti. A quale di preciso dobbiamo prestar fede? Sul merito, ha già detto la senatrice Concetta Damante e molte delle cose che ha detto le condivido.

Sulle fonti rinnovabili, il Governo pensa che sia il cuore della nostra strategia, come lo pensiamo noi, o dietro le ripetute eccezioni sulla Cina, le terre rare (che abbiamo sentito anche in quest'Aula), si cela la volontà di mettere all'angolo tutto questo enorme e crescente comparto economico? D'altra parte, già la figura rimediata proprio in questi giorni nella Cop27 fa temere il peggio in tema di vostra consapevolezza della centralità, nel tempo che viviamo, della sfida contro il caos climatico.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica degli edifici, i senatori Occhiuto e Rosso di Forza Italia hanno detto cose che condivido, ma vedremo se sarete in grado di convincere la vostra maggioranza: qui si parrà la vostra nobilitate. Siamo d'accordo che risparmio energetico e generazione distribuita rappresentano una determinante scelta di carattere economico (per il nuovo e buon lavoro che genera), di carattere sociale (perché riduce a monte le bollette), di carattere ambientale, di carattere geopolitico. Potremmo chiamarla "sovranità energetica", se vi piace. Vi è chiaro cosa si è generato con l'annuncio della scadenza del 25 novembre per la presentazione della certificazione asseverata in relazione al superbonus? Avete gettato le imprese nel caos più totale. Vi è chiaro che i limiti di reddito introdotti non renderanno più possibile l'applicazione della misura per evidente incapienza fiscale, è un modo di archiviare questa misura senza dirlo? (*Applausi*).

Il ministro Giorgetti, affermando che la cessione del credito è solo una possibilità, si rende conto di aver offeso, oltre che danneggiato, migliaia di imprese oneste che in questi anni hanno investito pensando di avere a che fare con uno Stato leale e istituzioni affidabili? C'è un di più per quel che riguarda gli immobili danneggiati dal terremoto 2009-2016: nell'ambito del superbonus, per questi c'è un rafforzamento del 50 per cento; non si può e non si deve eliminare questa agevolazione. Magari dovrete fare come con l'aumento del tetto del contante o con la cosiddetta norma anti *rave party*: dovrete tornare indietro, smentirvi, emendare, correggere. Ma il danno a quel punto sarà consistente. Insomma, alla Camera la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia si è chiusa dicendo: ora inizia il nostro Governo. Solo ora. Con calma, non vi affrettate. (*Applausi*). Grazie.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ambrogio. Ne ha facoltà.

AMBROGIO (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, oggi l'Assemblea è chiamata a convertire un testo, quello del decreto-legge aiuti-*ter*, riconducibile al precedente Governo e alla precedente legislatura.

Il fatto che i lavori in Commissione, in entrambi i rami del Parlamento, abbiano portato a mere modifiche essenziali e tecniche condivise (lo abbiamo visto ieri nel corso dell'esame in Commissione bilancio qui al Senato) mi permette di sottolineare il senso di responsabilità e il rispetto per le dinamiche istituzionali che muovono il nostro Gruppo, nell'interesse esclusivo della Nazione che siamo fieri di rappresentare e proteggere. Non è un fatto scontato; avremmo potuto stravolgere il testo

o entrare nel merito, posizionando delle bandierine per tornaconto politico o elettorale. Altri - ne sono certa - al nostro posto lo avrebbero fatto senza remore e senza scrupoli. È una rivoluzione di metodo, se me lo concedete, un fatto che certifica un cambio di rotta repentino rispetto al passato, un'apertura importante a tutte le componenti presenti per imbastire un rapporto sì franco, sì schietto, ma sempre rispettoso e costruttivo.

Nel merito, ci troviamo all'interno di una serie di provvedimenti - i cosiddetti decreti aiuti - volti ad arginare gli effetti dell'emergenza energetica sul tessuto sociale e produttivo nazionale. Considerando il decreto aiuti-*quater*, si tratta di più di 70 miliardi, circa il 4 per cento del PIL, che pongono l'Italia tra gli Stati europei più attenti e proattivi nel difendere le famiglie, già fragili per fattori sistemici e storici, e le imprese, soprattutto le realtà energivore e gasivore operanti nella filiera dell'eccellenza manifatturiera e che pongono l'Italia tra gli Stati più veloci ed efficienti nel colmare quel vuoto lasciato da un'Unione europea in ordine sparso, soprattutto in fatto di *price cap* e di piattaforme comuni di acquisto, temi rispetto ai quali si registra un incedere lento ed incompleto.

Il Governo Meloni non ha, dal canto suo, perso tempo. La scorsa settimana abbiamo approvato la Nota di aggiornamento al DEF, sono stati liberati 30 miliardi per il caro energie fino al 2023 ed è stato altresì approvato il citato decreto aiuti-*quater*, con risorse stanziare per 9,1 miliardi provenienti dall'extragetito fiscale. Vale la pena ricordare per punti le misure più significative qui contenute, in attesa di un intervento che sarà ancora più corposo in legge di bilancio: si parla di rimodulazione del superbonus al 90 per cento, anticipata al 1° gennaio 2023, in un più largo progetto di semplificazione, riordino e ottimizzazione dei *bonus* legati all'edilizia; l'innalzamento fino a 3.000 euro dell'esenzione fiscale dei *fringe benefit* aziendali; la proroga fino a fine anno dei crediti di imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas; la proroga del taglio delle accise; la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette; l'aumento a 5.000 euro del tetto al contante; l'incremento della produzione nazionale di gas naturale (è previsto un aumento di estrazioni da giacimenti nazionali da almeno 500 milioni di metri cubi, stimando una quantità di 15 miliardi di metri cubi sfruttabili nel prossimo decennio); l'intervento a sostegno del terzo settore e l'esenzione delle imposte di bollo per le domande di richiesta contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze.

Il contesto, caratterizzato da un forte indebitamento pubblico, impone un approccio prudente, realistico e sostenibile. Ciò non toglie - questo dobbiamo sottolinearlo senza paura - che le risorse impiegate, frutto di scostamento, di mera ricalibratura della spesa interna o di derivazione europea, debbano essere sufficienti, congrue e adeguate. Sarebbe infatti un errore pensare di ridurre l'orizzonte operativo al contrasto di situazioni emergenziali contingenti, calmierando gli effetti e non già le cause dei fenomeni analizzati.

In tal senso l'Italia può e deve procedere con convinzione e fiducia in un percorso di sostenibilità dei conti pubblici, che non può che passare da una crescita costante. Ciò non vuol dire per lo Stato fare impresa; per quello ci sono i nostri imprenditori e le nostre imprese, i veri campioni di resilienza e di coraggio. Significa però assicurare e favorire la nascita e il perdurare di condizioni di competitività comuni al mercato globale. Troppo spesso intere filiere hanno perso ingenti fette di mercato o hanno delocalizzato la produzione per l'impossibilità di allineare le regole del gioco a quelle applicate dagli altri *player* internazionali.

In ambito energetico, per esempio, paghiamo la miopia e la mancanza di visione di chi ha immolato la nostra autonomia energetica sull'altare dell'ambientalismo radicale, con il rifiuto spesso preconcepito di qualsiasi soluzione. E non parlo solo di nucleare, ma addirittura di parchi eolici o fotovoltaici, in un vero e proprio corto circuito ideologico. Questo ci ha condannato alla dipendenza energetica da attori terzi spesso inaffidabili o instabili (come purtroppo constatato), oltre che a una totale passività sui costi di approvvigionamento imposti. Una vera e propria questione di sicurezza energetica nazionale, come sancito dalla delega ministeriale introdotta *ad hoc*, che può essere affrontata solo con una profonda revisione del *mix* energetico, ancora eccessivamente esposto alle fonti fossili e nel quale le fonti rinnovabili contribuiscono solo all'11 per cento della produzione complessiva.

Sul tema, che mi sta molto a cuore, desidero impiegare qualche secondo per ribadire alcuni aspetti. La difesa dell'ambiente, o meglio la corretta e armoniosa convivenza tra uomo e natura, non è un concetto

connotato politicamente, né qualcuno ne detiene il *copyright* o i diritti d'autore. È e deve rimanere un approccio trasversale, nel quale le continue strumentalizzazioni di alcuni - ho parlato all'inizio dell'intervento di bandiere elettorali - contribuiscono solo a rallentare un processo di conversione *green* che non può che essere antropocentrico. La soluzione possibile, grazie all'avanzamento tecnologico più o meno profondo in tutte le dinamiche impattanti inquinanti, non è quella di una strenua resistenza al progresso, non è quella di una decrescita felice (ossimoro tanto caro a talune forze politiche presenti in questa Aula), né quella di una natura posta sotto una campana di vetro. Si tratta di rimettere l'uomo al centro del processo, un uomo divenuto consapevole e attento nel rispetto degli equilibri ambientali, un uomo divenuto parte attiva nella salvaguardia degli ecosistemi e nella difesa delle biodiversità.

La sfida è quella di armonizzare un tema che vive di estremismi, di normalizzare una discussione dai toni inconcilianti e divisivi. Sia chiaro: il rispetto per l'ambiente è qualcosa che i conservatori hanno insito nella propria visione culturale e politica. Ciò che non accettiamo è che questo strida con un futuro fatto di crescita, occupazione e benessere. Le storture burocratiche con le autorità competenti in materia paesaggistica e con le Soprintendenze, spesso caratterizzate da un approccio eccessivamente vincolistico, vanno rimosse e superate.

Non è possibile registrare, in un momento in cui si chiedono alle famiglie sacrifici, risparmi e razionamenti di energia, l'87 per cento di nuove installazioni rinnovabili chiuse in un cassetto. Lo dobbiamo a noi, ai nostri figli e all'Italia, ma lo dobbiamo soprattutto all'ambiente.

Il decreto aiuti-*ter* è certo un argine insufficiente, ma pur sempre importante.

Sui contenuti non voglio dilungarmi, sovrappoendomi al collega relatore, ma desidero porre l'accento su alcune misure che reputo significative, quali il credito d'imposta per l'acquisto di energia nelle aziende, il sostegno ai settori della pesca e dell'agricoltura colpiti dal caro carburante, la proroga del taglio alle accise e i contributi a Regioni, Comuni ed enti locali in difficoltà per il caro energia, senza dimenticare il rifinanziamento del *bonus* trasporti, gli aiuti a cinema e teatri e l'indennità di 150 euro *una tantum* per i lavoratori.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

AMBROGIO (*FdI*). A noi colleghi senatori, quindi, l'onere di garantire oggi la conversione in legge del testo proposto con compattezza e responsabilità, ma soprattutto l'onore, a partire da domani, di dare una visione e una programmazione credibili al di fuori di dinamiche emergenziali alla nostra amata Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[DAMIANI](#), relatore. Signora Presidente, intervengo brevemente per ringraziare tutti i colleghi che hanno preso la parola.

Voglio ribadire un concetto, visto che un po' tutti, sia tra i colleghi della maggioranza sia tra quelli dell'opposizione, hanno posto al centro la situazione che in questo momento il Paese sta vivendo e la sofferenza che le nostre famiglie e le nostre imprese stanno attraversando dopo la pandemia e oggi, a causa della crisi dovuta alla guerra. C'è quindi un filo conduttore che ci unisce.

Poi certamente il provvedimento, come abbiamo detto, trapassa due legislature e due Governi, per cui auspichiamo quanto prima - e, anzi, in questo senso sarà il lavoro di questa Camera e del Parlamento intero - un confronto con il Governo proprio per dare al Paese immediatamente delle risposte con i nuovi provvedimenti che ci vedranno all'opera nelle prossime settimane tra manovra finanziaria e decreto aiuti-*quater*.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara inammissibile l'emendamento 9.0.5 e improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 41.0.1.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, ho chiesto la parola solo per ribadire quanto ho già detto nel mio intervento, cioè che il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope ritira tutti gli emendamenti presentati e li trasforma in ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne ha preso nota.

In ogni caso, ove nel corso dell'esame dovesse esserci qualche disallineamento, la invito a segnalarlo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, come anticipato dal senatore Lombardo, gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope sono ritirati e vengono trasformati in ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatrice, ricordo che anche gli ordini del giorno possono essere illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Per gli ordini del giorno, mi rimetto al Governo in merito a riformulazioni o raccomandazioni, così come avvenuto in Commissione.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme al relatore.

Il parere è contrario sugli ordini del giorno G01.2, G01.3 e G01.4.

[PRESIDENTE](#). Signor Sottosegretario, poiché la Presidenza non sa se di alcuni di questi ordini del giorno sia stata richiesta la trasformazione in raccomandazione, noi ci rimettiamo al Governo.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi scusi, signor Presidente, ma ora a quale ordine del giorno si riferisce?

[PRESIDENTE](#). È la Presidenza che lo chiede, dal momento che risulta che su qualche ordine del giorno questa fosse l'intenzione. Lei mi dice che su questi non vi è tale intenzione e dunque procediamo.

La invito a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.1.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. E sul successivo G1.2?

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, le chiedo una breve sospensione al fine di operare un coordinamento dei testi.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, chiedo al Governo se questa sospensione vale anche per i pareri espressi sui precedenti ordini del giorno oppure dal momento in cui lo ha chiesto in avanti. Direi che è un punto rilevante.

[PRESIDENTE](#). Indubbiamente, senatrice Paita.

Sottosegretario Savino, le chiedo se la richiesta di sospensione è volta a un'eventuale rivalutazione degli ordini del giorno sui quali ha già espresso il parere.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. No, signor Presidente.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, comprendo tutto, anche la fase di rodaggio e la confusione, ma

io la risposta non l'ho capita, nel senso che non riesco a intendere come si possa, da parte del Governo, dare il parere solo da un punto in avanti. È stato espresso il parere su alcuni emendamenti trasformati in ordini del giorno, quattro o cinque, così mi pare.

Signor Presidente, io le chiedo di chiedere al Sottosegretario di capire se il parere del Governo, che deve verificare con questa breve sospensione, valga anche per gli ordini del giorno sui quali ha precedentemente già espresso un parere.

PRESIDENTE. Presidente Paita, la sua domanda ovviamente era, oltre che legittima, comprensibile. Tuttavia, a domanda specifica, il Governo ha risposto che sulle proposte testé esaminate, in particolar modo sugli ordini del giorno, aveva inteso dare parere negativo, mentre su quelle successive vi era un'esigenza di verifica e a tal fine abbiamo concesso un tempo direi molto contenuto, cinque minuti.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se stavo per sospendere la seduta.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, proprio perché aveva detto di voler sospendere la seduta, non capiamo come possa essere intervenuta la senatrice Paita, con tutto il rispetto.

PRESIDENTE. Presidente Romeo, lasci a me l'interpretazione. Il presidente Paita intendeva chiarire se la sospensione fosse finalizzata anche a una rivalutazione dei pareri precedenti. Direi che avremo molto tempo per puntualizzare: non esauriamo le puntualizzazioni tutte in questi cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,30).

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 1.

SAVINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è contrario sugli ordini del giorno G1.1 e G1.3. Quanto all'ordine del giorno G1.2, il Governo è favorevole ad accoglierlo come raccomandazione. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.4, a condizione che l'impegno venga riformulato nel seguente modo: «ad assicurare le risorse finanziarie e professionali per il funzionamento del Sistema sanitario nazionale».

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.5 e contrario sugli ordini del giorno G1.6, G1.7, G1.8 e G1.9. Il Governo è favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G1.10, nonché dell'ordine del giorno G1.11, a condizione che dall'impegno vengano espunte le seguenti parole: «nella prossima legge di bilancio».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, vorrei semplicemente segnalare di non essere materialmente riuscito a votare, perché non ho avuto il tempo materialmente, per cui chiedo che rimanga agli atti. Le chiedo altresì se può darci un po' più di tempo per le votazioni.

PRESIDENTE. Va bene, senatore. Essendo le prime votazioni, procederemo un po' più lentamente.

L'emendamento 01.2 è stato trasformato in un ordine del giorno che non è stato accolto dal Governo. Chiedo ai proponenti se insistano per la votazione.

ORATORE. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G01.2, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 01.3 è stato trasformato in un ordine del giorno che il Governo non ha accolto. Poiché i proponenti insistono per la votazione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G01.3, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Poiché i proponenti insistono per la votazione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'ordine del giorno G01.4, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Poiché i proponenti insistono per la votazione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo ai proponenti se insistano per la votazione dell'ordine del giorno G1.1.

FINA *(PD-IDP)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.2 è accolto come raccomandazione.

Chiedo ai proponenti se insistano per la votazione dell'ordine del giorno G1.3.

MISIANI *(PD-IDP)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'ordine del giorno G1.4 il Governo ha proposto una riformulazione. Senatore Manca, la accetta?

MANCA *(PD-IDP)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.4 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.5 non verrà posto ai voti.

Poiché i proponenti insistono per la votazione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.6, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.7, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.8, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.9, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G1.10 e G1.11 (testo 2) sono accolti come raccomandazione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.3, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione «Marie Curie» di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 311 (ore 16,40)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge in esame. Mi rimetto invece al Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno.

SAVINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sottosegretario Savino, sugli ordini del giorno il relatore si è rimesso al Governo, quindi il suo parere è contrario anche sugli ordini del giorno?

DAMIANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI, relatore. Signor Presidente, se lei chiama gli ordini del giorno uno per uno, il Governo esprimerà il parere su ognuno di essi e io mi rimetterò a tale parere.

PRESIDENTE. La Presidenza cercherà di facilitare le operazioni: chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.1.

SAVINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.2.

SAVINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.3.

SAVINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1, G2.2 e G2.3 non verranno posti ai voti.

L'ordine del giorno G2.4 è stato ritirato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.5.

SAVINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.5 è accolto come raccomandazione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 3.1 e 3.0.2 sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno. Invito pertanto il

rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G3.1 e G3.0.2.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G3.1 e G3.0.2.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.0.1.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.1, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.0.2, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Ricordo che l'emendamento 4.0.3 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.100.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. L'ordine del giorno G4.0.100 viene accolto come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G4.0.100 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Ricordo che l'emendamento 5.1 è stato ritirato e che gli emendamenti 5.2 e 5.3 sono stati trasformati negli ordini del giorno G5.2 e G5.3.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli ordini del giorno G5.2 e G5.3. Il secondo impegno dell'ordine del giorno G5.1 è accolto come raccomandazione. Il parere è invece contrario sul primo impegno.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere conforme a quello del Governo.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.2, presentato dalla senatrice Sbroliini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.3, presentato dalla senatrice Sbroolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo quindi alla votazione del primo impegno dell'ordine del giorno G5.1. Siccome c'è una parte anche in premessa, chiedo al relatore se essa viene data per acquisita.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, penso di dare per acquisita la parte in premessa e votare solo il primo impegno, sul quale è stato espresso parere contrario, essendo stato accolto come raccomandazione il secondo impegno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del primo impegno dell'ordine del giorno G5.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G6.1 e G6.2.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.1, presentato dai senatori Camusso e Misiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.2, presentato dal senatore Astorre e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge, che è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G7.1, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esso.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G7.1.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.1, presentato dalla senatrice Sbroolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 8 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, accogliamo l'ordine del giorno G8.1 come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Parrini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.1?

[PARRINI](#) (PD-IDP). No, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G8.1 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere contrario.

Sugli ordini del giorno mi rimetto al parere del Governo.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G9.1 e G9.2.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.2 e 9.3 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G.9.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G.9.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.3.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, sull'emendamento 9.0.3, recante semplificazioni per l'installazione di impianti solari, il nostro voto sarà contrario, e non certo perché siamo contrari alla tematica. Se questo emendamento dovesse passare, c'è il rischio concreto che il decreto salti. La prossima volta si possono presentare magari degli ordini del giorno, coinvolgendo anche la maggioranza, e lavorare su questo tema.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 9.0.5 è inammissibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.6, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3. Sull'ordine del giorno G10.100 esprimo parere contrario.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del Governo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.100, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 12 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.1, presentato dal senatore Astorre e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 13.0.2 esprimo parere contrario. Sull'ordine del giorno G13.0.1 mi rimetto al Governo.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento 13.0.2 esprimo parere conforme a quello del relatore. Accolgo l'ordine del giorno G13.0.1 come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Gelmini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G13.0.1, accolto dal Governo come raccomandazione?

GELMINI (*Az-IV-RE*). No, signor Presidente, non insisto.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G13.0.1 è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la lettera a) dell'ordine del giorno G14.100 è accolta come raccomandazione; il parere è contrario sulla restante parte dell'ordine del giorno. Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G14.1.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del Governo.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Fregolent, intende chiedere la votazione per parti separate dell'ordine del giorno G14.100?

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, poiché i presentatori non insistono per la votazione, la lettera a) dell'ordine del giorno G14.100 è accolta come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera b) dell'ordine del giorno G14.100, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.1, presentato dal senatore Astorre e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli 17 e 18 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo e il relatore a pronunziarsi.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G17.1 è accolto, mentre sull'ordine del giorno G18.1 il parere è contrario. Sull'emendamento 17.0.1 il parere è conforme a quello che verrà espresso dal relatore.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.1 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 21 del decreto-legge, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al rappresentante del Governo.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, invito a ritirare l'ordine del giorno; diversamente, il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G21.0.1, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 22.2 e 22.3 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.4, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.5, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 22.6 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 23 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento, mentre mi rimetto al rappresentante del Governo sugli ordini del giorno.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sugli emendamenti il parere del Governo è conforme a quello del relatore, mentre per quanto riguarda gli ordini del giorno il

parere è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G23.0.1, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G23.0.2, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 24 del decreto-legge, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento è contrario.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 26 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sono favorevole ad accogliere gli ordini del giorno G26.100 e G26.1 come raccomandazione.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del Governo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G26.100 e G26.1 sono accolti come raccomandazione.

L'emendamento 30.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 34 del decreto-legge, che si intendono

illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G34.1 e accolgo come raccomandazione il G34.2.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G34.1 non verrà posto in votazione.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G34.2 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 35-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è contrario.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G35-*bis* .1, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 37 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 41.1 è stato ritirato.

L'emendamento 41.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 42 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G42.1 è accolto come raccomandazione, a condizione di espungere, dopo «impegna il Governo», l'espressione «nel primo provvedimento utile».

Lo stesso parere esprimo per l'ordine del giorno G42.100, che è accolto come raccomandazione a condizione di espungere, dopo «impegna il Governo», l'espressione «nel prossimo provvedimento utile».

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, per riepilogare, l'emendamento 42.1 viene trasformato nell'ordine del giorno G42.100, che viene accolto come raccomandazione a condizione che vengano espunte, nell'impegno, le parole: «nel prossimo provvedimento utile».

[PRESIDENTE](#). Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine G42.2.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G42.2 come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 42.0.1, 42.0.2 e 42.0.3.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G42.100 (testo 2), G42.1 (testo 2) e G42.2 sono accolti come raccomandazione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 42.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.0.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.0.3, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[DE POLI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, convertiamo oggi in Aula il decreto aiuti-*ter* che dovrebbe raccogliere il consenso più ampio e trasversale possibile, in quanto è stato l'ultimo approvato dal Governo nella scorsa legislatura.

Gli italiani ci guardano. Sia in famiglia che in azienda tante volte non si riesce a pagare le bollette di luce e gas. Quotidianamente, come tutti voi, ricevo centinaia e centinaia di segnalazioni di imprenditori che ogni mattina devono decidere se alzare la saracinesca della propria attività non sapendo come onorare gli impegni con i propri lavoratori o - peggio ancora - di genitori e famiglie che non sanno come arrivare arrivare a fine mese.

Con il provvedimento in esame sono stati stanziati 14 miliardi di euro per il sostegno dell'economia italiana di fronte alla grave crisi che interessa imprese, enti locali, individui e famiglie. Sono risorse che si aggiungono a quelle che questo Governo, già con la NADEF, ha programmato di stanziare nel decreto aiuti-*quater* per 9,1 miliardi di euro e nella manovra di bilancio per 22 miliardi contro l'emergenza energetica.

Siamo però altrettanto consapevoli che da questa crisi si esce solo con una risposta europea. È questa la strada che ha imboccato il Governo con il presidente Meloni che in quest'Aula ha evidenziato la necessità di individuare soluzioni comuni in sede europea per contrastare le speculazioni, da una parte, e calmierare i prezzi, dall'altra. Il quadro internazionale ha visto decuplicare i costi dell'energia. Sono circa 9 milioni gli italiani a rischio povertà energetica e, purtroppo, abbiamo davanti ancora una stagione invernale.

Sono tante e diverse le misure del decreto aiuti-*ter* che vanno nella giusta direzione. Tra quelle approvate mi preme evidenziare il primo stanziamento di 5 milioni di euro a favore della Regione Marche, colpita drammaticamente da una bomba d'acqua - un vero *tsunami* - lo scorso 15 settembre. *(Applausi)*. Questa Regione, colpita ancora una volta in questi giorni da una serie di scosse di terremoto, attende risposte concrete e proprio su questo punto abbiamo accolto molto positivamente l'impegno del Governo - sono qui presenti il ministro Musumeci e il sottosegretario Mantovano - a portare avanti interventi strutturali anche e soprattutto in sinergia con la Regione e con il presidente Francesco Acquaroli. Servono risorse per garantire indennizzi a famiglie e imprese, ripristinare la viabilità dei territori e le infrastrutture danneggiate dalle calamità naturali che sono avvenute. In parallelo, è altrettanto doveroso adoperarsi con progetti strutturali per la sicurezza idrogeologica, snellendo le procedure in modo da garantire l'immediata cantierabilità delle opere, in stile ponte Morandi.

Nel decreto sono previsti sostegni concreti alle famiglie e alle imprese. Mi riferisco alla proroga del taglio delle accise sui carburanti, ai crediti d'imposta per le imprese, agli interventi per l'energia in favore delle imprese esercenti e delle attività agricole, della pesca e dell'agromeccanica, nonché il

bonus una tantum di 150 euro per lavoratori e pensionati. Ancora, sono state destinate importanti risorse per il pagamento delle bollette a ospedali, strutture sanitarie, enti locali, scuole paritarie e terzo settore. Siamo però consapevoli che bisogna fare di più e ci impegneremo in questo senso in vista sia dell'esame del decreto aiuti-*quater*, che della manovra di bilancio nelle prossime settimane. Riteniamo, infatti, che proprio in questo ambito siano necessarie risorse aggiuntive. Stiamo parlando della vita di anziani, disabili, persone non autosufficienti, bambini e delle loro famiglie.

Apro una breve parentesi sulla sanità. Con il Covid ci siamo resi conto di quanto sia importante investire sul sistema sanitario. Un punto di forza della sanità pubblica italiana è dato dai medici, infermieri e operatori sanitari che quotidianamente lavorano per garantire la salute di tutti noi. C'è un problema di carenza di personale, ne siamo consapevoli; va dunque individuata una soluzione strutturale. Chiediamo, infatti, in questa sede, di valutare la possibilità di una proroga del reclutamento dei medici specializzandi. È stata una misura che ha aiutato il nostro Servizio sanitario nazionale a reggere l'urto della pandemia. Crediamo che sia utile prorogarla.

Tra le altre importanti novità di questo decreto-legge, ci sono risorse per il trasporto pubblico locale, per il settore dell'autotrasporto e per lo sport, che ha sofferto in modo particolare durante gli ultimi anni.

Un elemento certamente positivo è l'emendamento del Governo che ha esteso fino alla fine del 2022 la garanzia dell'80 per cento sui mutui prima casa per i giovani da diciotto a trentacinque anni; pertanto, un importante tassello nel contrasto alla crisi energetica in cui lo Stato si schiera dalla parte di famiglie e imprese. La vera sfida, però, è il rilancio strategico della nostra economia, che passa anche certamente attraverso i fondi del PNRR. Dobbiamo mettere a terra queste risorse per poterle utilizzare. La crisi energetica è una vera e propria emergenza: questa maggioranza intende affrontarla con grande senso di responsabilità.

Oggi in Senato si avvia un percorso che deve certamente proseguire. Quello di oggi è un primo passo che risponde alle esigenze degli italiani.

Per questa ragione, come Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE, esprimiamo il nostro voto favorevole al decreto-legge aiuti. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,32)

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, vorrei svolgere questa dichiarazione di voto cercando di fare un ragionamento con voi.

Abbiamo presentato 42 emendamenti, tutti ovviamente bocciati, ma il senso delle nostre proposte era cambiare il senso della manovra che volete farci votare.

Oggi votiamo il decreto-legge aiuti-*ter* e poi avremo il provvedimento aiuti-*quater*, ma il problema è il perché servono gli aiuti. Il problema sono le disuguaglianze, da un punto di vista sociale e ambientale.

La proposta che voi avanzate, il concetto, l'impostazione che qui viene data è che questi aiuti vengono distribuiti utilizzando sostanzialmente la stessa massa economica. C'è, insomma, una redistribuzione della massa economica.

Avete respinto, ad esempio, un emendamento che avevamo presentato, volto a introdurre una patrimoniale - chiamiamola così - per i redditi ricchi, sopra i 25 milioni: una misura *una tantum*, per avere, quindi, soldi freschi.

Abbiamo posto il problema di aumentare la tassazione sugli extraggettiti, e non sui profitti ma sugli extra profitti, e quindi per mettere insieme e utilizzare circa 50 miliardi per poter distribuire e ridurre le disuguaglianze. Al contrario, voi redistribuite il reddito dentro questa fetta. È il cane che si morde la coda, perché - bisogna saperlo - siamo di fronte al fatto che il mondo del lavoro è passato da una media di 43 settimane a 40; è diminuito il reddito da lavoro - sono dati dell'INPS - di circa il 6 per cento; il 23 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici prende 780 euro al mese. E voi come rispondete? Rispondete con una redistribuzione. Nella NADEF c'è una riduzione della copertura sanitaria dal 7 al 6,1 per cento. Questo è il dato fondamentale, mentre il problema è aggredire le ricchezze.

E voi, che gridate contro le multinazionali, non siete in grado di intaccare un euro alle multinazionali e

alle grandi ricchezze. Siete di parte, da quella parte. Se si vuole stare dalla parte dei deboli, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei "poveri cristi", bisogna andare a prendere i soldi dove ci sono, e questo non lo volete fare. Questo è il dato fondamentale. Per questa ragione l'impostazione è sbagliata. Se noi continuiamo a redistribuire la stessa ricchezza si genera solo impoverimento, eppure nei fatti siamo di fronte a tale situazione. Invece la platea viene ridotta anche rispetto agli aiuti, perché per il *bonus* di 150 euro è richiesto un reddito massimo di 20.000 euro. Sapete che 20.000 euro lordi sono pari a 1.538 euro lordi al mese, quindi a circa 1.100 euro netti? Ciò significa che questi 150 euro di *bonus* li prenderà solo chi ha un reddito bassissimo, quindi in sostanza chi ha un lavoro *part time* e addirittura saranno esclusi anche alcuni tra questi lavoratori e queste lavoratrici. Il punto fondamentale è questo: c'è una restrizione continua, un abbassamento continuo da questo punto di vista, mentre noi abbiamo la necessità di ampliare la platea in questo campo, non tanto in termini di *bonus*. In questo caso, infatti, come diceva la senatrice Camusso nel suo intervento, la questione è come aumentare i salari e gli stipendi, come aumentare le possibilità di guadagno delle persone. Oggi non basta andare a lavorare, perché oggi in molti casi un lavoro non è sufficiente per vivere; pertanto, in sostanza, bisogna affrontare il problema della precarietà del lavoro e quello di salari e stipendi, tuttavia non c'è nessuna discussione su questo punto. La povertà della proposta in discussione sta proprio in questo, nel fatto di attuare una redistribuzione sostanzialmente tra i poveri.

Sul terreno ambientale, voi motivate la crisi e le difficoltà legate all'aumento del costo dell'energia riferendole alla guerra, ma nello stesso tempo quella guerra la finanziate, perché continuate a finanziare l'aumento delle spese militari e delle spese legate non solo agli armamenti. Bisogna quindi affrontare anche questo tema.

Nello stesso tempo vorrei sottolineare che noi abbiamo presentato anche in questa sede un certo numero di emendamenti che cercavano di non riproporre la vecchia logica delle trivellazioni in mare che, come ha già spiegato la senatrice Aurora Floridia, danno pochissimo. Il problema è come sbloccare le questioni burocratiche che arrestano una serie di progetti esistenti sulle fonti rinnovabili, come favorire questa impostazione dal punto di vista finanziario. Bisogna fare una scelta ed è possibile farla nel giro di pochi mesi, di pochi anni, affinché da qui al 2030 si possa ridurre del 40 per cento la nostra dipendenza dall'estero. Queste sono le scelte coraggiose da fare: in sostanza, nelle decisioni che si prendono nell'immediato, occorre guardare anche al futuro. Voi, invece, nel quarto decreto-legge aiuti pensate addirittura di ridurre, oltre alla spesa sanitaria, anche il *bonus* al 110 per cento e il reddito di cittadinanza. Continuate a pensare di lasciare i poveri in una situazione difficile e questo non è accettabile. Per questa ragione ovviamente noi siamo totalmente contrari a questa impostazione.

Infine, senza volermi dilungare, sul terreno delle delocalizzazioni, prima ho sentito dire di essere padroni a casa nostra contro le delocalizzazioni. Cosa proponete? La proposta che abbiamo fatto, che avete respinto senza neanche rispondere, è nata da una lotta all'interno di una fabbrica che viene delocalizzata, la GKN. (*Applausi*). A questo riguardo abbiamo costruito una proposta con cui non solo siamo in grado di far pagare una penale alle multinazionali che fanno questa scelta (il che magari le fa sorridere), ma che affronta anche il problema della reindustrializzazione. Molti di voi, infatti, fanno (e personalmente io l'ho provato sulla mia pelle) che quando c'è il problema delle reindustrializzazioni, ci si inventano le finanziarie, si nomina qualcuno disponibile e, come tutti noi vediamo, si finisce nel nulla e ovviamente i lavoratori e le lavoratrici restano senza lavoro, senza salario, senza stipendio e non possono rispondere alle esigenze delle proprie famiglie. Il dato fondamentale, pertanto, è che occorre pensare prima a come far pagare le multinazionali, non dopo.

Quindi, bisogna intervenire con una legge, in grado di obbligare queste multinazionali, che sfruttano il nostro Paese, i lavoratori e tutte le nostre risorse, e che poi vanno all'estero perché costa meno. Occorre richiamare gli imprenditori alla responsabilità sociale dell'impresa, come fa la nostra Costituzione. Proprio sul terreno della responsabilità sociale, come ho già dichiarato nel mio intervento sulla Nota di aggiornamento del DEF, si pone la questione dei super-profitti delle aziende pubbliche o parastatali. Il Governo e il Parlamento possono intervenire, perché quelle società - e non solo - hanno una responsabilità sociale, come dice la Costituzione. Se vediamo che l'ENI distribuisce miliardi di dividendo e nello stesso tempo dobbiamo discutere di come tagliare e trovare risorse per distribuire

aiuti miseria alla povera gente, significa che le cose non funzionano.

Quindi, concludendo, voglio provare a fare un ragionamento che cerchi un'alternativa a queste misure. Qualcuno era tutto contento, perché questo è il trascinarsi del Governo Draghi, ma noi eravamo all'opposizione di quel Governo. Qualcun altro dice: Vedrete il nuovo! Sto ai fatti e penso che il decreto-legge presentato da questo Governo non ha dato nessun segnale di discontinuità e le cose che si leggono e si sentono riguardo al prossimo decreto-legge vanno sempre nella stessa direzione. Per questa ragione, esprimeremo convintamente il nostro voto contrario. (*Applausi*).

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, l'Assemblea è chiamata a votare il disegno di legge n. 311, di conversione del decreto-legge recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il decreto-legge aiuti-*ter* è l'ultimo provvedimento economico emanato dal Governo Draghi. Con esso si è concluso il percorso che ha stanziato oltre 62,8 miliardi di euro a sostegno di famiglie, imprese ed enti locali, mantenendo invariati, fino alla NADEF del Governo Meloni, gli obiettivi di finanza pubblica. Oltre 27 miliardi di euro dei 62,8 miliardi di euro complessivi sono stati in particolare destinati a due finalità: contenere i prezzi dell'energia e garantire i trasferimenti monetari a favore di soggetti in maggiore difficoltà, con interventi quali l'ampliamento dei *bonus* energetici, le indennità *una tantum* (prima di 200 euro e in questo decreto di 150 euro), la decontribuzione per i redditi da lavoro dipendente sotto i 35.000 euro e la rivalutazione delle pensioni. Con tali interventi si è attenuato l'effetto sperequativo generato dall'inflazione sui soggetti più deboli, come confermato nella relazione alla NADEF dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha certificato che la spesa delle famiglie per fronteggiare l'inflazione avrebbe dovuto aumentare del 6,9 per cento, mentre gli interventi del Governo hanno permesso di dimezzare l'impatto negativo previsto.

Il provvedimento che discutiamo stanziava 14 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese nel contrasto al caro energia, gas e carburanti e più in generale al caro vita, cresciuto sensibilmente a causa dell'inflazione superiore all'8 per cento, e si rivolge anche agli enti locali, al terzo settore, alle strutture socio-sanitarie, agli enti culturali e alle scuole paritarie. Si tratta di un provvedimento di visione che, pur dando risposte immediate, non perde mai di vista il programma di modernizzazione del Paese, il PNRR e la transizione energetica, perseguendola con misure volte a potenziare la capacità di rigassificazione, l'utilizzo dei beni demaniali destinandoli a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e anche semplificando le procedure per la realizzazione di opere e impianti PNRR, considerati fondamentali per lo sviluppo nel Paese e la crescita economica.

La solida situazione macroeconomica di finanza pubblica che ha caratterizzato l'Italia per tutto il 2022 evolve, come previsto dalla NADEF, verso un 2023 critico per via del perdurare delle gravi crisi che congiuntamente stravolgono il quadro geopolitico e le abitudini di famiglie ed imprese: la guerra, la crisi energetica, la pandemia e la crisi climatica. Per questo il Governo Draghi ha svolto un passaggio di consegne serio e rigoroso, completando tutti gli obiettivi fin lì previsti dal PNRR e lasciando in dote ulteriori 10 miliardi che il Governo Meloni ha solo recentemente utilizzato a copertura del decreto aiuti-*quater*.

Per gli ulteriori interventi di sostegno il nuovo Governo ha invece previsto di incidere in senso peggiorativo sugli obiettivi di finanza pubblica, allontanando così il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico. L'ulteriore spazio di intervento così creato, pari a 21 miliardi, dovrà essere utilizzato in continuità di politiche per sostenere famiglie ed imprese, per spingere investimenti e crescita e per ridurre le disuguaglianze. Un utilizzo di tali risorse per diversi e non prioritari obiettivi potrebbe invece pregiudicare la ripresa italiana. Proprio per questo e per mettere in guardia il Governo da questo rischio, il nostro voto sulla risoluzione di maggioranza alla NADEF è stato un voto di astensione. Del resto, i primi giorni di attività del Governo Meloni non rassicurano ed anzi alimentano divisioni sociali, tra reintegro dei medici no vax, decreto *rave party* e crisi diplomatica per i migranti soccorsi in mare; un'agenda aliena dai bisogni reali delle

imprese e delle famiglie, che invece necessitano di coesione sociale e soprattutto di un Governo che abbia, come sua assoluta priorità, la difesa del potere d'acquisto dei lavoratori e dei pensionati e la salvaguardia del tessuto produttivo. L'Italia per proseguire in sicurezza nonostante le crisi ha bisogno di confermare l'atteggiamento di fondo dell'ultimo anno, fatto di coesione, impegno e serietà; elementi questi che hanno permesso alle imprese di tornare a investire e a credere nel disegno di modernizzazione del Paese.

Il combinato disposto della fiducia delle imprese e dei cittadini nonché dei sostegni ricevuti dal Governo Draghi con il decreto aiuti ha di fatto alimentato la crescita del PIL che ha raggiunto il 3,7 per cento e che nel 2021, con il 6,7 per cento, è stata la più alta fra i sette grandi Paesi del mondo.

Per tutto questo, Presidente, con l'augurio che il nuovo Governo mantenga la buona rotta tracciata, dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al decreto aiuti-ter. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, colleghi, in piena coerenza con ciò che abbiamo sempre detto circa il modo in cui intendiamo interpretare il ruolo di opposizione, intransigente, ma mai pregiudiziale, siamo pronti a sostenere quanto è nell'interesse del Paese, votando quindi a favore del provvedimento al nostro esame, così come abbiamo fatto con lo scostamento e con l'astensione sulla NADEF.

Del resto quello in esame è il terzo e ultimo intervento del Governo Draghi, che ha rafforzato con 14 miliardi il quadro di supporto approntato per famiglie e imprese, che vede mobilitati complessivamente più di 63 miliardi di euro dall'inizio della crisi energetica.

Come sappiamo tutti, all'interno del provvedimento c'è il tema del credito d'imposta contro il caro energia, la riduzione delle accise per i carburanti, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta per alcune forniture di gas per le imprese italiane; c'è soprattutto un approccio meditato e lungimirante che è quello che il Governo di Mario Draghi aveva garantito al Paese. E ancora ci sono provvedimenti sul tema del Servizio sanitario nazionale, sul tema degli enti locali, del terzo settore, dello sport, come ricordava la collega Sbröllini questa mattina, della cultura, dell'istruzione, delle residenze universitarie, delle scuole parificate.

La coerenza è esattamente quella che abbiamo cercato di far prevalere sin dall'impostazione con cui abbiamo chiesto a questo Paese di stanziare un euro in cultura, un euro in sicurezza. (*Applausi*).

Ma il lavoro è tutt'altro che concluso e questo provvedimento lo ricorda tanto a noi quanto e soprattutto al nuovo Governo. È su questo che vorrei fare alcune considerazioni di carattere politico, innanzitutto chiedendoci cosa succederà quando le politiche imposte dal Governo Draghi andranno ad esaurirsi e cosa sarà in grado di fare questo Governo quando avrà esaurito ciò che Draghi gli ha lasciato già bell'e pronto. Infatti, dai primi passi mossi in autonomia non si può che essere perplessi, se non preoccupati. I timori che noi del terzo polo avevamo già in campagna elettorale rispetto all'effettiva capacità della destra di essere all'altezza del compito, iniziano purtroppo a materializzarsi ancor più velocemente rispetto a quanto si potesse pensare. In nemmeno un mese siamo passati da svolgere con Draghi un ruolo di *leadership* riconosciuta e autorevole in Europa, capace di orientare le scelte di Paesi forti come la Francia e la Germania, ad essere - con il massimo rispetto per gli altri Paesi - alleati a realtà che hanno un peso politico molto debole in Europa.

La domanda, come diceva qualcuno, sorge spontanea e quindi chiedo: perché aprire ora sulla delicatissima e complicatissima questione dei migranti un contenzioso con i nostri alleati europei? (*Applausi*). Ed aprirlo così, in modo maldestro, dilettantesco e anche brutale dal punto di vista umano? Perché rompere proprio il fronte costruito con mirabile abilità politica da Mario Draghi, ora che in gioco ci sono tutte le partite più importanti, a partire da quelle dell'energia? Perché avete l'esigenza di "buttarla in caciara" e di rispedire di fatto in un angolo l'Italia?

Credo che, a pensar male, venga da riflettere sul fatto che in realtà voi abbiate un vero e proprio terrore del momento in cui le cartucce che vi ha lasciato Mario Draghi saranno esaurite, che non sappiate che pesci prendere e che facciate molta fatica a contenervi. Lo dico al senatore Romeo, perché non siamo ossessionati da Salvini, ma siamo pesantemente preoccupati dal dinamismo propagandistico di Salvini

(*Applausi*), che sta di fatto condizionando l'immagine del nostro Governo in carica. Ecco perché si urla all'invasione dei migranti, si reintegrano i medici no vax, si affronta l'emergenza *rave* con quello sbilanciamento istituzionale. Sono cortine fumogene per nascondere che nel tema oggi prioritario per il Paese, come le politiche energetiche, voi siete in seria difficoltà, intrappolati da contraddizioni che non riuscite a sciogliere.

Da qui deriva il tentativo di spostare l'attenzione dalle priorità vere, per esempio il rigassificatore di Piombino verso quello di Gioia Tauro. (*Applausi*). Ma voi lo sapete benissimo che una nave di rigassificazione ha tempi inferiori rispetto a un impianto fisso. Lo sapete benissimo che l'impianto di Gioia Tauro è difficile da realizzare. Solo che non volete mettervi contro il vostro sindaco, quindi assecondate senza dirlo i suoi veti ideologici.

Vi ricordo che la crisi economica, inflazionistica, bellica ed energetica non elimina la portata delle sfide che siamo chiamati ad affrontare; tutt'altro: richiede visione e coraggio. Ma anche qui cito quel qualcuno che ha detto: se uno il coraggio non lo ha, mica se lo può dare. (*Applausi*).

Sulle trivellazioni, come la mettiamo con il no di Zaia? Sul trasferimento della delega alla Protezione civile dal Centro direzionale di Palazzo Chigi al Ministero del mare, a cui però è stato tolto il mare (*Applausi*), ce l'avete una spiegazione? Su questo punto voglio essere di una chiarezza spietata: vengo da un territorio che ha avuto un gran bisogno di protezione civile e sono fiera, come italiana, del sistema nazionale voluto da Giuseppe Zamberletti e più recentemente rafforzato da figure come Bertolaso, Gabrielli, Curcio. (*Applausi*). È un sistema al di sopra delle parti, con una capacità trasversale di coordinare tutti i soggetti coinvolti; un'eccellenza del nostro Paese, che viene spostata non in nome di una strategia, ma per un duello interno a deleghe ministeriali (*Applausi*), che temo ridimensioneranno molto l'efficacia di quella struttura e della capacità di trasversalità che è stato il suo vero punto di forza.

Il punto è che, a due mesi dalle elezioni, dopo le promesse di *flat tax*, pensioni, riforma Fornero, l'unico provvedimento vero in favore di famiglie e imprese rimane questo che stiamo votando. Ci auguriamo che parlare di migranti con quei toni non serva a mascherare l'impossibilità di dare attuazione anche a quella minima parte delle promesse elettorali che avete fatto. Anche su questo oggi il senatore Lombardo ha detto parole molto giuste. Noi ci auguriamo che rimettiate al centro le vere priorità degli italiani, perché tifiamo per il Paese. Ci auguriamo che sui rigassificatori, le trivelle, i termovalorizzatori facciate davvero sul serio. Ci auguriamo che il vicepresidente Salvini, dopo aver annunciato lo sblocco sul Ponte dello Stretto, lo sblocco della Gronda, l'Alta velocità al Sud, inizi a realizzarli (*Applausi*), magari dedicando un po' più di tempo alla sua delega rispetto a quella di tutti gli altri suoi colleghi, verso i quali - questo sì - è ossessionato.

Ad oggi l'unica vera certezza sono le risorse - lo ripeto - che ha lasciato Mario Draghi e che ci accingiamo a votare, perché sarebbe paradossale che non lo facessimo. Ho partecipato a qualche riunione delle Commissioni e ho visto che ci sono state forze politiche che si sono astenute sul provvedimento. È incomprensibile: noi questo atto lo dobbiamo votare, perché è giusto farlo, però al tempo stesso dobbiamo anche chiedervi di dimostrare davvero le vostre capacità, perché ora tocca a voi e non basteranno più gli alibi e la demagogia. Dovrete governare e dimostrare di saperlo fare.

Per questa ragione, per non darvi alibi, perché siamo coerenti con il Paese, perché tifiamo l'Italia sempre, annunciamo il voto favorevole a questo provvedimento a nome del Gruppo Azione-Italia Viva. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevole sottosegretario Savino, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, Forza Italia voterà a favore della conversione in legge di questo decreto-legge.

Com'è già stato ricordato, si tratta di un decreto che ha iniziato il suo *iter* mentre era ancora in carica il Governo Draghi, ma a cui l'attuale Esecutivo e Forza Italia hanno dato un contributo decisivo, soprattutto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Ricordiamo che il provvedimento *aiuti-ter* vale complessivamente 14 miliardi per importanti interventi articolati nei diversi settori. Ne ricorderò i più significativi: è stata prorogata la riduzione di accise e IVA sui carburanti; si è

provveduto alla concessione di garanzie da parte di Sace e del fondo PMI per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette; è stato innalzato l'importo massimo dei finanziamenti garantibili dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) per i mutui delle imprese agricole; è stato incrementato di 200 milioni il contributo straordinario in favore di Regioni ed enti locali, di cui 160 milioni in favore dei Comuni e 40 a favore di Città metropolitane e Province. Il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è stato incrementato per il 2022 di altri 400 milioni di euro.

Tutti questi interventi, condivisibili e necessari, a sostegno di famiglie, imprese ed enti pubblici, per alleviare gli oneri derivanti dal caro bollette, hanno però con tutta evidenza un carattere transitorio e certamente dovranno essere reitirati nelle prossime settimane. Purtroppo la guerra tra Russia e Ucraina non accenna a spegnersi. Nonostante nelle ultime settimane alcuni osservatori internazionali avessero intravisto spiragli di pace o quantomeno di tregua nelle ostilità, gli ultimi preoccupanti sviluppi ci fanno capire che la guerra purtroppo proseguirà ancora. Mi consenta a tale proposito, Presidente, di esprimere, a nome del Gruppo Forza Italia, la solidarietà al Governo e al popolo polacco, che nella giornata di ieri hanno visto il proprio territorio colpito da un missile, con vittime innocenti. Per fortuna le ultime informazioni parlano di uno sfortunato incidente e viene escluso che fosse un missile russo quello che ha colpito il territorio polacco. Ma la gravità dell'accaduto ci fa comprendere che la crisi bellica è ben lungi dall'essere risolta e che purtroppo proseguirà, mantenendo le tensioni sul mercato energetico.

La crisi energetica dell'eurozona e le conseguenze che ne derivano rappresentano la preoccupazione principale delle imprese e un freno per le attività produttive. In questo scenario, l'obiettivo prioritario del Governo è stato - e bene ha fatto - quello di limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili, e di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale che nel contesto europeo, anche in considerazione dei corposi interventi recentemente annunciati da altri Paesi membri dell'Unione europea (leggasi la Germania) e non solo.

In questo contesto è chiaro che gli aiuti a imprese e famiglie dovranno proseguire. Non a caso è già *in itinere* il decreto aiuti-*quater*, di cui si è parlato in diversi interventi. Bene ha fatto la NADEF, che abbiamo discusso e approvato la scorsa settimana, a prevedere di destinare tutte le risorse disponibili nei prossimi mesi per mitigare il costo delle bollette; certamente questa è la priorità. Rimane sul campo la necessità di risolvere la questione energetica, una questione che, considerati gli sviluppi geopolitici, a questo punto appare strutturale. Per calmierare il prezzo del gas si dovrà lavorare alacremente per un *price cap* europeo, per diversificare al massimo le fonti di approvvigionamento, per incrementare e agevolare le energie rinnovabili (sburocratizziamo la collocazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni e degli edifici residenziali, sottraendoli ad autorizzazioni e concessioni) e per incrementare al massimo la produzione nazionale di idrocarburi. Siffatte misure avrebbero un impatto diretto sui prezzi per tutti i consumatori finali, comprese le imprese, e creerebbero al contempo un effetto reale e immediato sui prezzi dell'energia elettrica, oltre a costituire una prova evidente di solidarietà europea, perché il costo può essere condiviso da tutti gli Stati membri.

Nello scorso mese di ottobre Confindustria e Medef hanno evidenziato la necessità di un tetto al prezzo del gas, con misure di carattere temporaneo. Va creata una nuova piattaforma europea del mercato del gas. I numeri testimoniano lo stato di difficoltà dell'industria in Italia e in Francia. Tra agosto 2021 e agosto 2022 i costi di produzione dell'industria sono aumentati del 28 per cento in Francia, del 40 per cento in Italia e del 33 per cento nell'Unione europea; c'è il rischio molto alto di perdere capacità produttiva (con la chiusura di migliaia di aziende), competitività e posti di lavoro e di delocalizzazione delle imprese che consumano più energia.

Un ultimo tema, Presidente, credo sia necessario portare oggi all'attenzione del Governo. Forza Italia condivide l'idea che il superbonus edilizio del 110 per cento abbia creato una bolla speculativa e meriti di essere modificato. Ma, come bene hanno spiegato in discussione generale i colleghi senatore Occhiuto e senatore Rosso (che siede qui al mio fianco), desta notevoli perplessità che la novella sia entrata in vigore con decreto-legge, senza adeguata disciplina transitoria, che peraltro in audizione, a

specificata domanda, il ministro Giorgetti aveva garantito. Il termine del 25 novembre per il deposito delle CILAS nei condomini appare una tagliola vessatoria impossibile da rispettare. Un termine così ristretto sarà certamente foriero di contenziosi sia tra committenti e professionisti, sia tra privati e pubblica amministrazione; determinerà errori ed imprecisioni, creerà caos negli uffici comunali e costringerà le assemblee condominiali, che hanno deliberato i lavori, a riconvocarsi per accettare o rifiutare le nuove condizioni di contratto. Insomma, un autentico disastro. Per questo Forza Italia chiederà che tale termine slitti di almeno un paio di mesi, consentendo di completare positivamente le pratiche *in itinere*. Sarebbe auspicabile prevedere l'allungamento del termine già nel testo del decreto-legge aiuti-*quater*, del quale si attende la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e l'assegnazione alle Camere per la sua conversione.

Va risolta certamente anche la questione dei crediti fiscali in pancia a migliaia di aziende. La stessa Associazione bancaria italiana si è detta preoccupata. Se falliscono le imprese del settore, ci saranno licenziamenti a catena e nuove povertà. Per questo il Governo dovrà trovare il modo di far liquidare questo *stock* finanziario evitando un tragico crac del settore.

Da parte nostra non mancheranno iniziative legislative. Forza Italia sostiene convintamente il Governo e darà lealmente il suo contributo alla soluzione dei problemi dell'Italia, a partire dai prossimi provvedimenti economici all'esame del Parlamento, legge di bilancio *in primis*.

Godiamo di una solida maggioranza parlamentare e di un vasto consenso nel Paese. Ci aspettano giorni complicati, ma certamente saremo in grado di far fronte alle necessità dei nostri concittadini.

A chiusura del mio intervento, voglio ringraziare soprattutto il senatore Damiani, relatore del provvedimento, per la grande collaborazione che ha prestato a tutti noi. Riconfermo, pertanto, signor Presidente, il voto favore di Forza Italia a questo provvedimento. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, noi sappiamo che questo decreto aiuti-*ter* è una eredità del precedente Governo e voi sapete bene quanto, del precedente Governo, il Movimento 5 Stelle abbia combattuto proprio questa strategia troppo timida nel dare risposte a famiglie e imprese. Noi sappiamo e voi sapete che questo decreto-legge, però, alla Camera ha subito delle modifiche. Eppure avete bocciato tutte le nostre proposte.

Le nostre proposte non prevedevano maggiori oneri di spesa, ma avevano due obiettivi principali: il primo obiettivo era reperire più risorse per famiglie ed imprese. Vi avevamo chiesto di incrementare la tassazione degli extra profitti dei grandi colossi energetici dal 25 al 40 per cento; e vi avevamo proposto di tassare anche gli extra profitti del settore farmaceutico e assicurativo, che in pandemia hanno realizzato profitti multimiliardari. (*Applausi*).

Un altro pacchetto di nostre proposte era, invece, finalizzato ad agevolare l'accesso alle energie rinnovabili, a semplificare e sburocratizzare. Ma non siete voi quelli che in campagna elettorale parlavano di semplificazione e di sburocratizzazione? E allora perché abbiamo perso un'altra occasione per farlo?

Noi pensiamo che voi avreste potuto, anzi avreste dovuto cominciare questo confronto parlamentare in modo certamente più inclusivo e più coraggioso. Se è vero che questo decreto è una eredità del precedente Governo, è altrettanto vero che il nuovo decreto, il decreto aiuti-*quater*, l'avete scritto voi. Ed è vero che la legge di bilancio la state predisponendo voi e che la strategia è esattamente la stessa. (*Applausi*). C'è piena continuità col Governo precedente. Quindi, forse, quando dicevamo che era una finta opposizione avevamo ragione.

La strategia è la stessa perché anche nel decreto aiuti-*quater* questo Governo conferma di voler essere debole con i forti e forte con i deboli. Debole con i forti, perché anche nel decreto aiuti-*quater* non c'è nulla sulla tassazione degli extraprofitti. Anzi, ci sono le concessioni per i colossi energetici a trivellare il nostro mare; c'è l'aumento al tetto del contante.

Forte con i deboli, perché pensate di fare cassa sulla pelle dei cittadini più deboli e delle nostre imprese! (*Applausi*). Nel decreto aiuti-*quater* state dando la stangata finale al superbonus, che dicevate di voler difendere in campagna elettorale. Oggi, invece, dite che ha generato un buco per le casse dello

Stato. Il buco lo vedete solo voi, perché tutti gli studi dicono altro. (*Applausi*).

I dati e gli studi pubblicati, in realtà dicono altro. Nomisma a giugno diceva che, a fronte di 38 miliardi di costi, il valore aggiunto sul sistema economico è di 124 miliardi. Oggi il Censis dice che a fronte dei 155 miliardi investiti c'è un valore aggiunto di 115 miliardi e solo con il gettito fiscale si ripaga la spesa al 70 per cento, quindi dov'è questo buco? (*Applausi*). In legge di bilancio, invece, avete annunciato di voler fare cassa sui deboli del reddito di cittadinanza. Evidentemente non vi è chiaro quanto, nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo, va aumentato il supporto alle fasce più deboli della popolazione, altrimenti i divari non potranno che aumentare. (*Applausi*).

Anche nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza dite - e lo avete ripetuto anche oggi in quest'Aula - che sono stati stanziati 30 miliardi per la prossima legge di bilancio, ma dovrete dire ai cittadini che i 9 miliardi di quei 30 che vanno a copertura del decreto aiuti-*quater* in realtà sono il frutto dell'austerità del Governo Draghi e della differenza tra il *deficit* tendenziale e programmatico, quindi non state investendo un singolo euro. Lo stesso vale per parte dei 21 miliardi che sono alla base della legge di bilancio. Del resto, lo stesso ministro Giorgetti, nella relazione che accompagnava la NADEF, ha scritto nero su bianco che sono solo sei i decimi di punto e quindi il vero scostamento è di appena 11 miliardi. (*Applausi*).

Vi voglio chiedere, allora, e vorrei davvero una risposta su questo, se davvero pensate di poter contrastare la recessione - ormai certa secondo il Fondo monetario internazionale - con 11 miliardi. (*Applausi*). Noi invece siamo convinti che la recessione si combatta solo con politiche espansive ed è questo il motivo per cui nel 2020, quando uscivamo dalla pandemia, abbiamo fatto cinque scostamenti di bilancio per 130 miliardi di euro e grazie a quegli scostamenti di bilancio il PIL nel 2021 è salito al 6,7 per cento e nel 2022 tende a raggiungere il 4 per cento, come effetto trascinalimento. Voi invece siete già rassegnati a una crescita dello zero virgola e il ministro Giorgetti ammette, nella stessa relazione che accompagna la NADEF, che se serviranno risorse aggiuntive, dopo questi primi mesi se ne discuterà. Vorremmo dire al ministro Giorgetti, che purtroppo non è qui oggi in Aula, che le risorse aggiuntive serviranno, quindi cominciasse a pensare dove reperire queste risorse. Serviranno perché nella legge di bilancio e nella NADEF è previsto il taglio delle risorse per il Servizio sanitario nazionale dal 7 al 6 per cento. È chiaro che questa previsione è a legislazione vigente, quindi ci aspettiamo che in legge di bilancio siate pronti a stanziare nuove risorse per la sanità, perché se la pandemia ci ha lasciato un insegnamento chiaro, è proprio di non smettere mai di investire in alcuni settori come quello della sanità. Ancora oggi, soprattutto nella sanità, il nostro Paese viaggia a due velocità, perché se al Sud la spesa sanitaria media *pro capite* è di 1.600 euro, al Nord è di 2.000 euro, contro i 2.600 di spesa *pro capite* europea. Questo ha fatto in modo che il diritto alla salute fosse garantito in modo diverso sul territorio nazionale e che la vita di una bambina in Calabria valga meno della vita di una bambina in Veneto, visto che in Calabria una bambina muore di Covid a due anni perché non c'è una terapia intensiva infantile e invece in Veneto ce ne sono tre e quindi quella bimba avrebbe potuto essere salvata. (*Applausi*). Neppure questo insegnamento evidentemente vi è chiaro, se oggi il ministro Calderoli ha portato in Conferenza Stato-Regioni il progetto per rafforzare l'autonomia differenziata, che si vuole estendere anche ad altre materie come quella dell'istruzione. (*Applausi*).

Vi abbiamo sempre detto che faremo un'opposizione responsabile, ma saremo anche sempre coraggiosi nel saper immaginare un Paese più giusto, più equo, all'altezza dei sogni dei nostri giovani.

Il MoVimento 5 stelle farà un'opposizione intransigente contro chi strizza l'occhio agli evasori fiscali perché vuole aumentare il tetto al contante; intransigente contro chi vuole riportare indietro le lancette sulla transizione ecologica; intransigente contro chi intende far cassa contro i deboli, chi vuole tagliare di nuovo risorse alla scuola e alla sanità pubblica e chi vuole dividere il Paese.

Il MoVimento 5 Stelle si asterrà su questo provvedimento, ma sarà sempre dalla parte giusta, che è accanto ai cittadini, alle imprese e a un Paese che è in grandissima difficoltà e che voi oggi avete il dovere di governare con responsabilità. (*Applausi*).

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, correva il mese di novembre dell'anno scorso

quando alla Camera dei deputati la Lega organizzò una conferenza stampa per parlare del caro energia e disse che occorre 50 miliardi di euro per coprire le esigenze derivanti dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica.

Non è che questa cosa venisse dal cielo: veniva anzitutto dall'ascolto degli imprenditori. Ammetto, infatti, che noi abbiamo il difetto di ascoltare il territorio. *(Applausi)*. Parlando con gli imprenditori, ma anche con i ristoratori e i cittadini, che ci mostravano le bollette in aumento e ci chiedevano di intervenire, noi abbiamo quindi portato questo problema all'attenzione di tutti. Quando abbiamo detto che ci volevano 50 miliardi di euro per fronteggiare la questione è perché avevamo fatto i conti. *(Commenti)*. Abbiamo anche quest'altro difetto: facciamo i conti bene. Guardi un po', senatrice: decreto aiuti 14 miliardi, decreto aiuti-*bis* 17 miliardi, decreto aiuti-*ter* 14 miliardi, decreto aiuti-*quater* in arrivo 9 miliardi, per un totale di 54 miliardi. Guarda un po', avevamo ragione. *(Applausi)*.

Quando dicevamo che ci volevano 50 miliardi vedevo i sorrisini, a partire da quelli del presidente Draghi, che a Salvini, che diceva che ci volevano 50 miliardi, rispondeva con un mezzo sorrisino che tutti ricordiamo, come a dire: questo spara cifre a caso.

Al MoVimento 5 Stelle, che adesso è stato ridimensionato dagli elettori, ricordo che all'epoca era partito di maggioranza relativa. Il presidente Conte diceva: facciamo lo scostamento di bilancio. Signori, bastava che aveste schioccato le dita, visto che avevamo la maggioranza per fare lo scostamento di bilancio, e avremmo subito dato tutte le risorse che servivano. Invece non l'avete mai fatto, ma avete sempre e solo parlato. Ripeto: avete sempre e solo parlato; mai fatti. Questo è il tentativo di riverginazione più veloce che abbia mai visto. *(Applausi)*. Dicono che avrebbero fatto, mentre quando avevano il potere facevano esattamente il contrario di quello che già adesso stanno predicando.

Avevamo ragione, ma il fatto di aver ragione ci deve far riflettere su quali sono i punti importanti per intervenire sull'economia. Perché noi dicevamo che ci volevano 50 miliardi? Il motivo era semplice: si stava guardando a cosa stavano facendo gli altri Stati europei. A novembre dell'anno scorso, quando noi eravamo intervenuti chiedendo immediatamente un forte scostamento per intervenire sul caro energia, la Francia varava la legge sul *bouclier tarifaire*, che significa che tutti i cittadini e le imprese francesi non avrebbero pagato più del 4 per cento rispetto alle bollette dell'anno precedente.

Bene. Vorrei che tutti coloro che hanno sempre beatificato - mi riferisco soprattutto al Partito Democratico - le idee di questa Europa unita e solidale riflettessero sul fatto che, in presenza di mercato unico, senza alcun tipo di barriere o di limiti, se un importante Stato come la Francia fa pagare le bollette, sovvenzionandole con i soldi statali, in modo tale che il costo sia esattamente quello che si pagava l'anno precedente e le imprese italiane, invece, si devono arrabattare con bollette che raddoppiano o triplicano, e che i decreti-legge cercano di mitigare (ma sempre andando a inseguire un danno che è già stato fatto) non è più concorrenza leale, è concorrenza slealissima. *(Applausi)*.

Chiediamo alla presidente Meloni di ricordare anche questo nei dialoghi che ci saranno con la Francia sui migranti, perché non solo ci rispediscono indietro i migranti a Ventimiglia, ma le loro imprese ci fanno anche concorrenza sleale dal punto di vista dell'energia. *(Applausi)*. Diciamolo, altrimenti sembra che siamo solo noi i fessi in questa Europa.

Per la stessa ragione, uno dei motivi per cui stiamo intervenendo - come con questo decreto-legge - per aiutare le imprese sulla questione energia, anche la Germania, che inizialmente aveva tardato, adesso sta intervenendo con cifre incredibili per riuscire a rendere le proprie imprese competitive.

È notizia dell'altro ieri che un'altra azienda energetica tedesca è stata nazionalizzata dallo Stato, perché lo Stato in questa maniera deve intervenire per calmierare i prezzi e dove non arriva un'impresa privata, interviene un'impresa statale e quindi si statalizza l'impresa energetica.

A fronte di questo scenario, sinceramente devo fare un appello a tutti noi: i prossimi appuntamenti, primo fra tutti quello della legge di bilancio, rappresentano momenti fondamentali per il futuro della nostra economia.

Arrivare a un *deficit* del 5,5 o del 5 per cento, cioè ai deficit programmatici che fino a poco tempo fa sarebbero stati considerati altissimi, è necessario, perché lo scenario competitivo europeo comporta che gli altri stanno facendo operazioni analoghe. E dato che gli altri fanno operazioni di sostegno delle

loro imprese, è impossibile per noi non farlo, e comunque dobbiamo tutti riflettere.

Oggi in 4a Commissione, l'ex 14a, Politiche dell'Unione europea, ho ricordato che una delle prime cose da sistemare nei rapporti fra i nostri vicini dell'Unione europea è la questione della concorrenza sull'energia, perché non è possibile che, all'interno dell'Unione europea, si crei una situazione per cui chi ha più soldi da mettere per sostenere le imprese vince e si accaparra le imprese degli altri, perché allora l'Europa diventa non più una fratellanza ma una sorta di pac-man, dove quello più grande va a prendersi le imprese di chi non può sostenerle.

C'è da dire che questo problema quantomeno è chiaramente - ne ho la certezza - ben presente nelle agende sia del ministro Giorgetti che della presidente Meloni, perché il futuro delle nostre imprese e la loro competitività dipendono da questo.

Se le nostre imprese chiudono, signori, possiamo metterci a raccontare quello che vogliamo, ma non possiamo far vivere un Paese di sussidi, di reddito di cittadinanza, di soldi regalati senza la produzione. Se la gente non lavora e non produce, da dove vengono i soldi da ridistribuire per il reddito di cittadinanza, per le pensioni o per chi in questo momento non è inserito nel sistema produttivo? (*Applausi*).

Vorrei ricordare anche un'altra cosa, perché, oltre a queste cifre, ci sono grandi risorse che tra poco verranno messe in gioco e che saranno stanziare nella legge di bilancio. Innanzitutto - se ne è parlato poco - finalmente si torna all'adeguamento delle pensioni. Abbiamo infatti sempre parlato di energia, ma non dimentichiamo che quello che non riesce a compensare un decreto-legge energia, lo compensa invece il fatto di mettere un po' più di soldi nelle tasche di chi ha bisogno, e i pensionati sono la prima categoria che mi viene in mente che ha bisogno di avere un aiuto se deve fare un pieno di benzina o pagare il riscaldamento della propria casa. Dopo anni di blocco, perché l'inflazione era fortunatamente pari a zero, o perché, quando non lo era, l'aumento veniva preso dal Governo con colpi di mano, come quello di Fornero che lo bloccò per due anni, finalmente c'è un incremento del 7,3 per cento delle pensioni a partire da gennaio. (*Applausi*). Non si sta regalando niente a nessuno, si sta semplicemente compensando la perdita di potere d'acquisto che le pensioni hanno avuto per colpa dell'inflazione; sappiano quindi tutti i pensionati che da gennaio verranno compensati di ciò che è stato loro tolto, quindi chi riceve una pensione da 1.000 euro avrà 73 euro in più al mese fissi e penso che ciò non sia poco e che possa aiutare tante famiglie.

Il fatto che ci sia l'intenzione (che ovviamente cozza con tante rigidità ancora da sistemare) di mettere in circolo del denaro in modo più attivo è la cosa che credo sia importante è che contraddistingua l'azione di questo Governo. Pertanto il voto della Lega sul decreto-legge in esame sarà favorevole. Inoltre ci apprestiamo a varare una legge di bilancio che mi auguro darà la risposta finale a questo percorso che si sarebbe dovuto iniziare molto in anticipo, come noi avevamo giustamente previsto. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge che oggi esaminiamo è sostanzialmente l'ultimo provvedimento ascrivibile al Governo Draghi. Dico subito che noi non voteremo contro: abbiamo concorso a queste scelte come forza di maggioranza, le rivendichiamo e siamo anche abbastanza persuasi che presto saremo in tanti a rimpiangerle.

Viene naturale in un certo senso porre a confronto l'operato di quel Governo con le prime scelte in campo economico dell'esecutivo Meloni. L'esito del paragone - lo diciamo francamente - è abbastanza allarmante. Fino ad ora il Governo Meloni ha dato prova delle proprie intenzioni essenzialmente su tre fronti: i pareri sugli emendamenti al presente decreto-legge, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) e il decreto-legge aiuti-*quater*. Il quadro che ne emerge è avvilente come lo sono, in verità, le mosse contro la libertà di riunione, contro i migranti, contro le ONG.

Stando all'economia, la realtà è che registriamo decisioni insufficienti o sbagliate, la cui natura è stata ben messa a fuoco in sede di discussione generale da Susanna Camusso e da Michele Fina. Bisognerebbe iniziare a governare, invece molti dei nuovi governanti sembrano ancora in campagna elettorale e per di più per niente desiderosi di lasciarsela alle spalle, come sarebbe loro dovere fare.

(Applausi). Bisognerebbe capire che una politica economica è qualcosa di più e di più serio dello sparpagliamento un po' sgangherato di un insieme di bandierine propagandistiche. Contanti, *flat tax*, condoni: in questi ambiti avete inviato all'opinione pubblica solo segnali sbagliati. Ricordate che premiare chi non rispetta le regole equivale sempre a umiliare chi le rispetta. *(Applausi)*. Il principio di legalità, sacro per tutti, non va solo sbandierato, ma anche praticato. Quanto detto vale anche per il reintegro dei medici no vax: quello è un doppio schiaffo ai cittadini che hanno rispettato le regole e alla scienza che ci ha permesso di salvare 150.000 vite nel nostro Paese.

A proposito di vaccini, signor Presidente, mi permetta un bravissimo inciso. La nostra opinione è che non possa rimanere un minuto in più al suo posto un Sottosegretario di Stato per la salute che va in televisione a screditare i vaccini. *(Applausi)*.

Non può rimanere un minuto di più al suo posto, tanto più se a suo tempo costui si è distinto sui *social* per il "geniale" gioco di parole: «Meno ebola, più Evola»: aperta apologia di un pensatore filonazista e antisemita. *(Commenti)*. Vedo che il nome di Evola brucia e questo conferma molte mie convinzioni. Ringrazio i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia per questa reazione illuminante: grazie davvero! Auspichiamo che la Presidente del Consiglio tolga il Sottosegretario e tutti dall'imbarazzo, con atti chiari e risolutivi.

Tornando alla politica economica in senso stretto, dobbiamo constatare che il Governo risulta latitante o male orientato sulle cose più cruciali, come evitare il crollo della spesa pubblica per la sanità rispetto al PIL, come rafforzare la scuola pubblica, come aumentare i salari riducendo le tasse sulle buste paga, come migliorare la condizione di chi si trova nella trappola del lavoro povero e intermittente, come potenziare i sostegni alle imprese che innovano e investono creando posti di lavoro, come aiutare il terzo settore e gli enti locali messi in ginocchio dal caroenergia, come rafforzare l'assegno unico per i figli a carico, come portare avanti la politica di riduzione dell'evasione fiscale e come incrementare il prelievo su gli extraprofiti energetici al fine di incrementare le risorse utilizzabili per interventi efficaci in favore dei cittadini più deboli, come non trasformare la correzione delle norme sul superbonus in una mazzata epocale per migliaia di famiglie e di imprese incolpevoli.

Per il 2023, Meloni e Giorgetti hanno pensato di potersela cavare stanziando 21 miliardi di euro per aiuti anti-carovita a imprese e famiglie. È un errore e anche un'illusione, perché quella somma corrisponde ad appena un terzo di quanto, per gli stessi scopi, ha messo a disposizione nel corso del 2022, per di più senza fare un euro di nuovo debito, il passato Governo. L'anno non finisce a Pasqua. Il 2023, come tutti gli anni, finirà a dicembre e l'emergenza inflazione durerà ben oltre il primo quadrimestre. Voglio ripeterlo: abbiamo motivo di essere estremamente preoccupati, soprattutto per una ragione fondamentale, di tipo strategico e strutturale. Per avere spazi sufficienti per una politica economica efficace, avremmo bisogno di una risorsa preziosissima: la credibilità internazionale, in primo luogo a livello di Unione europea. Il Governo Meloni sta operando in tal senso? A me e a noi non pare, a meno di non credere davvero, ma voglio sperare che tale convinzione non vi sia, che possa esservi un saldo positivo tra un aumento dei legami con Malta, Cipro e Grecia da una parte, e un aumento delle tensioni e delle incomprensioni con Francia, Germania e Spagna dall'altra. Chissà come mai trovo l'immagine di Mario Draghi, sul treno per Kiev, a fianco di Macron e Scholz, un po' più rassicurante e un po' più funzionale del pur gradito nuovo asse Roma, Atene, La Valletta, Nicosia. *(Applausi)*.

Il Governo rifletta: è autolesionistico pensare che il nostro potere contrattuale, ovvero la nostra capacità di incidere sulle grandi questioni economiche che si decidono a livello europeo, diventerà più grande, se diventeranno più burrascose e instabili le nostre relazioni con i grandi Paesi, che insieme a noi hanno tradizionalmente rappresentato il cuore e il motore dell'Europa unita. Dovrebbe capirlo per prima la Presidente del Consiglio, la quale, nell'interesse di tutti, è chiamata a frenare i suoi Ministri più intemperanti e divisivi. Inoltre devo osservare che, in generale, un clima di confusione non giova al Paese. La confusione appanna la credibilità e l'autorevolezza e alimenta i pregiudizi. Dentro la maggioranza non possono esserci due linee su tutto quanto è decisivo: sul sostegno alla resistenza ucraina, sul tetto al contante, sui no vax, sull'autonomia differenziata, sul fisco. Questa cacofonia è assordante e sterile e, alla lunga, verrà anche a noia, ve lo assicuro. Per ora state cercando di coprirla

con l'incessante messa in campo di armi di distrazione di massa, ma sono fuochi di paglia: il giorno in cui quelle armi di distrazione di massa cominceranno a fare cilecca arriverà presto. Quel giorno la realtà presenterà i suoi conti. Quel che temo è che saranno conti dolorosi non solo per voi, ma per tutti gli italiani. (*Applausi*).

[LIRIS](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIRIS (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ascoltare degli interventi come l'ultimo, ma anche come altri che si sono succeduti nel corso della discussione e delle dichiarazioni di voto è veramente stupefacente e grottesco nella misura in cui ci viene rimproverato di aver in qualche modo fatto nostro un provvedimento che è stato partorito da voi, dalla gran parte di voi e che la nostra forza politica ha avuto il coraggio, la forza e la responsabilità di approvare con senso di responsabilità e con la volontà di mettere al centro la patria, la Nazione e i nostri concittadini. Veniamo criticati addirittura per questo atteggiamento. È incredibile, stupefacente ed è soprattutto anche imbarazzante verificare come in tante Commissioni e in tante situazioni abbiamo potuto toccare con mano come molti degli esponenti delle forze che hanno partorito, approvato e votato il provvedimento e che appoggiavano il Governo Draghi, si sono astenuti. Si sono addirittura nascosti e imboscati, invece di votare e di assumersi la responsabilità. Tutto ciò quando nella scorsa legislatura eravate proprio voi a chiamare al senso di responsabilità Fratelli d'Italia come unica forza di opposizione, quando eravate voi a chiederci di essere responsabili nei confronti del Paese e di votare i vostri provvedimenti. Oggi invece vi andate a nascondere rispetto a provvedimenti che avete partorito voi. Una vergogna. Una vergogna della quale dovete fare ammenda.

Noi abbiamo votato con senso di responsabilità quando ci è toccato questo decreto aiuti-*ter*, facendolo nostro perché siamo forza di Governo e siamo un centrodestra unito che guarda *in primis* alla Nazione. Reputiamo il provvedimento non sufficiente come misura. Pertanto l'anima del provvedimento che voi vi aspettate dalla maggioranza e dal Governo Meloni la vedrete nel decreto aiuti-*quater* e nella manovra di bilancio. Dovrete soltanto aspettare con fiducia, assumendovi magari la responsabilità di andare a studiare i nostri atti perché oggi non c'è più spazio per verificare il gradimento dei vostri elettori con delle eccezioni mosse sugli articoli riguardo il presidente o la presidente. Non c'è da mettersi a fare ideologia sulla sanità. Tornerò sull'argomento. C'è da studiare e nella misura in cui ritenete che i nostri provvedimenti non siano quelli giusti, partorire ipotesi alternative. Basta con il folklore e le sceneggiate. Non c'è più spazio. Abbiamo un dovere di responsabilità nei confronti dei nostri concittadini ed è quello che noi scegliamo come stella polare. Per voi che avete avuto sempre lo *spread* come misura del consenso, ricordo che esso è sotto i 200 punti, come non accadeva da mesi, forse da anni. (*Applausi*). Per noi che abbiamo i cittadini come misura del gradimento delle nostre azioni, il Governo Meloni è oltre il 50 per cento e Fratelli d'Italia oltre il 30 per cento. Questa è la verità. Su questo vi dovete misurare. È questo che io chiedo a voi di verificare. Non mi aspetto tanto da persone che affermano - questo ho sentito in discussione generale - che un'autorizzazione di valutazione impatto ambientale (VIA) si ha in tre mesi. Questo purtroppo viene da persone che non hanno gestito mai neanche un condominio e che sostengono che uno vale uno. Le autorizzazioni VIA purtroppo portano via sei, otto, nove mesi, ed è per questo che noi chiediamo che siano sburocratizzati alcuni passaggi. (*Applausi*). È per questo che chiediamo al ministro Sangiuliano che le soprintendenze non siano più un tappo e non siano più un interlocutore vincolista (*Applausi*), e che non si pongano vincoli che impediscano di portare le autorizzazioni a compimento, poiché quelle autorizzazioni sono PIL, sono opere pubbliche. Oggi abbiamo la speranza e la volontà che le soprintendenze siano degli interlocutori che perfezionino e migliorino le opere, che le rendano meno impattanti rispetto alle bellezze delle nostre zone, sia a livello di città urbane e suburbane, sia a livello paesaggistico.

Voi vi fate paladini dell'ambiente, ma noi veniamo dalla tradizione dell'ambiente e dell'amore nei suoi confronti, che viene da lontanissimo. Non ci stiamo al fatto che voi pensiate di potervi arrogare il diritto di parlare di ambiente senza neanche conoscerlo. Gli innamorati dell'ambiente come voi sono quelli che non hanno mai frequentato le nostre zone più belle, le nostre foreste, i nostri luoghi genuini che dobbiamo conservare. Sono dei vincolisti da salotto. Noi preferiamo un amore per l'ambiente che

contempli la presenza dell'uomo, che non sia per forza di cose opposto allo sviluppo, ma contempli uno sviluppo che sia integrato con l'ambiente e che preveda - lo ripeto - la presenza dell'uomo.

Cosa aspettarci da chi sta sperando da tempo, da dieci, quindici, venti giorni, che Giorgia Meloni scivoli in Europa nei rapporti con i nostri *partner* europei e mondiali? Cosa sperare da voi che oggi applaudite e tifate Francia per una espressione di Macron, di un suo Ministro o di un suo ambasciatore? Ieri tifavate Germania e non molto tempo fa tifavate Unione Sovietica. (*Applausi*). Questo siete voi. Anche nelle partite di calcio tifavate altre squadre, quindi cosa aspettarsi da voi? Cosa aspettarsi da voi quando i vostri giornali e i vostri quotidiani criticano il presidente Meloni perché porta sua figlia in visita (*Applausi*), per non lasciarla a casa? Questo siete voi, quelli che ci fanno lezioni sulla famiglia. Criticate Giorgia Meloni perché ha osato portare la sua povera Ginevra con sé nelle visite fuori dai confini nazionali. Ebbene, la differenza fra noi e voi è questa.

Fortunatamente è tornata la politica in queste Aule, dopo che erano state abituate a troppi voti di fiducia senza discussioni politiche. Oggi ben venga che emergano le differenze politiche tra noi e voi, poiché siamo orgogliosamente diversi per quanto riguarda le nostre ideologie, le nostre culture e anche le nostre prospettive. Vengo da una cultura che esalta le differenze, che rispetta i diritti come momenti di partenza, ma che mira ad esaltare le differenze per esaltare il confronto, l'arricchimento dal confronto e anche le contaminazioni laddove le differenze portano qualcosa. Ma certamente oggi è il giorno della responsabilità e noi oggi porteremo a casa questo provvedimento che avete partorito voi, sapendo che è una vostra creatura, senza avere margini d'azione. Apporteremo ulteriori modifiche nel decreto aiuti-*quater* e nella legge di bilancio - lo dico anche a molti colleghi della maggioranza - cercando di perfezionare quello che non è perfetto, perché nulla è perfetto. Cominciamo con i 9 miliardi nel prossimo decreto e andremo avanti con altri provvedimenti. Salveremo certamente i provvedimenti che sono a favore dello sport, della disabilità, degli enti locali.

Una cosa vi chiedo da medico e da epidemiologo: non toccate la sanità in maniera impropria, non ne parlate a vanvera, non usate le ideologie quando parlate di sanità. Non è una battaglia tra pro vax e anti vax; la validità di un vaccino, la validità di una...

PRESIDENTE. Senatore, la prego di concludere.

LIRIS (*FdI*). La validità di una forma vaccinale o comunque di uno strumento come quello del vaccino la indica la scienza, la indica l'occupazione dei posti letto in ospedale in terapia intensiva. L'ideologia può starci su tutto, anche su una manovra di bilancio, ma non sulla sanità. Di questo vi prego: non trasformate questo tema in una battaglia ideologica.

Un plauso da parte mia va al ministro Schillaci, che finalmente ha sfatato la vostra concezione ideologica anche sui cinque giorni: chi è asintomatico può uscire anche dopo cinque giorni... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Liris, le devo togliere la parola. (*Commenti*). Ha parlato più di tutti. Esprima il voto e poi termini.

LIRIS (*FdI*). Per questa ed altre ragioni, che ci riserviamo di esternare su altri provvedimenti, Fratelli d'Italia sarà favorevole, in questa occasione e in futuro, a questo Governo. Siamo pronti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*). (*Commenti*)

Annullo la votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Commenti*)

Senatrice Malpezzi, ho tenuto la votazione più aperta del dovuto. Se non ha preso il suo voto, ne terremo conto.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, nei giorni scorsi è stato inaugurato a Brescia un circolo di Fratelli d'Italia intitolato a Pino Rauti. Nel comunicato stampa si legge che la scelta è stata fatta per rimarcare la continuità ideale della nostra comunità politica.

Mi chiedo e vi chiedo, colleghi di Fratelli d'Italia, quale sia la continuità ideale. Pino Rauti è stato tante cose nella sua vita, tra cui - certo - anche uomo di cultura, intellettuale, *leader* politico, ma è stato anche il volontario della Repubblica di Salò, il fondatore insieme a Clemente Graziani, Paolo Signorelli, Stefano Delle Chiaje del Centro studi Ordine nuovo, con il simbolo dell'ascia bipenne, "ordine di combattenti e di credenti", come si definiva. È stato relatore al convegno dell'hotel Parco dei Principi del 1965, da cui, secondo molti storici, originò la strategia della tensione; colui che fu indagato e poi assolto per le stragi neofasciste che insanguinarono il nostro Paese, in ragione della sua conclamata contiguità con gli ambienti eversivi dell'estrema destra.

È questa l'eredità politica e spirituale di Fratelli d'Italia? È per questa ragione che nel suo discorso di insediamento la presidente Meloni ha ricordato i caduti negli anni Settanta per mano degli estremisti dell'antifascismo (come ha detto), ma ha completamente dimenticato di ricordare le vittime della violenza neofascista? La vittoria alle elezioni politiche non vi consente di mistificare o, peggio, di riscrivere la nostra storia, non vi consente di galleggiare sulle ambiguità (*Applausi*), non vi esonera dal fare i conti con la verità, non vi autorizza a mancare di rispetto a una città come Brescia, sfregiata dalla violenza neofascista. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, senatore Menia. (*Brusio*).

[SPERANZON](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio l'intervento del senatore che mi ha preceduto, perché mi dà l'opportunità di ripristinare la verità storica e di ricordare una figura, quella di Pino Rauti, che in questi giorni viene diffamata e dileggiata non solo in quest'Aula, ma anche da autorevoli quotidiani nazionali e locali. Voglio ricordare, a onor di verità, che Pino Rauti ha disciolto il Centro studi Ordine nuovo prima di entrare nel Movimento Sociale Italiano nel 1969. La storia del movimento politico Ordine nuovo è successiva e non c'entra nulla con Pino Rauti (*Applausi*), che ha sempre condannato con fermezza il terrorismo. È come se si dicesse che io, perché ho militato nel Fronte della gioventù, ho qualcosa che fare con il Fronte della gioventù comunista, che anche in questi giorni manifesta la propria intolleranza in ogni occasione.

È stato più volte parlamentare nazionale ed europeo. Si infanga la memoria di chi ha subito processi interminabili, dimostrando la propria innocenza dopo tre gradi di giudizio. (*Applausi*). Diciamo che se non fosse un esponente della destra politica sarebbe ricordato come un perseguitato politico in quest'Aula, non come un criminale. (*Applausi*). Io sono stato onorato di averlo conosciuto personalmente; ricordo un uomo di straordinaria intelligenza, di grande cultura e di enorme sensibilità, in particolare proprio per i più deboli. Teorizzava persino il superamento delle categorie di destra e di sinistra, invitando i giovani a guardare oltre e ad andare oltre. (*Applausi*).

L'indignazione per l'intitolazione di un circolo di Fratelli d'Italia arriva proprio da esponenti della sinistra, proprio da voi che, nelle città che avete governato e che continuate a governare, tollerate che ci siano strade, piazze e statue intitolate a Stalin, a Lenin, all'Unione Sovietica! (*Applausi*). Proprio voi, proprio voi, che non dite una parola perché venga tolta quell'odiosa decorazione, la più alta onorificenza di questo Stato, che è stata data a Josip Broz Tito, il maresciallo Tito, l'infoibatore degli italiani! (*Applausi*). E non dite nulla perché venga tolta questa intitolazione, che è la più grande onorificenza che si possa concedere.

Concludo facendo due inviti. Uno lo faccio alla sinistra, chiedendo che la smettano di fare la caccia alle streghe, i *ghostbuster*; i fantasmi ce li avete a casa vostra. Cominciate a ripulire la toponomastica delle città dove governate! (*Applausi*). Allora sì che potremo dire anche noi che avete rotto i legami con quella odiosa dittatura che ha insanguinato non solo il Novecento, ma che continua a insanguinare anche questo secolo e questo millennio, che si chiama comunismo.

Il secondo invito lo faccio, invece, alla mia comunità politica e alla collega senatrice e sottosegretario di Stato, Isabella Rauti: continui a camminare a testa alta e con fierezza. Isabella, continua a

camminare a testa alta, per la tua comunità politica e anche per il cognome che porti! (*Applausi*).

[BEVILACQUA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per porre alla vostra attenzione un paradosso italiano, la storia degli operatori del 1500, il numero verde del Ministero della Salute, che, nel pieno dell'emergenza sanitaria, sono stati il *front office* dello Stato e delle istituzioni durante il *lockdown* e le complicate fasi delle restrizioni e della campagna vaccinale. Oggi rischiano di perdere il lavoro.

Sto parlando degli operatori del 1500; sto parlando di 520 lavoratori di Palermo, Catania, Napoli, Rende e Milano, che con la commessa assegnata dal Ministero della salute ad Almaviva sono stati spostati, non su base volontaria, dalle loro rispettive commesse su quella richiesta dallo Stato.

In questi anni, abbiamo esaltato il ruolo di tutti gli operatori in prima linea nella difficilissima gestione dell'emergenza sanitaria. Eppure, adesso questi lavoratori sono a un passo dal baratro occupazionale, con la sola colpa di aver servito la comunità. A livello ministeriale, si era concordato che queste persone sarebbero state distaccate solo temporaneamente, per poi far rientro nella propria commessa di provenienza.

Il problema è che, nel frattempo, tali commesse sono transitate da Almaviva ad altre società, che hanno acquisito con clausola sociale anche il personale. Tutto il personale tranne loro, che ora si trovano ad aver perso il diritto alla salvaguardia occupazionale e professionale con clausola sociale maturata in decenni di lavoro con Almaviva.

Il Governo e le istituzioni devono farsi carico del presente e del futuro di queste persone. La commessa è prossima alla scadenza. Sono diverse le soluzioni che possono essere vagliate per tutelare la professionalità di questi lavoratori e la serenità delle loro famiglie.

Solo a titolo esemplificativo, si può pensare a un loro coinvolgimento nelle commesse Consip, i centri unici di prenotazione delle aziende sanitarie provinciali, oppure a soluzioni analoghe a quelle percorse con INPS. Noi, come MoVimento 5 Stelle saremo fianco di questi lavoratori, come già fatto con il nostro onorevole deputato Varrica e presidente Conte, che ha incontrato una loro delegazione a giugno di quest'anno. Saremo al fianco di chiunque si adopererà fin da subito con il medesimo obiettivo.

Pertanto, chiederò al Ministro competente la convocazione immediata del tavolo sulla vertenza del 1500 al fine di avviare i lavori. Non li lasceremo soli. (*Applausi*).

[VERINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, in via eccezionale.

Ricordo ai colleghi del Partito Democratico e a tutti gli altri che gli interventi di fine seduta sono uno per Gruppo. Visto però l'argomento indicato dal senatore Verini, la Presidenza ha deciso di fare un'eccezione.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, la ringrazio molto. Oggi pomeriggio, quando ho chiesto di intervenire, ho chiesto appunto di derogare a una prassi, che in futuro auspico venga cambiata perché ritengo che gli interventi di fine seduta in genere abbiano un senso e non siano un elemento residuale del dibattito dell'Assemblea.

Signor Presidente, nel ringraziarla ancora per la sua disponibilità, spiego perché mi sono permesso di derogare. Roberto Testa è un giornalista di Foligno, molto impegnato da sempre non solo nella professione e nelle istituzioni, ma anche nella vita sociale e nell'impegno politico e civile.

L'altroieri ha ricevuto a casa un plico, contenente immagini di un calendario di Mussolini, una lettera minatoria e un cappio. Perché Roberto Testa ha ricevuto questo plico? Il giorno prima aveva fatto un *post*. Era il suo compleanno e aveva postato una foto del suo babbo e della sua mamma, che non ci sono più. Il suo babbo era stato mandato in guerra e poi era stato rinchiuso in un campo di concentramento e lui, in quel *post*, commentava gli orrori e le barbarie del nazifascismo. In risposta, ha ricevuto intimidazioni anonime, il calendario di Mussolini e il cappio.

Noi esprimiamo solidarietà al giornalista Testa, perché non è solo un fatto locale, che si inserisce invece in un momento delicato e anche pericoloso, su cui dovremmo riflettere davvero tutti. Abbiamo assistito ai busti del duce esibiti da alte cariche dello Stato e ai costumi da nazista esibiti nel passato recente da un Vice Ministro. (*Commenti*). No, non basta, devo finire il mio tempo; dovete abituarvi

anche a far parlare.

Abbiamo visto qualche maglietta della X MAS esibita in televisione e assaltatori di sedi sindacali invitati a presentare libri in Parlamento (ma, per fortuna, poi si è impedito questo scempio). So bene che nessuno qui vuole mettere qualcuno nelle condizioni di non parlare, ma attenzione: se si sdoganano e si sottovalutano certe questioni che stanno nel novero di un'apologia di fascismo, poi arriva qualche esaltato, qualche mente debole o qualche odiatore che minaccia, intimidisce, manda cappi e passa all'azione.

PRESIDENTE. Senatore Verini, la invito a concludere il suo intervento.

VERINI (PD-IDP). Per questo non ci stanchiamo di esprimere solidarietà al giornalista e di denunciare queste cose, auspicando che siano patrimonio comune.

Il 28 maggio 1974, caduta in terra tra le otto vittime della strage di Brescia, c'era anche una donna: si chiamava Giulietta Banzi Bazoli. Prego quindi, quando parla Alfredo Bazoli, di pensarci due volte prima di dire certe cose. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 17 novembre 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 17 novembre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(*[Vedi ordine del giorno](#)*)

La seduta è tolta (*ore 19,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ([311](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23
SETTEMBRE 2022, N. 144**

All'articolo 1:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Gestore del mercati energetici » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici » e, al secondo periodo, le parole: « del 8 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'8 gennaio 2022, »;

al comma 4, le parole: « Gestore del mercati energetici » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei

mercati energetici »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « si rifornisca » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « è riportato » sono sostituite dalle seguenti: « sono riportati »;

al comma 7, quinto periodo, le parole: « sarebbe stato utilizzato » sono sostituite dalle seguenti: « sarebbero stati utilizzati »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle Entrate » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate » e, al secondo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 9, le parole: « euro l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno »;

al comma 11, lettera b), le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto periodo ».

All'articolo 2:

al comma 5, al primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle Entrate » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate » e, al secondo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. », le parole: « Comunicazione della Commissione Quadro » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro » e dopo le parole: « contro l'Ucraina » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al secondo periodo, le parole: « di richiesta, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « di richiesta nonché »;

al comma 2, le parole: « Comunicazione della Commissione Quadro » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro », le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. », dopo le parole: « dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « ai sensi del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto »;

al comma 3, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

alla lettera b), capoverso 5-bis:

al primo periodo, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. », le parole: « Comunicazione della Commissione Quadro » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro », dopo le parole: « contro l'Ucraina » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « di SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della SACE S.p.A. »;

al terzo periodo, le parole: « a SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla SACE S.p.A. »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « Alla copertura degli oneri, derivanti dalle » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle » e, al secondo periodo, le parole: « Alla copertura degli oneri derivanti dalle » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle ».

All'articolo 4:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « 31 ottobre 2022 » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022 »;

al comma 2, dopo le parole: « 31 ottobre 2022 » sono aggiunte le seguenti: « nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre » e le parole: « 30 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 18 novembre »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come

rideterminate dal comma 1, lettera a) »;

al comma 6, le parole: « 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024 ».

All'articolo 5:

al comma 3, dopo le parole: « di contribuire » *sono inserite le seguenti:* « a far fronte » *e le parole:* « e al perdurare » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dal perdurare »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo », *la parola:* « Ministero », *ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « Ministro », *le parole:* « previa intesa con la Conferenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « previa intesa in sede di Conferenza » *e le parole:* « e Bolzano » *sono sostituite dalle seguenti:* « e di Bolzano »;

al comma 5, dopo le parole: « richiamate nel comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e le parole:* « da parte della struttura interessata » *sono sostituite dalle seguenti:* « , da parte della struttura interessata, »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.

6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas »;

alla rubrica, le parole: « ed enti » *sono sostituite dalle seguenti:* « e degli enti ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « di cui al medesimo articolo 9 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 1, ».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità »;

al comma 2, le parole: « 45 del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo », *le parole:* « 54 del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo », *le parole:* « e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , diversi dai soggetti di cui al comma 1,

» e le parole: « in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 »;

al comma 3, le parole: « sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « si avvalgono » sono inserite le seguenti: « di società in house », le parole: « e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate » sono sostituite dalle seguenti: « previa stipulazione di apposite convenzioni » e le parole: « , di società in house » sono soppresse;

al comma 6, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di cui al decreto legislativo ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 14-bis, le parole: « prescrizioni, ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « prescrizioni ovvero ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « , il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari »;

al comma 2, dopo le parole: « il Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « , il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari » e le parole: « del medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal medesimo decreto legislativo »;

alla rubrica, dopo le parole: « del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « , del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari ».

All'articolo 11:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 101 del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al »;

al terzo periodo, le parole: « dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1 » e le parole: « n. 27 e, quanto » sono sostituite dalle seguenti: « n. 27, quanto »;

alla rubrica, le parole: « Contributo energia e gas per cinema » sono sostituite dalle seguenti: « Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « regionale e provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « regionale, provinciale »;

al comma 2, le parole: « è riconosciuto, previa » sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuto previa ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi » e le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto »;

alla rubrica, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi ».

All'articolo 18:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo »;

al comma 2, le parole: « con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto ».

All'articolo 19:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « che provvede » sono sostituite dalle seguenti: « , che provvede »;

al comma 8, dopo le parole: « L'INPS eroga » sono inserite le seguenti: « , nel mese di novembre 2022 », le parole: « di lavoro, alla data » sono sostituite dalle seguenti: « di lavoro alla data » e le parole: « nel mese di novembre 2022, » sono soppresse;

ai commi 9 e 10, le parole: « Per coloro » sono sostituite dalle seguenti: « A coloro »;

al comma 11, al primo periodo, le parole: « i cui contratti sono attivi » sono sostituite dalle seguenti: « i cui contratti sono in corso » e, al secondo periodo, dopo le parole: « I soggetti » è inserita la seguente: « richiedenti »;

al comma 12, al secondo e al quarto periodo, le parole: « da Sport e Salute S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Sport e Salute S.p.A. » e, al terzo periodo, le parole: « a Sport e Salute S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Sport e Salute S.p.A. »;

al comma 13, le parole: « ai lavoratori stagionali, » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro »;

al comma 14, dopo le parole: « lavoratori dello spettacolo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 15, dopo le parole: « commi 15 e 16 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 18, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 20, le parole: « saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite dall'INPS e dalla società Sport e Salute S.p.A. ».

All'articolo 21:

al comma 1, la parola: « correlate » è sostituita dalla seguente: « correlato »;

alla rubrica, le parole: « Recupero prestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Recupero delle prestazioni ».

All'articolo 22:

al comma 2, al primo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « venti » e, al secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 3, capoverso 4-bis, al secondo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti », al terzo periodo, le parole: « sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabiliti » e, al quarto periodo, le parole: « sono rese pubbliche sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « sono pubblicate nel sito internet istituzionale ».

All'articolo 23:

al comma 1, lettera a), le parole: « sul proprio sito istituzionale nonché sulla » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale e nella ».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: « aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » *sono sostituite dalle seguenti:* « aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, » *e le parole:* « al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso Art. 1-bis:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma »;

al comma 2, primo periodo, le parole da: « Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono » *fino*

a: « o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge »;

al comma 4, le parole: « Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 è assicurato il corrispettivo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo »;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « dall'imposta di registro » *sono inserite le seguenti:* « prevista dal testo unico ».

All'articolo 26:

al comma 2:

alla lettera a), numero 2), le parole: « e l'incremento degli spazi » *sono sostituite dalle seguenti:* « e incrementare gli spazi »;

alla lettera d), le parole: « modalità di conclusione » *sono sostituite dalle seguenti:* « modalità di stipulazione » *e le parole:* « e del Ministro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e con il Ministro »;

alla lettera e), le parole: « o non adeguatamente sufficienti » *sono sostituite dalle seguenti:* « o erogati in misura non sufficiente »;

al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: « le competenze in uscita » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 5, le parole: « nel decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 27:

al comma 1, lettere a) e d), le parole: « n. 205. » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 205 ».

All'articolo 28:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « tra le organizzazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra rappresentanti delle organizzazioni » *e le parole:* « compresa una rappresentanza » *sono soppresse e, al quarto periodo, le parole:* « o semi esonero » *sono sostituite dalle seguenti:* « totale o parziale »;

al comma 3, le parole: « e delle articolazioni, » *sono sostituite dalle seguenti:* « , delle articolazioni » *e le parole:* « e l'area territoriale » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'area territoriale »;

al comma 6, le parole: « rimborso spese » *sono sostituite dalle seguenti:* « rimborso di spese ».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: « delle opere indifferibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « di opere indifferibili, ».

All'articolo 30:

alla rubrica, le parole: « Utilizzo economie » *sono sostituite dalle seguenti:* « Utilizzo delle economie derivanti ».

All'articolo 31:

alla rubrica, le parole: « Realizzazione piattaforme » sono sostituite dalle seguenti: « Realizzazione delle piattaforme » e dopo le parole: « delle misure del PNRR » sono inserite le seguenti: « da parte ».

All'articolo 32:

al comma 1, capoverso 6-quater, primo periodo, le parole: « l'impiego » sono sostituite dalle seguenti: « l'applicazione », la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti », dopo la parola: « interessate, » sono inserite le seguenti: « la società » e la parola: « conclusione » è sostituita dalla seguente: « stipulazione ».

All'articolo 33:

al comma 2, le parole: « alla data » sono sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente la data ».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « territoriale, n. 305 » sono sostituite dalle seguenti: « territoriale n. 305 » e, al secondo periodo, la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti »;

alla rubrica, le parole: « della misura PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « della misura del PNRR ».

Nella sezione IV del capo III, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

« Art. 34-bis. - (Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR) - 1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

*« Art. 35-bis. - (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione) - 1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis".*

2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di richiesta della garanzia" sono inserite le seguenti: "nonché nel contratto di finanziamento stipulato" ».

All'articolo 37:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « al comma 227, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni" e, al secondo periodo, »;

alla lettera c), la parola: « innalzato » è sostituita dalla seguente: « , aumentato »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « commi 224 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 224 a 237 » e le parole: « nel registro aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro nazionale degli aiuti di Stato »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « La presente disposizione si applica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano »;

al secondo periodo, dopo la parola: « Qualora » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , », *le parole:* « il termine di cui all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « il termine di cui al citato articolo » *e le parole:* « lo stesso deve essere discusso » *sono sostituite dalle seguenti:* « deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228 »;

alla rubrica, la parola: « cessione » *è sostituita dalla seguente:* « cessazione » *e le parole:* « non vertenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « che non versano ».

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";

b) al comma 10, le parole: "entro il 16 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2023" e le parole: "entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023";

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023".

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9";

b) al terzo periodo, le parole: "La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste".

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 ».

All'articolo 39:

al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « all'articolo 117 del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al » *e dopo le parole:* « l'articolo 50 del » *sono inserite le seguenti:* « codice di cui al ».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: « salvo disdetta » *sono sostituite dalle seguenti:* « salva disdetta da parte »; *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale "Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST" - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui

all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni ».

All'articolo 41:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, lettera f), le parole: « dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea »;

al numero 2):

al capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: « corredata dalla » sono sostituite dalle seguenti: « corredata della »;

al capoverso 1-quater, le parole: « in uno stato » sono sostituite dalle seguenti: « in uno Stato »;
alla lettera b):

al capoverso Art. 6-ter:

alla rubrica, le parole: « ovvero per le navi » sono sostituite dalle seguenti: « e alle navi »;

al comma 1, le parole: « e 9-quater, si » sono sostituite dalle seguenti: « e 9-quater si » e dopo le parole: « dell'articolo 162 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle imposte sui redditi, di cui al »;

al comma 4, dopo le parole: « e del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al capoverso Art. 6-quinquies, comma 1, lettera a), le parole: « trasporto merci » sono sostituite dalle seguenti: « trasporto di merci »;

al capoverso Art. 6-sexies:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni »;

alla lettera b), la parola: « stato » è sostituita dalla seguente: « Stato »;

alla lettera c), la parola: « battente » è sostituita dalla seguente: « batte »;

al comma 2, le parole: « battenti bandiera dello » sono sostituite dalle seguenti: « battenti bandiera di Stati appartenenti allo »;

al capoverso Art. 6-septies, comma 1, alinea, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni »;

al capoverso Art. 6-octies, comma 1, la parola: « comunitari » è sostituita dalle seguenti: « dell'Unione europea »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dal comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « del presente articolo, » e dopo le parole: « 19,1 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « Al decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo »;

alla lettera b), le parole: « di competenza nella conoscenza » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza ».

All'articolo 42:

al comma 2, le parole: « al comma 1, sono » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 sono »;

al comma 3, le parole: « a misure » sono sostituite dalle seguenti: « al finanziamento di misure ».

All'articolo 43:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

al comma 4, le parole: « alla fine » sono sostituite dalle seguenti: « , in fine, »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023 ».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

« Art. 43-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3 ».

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE ARTICOLI ALL'ARTICOLO 1 E ORDINI DEL GIORNO

01.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento".

2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

01.2

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G01.2

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, dopo le parole "all'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive", inserire le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario".»

G01.2 (già em. 01.2)

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 01.2.

01.3

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G01.3

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito nella legge 20 maggio 2022 n.51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1".»

G01.3 (già em. 01.3)

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 01.3.

01.4

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G01.4

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21)

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, aggiungere, infine, le seguenti parole: "e dagli enti locali".»

G01.4 (già em. 01.4)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 01.4.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici

(GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di

successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

b) al comma 7, quinto periodo, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo

unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica»;

b) al comma 11, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica".»

c) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

G1.100 (già em. 1.1)

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.1.

G1.1

[Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Zambito](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in

favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

tenuto conto che:

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, o in alternativa la concessione di contributi in favore dei medesimi soggetti al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili su terreni e immobili del territorio,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a imprese e cittadini residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche o ad istituire un apposito fondo per favorire lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso la concessione di appositi contributi.

G1.2

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha da ultimo prorogato fino all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017;

in particolare, si tratta della sospensione degli oneri previsti dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), già prorogata all'anno 2021 dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123;

sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

i suddetti oneri dovrebbero essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, pertanto, si trovano a dover riprendere i pagamenti relativi ai citati mutui proprio nel momento i loro bilanci sono costretti a confrontarsi con le difficoltà derivanti dall'attuale crisi energetica, preceduta da quella sanitaria,

impegna il Governo

a prorogare per un ulteriore anno la misura di cui in premessa, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e ad estenderla a comuni che si trovino in condizioni analoghe a seguito di eventi calamitosi.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.3

[Misiani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premessi che,

il decreto in esame, all'articolo 1, ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese- e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022- allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.;

si tratta in particolare:

- del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico;

considerato che,

il forte incremento dei costi energetici registrato nel corso degli ultimi mesi impone di estendere con urgenza tale intervento fino al 31 dicembre 2022 e richiede almeno l'innalzamento del credito d'imposta fino al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici, al fine di consentire la continuità operativa delle suddette imprese;

secondo i più dati disponibili, a politiche invariate pre-crisi, l'aumento dell'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l'economia italiana è stimato all'8,8 per cento nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese, pari a circa il 3,9 per cento, e quasi un terzo in più di quello tedesco, pari a circa il 6,8 per cento, fatto che potrebbe determinare una perdita di competitività per le imprese italiane rispetto a quelle dei partner europei;

per le suddette ragioni di competitività, nonché per garantire la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, appare opportuno estendere le suddette misure di sostegno per fronteggiare il forte aumento dei costi energetici anche alle imprese finora rimaste escluse da tali benefici;

tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile in materia di energia in via di adozione, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 dei suddetti contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, riferito alle spese sostenute per l'acquisto e l'effettivo utilizzo dell'energia o il consumo di gas naturale, nonché l'innalzamento del credito d'imposta al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici;

a prevedere, nella legge di bilancio per l'anno 2023, lo stanziamento delle risorse necessarie al sostegno delle imprese a fronte del caro energia e del caro materiali, prorogando ed estendendo le disposizioni già previste nei vari provvedimenti adottati nel 2022, al fine di consentire la continuità operativa delle medesime e il mantenimento dei livelli occupazionali.

G1.4

[Manca](#), [Zampa](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni

con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR risorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese *extra* legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, finanziarie e professionali, per il funzionamento e il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, compresa la domiciliarità, la medicina territoriale, l'assistenza e la terapia domiciliare, il potenziamento, l'adeguamento e rinforzo delle strutture ospedaliere e per il rafforzamento della *governance* territoriale di prossimità con i relativi costi aggiuntivi;

a predisporre un nuovo Patto per la salute per riportare il livello della spesa sanitaria stabilmente al di sopra del 7 per cento del PIL;

a garantire la totale copertura delle spese legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 finora sostenuta dalle regioni;

a prevedere risorse necessarie a fronte alle maggiori spese sostenute per l'aumento dei prezzi dell'energia da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

G1.4 (testo 2)

[Manca](#), [Zampa](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni

con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR risorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese *extra* legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie,

impegna il Governo ad assicurare le risorse finanziarie e professionali per il funzionamento del Sistema sanitario nazionale.

(*) Accolto dal Governo

G1.5

[Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il passaggio dal profilo di Assistente Amministrativo a Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è previsto dall'attuale normativa, infatti l'articolo 2 comma 6 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, stabilisce che: "L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012";

tale norma che prevede l'avvio di una fase concorsuale riservata, stabilisce un principio, ossia il passaggio da area B ad area D, già per altro previsto nella sequenza contrattuale CCNI del 3 dicembre 2009, stante la perdurante e mancata attivazione della c.d. area C;

il c.d. "doppio salto" da B a D, è uno stato di fatto nel comparto Istruzione, dove, stante la mancata attivazione dell'area C, diversi lavoratori, e professionisti, da anni svolgono, pur essendo inquadrati in area B, mansioni proprie ed esclusive dell'area D;

il Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Della Funzione Pubblica-Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico-Servizio per il trattamento del personale pubblico (DFP-0066005-P-06/10/2021) in merito all'applicazione dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021 evidenzia come: "Appare chiaro, alla luce del quadro delineato, l'intento del legislatore di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l'exkursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell'assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli";

tale soluzione appare già tracciata anche dal CSPI, che con pareri del 3 gennaio 2019, del 7 ottobre 2021 e del 25 luglio 2022, evidenziando l' "attuale situazione problematica, conseguenza determinatasi in questi ventuno anni a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi con la cadenza triennale stabilita dalla legge, è opportuno che si prevedano norme a garanzia del giusto riconoscimento al ruolo di DSGA svolto per anni dagli assistenti amministrativi facenti funzione" auspica "una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare un apposito atto che possa consentire, già in questa fase di trattative del CCNL, piena attuazione al decreto-legge n. 80 del 2021 (legge 113/2021) anche per i facenti funzione DSGA, prevedendo, stante la mancata attivazione dell'area C, progressioni verticali da B a D, anche in assenza di titolo di studio.

(*) Accolto dal Governo

G1.6

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata respinta una proposta che prevedeva l'aumento della soglia ISEE per consentire ad un numero più ampio di famiglie di poter beneficiare dei bonus sociali legati al pagamento delle bollette;

l'indicatore ISEE, per come disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, rappresenta i redditi del nucleo familiare riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ragion per cui i valori attualmente registrati rischiano di non riflettere l'aggravamento della condizione economica delle famiglie italiane dopo due anni di crisi, tra la pandemia da COVID-19 e gli effetti economici della guerra in Ucraina e, da ultimo, dal forte innalzamento dei prezzi che ha portato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) a registrare un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua;

un innalzamento della soglia ISEE per i bonus sociali per elettricità e gas avrebbe come effetto quello di includere una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata negli ultimi due anni e avrebbe bisogno con urgenza di tali iniziative di sostegno;

i dati sulla distribuzione dei valori ISEE forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferiti all'anno 2020, indicano come il 16,9 per cento della popolazione ISEE abbia presentato un valore tra i 12.000 e i 20.000 euro, laddove il 62,7 per cento abbia presentato un valore sotto i 12.000 euro,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'innalzamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas a 20.000 euro al fine di ricomprendervi una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del forte incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

G1.7

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che,

con il provvedimento in esame, emanato dal precedente Governo, è stato messo in campo un pacchetto di norme con l'obiettivo di contenere, per il terzo trimestre dell'anno in corso, gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e sostenere l'economia. Gli interventi spaziano dalla proroga e dal rafforzamento dei crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale alla riduzione di accisa e IVA sui carburanti per tutto il mese di ottobre, fino ai contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati;

alcune importanti misure del provvedimento riguardano l'attuazione del PNRR. In particolare, nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti", prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È stato altresì istituito l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Sono state estese le procedure per l'accesso al "Fondo per l'avvio di opere

indifferibili" anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del "Piano Complementare" al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia;

rilevato che,

il costante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, verificatosi a partire dal 2020 ma con livelli sempre più accentuati nel corso degli ultimi mesi, rischia di bloccare le gare o compromettere l'apertura di numerosi cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

a fronte di tale situazione, negli scorsi mesi sono state approvate varie disposizioni volte a fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali con compensazioni volte a facilitare la prosecuzione delle opere. Le suddette difficoltà, tuttavia, continuano a persistere e richiedono ulteriori interventi per semplificare il pagamento e per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese;

considerato che,

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

nel 2022, per assicurarsi la seconda e la terza rata del PNRR, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro (al netto della quota da restituire sul prefinanziamento di agosto 2021), il precedente Governo si è impegnato ad approvare complessivamente 100 obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori;

per il primo semestre 2022 erano previsti 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti. In data 29 giugno 2022 il Governo Draghi, a seguito del conseguimento dei 45 traguardi e obiettivi del PNRR per il primo semestre, ha inviato la richiesta di pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. L'importo effettivo è pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), al netto di una quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia;

per il secondo semestre del 2022 devono essere conseguiti gli ulteriori 55 snodi obbligatori, di cui 39 traguardi e 16 obiettivi, a cui è legata la terza rata europea da 21,84 miliardi di euro;

nei giorni scorsi, oltre alla paventata revisione di alcuni obiettivi del PNRR da affrontare nelle sedi istituzionali europee si sono aggiunte voci di difficoltà nel conseguimento dei 55 obiettivi previsti per il secondo semestre dell'anno in corso, con ricadute sulla tempistica di attuazione del PNRR e sul versamento delle rate, a partire dalla terza rata;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia che nel 2023 rischia un forte rallentamento, come evidenziato dallo stesso Governo in carica nel documento d'integrazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

impegna il Governo:

a rispettare, fino al 2026, tutti gli obiettivi e le scadenze del PNRR già concordate con la Commissione europea, a partire dal conseguimento di quelli relativi al secondo semestre del corrente anno, a cui sono strettamente legate le rate di versamento delle risorse spettanti al nostro Paese, evitando di aprire nelle sedi istituzionali europee dibattiti sulla revisione dei suddetti obiettivi al fine di non compromettere l'effettivo conseguimento di tutti i risultati attesi;

ad adottare, a partire dalla legge di bilancio per il 2023, tutte le misure necessarie a garantire, a fronte dell'incremento dei costi dei materiali e delle materie prime, l'espletamento dei bandi di gara e la prosecuzione dei cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR; ad

adottare, altresì, le necessarie misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti e delle modalità di pagamento delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere.

G1.8

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

le imprese del settore manifatturiero, accanto alle difficoltà legate al forte incremento dei prezzi energetici, si trovano ad affrontare le difficoltà legate alle forniture di materie prime e semilavorati emerse a seguito dello shock pandemico del 2020, con conseguente accumulo di ritardi nella fabbricazione e nella consegna dei prodotti;

per le suddette ragioni, numerose imprese lamentano il rischio di non potere accedere agli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente ed in particolare a quelli del Piano nazionale Transizione 4.0;

considerato che,

il Piano nazionale Transizione 4.0 - previsto dalla legge di bilancio 2021 e finanziato anche nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 1, del PNRR per 13,381 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo complementare - si compone di una serie di crediti d'imposta destinati agli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, e in formazione 4.0;

l'articolo 1, comma 1054, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017 - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il successivo comma 1055 riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 6 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il comma 1056 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

il comma 1057 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

l'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), come modificato dal comma 171 della legge di bilancio 2021, riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del mezzogiorno fino al 31 dicembre 2022 nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;

considerato che:

a fronte delle suddette difficoltà di approvvigionamento, produzione e consegna dei prodotti, undici tra le principali associazioni nazionali manifatturiere, hanno inviato una lettera ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, per evidenziare che tale situazione renderebbe impossibile o meno conveniente usufruire dei benefici fiscali previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0, in quanto i ritardi nelle consegne dei beni strumentali potrebbe avvenire oltre le varie scadenze previste per il 31 dicembre 2022 o il 30 giugno 2023;

le imprese coinvolte chiedono, pertanto, di prorogare al 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022 per la consegna dei beni strumentali acquistati nel 2021. Si tratta di un termine che era stato già prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma il perdurare dello *shortage* di componenti elettronici e altre materie prime sta rendendo impossibile completare le consegne degli ordini effettuati lo scorso anno a tale scadenza;

la mancata proroga comporterebbe ingenti costi imprevisi per le imprese - già duramente provate dall'incremento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, con la conseguente stretta creditizia - alcune delle quali potrebbero chiudere, mettendo a repentaglio la ripresa e la competitività del Paese sui mercati internazionali,

impegna il Governo:

ad adottare, a partire dal primo provvedimento utile, apposite misure finalizzate ad assicurare che le imprese italiane possano beneficiare degli incentivi previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0 nonostante i ritardi nelle consegne dei beni strumentali materiali dovuti alla presente situazione economica, prorogando, a tal fine, di almeno sei mesi il termine per la consegna dei beni strumentali fissato al 31 dicembre 2022;

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, considerata l'incertezza che può derivare dall'applicazione di scadenze tassative in condizioni di crisi di approvvigionamento come quella attuale, apposite misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale Transizione 4.0.

G1.9

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

valutato che:

sulla base dei dati Istat, il livello raggiunto dalla povertà assoluta nel 2021 (7,5 per cento) è tra i più elevati dall'anno in cui si è iniziato a misurare questo indicatore; nel 2020 gli effetti economici della pandemia da Covid-19 hanno favorito la crescita della povertà assoluta, e nel 2021 sono in condizione di povertà assoluta circa di 1,9 milioni di famiglie e circa 5,6 milioni di individui; la povertà assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (dal 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020); sono circa 1,4 milioni i minori in povertà assoluta e l'incidenza di povertà assoluta delle famiglie dove sono presenti minori è più elevata per le famiglie che vivono in affitto, così come per le famiglie con un maggior numero di componenti (*Report sulla povertà per l'anno 2021*);

inoltre, sempre secondo i dati Istat, nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4%), ovvero, in numeri, circa 14 milioni 983 mila individui. La percentuale è sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3 per cento) ma pur sempre drammatica, anche considerando che è in peggioramento la disuguaglianza: il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere (5,7 nel 2019), e questo valore sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie;

la situazione è ancora più drammatica nel 2022: la crisi ucraina e la crisi energetica che ne è derivata, nonché la crescita dell'inflazione, in particolare per le spese obbligate come luce, benzina, gas e generi alimentari, impoverisce ulteriormente chi è già a rischio povertà;

considerato che:

secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di ottobre 2022, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) ha registrato un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua ("tendenziale"), portando l'inflazione acquisita per il 2022 all'8 per cento;

tali incrementi dei prezzi colpiscono in modo regressivo principalmente i lavoratori a reddito fisso, come gran parte del lavoro dipendente, compreso le fasce più deboli della popolazione, le famiglie a basso reddito e i lavoratori precari e i risparmiatori che hanno investito, direttamente o indirettamente, a tassi di interesse fissi, che sono spesso risparmiatori meno sofisticati e con importi di risparmio limitati;

l'Ufficio parlamentare di bilancio, in un lavoro pubblicato lo scorso 18 ottobre, ha evidenziato, infatti, che l'impatto della crescita dei prezzi, nel periodo tra giugno 2021 e settembre 2022, presenta un profilo fortemente regressivo in quanto l'impatto degli aumenti dei prezzi hanno riguardato beni di prima necessità (alimentari ed energia) che incidono molto sulla spesa dei soggetti più poveri. Ad attenuare la grave situazione emersa nel predetto periodo hanno contribuito le misure di mitigazione adottate dal precedente Governo;

considerato altresì che:

sulla base della stima della Coldiretti sulla base dell'ultimo rapporto di attuazione sugli aiuti alimentari distribuiti con il fondo di aiuto agli indigenti (Fead), con l'aumento dei prezzi dei generi alimentari sono sempre di più gli italiani costretti a far ricorso alle mense dei poveri o a richiedere

pacchi alimentari: circa 2,6 milioni di italiani, di cui 538.423 bambini, 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora oltre i 65 anni e 31.846 disabili;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, e a tali fini è necessario ed urgente assumere iniziative su diversi fronti, dal salario minimo, alla riduzione del cuneo fiscale, dalla lotta alla precarietà, all'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, e in particolare garantire sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà,

impegna il Governo

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per risorse non inferiori a 500 milioni di euro, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, garantendo altresì che le risorse aggiuntive siano ripartite in tempi brevi.

G1.10

[Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

il sistema del teleriscaldamento consente, tramite un fluido termovettore, un ciclo di scambio termico tale da produrre calore o raffrescamento proveniente da centrali di cogenerazione alimentate da biomasse, termovalorizzatori o da gas naturali e impianti geotermici, solari o, in generale da impianti rinnovabili;

il teleriscaldamento consente un uso più efficiente dell'energia primaria, un'ampia possibilità di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, una maggiore sicurezza energetica e maggiori controlli sui gas di scarico attraverso un maggiormente efficace abbinamento delle sostanze inquinanti emesse complessivamente dall'unica centrale;

il sistema del teleriscaldamento consente anche, nelle case di nuova costruzione, una razionalizzazione e riduzione dei costi di investimento iniziali, abbattendo i normalmente lunghi tempi di ritorno degli stessi;

che il processo inflattivo sfiora, stando ai più recenti dati del mese di ottobre, il 12% su base annua, trainato, dall'aumento dei prodotti energetici;

negli interventi posti in essere dal Governo, non sono state messe in campo agevolazioni nel settore del teleriscaldamento, a fronte di una serie di interventi agevolativi e di abbattimento delle imposte indirette sulle bollette in generale;

l'articolo 1, comma 4 del decreto in fase di conversione, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo

medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

l'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, nuove misure agevolative dirette a sostenere il sistema del teleriscaldamento, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e/o di un'aliquota agevolata dell'IVA, tali da garantire, anche a tali sistemi, un contenimento dei costi delle bollette e comunque dei costi complessivi di utilizzo e di esercizio, anche in considerazione del considerevole aumento dell'inflazione e dei particolarmente lunghi tempi di assorbimento degli investimenti relativi alla progettazione e installazione di tali impianti.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.11

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rossomando](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame (*Aiuti-ter*) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto misure *targeted*);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «*aiuti-quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso

gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre, nella prossima legge di bilancio, una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

G1.11 (testo 2)

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rossomando](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame (*Aiuti-ter*) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto misure *targeted*);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «*aiuti-quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere

redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.

3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.»

1.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione:

10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato".»

1.0.3

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024". »

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";*

2) *al comma 3, quarto periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»*

G2.1

[De Carlo](#), [Durnwalder](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel territorio nazionale si è assistito ad una crescente incidenza di danni causati da orsi e lupi, i quali in alcune regioni hanno rappresentato una minaccia per la stessa sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi e che in taluni territori si sono manifestati episodi anche di aggressione all'uomo da parte di orsi;

le organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo e degli allevamenti hanno richiamato a più riprese l'attenzione delle istituzioni e del dibattito pubblico sul tema dei grandi predatori;

parimenti, anche in sede europea le principali sigle di rappresentanza agricola e degli allevatori hanno evidenziato come negli ultimi anni la popolazione dei lupi in tutti i Paesi membri dell'Unione europea sia cresciuta in modo esponenziale;

il costo economico e ambientale della organizzazione di forme di allevamento sottoposta a misure di protezione fisica appare incidere sul futuro stesso delle tradizionali forme di pastorizia con una potenziale caduta a catena sulla tutela del territorio montano svolta dalla agricoltura di alta quota che mantiene intatto e curato un contesto che va considerato patrimonio morale collettivo e presidio di sicurezza idrogeologica;

la cosiddetta direttiva Habitat (92/43CEE) della Commissione europea regola con i suoi allegati lo stato di protezione degli animali selvatici e il mantenimento di condizioni naturali a livello europeo;

l'articolo 16 della citata direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali (disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b)) per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico (sanità, sicurezza, economia);

in base a quanto previsto dall'articolo 16 di cui sopra, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto, all'articolo 11, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti per quanto di competenza il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e l'ISPRA, possa autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b);

agricoltori ed allevatori sono stati inoltre duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta;

è opportuno intervenire in sede nazionale ed europea al fine di garantire le fondamentali condizioni di preservazione della fauna selvatica e dei grandi predatori, temperando le esigenze di efficace tutela delle attività economiche agricole e di allevamento, anche a livello territoriale, in considerazione delle particolari specificità e forme di autonomia locali;

è infatti viepiù complesso garantire l'armonia e la coesistenza tra fauna selvatica, grandi predatori ed allevamenti, in un contesto dove il protrarsi delle aggressioni ai danni dei comparti produttivi rappresenta all'erario sempre maggiori costi, senza che vengano adottate soluzioni definitive alla problematica;

occorre altresì, per sostenere i comparti colpiti, istituire un comitato che raccordi gli enti territoriali interessati dai fenomeni citati nella presente premessa e l'ISPRA, sul modello di quelli già realizzati in altre nazioni europee, finalizzato all'adozione di un urgente piano di intervento a sostegno del comparto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto agricolo, che si affianchino a quelle contenute nel testo in esame, al fine di fornire ulteriori e concrete risposte agli agricoltori ed allevatori, già duramente colpiti dall'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto del gasolio, al fine di tenere conto degli ingenti danni alle colture e agli allevamenti dai medesimi subiti ad opera dei grandi carnivori, in modo particolare sulle problematiche ed evidenze rappresentate in premessa.

(*) Accolto dal Governo

G2.2

[Silvestroni](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi economico-energetica internazionale in atto;

le organizzazioni territoriali di rappresentanza del settore agricolo e di allevamento hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni al tema dei danni da fauna selvatica;

come noto, l'eccessiva presenza di determinati animali su alcuni territori crea squilibri causando rischi per la salute pubblica e per alcuni settori produttivi strategici, oltre a vanificare un'azione di protezione di altre specie;

come evidenziato da varie organizzazioni di categoria del mondo agricolo, in dieci anni il numero dei cinghiali sarebbe passato da circa cinquecentomila capi a oltre due milioni e mezzo;

il decreto-legge di cui alla legge di conversione in esame reca importanti disposizioni a sostegno delle imprese agricole e degli allevamenti al fine di far fronte ai danni subiti a causa della spesa da esse sostenute per la spesa del gasolio;

tali imprese hanno subito pesanti danni economici non solo in ragione dei rincari energetici, ma anche dei danni causati dalla fauna selvatica, danni che impattano sulle colture, così come sulle strutture fisiche delle attività medesime;

il testo in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2022 è riconducibile, come indicato dalla sentenza n. 244/2016 della Corte Costituzionale, alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

secondo rielaborazioni di dati EURISPES, i danni causati dalla fauna selvatica, in Italia, ammontano ad una media di 70 milioni di euro l'anno, come rivelato da varie associazioni di categoria, la quantificazione dei danni derivanti da specie invasive cresce anno dopo anno, con danni all'agricoltura ben superiori ai 200 milioni di euro negli ultimi 10 anni;

la quasi totalità di questi danni è imputabile a cinghiali, i quali danneggiano le colture e le coltivazioni;

i cinghiali rappresentano altresì un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini in quanto sono causa di incidenti stradali, con esiti spesso gravi o fatali;

nell'ambito del comparto ortofrutticolo, i prodotti oggetto di aggressioni di fauna selvatica, anche se non completamente divorati dagli animali, non possono essere considerati vendibili nei mercati ortofrutticoli e negli scaffali della grande distribuzione alimentare;

in tal senso, l'insistenza della fauna selvatica sul territorio così come il persistere della sua attività nelle aree medesime è fonte di ulteriori danni verso agricoltori ed allevatori, che si sommano alle ricadute economiche dovute al rincaro di materie prime e gasolio, quest'ultimo oggetto del presente decreto;

da ormai diversi anni i cinghiali si spingono nelle aree urbane, specialmente anche all'interno delle aree abitate di campagna e nei piccoli centri rurali, attaccando coltivazioni, piccoli orti e giardini, nonché - come attestato dai recenti casi di cronaca - anche persone;

la persistenza di questo fenomeno ha portato a danni sempre crescenti in capo agli operatori agricoli, i quali si trovano vittime non solo perdite economiche dovute ai danni materialmente provocati dalla fauna selvatica, ma anche ulteriori danni dovuti al prodotto distrutto o reso invendibile;

stante la crescente frequenza delle incursioni della fauna selvatica a danno del comparto agricolo gli indennizzi compensativi disposti dalla legge appaiono del tutto insufficienti, richiedendo l'adozione di misure preventive che vadano a ridurre l'intensità del fenomeno;

tra gli strumenti di contenimento più efficaci figura la possibilità per le regioni di poter disporre appositi piani di abbattimento e di strumenti di controllo straordinari dei cinghiali anche avvalendosi di operatori abilitati, nonché dei proprietari o conduttori di fondi rustici;

considerata la necessità di prevedere opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, tali da fornire gli idonei e congrui strumenti di contrasto e contenimento della fauna selvatica sul territorio quali la possibilità, in capo alle regioni, di poter introdurre, con leggi o regolamenti propri, il prelievo di determinate specie di fauna selvatica a seguito di importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, ai danni all'agricoltura, alla zootecnia e alla forestazione o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o sanitarie;

tra le necessità di modifica relative alla citata legge n. 157/1992, figura altresì il conferimento alle regioni di poter provvedere al controllo del cinghiale anche nelle aree o ambiti vietati alla caccia ed in contesti urbani anche attraverso piani adottati su parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza, mediante il coordinamento di ufficiali di polizia giudiziaria, agenti delle Polizie provinciali o regionali o con l'ausilio di altri operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

ad integrazione delle due modifiche delineate in precedenza, è altresì opportuno operare in modo tale da prevedere che il parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza sia reso in un termine che non possa superare i 15 giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve le ipotesi di particolare urgenza in cui le regioni e le province autonome possono motivare l'attuazione di interventi immediati, definendo condizioni e tempi;

sempre nell'ambito delle modifiche alla legge n. 157/1992, costituisce un idoneo strumento di sostegno al comparto agricolo ed agli allevatori a contrasto della fauna selvatica la partecipazione ai sopraccitati piani di abbattimento anche per i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, previa frequenza di appositi corsi abilitanti, nonché l'avvio della promozione di filiere per la commercializzazione delle carni degli animali abbattuti, contestualmente alle attività di controllo e prevenzione;

ad ultimo, in ottica sistemica è inoltre fondamentale prevedere l'ampliamento del periodo del di prelievo per quanto riguarda la specie cinghiale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157 del 1992;

i settori agricoli e dell'allevamento risultano altresì duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il provvedimento di cui alla legge di conversione di decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, che si affianchino a quelle contenute all'articolo 2 del testo in esame, volte a sostenere il comparto agricolo, tenendo conto delle esigenze rappresentate in premessa.

(*) Accolto dal Governo

G2.3

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 2 detta specifiche disposizioni a sostegno delle imprese agricole e dell'allevamento al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina;

i benefici sono estesi alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali;

il settore del *vertical farming* è tra quelli a maggior consumo di energia e per tale ragione i recenti rincari del gas hanno avuto un impatto importante sulle imprese di settore in termini di perdita di fatturato;

il decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. Decreto Sostegni, all'articolo 39, ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle c.d. "vertical farm";

la norma in questione trova attuazione attraverso l'emanazione di un decreto interministeriale che non risulta ancora emanato, aggravando ulteriormente le difficoltà del settore;

l'incertezza normativa venutosi a creare ha infatti ricadute sul ciclo produttivo per il quale si rende quanto prima necessario stabilire i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, nonché le tecniche e le tecnologie da impiegare al fine di poter garantire al meglio il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

impegna il Governo

a valutare di adottare quanto prima i necessari provvedimenti per permettere al settore di poter raggiungere più alti livelli di prestazione, anche in riferimento alle tecniche di coltivazione impiegate, a garanzia del rispetto dei parametri di sicurezza alimentare attualmente in vigore.

(*) Accolto dal Governo

G2.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca e di fornire risposte efficaci a contrastare, oltre ai rincari dell'energia e delle materie prime, anche i pesanti danni derivanti dalla profonda ondata di siccità che ha colpito il nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, volte a rafforzare gli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legge in esame, nonché a garantire alle imprese di potere disporre della liquidità necessaria per affrontare le emergenze in atto e proseguire nell'attività, anche attraverso la prosecuzione degli interventi di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui.

G2.5

[Rossomando](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in

favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022 sia ridotta al 5 per cento e che qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è stata respinta una proposta che prevedeva che la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA fosse applicata anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022,

impegna il Governo

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure tese a ridurre al 5 per cento l'aliquota IVA relativa al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 2

2.0.1

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d'imposta in favore delle imprese portuali per l'acquisto di energia elettrica)

1. Al fine di ridurre la pressione inflazionistica derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, alle imprese autorizzate allo svolgimento di dette attività ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della

predetta legge n. 84 del 1994, nonché alle imprese concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, fino a un massimo di 2 milioni di euro per impresa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023, qualora abbia sostenuto costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate dalla società SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime « *de minimis* » di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti regolamenti « *de minimis* » o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.
3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021 » sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis La garanzia di cui al comma 3 può altresì essere rilasciata dalla società SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte della SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata alla SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione. ».

5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in termini di contrazione della produzione o della domanda » sono soppresse;

b) dopo le parole: « quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze. » è inserito, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia. ».

6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole: « a duecento » sono sostituite dalle seguenti: « a seicento ».

7. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.1

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, al comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, aggiungere in fine le seguenti parole: "Le imprese agricole sono escluse da tale disposizione".».

G3.1 (già em. 3.1)

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.1.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E
ORDINE DEL GIORNO

3.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25.000.000 di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per base imponibile s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25.000.000 di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore ed i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al caro vita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.»

3.0.2

[Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.2

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dal rincaro dei prezzi dell'energia)

1. Al fine di sostenere le altre imprese colpite dall'aumento dei costi dell'energia, al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* sono considerati urbani esclusivamente ai fini statistici per il calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, come anche richiamato nel punto b-*quinquies* dell'articolo 183".»

G3.0.2 (già em. 3.0.2)

[Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.2.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4 E
ORDINE DEL GIORNO

4.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. All'allegato A Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del DPR 633/1972 dopo il numero 1-*quinquies* aggiungere il seguente: "1-*sexies*) pellet".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

4.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A -Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

4.0.3

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.100

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e di legna da ardere)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il IV trimestre solare dell'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere» è ridotta al 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

G4.0.100 (già em. 4.0.3)

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il pellet, materiale la cui aliquota IVA è stata innalzata dal 10 al 22 per cento con il comma 711 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine e, di conseguenza, durante il suo utilizzo, non aumenta l'anidride carbonica nell'aria;

il consumo di tale combustibile nel 2019, a livello nazionale, da fonti ISTAT, è stato stimato in circa 3,4 milioni di tonnellate, rispetto alle 1,5 milioni di tonnellate nel 2010, portando così l'Italia tra i Paesi europei con il più alto consumo domestico di pellet di legno. Sono, infatti, oltre due milioni le famiglie che usano questo biocombustibile per riscaldarsi e la metà di loro - circa il 4 per cento del totale delle famiglie italiane - lo impiega come fonte di riscaldamento unica o prevalente;

in un momento così delicato dal punto di vista economico, mantenere l'IVA al 22 per cento su un bene considerato ormai necessario per le famiglie italiane, significherebbe dover affrontare un effetto depressivo sui consumi, disincentivando l'utilizzo di un biocombustibile che in molte zone d'Italia rappresenta l'unica alternativa alle più costose fonti energetiche fossili;

inoltre, vi è da evidenziare come gli effetti negativi del mantenimento dell'IVA all'aliquota del 22 per cento si siano riscontrati non solo per i consumatori finali, ma anche per l'industria, e sia sul fronte della produzione e della distribuzione del pellet, che su quello di produzione dei sistemi di riscaldamento. Infatti, i produttori italiani di apparecchi domestici alimentati a pellet contribuiscono al prestigio del *made in Italy* e sono oggi *leader* a scala internazionale, esportando oltre il 35 per cento in tutto il mondo e rappresentando più del 90 per cento delle vendite in Europa. Le pesanti e negative ripercussioni che subirebbe questo settore manifatturiero, sarebbero un grave danno se si considera che il comparto del pellet è particolarmente significativo per l'industria italiana, con oltre 42.000 unità lavorative impiegate stabilmente, di cui oltre 20.000 direttamente nella produzione e distribuzione del biocombustibile;

si rendono pertanto necessari interventi che mirino a calmierare i prezzi del combustibile derivato dai pellet al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane e, in particolare, delle famiglie che risiedono in regioni di montagna, caratterizzate da inverni rigidi e freddi in cui il consumo di pellet è notevole, diventando così un costo aggiuntivo al bilancio familiare;

tale necessità appare altresì coerente con la *ratio* che ha mosso la più recente politica di contrasto alla crisi energetica e ai relativi aumentati costi di approvvigionamento energetico e che ha disposto la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas a metano per combustione per uso civile e industriale (articolo 5 del decreto-legge n. 115 del 2022, cosiddetto aiuti-*bis*),

impegna il Governo

a ridurre l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere», nel IV trimestre 2022, del 5 per cento, nonché a valutare l'opportunità di ripristinare l'IVA agevolata al 10 per cento per il pellet, al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane, oltre che evitare pesanti ripercussioni economiche sull'intero comparto manifatturiero derivante da tale biocombustibile.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, nonché delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3 del presente articolo, un contributo *una tantum*, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
- 6-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.
- 6-*ter*. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche» inserire le seguenti: «, dalla revisione dei prezzi dei contratti pubblici per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dell'Accordo quadro per il Servizio sanitario nazionale del 20 settembre 2001».

5.2

[Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.2

Al comma 5, sopprimere le parole: «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022.».

G5.2 (già em. 5.2)

[Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.2.

5.3

[Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.3

Al comma 5, sostituire le parole: «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,» con le seguenti: «non superiore al 5 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022».

G5.3 (già em. 5.3)

[Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.3.

G5.1

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; accolta dal Governo come raccomandazione la restante parte
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Alcune misure sono state altresì previste per sostenere gli enti territoriali a fronte del forte incremento dei costi energetici;

L'Anci ha recentemente evidenziato le enormi difficoltà di bilancio che stanno affrontando molti Comuni a fronte dell'aumento sia della bolletta dell'energia elettrica, in particolare per il servizio di illuminazione pubblica, sia per il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale. A queste difficoltà si aggiungono quelle relative al caro materiali che, di fatto, stanno bloccando l'iter di numerose opere e lavori messi a gara;

considerato che,

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Stante il suddetto rifinanziamento, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all'ammontare di 1.020 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 860 milioni destinati ai comuni e 160 milioni destinati a città metropolitane e province;

lo stesso articolo 5, al comma 6-bis, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

preso atto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state respinte diverse proposte finalizzate a sostenere gli enti locali a fronte delle suddette difficoltà di bilancio emerse nel corso degli ultimi mesi;

in particolare, alla luce delle richieste degli enti locali, è stata respinta la richiesta di incremento della dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 750 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

tenuto conto che,

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia fino alla fine del 2022;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi,

impegna il Governo:

ad utilizzare una quota dei suddetti margini di bilancio per incrementare, nel primo provvedimento utile e nella legge di bilancio per il 2023, la dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nella misura necessaria a far fronte, per gli anni 2022 e 2023, ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, nonché ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

ad estendere anche agli enti locali, in linea con quanto già previsto per regioni e province autonome dall'articolo 5, comma 6-*bis* del presente provvedimento, la possibilità di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo articolo 9, comma 1, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali

interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Per finalità di semplificazione e uniformità, le procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziato nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.

4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

ORDINI DEL GIORNO

G6.1

[Camusso](#), [Misiani](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

l'articolo 6 del provvedimento in esame contiene misure volte a sostenere gli operatori del trasporto a fronte dell'incremento esponenziale del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi a seguito del conflitto tra Russia ed Ucraina; più nello specifico, il comma 1 della disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge. cd. aiuti bis, di ulteriori 100 milioni di euro, destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante;

rilevato che,

il trasporto pubblico regionale e locale attraversa una fase di profonda criticità, derivante dalla perdita di redditività e di ricavi da traffico causata dalla pandemia e aggravata dai ritardi nell'erogazione alle imprese di risorse già stanziato ed utilizzabili e dai mancati ricavi del 2021 e del primo trimestre del 2022, che sta causando tagli ai servizi ed aumenti delle tariffe da parte degli enti locali a carico dei cittadini; dall'altra per l'aumento dei costi di esercizio, primo fra tutti l'aumento dei costi dei carburanti, nonostante i parziali interventi contenitivi sin qui messi in atto;

ritenuto che,

a fronte di queste criticità è necessario procedere al più presto con interventi strutturali finalizzati a prevedere risorse aggiuntive per sostenere e rilanciare il settore dei trasporti pubblici locali che rischia sempre più l'implosione finanziaria e occupazionale; nello specifico, appare prioritario prevedere l'indicizzazione del Fondo Nazionale dei Trasporti all'inflazione, anche al fine di erogare la seconda *tranche* dell'*una tantum* contrattuale concordata il 10 maggio 2022 per tutti gli autoferrotranvieri e in scadenza nel corrente mese di novembre,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le risorse incrementalmente disponibili stanziato per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, siano in parte destinate all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di

servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

G6.2

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge in conversione prevede in particolare alcune disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale, volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia; a tali fini è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), al fine di riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante;

a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, tuttavia, risulterebbe necessario sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico; a tali fini, sarebbe opportuno prevedere che le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale siano prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, destinandovi i 75 milioni di euro di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a destinare prioritariamente le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G7.1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2022" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel medesimo periodo d'imposta".

2-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, mentre agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.».

G7.1 (già em. 7.1)

[Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.1.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo

straordinario a favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.

2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società *in house*, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

ORDINE DEL GIORNO

G8.1

[Parrini](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessò che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono state previste, fra le altre, misure per sostenere il servizio sanitario nazionale e contributi in favore delle strutture sanitarie private accreditate, nonché per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi socio-sanitari e sociali alle persone disabili;

a tal fine, l'articolo 5, fra le altre misure, prevede: i) un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia; ii) la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo *una tantum* a favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario dello stesso ente territoriale. La misura massima del contributo, che è concesso in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per il 2022 in base al singolo accordo contrattuale;

l'articolo 8, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo e nel quarto trimestre del 2022, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2022 finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale, semiresidenziale per persone con disabilità;

tenuto conto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 ai Comitati della Croce Rossa Italiana e in particolare per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 del presente provvedimento anche ai Comitati della Croce Rossa Italiana e, in particolare, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali, messi a forte rischio a causa del caro dell'energia elettrica e per il forte incremento dei costi dei carburanti.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative. ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni Regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di Regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario Straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le

occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario Straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.»

9.2

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105" sono sostituite dalle seguenti: "fatta esclusione per ogni atto, adempimento o autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di cui al presente decreto"».

9.3

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105" sono soppresse.»

9.4

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il terzo periodo è soppresso.»

9.5

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «dopo il comma 14» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il comma 3 è abrogato».

G9.1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

- il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

- l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede che i Ministeri dell'interno e della giustizia possano utilizzare direttamente o affidare in concessione beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri, per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo agli stessi di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

- l'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162/2019 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001, Direttiva RED II, poi recepita con il decreto legislativo n. 199/2021;

- il Decreto legislativo 199/2021 ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili demandando ad ARERA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero della transizione ecologica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021, destina circa 60 miliardi di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e di questi 2,2 miliardi proprio per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

- nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo 199/2021 indicasse, in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, ancora non risultano pubblicati i decreti attuativi, risultando quindi largamente superato il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;

- la mancanza dei decreti attuativi da parte del Ministero della transizione ecologica, il ritardo da parte di ARERA sull'emanazione delle regole attuative, unite alle difficoltà nel ricevere le

informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, continuano a frenare il diffondersi nel nostro paese delle comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

- delle 100 comunità energetiche mappate su sito web comunirinovabili.it sino a giugno del 2022, secondo il rapporto di Legambiente «I blocchi allo sviluppo delle comunità energetiche» 44 sono quelle in fase ancora embrionale, mentre delle 55 che si trovano in uno stadio più maturo dell'iter di realizzazione, soltanto 16 avrebbero dichiarato di essere riuscite ad arrivare a completare l'iter di attivazione presso il GSE e dunque operative, mentre solamente 3 avrebbero ricevuto tramite bonifico la prima tranche di incentivi statali;

- per permettere il pieno sviluppo di queste realtà, è necessario e urgente non solo accelerare il processo di pubblicazione delle regole attuative di ARERA, le cui consultazioni si sono chiuse lo scorso 29 settembre, ma occorre accelerare sulla determinazione degli incentivi attraverso i decreti attuativi previsti dall'articolo 8 del Decreto legislativo 199/2021 per superare i problemi e i ritardi sopra descritti, in modo da consentire la facile attivazione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo di energia, che rendono possibile lo scambio di energia rinnovabile, consentendo a cittadini, amministrazioni, piccole imprese e realtà locali di rendersi protagonisti dell'autonomia energetica, distribuendo vantaggi ambientali, economici e sociali sui territori;

- l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, essendo modalità di aggregazione di soggetti che condividono gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile auto-organizzando collettivamente produzione, consumo e gestione dell'energia, risponde perfettamente alle esigenze di favorire azioni per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica contribuendo a combattere la povertà energetica e a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra,

impegna il Governo:

- a emanare in tempi brevissimi, tenuto conto che il termine di 180 giorni risulta già abbondantemente superato, i decreti attuativi con le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- ad assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per escludere l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sulla determinazione del prezzo dell'energia prodotta dalle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dalle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione;

- a prevedere nel primo provvedimento utile del Governo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

G9.2

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

- il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti

nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

- l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede, al fine di aumentare la resilienza energetica nazionale, che i Ministeri dell'interno e della giustizia possano utilizzare direttamente o affidare in concessione beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri, per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo agli stessi di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

- al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici, per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione Russa, l'installazione diffusa di impianti di produzione di energia rinnovabile elettrica, costituisce un intervento strategico per far fronte all'emergenza in atto e per la progressiva indipendenza energetica del Paese, verso un nuovo modello energetico libero dalle fonti fossili;

- la rapida e massiccia diffusione delle energie rinnovabili, rappresenta peraltro un elemento di contrasto del fenomeno purtroppo sempre più diffuso della cosiddetta «povertà energetica» che colpisce milioni di esseri umani in tutto il mondo ed anche nel nostro Paese, ovvero l'impossibilità da parte di famiglie o individui di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici per il proprio fabbisogno;

- le maggiori aziende elettriche italiane che aderiscono a Elettricità Futura, che riunisce oltre 500 imprese che operano nel settore elettrico e che rappresentano il 70 per cento del nostro mercato elettrico, aveva chiesto al precedente Governo di autorizzare entro giugno 60 GW di nuovi impianti rinnovabili, pari a un terzo delle domande di allaccio già presentate a Terna, da realizzare entro il 2024, che consentirebbe di risparmiare 15 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, ovvero il 20 per cento del gas importato;

- la nomina di un Commissario straordinario per l'emergenza energetica e l'eventuale nomina di subcommissari nella figura dei Presidenti di Regione (o loro delegati), per velocizzare e garantire l'autorizzazione dei 60 GW di impianti rinnovabili consentirebbe di ridurre i tempi di conclusione degli iter autorizzativi, ad oggi incompatibili con l'urgenza di risolvere l'attuale grave crisi energetica e la necessità di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici;

- lo sblocco in via d'urgenza delle autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti favorirebbe la rapida attuazione degli investimenti nel settore delle fonti rinnovabili (circa 85 miliardi di euro), con effetti ovviamente positivi anche a livello occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile la nomina di un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023 di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo, il cui incarico della durata di dodici mesi, può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9
9.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45% dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili". Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni per l'anno 2023 ed in 195 milioni per gli anni 2024-2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

2. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196/2009.»

9.0.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazioni per l'installazione di impianti solari)

1. Nei centri, nuclei storici e negli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati direttamente - e cioè ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 -, ivi inclusi gli edifici costruiti ante 1945, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, numero 31,

purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.

2. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017, al punto A.6 è abrogata l'indicazione della lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.

3. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004, l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimenti autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017.»

9.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

9.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Inammissibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Dibattito pubblico - Modifiche all'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.)

1. All'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"Impianti energetici

Opere che superano la soglia di 10 MW di potenza o di 10 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti"

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30

dicembre 2020, n. 627, per le opere energetiche. Il decreto di cui al primo periodo del presente comma stabilisce inoltre le risorse per il finanziamento, i criteri per la designazione dei componenti, il regolamento di funzionamento per le opere energetiche ed eventuali altri atti di indirizzo con l'obiettivo di coordinare il lavoro con quello delle opere infrastrutturali.»

9.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5.»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari» con le seguenti: «le amministrazioni centrali, locali, compresi gli ospedali e le scuole, e regionali, nonché gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica possono utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni a qualunque titolo in uso alle citate amministrazioni.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali» con le seguenti: «i soggetti ivi citati possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali»;*

b) *alla rubrica, sostituire le parole: «del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari» con le seguenti: «delle amministrazioni centrali, locali e regionali».*

10.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole «il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari» inserire le seguenti «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione»;*

2) *al comma 2, dopo le parole «il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari» inserire le seguenti «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione».*

10.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Qualora successivamente all'utilizzo delle quote di energia rinnovabile prodotta dalle comunità energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, si rendesse disponibile ulteriore energia residuale immessa nel GSE, della ulteriore produzione di energia rinnovabile, d'intesa con le amministrazioni pubbliche locali interessate, ne potranno beneficiare, abitanti, esercenti commerciali, scuole pubbliche, centri anziani, presidi sanitari, che insistono nelle aree ove saranno realizzati gli impianti di energia rinnovabili di cui al presente articolo.»

G10.100 (già em. 10.0.1)

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (Atto Senato 311),

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di gas naturale e carburanti;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi siano pagati dai settori più

deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire che possano essere realizzati, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, anche impianti fotovoltaici, di potenza fino a 1 MW, collocati su coperture piane e/o falde.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 10

10.0.1

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G10.100

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane e/o falde";

b) al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti: "ovvero che i manti delle coperture abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale."».

ARTICOLI 11 E 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura)

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

Articolo 12.

(Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

ORDINE DEL GIORNO

G12.1

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 12 del decreto-legge in conversione prevede il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2022 del fondo destinato all'erogazione del *bonus* trasporti, istituito dall'articolo 35 del cosiddetto "decreto aiuti" - decreto-legge n. 50 del 2022 - e già incrementato 180 milioni, dal cosiddetto "decreto aiuti-*bis*", per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale;

l'articolo 35 del decreto aiuti stabilisce che il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60; tali risorse sono tuttavia insufficienti a sostenere la spesa per gli abbonamenti annuali; a tali fini, sarebbe necessario prevedere che il valore di 60 euro sia riferito agli abbonamenti mensili o plurimensili, mentre per gli abbonamenti annuali, che possono essere richiesti una sola volta entro il 31 dicembre 2022, esso sia elevato a 350 euro,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'incremento del valore del buono trasporti per gli abbonamenti annuali, mantenendone inalterato il valore per gli abbonamenti mensili o plurimensili.

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13
E ORDINE DEL GIORNO

13.0.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G13.0.1

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la gestione della emergenza energetica per ITS Academy e Istituzioni formative dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale)

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, alle fondazioni ITS *Academy* e alle istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari ai maggiori costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel secondo semestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

G13.0.1 (già em. 13.0.1)

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.0.1.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

13.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lett. b), aggiungere: "3-septies: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;»»

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

14.1

[Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G14.100

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'art. 24-ter, comma 2, lettera a)» *con le seguenti:* «alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art 24 ter comma 2, lettera a)»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La somma di 85 milioni di euro di cui al precedente comma, è utilizzabile sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto di cui al precedente comma in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.»

G14.100 (già em. 14.1)

[Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Accolta dal Governo come raccomandazione la lettera a); respinta la lettera b).

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo a dare attuazione alle misure di cui all'emendamento 14.1, lettere a) e b).

G14.1

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 14 del decreto-legge in conversione, per il sostegno del settore del trasporto, autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada; di questi, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato da parte di persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, o munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito e da imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

per definire criteri di determinazione, modalità di assegnazione, procedure di erogazione delle risorse, si rimanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

per garantire un effettivo utilizzo delle risorse, sarebbe necessario prevedere che le risorse destinate al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci siano utilizzabili sotto forma di credito d'imposta, anche cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi sempre che ciò non porti al superamento del costo sostenuto, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,

impegna il Governo

a garantire che nel primo provvedimento utile siano stabilite misure che permettano l'utilizzo nella forma del credito d'imposta degli 85 milioni di euro stanziati all'articolo 14 del decreto-legge in esame destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci.

ARTICOLI DA 15 A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 15.

(Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo *una tantum*, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
2. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 16.

(Procedure di prevenzione degli incendi)

1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Articolo 17.

(Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole « 35.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 62.000 euro ».

ORDINE DEL GIORNO

G17.1

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizioni volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi in atto;

in presenza dell'attuale difficoltà in cui versa il sistema produttivo nazionale, numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini", ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, sono ostacolate ad ultimare, entro i prescritti termini dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;

questa situazione è dovuta principalmente ai forti ritardi che si registrano nella produzione e

nella consegna dei beni strumentali ordinati. Sarebbe pertanto auspicabile un'ulteriore proroga del termine previsto per la realizzazione dell'investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, un'ulteriore proroga dei termini prescritti dalla legge, entro i quali realizzare gli investimenti pianificati.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 17

17.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. Al fine di mitigare il consumo di energia elettrica, in via sperimentale e per valutare l'effettivo impatto sul consumo energetico di famiglie e imprese, fino al 31 dicembre 2022 è prorogata l'ora legale.»

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Articolo 18.

(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16. Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

4. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede ai sensi dell'articolo 43.

ORDINE DEL GIORNO

G18.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

- il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- gli articoli 18 e 19, sulla base di quanto già previsto dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedono il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità *una tantum*, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

- l'indennità di 150 euro prevista dall'articolo 18 sarà erogata ai lavoratori dipendenti tra novembre e dicembre direttamente in busta paga, come per i 200 euro previsti dal decreto-legge Aiuti. Questo secondo bonus, tuttavia, oltre ad essere di importo inferiore è anche erogato ad una platea di beneficiari più ridotta rispetto all'erogazione di luglio, infatti mentre quest'ultima spettava ai lavoratori con una retribuzione mensile pari a 2.692 euro, di fatto 35.000 euro annui, i 150 euro saranno ricevuti solo dai lavoratori la cui retribuzione mensile, nel mese di novembre, non superi i 1.538 euro, quindi 20.000 euro annui; l'articolo 19 prevede che la nuova indennità sia prevista anche per i pensionati e, anche in questo caso, la platea dei beneficiari è stata ridotta abbassando la soglia massima di reddito da 35.000 a 20.000. I 150 euro sono previsti anche per i lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui al decreto-legge n. 50 del 2022; per i soggetti che nel mese di novembre 2022 risultano essere percettori di Naspi e Dis-Coll; per i lavoratori agricoli che percepiscono, nel corso del 2022, l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021; per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022; per i lavoratori stagionali, intermittenti, in somministrazione o autonomi e dello spettacolo che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19; per i collaboratori sportivi individuati dal decreto-legge Aiuti; per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto almeno 50 giornate e percepito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro; per i lavoratori autonomi, senza partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e per i lavoratori incaricati delle vendite a domicilio che hanno già ricevuto l'indennità da 200 euro; ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a meno che nel nucleo sia presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18;

- l'indennità prevista dal decreto-legge n. 144 del 2022 mantiene, purtroppo, gran parte delle iniquità che si erano manifestate in relazione all'indennità prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022. In particolare, non sono inclusi i precari con meno di 50 giornate lavorative, rimane il divieto di cumulo familiare nei nuclei percettori di reddito di cittadinanza e il meccanismo di erogazione, che prevede requisiti diversi per ogni categoria, tende ad escludere le figure ibride,

impegna il Governo,

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, con il primo provvedimento utile:

che il diritto alla *una tantum* sia esteso a tutti i lavoratori stagionali, precari, intermittenti, anche con pochissime giornate versate nel 2021, fatto salvo il limite di reddito;

che l'indennità sia estesa anche a coloro per i quali la Naspi sia terminata prima del novembre 2022; l'eliminazione dell'incompatibilità dell'indennità che, per i soli percettori di reddito di

cittadinanza, viene esteso a tutto il nucleo familiare.

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 19.

(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità *una tantum*, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
4. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
8. L'INPS eroga, nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro.
9. A coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall'INPS una indennità *una tantum* pari a 150 euro.
10. A coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro.
11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti richiedenti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente

articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita alla società Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate dalla società Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.

13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

15. Ai beneficiari delle indennità *una tantum* di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità *una tantum* di 150 euro.

16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

17. Le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18. Le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

20. Le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS e dalla società Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

EMENDAMENTI

19.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «per il mese di novembre 2022» con le seguenti: «per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022».

Consequentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge

21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,40 per cento"».

19.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo sostituire le parole: «la prestazione per almeno 50 giornate» con le seguenti: «prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,»;*

2) *al secondo periodo dopo le parole: «L'indennità è corrisposta» aggiungere le seguenti: «, nel limite di spesa per l'anno 2022 pari a 50 milioni di euro».*

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,15 per cento".»

19.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 14 sostituire le parole: «almeno 50 contributi giornalieri versati» con le seguenti: «almeno un contributo giornaliero versato,».

19.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 16 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,35 per cento".»

ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 20.

(Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

1. L'indennità *una tantum* prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 150 euro a

condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 21.

(Recupero delle prestazioni indebite)

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

21.0.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G21.0.1

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Rivalutazione dell'importo dell'Assegno Unico Universale per l'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in via eccezionale, con riferimento al riconoscimento del beneficio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, è riconosciuto un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che ai fini della rivalutazione degli importi dell'assegno per l'anno 2023, il beneficio è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 71 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

G21.0.1 (già em. 21.0.1)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 21.0.1.

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Sezione I

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 22.

(Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a venti giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-*bis*. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

EMENDAMENTI

22.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

22.2

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato

Al comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «necessari ai fabbisogni impiantistici», inserire le seguenti: «in materia di preparazione al riutilizzo, riutilizzo e riciclo dei rifiuti».

22.3

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato

Al comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «necessari ai fabbisogni impiantistici,» inserire le seguenti: «in materia di smaltimento rifiuti».

22.4

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale, avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti avviati precedentemente che abbiano superato una durata complessiva di un anno».*

22.5

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «sessanta».

22.6

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani le regioni devono tenere conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA.».

22.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "approva i progetti di nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,";*

b) *dopo le parole: "la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,"».*

ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 23.

(Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici)

1. *All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di*

servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito *internet* istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori. »;

b) al comma 12, dopo le parole « misure tariffarie » sono inserite le seguenti: « riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema, ».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23
E ORDINE DEL GIORNO

23.0.1

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G23.0.1

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, le disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 2 agosto 2022, n. 297 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la realizzazione degli impianti di cui al periodo precedente è subordinata alla sola presentazione al proprio gestore, da parte del proprietario dell'immobile collegato alla rete elettrica, del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione, il gestore di rete provvede alla connessione dell'impianto. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, nei confronti del gestore è applicata una sanzione di euro 500 per ciascun giorno di ritardo. Solo per gli impianti di potenza compresa tra 51 e 200 kW, ove gli edifici siano ubicati in centri storici e aree tutelate, oltre al modello unico è inviata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i predetti impianti non siano visibili dagli spazi pubblici limitrofi.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

1-quater. Al fine di valutare la corretta implementazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, e in generale il progresso negli allacciamenti alla rete di tutti gli impianti a fonte rinnovabile, Terna S.p.A. effettua un monitoraggio mensile sugli allacciamenti di rete effettivamente completati, inclusi quelli sulla rete di distribuzione, i cui dati devono essere forniti dai distributori e ne pubblica i risultati sul proprio sito *internet* entro il giorno 15 del mese successivo."»

G23.0.1 (già em. 23.0.1)

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.0.1.

23.0.2

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G23.0.2

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto legge 7 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "con moduli collocati a terra" sono inserite le seguenti: ", ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture";

b) le parole "fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28," sono soppresse.»

G23.0.2 (già em. 23.0.2)

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.0.2.

23.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 24.

(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022

di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - *direct reduced iron*, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti disposizioni di settore. ».

EMENDAMENTO

24.1

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in amministrazione straordinaria e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla

presentazione del piano medesimo.

1-*quater*. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

"*b-bis.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)".

1-*quinquies*. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS."

1-*sexies*. All'articolo 29-*duodecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,".»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.»

ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione II

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Articolo 25.

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. - *(Nuovo housing universitario)* - 1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.

2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi,

dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.

7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento;

d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;

e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;

f) gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze

universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.

11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca. ».

EMENDAMENTI

25.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia residenze per studenti universitari)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - *(Piano residenze universitarie)* - 1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato tra loro le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, che di intesa con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche presentano proposte, basate prioritariamente sul recupero di immobili pubblici inutilizzati, che saranno selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite

dal decreto di cui al comma 5. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti nelle residenze in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 si intende aumentare la disponibilità di posti letto presso residenze universitarie al fine di attuare l'obiettivo di dotare le università di un numero di residenze con riferimento alla media dei Paesi europei.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze delle associazioni di studenti universitari, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

- a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;
- b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;
- c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto nelle residenze per ciascun intervento;
- f) gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi nelle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

6. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio."».

25.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

25.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 8 sopprimere le parole: «, ovvero di quelle di merito».

ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN
MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 26.

(Misure per la riforma degli istituti tecnici)

1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricula degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale « Industria 4.0 » in un'ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando

il legame tra crescita economica e giustizia sociale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ridefinizione dei profili dei curricula vigenti, mirando a:

1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione;

2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementare gli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS *Academy* dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

c) previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati « Patti educativi 4.0 », per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS *Academy*, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita, corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita, corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle

certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

26.1

[Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G26.100

Al comma 2, lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente: «, con particolare attenzione alla collaborazione tra istituti tecnici, fondazioni ITS Academy e istituti professionali nella creazione di percorsi comuni di alternanza scuola lavoro, avendo particolare riguardo alla sicurezza dei tirocini nelle aziende».

G26.100 (già em. 26.1)

[Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 26.1.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G26.1

[Lombardo](#), [Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 26 prevede misure per la riforma degli istituti tecnici, intervenendo sull'istruzione professionale con misure ispirate, tra l'altro, all'esigenza di rafforzare la filiera professionalizzante fino agli ITS Academy e una sempre maggiore sinergia tra la scuola e il mondo del lavoro;

l'Inail ha ricevuto tra gennaio e agosto di quest'anno 484.561 denunce di infortunio sul lavoro, con un incremento del 38,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, 677 delle quali con esito mortale, che, seppur in diminuzione del 12,7 per cento, rappresentano comunque un persistente dramma del nostro Paese;

i percorsi attivati dalle scuole e dagli enti di formazione, in sinergia con le aziende, sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle competenze degli studenti, ma portano i nostri ragazzi in ambienti che possono risultare pericolosi, in alcuni casi più che per gli adulti, in considerazione della minore età degli studenti e della loro minore dimestichezza con gli ambienti di lavoro che

frequentano per un periodo limitato,
impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative urgenti volte a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare con riferimento a quelle aziende cui viene affidato il delicato compito di accompagnare il processo di crescita professionale di ragazze e ragazzi, la cui incolumità deve essere salvaguardata costantemente, in tutte le fasi e con un surplus di precauzione che tenga conto delle peculiari finalità di detti percorsi.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI DA 27 A 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 27.

(Misure per la riforma degli istituti professionali)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di favorire, altresì, la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale "Industria 4.0" e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). »;

c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole « nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio »;

d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)

1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università - Riforma 1.1 - Riforma degli Istituti tecnici e professionali », al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricula degli istituti tecnici e nei

percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.

2. L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

3. L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio, delle articolazioni e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e dell'area territoriale del curriculum.

4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Sezione IV

ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 29.

(Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 1), lettera *c*), numeri 12) e 13) e lettera *d*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.

3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziaria, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio *in itinere* da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

Articolo 30.

(Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente: « 1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia. ».

EMENDAMENTO

30.1

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5."».

ARTICOLI DA 31 A 34 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 31.

(Realizzazione delle piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR da parte del Ministero dello sviluppo economico)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, è autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti *in house*.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

« 6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5. ».

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici. »;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni; »;

2) le lettere i) e l) sono abrogate.

c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole « cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, » sono soppresse.

2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attività didattica.

4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole « cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, » sono soppresse.

5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.

(Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di

partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previsti dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ORDINI DEL GIORNO

G34.1

[Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 311, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), premesso che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport;

le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei "progetti in essere" confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni;

ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis,

impegna il Governo

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per richiedere una dilazione dei termini per gli adempimenti degli enti locali individuando soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del PNRR.

(*) Accolto dal Governo

G34.2

[Tosato](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 311 recante "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", premesso che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;

sulla base delle risorse disponibili per il 2022, pari a 300 milioni di euro, è possibile finanziare n. 201 progetti, riportati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2022, a fronte delle circa 5.000 istanze presentate che ammontano complessivamente ad euro 5.616.696.186,17;

in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537 della Legge n. 234 del 2021, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'Istat;

l'attribuzione basata esclusivamente sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), senza alcun bilanciamento, si è dimostrato alquanto inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, producendo al contrario un'evidente disparità nell'assegnazione dei contributi previsti, tra Comuni del Centro-Nord e Comuni del Mezzogiorno, anche rispetto alle indicazioni del PNRR che prevede l'assegnazione alle regioni meridionali del 40 per cento dei fondi dell'intera programmazione (valore superiore alla percentuale di popolazione residente e al PIL generato dal Mezzogiorno);

la creazione di opportunità di investimento su territorio per gli enti locali deve necessariamente passare per uno schema normativo basato su criteri idonei a garantire l'uguaglianza sostanziale dei soggetti coinvolti, pur coesistendo aspetti di relativa diversità, tenuto conto dell'obiettivo finale rappresentato dalla crescita e dallo sviluppo di tutto il nostro Paese e, quindi, dall'interesse nazionale;

pertanto, occorre scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti per i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni del Centro-Nord Italia, finisca col precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali;

a tal fine occorre quindi ridelineare il quadro normativo regolatorio descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati, anche da future occasioni di investimento in ambito PNRR,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili;

a stabilire criteri differenti rispetto all'utilizzo del solo indice di vulnerabilità sociale e materiale per la formazione delle graduatorie di ripartizione dei finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, garantendo opportunità di sviluppo a tutti i Comuni italiani.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI DA 34-BIS A 35-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 34-bis.

(Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR)

1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui

all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 35.

(Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)

1. In adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 *final*), alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 35-bis.

(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione)

1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis ».

2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « in sede di richiesta della garanzia » sono inserite le seguenti: « nonché nel contratto di finanziamento stipulato ».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

35-bis.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G35-bis.1

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 64, commi 2, 6 e 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "trentasei anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantuno anni".».

G35-bis.1 (già em. 35-bis.1)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 311,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 35-*bis*.1.

ARTICOLI 36 E 37 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 36.

(Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1-*bis* le parole « di euro 13 milioni » sono sostituite con le parole « di euro 28 milioni ».

2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 37.

(Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, al primo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni » e, al secondo periodo, le parole « dello scadere del termine di novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233 »;

b) al comma 231 le parole « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni »;

c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: « In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. »;

d) il comma 236 è abrogato;

e) dopo il comma 237 è inserito il seguente:

« 237-*bis*. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ».

2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessa definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30

dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, il termine di cui al citato articolo 1, comma 231, entro il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228, è comunque pari a centoventi giorni.

EMENDAMENTO

37.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) al comma 224 sopprimere le seguenti parole: "e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50", ed in fine aggiungere i seguenti periodi: "Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'azienda è tenuta a fornire alle organizzazioni sindacali su loro richiesta la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. La comunicazione di cui al presente comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.";

00a) al comma 225 le parole: "che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti." sono sostituite dalle seguenti: "che occupano almeno cinquanta lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa.", ed in fine è aggiunto il seguente periodo: "La medesima disciplina si applica alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al presente comma per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge."»;

2) *La lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) i commi 226 e 227 sono abrogati»;

3) *Alla lettera b) premettere la seguente:*

«0b) il comma 228 è sostituito dai seguenti:

"228. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e nel quale vengono indicati:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compensi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

228-bis. Per l'elaborazione del piano di cui al precedente comma 228, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.»

4) *La lettera b) è sostituita dalla presente:*

«b) il comma 231 è sostituito dai seguenti:

"231. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 228, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali interessate.

231-bis. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224.

231-ter. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali cui al precedente comma 224, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.

231-quater. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

231-quinquies. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

231-sexies. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5. I licenziamenti eventualmente intimati prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

231-septies. Il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

5) *La lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti:

"237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

237-ter. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del

piano di cui al comma 228 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

237-quater. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

237-quinques. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 237-ter può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.»

ARTICOLI DA 38 A 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 9, primo periodo, le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;
 - b) al comma 10, le parole: « entro il 16 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2023 » e le parole: « entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024 » e « a decorrere dal 17 dicembre 2022 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 » e « a decorrere dal 17 dicembre 2023 »;
 - c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2023 ».
2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 »;
 - b) al terzo periodo, le parole: « La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste ».
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
 - a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dal comma 1.

Articolo 39.

(Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società *in house* del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

Articolo 40.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salva disdetta da parte dell'interessato.

1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale « Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST » - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.

Articolo 41.

(Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme *offshore*, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale. »;

2) dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« *1-ter.* Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata della pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.

1-quater. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata. »;

b) dopo l'articolo 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-*ter.* - (*Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo*) - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-*quater* si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-*quater*, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

Art. 6-quater. - (*Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo*) - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-*quater* si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.

Art. 6-quinquies. - (Proventi ammissibili) - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:

a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto di merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;

c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.

2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attività accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.

4. I redditi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.

5. Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6-sexies. - (Noleggio a tempo o a viaggio di navi) - 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario batte bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-*quater*, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.

Art. 6-septies. - (Locazione di navi a scafo nudo) - 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;
- b) l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;
- c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 6-*octies*. - (Conformità agli orientamenti marittimi) - 1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato. ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-*ter* a 6-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera b), del presente articolo, valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49-*quinquies*:

1) al comma 1, le parole « purché abitualmente e non occasionalmente » sono sostituite dalle seguenti: « anche su base temporanea o occasionale »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonché l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi. »;

b) all'articolo 49-*sexies*, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito della conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre. ».

EMENDAMENTO

41.1

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 6-*octies*», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 6-*novies*.

(Disposizioni per lo svolgimento dei servizi di bordo in regime di appalto)

1. I benefici fiscali di cui all'articolo 4 e i benefici contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche alle imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle quali l'armatore, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha appaltato servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo

delle navi adibite a crociera, nonché, per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, servizi di officina, cantiere e assimilati e ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.

2. Le imprese residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fruiscono dei benefici contributivi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per gli appalti autorizzati sulle navi:

a) iscritte nel registro internazionale italiano;

b) iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per i soli lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e degli Stati parti dello Spazio economico europeo residenti in Italia.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell'equipaggio.

4. Per l'accesso ai benefici, le navi di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6-novies, come introdotte dal comma 1, lettera b), pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,3 milioni di euro a partire dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 41

41.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Modifiche alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi")

1. Alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Inconferibilità)

1. A coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, o analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero abbiano svolto incarichi di consulenza o incarichi arbitrali di qualsiasi natura o attività professionali, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica ovvero in enti e società di diritto privato, con capitale sociale al di sopra di 500 mila euro, non possono essere conferite cariche di

governo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui l'esercizio delle funzioni dei titolari delle cariche possa rilevare influenza nei settori di attività economica, quando queste risultino oggetto delle prevalenti attività imprenditoriali delle imprese o società di cui al comma 1."»

ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42.

(Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da « , nonché le modalità » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro. ».

2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1 sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti al finanziamento di misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

42.1

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G42.100

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."».

G42.100 (già em. 42.1)

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (Atto Senato 311),

premesso che:

l'articolo 42 modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022), prevedendo che questi

siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposito Fondo istituito presso la CSEA). In particolare, si prevede ora che i proventi prima indicati siano versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo predetto,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022 (meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia) non si applichino agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.

G42.100 (testo 2)

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (Atto Senato 311),

premessi che:

l'articolo 42 modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022), prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposito Fondo istituito presso la CSEA). In particolare, si prevede ora che i proventi prima indicati siano versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo predetto,

impegna il Governo

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022 (meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia) non si applichino agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G42.1

[Paita](#), [Scalfarotto](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di "compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di

potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in "conto energia" posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare,

impegna il Governo

a prevedere espressamente, nel primo provvedimento utile, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G42.1 (testo 2)

[Paita, Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di "compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in "conto energia" posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare,

impegna il Governo

a prevedere espressamente che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G42.2

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche e sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in discussione, l'ultimo di iniziativa del Governo presieduto da Mario Draghi, reca alcune importanti misure di tutela e sostegno in favore di imprese e famiglie, finalizzate a ridurre quando più possibile gli effetti, economici e sociali, della crisi energetica. Al fine di finanziare tali sostegni, il precedente Esecutivo, all'articolo 42, ha individuato come parte delle coperture degli interventi i proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. *Sostegni-ter*);

la disposizione in questione, nello specifico, ha previsto che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il GSE applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti - di potenza superiore a 20 kW - sia fotovoltaici che alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedano a meccanismi di incentivazione;

il meccanismo, di carattere evidentemente solidaristico, contempla in buona sostanza un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi praticati siano superiori ad un ammontare predeterminato dal legislatore;

pur nella necessità di apprestare tempestivamente ogni possibile tutela nei confronti di famiglie ed imprese e stante la legittimità dell'intervento, oltretutto la coerenza dello stesso con i principi di eguaglianza, straordinarietà e tutela della concorrenza, alcuni importanti operatori hanno sottolineato i possibili effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti di un settore che, al contrario, dovrebbe essere incentivato e sostenuto;

a ben vedere, la disposizione - così come attualmente articolata - non sembrerebbe essere in grado di garantire che l'ingente onere economico, all'esito dei passaggi all'interno della filiera energetica, non venga alla fine sopportato dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi, anche in ragione di una prevedibile diminuzione di produzione di energia da fonti rinnovabili;

sembrerebbe, dunque, che la norma presenti profili di scarsa efficacia, non riuscendo, da un lato, a conseguire pienamente l'effetto redistributivo e solidaristico al quale era finalizzata; dall'altro, producendo significativi scompensi nei confronti degli operatori del settore,

impegna il Governo

ad effettuare una verifica di carattere ricognitivo sugli effetti applicativi ingenerati dall'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, al fine di valutare la possibilità di riconfigurarla in termini meno onerosi per gli operatori del settore ma egualmente efficaci sotto il profilo redistributivo, economico e solidaristico.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 42

42.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Extraprofiti)

1. L'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".»

42.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette)

1. A decorrere dalla data del 1° dicembre 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023, sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

42.0.3

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Castellone](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio

2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021";

b) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento";

c) le parole: "inferiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 15 per cento".».

ARTICOLI DA 43 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI 1 E 2

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e della legge 31 agosto 2022, n. 140.

4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in conto residui ».

4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 43-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

(Articolo 43, comma 1, lettera a)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa (Stato di previsione/Missione/Programma)

	20
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	62
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	62
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	92
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	87
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	50
7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	1.6
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	1.6
<i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>	
2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25)	11
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	11
3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (24)	40
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	40
<i>Ministero della difesa</i>	
1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)	
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	
TOTALE	3.7

Allegato 2

(articolo 43, comma 2)

« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	241.900	184.748	119.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	519.247	494.848	438.000
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	318.900	249.748	177.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	596.272	559.848	495.000

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti a carico dello Stato.

».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 311 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, che individua le modalità e criteri di gestione delle risorse di cui al comma 1, recante l'incremento della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, stante la competenza legislativa concorrente costituzionalmente riconosciuta alla materia "ordinamento sportivo";

- all'articolo 27, comma 1, lettera c), si richiama la necessità che le linee guida ministeriali sulla semplificazione amministrativa degli adempimenti di passaggio tra i sistemi professionali risultino compatibili con la competenza legislativa regionale in materia, tenuto peraltro conto che, in base alla normativa vigente, le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 01.3, 01.4, 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.2, 5.3, 7.1, 9.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 13.0.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.3, 25.1, 30.1, 35-bis.1, 41.1, 42.0.1, 42.0.2 e 42.0.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 311:

sugli ordini del giorno G3.1, G5.3 e G7.1, il senatore Fina avrebbe voluto esprimere un voto di astensione;

sull'ordine del giorno G5.3, il senatore Di Girolamo avrebbe voluto esprimere un voto di astensione;

sulla votazione finale, i senatori Barachini e Guidi avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cattaneo, Cottarelli, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Marca, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Mieli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Germanà, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 12 novembre 2022, il Presidente del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE ha comunicato che l'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso in data 8 novembre 2022 è stato integrato con la nomina della senatrice Petrenga nel ruolo di Segretario.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, con lettera in data 11 novembre 2022, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Berrino, in qualità di sostituto della senatrice Rauti, membro del Governo; cessa di farne parte la senatrice Spinelli, in qualità di sostituto della senatrice Rauti, membro del Governo.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, con lettera del 14 novembre 2022, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Silvestroni;

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Russo;

9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Silvestroni;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Russo.

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

1a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Presidente: Alberto Balboni

Vicepresidenti: Paolo Tosato e Dario Parrini

Segretari: Domenica Spinelli e Roberto Cataldi

2a COMMISSIONE

(Giustizia)

Presidente: Giulia Bongiorno

Vicepresidenti: Sandro Sisler e Ilaria Cucchi

Segretari: Walter Verini e Sergio Rastrelli

3a COMMISSIONE

(Affari esteri e difesa)

Presidente: Stefania Craxi

Vicepresidenti: Roberto Menia e Ettore Antonio Licheri

Segretari: Marco Dreosto e Luigi Spagnoli

4a COMMISSIONE

(Politiche dell'Unione europea)

Presidente: Giuliomaria Terzi di Sant'Agata

Vicepresidenti: Pierantonio Zanettin e Dolores Bevilacqua

Segretari: Marco Scurria e Marco Lombardo

5a COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio)

Presidente: Nicola Calandrini

Vicepresidenti: Claudio Lotito e Antonio Misiani

Segretari: Elena Testor e Concetta Damante

6a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

Presidente: Massimo Garavaglia

Vicepresidenti: Andrea Augello e Pietro Patton

Segretari: Fausto Orsomarso e Alberto Losacco

7a COMMISSIONE

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Presidente: Roberto Marti

Vicepresidenti: Giusy Versace e Giulia Cosenza

Segretari: Mario Occhiuto e Andrea Crisanti

8a COMMISSIONE

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica)

Presidente: Claudio Fazzone

Vicepresidenti: Gianni Rosa e Lorenzo Basso

Segretari: Antonino Germanà e Antonio Salvatore Trevisi

9a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Presidente: Luca De Carlo

Vicepresidenti: Gisella Naturale e Giorgio Maria Bergesio

Segretari: Francesco Giacobbe e Francesco Silvestro

10a COMMISSIONE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Presidente: Francesco Zaffini

Vicepresidenti: Maria Cristina Cantù e Daniela Sbrollini

Segretari: Elena Leonardi e Ylenia Zambito

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, composizione e Ufficio di Presidenza

In data 10 novembre 2022 sono stati chiamati a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19 del Regolamento, i senatori Ambrogio, Augello, Balboni, Bazoli, Cucchi, Damante, Della Porta, Durnwalder, Franceschini, Ettore Licheri, Paroli, Potenti, Rastrelli, Rossomando, Sallemi, Salvitti, Scalfarotto, Spelgatti e Stefani.

La Giunta, in data 15 novembre 2022, ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: Dario Franceschini;

Vice Presidenti: Manfredi Potenti e Ivan Scalfarotto;

Segretari: Paola Ambrogio e Concetta Damante.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro dello sviluppo economico

Ministro della transizione ecologica

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro dell'interno

Ministro della giustizia

Ministro della cultura

Ministro dell'istruzione

Ministro dell'università e della ricerca

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (311)

(presentato in data 11/11/2022)

C.5 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Giorgis Andrea, Verini Walter

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura (302)

(presentato in data 09/11/2022);

senatrice Pucciarelli Stefania

Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei comitati di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani (303)

(presentato in data 09/11/2022);

DDL Costituzionale

senatore Durnwalder Meinhard

Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (304)

(presentato in data 09/11/2022);

DDL Costituzionale

senatore Durnwalder Meinhard

Modifica allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano (305)

(presentato in data 09/11/2022);

senatore Romeo Massimiliano

Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di misure a tutela dell'artigianato (306)

(presentato in data 09/11/2022);

DDL Costituzionale

senatore Durnwalder Meinhard

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano (307)

(presentato in data 09/11/2022);

DDL Costituzionale

senatore Durnwalder Meinhard

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province autonome di Trento e di Bolzano (308)

(presentato in data 10/11/2022);

senatore Durnwalder Meinhard

Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo (309)

(presentato in data 10/11/2022);

senatore Durnwalder Meinhard

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 (310)

(presentato in data 10/11/2022);

senatore Menia Roberto

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (312)

(presentato in data 11/11/2022);

senatore Silvestroni Marco

Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani (313)

(presentato in data 11/11/2022);

senatrice Stefani Erika

Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza (314)

(presentato in data 14/11/2022);

senatore Bergesio Giorgio Maria

Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo (315)

(presentato in data 14/11/2022);

senatore Bergesio Giorgio Maria

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (316)

(presentato in data 14/11/2022);

senatori Romeo Massimiliano, Paganella Andrea, Marti Roberto, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (317)

(presentato in data 14/11/2022);

senatori Potenti Manfredi, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Marti Roberto, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Romeo Massimiliano, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Istituzione dell'Albo delle fonti e delle sorgenti presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (318)

(presentato in data 14/11/2022);

senatore Gasparri Maurizio

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione (319)

(presentato in data 15/11/2022);

senatore Durnwalder Meinhard

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (320)

(presentato in data 15/11/2022);

senatore Durnwalder Meinhard

Disposizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione (321)

(presentato in data 15/11/2022);

senatore Durnwalder Meinhard

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (322)

(presentato in data 15/11/2022);

senatore Durnwalder Meinhard

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto (323)

(presentato in data 15/11/2022);

DDL Costituzionale

senatore Durnwalder Meinhard

Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'attribuzione dell'autonomia integrale alle province autonome di Trento e di Bolzano (324)

(presentato in data 15/11/2022);

senatori Renzi Matteo, Paita Raffaella

Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (325)

(presentato in data 16/11/2022);

senatori Versace Giusy, Calenda Carlo, Gelmini Mariastella, Paita Raffaella, Scalfarotto Ivan, Fregolent Silvia, Sbrollini Daniela, Lombardo Marco

Istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato contro la violenza sessuale e di genere nonché disposizioni per l'assistenza delle vittime (326)

(presentato in data 16/11/2022);

senatori Gelmini Mariastella, Versace Giusy, Paita Raffaella, Scalfarotto Ivan, Sbrollini Daniela, Fregolent Silvia, Lombardo Marco

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica (327)

(presentato in data 16/11/2022);

senatori Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Alfieri Alessandro, Spagnolli Luigi, Scalfarotto Ivan, Gasparri Maurizio, Barcaiuolo Michele, Pucciarelli Stefania

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (328)

(presentato in data 16/11/2022);

senatori Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Menia Roberto, Alfieri Alessandro, Spagnolli Luigi, Scalfarotto Ivan, Barcaiuolo Michele, Gasparri Maurizio, Pucciarelli Stefania

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 (329)

(presentato in data 16/11/2022);

senatori Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Alfieri Alessandro, Spagnolli Luigi, Scalfarotto Ivan, Gasparri Maurizio, Barcaiuolo Michele, Menia Roberto, Pucciarelli Stefania

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (330)

(presentato in data 16/11/2022);

senatori Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Alfieri Alessandro, Spagnolli Luigi, Scalfarotto Ivan, Gasparri Maurizio, Barcaiuolo Michele, Pucciarelli Stefania

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (331)

(presentato in data 16/11/2022);

senatori Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Alfieri Alessandro, Spagnolli Luigi, Scalfarotto Ivan, Gasparri Maurizio, Barcaiuolo Michele, Menia Roberto, Pucciarelli Stefania

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 (332)

(presentato in data 16/11/2022);

senatore Parrini Dario

Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive (333)

(presentato in data 16/11/2022);

senatori Trevisi Antonio Salvatore, Turco Mario, Naturale Gisella, Nave Luigi, Bilotti Anna, Licheri Sabrina, De Rosa Raffaele, Lopreiato Ada, Guidolin Barbara, Floridia Barbara, Maiorino Alessandra, Di Girolamo Gabriella, Pirro Elisa, Aloisio Vincenza, Bevilacqua Dolores, Castellone Maria Domenica, Castiello Francesco, Cataldi Roberto, Croatti Marco, Damante Concetta, Licheri Ettore Antonio, Lorefice Pietro, Marton Bruno, Mazzella Orfeo, Patuanelli Stefano, Pirondini Luca, Scarpinato Roberto Maria Ferdinando, Sironi Elena

Disposizioni in materia di reddito energetico (334)

(presentato in data 16/11/2022);

senatore Rosso Roberto

Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini e delle biciclette e in materia di assicurazione (335)

(presentato in data 16/11/2022);

senatore Rosso Roberto

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini (336)

(presentato in data 16/11/2022);

DDL Costituzionale

senatore Menia Roberto

Riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica (337)

(presentato in data 16/11/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Valente Valeria

Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo (88)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Giacobbe Francesco

Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana (98)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri e difesa), 5ª (Programmazione economica, bilancio)

(assegnato in data 14/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Gasparri Maurizio

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (170)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri e difesa), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(assegnato in data 14/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Gasparri Maurizio

Istituzione della Giornata della vita nascente (171)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Gasparri Maurizio

Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (208)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 14/11/2022);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Unterberger Julia

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (2)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3ª (Affari esteri e difesa), 5ª (Programmazione economica, bilancio)

(assegnato in data 14/11/2022);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Malpezzi Simona Flavia, sen. Valente Valeria

Modifiche al codice civile in materia di cognome (21)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio)

(assegnato in data 14/11/2022);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Castellone Maria Domenica, sen. Pirro Elisa

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (113)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Gasparri Maurizio

Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero (163)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3ª (Affari esteri e difesa), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Gasparri Maurizio

Modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito (165)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

(assegnato in data 14/11/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Gasparri Maurizio

Modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa (167)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio)

(assegnato in data 14/11/2022);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Romeo Massimiliano

Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera (15)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Boccia Francesco

Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di atti soggetti a registrazione in caso d'uso (31)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 5^a (Programmazione economica, bilancio)

(assegnato in data 15/11/2022);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Verducci Francesco

Istituzione di un credito di imposta per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari destinato alle imprese del settore manifatturiero del tessile e della moda (43)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Astorre Bruno

Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo (30)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,

digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 8^a (Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 14/11/2022);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Damiani Dario

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (155)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 14/11/2022);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Borghi Enrico

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna (194)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 8^a (Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 14/11/2022);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Romeo Massimiliano

Istituzione di una Zona logistica semplificata nell'area aeroportuale di Milano-Malpensa e ulteriori disposizioni in materia aeroportuale (16)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 14/11/2022);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Mirabelli Franco

Misure per la rigenerazione urbana (29)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 14/11/2022);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Gasparri Maurizio

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (162)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e

dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio)

(assegnato in data 14/11/2022);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Fina Michele

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 (191)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo (168)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Unterberger Julia

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale (4)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio)

(assegnato in data 14/11/2022);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Pirro Elisa

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, per l'introduzione dei lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti tra le categorie di addetti a lavori usuranti (114)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 8^a (Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 14/11/2022);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Gasparri Maurizio

Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (161)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3^a (Affari esteri e difesa), 5^a (Programmazione economica, bilancio)

(assegnato in data 14/11/2022);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Castellone Maria Domenica

Riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria (228)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8^a (Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 14/11/2022);

2^a (Giustizia) e 10^a (Sanità e lavoro)

sen. Bazoli Alfredo

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (104)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio)

(assegnato in data 14/11/2022).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Iannone Antonio, sen. Calandrini Nicola

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (13)

previ pareri delle Commissioni 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Parrini Dario

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti le competenze delle Camere e del Parlamento in seduta comune, la composizione del Senato della Repubblica, il procedimento legislativo e i procedimenti di fiducia e sfiducia (149)

(assegnato in data 14/11/2022);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Parrini Dario

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (152)

previ pareri delle Commissioni 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 14/11/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro giustizia Nordio ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (274)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Comitato per la legislazione

(assegnato in data 10/11/2022);

5ª Commissione permanente Bilancio

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro economia e finanze Franco ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (311)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

C.5 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/11/2022);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Romeo Massimiliano

Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente, per la conciliazione tra lavoro e famiglia e delega al Governo per la disciplina del fattore famiglia (14)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 14/11/2022);

2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro)

sen. Valente Valeria

Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro (89)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(assegnato in data 14/11/2022);

3ª (Affari esteri e difesa) e 10ª (Sanità e lavoro)

Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro affari esteri e coop. inter.le Tajani ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA (299)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 5ª (Programmazione economica, bilancio), Comitato per la legislazione

(assegnato in data 10/11/2022).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Verini in data 14 novembre 2022 ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Verini e altri. - "Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione" (75).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 29 settembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 - lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 novembre 2022 - alla 1^a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 26 ottobre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129 - lo schema decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (n. 4).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 novembre 2022 - alla 10^a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera del 28 ottobre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 5).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 novembre 2022 - alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'11 novembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *d*) ed *e*), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (n. 6).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 11 novembre 2022 - alla 3^a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2022/0638/I, relativa al progetto recante "Adozione delle linee guida finalizzate all'attuazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio".

La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 4).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 21 ottobre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, la relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LI*, n. 1).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 ottobre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della

disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XXXVI*, n. 1).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 20 ottobre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, relativa all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 1).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 20 ottobre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 20 ottobre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 3).

Il Ministro della salute, con lettera in data 14 ottobre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la relazione sullo stato sanitario del Paese, riferita agli anni 2017-2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. L*, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 17 ottobre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 novembre 2022, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/2006, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - sul mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 1/1 relativa alla procedura di infrazione n. 138 della XVIII Legislatura).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e finanziario e al Comitato per l'occupazione - Relazione sullo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19 a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio SURE: due anni dopo (COM(2022) 483 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2022) 519 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni *stock* e gruppi di *stock* ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio per quanto riguarda la fissazione delle possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2022) 525 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sulla migrazione e l'asilo (COM(2022) 740 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Prima relazione sull'applicazione del regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea (regolamento 2018/1725) (COM(2022) 530 definitivo), alla 1a e alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai Paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (codificazione) (COM(2022) 503 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione relativa a un accordo tra gli Stati membri, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica sull'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia (COM(2022) 523 definitivo), alla 2a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi (COM(2022) 549 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Emergenza energetica - Preparare, acquistare e proteggere l'UE insieme (COM(2022) 553 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali Paesi nel corso del 2021 (COM(2022) 665 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 8a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Digitalizzare il sistema energetico - Piano d'azione dell'UE (COM(2022) 552 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

- sociale europeo e al Comitato delle regioni - Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022) 518 definitivo), alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2023 - Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 definitivo), alla 4a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente;
 - Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Accelerare la transizione verso la neutralità climatica per la sicurezza e la prosperità dell'Europa - Relazione 2021 sull'azione dell'UE per il clima (COM(2022) 514 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 5a Commissione permanente;
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona oggetto dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) (COM(2022) 563 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici di acque profonde (COM(2022) 559 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Stato dell'Unione dell'energia 2022 (a norma del regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima) (COM(2022) 547 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Atti del Governo, assegnazione alle Commissioni permanenti per il parere

A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 1), già annunciato nell'allegato al resoconto della seduta n. 1 del 13 ottobre 2022, è stato deferito in data 10 novembre 2022 - ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento - alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Deferimento a Commissioni permanenti di atti e documenti già annunciati

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i seguenti documenti sono deferiti alle Commissioni permanenti competenti per materia:

Doc. CXXXII, n. 1 - annunciato nella seduta n. 2 del 19 ottobre 2022 - alla 1a e alla 7a Commissione permanente;

Doc. CXCI, n. 1 - annunciato nella seduta n. 3 del 25 ottobre 2022 - alla 8a Commissione permanente.

Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, trasmissione di atti. Deferimento

Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 18 ottobre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il Dispositivo di presentazione della Rimodulazione e integrazione del Piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, di cui al Dispositivo del Commissario n. 1 del 17 agosto 2021, aggiornato a settembre

2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 3).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il successivo 13 ottobre, con la quale dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce:

«[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

2) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato, dall'art. 1, comma 707, lettera *b*), della legge n. 147 del 2013;

3) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 741, lettera *b*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

4) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 741, lettera *b*), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 741, lettera *b*), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'articolo 5-*decies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (*Doc. VII*, n. 1) - alla 2a e alla 6a Commissione permanente;

sentenza n. 210 del 14 settembre 2022, depositata il successivo 14 ottobre, con la quale dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede,

limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

3) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

4) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato (*Doc. VII, n. 2*) - alla 2a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente; sentenza n. 216 del 13 settembre 2022, depositata il successivo 21 ottobre, con la quale dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 17, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021 (*Doc. VII, n. 3*) - alla 2a e alla 8a Commissione permanente; sentenza n. 217 del 14 settembre 2022, depositata il successivo 21 ottobre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della regione Veneto 30 giugno 2021, n. 19 (Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - "Veneto cantiere veloce"), che ha introdotto l'articolo 93-bis nella legge della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio) (*Doc. VII, n. 4*) - alla 2a e alla 8a Commissione permanente; sentenza n. 223 del 5 ottobre 2022, depositata il successivo 3 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)", nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) (*Doc. VII, n. 5*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17, 25 e 26 e 31 ottobre 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 1*);

dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 2*);

di Equitalia Giustizia S.p.A., per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 3*);

della Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per Azioni (RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A.), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 4*);

del Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.*

XV, n. 5);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 6*);

dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 7*);

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 8*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 ottobre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 50/2022/G con la quale è stata approvata la relazione concernente "Spese per l'informatica riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano (2016-2020)".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 2).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

La Regione Lombardia, con lettera del 28 ottobre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, la relazione - per l'anno 2021 - sullo stato di attuazione della citata legge recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto 1987".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CVIII, n. 1*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 29 settembre 2022, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al non riconoscimento dei documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni straniere occupate (COM(2022) 662 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto (già trasmesso, in data 29 settembre 2022, alla 14a Commissione permanente) è stato nuovamente deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 29 settembre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4a;

in data 3 ottobre 2022, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale) (COM(2022) 496 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto (già trasmesso, in data 4 ottobre 2022, alla 14a Commissione permanente) è stato nuovamente deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 3 ottobre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 9a;

in data 4 ottobre 2022, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione

all'amianto durante il lavoro (COM(2022) 489 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto (già trasmesso, in data 7 ottobre 2022, alla 14a Commissione permanente) è stato nuovamente deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 ottobre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 6 ottobre 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022) 453 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto (già trasmesso, in data 7 ottobre 2022, alla 14a Commissione permanente) è stato nuovamente deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 ottobre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 17 ottobre 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 ottobre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 17 ottobre 2022, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (COM(2022) 495 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 ottobre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 9a;

in data 20 ottobre 2022, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023 (COM(2022) 526 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 20 ottobre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 9a;

in data 24 ottobre 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2022) 454 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 24 ottobre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a e 4a;

in data 25 ottobre 2022, la Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali (COM(2022) 539 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto

dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 25 ottobre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 31 ottobre 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (COM(2022) 459 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 31 ottobre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 4 novembre 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione) (COM(2022) 480 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 10 novembre 2022, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 novembre 2022. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 2a, 4a e 9a.

Mozioni

[MARTELLA](#), [LORENZIN Beatrice](#), [ZAMPA Sandra](#), [LA MARCA Francesca](#), [CRISANTI](#), [RANDO Vincenza](#), [ROSSOMANDO Anna](#), [MISIANI](#), [DELRIO](#), [VERINI](#) - Il Senato,

premessò che:

la A4 è un'arteria autostradale che si sviluppa lungo la direttrice ovest-est della pianura Padana, collegando Torino a Trieste passando per Milano e Venezia. L'infrastruttura autostradale si sviluppa lungo il corridoio europeo mediterraneo n. 5 Lisbona-Kiev e rappresenta una delle tratte europee più importanti per il traffico delle merci e per il transito di vetture private;

il tratto autostradale della A4 tra Venezia e Trieste, della lunghezza di 115,4 chilometri è in concessione ad Autovie venete, che gestisce altri 94,1 chilometri di tratte autostradali: la A28 Portogruaro-Conegliano (48,8 chilometri), la A23 Palmanova-Udine (18,5 chilometri), la A34 Villesse-Gorizia (17 chilometri), oltre ai 10,5 chilometri del tratto orientale della tangenziale di Mestre;

sulla base dei dati AISCAT, nelle tratte autostradali in concessione ad Autovie venete, il traffico risulta in forte aumento, sia per quanto riguarda i mezzi pesanti, sia per le automobili. Nei primi 9 mesi del 2022, sono transitati su tale tratta 57 milioni di mezzi, di cui un terzo TIR. A partire dal mese di febbraio 2022, le percorrenze dei TIR registrate a livello mensile sono state superiori a quelle del 2019 (66 milioni di chilometri del febbraio 2022 contro 62 milioni di febbraio 2019) e si sono mantenute su livelli più alti anche nei mesi successivi, nonostante il forte incremento dei prezzi dei carburanti. In totale, nei primi 6 mesi dell'anno, il traffico pesante è cresciuto del 4,4 per cento nei confronti del 2019. Per quanto riguarda le autovetture, a partire dal mese di maggio 2022 si è registrato il sorpasso rispetto alle percorrenze del corrispondente mese del 2019 (145 milioni di chilometri contro i 139 milioni del 2019). Gran parte di questi incrementi di traffico è avvenuta sulla tratta A4 Venezia-Trieste;

considerato che:

il tratto autostradale della A4 ricompreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e Portogruaro, di 24 chilometri di lunghezza, è interessato da un pericoloso restringimento dell'infrastruttura laddove le corsie per ogni senso di marcia passano improvvisamente da tre a due;

in tale tratto, in ragione dell'incessante aumento del traffico leggero e pesante, ormai oltre i livelli del

2019, e del restringimento delle corsie, si registrano con frequenza quotidiana lunghe code di mezzi in entrambi i sensi di marcia ed un preoccupante incremento dei tamponamenti, con un significativo numero di incidenti mortali;

la situazione di emergenza sul tratto autostradale, determinata dall'ormai insostenibile gestione del traffico e dal crescente numero di morti per incidente, richiede un'accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere di allargamento delle carreggiate autostradali, che non può subire rallentamenti in ragione della strategicità dell'arteria autostradale e della tutela dell'incolumità degli utenti a fronte di livelli di sicurezza sempre più a rischio;

rilevato che:

sul tratto autostradale della A4 ricompreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e Portogruaro, ormai da diverso tempo, sono stati programmati lavori per la costruzione della terza corsia, la cui realizzazione rimane ad oggi ancora incerta in termini finanziari e temporali;

nel mese di agosto 2022, il commissario delegato per l'emergenza dell'autostrada A4 Venezia-Trieste ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei soli lavori riguardanti 10 cavalcavia da realizzare nel tratto tra San Donà e Portogruaro, di cruciale importanza, in quanto le infrastrutture di scavalco sono propedeutiche alla costruzione della terza corsia con il successivo allargamento delle carreggiate; il bando di gara è finanziato con fondi di Autovie venete e l'importo complessivo a base di gara è di 48 milioni euro. I 10 cavalcavia compresi nel bando sono: per il *sub* lotto 2, via Grassaga (al confine tra San Donà di Piave e Noventa di Piave), via Gonelle (Cessalto), strada provinciale 54 Cessalto-Ceggia (Cessalto), strada comunale Cessalto-Ceggia (Cessalto), via Donegal (Cessalto), strada provinciale 163 via Callunga (Cessalto); per il *sub* lotto 3, strada provinciale 60 San Stino di Livenza-Belfiore, Bosco-Frassinelle, Pradipozzo-Lison, Summaga-Cinto Caomaggiore. Sono esclusi da questa gara i cavalcavia di svincolo di San Stino di Livenza e Cessalto, che verranno costruiti successivamente quando verrà effettuato l'intervento di allargamento dell'autostrada;

la progettazione prevede che le opere siano già predisposte ad accogliere successivamente l'allargamento delle carreggiate. In sostanza, costruendo prima i 10 cavalcavia di scavalco all'autostrada sarà poi più semplice e veloce stendere l'asfalto per la terza corsia dell'autostrada;

la scadenza per la presentazione delle offerte della gara, inizialmente fissata per l'11 ottobre 2022, è stata prorogata all'11 novembre 2022 e la prima seduta di gara è stata fissata per il 16 novembre 2022. In caso di conclusione positiva della gara, l'operatore economico vincitore avrà 910 giorni di tempo per effettuare tutti gli interventi;

questa operazione anticipa, di fatto, quello che potrà svolgere a pieno regime la nuova società Autostrade alto Adriatico, non appena sarà completamente operativa e in attesa del subentro all'attuale società concessionaria Autovie venete. Come stabilito dall'accordo di cooperazione siglato lo scorso luglio tra la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione Veneto e la società Autostrade alto Adriatico, avente come oggetto proprio il miglioramento della rete infrastrutturale territoriale, la nuova concessionaria autostradale a gestione totalmente pubblica sarà attiva dal 2023 e potrà attingere ai finanziamenti che daranno copertura all'intera opera;

tenuto conto che:

l'autostrada A4 è collocata in una posizione strategica e mette in comunicazione il nostro Paese con l'Europa centro-occidentale e con quella centro-orientale: si tratta di un'autostrada strategica per le imprese di tutta Italia e per l'economia turistica del Paese;

ogni ritardo sul fronte del completamento di queste opere infrastrutturali vorrebbe dire prolungare l'emergenza sicurezza e mettere a repentaglio gli scambi commerciali: un rischio che il Paese non può correre,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi d'intesa con le altre istituzioni coinvolte al fine di predisporre con urgenza una serie di misure finalizzate ad innalzare il livello di sicurezza sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, con particolare riguardo al tratto autostradale ricompreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e

Portogruaro interessato dal restringimento da tre a due corsie per ogni senso di marcia, al fine di garantire quanto più possibile la tutela dell'incolumità degli utenti, la riduzione del rischio di incidenti ed un flusso più scorrevole del traffico, anche attraverso l'utilizzo di *safety car*, l'aumento della presenza della Polizia stradale e l'incremento dei controlli; a proseguire il commissariamento, anche oltre il 31 dicembre 2022, ampliandone le competenze in materia di sicurezza stradale, in particolare per quel che riguarda il tratto richiamato;

2) a reperire, d'intesa con Regione Veneto e gli enti locali coinvolti dalle vicende descritte, nuove e maggiori risorse per migliorare le condizioni di sicurezza e fluidità del traffico sulla viabilità minore nelle aree adiacenti all'autostrada veneta;

3) ad intervenire, d'intesa con il gruppo Ferrovie dello Stato italiane, per un rafforzamento della mobilità delle merci su ferro, al fine di contribuire a decongestionare il traffico pesante sulle strade e autostrade venete;

4) ad attivarsi per garantire il tempestivo passaggio della concessione relativa alla gestione delle tratte autostradali da Autovie venete alla nuova società Autostrade alto Adriatico nel rispetto dall'accordo di cooperazione siglato lo scorso luglio presso il Ministero delle infrastrutture, anche al fine di anticipare le risorse necessarie ad accelerare i tempi previsti per il completamento della terza corsia sul tratto autostradale ricompreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e Portogruaro;

5) a reperire, a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, tutte le risorse necessarie al completamento dei tratti autostradali ricadenti nel territorio del Veneto ancora a due corsie;

6) a informare trimestralmente le competenti Commissioni parlamentari sugli stati di avanzamento dei lavori relativi a questi interventi.

(1-00004)

[CATTANEO Elena](#), [NAPOLITANO](#), [SEGRE Liliana](#), [MONTI](#), [PIANO](#), [RUBBIA](#), [MALAN](#), [MALPEZZI Simona Flavia](#), [ROMEO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [RONZULLI Licia](#), [PAITA Raffaella](#), [UNTERBERGER Julia](#), [DE POLI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PUCCIARELLI Stefania](#), [CRAXI Stefania Gabriella Anastasia](#), [GUIDOLIN Barbara](#), [NATURALE Gisella](#), [MAIORINO Alessandra](#) - Il Senato, premesso che:

la tutela dei diritti umani rappresenta uno degli elementi fondanti dell'ordinamento nazionale, configurandosi altresì quale patrimonio comune della comunità internazionale e dell'umanità nel suo insieme;

a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale gli Stati democratici hanno elaborato complessi sistemi istituzionali di tutela e promozione dei diritti, contribuendo a diffondere progressivamente la cultura e la consapevolezza necessarie al loro sviluppo nella complessa società contemporanea, che presenta continuamente nuove sfide sul piano della dignità della persona;

sul piano internazionale ed europeo gli atti e le convenzioni sottoscritti dal nostro Paese sono innumerevoli: su tutti, per quanto concerne gli strumenti giuridicamente non vincolanti, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, rispetto alla quale molte clausole sono divenute obbligatorie per gli Stati in quanto diritto internazionale consuetudinario; tra gli strumenti vincolanti, la convenzione sul genocidio del 1948, la convenzione sui rifugiati del 1951, i due patti delle Nazioni Unite del 1966 (sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali), la convenzione contro la tortura del 1984; sul piano europeo la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della quale vigila la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ha il medesimo valore giuridico dei trattati fondativi;

l'articolo 2 della Costituzione italiana recita "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";

le Camere, costituendo gli organi di rappresentanza dei cittadini, rappresentano il luogo primario in cui tale tutela deve avere piena espressione;

il Senato ha da sempre mostrato particolare sensibilità e attenzione verso il tema dei diritti umani, attraverso la costituzione di Comitati e Commissioni specifici: si ricordano, in tal senso, il Comitato

contro la pena di morte istituito nella XIII Legislatura e le Commissioni straordinarie per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV, XV, XVI, XVII e XVIII Legislatura, che hanno di volta in volta operato attraverso il confronto con rappresentanti di Governo, enti locali e altre istituzioni nazionali, europee e internazionali e il contributo della società civile, di associazioni e organizzazioni non governative;

i temi principali sviluppati nel corso delle Legislature sono stati l'abolizione della pena di morte nel mondo, l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, la tutela dei diritti del fanciullo, le garanzie per chi si trovi privato delle libertà, la promozione e l'attuazione del diritto di asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani, la lotta contro il razzismo, la xenofobia, la discriminazione delle minoranze; la tutela delle persone con disabilità e di quelle anziane; il divieto di mutilazioni genitali femminili e il fenomeno dei matrimoni forzati, a dimostrazione di come tale materia necessiti di un'attività estesa nel tempo, che guardi quanto avviene a livello nazionale e internazionale e che sia altresì trasversale e organica;

nelle ultime Legislature la Commissione per i diritti umani del Senato ha seguito da vicino i tre cicli di revisione periodica universale (UPR) del nostro Paese (nel 2010, 2017 e 2019), una procedura prevista dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per esaminare la situazione dei diritti umani in tutti i Paesi membri, che si conclude con una serie di raccomandazioni rivolte allo Stato in esame; l'azione svolta dalla Commissione, in tal senso, è stata preziosa in questi anni, mantenendo elevato il monitoraggio e intensa l'attività di indirizzo sui temi della promozione e della tutela dei diritti fondamentali della persona;

rilevata per tutti i suddetti motivi l'esigenza di istituire, anche in questa Legislatura, un organismo che rappresenti per il nostro Paese la volontà di difendere e sviluppare i diritti umani sia all'interno che al di fuori dei confini nazionali,

delibera di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, costituita da 20 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi stessi. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa, per lo svolgimento dei quali può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; a tal fine, la Commissione può effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

(1-00005)

Interrogazioni

[IRTO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

in data 8 novembre 2022, sul sito di Poste italiane, nella pagina dedicata alla misura *superbonus* edilizio è apparso un comunicato che recita testualmente: "Il servizio di acquisto di crediti d'imposta è sospeso per l'apertura di nuove pratiche. È possibile seguire l'avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare". A fronte di tale decisione non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale;

nelle scorse settimane anche Cassa depositi e prestiti aveva proceduto a bloccare la cessione dei crediti;

Poste italiane era uno dei pochi istituti ad offrire ancora questa possibilità, insieme a Banca Intesa, seppur con costi più elevati rispetto al passato;

la decisione di CDP, di Poste e dell'intero sistema bancario evidenzia una palese criticità che si

riverbererà su tutto il sistema produttivo di settore e sulle famiglie ed è prevedibile una pericolosa fase di stallo;

a ciò bisogna aggiungere anche il rilevante e inspiegabile ritardo nella liquidazione delle pratiche da parte degli istituti di credito che, pur avendo chiuso da mesi le piattaforme per l'acquisto di nuovi crediti, non onorano i vecchi contratti firmati e non provvedono alla stipula dei nuovi, prolungando in alcuni casi artificialmente le istruttorie con riverbero devastante sulle imprese e sulle famiglie;

la situazione sta creando preoccupazione nel settore edile perché è in atto una forte speculazione da parte di chi ancora acquista i crediti relativi al *superbonus*, sfruttando proprio la necessità di liquidità delle imprese. Ciò avviene nonostante una circolare dell'Agenzia delle entrate sia intervenuta proprio per cercare di sbloccare la cessione dei crediti, dopo che nei mesi scorsi una serie di provvedimenti della stessa Agenzia ha creato profonde incertezze fra le imprese interessate;

tutte le organizzazioni di categoria stanno sollecitando un tempestivo intervento del Governo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano attivare, in tempi rapidissimi, al fine di aprire un tavolo con le imprese della filiera delle costruzioni e il sistema finanziario e creditizio per individuare una risposta definitiva al grave problema della cessione dei crediti legati ai *bonus* edilizi, contrastando la speculazione in atto e salvaguardando la tenuta delle imprese e dell'occupazione collegata alla misura del *superbonus*.

(3-00029)

[D'ELIA Cecilia](#), [CRISANTI](#), [RANDO Vincenzo](#), [VERDUCCI](#) - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

come ampiamente riportato dalla stampa nazionale e locale in data 10 novembre 2022, al liceo "Cavour" di Roma è stato impedito da un docente a uno studente *trans*, titolare di carriera "*alias*" ai sensi del regolamento di istituto, di firmare un compito in classe con il nome di elezione;

secondo quanto riferito dall'interessato, contestualmente al rifiuto di ricevere il compito in classe, il docente avrebbe barrato il nome di elezione, sostituendolo con il nome anagrafico; in quell'occasione, così come in successive interlocuzioni e anche alla presenza del dirigente scolastico, il docente avrebbe utilizzato espressioni discriminatorie e umilianti nei confronti dello studente, schernendo e misconoscendo la sua esperienza di vita, la sua identità e le sue scelte;

successivamente, il Ministro in indirizzo pubblicamente ha dichiarato che "il Ministero sostiene tutte le opportune verifiche che riterranno di mettere in campo il dirigente scolastico e l'Ufficio Scolastico Regionale, per appurare se si sia in presenza di un caso di discriminazione. La scuola è il luogo per eccellenza deputato allo sviluppo e alla realizzazione della persona umana e non può ovviamente ammettere al proprio interno alcuna forma di discriminazione";

considerato che:

la "carriera *alias*" è uno strumento che istituti scolastici e università, nell'esercizio della loro autonomia garantita dalla legge e derivante dalla Costituzione, mettono ormai da tempo a disposizione delle persone al fine di consentire loro di affermare la propria identità di genere nei rapporti con l'istituzione di istruzione e formazione, con il personale docente e con la comunità dei pari;

la titolarità di una carriera *alias*, in particolare, consente alla persona che ne faccia richiesta di utilizzare, all'interno dell'istituzione scolastica o universitaria, un nome di elezione, corrispondente all'identità di genere percepita, manifestata e affermata nella vita e nelle relazioni; tale possibilità non incide sui dati anagrafici risultanti dai registri dello stato civile né sulle attività che l'istituzione scolastica o universitaria rivolge all'esterno ma, allo stesso tempo, consente alla persona che ne faccia richiesta di partecipare alle attività scolastiche e accademiche potendo essere riconosciuta per quel che è;

secondo le più recenti stime, fornite dall'associazione Agedo, sono 144 in tutta Italia gli istituti scolastici che hanno introdotto la possibilità di fare ricorso a una carriera *alias* mentre non mancano notizie di istituti nei quali tale possibilità non viene riconosciuta, pure a fronte di specifiche richieste in tal senso da parte della comunità studentesca,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di assicurare la piena inclusione delle

persone *trans* negli istituti scolastici attraverso il riconoscimento, all'interno della comunità scolastica, della loro identità di genere di elezione e se non ritenga opportuno, in particolare, diffondere apposite linee guida invitando gli istituti scolastici a introdurre la possibilità di ricorrere alla carriera *alias*; quali iniziative intenda adottare al fine di favorire la formazione del personale docente e non docente sulle tematiche inerenti all'orientamento sessuale e all'identità di genere, al fine di prevenire l'insorgere di episodi di discriminazione.

(3-00032)

MISIANI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a fronte dell'accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia del 10 dicembre 2020, lo Stato, *de facto*, è entrato nella società produttrice di acciaio che conta tra i suoi stabilimenti anche quello ex ILVA di Taranto; ad oggi lo stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto conta circa 8.200 dipendenti, di cui, a causa della produzione attualmente ridotta, circa 3.000 in cassa integrazione a rotazione;

Confindustria di Taranto, nelle scorse settimane, ha reso noti gli importi arretrati nei pagamenti alle ditte dell'indotto e dell'appalto da parte di Acciaierie d'Italia che ammonterebbero circa a 100 milioni di euro;

come noto, molte di queste aziende stanno per terminare gli ammortizzatori sociali a loro disposizione, cosa che comporterà la cessazione di attività e, quindi, procedure di licenziamento per i lavoratori, qualora non vengano pagate le fatture con gli ordini di lavoro che non partiranno;

in data 11 e 12 novembre, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, Acciaierie d'Italia avrebbe sospeso, a decorrere da lunedì 14 novembre 2022, le attività di 145 aziende appaltatrici;

trattandosi di un numero elevato di imprese, come rilevato dalle parti sociali, le conseguenze sull'intero indotto potrebbero essere molto serie, con inevitabili ricadute anche sul fronte occupazionale;

Acciaierie d'Italia non ha precisato le motivazioni della sospensione, che tuttavia sarebbero riconducibili alla forte crisi di liquidità che da molti mesi investe l'azienda dell'acciaio e che si è già tradotta in una serie di mancati o ritardati pagamenti a imprese e fornitori;

nel comunicato stampa rilasciato in occasione della sospensione, l'azienda ha affermato che "sopraggiunte e superiori circostanze ci inducono a comunicarvi, con particolare rammarico, la necessità di sospendere le attività oggetto degli ordini, nella rispettiva interezza, prevedibilmente fino al 16 gennaio 2023, oppure fino all'antecedente data prevista dagli ordini quale termine di consegna", si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per scongiurare la sospensione delle attività delle imprese dell'indotto di Acciaierie d'Italia;

quali iniziative intendano intraprendere per tutelare tali aziende, anche in merito ai ritardi nel pagamento di attività già eseguite, fatturate, ma non pagate;

quali iniziative intendano intraprendere per salvaguardare i posti di lavoro diretti e indiretti relativamente allo stabilimento di Taranto;

se e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere nei confronti di Arcelor Mittal rispetto alle violazioni degli accordi assunti con lo Stato, segnatamente riguardo alle innovazioni tecnologiche degli impianti, alla tutela occupazionale, alla salvaguardia dell'ambiente.

(3-00033)

BASSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la diga foranea a parete verticale costruita per proteggere il porto di Genova è composta da tre tratti principali, di cui il primo della lunghezza di 1,55 chilometri fu costruito tra il 1916 e il 1926, il secondo tratto, di 1,85 chilometri, fu concluso nel 1929 e il terzo, di altri 400 metri, fu realizzato per proteggere l'entrata del porto a levante. Nel complesso, i lavori della diga foranea furono ultimati nel 1933;

nel corso degli anni, essa ha sofferto diversi problemi e richiesto numerosi interventi di sistemazione. Nell'aprile 2018, proprio per risolvere i numerosi problemi che si sono accumulati nel corso del tempo, è stato approvato un progetto per spostare la diga foranea circa 500 metri più al largo, con nuova struttura di imponenti dimensioni e nuove funzionalità;

la nuova diga foranea, secondo quanto previsto nella progettazione, permetterà di riqualificare il porto di Genova dando una nuova configurazione agli accessi portuali, maggiori garanzie ai transiti e alle manovre delle navi, ivi comprese le navi porta *container*, in totale sicurezza, una migliore protezione dei bacini interni dalle mareggiate e una più razionale separazione fra il traffico commerciale e quello passeggeri, nonché alle aree destinate alle riparazioni navali e all'area nautica da diporto;

il progetto ha forte valenza europea e, insieme con il terzo valico dei Giovi, rafforzerà il sistema portuale di Genova e del Nord Italia nell'ambito del corridoio Reno-Alpi della rete TEN-T. Si tratta dell'opera più importante contenuta nel PNRR, finanziata con il fondo complementare legato al PNRR e con risorse della BEI, e trasformerà Genova in uno degli *hub* commerciali più importanti d'Europa, in grado di superare il *target* dei 5 milioni di TEU di capacità;

il costo stimato complessivo per la realizzazione del progetto è di circa un miliardo e 300 milioni di euro (950 milioni di euro per la fase A); l'inizio lavori è stato inizialmente previsto per il mese di gennaio 2023 e il termine per il mese di dicembre 2026. Per la realizzazione dell'opera è prevista una procedura accelerata di approvazione ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021;

considerato che:

grande preoccupazione desta la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso del consorzio Eteria, guidato dalle imprese Gavio e Caltagirone e accolta dal TAR della Liguria, sull'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso al consorzio di imprese guidate da Webuild e Fincantieri per la costruzione della nuova diga foranea davanti al porto vecchio di Sampierdarena;

sul futuro dell'opera gravano, inoltre, anche altre difficoltà legate ad azioni legali che, nel complesso, creano un vero e proprio percorso ad ostacoli che rischia di mettere in pericolo un'opera fondamentale per la Liguria e per tutto il Paese;

oltre alla richiesta di sospensiva, il TAR ha precedentemente annullato la gara da 20 milioni di euro per il coordinamento progettuale e direzione lavori aggiudicata dalla società Rina Consulting che ha impugnato la sentenza, mentre si profila un ulteriore ricorso sulla decisione dell'Autorità portuale di revocare parte degli spazi oggi concessi a "nuovo borgo *terminal*" per dare spazio alla fabbricazione dei cassonetti per la diga;

anche i sindacati non nascondono i propri timori perché con il blocco dell'opera si rischia, nel prossimo quinquennio, di far perdere l'occasione di occupare circa mille posti di lavoro all'anno nel solo settore edile; in generale la realizzazione della diga è destinata a cambiare la prospettiva della città dando nuove possibilità di occupazione ed invertendo la dinamica che oggi vede andare via dal proprio territorio tanti giovani in cerca di lavoro lasciando una città che invecchia sempre più;

ora c'è grande attesa per l'udienza del TAR fissata il prossimo 18 novembre e speranza che già in quella sede si possa avere una pronuncia vista l'urgenza che riveste l'opera. In caso contrario i lavori che dovevano partire ad inizio 2023 potrebbero subire un rinvio, anche se la nuova diga fa parte delle 10 opere prioritarie per cui è prevista una procedura accelerata di approvazione di cui al decreto-legge n. 77 del 2021; in particolare, il commissario designato alla realizzazione dell'opera, Paolo Emilio Signorini, attuale presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, ha indicato una norma specifica che consente la prosecuzione dei cantieri, previa votazione del collegio dei giudici;

appare evidente che le criticità che stanno emergendo sul progetto rischiano di compromettere la realizzazione dell'opera nei tempi stabiliti e, conseguentemente, l'utilizzo dei fondi comunitari del PNRR,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti, di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire che la nuova diga foranea del porto di Genova venga realizzata nei tempi previsti e se eventuali ritardi nella realizzazione della diga rischiano di compromettere l'utilizzo dei fondi già stanziati del PNRR.

(3-00035)

[NATURALE Gisella](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

la commissione sperimentale nazionale del grano duro ha il compito di formulare, in via temporanea e

sperimentale, le tendenze di mercato ed i corrispondenti prezzi indicativi del grano duro nazionale. Tali prezzi possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione, stipulati ai sensi della normativa vigente;

attraverso l'attività della commissione è agevolato il confronto tra la parte produttrice e la parte trasformatrice. L'obiettivo è quello di affrontare e risolvere le questioni aperte, favorendo il dialogo nella filiera, nell'interesse nazionale, come avviene in altri comparti in cui lo strumento della CUN ha dimostrato tutta la sua concreta importanza;

considerato che:

il settore cerealicolo attraversa un periodo di forte crisi ed il costante, oltre che stabile, monitoraggio delle tendenze di mercato e del connesso andamento impedirebbe il verificarsi di fenomeni di distorsione commerciale a danno delle parti contraenti deboli;

le forti fluttuazioni economiche, inoltre, unitamente alla questione climatica e alle attuali congiunture storico-sociali, limitano fortemente la capacità competitiva del comparto del grano duro, una redditività troppo a rischio. Questo pone in seria difficoltà la nuova semina, inoltre oggi decisamente più costosa, visto l'aumento del prezzo dei concimi e della lavorazione stessa del terreno a causa del caro energia;

è di tutta evidenza la necessità di assicurare strumenti certi e durevoli per la rilevazione dei prezzi del grano duro nazionale, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato, assicurando, altresì, l'equilibrio nelle posizioni di forza commerciale;

è inoltre prioritario tutelare adeguatamente le aree in cui tradizionalmente è coltivato il grano duro di qualità. Al riguardo, il territorio del Tavoliere delle Puglie, definito il "granaio d'Italia", soffre difficoltà crescenti, anche in termini di speculazioni a vantaggio di grani esteri, che si ripercuotono inevitabilmente sui raccolti e sulle rese produttive. Al riguardo, assume fondamentale importanza dare pronta attuazione ad un accurato e continuo monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e di sfarinati con l'obiettivo di contrastare in modo efficace le frodi e di garantire, nello stesso tempo, una maggiore chiarezza in tema di movimentazione di materie prime;

tenuto conto che la destinazione principale del grano duro è quella relativa alla produzione di pasta, alimento cardine della dieta mediterranea, nonché uno dei prodotti maggiormente rappresentativi dell'Italia nel mondo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative volte a rendere strutturale l'operatività della commissione nazionale unica relativa al grano duro, che ora è sperimentale e in scadenza;

quali misure voglia porre in essere per arginare la crisi del comparto cerealicolo italiano, con particolare attenzione alla coltivazione e alla trasformazione del grano duro nonché alle corrispondenti aree territorialmente vocate che assicurano l'alta qualità della materia prima e che meritano sostegno per assicurare il prosieguo dell'attività di coltivazione;

se reputi improrogabile l'esigenza di assicurare il monitoraggio e la tracciabilità della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali e quali attività siano in programma per l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo;

quali concrete azioni intenda avviare per valorizzare la produzione nazionale di grano duro, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, a garanzia di un sistema produttivo sostenibile e di alta qualità per un *made in Italy* di riscatto sociale ed economico.

(3-00036)

[RONZULLI Licia](#), [SILVESTRO](#), [BERLUSCONI](#), [CRAXI Stefania Gabriella Anastasia](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [MICCICHÈ](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

in Campania, la brucellosi e la tubercolosi, malattie che colpiscono le bufale, hanno costretto ad abbattere, nei primi sette mesi del 2022, più di 13.000 capi e a chiudere 33 stalle, portando il totale negli ultimi dieci anni a circa 140.000 capi abbattuti;

nelle province di Caserta e Salerno sono presenti oltre 250.000 capi di bufale, di cui 130.000 in lattazione, e circa 1.850 allevamenti, che riforniscono 250 caseifici (di cui 128 iscritti alla "mozzarella

di bufala campana DOP");
il piano regionale di eradicazione di brucellosi e tubercolosi, adottato dalla Regione Campania nel 2019, ha nei fatti dimostrato di non essere efficace e non in grado di affrontare in maniera risolutiva la grave problematica;
appare ormai evidente che le misure sinora adottate si sono dimostrate insufficienti a contrastare la moria di bufale, dal cui latte si ricava il pregiato formaggio fresco a pasta filata, un prodotto esportato nel mondo, che contribuisce in maniera sostanziale all'economia agricola campana;
la campagna di vaccinazione degli animali contro la brucellosi andrebbe implementata ed estesa a tutti gli allevamenti bufalini dell'intera regione, mettendo in campo un piano di vaccinazione a tappeto, che coinvolga tutti gli allevamenti campani, non solamente quelli "ufficialmente indenni", dove pure sono stati salvati 11 capi;
ulteriori ritardi nella soluzione del problema rischiano persino di compromettere la denominazione della DOP, e possono avere anche ricadute negative sui consumi del prodotto, che è ormai marchio distintivo di un territorio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda sostenere e incentivare, in sede di Governo e in collaborazione con tutte le amministrazioni competenti, un piano di vaccinazione capillare, che coinvolga tutti gli allevamenti campani e non solo quelli "ufficialmente indenni";
se non intenda intervenire per ridurre i tempi di accesso ai contributi economici per l'abbattimento dei capi, destinati agli allevatori campani e, allo stesso tempo, prevedere misure di sostegno economico per il ripopolamento con nuovi capi bufalini;
se intenda tutelare e sostenere tale patrimonio zootecnico e culturale del territorio campano, anche con apposite misure di promozione della "mozzarella di bufala campana DOP", in Italia e nel mondo, al fine di supportare l'economia dell'intera filiera.

(3-00037)

[ZAMPA Sandra](#), [CAMUSSO Susanna Lina Giulia](#), [ZAMBITO Ylenia](#), [BASSO](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA Cecilia](#), [LA MARCA Francesca](#), [NICITA](#), [RANDO Vincenza](#), [ROJC Tatjana](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 28 ottobre 2022 il Ministro in indirizzo ha reso noto che, "in considerazione dell'andamento del contagio da Covid-19" e dell'opportunità di "avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti", si sarebbe proceduto "alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell'epidemia, ai ricoveri e ai decessi" e che la relativa pubblicazione sarebbe avvenuta unicamente con cadenza settimanale, "fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all'adozione dei provvedimenti del caso";

lo stesso giorno, secondo quanto riportato dal quotidiano *on line* "quotidianosantà", l'Associazione italiana di epidemiologia ha dichiarato che "lo scopo del monitoraggio della circolazione virale per valutare le variazioni nel rischio pandemico funziona solo se si può osservare il suo sviluppo giornaliero e non solo una media settimanale, spesso di più difficile interpretazione. Altrettanto preoccupante sarebbe se il Ministero, pur conservando il flusso giornaliero di dati, riservasse a sé l'accesso, comunicando solo una sintesi controllata settimanale. (...) Tra i tanti danni che la pandemia ha comportato, c'è stato, in controtendenza, qualche aspetto positivo: ad esempio, la disponibilità di dati tempestivi accessibili a tutti. (...) Ora, anziché pensare di cogliere l'opportunità per un avanzamento generalizzato della disponibilità di dati su tutte le altre patologie infettive (e non) e utilizzare la prevista digitalizzazione per mettere il nostro Paese al livello di molti altri contesti Europei, si propone di ritornare allo stato di quiescenza dettato dal non sapere. (...) La strada giusta è quella di consolidare le attività di sorveglianza, rendere facilmente disponibili i dati che ne derivano, aumentare le conoscenze anche nell'ottica di sostenere comportamenti orientati alla prevenzione delle malattie";

la decisione del Ministero è stata accolta con grande preoccupazione anche dal presidente della fondazione Gimbe, Cartabellotta, che ha considerato la sospensione della pubblicazione giornaliera dei

dati "un anacronistico passo indietro sulla trasparenza" e ne ha chiesto il ripristino immediato, poiché tali dati devono essere disponibili non solo "alle autorità competenti", ma anche alla comunità scientifica e alla popolazione intera, in quanto "patrimonio comune";

secondo Cartabellotta, la decisione di pubblicare i dati con cadenza settimanale, a fronte della loro raccolta su base giornaliera, pone specifici problemi non solo in ordine alla trasparenza dei dati medesimi, ma anche alla possibilità per i cittadini di accedervi tempestivamente;

il 4 novembre il Ministero ha reso disponibili sul *repository* ufficiale i dati giornalieri relativi al periodo 30 ottobre-3 novembre 2022. Secondo quanto riportato sul sito della fondazione Gimbe si tratta di "un compromesso al ribasso, rispetto alle richieste pervenute dal mondo scientifico (...): il flusso quotidiano dei dati dalle Regioni verso il Ministero, infatti, così faticosamente garantito anche nei momenti più bui della pandemia, viene regolarmente mantenuto e pagato con il denaro dei contribuenti, che tuttavia vengono privati della possibilità di accedervi tempestivamente";

il 10 novembre, Cartabellotta ha dichiarato che "la pubblicazione dei dati a cadenza settimanale rappresenta un ulteriore tassello della strategia oscurantista del Governo nella gestione della pandemia (...) una strategia all'insegna della discontinuità politica che risulta in netto contrasto con le raccomandazioni delle autorità internazionali di sanità pubblica (Oms) che invitano tutti i Paesi ad essere preparati e pronti a nuove ondate pandemiche";

considerato che:

in questi ultimi due anni la trasparenza dei dati e la loro accessibilità e disponibilità in modo tempestivo sono state garantite in modo continuativo e stabile;

a questo proposito si ricorda (come ribadito il 15 gennaio 2021, in risposta a un'interpellanza urgente dell'on. Marattin alla Camera dei deputati dalla prima firmataria della presente interrogazione, in qualità di sottosegretario di Stato per la salute) che in Italia ci sono state due principali fonti di informazione sull'epidemia: il bollettino informativo del Ministero della salute e Dipartimento della protezione civile (dati aggregati) e la piattaforma nazionale di sorveglianza COVID-19 dell'Istituto superiore di sanità, dove invece si trovavano i dati individuali;

la fonte Ministero della salute-Dipartimento della protezione civile ha raccolto quotidianamente informazioni sul numero totale di *test* positivi, decessi, ricoveri in ospedale e ricoveri in terapia intensiva in ogni provincia d'Italia. La fonte ISS ha previsto che le Regioni fornissero dettagli individuali su tutti i casi, compresi i casi demografici, lo stato clinico (quindi, l'indicatore sintetico di gravità della sintomatologia), la presenza di alcuni fattori di rischio (in particolare le patologie croniche di base), e l'esito (guarigione o, purtroppo, decesso);

i dati raccolti da entrambe le fonti sono stati consultabili quotidianamente sul sito istituzionale del Ministero della salute e dell'Istituto;

considerato che:

alcune Regioni, come il Lazio, in linea con la politica che ha garantito fino allo scorso mese di ottobre la trasparenza e l'accessibilità dei dati, stanno continuando a fornire la pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell'epidemia;

la decisione del Ministero appare in contrasto con quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio dei ministri, Meloni, su come la gestione della pandemia da COVID-19 debba avvenire al riparo da condizionamenti ideologici e unicamente alla luce delle evidenze scientifiche e con la volontà di fornire un'informazione molto più chiara di quella fatta in passato;

considerato inoltre che è di questi giorni il comunicato dell'EMA (European medicines agency) su una recrudescenza dei contagi nelle prossime settimane, per la diffusione di nuove varianti del virus con grandi capacità diffusive,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ripristinare la pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell'epidemia e quali iniziative urgenti intenda comunque adottare al fine di rafforzare l'attività di sorveglianza rendendo accessibili in modo agevole i dati, sia per la comunità scientifica che per la popolazione, evitando così di disperdere un'esperienza innovativa, ormai acquisita, in termini di disponibilità e di trasparenza dei dati stessi.

(3-00038)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Preso atto di quanto contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, recante l'approvazione del piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici, si ritiene che l'edizione italiana delle imminenti olimpiadi invernali offra al nostro Paese un'enorme opportunità, ossia quella di dare vita all'edizione dei giochi olimpici più sostenibile nella storia dello sport, "a impatto zero", così come dichiarato, ad esempio, dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia; considerata inoltre la necessità di rendere massimamente accessibili tutte le strutture e i luoghi in cui si svolgeranno i giochi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire chiarimenti circa le azioni che il Governo intende intraprendere per garantire che i giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano-Cortina 2026 avvengano all'insegna della sostenibilità ambientale e dell'accessibilità, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030.

(3-00039)

[SBROLLINI Daniela](#), [VERSACE Giusy](#), [PAITA Raffaella](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

lo sport rappresenta uno strumento di formazione e integrazione sociale, costituendo vero e proprio fattore culturale capace di diffondere valori fondamentali che ampia eco trovano all'interno della nostra Costituzione;

il suo impatto sociale trova espressione tanto sul piano della salute, quanto su quello educativo, rappresentando un vero e proprio presidio di prevenzione, le cui virtualità vengono fortemente amplificate laddove praticato dai giovani, tanto a livello agonistico quanto a quello dilettantistico;

il fondamentale ruolo dello sport è riconosciuto sia a livello internazionale che europeo, come confermato, da ultimo, dalla decisione di esecuzione del Consiglio, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza del nostro Paese, che vede impegnata l'Italia a investire, da qui al 2026, in questo ambito per potenziare le infrastrutture e favorire le attività sportive, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica, ridurre i divari territoriali e rafforzare le attitudini personali;

nel corso della XVIII Legislatura, con il Governo Draghi, sono stati raggiunti numerosi e importanti risultati, che hanno dato un segnale concreto al mondo dello sport, come l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per le associazioni e società sportive colpite dalla crisi energetica, gli ulteriori 140 milioni per le olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il rifinanziamento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, i numerosi interventi (anche di decontribuzione) per i lavoratori sportivi e, da ultimo, 1,3 miliardi di euro per la progettazione e realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici;

nel solco di questo approccio appare non più procrastinabile la piena attuazione della legge di delega 8 agosto 2019, n. 86, che ancora oggi vede rilevanti aspetti della riforma dello sport in attesa dell'emanazione dei relativi decreti delegati;

fra i vari aspetti non più differibili rientrano, in particolare, una più accentuata differenziazione dei quadri normativi di riferimento dello sport dilettantistico rispetto a quello professionistico, nonché l'approvazione di una disciplina legislativa in ambito lavoristico che tenga debitamente conto della peculiarità e necessaria flessibilità che caratterizza, fisiologicamente, i cosiddetti lavoratori sportivi;

anche in ragione dell'attuale crisi inflazionistica e dell'aumento dei costi dell'energia, accanto a queste misure si rende sempre più impellente adottare ulteriori misure di sostegno concreto per il mondo dello sport, tra le quali si ritiene indispensabile ricomprendere, al più presto, il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni sportive, in quanto strumento idoneo a promuovere sinergie e collaborazione che agevolino significativamente il comparto sportivo anche sul medio-lungo periodo;

collocare al centro dell'azione di governo lo sport rappresenta una scelta obbligata e nessun ritardo o esitazione deve compromettere le preziose funzioni cui esso assolve all'interno della nostra comunità, si chiede di sapere quali siano le tempistiche previste per dare piena attuazione alla riforma dell'ordinamento sportivo, valorizzando le differenze che connotano l'ambito professionistico e quello

dilettantistico, nonché riconoscendo la necessità di approntare una legislazione lavoristica che si riveli adeguata alle esigenze e peculiarità che caratterizzano i lavoratori dello sport, nella consapevolezza di dover continuare a supportare il comparto sportivo con iniziative concrete, come quelle citate.

(3-00040)

[BIZZOTTO Mara](#), [BERGESIO](#), [CANTALAMESSA](#), [ROMEO](#), [CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

negli ultimi anni sono aumentati in maniera esponenziale gli investimenti in alimenti sintetici, come latte e carne, da parte delle multinazionali del cibo, le quali hanno come obiettivo quello di scardinare il modello di una sana ed equilibrata dieta alimentare, basata sui principi della dieta mediterranea che privilegia il consumo di cibi naturali e stagionali, espressione della cultura e delle tradizioni dei territori locali;

in base ai dati forniti dalla stessa Commissione europea, dal 2014 ad oggi, diverse aziende che operano nel campo della produzione di carne e di latte sintetici hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo di tecniche di produzione artificiali di tali alimenti;

la *start up* "Remilk" ha recentemente annunciato di aver raccolto 120 milioni di dollari di capitale di investimento necessari ad aprire in Danimarca la più grande struttura al mondo per la produzione in larga scala di latte ottenuto da fermentazione di precisione, senza il ricorso ad animali;

da più parti sono stati denunciati, anche attraverso la promozione di petizioni, i rischi per la salute e l'ambiente legati alla diffusione del cibo sintetico, frutto di modelli produttivi omologanti assolutamente distanti dalle specificità territoriali locali, che sono alla base di un sistema alimentare che si fonda sulla storia, sul rispetto della terra, sulla tutela del territorio e del lavoro, che rendono unici i prodotti agroalimentari italiani;

il consumatore è ignaro del fatto che la maggior parte di cibi di origine non animale sia prodotta in laboratorio e pur risultando questi molto simili ai prodotti naturali, riproducendone alcune caratteristiche organolettiche, non hanno nulla a che vedere con loro, ed anzi rischiano di arrecare seri danni alla salute, inficiando la qualità e genuinità stessa dell'agroalimentare "*made in Italy*";

l'impatto che la produzione di cibi sintetici avrebbe sul sistema degli allevamenti italiani, che è tra i più sicuri e sostenibili a livello mondiale, e più in generale sull'agroalimentare italiano sarebbe devastante, tenuto conto che il sistema, dall'agricoltura alla ristorazione, vale oltre 500 miliardi di euro;

in Italia sono presenti 26.000 stalle da latte, che producono 12 milioni di tonnellate di latte per un valore di oltre 16 miliardi di euro ed impiegano circa 100.000 addetti. Oggi è a rischio di chiusura una stalla su 10, con ricadute importanti sul complesso sistema che caratterizza la struttura gli allevamenti tradizionali,

si chiede di sapere quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende adottare da subito in tutte le sedi opportune affinché venga accolta a livello europeo una posizione che coincida con la necessità di tutelare le produzioni e le denominazioni, rendendo possibile per queste l'impiego ai soli prodotti di origine animale.

(3-00041)

[FRANCESCHELLI](#), [MALPEZZI Simona Flavia](#), [FINA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

l'ondata di calore che ha investito l'Italia nel corso del 2022, protrattasi ben oltre la conclusione della stagione estiva, fino all'inizio del mese di novembre, ha rappresentato solamente la coda di un'annata meteorologica estremamente complicata che ha avuto su agricoltura e ambiente ripercussioni gravi. Secondo i dati ISAC-CNR, il 2022 si classifica come l'anno più caldo mai registrato fino ad ora in Italia dal 1800, con una temperatura superiore di quasi un grado rispetto alla media storica ma con un terzo delle precipitazioni in meno nei primi 9 mesi dell'anno. Da gennaio ad oggi, la mancanza di piogge, un accumulo nevoso ai minimi storici, un livello idrometrico dei laghi prossimo ai minimi e una costante depressione della falda freatica hanno determinato ovunque un'emergenza idrica di portata significativa che si è riflessa sia sulla produzione agroalimentare sia sulla disponibilità di acqua ad uso potabile. Secondo le associazioni del settore agricolo, nonostante il prelievo di risorse idriche

disponibili, le perdite della produzione agricola nazionale hanno superato i 6 miliardi di euro; la siccità conosciuta in questi mesi non sarà una parentesi. Le piogge violente, gli eventi estremi, le frane ed il dissesto idrogeologico che hanno colpito molti territori sono l'altra faccia della stessa medaglia. Al fondo di questi fenomeni strutturali c'è sicuramente il cambiamento climatico che sta mostrando sempre più chiaramente i suoi effetti drammatici, che impone l'attuazione di una vera e propria politica nazionale sull'acqua e sui bacini idrici, con la gestione del reticolo idrico e fluviale; in questi anni, le politiche di gestione del suolo e dell'acqua hanno visto l'istituzione delle autorità di distretto idrografico ma pagano ancora un sistema debole di risorse, personale, strumenti e poteri, che limita l'efficacia delle azioni di programmazione e intervento, rendendo particolarmente evidenti questi limiti di fronte a situazioni critiche. Non si è in grado di gestire l'acqua in eccesso ed allo stesso tempo non se ne ha abbastanza e se ne spreca troppa; queste condizioni hanno fatto emergere in tutta evidenza la problematica dell'insufficienza o del mancato utilizzo delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale e dell'uso razionale delle risorse idriche disponibili. Allo stato attuale, risulta dalla mappatura disponibile che numerosi invasi, opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che non superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, risultano talvolta non utilizzati o parzialmente sfruttati se non incompiuti, determinando una perdita di capacità di accumulo di risorse idriche particolarmente significativo; il precedente Governo, nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, si è fatto carico delle problematiche del settore idrico del Paese destinando a tal fine 4,38 miliardi di euro, di cui 2 miliardi per "investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" (M2C4, investimento 4.1) e 880 milioni di euro per "investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" (M2C4, investimento 4.3); sono in corso le istruttorie dei progetti in vista dei decreti di concessione. In virtù degli investimenti in atto dovrebbero crescere del 40 per cento le fonti di irrigazione dotate di contatore; a queste risorse vanno aggiunti stanziamenti nelle leggi di bilancio, il che porta gli interventi sul settore irriguo a quasi 1,2 miliardi oltre a tutta una serie di misure straordinarie; grazie alle misure del PNRR e alle risorse nazionali e regionali stanziare si è dato corso sino ad oggi ad una politica volta a favorire agli interventi per il piano invasi, per opere volte a ridurre le perdite nelle reti idriche, per la loro digitalizzazione e per la realizzazione di nuovi invasi, l'efficientamento e la messa in sicurezza di quelli esistenti, e questo percorso va proseguito ed implementato ad ogni livello; numerosi agricoltori hanno altresì evidenziato la necessità di una normativa "sostenibile" che consenta loro di realizzare piccoli invasi nelle zone collinari, fondamentali per affrontare in sicurezza le stagioni produttive e le annate anomale dal punto di vista climatico, senza gravare sulle risorse idriche in falda, dei fiumi e dei laghi, considerato che l'irrigazione è un'esigenza stabile necessaria a garantire la produzione e la qualità del prodotto agricolo, al punto da definire il piano nazionale irriguo quale infrastruttura strategica di valenza nazionale. La realizzazione dei laghetti collinari è di fondamentale importanza per garantire l'irrigazione di soccorso che consente agli agricoltori di coltivare, mantenere la flora autoctona, preservare il lavoro, ridurre le necessità di concimazioni e di interventi; a tal fine occorre predisporre una normativa semplificata che agevoli la gestione e il ripristino degli invasi esistenti e che incentivi le nuove realizzazioni di laghetti collinari; accanto a tali importanti iniziative, emergono a seguito dell'eccezionale siccità del 2022 e dei mutamenti climatici in atto nuove esigenze da tradurre in possibili linee di intervento quali: a) l'attuazione del piano nazionale irriguo che preveda l'aumento della capacità di ritenzione ed accumulo sia tramite idonei stanziamenti per la realizzazione degli interventi sia attraverso un'attività di sburocratizzazione delle autorizzazioni con l'accelerazione del piano dei piccoli invasi, anche semplificando procedure e interventi di manutenzione dell'esistente, evitando in caso di manutenzione dell'invaso per interventi minimali procedure autorizzative o di smaltimento costose ed improponibili; b) il risanamento del sistema fluviale e la sua messa in sicurezza, assicurando la funzionalità idraulica, capace di espletare anche le necessarie caratteristiche funzioni e quelle ecosistemiche; c) il miglioramento della capacità previsionale per anticipare la disponibilità naturale della risorsa e

ottimizzare il volume immagazzinato con i piani di gestione della siccità e la costruzione del bilancio idrico del Paese; d) il finanziamento sia per la ricerca varietale volta a rendere più resiliente il sistema agricolo, sia per la messa a coltura di queste varietà meno bisognose di risorse idriche; e) l'esigenza essenziale di fornire un rapido, profondo ed organico raccordo tra i soggetti competenti in materia al fine di dare attuazione concreta alle previsioni di indirizzo, affinché si traducano in atti normativi efficaci e non trovino ostacoli nella loro attuazione in ragione dei molteplici enti aventi titolo ad emettere pareri ed autorizzazioni. Per ovviare a tale criticità si ritiene necessaria l'istituzione di una cabina di regia nazionale che coinvolga i Ministeri interessati, compreso il Ministero della cultura, in ragione dei pareri che sono chiamati ad esprimere le sovrintendenze, le Regioni, il Dipartimento della protezione civile, le autorità di distretto, i consorzi di bonifica, le associazioni di impresa, i gestori idrici ed energetici e quanti altri siano valutati competenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda attivare per garantire un costante miglioramento della raccolta delle risorse idriche negli invasi esistenti in tutto il territorio nazionale, al fine di consentire un uso razionale delle risorse idriche disponibili e tutelare la produzione agroalimentare nazionale e se intenda attivarsi per garantire un intervento normativo, di finanziamento e di attuazione volto al riutilizzo di invasi, opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che non superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, che attualmente risultano non impiegati o parzialmente sfruttati se non incompiuti, al fine di determinare un significativo recupero di capacità di accumulo di risorse idriche;

quali iniziative intenda intraprendere, anche in collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per garantire la piena realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche previsti dal PNRR e il pieno utilizzo delle risorse assegnate per tali finalità anche a tutela della produzione agroalimentare nazionale;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, per favorire la realizzazione del piano dei piccoli invasi nonché per semplificare la normativa, le procedure per la realizzazione e manutenzione da parte degli agricoltori dei laghetti collinari, piccoli invasi e vasche, e garantire per tale via le produzioni agricole;

se valuti l'opportunità di istituire una cabina di regia nazionale che coinvolga i Ministeri interessati, le Regioni, il Dipartimento della protezione civile, le autorità di distretto, i consorzi di bonifica, le associazioni di impresa, i gestori idrici ed energetici e quanti altri siano valutati competenti volta a definire un contesto normativo e autorizzativo che sia chiaro nei contenuti, nelle competenze e nei termini, nonché armonico e semplificato, che nel rispetto dell'ambiente consenta di intervenire con rapidità ed efficacia, stante la condizione emergenziale esistente.

(3-00043)

[DE CARLO](#), [MALAN](#), [SPERANZON](#), [SALLEMI](#), [ZEDDA Antonella](#), [AMIDEI](#), [ANCOROTTI](#), [FALLUCCHI Anna Maria](#), [MAFFONI](#), [POGLIESE](#), [SILVESTRONI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il cambiamento dei nomi di alcuni Ministeri adottato dal Governo ha suscitato curiosità e attenzione presso l'opinione pubblica e spinto all'elaborazione di interpretazioni, più o meno fantasiose, circa il possibile significato sotteso all'utilizzo di determinate formule linguistiche;

in particolare, l'introduzione del termine "sovranità alimentare" ha aperto una vivace discussione soprattutto all'interno del campo progressista italiano, nel cui ambito sono state avanzate polemiche e preoccupazioni da parte di coloro che vogliono interpretare il concetto di "sovranità" in chiave autarchica e anti europeista, associando la "sovranità" al "sovranismo", inteso come protezionismo;

considerato che:

il conio del concetto di "sovranità alimentare" risale agli anni '90, quando il movimento de "la Via Campesina" lo utilizzò per definire il diritto a un cibo sano e culturalmente appropriato, prodotto con metodi ecologici e sostenibili, coltivato e scambiato a livello locale o regionale in opposizione alle politiche del WTO, facendone un manifesto per la deglobalizzazione dei sistemi alimentari con l'obiettivo di liberalizzare il commercio del cibo e lo strapotere delle grandi multinazionali dei semi e dei fertilizzanti, oltre che della grande distribuzione;

la formula adottata dal Governo italiano è identica a quella del Governo Macron in Francia che, nel maggio 2022, ha rinominato il Ministero delle politiche agricole e alimentari come Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire;

il principio della "sovrani ta alimentare"   stato addirittura inserito in Costituzione da nazioni con governi socialisti, come l'Ecuador e il Venezuela,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno indotto il cambiamento di denominazione del Ministero ed il significato che si   inteso attribuire a questa scelta linguistica, e conseguentemente quali siano gli obiettivi che il Ministro in indirizzo intende perseguire in materia di sovranit  alimentare.

(3-00044)

[UNTERBERGER Julia](#), [PATTON](#), [SPAGNOLLI](#), [DURNWALDER](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranit  alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

in data 10 novembre 2022, il Ministro in indirizzo, a seguito di un incontro con il presidente di ISPRA, prefetto Laporta, ha annunciato il suo impegno per risolvere le criticit  relative all'eccessiva presenza di grandi carnivori in alcuni territori;

dell'incontro, come si legge nella nota emessa dal Ministero, sono stati tempestivamente informati i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, che nei giorni precedenti avevano rappresentato al Ministro le problematiche riguardanti la presenza dei grandi carnivori nei propri territori;

nella stessa giornata, alla Camera   stato approvato un ordine del giorno con cui si impegna il Governo a sostenere il comparto agricolo del Trentino-Alto Adige/S dtirol rispetto agli ingenti danni alle colture e agli allevamenti determinati dalla notevole presenza di orsi e lupi sul territorio delle due province;

gli ultimi dati ISPRA riportano che dal 2015 al 2019 su tutto il territorio nazionale si sono registrati 3.597 episodi predatori causati dal lupo, con 9.000 capi uccisi e un danno per le aziende agricole di circa 2 milioni di euro. Di questi una parte consistente riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente con 237 e 109 eventi di predazione registrati;

considerato che:

l'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE della Commissione europea (direttiva "Habitat") concede agli Stati membri la facolt  di derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna, qualora emergano motivi di rilevante interesse pubblico nei termini di sicurezza, economia e tutela della salute; molti Stati membri si avvalgono della deroga di cui all'articolo 16 citato per prelevare lupi che si avvicinano ai centri abitati come in Svezia o che superano una certa soglia come in Francia;

anche l'Italia, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva Habitat, ha previsto all'articolo 11 che il Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dell'agricoltura e l'ISPRA, pu  autorizzare le deroghe;

anche la legge n. 11 del 2018 della Provincia autonoma di Bolzano di attuazione dell'articolo 16 della direttiva Habitat riconosce, in specifiche condizioni, al presidente della Provincia la possibilit  di deroga che, come nella norma nazionale, pu  essere esercitata previo parere dell'ISPRA;

tuttavia, fino a questo momento, nonostante la base giuridica per prelevare lupi particolarmente pericolosi esista, tali deroghe non sono mai state concesse sebbene il lupo non sia pi  a rischio di estinzione e nelle montagne del Trentino-Alto Adige quasi mai sono possibili misure a tutela dell'incolumit  degli allevamenti e degli alpeggi tradizionali. Nella stessa logica l'ISPRA non ha mai concesso parere positivo per il prelievo di singoli esemplari di lupi particolarmente pericolosi,

si chiede di sapere quali concrete iniziative di propria competenza si intenda intraprendere, affinche siano attuate finalmente le deroghe previste dall'articolo 16 della direttiva Habitat e recepite sia attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sia con la legge n. 11 del 2018 della Provincia autonoma di Bolzano, a tutela del comparto agricolo.

(3-00045)

[PIRONDINI](#), [CASTIELLO](#), [CROATTI](#), [ALOISIO Vincenza](#), [PIRRO Elisa](#) - *Al Ministro della cultura* . - Premesso che:

il 30 ottobre 2022 è stato l'ultimo giorno di apertura del museo-abitazione di Giuseppe Verdi a Sant'Agata di Villanova sull'Arda (Piacenza), conosciuto come villa Verdi;
in seguito a una diatriba legale durata 20 anni, la residenza, che dal 1848 e che per 50 anni è stata la dimora prediletta del compositore italiano più conosciuto al mondo, ha chiuso per consentire l'avvio dell'*iter* di messa all'asta dell'immobile;

in particolare la Corte di cassazione ha stabilito che l'eredità di Alberto Carrara Verdi, scomparso nel 2001, deve essere divisa tra i figli in parti uguali (Maria Mercedes, Ludovica, Angiolo ed Emanuela, quest'ultima deceduta nel 2020). Dato che nessuno dei tre è però in grado di rilevare le quote dell'altro, villa Verdi è destinata alla vendita;

numerose associazioni si sono attivate per scongiurare la chiusura del museo che riecheggiava ormai da anni;

l'erede di Giuseppe Verdi ha dichiarato alla stampa: "Il Tribunale probabilmente invierà un custode o un notaio che la possa tutelare (...) mi auguro solo che qualcuno intervenga, colga l'attimo per l'acquisto, perché la paura è che rimanga abbandonata a se stessa" ("corriere.it", 22 ottobre 2022);
considerato che:

la proprietà nel comune di Villanova venne acquisita dal maestro Giuseppe Verdi nel 1848 che decise di costruire la villa, poi completata nel 1880. Originariamente, la casa fu acquistata dal compositore per i genitori, Carlo Verdi e Luigia Uttini, messi nella villa di Sant'Agata per volontà del maestro, ma dopo la morte di sua madre, il padre tornò a vivere a Busseto. Verdi e Giuseppina Strepponi, cantante d'opera con la quale visse da allora prima di sposarsi nel 1859, si stabilirono a Sant'Agata nel 1851. Verdi fece aggiungere due ali alla costruzione originale, completando il tutto con una imponente terrazza sulla facciata, le serre, una cappella e la rimessa per le carrozze sul retro. Verdi e Giuseppina dedicarono molto tempo per l'espansione del parco;

Giuseppe Verdi acquistò la tenuta di Sant'Agata su suggerimento di Antonio Barezzi e lì visse e scrisse la sua musica, godendo di un isolamento necessario al suo genio creativo e al suo carattere schivo e riservato;

considerato infine che:

il 21 novembre alle ore 20.30 presso il teatro Lirico di Milano si terrà il *gala* "Uniti per Verdi" con la partecipazione di ospiti eccellenti quali Eleonora Buratto, Massimo Cavalletti, Roberto de Candia, Chiara Isotton, Francesco Meli, Caterina Piva, Piero Pretti, Annalisa Stroppa e Riccardo Zanellato, che saranno diretti dal maestro Riccardo Frizza e accompagnati dai professori delle orchestre delle fondazioni lirico-sinfoniche. Un *parterre* di *star* della lirica, che ha legato la propria carriera artistica al repertorio verdiano, si alternerà sul palco esibendosi in alcune delle arie più rappresentative composte dal "cigno di Busseto", accompagnati da una compagine che coinvolge i professori delle orchestre delle fondazioni lirico-sinfoniche;

la realizzazione dell'evento straordinario, nel nome di Giuseppe Verdi, ha lo scopo di incentivare le istituzioni pubbliche a preservare la casa-museo del compositore, garantendone la pubblica fruizione, si chiede di sapere quali iniziative, alla luce della situazione conservativa in cui versa l'immobile a causa della mancanza di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, intenda assumere il Ministro in indirizzo per salvaguardare villa Verdi, patrimonio di inestimabile valore culturale, anche valutando di esercitare il diritto prelazione per l'acquisizione del complesso alla proprietà pubblica.

(3-00047)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'autostrada Valdistico A31, secondo la concessione originaria, avrebbe dovuto svilupparsi tra Rovigo, Vicenza e Trento, mentre oggi è aperta al traffico solo tra Rovigo e Piovene Rocchette (poco a nord di Vicenza). In particolare: il primo tratto di 36 chilometri, tra Vicenza e Piovene Rocchette, è entrato in esercizio nel 1976; un secondo tratto di 54 chilometri, tra Vicenza e Rovigo, è stato aperto al traffico nel 2015; il terzo tratto, di oltre 40 chilometri, che completa l'itinerario verso nord tra Veneto e Trentino con il collegamento alla A22 del Brennero, deve essere ancora realizzato;

il tratto verso nord è necessario per completare il disegno originario della A31 e con esso la rete autostradale del Nordest;

l'opera è strategica e di preminente interesse nazionale ai sensi della legge obiettivo e fa parte della rete europea dei trasporti TEN-T "comprehensive network" in ragione delle sue caratteristiche di potenziamento del collegamento tra il corridoio multimodale europeo "mediterraneo" e quello "scandinavo-mediterraneo";

la concessionaria della A31 per conto del Ministero delle infrastrutture in base alla convenzione vigente sottoscritta il 9 luglio 2007 e approvata dalla legge n. 101 del 2008 è la società Brescia-Padova S.p.A.;

il primo atto aggiuntivo alla convenzione riferito al periodo regolatorio 2013-2017 è stato firmato in data 19 luglio 2018, è stato approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'economia e delle finanze il 13 agosto 2020 ed è stato registrato dalla Corte dei conti il 1° ottobre 2020. Esso conferma la scadenza della concessione in essere al 31 dicembre 2026;

è ora in corso il perfezionamento del secondo atto aggiuntivo riferito al periodo regolatorio 2020-2024, ed in tale contesto è necessario rivalutare la situazione del completamento della A31 nord alla luce di: due ordinanze della Corte di cassazione dell'ottobre 2020, rese pubbliche nel febbraio 2021, le quali, confermando precedenti sentenze del Consiglio di Stato, annullano l'approvazione CIPE del progetto preliminare del primo lotto ed impongono la conduzione dell'iniziativa in modo unitario anziché per lotti; i tempi molto lunghi con i quali la Provincia autonoma di Trento procede con gli adempimenti di competenza per il secondo lotto;

il completamento a nord della A31 è importante perché consente di: 1) migliorare i collegamenti tra Veneto e Trentino-Alto Adige; 2) migliorare, attraverso l'innesto sulla A22 a nord verso il Brennero, le relazioni tra la parte orientale della pianura Padana e la fascia adriatica con l'Europa centrale, considerato che il tracciato completato fornirà un itinerario alternativo (A23-A34-A4-A28 interconnessione con A27 e da dicembre 2022 con la nuova superstrada Pedemontana veneta Treviso-Vicenza interconnessione con la stessa A31) al traffico autostradale che attualmente impegna la A4 tra Vicenza e Verona e la A22 del Brennero tra Verona e Trento; 3) ridurre la congestione e aumentare la sicurezza dei tratti autostradali per i quali si creerà un'alternativa; 4) fornire una "via di fuga" all'itinerario Vicenza-Verona-Trento su A4-A22; 5) collegare direttamente Vicenza e Trento con un tragitto più breve rispetto a quello A4-A22 Vicenza-Verona-Trento; 6) produrre un bilancio ambientale di vasta scala positivo; 7) ridurre la congestione lungo la strada statale 47 della Valsugana; 8) evitare che la congestione dopo l'apertura al traffico della superstrada Pedemontana veneta, prevista nel prossimo dicembre, aumenti in modo esponenziale il traffico sulla strada statale 47; 9) creare un'alternativa al traffico da e per il Sud Italia, con la A14, e dal Centro Italia con la E45, al cui sbocco oggi è necessario arrivare sino a Bologna e proseguire sino a Modena per entrare in A22, mentre con la nuova arteria si potrà raggiungere più velocemente il Brennero utilizzando la A13 Bologna-Padova, fino al casello di Monselice e con rientro in autostrada al vicino casello di Badia Polesine sulla A13 Valdastico e interconnessione con la A22 in provincia di Trento; 10) conferire la piena utilità ed efficacia alla parte di A31 esistente e quindi agli oltre 1.200 milioni di euro d'investimento e l'uso di centinaia di ettari di territorio impiegati per completare a sud il tratto Vicenza-Rovigo; 11) garantire una migliore raggiungibilità ai comprensori con potenzialità turistiche di Veneto e Trentino; 12) rispettare l'impegno a realizzare l'opera assunto in sede europea con l'inserimento dell'opera nella rete TEN-T; 13) depennare la A31, dopo decenni di rinvii, dall'elenco delle autostrade incompiute;

è stato redatto il progetto definitivo del lotto 1 e, a partire dall'11 luglio 2017, è stata attivata l'acquisizione delle approvazioni di rito conclusasi positivamente;

al termine dell'*iter*, tuttavia, l'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ritenuto di non sottoporre l'argomento al CIPE per l'approvazione conclusiva;

il progetto di fattibilità è stato valutato positivamente da Ministero delle infrastrutture, Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento nell'ottobre 2018; nel corso del 2019, su richiesta congiunta della Provincia di Trento e del Ministero, la concessionaria ha elaborato un nuovo progetto di fattibilità riferito ad un quarto tracciato fra Pedemonte e Rovereto sud, anch'esso valutato positivamente dalle tre amministrazioni nel dicembre 2019,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivide con la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto la necessità di completare la A31 Valdastico con il suo completamento a nord sulla A22; quale sia la sua posizione nei confronti della scelta operata dalla Provincia autonoma di Trento, affinché la A31 nord possa essere realizzata secondo il tracciato Pedemonte-Rovereto sud; che cosa intenda fare per dare nuovo impulso al completamento della Valdastico nord; se, nel caso in cui le amministrazioni interessate non raggiungano la necessaria intesa affinché la A31 nord possa essere realizzata secondo il tracciato Pedemonte-Rovereto sud come approvato dalla Provincia autonoma di Trento, intenda dare o meno indicazioni affinché la concessione sia messa a gara prima della scadenza al 31 dicembre 2026, così come stabilito dal primo atto aggiuntivo alla convenzione firmato da Ministero delle infrastrutture e Ministero dell'economia nel 2018.

(3-00048)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MAZZELLA](#), [FLORIDIA Barbara](#), [DE ROSA](#), [PIRONDINI](#), [LOPREIATO Ada](#), [LICHERI Sabrina](#), [BEVILACQUA Dolores](#), [ALOISIO Vincenzo](#), [TURCO](#), [BILOTTI Anna](#), [CROATTI](#), [MARTON](#), [GUIDOLIN Barbara](#), [CATALDI](#), [PIRRO Elisa](#), [SIRONI Elena](#), [SCARPINATO](#), [MAIORINO Alessandra](#), [CASTELLONE Maria Domenica](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ospedale "Sant'Anna e Maria santissima della Neve" è situato in via Lenza a Boscotrecase (Napoli) ed è un presidio ospedaliero degli ospedali riuniti del golfo vesuviano dell'Azienda sanitaria locale Napoli 3 sud, che aggrega anche gli ospedali riuniti dell'area nolana, gli ospedali riuniti dell'area stabiese e gli ospedali riuniti della penisola sorrentina. Più specificamente, la ASL si estende su un territorio di circa 620 chilometri quadrati suddiviso in 57 comuni, con una popolazione residente di circa 1.070.000 di abitanti;

il presidio ospedaliero è stato inaugurato nel 2006 e serve un bacino di utenza compreso tra i 150.000 e 300.000 residenti. Più dettagliatamente, eroga prestazioni all'interno delle seguenti unità operative: rianimazione, emodinamica, chirurgia vascolare, chirurgia, medicina, ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica e pronto soccorso;

considerato che:

nel 2020, nel comune di Boscotrecase fu attivato (con delibera del direttore generale n. 221 del 17 marzo 2020) un COVID *hospital* e tutte le attività ambulatoriali furono sospese, comprese le attività di ricovero programmate e di emergenza urgenza del pronto soccorso. Successivamente, con delibera n. 0501 del 16 luglio 2020, è stata avviata una riorganizzazione delle funzioni e del personale medico ed infermieristico;

con delibera n. 890 pubblicata il 22 settembre 2021 dalla direzione generale della ASL Napoli 3 sud, la struttura ospedaliera è stata classificata come DEA (dipartimento di emergenza urgenza accettazione) di primo livello. In particolare, come riportato dalla stampa, "il progetto vedrà il potenziamento e l'integrazione della struttura ospedaliera 'con ruolo spoke (...) nella rete cardiologica, spoke I rete emergenze pediatriche, PST rete Trauma, spoke rete emergenze gastroenteriche, spoke I rete terapia del dolore'" ("[branditalia24.it](#)", 23 settembre 2021);

risulta "in fase di aggiudicazione da parte della Soresa S.p.A. la gara per la progettazione esecutiva degli interventi di cui all'art. 20 III Fase, per un finanziamento complessivo dell'importo di 5.500.000 euro con il quale saranno riqualificate alcune aree esistenti e completate le aree a rustico dell'intero edificio" (come si legge sul sito della Regione Campania, pubblicazione del 13 maggio 2020);

in data 4 ottobre 2022, il direttore generale della ASL ha disposto in una nota che "venga posto in essere ogni necessario adempimento finalizzato alla riapertura del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Boscotrecase entro non oltre il 15 novembre 2022", dopo oltre due anni di chiusura ("[torresette.news](#)", 9 ottobre 2022),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se condivide la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Anna e Maria santissima della Neve" per oltre due anni o se, viceversa, ritenga opportuno anticiparne la riapertura, nell'interesse dei cittadini ricadenti nel bacino d'utenza;

se la persistente chiusura del pronto soccorso del DEA di primo livello del presidio ospedaliero di Boscotrecase sia compatibile con l'inderogabile necessità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

se ritenga avviare un'attività ispettiva al fine di verificare le responsabilità connesse alla persistente chiusura del pronto soccorso;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere per salvaguardare il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, nell'interesse dei cittadini ricadenti nel bacino d'utenza.

(3-00030)

[MARTELLA](#) - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

da tempo Mestre (parte del comune di Venezia) vive una fase di degrado che si ripercuote sulla qualità della vita, e in tal senso è da considerarsi rivelatorio anche il calo dei residenti, che attualmente registra, per l'intero comune, un'ulteriore diminuzione, passando dai 254.850 del 2021 ai 253.738 del 31 agosto 2022 con una diminuzione di 1.112 cittadini;

il calo dei residenti non è più circoscritto alla sola parte storica e insulare di Venezia, ma riguarda oramai indistintamente tutto il comune e a riprova di quanto detto basti pensare che nei primi 8 mesi del 2022 nessuna municipalità della città si è salvata da questa emorragia;

certamente si tratta di un dato articolato che va analizzato nel dettaglio, tuttavia rileva l'uniformità del dato negativo su tutto il territorio comunale;

dall'analisi dei dati relativi alla terraferma emerge come le fasce d'età maggiormente colpite da questo calo sono i bambini da 0 a 9 anni, complessivamente ridotti in otto mesi di 215 unità, e la fascia che va dai 30 ai 50 anni, anch'essa diminuita di 517 persone;

si tratta di numeri che destano preoccupazione e sui quali occorre un'attenta analisi che consideri tra gli elementi che incidono maggiormente proprio la situazione di diffuso degrado e di insicurezza che si vive a Mestre;

nelle ultime settimane si è registrato, inoltre, un crescendo di eventi molto gravi riconducibili ad un diffuso spaccio di droga e al controllo del territorio da parte di vere e proprie organizzazioni criminali. Al riguardo, si evidenzia come Mestre sia il territorio italiano che registra il maggior numero di morti per *overdose*;

nonostante una rilevante presenza di forze dell'ordine e l'impegno da loro profuso, si riscontrano tuttavia situazioni di oggettiva criticità come denunciato spesso dai residenti, da organizzazioni di cittadini e da parte di numerose organizzazioni sociali presenti sul territorio. In particolare le maggiori criticità si registrano nell'area che va dalla stazione di Mestre fino a ridosso di piazza Ferretto e analogamente su quella opposta, sul lato di Marghera;

da più parti si solleva con sempre maggiore insistenza la richiesta di un intervento complessivo di ripristino della legalità, che non va commisurato solo in termini di repressione ma anche di riqualificazione e rilancio del territorio;

considerato che appare necessario predisporre urgentemente, anche sulla base delle risorse provenienti dal PNRR, interventi di riqualificazione urbana a partire dalla zona della stazione di Mestre,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare in tempi rapidi un tavolo istituzionale al fine di affrontare, di concerto con le altre autorità competenti, la situazione di Mestre coinvolgendo anche tutte le organizzazioni civiche e sociali al fine di individuare una serie di interventi da porre in essere per il territorio;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno disporre un ulteriore potenziamento della presenza delle forze dell'ordine in termini di mezzi e uomini, nonché intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire un migliore coordinamento anche con la polizia locale per un più efficace e capillare controllo del territorio;

se non ritengano opportuno approntare, d'intesa con tutti i soggetti preposti, progetti di *welfare* finalizzati al potenziamento dei servizi, a partire dai SERT, anche con il ricorso a nuove e più

qualificate figure professionali, nonché al recupero e reinserimento delle persone vittime di dipendenza da sostanze, accrescendo l'impegno per quanto concerne la prevenzione con interventi di carattere sociale.

(3-00031)

[CAMUSSO Susanna Lina Giulia](#), [D'ELIA Cecilia](#), [VALENTE Valeria](#), [FURLAN Annamaria](#), [ASTORRE](#), [RANDO Vincenza](#), [ROJC Tatjana](#), [VERINI](#), [ZAMBITO Ylenia](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 13 settembre 2022 Mahsa Amini è stata arrestata a Teheran per aver indossato "abiti inappropriati" dalla polizia morale, un'unità di polizia responsabile del controllo e degli arresti nei casi di violazione del codice di abbigliamento per le donne introdotto all'indomani della rivoluzione islamica iraniana del 1979. La ragazza, come denunciato dalla famiglia, è deceduta dopo tre giorni di coma a seguito delle violente percosse subite. Il capo della polizia di Teheran, il generale Hossein Rahimi, ha immediatamente respinto le accuse e ha parlato, invece, "di uno sfortunato incidente", arrivando finanche a sostenere che la morte della giovane sia stata causata da infarto, nonostante gli evidenti segni di violenza presenti sul corpo;

a seguito della morte di Mahsa Amini, in più di 200 città iraniane si è sollevata una protesta che ha visto attivarsi inizialmente le giovani donne iraniane e successivamente tanta parte della popolazione, che si è aggiunta nel corso dei giorni alla protesta. Moltissimi tra cittadine e cittadini hanno riempito pacificamente le strade, le università, le scuole oltre a diversi impianti di raffineria al grido di "donna, vita, libertà", cantando e ballando per le strade, e molte donne hanno scelto di togliersi il velo mettendo a rischio continuamente la propria vita;

la repressione attuata dalle forze di polizia è stata durissima e, secondo quanto riportato lo scorso 25 ottobre dall'agenzia di stampa "Hrana", ci sarebbero stati circa 248 vittime e oltre 12.000 arresti, numeri che purtroppo sono destinati ad aumentare;

anche i numeri delle detenute e dei detenuti nelle carceri iraniane, persone arrestate a seguito delle proteste, sono altissimi e si teme la condanna alla pena capitale per molte e molti di loro;

nel carcere di Evin a Teheran, nel quale era detenuta anche Alessia Piperno, connazionale arrestata lo scorso 28 settembre, si trovano molte e molti giovani iraniani ed anche cittadini di Paesi europei ed occidentali;

la liberazione di Alessia Piperno è stata una bellissima notizia per tutto il Paese, liberazione per cui hanno lavorato con grande professionalità le forze di *intelligence* e diplomatiche del nostro Paese;

da parte di diversi Paesi europei si sono levate autorevoli voci di condanna in merito alla feroce repressione in corso in Iran. In tal senso basti pensare che la Germania ha deciso di inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, e chiederà, nei prossimi giorni, all'Europa di approvare sanzioni nei confronti dell'Iran,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per condannare fermamente la repressione in atto nel Paese e sostenere la pacifica protesta dei giovani iraniani;

se non ritenga necessario e urgente attivarsi in tutte le opportune sedi internazionali, nonché in sede europea, al fine di sostenere ogni iniziativa che condanni e isoli il Governo iraniano;

se non ritenga altresì opportuno promuovere il più celermente possibile un incontro con una rappresentanza delle cittadine e dei cittadini iraniani presenti nel nostro Paese e che hanno ripetutamente manifestato in diverse città italiane.

(3-00034)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

si apprende da organi di stampa che presso la casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino un detenuto cinquantaseienne italiano si è tolto la vita nella giornata di giovedì 10 novembre 2022;

si apprende inoltre che l'uomo era in carcere da agosto su misura cautelare con l'accusa di *stalking*; considerato che:

le carceri italiane soffrono di un atavico problema di sovraffollamento così come testimoniato nella sentenza del 2013 della Corte europea dei diritti dell'uomo, che condannò l'Italia per tale aspetto come

"trattamento inumano e degradante";

solo nel carcere di Torino, i sindacati hanno segnalato da gennaio 35 aggressioni e 61 agenti feriti, a seguito anche dell'assenza di disposizioni operative della direzione del carcere;

tale suicidio rappresenta il 77° caso registrato da inizio 2022 negli istituti penitenziari italiani, numero *record* che è stato raggiunto solo alla fine dell'anno 2009;

nelle dichiarazioni stampa del Ministro in indirizzo è stato evidenziato come il tema delle carceri costituirà un asse portante dell'azione governativa del dicastero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda svolgere un'indagine interna volta a mettere in luce le cause che lo hanno determinato, anche attraverso l'invio di ispettori e con tutti i mezzi a disposizione per accertare i fatti;

quali politiche intenda intraprendere in merito al tema del sovraffollamento delle carceri italiane e in particolare del drammatico fenomeno dei suicidi. In particolare, se il Governo intenda utilizzare, come frequentemente affermato dal ministro Nordio nel corso di suoi numerosi interventi pubblici, una politica di adozione di misure alternative al carcere.

(3-00042)

[GIORGIS](#), [ROSSOMANDO Anna](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [VERINI](#), [MISIANI](#), [ASTORRE](#), [CAMUSSO Susanna Lina Giulia](#), [FINA](#), [FURLAN Annamaria](#), [LOSACCO](#), [MARTELLA](#), [RANDO Vincenza](#), [ROJC Tatjana](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO Ylenia](#), [ZAMPA Sandra](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella casa circondariale di Torino "Lorusso-Cutugno", lo scorso 10 novembre 2022, Antonio R., di 56 anni, recluso dal 20 agosto e in attesa di giudizio, si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo;

il 28 ottobre, con modalità analoghe, si è tolto la vita Tecca G., di 26 anni, anche lui in attesa di giudizio, arrestato per il furto di un paio di auricolari il giorno precedente;

il 15 agosto, utilizzando un sacchetto di *nylon* e il cordino dei calzoncini, si è tolto la vita Alessandro G., di 24 anni, entrato in carcere il 2 agosto e anche lui in attesa di giudizio;

il 24 luglio si è tolto la vita impiccandosi nella propria cella Mohammad Z.K., di 38 anni, entrato in carcere il 21 gennaio e in attesa di giudizio;

in neanche un anno, dunque, sono quattro i suicidi. Quattro casi diversi, quattro storie diverse che testimoniano una situazione drammatica e inaccettabile. I suicidi rappresentano una sconfitta per le istituzioni e l'intera società: perché il carcere, come prescrive l'articolo 27 della Costituzione, deve essere *l'extrema ratio*, e in ogni caso luogo di ricostruzione di opportunità, mai di morte;

ai suicidi, come riportato da diversi organi di stampa, sono poi da aggiungere decine di tentati suicidi, l'ultimo dei quali lo scorso 12 novembre, sventato anche grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia penitenziaria;

negli altri istituti penitenziari del territorio nazionale la situazione purtroppo non è meno preoccupante: i morti per suicidio sono oramai 79 dall'inizio dell'anno,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre rimedio a tale drammatica situazione e, in particolare, per ridurre il sovraffollamento, che negli ultimi tempi ha ripreso a crescere e che, come noto, costituisce un serissimo ostacolo a un'esecuzione della pena conforme ai precetti costituzionali e capace di favorire il graduale reinserimento del detenuto nel tessuto sociale, prevenendo in tal modo i rischi di recidiva. Ad oggi, nella casa circondariale Lorusso-Cutugno di Torino sono recluse circa 1.400 persone a fronte di una capienza di poco inferiore ai 1.100 posti. A livello nazionale la proporzione non è molto dissimile: a fronte di una capienza effettiva inferiore ai 48.000 posti, sono presenti più di 56.400 detenuti. In parte non trascurabile questi, circa 4.000, sono condannati per una pena inferiore ai due anni e circa 14.000 hanno una pena residua inferiore ai due anni;

quali iniziative intenda intraprendere per assicurare una piena ed effettiva tutela della salute dei detenuti a partire da quelli psicologicamente più fragili;

quali iniziative intenda attuare per accelerare e rafforzare l'assunzione di personale: amministrativo,

della Polizia penitenziaria e del trattamento, anche per assicurare a tutti coloro che operano all'interno degli istituti penitenziari condizioni di lavoro conformi al difficile e delicato compito che sono chiamati a svolgere;

quali iniziative intenda attuare per accelerare e incrementare gli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici penitenziari;

quali iniziative intenda intraprendere per dare piena ed effettiva attuazione alla recente riforma legislativa contenuta nella legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi.

(3-00046)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ASTORRE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale costruttori edili, il 10 novembre 2022, hanno scritto una lettera al Governo per richiamare "l'attenzione sulla gravità della situazione nella quale si trovano, oramai da mesi, migliaia di cittadini e imprese che hanno fatto affidamento su misure di incentivazione indirizzate verso l'efficientamento energetico e sismico nonché per altre attività connesse al nostro patrimonio immobiliare";

considerato che:

Poste italiane ha diramato attraverso la sua pagina istituzionale una comunicazione nella quale informa che il servizio di acquisto di crediti d'imposta ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modifiche, è sospeso per l'apertura di nuove pratiche, restando fermo l'avanzamento delle pratiche in lavorazione e il caricamento della documentazione per quelle da completare;

recentemente, in data 31 ottobre, l'ENEA ha pubblicato i dati relativi alla misura, i quali indicano una costante crescita degli investimenti nel settore. A livello nazionale il totale degli investimenti (a fine ottobre 2022) è stato di oltre 55 miliardi di euro (per un controvalore in termini di detrazione pari a oltre 60 miliardi di euro). A fine settembre il totale degli investimenti ammontava a circa 51 miliardi di euro, a fine agosto a circa 43 miliardi, a fine luglio a 39,7, a fine giugno a 35,2, a fine maggio a 30,6, a fine aprile a 27,5 miliardi, a fine marzo a 24 miliardi e a fine febbraio a 21 miliardi di euro. Il totale degli investimenti che hanno interessato i condomini è stato 24,1 miliardi di euro, di quelli che hanno interessato gli edifici unifamiliari 21,6 miliardi di euro e di quelli che hanno interessato le unità immobiliari funzionalmente indipendenti è stato 9,2 miliardi di euro;

di notevole importanza risulta anche l'impatto che la misura ha generato sull'occupazione e sull'economia in generale; invero, sempre dai dati ENEA, emerge che i cantieri aperti sono stati 326.819, di cui 40.552 nei condomini, 191.031 negli edifici unifamiliari e 95.239 nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti;

occorre scongiurare al più presto una pesante crisi di liquidità per le imprese della filiera che rischia di condurle a gravi difficoltà a causa di crediti fiscali maturati e che in questo momento non è più possibile cedere, visti anche i limiti delle capienze fiscali,

si chiede di sapere:

quali misure tempestive e di carattere straordinario i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di consentire agli intermediari di ampliare la propria capacità di acquisto utilizzando una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24, compensandoli con i crediti da *bonus* edilizi ceduti dalle imprese e acquisiti dagli intermediari;

se non ritengano che tale soluzione permetterebbe agli intermediari di ampliare la loro capacità di acquisto di crediti certi e verificati, al momento non utilizzabili.

(4-00021)

[CASTIELLO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il *superbonus* 110 per cento ha dimostrato di essere una misura essenziale per il rilancio dell'edilizia, il riassorbimento della disoccupazione, la crescita del PIL;

sono sorte 40.000 nuove imprese e sono nati oltre 600.000 nuovi posti di lavoro nel settore edilizio e

altrettanti nelle 18 attività indotte;

la sospensione da parte di Poste italiane, in questi ultimi giorni, dell'acquisto dei crediti da *bonus* edilizi crea un'insostenibile situazione di mancanza di liquidità per le imprese edili, favorendo la speculazione selvaggia che si è abbattuta sul settore, tanto che l'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) ha denunciato la prassi corrente degli operatori finanziari che acquistano i crediti a percentuali oltremodo basse, anche dell'80 per cento del valore, laddove, fino a poco tempo fa, il prezzo in media era del 102 per cento;

la speculazione danneggia gravemente soprattutto le imprese di minori dimensioni che rischiano la scomparsa dal mercato, restituendo all'area della disoccupazione i numerosi lavoratori dell'edilizia ai quali l'attuazione del *superbonus* aveva assicurato lavoro e benessere familiare,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della recente sospensione dell'acquisto dei crediti da *bonus* edilizi da parte di Poste italiane e quali misure urgenti ed adeguate ritengano di dover adottare per scongiurare i gravi pregiudizi prospettati dall'ANCE.

(4-00022)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* -

Premesso che:

nei giorni scorsi è apparsa la notizia in base alla quale l'ex ministro Luigi Di Maio è annoverato tra i nomi in lizza per la nomina da parte del commissario UE Borrell per ottenere l'incarico di commissario nel golfo Persico, con un ruolo per quanto riguarda le forniture energetiche;

Di Maio è stato in questi anni al centro di numerose polemiche, anche per il fatto che prima di entrare in Parlamento non aveva avuto alcun percorso politico rilevante e neanche un percorso professionale; in molte occasioni lo stesso si è mostrato privo di conoscenze basilari della geografia mondiale esponendo il nostro Paese a *gaffe* sul piano internazionale;

Di Maio ha interrotto la sua carriera politica abbandonando il suo partito di elezione, il M5Stelle, e fondandone un altro dal quale si è subito dimesso dopo aver fallito la rielezione,

si chiede di sapere:

se il Governo fosse a conoscenza di questa scelta che in qualche modo rappresenta il nostro Paese;

quali siano i criteri per cui sarebbe stato ipotizzato il nome di Di Maio e quali competenze egli abbia in materia di energia;

se non ritenga di intervenire facendo presente che il nostro Paese potrebbe mettere a disposizione figure ben più qualificate.

(4-00023)

[FINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nell'anno 2003 le autostrade A24 e A25, a seguito di specifica gara europea, venivano assegnate in concessione al raggruppamento Autostrade S.p.A.-Toto S.p.A., subentrando alla gestione ANAS S.p.A.. Il concessionario successivamente sarà denominato società Strada dei Parchi S.p.A.;

le autostrade A24 e A25 sono infrastrutture strategiche di collegamento del versante tirrenico con quello adriatico e attraversano per oltre 280 chilometri le aree interne del Centro Italia, caratterizzate, tra l'altro, dalla peculiare presenza dei crateri sismici del 2009 e del 2016, e rappresentano quindi un'infrastruttura di valore strategico per le finalità di protezione civile, come ribadito all'articolo 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012;

da anni sindaci e amministratori dei territori delle regioni Lazio e Abruzzo animano una condivisibile vertenza contro l'aumento delle tariffe autostradali e per la messa in sicurezza dell'infrastruttura;

grazie al lavoro degli amministratori e all'impegno parlamentare, negli anni, tali aumenti tariffari sono stati rinviati, senza mai, tuttavia, che fosse possibile trovare una soluzione definitiva alla questione;

considerato che:

il decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, ha stabilito all'articolo 7-ter la risoluzione della convenzione con Strada dei Parchi, concessionario per la gestione delle autostrade A24 e A25, e stabilito che ANAS assuma temporaneamente, a decorrere dall'8 luglio 2022 e non oltre la data del 30 dicembre 2023, la gestione delle due tratte autostradali "al fine di

assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza";

l'articolo 7-ter stabilisce anche che ANAS, per lo svolgimento delle proprie attività, provvede "ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017"; inoltre, al fine di promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attività e di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un apposito tavolo istituzionale;

tenuto conto che con nota alla stampa dello scorso 1° novembre, i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo sono tornati ad interpellare il Ministro in indirizzo al fine di promuovere quanto prima un incontro per la definitiva soluzione della vertenza in essere su tariffe e sicurezza,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di ridurre i costi dei pedaggi delle autostrade A24 e A25;

con quale tempistica intenda attivare il tavolo istituzionale previsto dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di individuare provvedimenti ed iniziative adeguati a garantire la riduzione delle tariffe e la sicurezza dell'infrastruttura.

(4-00024)

[MINASI Tilde](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premessa:

il direttore generale Incentivi energia del Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha adottato il 4 ottobre 2022 l'avviso CSE (Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica) n. 137, relativo alla "concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)";

l'articolo 2 dell'avviso identifica i destinatari del finanziamento, chiarendo che possono presentare istanza di concessione di contributo le amministrazioni comunali che intendano realizzare, anche tramite la produzione di energia rinnovabile, interventi di efficienza energetica di edifici insistenti sul territorio nazionale di proprietà e nelle disponibilità delle amministrazioni comunali e che siano adibiti "ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati ad attività economica" nell'offrire beni e servizi sul mercato;

l'avviso ha una dotazione finanziaria importante, pari a 320 milioni di euro, e il finanziamento viene concesso nella forma di contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento dei costi ammissibili, non prevedendo quindi contributi o forme di cofinanziamento da parte delle amministrazioni stesse;

in base all'articolo 2, comma 5, sono tuttavia espressamente escluse tra i destinatari del finanziamento le amministrazioni comunali che alla data della presentazione delle istanze "si trovino in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario", ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

considerato che:

le finalità dell'avviso sono di notevole interesse nazionale, in quanto rappresentano un contributo concreto e tangibile verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, quali scuole, uffici pubblici, ospedali, e di riqualificazione degli stessi in chiave *green* e sostenibile;

gli interventi oggetto del finanziamento intendono contribuire quindi ad alleggerire in maniera significativa i costi per le amministrazioni comunali interessate, rappresentando quindi uno strumento di eccezionale rilevanza in particolare per quei Comuni con bilanci già in sofferenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare la possibilità di concedere l'accesso ai finanziamenti anche alle amministrazioni comunali in dissesto finanziario, per le quali potrà rappresentare una preziosa opportunità, non solo per contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, ma anche per favorire la riduzione di consumi di energia primaria in edifici e strutture pubbliche e quindi l'abbattimento di costi sempre più onerosi per amministrazioni già in difficoltà.

(4-00025)

[MENIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

è trascorso ormai un anno dal voto (svoltosi il 3 dicembre 2021) che ha rinnovato i COMITES (Comitati per gli italiani all'estero) in 110 circoscrizioni consolari;

il rinnovo era presupposto necessario per la formazione del nuovo CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero), composto per legge da 43 consiglieri eletti dai membri COMITES e 20 di nomina governativa;

i membri elettivi sono già stati individuati attraverso la convocazione ed il voto dei "grandi elettori" dei COMITES nel mese di aprile 2022;

il precedente Governo non ha ritenuto invece di procedere nei tempi all'altro atto fondamentale, ovvero la nomina degli ulteriori 20 consiglieri (7 dei quali proposti dalle associazioni nazionali dell'emigrazione, 4 dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare, 6 da sindacati e patronati, uno dalla FNSI, uno della FUSIE, uno per i frontalieri);

curiosamente intanto, ad elezioni politiche svoltesi due giorni prima, è comparso in *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 2022 (serie generale n. 226) il comunicato relativo al decreto di nomina dei 14 esperti in seno al CGIE, firmato dall'ex Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio;

appare peraltro evidente all'interrogante che dovrebbero essere rivisti i soggetti ai quali era prevenuta, dal precedente Governo, la richiesta d'indicazione dei nominativi dei candidati, quantomeno per la parte che riguarda i partiti con rappresentanza parlamentare, visti i diversi "pesi" scaturiti dalle recenti elezioni politiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere con sollecitudine ad individuare i 20 consiglieri di nomina governativa in modo di rendere al più presto operante il nuovo Consiglio generale degli italiani all'estero.

(4-00026)

[FREGOLENT Silvia](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) sono stati istituiti nell'ambito del mercato unico al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica in tutto il territorio dell'Unione europea;

gli uffici si occupano, fra l'altro, di registrare gli operatori economici che intendono introdurre nel territorio animali vivi o prodotti di origine animale, determinare, su indicazione del Ministero della salute, le percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza, nonché di applicare, in coordinamento con i servizi sanitari regionali e delle aziende sanitarie locali, i provvedimenti restrittivi del medesimo dicastero;

l'UVAC del porto di Genova, cioè di uno dei principali porti d'Italia (con un traffico merci superiore ai 60 milioni di tonnellate), risulta in forte difficoltà, a causa della carenza di medici e tecnici abilitati a effettuare i controlli sui prodotti di origine animale e su quelli destinati al contatto con alimenti, che ad oggi risultano sotto organico per il 60 per cento del totale;

tale carenza di personale, nonostante gli ulteriori sforzi del personale in servizio, si sta traducendo in disservizi e ritardi, che spesso portano gli spedizionieri a suggerire differenti scali portuali;

la difficoltà nel reperimento di personale risiederebbe nel fatto che i concorsi banditi dalle aziende sanitarie locali per altre posizioni risulterebbero maggiormente convenienti, cagionando il travaso delle relative competenze in quei diversi settori e posizioni;

le criticità dell'UVAC del porto di Genova riguardano uno scalo che, da solo, si occupa del 60 per cento dei certificati e dei controlli operati sul territorio nazionale, ma che spesso non risulta attrattivo per un complesso di ragioni (trattamento economico, ritmi di lavoro, difficoltà logistiche nel raggiungere la città) che non devono in alcun modo pregiudicare la funzionalità del porto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare che i prossimi concorsi banditi dall'UVAC del porto di Genova abbiano ad oggetto trattamenti economici competitivi e, eventualmente, comprensivi di indennità compensative per quei candidati che risiedono fuori regione, al fine di garantire il più pronto ripristino dell'organico e, di riflesso, della funzionalità del porto anche sotto questo versante.

(4-00027)

[FREGOLENT Silvia](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nel mese di settembre 2022 organi di stampa riportavano la notizia dell'attivazione di tre contratti di consulenza per importi tra i 40.000 e 60.000 euro, per un valore complessivo pari a 200.000 euro, per curare la realizzazione del 56° concorso internazionale di violino "Niccolò Paganini 2021", tutti e tre destinati a membri dello *staff* della Ministra *pro tempore* per le politiche giovanili Fabiana Dadone, nonché, prima ancora, dello stesso ministro Bonisoli, entrambi rappresentanti del medesimo partito di Pirondini;

la stessa ministra Dadone, nel 2021, aveva organizzato insieme al predetto *staff* la VI conferenza nazionale sulle dipendenze, evento realizzato in due giornate di incontri a palazzo Ducale di Genova e una serata musicale proprio al teatro "Carlo Felice";

le consulenze sarebbero state finanziate proprio dal premio Paganini, la cui organizzazione risulta affidata al capo di gabinetto dell'allora Ministra, Giovanni Panebianco;

organi di stampa ("Il Secolo XIX" del 15 novembre 2022) confermano che per gli emolumenti corrisposti per le tre consulenze il collegio di vigilanza del teatro avrebbe richiesto la pronta adozione di criteri operativi chiari e definiti per il conferimento degli incarichi esterni, rimettendo le risultanze della propria istruttoria all'attenzione della Corte dei conti e della Procura;

il revisore dei conti del teatro, secondo organi di stampa, avrebbe sottoposto la questione anche al sovrintendente Claudio Orazi chiedendo chiarimenti sull'opportunità e regolarità dei contratti ed evidenziando come tali contrattualizzazioni non solo risultino carenti in ordine alla verifica dell'economicità, ma non siano neanche mai state prospettate dal consiglio di indirizzo della fondazione del teatro;

anche la Direzione generale spettacoli del Ministero della cultura avrebbe richiesto alla fondazione genovese chiarimenti circa la natura, l'economicità e le modalità di affidamento degli incarichi di consulenza in occasione del premio Paganini, anche alla luce del rischio di eludere, per quelle vie, i vincoli procedurali e di spesa posti dall'ordinamento per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

nel luglio 2019 Luca Pirondini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, viene nominato dal Ministro *pro tempore* della cultura Alberto Bonisoli membro del consiglio di indirizzo del teatro Carlo Felice;

secondo organi di stampa tra i nuovi collaboratori esterni del teatro riconducibili alla stessa formazione politica figurerebbe anche Pier Luigi Dilengite (incaricato dei "progetti speciali internazionali" con un contratto annuale da 30.000 euro, dal 9 maggio 2022 all'8 maggio 2023), il quale, anch'egli, è stato tra il 2018 e il 2019 consigliere dell'allora Ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli contribuendo alla nomina proprio del sovrintendente Claudio Orazi, come emerso da intercettazioni telefoniche nell'ambito dell'inchiesta sul teatro Regio di Torino;

nel complesso il numero di collaboratori esterni del teatro è passato, dalla nomina di Pirondini, dalle 7 unità del 2021 alle 12 del 2022, con un incremento dei costi per la fondazione pari a più di 300.000 euro, ma anche con un aumento significativo delle situazioni di conflitto d'interessi nella gestione del teatro,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare le modalità di attivazione di contratti di collaborazione da parte del teatro di Genova e a quanto ammonti la voce annuale dedicata al personale dal 2019 a oggi.

(4-00028)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 144 del 2022 (detto "aiuti ter"), nella formulazione presentata dal Governo, non prevede nuovi aiuti per il caro bollette di enti locali ed ospedali, ciò comportando il rischio di dover fermare i tram, tenere parti delle città al buio, spegnere completamente le luci sui monumenti e tagliare i riscaldamenti;

le norme dedicate agli enti locali si concentrano solo sulla razionalizzazione delle procedure sugli

appalti e gli acquisti dei Comuni non capoluogo;
in vista dell'inverno, la condizione dei servizi essenziali ai cittadini rischia di essere molto gravosa e determinare scompensi per i bilanci dei Comuni;
non tutti i Comuni hanno lo stesso livello di criticità, questo dipende dai contratti di approvvigionamento, ma rispetto alla spesa storica di 1,6 miliardi di euro finora il Governo ha aiutato il comparto con 820 milioni, erogati in varie *tranche*;
il costo complessivo attualmente è almeno il doppio, gli aumenti variano infatti dall'80 per cento a 4 o 5 volte in più rispetto al passato;
tenuto conto che nel decreto-legge n. 144 del 2022 sono previste misure *ad hoc* calibrate sulle esigenze puntuali di famiglie ed imprese, espressamente per il periodo che va dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, con interventi significativi quali sconti negli approvvigionamenti, dilazioni vincolate di pagamenti, garanzie SACE e contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno stanziare anche per i Comuni ulteriori ed adeguate risorse necessarie a garantire l'esercizio delle loro funzioni proprie ed i servizi essenziali ai cittadini, nonostante le sopraggiunte criticità dovute al caro energia, così come richiesto dalle associazioni di settore e dall'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani);
se non ritengano di individuare un pacchetto di misure strutturali anche tecnico-contabili, alla stregua di quanto fatto per le imprese, per fermare il calo di gettito delle entrate dei Comuni previsto per il 2023, per effetto di sentenze costituzionali e variazioni di gettito conseguenti alle revisioni e perequazioni di imposte come IMU e TASI;
se non ritengano di assicurare una maggiore e fattiva intesa tra amministrazione centrale e territorio, tesa a garantire scelte condivise ed un clima reciproco di fiducia interistituzionale.

(4-00029)

[GUIDI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: il 9 novembre 2022 presso l'università di Pavia una disabile al 100 per cento è stata allontanata da un'aula mentre tentava di consumare il suo pasto;
la ragazza era seduta in un'aula del "polo San Tommaso" e avrebbe voluto mangiare il pranzo che si era portata da casa, quando è stata avvicinata dal personale di portineria, che le ha intimato di lasciare l'aula, nonostante il suo stato di salute non le permettesse assolutamente di stare all'esterno;
l'episodio è stato segnalato dal sindacato studentesco "Coordinamento per il diritto allo studio - UDU" ed è intervenuto anche il servizio assistenza e integrazione studenti disabili dell'ateneo;
lo stesso rettore ha sottolineato la gravità dell'accaduto, aprendo un'istruttoria interna per avviare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto;
il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha definito quanto accaduto "un episodio grave e intollerabile" e ha denunciato che persiste ancora oggi "una visione ancora miope" della disabilità,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto descritto;
se non sia opportuno verificare statuti o regolamenti delle università italiane che tengano conto degli studenti fragili e delle loro patologie, al fine di garantire loro non solo il diritto allo studio, ma anche assistenza ed integrazione come previsto dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4-00030)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

nel mese di maggio 2022 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, a seguito di apposite interlocuzioni con gli enti territoriali interessati, ha proposto la costituzione di un CIS territoriale (contratto istituzionale di sviluppo), denominato CIS "la grande Salerno", per assicurare crescita sostenibile e armoniosa al vasto territorio della provincia di Salerno;
il CIS Salerno interessa complessivamente 158 Comuni articolati in aree territoriali omogenee e caratterizzate da fabbisogni comuni;

gli ambiti prioritari di intervento dei progetti finanziabili hanno riguardato: a) turismo e mobilità sostenibile, con particolare riferimento agli interventi volti a valorizzare l'offerta turistica, qualificare i servizi e alleggerire gli indici di pressione turistica presenti; b) cultura e natura, con interventi mirati al rilancio culturale, valorizzazione ambientale intesi come volano per la rinascita; c) inclusione e innovazione sociale, con interventi mirati a favorire l'accesso ai servizi delle realtà più fragili, l'integrazione, l'innovazione e l'inclusione sociale, nonché la riduzione dell'ingerenza della criminalità; entro la scadenza risultano inoltrate 225 proposte provenienti da circa 140 enti locali; la *road map* prevedeva la valutazione delle proposte progettuali per "la grande Salerno" entro settembre 2022 da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale e di Invitalia, la condivisione e la sottoscrizione della bozza di contratto istituzionale entro il 10 ottobre 2022 e la proposta di delibera CIPESS per il finanziamento definitivo degli interventi ammessi entro il mese di novembre 2022; ad oggi si registra un preoccupante rallentamento dell'*iter* procedimentale di definizione del CIS, che rischia di ostacolare i possibili accordi tra amministrazioni centrali e territoriali, per accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del territorio aventi la natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi ritardi del procedimento amministrativo di definizione del CIS "la grande Salerno" e quali azioni intenda adottare al fine di salvaguardare la possibilità concessa alle amministrazioni della provincia di Salerno per l'attuazione rafforzata degli interventi per le politiche di sviluppo e coesione.

(4-00031)

[ROJC Tatjana](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in Friuli-Venezia Giulia sta diventando sempre più preoccupante la carenza di personale dei Vigili del fuoco;

il sindacato CONAPO, attraverso le pagine del quotidiano "il Messaggero Veneto" già il 22 febbraio 2022, aveva evidenziato che "la situazione è drammatica" e "spesso per formare le squadre di soccorso nella sede centrale di Udine è necessario chiudere il distaccamento di Cividale" e che "da mesi nei distaccamenti si ritrovano con squadre formate da quattro vigili, al posto dei cinque previsti dal decreto ministeriale, con rischi sia per l'efficacia degli interventi, sia per la sicurezza degli operatori";

il segretario regionale del CONAPO, Damjan Nacini, ha dichiarato, allo stesso quotidiano, che "sono troppo pochi i pompieri destinati alla Regione Friuli Venezia Giulia. In provincia di Udine è previsto l'arrivo di soli tre neoassunti, che sono insufficienti", poiché, sempre secondo il sindacato, nella provincia le unità mancanti sono 50;

il comandante dei Vigili del fuoco di Udine, Giorgio Basile, dal canto suo, ha confermato sempre a "il Messaggero Veneto" del 22 febbraio, che "l'organico reale in provincia è di 271 persone, mentre quello teorico è di 321", sebbene abbia aggiunto anche che "per quanto riguarda Cividale l'area è coperta e il servizio garantito";

oggi, nonostante siano trascorsi diversi mesi, la situazione è rimasta invariata e i sindaci di Cividale e Valli del Natisone hanno annunciato l'invio di un documento congiunto al prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, e a tutte le autorità competenti;

in tale documento, come anticipato da "il Messaggero Veneto" dell'11 ottobre, "viene ribadita l'assoluta necessità del pieno funzionamento del distaccamento dei pompieri attivato -per decreto ministeriale- nella città ducale";

"E' una situazione che ci preoccupa fortemente" ha dichiarato il sindaco di Cividale Daniela Bernardi al quotidiano locale, una preoccupazione condivisa innanzitutto dal sindacato CONAPO che ha aveva già indetto, a partire dal 21 settembre, lo stato di agitazione;

il segretario regionale Nacini ha inoltre aggiunto che "lo stato di agitazione prosegue perché non abbiamo ottenuto gli effetti sperati e dunque, pur riconoscendo l'impegno profuso dal comandante dei VVF per la soluzione della questione, si è deciso di non sospendere l'agitazione";

la sindaca di Cividale rileva: "più volte abbiamo ricevuto rassicurazioni sul mantenimento del distaccamento, che allo stato attuale è di fatto chiuso per carenza del personale: l'organico stabilmente assegnato alla struttura, infatti, viene dirottato su Udine e altre sedi per far fronte alle lacune (...)

abbiamo così riunito a Cividale i sindaci della zona valligiana per lanciare con voce unanime la richiesta che la struttura torni pienamente funzionante";

a seguito della frequente chiusura del distaccamento di Cividale e visto l'esito negativo del tavolo davanti al prefetto di Udine, il CONAPO ha proclamato per il 17 novembre un *sit-in* presso il distaccamento e uno sciopero, sempre per la stessa data, di tutto il personale operativo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere affinché la sede dei Vigili del fuoco di Cividale torni alla sua piena operatività e se non ritenga opportuno adottare una programmazione intesa a garantire adeguate dotazioni di personale per la regione al fine di evitare ripercussioni preoccupanti anche per il distaccamento di Cividale.

(4-00032)

[FINA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, dispone che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA), al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale al contenimento delle emissioni climalteranti e favorire la qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono;

secondo quanto disposto dal medesimo articolo 4-ter, nell'ambito delle ZEA possono essere concesse forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppare delle energie rinnovabili, favorire il sequestro di anidride carbonica mediante silvicoltura, rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

per le finalità citate, l'articolo 4-ter destina una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente per gli anni 2020, 2021 e 2022 a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche ecocompatibili;

considerato che:

l'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, istituisce un fondo, con dotazione pari a 40 milioni per l'anno 2020, volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese che svolgono attività economiche ecocompatibili nelle ZEA che abbiano subito danni a causa dell'emergenza COVID-19; il decreto ministeriale 27 novembre 2020, recante "Sostegno alle zone economiche ambientali", ha definito conseguentemente le modalità per il riconoscimento del contributo, sulla cui base sono stati emanati appositi bandi;

l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), istituisce inoltre un fondo con dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle ZEA, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità; il decreto del Ministro della transizione ecologica del 7 dicembre 2021 stabilisce i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo, sulla cui base sono stati emanati appositi bandi;

ulteriori misure di incentivazione a favore di imprese e altri soggetti entro le ZEA sono contenute all'articolo 1, commi da 760 a 771, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella forma di crediti d'imposta;

considerato altresì che:

l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 e le ulteriori disposizioni che interessano le zone economiche ambientali mirano a favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese ecosostenibili nel territorio delle aree protette, che sono sottoposte, proprio ai fini di tutela ambientale, ad un carico particolare di

vincoli, oneri e limitazioni alle attività imprenditoriali e produttive;
ad oggi, non risultano attivate misure di sostegno a beneficio delle imprese insediate nelle zone economiche ambientali ai sensi del decreto-legge n. 111 che le istituisce,
si chiede di sapere:

quale quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero in relazione al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra sia stata effettivamente destinata alle misure di sostegno in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa all'interno delle zone economiche ambientali, e, nel caso in cui le misure di sostegno ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 non siano state ancora concesse, in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda procedere ad attivarle;

se intenda agire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rendere strutturali o quantomeno prorogare oltre l'anno 2022 le altre forme di incentivazione previste a favore delle imprese e degli ulteriori soggetti interessati siti entro le ZEA, ovvero se esse resteranno limitate a quanto attualmente previsto.

(4-00033)

[MURELLI Elena](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) è attualmente presieduto dal professor Pasquale Tridico, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2019 per la durata di 4 anni, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

secondo quanto riferiscono gli organi di stampa, il presidente Tridico avrebbe chiesto all'ufficio legale dell'Istituto di pronunciarsi sull'esatta scadenza del suo mandato;

l'ufficio avrebbe risposto che il mandato dell'attuale presidente scade nell'aprile 2024, a distanza di quattro anni esatti dall'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente;

a seguito di segnalazione da parte del direttore generale dell'INPS, Vincenzo Caridi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avrebbe sottoposto la questione all'Avvocatura dello Stato, la quale avrebbe ora trasmesso un parere nel quale si colloca la cessazione del mandato dell'attuale presidente nel maggio 2023, a distanza di quattro anni esatti dalla nomina;

la differente interpretazione da parte dell'ufficio legale dell'INPS deriva dal fatto che il presidente è entrato in carica prima del consiglio di amministrazione, il quale, pur essendo stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019, per la durata di 4 anni, si è insediato solo il 15 aprile 2020 e quindi scade nell'aprile 2024,

si chiede di sapere:

quale sia la data precisa di cessazione del mandato del presidente dell'INPS attualmente in carica;

quali siano le ragioni che hanno indotto il presidente a chiedere un parere all'ufficio legale dell'Istituto, anziché ad un organo di consulenza del Governo quale l'Avvocatura dello Stato;

se il presidente dell'INPS abbia in qualche modo influenzato l'interpretazione dell'ufficio legale in relazione alla pronuncia.

(4-00034)

[MURELLI Elena](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

gli organi di stampa riportano la notizia secondo cui, a decorrere dal 1° dicembre 2022, l'INPS procederà ad internalizzare alcuni servizi sinora gestiti in modo esternalizzato;

si tratta, in particolare, dei servizi di *contact center* multicanale, finalizzati a rispondere a richieste di informazione e assistenza di iscritti e pensionati INPS di tutte le gestioni e di utenti diversamente abili, sinora affidati a società private;

i servizi saranno ora affidati alla società INPS Servizi S.p.A., costituita nel giugno 2021 come società partecipata *in house*, con l'obiettivo dichiarato di migliorare la qualità dei servizi ed a realizzare economie, assicurando la stabilizzazione e la crescita professionale del personale che vi opera;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, INPS Servizi assumerà tutti i 3.014 dipendenti selezionati la scorsa estate: 2.895 operatori, 98 *team leader*, 13 responsabili di sala e 8 specialisti di formazione e qualità;

per ospitare i nuovi dipendenti, l'INPS aprirà 13 sedi territoriali, ma nella fase di transizione gli

operatori del *contact center* continueranno a lavorare da remoto;
i dipendenti che si occupano del servizio sono in realtà ben 3.319, ma la procedura di internalizzazione interesserà in un primo momento solo 3.014 addetti, in quanto i fondi a disposizione dell'INPS non erano sufficienti e sono stati integrati solo di recente;
considerato che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa:
il processo di trasferimento potrebbe richiedere tempi non brevi, considerato che le nuove sedi di lavoro non sono ancora pronte, e ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sui servizi offerti;
non è ben chiara la ragione per la quale l'INPS dovrebbe sostenere dei costi ulteriori per internalizzare dei servizi che sinora sono stati svolti in modo esternalizzato, senza che ciò abbia prodotto disservizi particolari verso l'utenza finale;
secondo alcune stime, l'internalizzazione dei servizi di *call center* determinerebbe un incremento dei costi per l'istituto di diverse decine di milioni di euro;
i dipendenti internalizzati perderebbero gli scatti di anzianità sinora maturati;
l'internalizzazione dei restanti 300 dipendenti ha richiesto un ulteriore stanziamento di ben 20 milioni di euro,
si chiede di sapere:
quali siano i costi sostenuti sinora dall'INPS per erogare i servizi di *call center* in affidamento esterno;
quali sarebbero i costi complessivi del processo di internalizzazione;
quali siano i tempi per portare a conclusione il processo di trasferimento e come si intenda procedere, nella fase di transizione, per garantire all'utenza un servizio efficiente;
quali siano le ragioni che hanno indotto l'INPS ad avviare tale processo nella fase conclusiva del mandato del presidente in carica.

(4-00035)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00047 del senatore Pirondini ed altri, sulla salvaguardia di villa Verdi;

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00035 del senatore Basso, sulla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova;

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00038 della senatrice Zampa ed altri, sul ripristino del bollettino giornaliero dei dati sull'andamento dell'epidemia.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.